E. K. WATERHOUSE

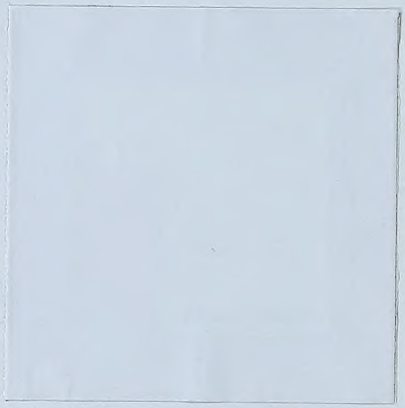

Digitized by the Internet Archive
in 2014

https://archive.org/details/memoriestorichec00iano

MEMORIE

STORICHE, CRITICHE E DIPLOMATICHE

della Città di Montepeloso (Oggi Irsina)

L'autore si riserva ogni dritto accordato dalla legge
circa la proprietà letteraria

AVVERTENZA

La lontananza del tipografo e, ancora di più, la premura di veder subito pubblicate queste Memorie hanno fatto sì che questa edizione non sia stata immune dagli inevitabili errori di stampa. Si deve, quindi, alle cause suddette, se qualche data è stata sbagliata, se la punteggiatura non è stata sempre regolarmente osservata, se qualche nome è stato omesso nei documenti e, infine, se qualche irregolarità grammaticale non è stata corretta. Ne domando sinceramente venia ai cortesi ed indulgenti lettori; alla cui bontà m'affido, affinchè non me ne vogliano fare un addebito, sicuro, come sono, nella coscienza di aver fatto sempre del mio meglio, onde evitare qualsiasi dispiacenza al riguardo. In ogni modo, sento l'imperioso bisogno di porre alla fine di questo volume un elenco degli errori più rilevanti e delle relative correzioni, tanto per far notare a chicchessia che, se irregolarità sono avvenute, esse debbono assolutamente imputarsi a motivi estranei alla mia volontà. Si compiaccia, dunque, il lettore di tener conto dell' *Addenda et Corrigenda* **e della** *Errata - Corrige*, **posta in fine del presente libro.**

E con ciò credo d'essermi alquanto giustificato.

L'AUTORE

MICHELE IANORA

MEMORIE

STORICHE, CRITICHE E DIPLOMATICHE

della Città di Montepeloso

(OGGI IRSINA)

..... patriae memoria dulcis.
LIVIO

MATERA
TIPOGRAFIA F. CONTI
1901.

AL CHIARISSIMO ABBATE

ERICO MERCIER

DOTTORE IN TEOLOGIA E IN DRITTO CANONICO
VICARIO NELLA CATTEDRALE DI LE PUY-EN-VELAY (Francia)
UOMO IMPAREGGIABILE
E PER BONTÀ E PER CORTESIA
CHE TANTO CONTRIBUÌ
COL SUO ZELO
CON LA VASTA SUA COLTURA
A DIRADARE LE DENSE TENEBRE
AVVOLGENTI LA STORIA DI MONTE PILOSO
PER TRE SECOLI E PIÙ
INTIMAMENTE LEGATA
A QUELLA DELLA CHAISE-DIEU
IN SEGNO DI STIMA PROFONDA
D'INDIMENTICABILE E SINCERO AFFETTO
E DI SENTITA RICONOSCENZA
QUESTO MODESTO LAVORO
OFFRO
D E D I C O
CONSACRO
IRSINA, GL'IDI DI SETTEMBRE MDCCCC.

M. I.

PREFAZIONE.

Pius est patriæ facta referre labor.
OVIDIO

Sin dai miei primi anni di vita studentesca provavo una certa compiacenza nel visitare gli antichi edificî ed ogni cosa che, nel mio paese, godesse fama d'antichità, ed un vivissimo desiderio di stabilirne l'epoca e d'indagarne gli autori si andava man mano accendendo in me sino al punto di formare il proposito di dettare un libriccino di storia che illustrasse la patria mia.

« *Narrare le patrie vicende è opera pia* » cantò Ovidio, e queste auree parole valsero ad aumentarmi la brama di dar mano al lavoro.

Ma, come avviene spesso negli slanci giovanili, il mio divisamento, parendomi di gran lunga superiore alle mie forze, sia per la pochezza della mia erudizione, sia ancora per la mancanza d'ogni incoraggiamento, per tenue che fosse, non fu mandato ad effetto; di guisa che quel desiderio intenso, da cui ero così animato sin da quando portavo ancora i libri sotto l'ascella, si attutì placidamente.

Otto anni sono, avendo a caso rintracciato in qualche biblioteca alcuni documenti riguardanti il mio paese

natio, quel desiderio si ridestò improvvisamente, e, forte dei maggiori lumi che avevano in certo qual modo rischiarato la mia mente, dissi in cuor mio che il tempo di occuparsi della Storia di Monte Piloso era già venuto, e mi diedi all'opera con lena indescrivibile.

Ma, ahimè!, non possono numerarsi le gravi difficoltà, da me incontrate ad ogni piè sospinto sin dal bel principio del mio lavoro.

Mille ostacoli, intralciandomi il cammino, si sono presentati dinanzi a me, e mille volte, non senza fatica, li ho sormontati, quantunque non di rado disperassi di poterci riuscire.

Oh! quante volte il mio manoscritto è stato buttato in un canto riposto nei momenti, in cui, vedendomi venir meno ogni aiuto, non sapevo dove dar di capo per risolvere le più importanti questioni che la critica storica mi andava grado a grado presentando!

Anzi, due o tre anni sono, parve che il mio lavoro cadesse definitivamente nell'obblio a causa di alcune difficoltà che, avendo sbarrato i miei passi, mi avevano quasi fatto deporre ogni idea di perseverare nell' ardua impresa, a cui m'ero accinto.

Quando ogni speranza di poter andare oltre sembravami totalmente perduta, quando tutto mi pareva addirittura piombato nell' abbandono per non risorgere mai più, ebbi la fortuna di conoscere l' illustre archeologo francese Luigi Duchesne, e, senza porre tempo in mezzo, mi rivolsi a lui per avere delle dilucidazioni su Monte Piloso. Indi, gli narrai le ragioni per cui il mio lavoro si era arrestato e gli esposi in pari tempo alcune mie particolari vedute su epoche alquanto tenebrose della nostra Storia.

Il prof. Duchesne, benchè occupatissimo per le

molteplici ed alte cariche che così mirabilmente disimpegna in Roma, si degnò venire in mio aiuto, e, dopo avermi illuminato su quanto debolmente gli avevo esposto, mi scrisse che *sentivasi lieto di vedermi mettere in chiaro e dimostrare scientificamente le nostre rivendicazioni pätriottiche.*

Le parole del Duchesne (vera illustrazione mondiale in fatto di archeologia) produssero nell'animo mio un più che salutare effetto, mi raddoppiarono la lena ed il coraggio nell' affrontare le difficoltà e superarle, e mi elettrizzarono sino al punto che da quel momento non vissi d'altro pensiero che della Storia della nostra antica città.

Per conseguenza, ognuno può figurarsi con quale febbrile ardore mi sia rimesso, or son due anni, allo studio.

D'allora in poi, quel dotto e cortese Abbate Erico Mercier non istette più tranquillo nella serena pace del suo Le - Puy.

Lo tempestai di lettere supplichevoli, petulanti alle volte, perchè si degnasse di aiutarmi nell'impresa, ed il solerte Abbate, con quella squisita cortesia che lo rende sì caro a tutti i suoi diocesani, divenne un vero fenomeno di attività.

Egli dedicò tutto sè stesso per giovarmi nella compilazione della Storia di Monte Piloso, la quale città divenne per lui tanto cara, come se fosse una sua seconda patria, e, nei ritagli di tempo che gli avanzavano, si privò financo della passeggiata giornaliera per rovistare negli archivî e frugare in grossi volumi allo scopo di rinvenire documenti e notizie di Monte Piloso.

Oh! quanto mi è giovato l' aiuto del caro Abbate Mercier, ed oh! quanto gli va dovuto per la gentile sua cooperazione!

Che i miei concittadini abbiano per lui quella riconoscenza pari al grande servigio che egli ha reso alla nostra città, illustrandone la storia!

Il nome di Erico Mercier, caro alla popolazione di Le Puy, merita d'essere scritto a caratteri indelebili in tutti i nostri cuori.

Ma, oltre del Duchesne e del Mercier, hanno dritto ad una speciale riconoscenza i Signori Enrico de Surrel de Saint Julien, l' ingegnere Giuseppe Pennetti ed il carissimo Angelantonio Giannuzzi, i quali tutti mi furono prodighi di cortesia e mi comunicarono importantissimi documenti riguardanti la Storia di Monte Piloso.

Ed oggi, dando alle stampe queste mie *Memorie Storiche Critiche e Diplomatiche* di Montepeloso e rimettendole al giudizio del pubblico, sono lieto io per il primo d' aver toccato la meta propostami da tanti anni addietro.

Ancora più lieto mi sento, pensando d' aver così reso, benchè in minima proporzione, omaggio al luogo ove ebbi i natali, illustrandone le mille vicende, ora prospere ed ora cattive, che si sono succedute nelle varie epoche della sua storia.

L'opera è così divisa:

Precede una larga introduzione, racchiudente tutto quanto possa dirsi su Monte Piloso per semplici congetture, confortate qua e là da accurate indagini storiche, e da osservazioni archeologiche.

Seguono 12 capitoli di Storia diplomatica, alternandosi quella politica con quella religiosa.

E qui giova mettere in sull'avviso il benevolo lettore, perchè non si meravigli dei frequenti errori che riscontrerà nei diplomi o nei documenti.

Questi sono stati fedelmente trascritti dai rispettivi

originali o dalle copie e diligentemente collazionati.

Completa l'opera un'appendice ricca di notizie che possono suscitare anche qualche interesse nell'animo di chi legge il presente libro.

Ma non creda il lettore che tutto quanto in queste Memorie si contiene sia proprio tutto quello che può dirsi su Monte Peloso.

Tutt'altro. C'è tanto ancora nelle varie Biblioteche e negli Archivî, che, a volerlo scrivere tutto, non basterebbero dieci volumi della stessa mole di questo che ora presento al pubblico; ma ho fiducia in una seconda edizione, contenente maggior copia di notizie.

Ed ora, a te, o lettore, il giudizio su queste Memorie.

Possa il modesto mio lavoro tornare gradito ai miei cari concittadini ed agli studiosi della Storia in generale!

E possa questo mio tenue contributo al grande edificio della Storia servire d'incoraggiamento e d'esempio ai giovani montepelosani, i quali, mirando sempre agli alti e nobili ideali, potranno rendere, col loro profitto e col loro ingegno, ancora più illustre e venerato il nome del paese natìo!

Breve descrizione della città

Sulla vetta di un'amena collina, circondata da ubertosi vigneti, a 550 metri sul livello del mare, sorge la città di Montepeloso, ribattezzata nel 1895 col nome di Irsina.

Conta circa 8000 abitanti ed appartiene al circondario di Matera in provincia di Basilicata.

Ha due strade rotabili, l'una che l'unisce a Gravina, l'altra a Tolve.

Si entra nella città per tre porte: la Porta Maggiore o di S. Eufemia a borea, la Porta Lenazza (che non so proprio perchè l' abbiano italianizzata chiamandola *Arenacea*) ad oriente, e la Porticella dei Greci a mezzogiorno.

Si notano ancora gli avanzi delle solide mura che circondavano la città e due torri che facevano parte delle fortificazioni.

Le strade interne, sebbene mal tenute, sono quasi tutte in piano, tranne nei quartieri della Porticella, che è la parte più antica della città, dove i vicoli hanno un certo pendìo.

Non mancano numerose piazze o *larghi* o *piani* e parecchi palazzi di vecchia costruzione.

Nell'assieme, questa città si rivela subito al visitatore come una delle più antiche della Basilicata.

INTRODUZIONE

Trattandosi di storia diplomatica, non si può, a dirla com'è la cosa, menomamente parlare di fatti che, per quanto pretesi avvenuti da chi procede nel campo delle ipotesi, pure non entrano per nulla nella Storia, propriamente detta.

Molto meno la tradizione trova asilo nella Storia diplomatica, anzi non di rado viene contradetta dalla Storia in generale; perchè la tradizione, per quanto si mantenga fedele alla sua origine per qualche tempo, pure, col volgere delle generazioni, viene ad alterarsi, e, a lungo andare, perde, a dir così, il fondo principale, già annientato dalle varie modificazioni subìte, e rimane in sostanza addirittura svisata.

La Storia che veramente può arrecare utile e diletto nello stesso tempo, è quella che viene attinta dalle migliori cronache, che risulta da documenti veri e non apocrifi o, per lo meno, sospetti, da diplomi autentici e da qualsiasi monumento che abbia del valore storico nel vero senso della parola.

Parecchi scrittori del secolo scorso si dedicarono con eccessivo amore e pari spreco di tempo alla parte, diremo così, leggendaria della Storia delle antiche città lucane, o greche, che siano.

Essi tralasciarono tutto ciò che sapeva di moderno, di archivio, cosa troppo facile e di niuno interesse, secondo il loro avviso, e, amanti dello strano e del difficile, lavorarono troppo di fantasia a danno della Storia, e, per fare sfoggio di erudizione, andarono tanto in là da pretendere financo di fissare, mercè astruse etimologie, l'origine delle più oscure e antiche città.

Così, ad esempio, per ispiegare il nome di *Tricarico* si ricorse alla leggenda di *Trica* e *Argo;* per *Miglionico* si pensò a *Milone Crotoniate* nientemeno, e, per non citarne molti, per *Monte Peloso* ci furono mille barbare spiegazioni, forse dovute alla stranezza del nome, risvegliante purtroppo l'idea del pelo.

Ma qual dato storico, qual pietra o rudero, quale antico monumento è riportato a prova di tante e così infondate asserzioni?

Il trattare a questo modo delle origini delle città era quasi di moda nel secolo scorso, e non ne parliamo più.

Giova soltanto notare che, continuando per quella via ed in quel sistema, sarebbe lavoro sprecato oggigiorno.

Oggi si richiede qualche cosa di più serio, di più positivo, che non sia il parto d'una fantasia, più o meno aberrata.

Insomma, oggi cadrebbe nel ridicolo chi mettesse al pubblico il frutto delle sue elucubrazioni, tendenti a dimostrare, a colpi di glossarî e di mitologia, come la tale città sia, per esempio, d'origine greca, sol perchè nel nome che porta, si riscontra la radice, forse dovuta al caso, d'un nome ellenico.

A forza di stiracchiare e di guastare a tutto si arriva quaggiù, massime nel campo dell'etimologia; ma non può dirsi con ciò di aver trovato la pietra angolare, con che si possa venire a capo nelle oscure origini delle città.

È proprio informandomi ai criterî voluti dal tempo d'oggi, che io scrivo la Storia Diplomatica di Irsina (già Monte Peloso), come quella che mi sembra la più vera e la più utile, e lascio ai pedanti ed ai vacui etimologisti il prezioso tesoro delle loro fantasticaggini.

***

Senonchè, pensando che questo mio lavoro riuscirebbe per taluni alquanto monco, se non trattassi, sia pur di volo, delle origini di Monte Peloso, mi accingo, mantenendomi però nei limiti d'una semplice introduzione, a passare in rivista tutto ciò che gli altri hanno detto su tale proposito, e mi riserbo di esprimere in ultimo l'opinione, suggeritami dal mio modo di vedere.

Ben inteso, io non pretendo di dire l'ultima parola su simile argomento; anzi voglio augurarmi che altri riesca a dar qualche cosa di più concreto.

Preferisco, alla mia volta, di assodare con l'aiuto della Storia e dell'Archeologia l'epoca approssimativa di Monte Peloso, anzichè asserirne l'origine a casaccio, tenendo per sola guida l'etimologia del nome, come han fatto, e a tempo perso, gli altri.

Ed eccomi all'opera.

***

Incomincio col dire che, dei varî scrittori che abbiano parlato di Monte Peloso, il più antico ed il più venerato è Pasquale Verrone, (1) il quale, nel 1592, pubblicò un pregevole poemetto latino, preceduto da una bella descrizione della città di Monte Peloso, sua patria.

Ma, essendo oggi l'opera del Verrone divenuta rarissima, per non dirla addirittura scomparsa, non ci restano che pochi frammenti del solo poema, desunti da un manoscritto di Monsignor Coccoli, (2) e, quindi, nulla può dirsi circa la detta descrizione.

Dopo di lui, e propriamente ai primi albori del secolo decimo ottavo, ci fu il Pacichelli, (3) il quale riuscì meravigliosamente inesatto.

Egli dice che Monte Peloso, *dal greco* **philos** (sic), *che vuol*

(1) — Pasquale Verrone (1547–1595), Dottore in ambo le leggi e Arcidiacono della Cattedrale di Monte Peloso, scrisse in versi latini la *Vita divae Eufemiae,* preceduta da una descrizione della città.

(2) — Monsignor Bartolomeo Coccoli, vescovo di Monte Peloso (1750–1761) scrisse un'opera inedita: *Delle singolari virtù ed illustre martirio di Santa Eufemia, Vergine e Martire di Calcedonia, Protettrice della Città di Montepeloso.*

Nelle note di quest'opera si trovano i frammenti del poema di Verrone.

(3) — L'abbate Giovan Battista Pacichelli pubblicò in 3 volumi nel 1703 un'opera dal titolo: *Il Regno di Napoli in prospettiva, diviso in 12 Provincie.* A pagina 272 del 2.° Volume di detta opera si parla di Montepeloso.

dire **amoroso,** *forse ne prese il nome, lasciandosi poi dalvo lgo l'aspirazione.*

Ma che stranezza!

Il volgo non pronunziava altrimenti che *filos,* e, se sapeva scrivere, non poteva scrivere diversamente di *φίλος.*

Che vuoi, dunque, che avesse saputo dell'aspirazione, della lettera *h,* insomma, che non solo non conosceva, ma che non pronunziava neppure?

Non mi sembra tanto ingenua la trovata del Pacichelli, là dove scrive *philos* in lettere latine, allo scopo di farne risultare, poi, *p*[h]*ilos* e, quindi, *piloso;* perchè, se avesse scritto *φίλος,* non avrebbe potuto così facilmente spacciare quella sua frottola, dal momento che *φίλος,* pronunziandosi *filos* senza esservi alcuna traccia di *p* e di *h,* ci avrebbe menato a *filoso* e non a *piloso.*

Lo stesso Pacichelli aggiunge: *Monte Peloso deriva, come vogliono altri* (?), *da Monte Epiroto, per essere morto nel fiume Acheronte,* (!) *che le scorre ai piedi tra le fertili campagne, che vien detto anche Bradano,* Alessandro, *re degli Epiroti, che credea, secondo il prognostico, dover morire nell'Acheronte di Grecia.*

Ma quale grossolano errore!

Alessandro il Molosso, re degli Epiroti, chiamato dai Tarentini per combattere i Lucani, ai quali tolse Eraclea, fu ucciso a tradimento presso Pandosia, oggi Anglona di Tursi, nel guadare il fiume Acheronte, che non è il Bradano, scorrente ai piedi di Monte Peloso *tra le fertili campagne,* ma è il fiume Acri (Aciris, Acherons), detto pure Acheronte. (1)

Inoltre, Alessandro, re degli Epiroti, venne verso il 326 a. Cr., e, fra poco, vedremo che Monte Peloso, o, per lo meno, la città che sorgeva al posto di questa, contava già in quell'epoca parecchi secoli di esistenza.

Ed in ultimo, è mai possibile che *Epiroto,* pur trasformato da mille generazioni, possa divenire alla fine *Peloso?*

---

(1) — P. Orsi – La Basilicata – Tip. Garramone – Potenza – 1887 – pag. 57.

T. Ricciardi – Notizie Storiche di Miglionico – Napoli – Tip. dell'Iride – 1867 – pag. 35.

*
* *

Più moderno del Pacichelli e abbastanza più esatto è il Palermo, (1) il quale scrisse una discreta monografia su Monte Peloso.

Il Palermo riferisce che Monte Peloso, secondo taluni (?), deriva da due voci: l' una latina, *mons,* l' altra greca, *philos,* e ne deduce che Monte Peloso significhi *amante del monte.*

Se Monte Peloso è già un monte, dalla surriferita etimologia non si desume altro che *esso sia amante di sè stesso*, ciò che per me è strano addirittura.

In secondo luogo, il Palermo riporta che, (per altri, s'intende), *il nome primitivo è Monte Epiroto o Epirotico;* ma non ispiega tale derivazione alla barbara maniera del Pacichelli. Tutt'altro. Egli dice, invece, che tal nome *forse fu dato alla città a causa della forma orbicolare che ne presenta il luogo, su cui vedesi edificata;* poichè Plinio vuole *che sia costume degli antichi attribuire ai corpi di figura rotonda il nome Epirotico.* (2)

E sia pure quello che vuole Plinio; ma, ditemi di grazia, è veramente rotondo Monte Peloso?

Molto più attendibile è la terza etimologia, riferita dall'istesso Palermo, sempre in nome dei soliti ignoti autori, espri-

---

(1) — Chi sia Emmanuele Palermo e che cosa sia, non saprei dire veramente; ma persona competentissima di cose storiche lo fu certamente, se lo si voglia giudicare da un grosso volume, da lui scritto e ricordato dal Racioppi in una nota a pagina 152, vol. 2.° della sua opera: *Storia dei Popoli della Lucania e della Basilicata.*

Questo volume del Palermo s'intitola: *Cenni Storici,* ed a pagina 410 parla dell'introduzione del rito greco nella Chiesa di Montepeloso; ma non mi è riuscito di ottenere una copia di detta opera.

Emmanuele Palermo scrisse pure uua pregevole Monografia inedita su Montepeloso, la quale fu portata da Napoli dal sacerdote Pasquale Corniola nel 1834.

Dalla Monografia di Ottavio Serena: *Altamura nel 1799* (Roma, Casa Editrice Italiana, 1899) a pag. 22 sappiamo che E. Palermo fu contemporaneo del Palomba nel 1799 e fu imparziale autore d'una *Memoria degli avvenimenti popolari,* pubblicata dal Dumas.

(2) — Plinio – lib. 15 – cap. 14.

mendosi così: *altri, poi, attribuendo a corruzione la parola* **Monte Peloso** *stimano che il nome originario sia* **Monte Lapilloso** *per la sua situazione sur un monte di pietre.*

Ma di questa terza etimologia avremo occasione di parlare più innanzi.

Ed ora vengono i nomi, citati dal Palermo.

.....» Cristofano da Forlì, Roberto Guagnini, ed il Padre » Leandro Alberti, celebri scrittori italiani, vogliono che Mon- » te Peloso ed Altamura, una volta sede della Lucania, siano » state opera di Altea, regina dei Mirmidoni, circa nove secoli » e mezzo dopo il diluvio universale; o di Filottete, sacerdote » di Ercole, e loro signore in Tessaglia; e che entrambe ven- » nero devastate dai Goti, Ostrogoti e Gelsi sotto del valoroso » Orlandi, nipote di Carlo il Grande. »

Apriti cielo! Per confutare tutta questa omerica leggenda, altro che una introduzione occorrebbe! Ma, d'onde mai l'hanno ricavata i tre suddetti *celebri* scrittori? L'hanno, forse, appresa per divina rivelazione?

In ogni modo, riferendomi a quanto ho detto al principio di questa introduzione, sostengo che non può accettarsi ciò che si asserisce senza il conforto d'alcun documento.

In ultimo il Palermo conchiude dicendo che taluni scrittori opinano che Monte Peloso sia stata prima situata sul vicino Monte Irsi; ma lo asseriscono con tanto scarso fondamento e con tanto meschine ragioni, che non val proprio la pena di riportare quì le loro parole, tanto più che il lettore si convincerà, fra breve, del contrario.

*
* *

Ma il Consiglio Comunale di Monte Peloso credette di tappare la bocca di tutti gli scrittori, e di finirla una buona volta con le varie dicerie circa il nome di questa città.

Ed ecco il vecchio e tradizionale **Monte Peloso** cambiarsi di punto in bianco in **Irsina** con espressa deliberazione consisigliare del 6 Febbraio 1895, di cui ecco un cenno.

Essa incomincia col deplorare gl'infiniti motteggi e le noiose beffe, che i begli spiriti della capitale e delle altre città so-

levano ricamare, per divertire il pubblico, sullo strano nome di Monte Peloso.

Di qui, la necessità imperiosa di porre argine a tante seccature, di riparare all'inconvenienza d'un nome, divenuto soggetto di risate e di scherno, e crearne uno che fosse più adatto alle moderne esigenze o, per lo meno, non andasse soggetto a motteggi di sorta.

A tal uopo, il consigliere Signor Francesco Tamburrini, appassionato e dotto cultore delle patrie memorie, chiesta ed ottenuta la parola, comincia col far notare come Monte Peloso, *non senza fondamento di patria tradizione sia di origine greca,* e il nome stesso di Monte Peloso, *avendo esatto riscontro nel greco idioma,* dia argomento a credere essere stato imposto dai suoi fondatori, *com'è risaputo che i Greci solevano trasportare i nomi patrii in paesi stranieri per le dolci loro memorie.*

Dopo di che, il Signor Tamburrini s'ingolfa nell'ardua quistione, e dice: - *Il nome di Monte Peloso confronta col greco Πηλούσιον = Pelúsion* (dal radicale *πηλός* = fango), *città fangosa, posta in Egitto, antica colonia greca, oggi chiamata Isneh.*

Poi, lasciando Pelusio e riprendendo il già strapazzato Monte Peloso, dice che la parola *πηλός,* (pr. pelós) oltre al significato di *fango, limo,* ha pure quello di *creta, argilla, il quale significato meglio s'attaglia a caratterizzare la natura del nostro monte,* tanto che lo stesso Monsignor Lupoli ebbe a dire che *Monte Peloso* significasse *Monte Cretoso.*

Per l'egregio Signor Tamburrini *Πηλούσιον* è la vera (!) etimologia, e ne riceve la convinzione dalla madre lingua latina, la quale denomina *la nostra terra: Civitas Montis Pelusii,* che, secondo lui, suona: *Città di Monte Pelusio.*

Inoltre, egli si occupa dell'aggettivo *montepelosano,* che in latino non fa altrimenti che *pelusianus,* desumendolo dalle vecchie carte chiesastiche (?), nelle quali si legge: *Ecclesia Pelusiana, Populus Pelusianus, Pontifex Pelusianorum, Praesul Pelusiensis* ecc. ecc.

Tutte queste osservazioni gli fanno con sicura fronte asserire che Monte Peloso sia *identico* a Pelusio, e ne ha la prova palmare nel fatto che spesso l'uno viene scambiato con l'altro, come si può scorgere da una nota in Ughelli, in cui si dice che l'abbate Lucenti vuole che Doroteo sia stato il primo

vescovo *pelusiano,* pur dubitando che si tratti piuttosto di Pelusio d'Egitto, che del nostro Monte Peloso.

In conclusione, l'egregio redattore della storica deliberazione afferma che *il nome vero* (!) *della nostra città sarebbe Monte Pelusio da Πηλούσιον, da cui venne Mons Pelusium* (!!), *il quale, voltosi in moderno idiotismo in Monte Pelusio* (!), *ha dato l'erronea denominazione di Monte Peloso*, che, se si tornasse a chiamare Monte Pelusio, sarebbe una mera illusione, perchè anche Pelusio sarebbe *nome irto e da cachinni* (sic).

Dopo di che, l'onorevole Tamburrini, sfoggiando una non comune erudizione, ricorda i varî cambiamenti di nome, subiti da altre città, che avevano *il nome fratello a quello di Monte Peloso,* come: *Pelusio,* cambiato in *Isneh, Pylos* in *Navarrino.* Cita, poi, *Lutetia* che divenne Parigi, ed esorta i Consiglieri, suoi colleghi, a volere imporre a Monte Peloso un altro nome *più garbato e più armonico, che sopratutto non evocasse montagne* (!), *nè peli.*

Ed, infine, egli propone il nome, che fu dalla maggioranza accettato, di *Irsina,* evocando i *Popoli Irtini*, antichi abitatori *del monte Irso e delle terre vicine* (?), *noti a noi per una iscrizione, posta al dio Giove,* e commemorando nello stesso tempo la città di *Vertina,* citata da Strabone.

***

Se la dotta deliberazione del Consiglio Comunale di Monte Peloso del 6 Febbraio 1895 ha il merito incontrastato di avere una buona volta scongiurato il pericolo di vedere Monte Peloso esposto ai motteggi dei varî giornali umoristici, non ha proprio per nulla quello dell'esattezza, e, mi sia lecito il dirlo, invece di chiudere ogni discussione in proposito, ne ha promosso un'infinità.

Infatti, contro le libere assertive del Signor Tamburrini si sono sollevate mille obbiezioni, mille critiche, che io non intendo ripetere.

Mi accontenterò solo di confutare i punti più salienti della deliberazione, e nulla più.

*
* *

Innanzi tutto giova sapere che le prime notizie storiche di Monte Peloso le abbiamo solo nel 988 dell'Era Volgare per bocca del Protospata.

Questo e gli altri cronisti, suoi contemporanei, narrando le gesta dei Normanni, parlarono di Monte Peloso, e, ad eccezione di qualcuno, fiorirono nel secolo decimo primo.

Di tutti i diplomi, riguardanti Monte Peloso, il più antico, che io sappia, è del 1093.

Ne ho visti, però, e trascritti accuratamente un paio del 1101, e moltissimi del 1200 e dei secoli posteriori sino al 1500.

Ebbene, in tutte le antiche cronache latine, in tutti i diplomi dell' epoca del 1101 sino al 1500, esistenti nel Grande Archivio di Stato a Napoli, nell 'Archivio Vaticano, in quello Dipartimentale dell'Alta Loira in Francia, nella Biblioteca Nazionale di Parigi, e altrove, Monte Peloso viene **sempre** designato col nome di **Mons pilosus,** in cui *pilosus* fa ufficio di puro e semplice aggettivo, trovandosi pure spessissimo scritto con iniziale minuscola. (1)

Questo è un fatto indiscutibile, e chi (massime il Signor Tamburrini, che so quanto sia tenace nelle proprie convinzioni) abbia voglia di controllarlo, senza andare troppo lontano, si rechi all'Archivio Vescovile e a quello Capitolare di Monte Peloso, ove si conservano ben settanta pergamene, quasi tutte d'epoca anteriore al 1500.

Vada, vada pure lì il Signor Tamburrini, che pretende d' aver letto *le vecchie carte chiesastiche* (sic), e mi dica, se mai lo può, in quale pergamena si trovi Monte Peloso diversamente chiamato di *Mons Pilosus.*

Dopo il 1500, poi, e lo desumo sempre dai documenti originali, Mons Pilosus divenne *Mons pelosus,* indi, grado a grado, *Mons pelusus* e, poi, *Mons pelusius,* in cui *pelosus, pelusus* e *pelusius* rivestono sempre la forma e l'ufficio di aggettivi qualificativi.

---

(1) — Moltissimi di questi diplomi saranno riportati *in extensa* nella Storia Diplomatica.

Dunque, nel latino idioma nacque prima *Mons Pilosus*, e poi *Mons Pelusius*, e giammai *Mons Pelusium*, come vuole l'egregio Signor Tamburrini, che io sfido a trovarmi in qualche carta o documento questa, che, oltre ad essere una mera inesattezza, è anche una mostruosità grammaticale.

Nell'idioma italiano, poi, Mons Pilosus non suona diversamente che *Monte Piloso* sino, quasi, al 1700, e ne fanno fede tutti gli storici e le carte del tempo; ma, giammai, proprio giammai *Monte Pelusio*, che, per spacciare la derivazione di Monte Peloso da *Πηλούσιον*, il Signor Tamburrini ha creduto di mettere al sole.

Dopo il 1700, o giù di lì, troviamo nei documenti latini definitivamente *Monspelusius*, e in quelli italiani *Montepeloso*, entrambi in una sola parola.

***

Assodata la precedenza di *pilosus* a *pelusius*, tutto l'edificio del Signor Tamburrini va in rovina. Perchè, se la lingua latina forma, come abbastanza enigmaticamente dice egli stesso nella deliberazione consigliare, *l'anello di congiungimento* (sic) tra il passato ed il presente, volendo, forse, dire tra l'italiano ed il greco, questo dovrebbe trasmettere immediatamente al latino il vocabolo *pelusius*, se da *Πηλούσιον* derivasse.

Questo non è avvenuto, e, al contrario, vediamo comparire prima *pilosus* e, poi, molto tardi *pelusius*, ciò che prova essere più vicino *pilosus* al greco idioma che *pelusius*.

Tutto ciò ci induce a credere che Monte Peloso non derivi da *Πηλούσιον*, che, solo per fare *Pelusium* in latino, ha trascinato il Signor Tamburrini in un vero guazzabuglio d'idee.

Ma, pur ammettendo, a sollievo delle fissazioni del Signor Tamburrini, che Pilosus venga dal greco, cosa che io non credo però, non temo di affermare Mons Pilosus non poter mai confrontare con *Πηλούσιον*, perchè questo avrebbe per radicale *πηλός*, e quello *πῖλος*, ciò che costituisce un'enorme differenza.

È proprio vero che *πηλός* significhi *fango, limo; creta, ar-*

gilla, ed è anche fuor di dubbio che Pelusio, (1) oggi detto *Tineh* (e non Isnek), sia città fangosa, limacciosa, cretosa ed argillosa, non foss'altro, per essere situata alla foce del Nilo.

Ma Monte Peloso non ha alcuna delle qualità suddette, anzi ne hà delle opposte.

Il luogo, su cui sorge questa città, è di natura rocciosa durissima e a strati d'arenarie, risultante da puddinghe e da conglomerati a frammenti arrotondati, come i ciottoli di fiume, di lago e di mare, da lapilli insomma.

Quindi, considerate dal punto di vista geologico, le due città di Tineh e di Monte Peloso non hanno nulla di comune, perchè i luoghi ove sorgono entrambe, sono di natura affatto diversa.

Dal punto di vista storico, poi, si può dire che l'opinione che i Greci abbiano importato in Italia i nomi delle città della loro patria è pure infondata, anzi da molti è del tutto respinta.

Ma, quand'anche ciò fosse, ed i Greci avessero voluto fondare una città in Italia, che ricordasse la loro *Pelusio*, vi sembra verosimile che abbiano prescelto a tal uopo un posto, non risvegliante il benchè minimo ricordo di Pelusio?

Vi pare che essi siano stati tanto ciechi da dare ad una città, sorgente a cinquecento e più metri sul livello del mare, il nome di un'altra, posta proprio sul mare, e, forse, al disotto del suo livello?

---

(1) — Pelusio – « Antica città dell'Egitto, la quale sorgeva nella parte orientale del delta, a Est del ramo pelusiaco del Nilo e a poca distanza dal mare. Essa era, da quella parte, la chiave del paese. Il suo nome è legato a molti avvenimenti storicamente importanti, come l'avanzare di Sennacherib, re d'Assiria, la disfatta inflitta da Cambise agli Egiziani nel 525 av. Cristo, l'avanzarsi di Ificrate ateniese e di Farnabazo di Frigia nel 373 ecc. Fu presa da Alessandro nel 333, da Antioco Epifane nel 173, da Marco Antonio nel 55, da Augusto nel 31. La *foce Pelusiaca*, chiusa nei tempi classici, era coperta di sabbia fin dal primo secolo di Cristo. Oggi è detta *Tineh* » (dall'Enciclopedia Universale o Lexicon Vallardi – Milano).

Fu città celebre per i suoi tessuti, di cui fa cenno Fedro nella favola *Caesar ad Atriensem*, dove ricorda il lino di Pelusio, ecc. ed altrove.

Vi pare che i Greci per ricordarsi del limo di Pelusio, abbiano chiamato proprio Pelusio un monte di lapilli?

Nè mi sembra che abbia ragione l' egregio Signor Tamburrini, allorquando parla dell'aggettivo *montepelosano,* che in latino suona *pelusianus* o *pelusiensis* e non *montepelusianus* o *montepelusiensis.* (!)

Questo aggettivo è stato adottato esclusivamente nello stile lapidario dal Lupoli, dal De Simone e da qualche altro vescovo degli ultimi tempi.

Il vederlo usato in qualche editto dei vescovi moderni costituisce una vera affettazione; ma nei documenti antichi si legge sempre: *Ecclesia Montis Pilosi, Prior S. Mariae Montis Pilosi, Ordinarius et Rector Ecclesiae Montis Pilosi, Episcopus Civitatis Montis Pilosi,* e non altrimenti.

Che Monte Peloso venga spesso scambiato con Pelusio, è anche un'inesattezza.

Il caso della nota dell' abbate Lucenti è unico, e questo scrittore non ha preso l'una città per l'altra; ma ha solamente dubitato che la quistione del primo vescovo, Doroteo, sia da riferirsi piuttosto a Pelusio d'Egitto che a Monte Peloso. (1)

*
* *

Ed ora domando: argomento della deliberazione consigliare era di dimostrare come Monte Peloso venisse da Pelusio, o di cambiarne il nome?

Se la prima parte del dilemma importa risposta negativa, dico che era addirittura inutile tutta quella disertazione.

E di vero, occorreva, forse, scervellarsi tanto per affermare che Montepeloso fosse *identico* a Pelusio, onde poter, poi, conchiudere, saltando di palo in frasca, che era uopo ribattezzarlo col nome di Irsina, dopo avere asserito che, anche tornando a chiamarlo oggi Pelusio, non ne sarebbe risultata che una pura illusione?

(1) – Se ne parlerà nel capitolo del primo vescovato di Montepeloso.

E, rispondendo alla seconda, vi pare proprio che bastino uno o due periodi in tutto per cancellare il vecchio e tradizionale nome d'un paese, e imporne un altro in maniera così intempestiva e senza alcun serio fondamento storico?

Il Signor Tamburrini, che dopo tutto è persona degna della massima stima, considerando che le faccende amministrative del suo paese (e in ciò andiamo perfettamente d'accordo), se non si disbrigano lì lì su due piedi, non si disbrigano più, non ha potuto protrarre a miglior tempo la deliberazione, nè ha potuto dilungarsi in essa, non tanto per la materia che gli mancava, quanto, e più ancora, per non dare agio agli amministratori del suo tempo di mutar parere.

Perciò, non deve far meraviglia, se egli abbia accennato appena ai popoli Irtini e a Vertina, senza svolgere ampiamente la quistione e senza rendere di pubblica ragione quanto si è detto e scritto su tali popoli.

Ma, se il deliberato consigliare fosse stato differito, non dico molto, al giorno seguente il 6 Febbraio 1895, Montepeloso sarebbe rimasto Montepeloso, e al Signor Tamburrini, al quale premeva che venisse subito cambiato il nome, non sarebbe spettato il brevetto dell'invenzione della cara e civettuola Irsina, in sostituzione del *ruvido, ispido* e *irto* Montepeloso.

In ogni modo, le opinioni dell'egregio Signor Tamburrini, avendo il pregio di essere frutto delle proprie sue convinzioni, meritano ogni rispetto, ma non includono il dovere di accettarle come dommi di fede, così come egli le pone.

E, giacchè non ha parlato lui sufficientemente dei Popoli Irtini e di Vertina, permettetemi che lo faccia io.

*
* *

Nel 1753, Antonio Zavarroni, vescovo di Tricarico, noto per la famosa divergenza tra lui e il Duca Andreassi circa il possesso delle terre di Montemurro e di Armento, e più noto ancora per la pubblicazione di alcuni documenti apocrifi, di cui parlerò in proposito del primo vescovato di Montepeloso,

mandò, perchè l'interpretasse, al prof. Giacomo Martorelli, (1) cattedratico di lingua e letteratura greca nell' Università di Napoli, copia d'un'iscrizione, che si ritenne desunta da una lapide, rinvenuta nel territorio di Grassano.

È da premettersi, però, che detta copia fu spedita ai Martorelli così storpia e malconcia, che il dotto professore, come dice egli stesso, nel decifrarla, rappresentò piuttosto la parte dell'indovino che quella dell'interprete.

L'iscrizione era in dorico ed in lettere euclidee, la qual cosa dimostra che la lapide, se fosse vera, non sarebbe di epoca posteriore al 405 avanti l'Era Volgare, e si componeva delle seguenti parole, che trascrivo in greco moderno:

..... *ΛΛΕΥΣ*
... *ΑΡΑΥ.... ΙΑ - ΓΥΝΑ*
ΑΥΤΟΥ - ΕΓΧΑΝ - ΑΠΕ-
ΔΩΚΕ - ΤΩΙ - ΔΙΙ - ΚΩΜΝΑ
ΡΩΙ - ΙΑΙ - ΔΙΙ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΙ
ΥΠΕΡ - ΑΥΤΟΥ - ΚΑΙ - ΠΟΛΙ
ΤΩΝ - ΙΡΤΙΝΩΝ - ΥΓΙΑΣ
ΤΑΥΤΑ - ΠΑΝΤΑ - ΠΕΦΥ.....

Il professore Martorelli colmò le lacune e tolse gli errori della copia così:

ΕΝΟΣΕΙ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΚΑΙ - ΑΥΡΗΛΙΑ - ΓΥΝΑ
ΑΥΤΟΥ - ΕΥΧΑΝ - ΑΠΕ-
ΔΩΚΕ - ΤΩΙ - ΔΙΙ - ΚΩΜΝΑ-
ΡΩΙ - ΚΑΙ - ΔΙΙ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΙ
ΥΠΕΡ - ΑΥΤΟΥ - ΚΑΙ - ΠΟΛΙ-
ΤΩΝ - ΙΡΤΙΝΩΝ - ΥΓΙΕΙΑΣ
ΤΑΥΤΑ - ΠΑΝΤΑ - ΠΕΦΥΚΟΤΙ.

---

(1) — Il chiarissimo prof. Giacomo Martorelli scrisse nel 1756 un'opera originalissima dal titolo: *De Regia theca Calamaria* (Napoli, Simonii Fratres, MDCCLVI), ed a pagine 503, 504 del Libro Secondo parla della lapide dei Popoli Irtini.

E così tradusse:

ÆGROTABAT - ACHILLES
ET - AVRELIA - CONIVX
IPSIVS - VOTVM - SOL-
VIT - IOVI - COMNA-
RO - ET - IOVI - LIBERATORI
PRO - IPSIVS - ET - CIVI-
VM.- HIRTINORVM - SALVTE
HORVM - OMNIVM - AVCTORI

Essendo la parte superiore dell'iscrizione alquanto monca, il Martorelli, con sottili congetture, introduce di sana pianta la parola *ἐνόσει,* e pel nome Achille dice di non conoscerne in greco altro che abbia verso la fine due *λ λ.*

Il *P* del secondo verso é errore del trascrittore, dovendo stare *I* al suo posto, e dinanzi all'*A* manca il *K*, forse consumato dal tempo, per avere *KAI.*

Non c'è dubbio sulla parola *AYPEΛIA.*

Nel 3.° verso dice che *F* equivale a *Y*, e nell'ultimo verso compie la parola in *πεψυκότι.*

*
* *

Argomento dell'iscrizione, dice il Martorelli, è un voto a Giove *ultore* prima, e poi *liberatore* per l' allontanato contagio dagli Irtini.

Quindi, il chiaro professore si mostra lieto d' aver conosciuto, a mezzo di questa iscrizione, la gente *Irtina* nella Lucania, tanto più che da persone colte di questa regione fu informato dell'esistenza d'un tempio, dedicato a S. Maria *dell'Irso* (sic), in latino *Hirsum,* situato proprio nell'agro di Montepeloso ed in prossimità del luogo, ove fu rinvenuta le lapide.

È da ammirarsi la chiusa dell'iscrizione, racchiudente una sentenza, che rispecchia l'antica sapienza, là dove si afferma Giove essere autore di ogni disgrazia e di ogni beneficio ai mortali, nume supremo, *calamitatum et beneficiorum in mortales auctor Iupiter, supremum numen.*

Ma il vero nodo della quistione sta nella parola *ΚΩΜΝΑΡΟΣ,* che è nuova e peregrina.

Il Martorelli la spiegò *ultor et vindex,* avendo voluto Giove punire gli Irtini con la peste. Non sembrandogli parola d'origine greca, ricorse al siriaco, in cui da una parola significante: *aestuans ignis, fuoco divampante, torrido,* gli parve fosse venuta la voce *ΚΩΜΝΑΡΟΣ,* e di quì il concetto dell'intera iscrizione, come posta ad un dio, detto *vindex et ultor,* e, poi, *liberator* perchè aveva liberato da un contagio per bruciante caldura i popoli Irtini, *Iupiter pestiferum hunc ardorem immittens κώμαρος nomine salutatus est.*

*
* *

Il dottissimo Arcangelo Lupoli, vescovo di Montepeloso (1797 - 1818), colmò le lacune con altri nomi e il dio Comnaro spiegò: *Giove Pluvio,* perchè la pioggia aveva fatto cessare il contagio. (!) (1)

L'illustre Corcia (2) lo spiegò: *Iupiter auxiliator;* e chi più ne ha, ne metta.

Il dotto editore del *Corpus Inscriptionum Graecarum,* il Franz, (3) dubitò dell'autenticità dell'iscrizione e disse: *si genuina est haec inscriptio, satis antiqua est.*

Giova notare in proposito che il Franz scrisse dapprima che non *Ιρτίνων,* ma *Ιρπίνων* dovesse leggersi; ma nelle » *addenda et corrigenda* » del volume stesso riconosce che la vera lezione è *Ιρτίνων* e non altrimenti.

Nel Corcia si legge che il titolo lapideo si conserva nel villaggio di Grassano, (e lo asserisce probabilmente sulla fede del Lupoli); ma ivi non esiste più, nè se ne ha ricordo, e le più recenti investigazioni, fatte a premure del Racioppi, dal Cav. Fr. Paolo Materi, sono riuscite purtroppo infruttuose, ciò

---

(1) — Cfr. G. Racioppi – Storia dei Popoli della Lucania e della Basilicata – Cap. XX, pag. 312, vol. 1°, e pag. 384, cap. XXII.

(2) — Corcia – (III, 575).

(3) — Franz – Corpus Inscriptionum Graecarum, vol. III. p. 762, n. 5874 e p. 1260.

che, per me, costituisce un dato per dubitare dell' autenticità dell'iscrizione.

***

Se il Franz si contentò d' un semplice dubbio, il Mommsen, (1) il principe degli archeologi moderni, dinanzi al quale bisogna riverentemente chinare il capo, disse chiaro e netto parergli fittizia l'iscrizione.

E tale è per me pure per varie ragioni:

1. - Lo Zavarroni, per quanto dotto, per tanto era credulo, altrimenti non avrebbe spacciato documenti apocrifi, come la famosa Bolla di Godano ed altre ancora.

2. - La voce *ΚΩΜΝΑΡΟΣ* è pura invenzione del manipolatore e creatore dell'iscrizione.

3. - Il greco ha un'infinità di termini per qualificare Giove, e non vedo, quindi, la necessità di chiamarlo *ΚΩΜΝΑΡΟΣ*, che non esiste affatto in quella lingua.

4. - La lapide non esiste in alcun luogo e nessuno, sia pure per tradizione, ne sa nulla.

Rafforzò le mie convinzioni il chiaro e dotto archeologo francese l'abbate L. Duchesne, dell'Istituto di Francia, membro dell' Istituto Archeologico Germanico e Direttore della *Scuola Francese* a Roma.

In una lettera del 26 maggio 1899 (2) il Duchesne mi dice che nelle nostre parti si sono qualche volta *fabbricati* falsi documenti, ed è su di una *falsa iscrizione* che si è fondato per cambiare in Irsina il vecchio nome tradizionale di Montepeloso.

In altra sua lettera del 21 dicembre 1899 mi dice recisamente: *je ne crois pas du tout à Irsina.*

E se non ci crede l'illustre Duchesne ed il sommo Mommsen, figuratevi se ci debba credere io!

---

(1) — Corpus Ins. Lat. vol. X. p. 21.

(2) — Ecco le parole del Duchesne: Vous n'ignorez pas que, dans votre pays, on a quelquefois fabriqué de faux documents – C'est, hélas, sur une inscription fausse, que l'on s'est fondé pour changer en Irsina le vieux nom traditionel de Montepeloso.

Quindi, dico, e ognuno può pensarla come vuole, che, per me, i popoli Irtini, facienti parte d'una colonia greca, abbracciante più città, non sono mai esistiti.

Tutt'al più posso ammettere un solo popolo *Irtino* o *Irsino,* e sarebbe quello che abitó il Monte Irso, distante circa 7 chilometri da Monte Peloso, e nessun altro.

Il nome di Irsina, dato a Montepeloso, oltre di essere inopportuno, perchè non convalidato dalla storia e dall'archeologia, è anche un nome infelice dal punto di vista grammaticale.

Infatti, si può benissimo ammettere che Irsina, come aggettivo, qualifichi qualsiasi città, se ci fosse, dei popoli Irtini o Irsini; ma non può assolutamente ammettersi che tale aggettivo, preso isolatamente, denoti, da solo, questa o quella città.

Insomma, Irsina, facendo ufficio di semplice aggettivo, avrebbe dovuto accompagnare il nome della città, alla stessa guisa che si dice *Volturara Irpina, Bagnoli Irpino, Ceglie Messapica,* in cui le parole *Irpina, Irpino, Messapica* non rappresentano che la parte di puri e semplici aggettivi.

Nè bisogna dire che Irsina venga da Irso, perchè allora si cadrebbe in altra grave inesattezza; dappoichè, se si sostenesse tale ipotesi, si verrebbe a conchiudere che ad una città maggiore si è dato per nome un diminutivo d'una città minore.

Per conseguenza, a me sembra che il nome di Irsina, affibbiato al vecchio Monte Peloso, sia addirittura sbagliato, da qualunque lato lo si voglia considerare.

***

D'onde viene, dunque, il nome di Monte Peloso?

E chi può dirlo?

Mille congetture si possono fare, e, forse, tutte lontane dal vero, per la semplice ragione che mancano dati certi.

Tutti gli antichi scrittori latini non ne fanno menzione alcuna, nè vi ha pietra o documento che ricordi Monte Peloso in tempi anteriori al 988 dell'Era Volgare, come abbiamo visto.

Non accetto col Racioppi (1) che tal nome sia stato im-

---

(1) — Racioppi – opera citata – vol. 2. pag. 82.

posto nell'epoca che va dall'ottavo al decimo secolo, ed escludo totalmente che il medesimo sia stato messo dai Greci - Bizantini.

Per me, e giova che lo dica una buona volta, *Mons Pilosus* è nome latino puro sangue.

Ma è impossibile dire, perchè lo abbiano chiamato Mons Pilosus.

Molto vicino al vero è, a parer mio, ritenerlo forma aferetica di Mons Lapillosus, data la natura essenzialmente *lapillosa* del monte, come dice il Palermo; ma anche questa non può darsi come la più sicura etimologia.

A quelli, poi, che vogliono ad ogni costo farlo derivare dal greco, ricordo che esso non può avere per radicale altro che πῖλος, il quale significa: *lana ammassata, feltro, berretto; palla, globo; giavellotto; centuria; calzaretto, zoccoletto; tappeto; ordine dei Triarii.*

Come vedete, ce n'è per tutti i gusti, e ognuno ne può fare quel pro che crede.

Quanto a me, li respingo tutti.

Dicendo che il nome di Monte Piloso ci sia noto solo dall'anno 988, non si vuol dire che anche la città, designata con tal nome, sia sorta nella medesima epoca.

Tutt'altro. Anzi, tutto induce a credere che una città antichissima, avente nome diverso, esistesse sul posto dove sorse Monte Peloso.

Ora, provare come una città antichissima e d'origine greca sorgesse sul monte, detto poi Montepeloso, è ben facile cosa; ma non è lo stesso nell'assegnare il nome che ebbe questa città nella sua epoca remota.

Ciò non pertanto, mi occuperò dell'una e dell'altra cosa, per quanto lo consentano le mie deboli forze.

***

È purtroppo risaputo che i Greci, emigrati nel secolo VIII av. Cristo dalla loro madre patria, importarono in una regione del mezzogiorno d'Italia, detta da loro Grande Ellade e Magna Grecia dai Latini, la religione, la lingua, le istituzioni, tutto quanto, insomma, riguardasse la vita pubblica e privata

del loro paese, e vissero sempre con le medesime consuetudini e credenze dei loro avi sino a quando furono discacciati dai Lucani.

Nel VII secolo a. Cr. la Magna Grecia era già divenuta la più estesa regione del mezzogiorno d' Italia, e, veramente, non formava un solo Stato, governato da un capo in un'unica metropoli; ma risultava costituita da più repubbliche confederate, più o meno grandi in estensione, che prendevano nomi diversi a seconda della propria capitale.

Così, a mo' d'esempio, s'addimandava Metapontina quella, la cui metropoli era Metaponto, e che comprendeva tutto il territorio da Metaponto sino alla sinistra del Bradano per circa 40 miglia del suo percorso con molte città, di cui buona parte distrutte o cambiate oggi di nome (Francavilla, Santarcangelo, Ferrandina, Grottole, *Montepeloso*, ecc.) ed irrigato da tre fiumi: l'Acalandro, oggi Salandrella, il Bradano ed il Basento. (1)

Montepeloso, dunque, sempre con nome diverso però, faceva parte della Magna Grecia e propriamente della Metapontina.

Parecchie monete di Metaponto sono state rinvenute qua e là nelle campagne di Monte Peloso; ma, se non si voglia stare a questo semplice fatto, per me di somma importanza, è uopo considerare un pò più da vicino quanto è venuto alla luce nei varî scavi, praticati casualmente nell'interno e nell'esterno della città, per meglio convincersi dell'origine greca di questa.

Chi non conosce quale culto abbiano avuto i Greci per le tombe dei loro cari?

Nella ferma credenza che le anime dei congiunti trapassati divenissero tanti Genî propizi, i Greci mettevano ogni cura nel dare onorata sepoltura alle spoglie mortali dei singoli parenti.

E, nei primi tempi, i cadaveri si seppellivano nel recinto delle abitazioni, come ne fa fede lo stesso Platone, e da questa usanza venne il culto dei *Lari* o *Dei Domestici* a protezione della casa, tenendo il *Focolare* per loro ara.

---

(1) — Ricciardi – op. cit. pag. 54.

Ma poi, *propter cadaverum foetorem*, (1) i Greci bandirono questo costume, e destinarono un luogo a pubblico sepolcreto, detto in greco *πολυανδρία*, messo fuori dell' abitato o lungo le pubbliche vie.

Ora, giova sapere che nelle fondamenta delle vecchie case di Monte Peloso si sono spesso rinvenuti avanzi di ossa umane, molto consumate dal tempo, ciò che basta a provare come nei tempi, in cui praticavasi il costume di seppellire i morti nelle case, una città quivi sorgesse.

Infatti, nel gittare le fondazioni, o, per dir meglio, per ricostruire dalle fondamenta una casa, sita nel largo S. Rocco, che è il punto più alto di Monte Peloso, si rinvennero, parecchi anni sono, alcuni *loculi*, nei quali si trovarono ossa di trapassati, molti vasi e varî altri oggetti. Si notò pure che presso a qualche teschio ci era qualche moneta greca.

Ebbene, non era anche costume dei Greci di porre nella bocca dei defunti l'obolo per procacciare loro il passaggio sulla barca di Caronte?

Poco discosto dal largo S. Rocco, e, propriamente, nella cantina del dottor Alfonso Janora si trovarono nello scavare una sottocantina parecchi vasi di greca fattura, ma niente ossa.

Quest'ultimo fatto si spiega benissimo, se per poco si consideri che nei tempi storici dei Greci furono in vigore due usi: quello del seppellimento e quello della cremazione.

Quando i cadaveri erano semplicemente inumati, il rito voleva che si collocassero con la faccia rivolta al cielo, e lunghi distesi in direzione di levante, come infatti se ne sono trovati in più luoghi.

Quando, poi, i cadaveri venivano cremati, si ricorreva al rogo, ed oggi non puó trovarsi nel posto, dove avveniva tale funzione, che cenere e resti di carbone.

Sia nell'una che nell'altra cerimonia si mettevano sul tu-

---

(1) — Morem fuisse antiquitus ut homines in propriis domibus sepelirentur; sed postea, *propter cadaverum foetorem* statutum esse, ut extra civitates sepeliantur; et ad locum quemdam communem ad hoc destinatum – Nobiles vero sepultos super montes, et in medio montium, et in radicibus eorum – (Durando, in ration. Divin. Offic. lib. 1. cap. 5).

mulo vasi e fiori, e si facevano sacrifizî ai Mani del morto.

Inoltre, tutti gli oggetti d' ornamento o che erano serviti agli usi domestici del defunto, come vasi, doni votivi o d'onore, venivano deposti come ultimo corredo sul rogo, e si lasciavano nella sepoltura insieme alle ceneri del cadavere.

Per conseguenza, dico che, quando si rinvengono ad una certa profondità nel suolo questi soli oggetti senza alcuna traccia di ossa, è segno evidente che lì presso deve esserci anche il deposito delle ceneri d' un cadavere o di più cadaveri cremati nell' epoca greca.

Lo stesso si verificò nello scavo della cantina del Signor Baldassarre Lavorante, che è poco lontana da quella del dottor Janora; ma i vasi, ivi trovati, furono dal proprietario donati al Cav. Michele Lacava.

Nel quartiere, detto *Sotto la piazza,* dice il Basile, (1) praticandosi degli scavi, si rinvennero e si rinvengono ancora antichi sepolcri; ma troppo lungo sarebbe enumerare i luoghi dell' interno dell' abitato, ove si son trovate nelle varie occasioni le antiche sepolture, le quali ci danno la più irrefragabile prova della remotissima epoca della città.

Basti dire solamente che, ove si facciano delle riattazioni alle case, cadenti per antica costruzione, o degli scavi per fare le cantine, vengono indubbiamente alla luce vasi, lucerne, monete ed altro dell'epoca greca.

Essendo oramai risaputo che il costume di seppellire i morti nelle case fosse proprio dei primi Greci, emigrati dalla loro madre patria in questi luoghi, è abbastanza ovvio ritenere come la città, sorgente sul posto del moderno Monte Peloso, esistesse in quell'epoca.

Ma, quando tra i Greci, giusta quanto ho detto di sopra, prevalse l' uso di seppellire i morti fuori dell' abitato, e non più nelle case, a causa del lezzo micidiale che si sviluppava dai cadaveri in putrefazione, in qual parte della campagna di Monte Peloso era la necropoli, ossia la *πολυανδρία*?

Riesce sommamente difficile assegnare il posto di questo pubblico sepolcreto greco, solo perchè nelle campagne, massime

(1) — Dal giornale: *Il Poliorama Pittoresco* – Napoli 1838 – pag.ª 260.

nei dintorni della città, di sepolcri se ne sono trovati da per ogni dove.

Scendendo dalla Porticella dei Greci, cosidetta perchè prossima al quartiere di Monte Peloso, abitato dai Greci Bizantini fin quando questi furono discacciati dai Normanni, si perviene in una contrada, anch'essa chiamata *dei Greci*, dove è la vigna del defunto Canonico Girolamo Capezzera.

In detta vigna e nei suoi pressi, anni sono, si trasse dal terreno nna gran quantità di vasi greci, di cui due grandi e bellissimi, che ritengo ancora conservati dalla famiglia del defunto canonico; ma dire che quivi fosse la necropoli dei Greci, è difficile provarlo.

E qui, forse, da qualcuno può muoversi il dubbio che questi vasi siano d'un'epoca posteriore a quella dei primi Greci, stabilitisi in questi luoghi tra l'ottavo ed il settimo secolo, av. Cr., e siano cioè dell'epoca dei Greci - Bizantini, dominanti nel mezzogiorno d'Italia, sin dopo il mille, a nome degli imperatori di Costantinopoli.

Ciò deve assolutamente escludersi, per la semplice ragione che i Bizantini erano Cristiani, e questi avevano già smesso in quel tempo il costume, invalso anche tra loro, di porre dei vasi nelle sepolture dei loro cari; ma, quand'anche ciò avessero continuato ancora a praticare, non avrebbero certamente omesso di mettere insieme una croce, un segnacolo qualunque della religione di Cristo, come appunto si verificò in un sepolcro antico, scoperto in quel di Melfi (1) nel 1857, in cui si trovò, insieme ad altre cose, una coppia di statuette, raffiguranti S. Pietro e S. Paolo.

Ma questi indizî della religione cristiana non si sono riscontrati sui vasi, rinvenuti nei *loculi* della Contrada dei Greci, ed invece delle immagini cristiane, sui vasi colà trovati, erano dipinti esclusivamente soggetti dell' antico paganesimo, come tritoni, centauri, nereidi ed altro, tutte cose queste che ci ricordano la civiltà dei primi Greci e non quella dei Bizantini.

---

(1) — G. Araneo – Notizie Storiche sulla città di Melfi – cap. 1 – pag. 34 – Firenze Tip. Naz. 1866.

Questi ultimi erano seppelliti in prossimità della loro Chiesa, che, poi, fu detta dai Normanni di S. Maria di Montepeloso (oggi di Iuso), di cui parlerò a suo tempo.

Ora, io credo che il luogo, adibito dai Greci a pubblico sepolcreto, sia proprio quello spazio che è tra le vigne dei Signori Lapelosa e Garzone, sino al di là dei Cappuccini, dove ora è il Lago, perchè in detti luoghi si è scoverta la maggior copia degli antichi avanzi.

Nella vigna dei Signori Garzone si trovò ad una discreta profondità nel terreno una gran quantità di sepolcri di pietra con ossa, armi e vasi, e, fra gli altri, uno appartenente di certo a persona ragguardevole, perché conteneva oltre d'un'enorme spada, completamente irruginita, due grandi e bellissimi vasi, che furono donati dai proprietarii nel 1851 al generale Nugent, marito della Duchessa Donna Giovannina Riario.

Le moltissime monete greche, ivi rinvenute, furono gelosamente custodite per qualche tempo dal Vicario Garzone, dal quale passarono al nipote don Giovannino, che ne fece un presente al professore Pansini di Molfetta.

Il Signor Francesco Lucibelli nel fabbricarsi l'attuale simpatica casina, immediata alla vigna dei Garzone, rinvenne, nel gittare le fondamenta, una vera collezione di vasi greci, di cui conserva una buona diecina, senza contare i moltissimi, ridotti in frantumi dall'inesperienza dei muratori.

Lo stesso dicasi degli oggetti rinvenuti nella vigna dei Signori Lapelosa, come pure di quelli scoverti in prossimità del Lago, quando, anni sono, si dovette colà scavare una conduttura d'acqua da servire al mulino a vapore, impiantato ai Cappuccini.

Secondo me, si deve proprio al rinvenimento di tutte queste cose in tali luoghi, se il Palermo disse che la famosa sconfitta di Pasiano sia avvenuta nella località del Convento degli Agostiniani. (1)

Ma ciò non può essere, solo perchè i vasi che si sono quivi scoperti non sono dell'epoca bizantina; bensì di quella dei primi Greci.

---

(1) — Ne parlerò sul principio della Storia Diplomatica.

Quindi, da tutte le suesposte considerazioni risulta chiaro che una città, fondata dai Greci nel periodo di tempo tra l'ottavo ed il settimo secolo av. Cr., sorgesse sul luogo dove molto più tardi nacque il moderno Monte Peloso.

*
* *

Ma qual nome portava questa città?

Io ritengo che sia quello di *Vertina.*

Il barone Antonini (1) credette di porre Vertina e Calasarna in Marsico Vetere, senza fondarsi su alcun documento.

Ma sin dal 1804 (2) questa del barone Antonini fu ritenuta come pura e semplice asserzione gratuita, e, per conseguenza, ebbe la sorte che le spettava: l'obblio.

Oggi, è risaputo che Marsico Vetere nulla ha che fare con Vertina e molto meno con Calasarna, che da tutti si ritiene in Salandra.

Il Racioppi, che crede ai popoli Irtini, attribuisce a questi popoli la città di Vertina, però non ne indica il posto, dicendo che finora non se ne *conosce il luogo o altra meno improbabile situazione.* (3)

E fu certamente alle parole del Racioppi che s'inspirò il Signor Tamburrini nella deliberazione consigliare del 6 Febbraio 1895, allorchè disse in ultimo che, cambiando Monte Peloso in Irsina, oltre ad evocare i popoli Irtini, si veniva *anche a commemorare la città di Vertina, citata da Strabone, la quale doveva essere nella nostra plaga* (sic).

---

(1) — Antonini – La Lucania – Parte 3ª, dis. 3ª.

(2) — Da un Annuario della Basilicata del 1804, posseduto dall'avv. Mangieri Domenico: « Molti ruderi delle antiche fabbriche esistono ancora in alcuni dorsi. Ne sono i più degni di rimarco quei di Marsico Vetere, ove *senza appoggio di buono scrittore* è piaciuto ad Antonini di riporre la città di Vertina e Calasarna, che furono edificate ed abitate da Filottete e dalle sue genti presso Crimisa nell'agro Crotoniate – (!) »

Che altra stranezza questa dell'Annuario!

(3) — Racioppi – op. cit:, loc. cit. e al cap. XX pag. 312 e 326 e cap. XXII. pag. 384. Vol. 1°.

Vertina non è nominata che una sola volta nell'antichità, dal solo Strabone (66 av. Cr. 24 d. Cr.), ed è dalle parole di questo grande geografo che traggo la convinzione che Vertina sia stata posta sul monte, detto, di poi, Monte Peloso.

Tuttochè Strabone, come dice egli stesso, non faccia che riferire cose intese, e, quindi, apprese per semplici informazioni, (1) e non viste durante tutto il corso dei suoi lunghi viaggi, pure egli ci dà sufficienti indicazioni sul sito, ove Vertina ed altre città sorgesser); ciò che ci fa ritenere che le informazioni, a lui date, siano state assolutamente esatte.

Ora, siccome quasi tutte le città greche e lucane, dopo le tante lotte sostenute coi Romani, i quali finirono per devastarle, erano rimaste così malconcie da parergli alquanto malagevole di determinare il posto, su cui sorgessero, così il grande geografo si contentò di nominarne le migliori tra le più piccole della Lucania: *Grumento*, **Vertina,** e *Calasarna, messe sulla strada sino a Venosa*, e tacque delle altre, ancora più piccole, che stavano sulla via della Campania. (2)

Basta, quindi, conoscere la strada che veniva da Venosa e s'internava nella Lucania per poter riconoscere il punto preciso di Vertina.

Questa strada era appunto *la via Numicia*, la quale, giusta l'autorità del Corcia e del Ricciardi, veniva dalla Daunia e passava per Venosa. (3)

Da questa città, venendo giù per la detta Via Numicia, si giungeva ad una stazione romana, chiamata *Ad Pinum*, presso *Ypinum*, cioè Oppido, oggi Palmira, vicino a Monte Peloso.

In questa stazione la via si biforcava, ed un ramo, pas-

---

(1) — Nos quae tradita accepimus, in comune proferemus.....
Strabone – Rerum Geografic. lib. 6.

(2) — « Sunt et alia oppidula Lucanorum exigua in mediterraneis: Grumentum, Vertina, Calasarna, *usque ad Venusiam* urbem praecipuam, quam ego, ut et reliquas quae sunt in via ad Campaniam Samnites esse judico. »
Strabone, loc. cit.

(3) — Ricciardi – op. cit. – pag. 85.

sando certamente più vicino a Montepeloso, si dirigeva a Calasarna, oggi Salandra, e di là a Celiano, oggi Cirigliano, e proseguiva sino ad Eraclea e Turio.

Per andare da Palmira a Salandra, indubbiamente la via doveva toccare Monte Peloso, e tal via, benchè mal ridotta, esiste tuttora.

L'altro ramo, poi, prendendo il nome di *via Erculea,* si dirigeva a Potenza, ad Anzi, quindi a Grumento, dove si univa alla *via Aquilia,* e continuava sino a Nerulo.

Essendo oramai risaputo che Grumento fosse in Saponara, e Calasarna in Salandra, Vertina doveva assolutamente essere in Monte Peloso, perchè sulla via Numicia questo solo posto ci ricorda una antica città, di cui s'ignorava il nome e l'origine.

Per me, dunque, sta che il nome di Monte Peloso sia stato messo appunto a quel monte, su cui era Vertina.

Chi può mai sapere le peripezie di Vertina?

I Lucani, scesi dall' Italia centrale verso la metà del secolo V av. Cr., abbatterono le città greche, e certamente Vertina fu compresa tra queste.

Forse, per questo, Strabone ritenne le città di Grumento, Vertina e Calasarna, nonchè le altre sulla via della Campania, città sannitiche, cioè, lucane.

Discacciati i Greci, e, dopo di essi, anche i Lucani, Vertina e per l' irruzione di questi e per l' altra, non meno celebre dei Romani, dovette certamente decadere.

Da Livio apprendiamo che i Romani s' impadronirono solamente delle città conquistate, senza distruggerle, *postremo potitur oppido Romanus;* ma per essere state dette città precedentemente evacuate dagli stessi abitanti, *dissertis oppidis Cos. potitur,* rimasero talmente ammiserite da non aver più la fisonomia di vere città, bensì di semplici casali, come appunto opina Strabone, quando annovera Grumento, Vertina e Calasarna tra le più piccole città della Lucania.

Dell'epoca romana dei consoli e degli imperatori nulla risulta circa Vertina, e, molto meno circa *Mons Pilosus,* che non sapremmo dire in quale anno nascesse.

Molte monete consolari ed imperiali si sono trovate in varî luoghi dell'abitato e della campagna.

Nella contrada, detta *le Cugnarelle,* in una vigna del Si-

gnor Morena, si rinvenne, due anni sono, un deposito di circa mille monete d'argento, dell' epoca romana. (1)

Il silenzio perfetto su Vertina, protraendosi dall'epoca romana a quella dei Barbari, e, grado a grado, a quella dei Longobardi e dei Bizantini sino al decimo secolo dell'Era Volgare, fa supporre che l'antica città, già divenuta meschina al tempo di Strabone, andasse man mano decadendo sino quasi a scomparire del tutto, a meno che non si volesse ritenere che le antiche memorie della città siano andate perdute, o siano state tanto insignificanti da non mettere conto di tramandarle ai posteri.

Checchè ne sia, eccola rivivere dai suoi ruderi nel 988 d. Cr., quando il monte, su cui, 17 secoli innanzi, fiorì Vertina, già battezzato col novello nome di *Mons Pilosus,* riprese il degno suo posto nella Storia.

E qui metto fine a questa introduzione per immettere subito il lettore nella Storia documentata, ossia diplomatica di *Monte Piloso.*

---

(1) — La vigna, nella quale si rinvenne tale importante deposito di monete, è proprio sulla via che viene da Oppido, o Palmira, su quella via che dissi chiamarsi ai tempi romani *Via Numicia.*

Sono quasi tutte monete consolari e la più moderna delle molte che io abbia osservate, porta il nome di Licinio Crasso.

Tutte possono essere così classificate:

1. – Gran numero di *denari* d'argento – Da un lato la testa di Roma galeata col numero X (dieci assi) e dall'altro la Lupa con Romolo e Remo, i Dioscuri ed altre divinità con bighe e quadrighe.

Secondo Plinio queste monete furono coniate nel 485 av. Cr.

2. – Scarso numero di *denari* d'argento simili ai precedenti, ma col numero XVI (sedici assi), aumento avvenuto al tempo di Fabio Massimo.

3. – Discreto numero di monete d'argento, portanti Giano Bifronte. Queste sono le più antiche, e, stando al dire di Macrobio, rimontano all'epoca di Giano. Non avevano corso legale a Roma, nell' epoca dei consoli, ma venivano considerate come semplice merce.

4. – Gran numero di *denari* d'argento con allusioni ai nomi ed alle gesta di famiglia (dopo Silla) – Monete consolari – Eccone le principali:

1. Figura di Roma galeata con X Lic. Crass.
2. idem. e biga M. Lucili.
3. idem. con allusioni C. Reni.
4. Moltissime coi nomi C. N. Lucretius. M. Corpinius. M. C. Necius. ecc. ecc.

CAPITOLO PRIMO

(dal 988 dell' Era Volg. al 1200).

Monte Piloso incendiato dai Musulmani — Il Principe di Salerno Giovanni II — I Bizantini — I Normanni.

Nel secolo decimo dell' Era Volgare la città di Monte Piloso, storicamente parlando, era ancora avviluppata dal più fitto velame, quando, verso lo scorcio di quello, tolta dal suo glaciale silenzio, con sprazzi di luce vivissima fece la prima apparizione nella Storia per bocca del Protospata. (1)

Questo venerando cronista che, in prosieguo di tempo, meritò la fiducia dei più illustri scrittori, nonchè degli storici più eminenti, ad eccezione però, ed in certo qual modo, del Muratori, ci fa sapere come, correndo l'anno 988 di nostra salute, Monte Piloso fosse

---

(1) — Lupo Protospata, cronista del Secolo XI, scrisse la Cronaca dei Normanni, ed il suo nome figura in molte, se non in tutte le opere storiche dell'epoca greco-normanna.

Il nome di *protospata* tra i Bizantini denotava un grado militare. Fu scrittore contemporaneo dei Normanni, e, forse, presente ai varî fatti d'arme, da loro compiuti – S' ignora la città, dove Lupo Protospata ebbe i natali – Chi lo dice pugliese, chi materano, e c'è pure chi lo ritiene fermamente *montepilosino*, (vedi La Basilicata ecc. di Enrico Panirossi, lib. 1°, pag. 183 – Verona, G. Civelli 1868).

messa a sacco ed a fuoco, e distrutta in grandissima parte dai Saraceni; ma, poi, ricostruita e posta in uno stato migliore del primiero dal principe Giovanni. (1)

I distruttori di Monte Piloso furono quegli indocili Musulmani o Saraceni, i quali, dopo la tremenda rotta, loro inflitta dall'imperatore Ludovico II nell'867, non domi del tutto, s'erano a poco a poco ricostituiti, e da Taranto erano piombati, ancora più accaniti di prima, nella Puglia, nella Lucania e nella Calabria, portando ovunque la strage e l'incendio.

Giovanni II fu Principe di Salerno. Quindi, Monte Piloso nel 988 faceva parte di quel Principato.

Ma, spentosi Giovanni in quella sì strana congiuntura nell'anno 993, (2) accresciutasi la preponderanza dei Bizantini, che, affermandosi sempre dippiù nel Barese e nella Lucania, avevano esteso il loro dominio sino al di là dei confini del Principato di Salerno, e rinnovatesi le scorrerie musulmane, Monte Piloso divenne teatro di novelle scene sanguinose.

Infatti, e questa l'abbiamo dal Summonte e la ve-

---

(1) — Lupo Protospata, anno 988. – Oppidum Montis Pilosi fere totum ab igne incensum est; sed a Joanne principe statim fuit extructum melius quam antea fuerat – (Questa notizia è confermata dalla Cronaca Cavese e da Leone Ostiense).

(2) — Giovanni II fu principe di Salerno dal 983 al 993, in cui morì, e fu avo dell'ultimo Guaimaro, ucciso nel 1052. In quel tempo il Vesuvio era in grande eruzione, e Giovanni, per quel fatto, fece questo prognostico:

« Procul dubio scelcratus aliquis dives in proximo moriturus est, at-
« que in Infernum descensurus. » La qual cosa si avverò proprio per lui, perchè la notte vegnente si trovò morto nel letto nelle braccia d'una sua concubina. (Giannone, Storia Civile ecc. lib. VIII, cap. 2 e Pacichelli, vol. 3.° pag. 142).

diamo ripetuta dal Troyli, (1) nell'anno 1004, i Musulmani, sempre avidi di saccheggi, s'erano inoltrati di bel nuovo nella regione pugliese e lucana, e, dopo aver predato Monte Scaglioso e preso Cosenza, avevano cinto d'assedio anche Monte Piloso.

Questo era, dunque, in potere dei Bizantini, i quali avevano posto la sede del loro governo in Bari, ove tenevano il supremo comando, a nome degli Imperatori di Costantinopoli, gli strateghi, che sin dal mille avevano preso il titolo di *Catapani*.

Essendo il governo bizantino dei più tirannici, un grave malcontento regnava nell'animo degli oppressi, i quali, alla fine, insofferenti di sì duro e gravoso trattamento, si levarono a tumulto e proruppero in aperta rivoluzione.

In tanto frangente i Musulmani si mantenevano ancora nei dintorni di Monte Piloso, ove, nel 1010, epoca in cui avvenne l'insurrezione pugliese, si verificarono varî episodî importantissimi.

Capi del movimento insurrezionale erano Melo, (2)

---

(1) — Questa Città, come le altre, soffrì un duro assedio dei Saraceni, come asserisce Giannantonio Summonte (tomo 1° fol. 441) che dice: « Nell'anno 1004, li Saraceni predaro Monte Scagioso, e non molto dopo « presero Cosenza, assediarono *Monte Piloso*, e bruggiarono Taranto. Et « avrebbero passato più oltre, se non fussero stati raffrenati dall'arme « dei Normanni. »

(Dalla Historia Generale del Reame di Napoli dell'Abate D. Placido Troyli – pag. 426 – Napoli, 1746).

(2) — Leone Ostiense (lib. 2, cap. 37), parlando di Melo, così si esprime:

« .....Barensium civium, immo totius Apuliae primus, et clarior erat, « strenuissimus valde ac prudentissimus vir. Sed, quum superbiam, in- « solentiamque, ac nequitiam Graecorum, qui non multo antea, tempore « scilicet Primi Octonis, Apuliam sibi, Calabriamque, sociatis in auxilium

nobile cittadino barese di stirpe longobarda, e Dato, suo cognato.

In questo anno 1010 tutta la Puglia era in fiamme, essendosi propagata la ribellione nell'intera Longobardia (così chiamavano i Bizantini i loro stati in Italia) per opera del capitano Melo, il quale sconfisse i Baresi, nel mentre che *Ismaele* (?) combatteva coi Bizantini in Monte Piloso, ove morì il duce stesso. (1)

Questa notizia, desunta dal *Codice del Duca d'Andria,* è abbastanza oscura, e, poichè non ci dice chi sia Ismaele, nè ci precisa qual duce sia morto, se, cioè, quello dei Bizantini, o quello dei Saraceni, o, infine, quello degli insorti, il testo deve ritenersi guasto.

Nella *Cronaca Barese,* poi, si legge che nel 1011 un *Ismaele* (?) combatteva a Monte Piloso *insieme coi* Saraceni, che in tale zuffa veniva ucciso un *Pasiano*, e che Ismaele entrava nel castello di Bari. (2)

La quale notizia mi sembra più esatta e più conforme al vero della precedente; ma il nome *Ismaele*

« suum Danis, Russis et Gualanis, vindicaverant, Apuli ferre non possent, « cum eodem Melo, et cum Dato quodam, aeque nobilissimo, ipsiusque « Meli cognato, tandem rebellant. »

(Leone, vescovo di Ostia, per cui fu detto *Ostiense*, è autore assai noto – Essendo monaco di Monte Cassino, scrisse la Cronaca di quel Monastero, e, quantunque il suo ideale fosse stato quello di esaltare solamente la santità di quel Convento, pure ci dà sufficienti lumi su cose estranee, masssime sui Normanni, alla cui epoca egli visse).

(1) — Codex Andreae, lib. 1, anno 1010 – Eodem anno 1010, Longobardia rebellavit a Caesare, opera Melo ducis; isque occurrens proeliatus est contra Barenses, ubi ipsi obierunt, et *Ismael* (?) proeliatus cum Graecis in Monte Piloso, ubi peremptus est Dux.

(2) — M. Amari – Storia dei Musulmani in Sicilia – Ed. Le Monnier – vol. 2° pag. 342.

Chronicon Barense, (presso Muratori, Antiquitates Italicae, Som. 1, pag. 33, anno 1011).

deve leggersi, giusta come vuole l'acuto critico Di Meo, (1) semplicemente per Melo.

Ricostruendo, quindi, i fatti, si ha che, nell'anno 1011, Melo, con tutti gl'insorti, unitosi ai Saraceni, coi quali divideva l'odio agli aborriti Bizantini, diede a costoro aspra battaglia su Monte Piloso, ove però lo stesso loro comandante Pasiano.

Questa tremenda sconfitta, toccata ai Bizantini, dal Palermo si ritiene avvenuta sul posto, dove fu edificato più tardi il Convento degli Agostiniani; ma d'onde abbia desunto questa notizia, lo sa lui.

Comunque sia, dopo tale vittoria, Melo entrò nel Castello di Bari.

Tale fortunato successo non ebbe il fine desiderato, dappoichè i Baresi, assediati nella loro città dal novello catapano Basilio, non sostenendo con coraggio i ripetuti assalti di costui, gli si dimostrarono ignominiosamente e vilmente favorevoli, e cercarono financo di far cadere nelle sue mani Melo e Dato, che, con tanta abnegazione e con tanto amor di patria, s'erano sforzati di strapparli dall'aborrita servitù bizantina.

I due forti e nobili campioni, avuto sentore della trama parricida, che si ordiva contro di loro, ebbero agio di fuggire, trovando scampo Melo ad Ascoli, d'onde, vedendosi mal sicuro, riparò a Benevento, di là a Salerno, indi a Capua, e Dato in Monte Piloso. (2)

Durante tutte le sue peregrinazioni Melo non si perdè d'animo, anzi cercò d'istigare i principi longobar-

---

(1) — A. Di Meo – Annali di Napoli – tomo VII – pag. 12, 13, anno 1010.

(2) — Muratori – Annali ecc. anno 1011.
Beatillo – Storia di Bari – lib. 1° pag. 53.

di di Benevento, di Salerno e di Capua contro dei Bizantini; ma pare che questi principi non ne abbiano voluto sapere.

Però l'occasione si presentò propizia per Melo, quando s'incontrò coi primi Normanni.

E qui non sarà discaro ai lettori intrattenersi un tantino sulla venuta di questi valorosi campioni del nord, i quali, dopo tante avventure e conquiste, riuscirono ad impiantare la monarchia delle due Sicilie, e mette tanto più conto di parlarne, perchè Monte Piloso prese grandissima parte agli avvenimenti.

Ora, poichè i Normanni pervennero all' impianto della Monarchia dopo vicende diverse, dividerò la loro storia in tre periodi: quello delle avventure, quello delle conquiste, e quello della Monarchia.

E, incominciando dal primo, è bene osservare che gli Storici non sono tanto di accordo circa la data della venuta dei Normanni.

Il Summonte la vuole avvenuta nell' anno 1005 dell'Era Volgare, il Codice del Duca d'Andria nel 1010, il Corradino nel 1016, e il Giannone, il Muratori, il Grimaldi, il Ferrero, il d'Angeli e mille altri propendono, su per giù, per questa ultima data.

Però, non si può tacere che la venuta dei Normanni sia circondata da un certo mistero, anzi si arriva financo a ritenere come leggenda quello che avvenne nei loro primi tempi.

Si narra, infatti, che quaranta Normanni, discendenti di quei valorosi guerrieri già divenuti cristiani, in seguito alla donazione, loro fatta da Carlo il Semplice, nell'anno 900, della Neustria, (regione della Francia, che da loro prese dipoi il nome di Normandia), reduci da un pellegrinaggio in Terra Santa, siano capi-

tati nel 1016 a Salerno, dove quel Principe Guaimaro, vedendo una così balda gioventù, li abbia chiamati in aiuto contro i Saraceni che infestavano le sue terre.

I Normanni acconsentirono, e riuscirono a sbaragliare completamente le orde musulmane.

L'eco di sì strepitosa vittoria contro nemici tanto barbari si ripercosse da per ogni dove, e l'ammirazione per gente sì valorosa fu generale.

Dopo di che, i Normanni tornarono alla loro patria, e decantarono ai loro connazionali le bellezze d'Italia.

La qual cosa valse ad invogliare altri Normanni a venire quaggiù in cerca di avventure.

E, infatti, calarono nella Puglia nel medesimo anno 1016.

Ora, avvenne che un pugno di questi Normanni, trovandosi in detto anno a visitare il Santuario di S. Michele Arcangelo sul monte Gargano, s' incontrasse con Melo, che colà trovavasi per caso. (1)

Il Giannone, però, non è del parere del Muratori, dal quale ho attinto la riportata notizia dell' incontro dei Normanni con Melo, e vuole, invece, che tale incontro sia avvenuto a Capua, dove il ribelle barese aveva trovato sicuro asilo presso il Principe Pandolfo IV e ciò non nel 1017 e 1016, ma qualche tempo prima, togliendo la notizia dal Protospata, da Leone Ostiense, e dalle Cronache Barese e Cavense, nel mentre che il Muratori l'ha desunta da Guglielmo Appulo o Pugliese, (2) nel quale il grande annalista ripone la maggiore fiducia.

---

(1) — Muratori – op. cit. anno 1017.

(2) — Guglielmo Appulo o Pugliese – *Poemata de Normannis* – lib. 1°. Guglielmo Appulo o Pugliese, contemporaneo dei Normanni, fu poeta

Ma, checchè ne sia, ponendo da parte la quistione dell'incontro, avvenuto a Capua o a S. Michele del Monte Gargano, dico che Melo, vedendo nei Normanni tanta rigoglio di gioventù, e sapendo la loro bravura, subito concepì il disegno d' incitarli a prendere le armi contro dei Bizantini, e tanto seppe persuaderli, che quelli finirono per accondiscendere.

A tal fine si recarono in patria, invogliarono i loro compatrioti a seguirli nell'impresa, e, tornati subito in Italia, dopo essere stati forniti d' armi dallo stesso Melo, piombarono addosso ai Bizantini nell'anno 1017.

Il Protospata vuole che nel mese di maggio del detto anno Turnichio, nuovo Catapano bizantino, si scontrasse con Melo e coi Normanni, (1) e ne avesse la peggio; ma nel dì 22 luglio, essendosi tornato a combattere, Melo fosse sconfitto dai Bizantini, tuttochè fosse morto nella pugna il loro comandante Leone Paziano (?), succeduto a Turnichio nel semplice comando dell'esercito. (2)

Il Muratori, invece, opina, che questo testo del Protospata sia guasto, e, riferendosi a Guglielmo Appulo, autore di maggior credito per lui, dice che Melo

---

e storico. Scrisse in versi latini le gesta dei Normanni – In questo scrittore il Muratori ripone la maggiore fiducia, tuttochè i versi non siano eleganti – Il suo racconto arriva sino alla morte di Roberto Guiscardo nel 1085, ed è uno scritto piuttosto d'uno storico, che d'un poeta – Lo pubblicò nel 1088 ad istanza del papa Urbano II, e lo dedicò a Ruggiero, figliuolo e successore del Guiscardo.

Il poema manoscritto fu trovato da Tiremeo Hautenoeo, avvocato fiscale della provincia di Rouen, nella Biblioteca del Convento di Bechoelvino. (Muratori, Rer. Ital. tom. 5 .

(1) — Lupo Protospata – anno 1017 – Mense maii (sottintendi Turnichius) fecit proelium cum Melo et Normannis.

(2) — Muratori – op. cit. anno 1017.

ed i Normanni ne uscirono vittoriosi e non vi fu che un solo combattimento.

E questa sembra anche a me la miglior versione.

In ogni modo, dopo quel fatto i Normanni acquistarono grande rinomanza e credito, e si fu d'allora che essi incominciarono il periodo delle conquiste, come vuole l'anonimo cassinese, ossia Alberico Monaco: *Normanni, Melo Duce, coeperunt expugnare Apuliam.* (1)

Secondo il Protospata, (2) Melo nell'anno 1019 ebbe tale solenne sconfitta dai Bizantini, da non potere più risorgere.

Il fatto viene confermato da Leone Ostiense, il quale dice, che, sebbene Melo avesse col concorso dei Normanni riportato tre buone vittorie sui Bizantini, (3) pure, presso Canne, toccò da Bugiano, generale bizantino, una terribile rotta, tanto che di duecento Normanni non ne rimasero che dieci soltanto, che furono da lui raccomandati al principe di Salerno Guaimaro III, ed a quello di Capua Pandolfo IV. (4)

Dopo di che il prode Barese, vedendo il suo piccolo esercito distrutto, si recò in Germania presso quell'imperatore Enrico, e lo supplicò di venire in persona,

---

(1) — Anonymus Cassinensis, presso Muratori – Rer. Ital. t. V.

(2) — Lupo Protospata – anno 1019.

(3) — Leone Ostiense (lib. 2, cap. 37) parla dei tre combattimenti: .....primo apud Arenolam, secundo apud Civitatem, (Marsicum la chiama Angelo della Noce), tertio apud Vaccariciam campestri certamine dimicans, tribus eos vicibus, multosque ex his interficiens, et usque Tianum eos constringens, omnes ex hac parte, quas invaserant, Apuliae Civitates et Oppida recepit. Quarta demum pugna apud Cannes, Romanorum clade famosas, Bojani Catapani insidiis et ingeniis (macchine da guerra) superatus, universa, quae facile receperat, facilius perdidit.

(4) — Muratori, op. cit. anno 1019, e Guglielmo Appulo, lib. 1°.

a capo d'un forte nerbo di soldati, a redimere la Puglia dalla schiavitù bizantina.

Però, Melo, infermatosi colà, pose fine ai suoi giorni nell'anno 1020, dopo essere stato dall'imperatore dichiarato *Dux Apuliae*. (1)

Nel dì 15 giugno del 1021, poi, il povero Dato, il rifugiato di Monte Piloso, fece una fine ancora più triste, perchè, essendo stato assalito e preso in una fortezza presso al Garigliano, fu tradotto dai Bizantini assalitori, (2) su di un asinello, a Bari, ove fu, a guisa dei parricidi, rinchiuso in un sacco di cuoio, e gittato nel mare.

Cominciato il periodo delle conquiste, i Normanni nell'anno 1022 si erano già stabiliti in parecchie terre della Campania, sotto la guida del valoroso loro capo Rainolfo Drengott.

Il Duca di Napoli Sergio IV, in ricompensa dei soccorsi avuti dai Normanni, i quali gli fecero ricuperare Napoli, già invasa dal Principe di Capua Pandolfo IV, donò al Drengott, dopo aver sposato una sorella di lui, il territorio di Aversa, conferendogli pure, nel 1030, il titolo di Conte, del quale titolo venne anche investito più tardi dall'imperatore Corrado, ad istanza del Principe Guaimaro. (3)

E questi furono i primi possessi dei Normanni nel mezzogiorno d'Italia.

---

(1) — Muratori, op. cit. anno 1020, e Giannone, op. cit. lib. IX. Guglielmo Appulo, lib. 1°, parla degli onori resi alla sepoltura di Melo:

« At Melus regredi praeventus morte nequivit;
« Henricus sepelit Rex hunc, ut regius est mos;
« Funeris exsequias comitatus ad usque sepulcrum,
« Carmine regali tumulum decoravit humati.

(2) — Muratori, op. cit. anno 1021, e Giannone, op. cit. lib. IX.

(3) — Giannone, op. cit. lib. IX, cap. 1°.

Intanto, altri Normanni, mossi dal desiderio di far fortuna, come i loro compagni, calarono dalla Francia, dietro invito del Conte Rainolfo.

Fra gli altri, scesero gli Altavilla, i quali furono i conquistatori della Puglia e della Sicilia.

Questi Altavilla erano figliuoli di Tancredi, signore d'un piccolo castello nella Normandia, ove se ne viveva placidamente insieme ai suoi 12 figli, una vera schiera di eroi.

Costoro, vedendo il loro patrimonio abbastanza esiguo per poter bastare a 12 persone, subito se ne vennero in Italia per far fortuna.

I primi dei dodici a giungere in Italia furono nel 1035 i tre fratelli Guglielmo, Drogone e Umfredo. (1)

Questi dettero dapprima man forte al Principe di Salerno Guaimaro IV, che aiutarono in parecchie imprese, massime in quella intesa a sottoporre Sorrento.

Indi, nel 1038, essendo venuto in Puglia il nuovo catapano bizantino Giorgio Maniace, mandato dall' imperatore Michele Paflagone con un forte esercito espressamente per discacciare dalla Sicilia e dalla Calabria i Musulmani, trecento prodi Normanni, sotto la condotta di Guglielmo, Drogone ed Umfredo, messisi alla disposizione ed agli stipendî dei Bizantini, combatterono i Saraceni in Sicilia, infliggendo loro una grave sconfitta.

In questa occasione Guglielmo, per aver fatto prodigi di valore e per aver ucciso con un solo e tremendo colpo di lancia il capo dei Saraceni, nomato Arcadio, si meritò a buon dritto il nome di *Braccio di ferro*. (2)

---

(1) — Giannone, idem.

(2) — Giannone, idem, cap. 2°, e Malaterra, lib. 1°, cap. 7°.
Goffredo Malaterra, monaco, è, al dire di Giannone, anche un autore

Ma i Bizantini, sempre cupidi, avari, sleali e solo pieni di fasto e di alterigia, li ricompensarono male, perchè non solo li esclusero dal far parte del bottino, fatto sui Saraceni, ma ancora si rifiutarono di pagare loro gli stipendî pattuiti.

Per lagnarsi di questi torti, i Normanni mandarono ai Bizantini un tale Arduino, cavaliere longobardo, parente dell'Arcivescovo di Milano, come vuole Leone Ostiense, (1) o normanno, secondo Cedreno. (2)

Il catapano Maniace lo ricevette malamente, anzi lo insultò villanamente, e gli tolse un bellissimo cavallo, che Arduino aveva levato ad un nobile Saraceno sul campo di battaglia.

Poi, come se ciò non bastasse, Maniace lo fece frustare intorno intorno al campo, senza rimandarlo ai Normanni.

Questi ne furono indignatissimi, e, senza porre tempo in mezzo, piantarono i Bizantini e partirono, giurando in cuor loro di vendicarsi dell'onta ricevuta.

Arduino riuscì a disfarsi dei Bizantini, ottenendo da costoro un passaporto e fingendo di recarsi a Roma a visitare quei luoghi santi.

Invece, lo scaltro cavaliere, il quale nutriva grandi simpatie tra i Normanni, a cui voleva unirsi per sempre, si recò ad Aversa, presso quel Conte Rainolfo,

---

degno di fede. Scrisse la Cronoca delle conquiste normanne, ad istanza di Ruggiero, conte di Sicilia Il manoscritto per più secoli rimasto nell'obblio, fu trovato a Saragozza, fra la storia dei re d' Aragona, da Gerolamo Zurita nell'anno 1578, ed il Cardinale Baronio di questo ritrovamento parla come del rinvenimento d'un tesoro.

(1) — Leone Ostiense, lib. 2, cap. 67.

(2) — Cedreno, pag. 755.

Cedreno fu storico greco-bizantino.

e lo incitò a schierarsi contro dei Bizantini, promettendogli di farlo divenire Signore di tutta la Puglia.

Guglielmo Appulo e Cedreno vogliono che l'offesa ad Arduino fosse stata portata da Ducliano, succeduto a Maniace nel comando dell'esercito bizantino.

Comunque siasi, il grave torto, fatto ad Arduino, fu uno dei gravi motivi, per cui i Normanni si allontanarono dai Bizantini, rivolgendo subito le armi contro di loro.

Il Conte Rainolfo accettò di buon grado la proposta di Arduino, col patto, però, che le conquiste da farsi siano egualmente divise tra loro ed i capi Normanni.

Quindi, Rainolfo raccolse un discreto numero di soldati, li sottopose al comando di 12 capitani, dei più esperti, e di Arduino, e li fece partire.

Per via si unirono agli altri Normanni, reduci malcontenti dalla Sicilia, e così, tutti strettamente serrati, presero le mosse contro dei Bizantini.

Si narra che le forze normanne ascendessero a soli 1500 uomini, e quelle bizantine a 50000.

I Normanni cominciarono con l'assedio e la presa di Melfi nel 1040, in cui sconfissero il catapano Ducliano, il quale rifugiossi a Bari. (1)

Indi, si diressero alla conquista di Venosa, Ascoli e Lavello.

Come l'eco delle prime sciagure bizantine pervenne

---

(1) — Anno 1041 descendit Duclianus a Sicilia, ivitque Asculum, et mense Martii die decima septima Arduinus Longobardus convocavit Normannos in Apulia in civitate Melphiae, et praedictus Duclianus fecit proelium cum Normannis, et ceciderunt Graeci, et mense Maii iterum proeliati sunt Normanni feria quarta cum Graecis, et fugit Duclianus in Barum.

(apud Muratori, de script. Ital. medii aevi, 1°, 5).

a Costantinopoli, l'imperatore Michele subito ordinò che un esercito formidabile di sessantamila uomini venisse spedito dalla Sicilia sotto il comando del nuovo catapano Michele Protospatario, detto anche Ducliano.

Questi, giunto a Bari, cominciò le sue bravure, facendo impiccare quattro primarii cittadini baresi sulla porta Bitontina.

Poscia Ducliano passò col suo esercito ad Ascoli, che ricuperò subito insieme a Lavello e ad altre città, quindi, si appressò a Melfi, dove Guglielmo *Braccio di ferro* erasi coi suoi ben fortificato.

Ducliano, vedendo lo scarso numero dei Normanni in Melfi, intimò loro di restituirgli immediatamente la città, promettendo di lasciar libero il passo dopo lo sgombero, poichè riteneva somma viltà il venire a battaglia con un semplice manipolo di nemici.

I Normanni risposero per mezzo dell'ambasciatore, loro spedito da Ducliano, che non erano punto disposti a cedere, sia pur d'un palmo, la città che avevano conquistata, e, quanto, poi, al combattere, si dissero prontissimi a misurarsi coi numerosi Bizantini.

Perciò il 17 marzo 1041 i valorosi Normanni uscirono dalla loro fortezza, e sulle sponde del fiume Olivento, o Verde, sotto Melfi, si scontrarono con Ducliano, che li aspettava con la legione obsequiana dell' Asia Minore e gli ausiliarî russi.

Il numero dei Bizantini era strabocchevole in confronto di quello dei Normanni; erano cinque o sei contro di uno.

Gli *Annali* di Bari vogliono che i Bizantini fossero 18000 e 2000 i Normanni e Lupo Protospata li dice 3000. Meritano in questo caso maggior fiducia dei cronisti normanni Guglielmo Pugliese, che dà 700 cavalli

e 500 fanti ai Normanni, ed il Malaterra che li fa ascendere a 500 fanti solo, contro 60000 Bizantini.

Checchè ne sia, quell'esercito bizantino, così pieno di spavalderia e d' alterigia, e così numeroso, fu completamente sbaragliato da quel pugno di eroi normanni.

Parte dei Bizantini però annegata nel fiume Olivento; parte, datasi alla fuga, fu raggiunta e trucidata nelle pianure della Puglia, e, Ducliano, coperto di vergogna, appena appena potè trovare scampo in Monte Piloso, asserragliandosi coi pochi Bizantini, sfuggiti al massacro, in questa fortezza. (1)

Atterrito l'imperatore di questa nuova e più terribile sconfitta, fece spedire nuovi rinforzi, per tentare ancora con le armi di abbattere i Normanni.

Il 4 maggio dell'istesso anno 1041, Ducliano, disceso coi suoi da Monte Piloso e rafforzato da un discreto numero di Traci e di Italiani, si scontrò di bel nuovo coi Normanni presso il fiume Ofanto, tra Cerignola e Canosa, o a Montemaggiore sull'Ofanto, come vuole Michele Amari.

Quivi avvenne una lotta ben più micidiale della precedente, e, tuttochè i Bizantini, stando all'Ignoto Barese, fossero di gran lunga. superiori di numero ai Normanni, pure quelli ne ebbero la peggio.

---

(1) — Codex Andreae – lib. 1° anno 1041.

Michael Protospatarius descendit a Sicilia in Longobardiam, et inde in Apuliam. Is etiam Duclianus vocabatur, et in mense novembris exiit Asculo, et intravit Barum – isque jussit suspendi cives quatuor Barenses, primarios viros super murum Bitontinae portae.

Et die decima septima martii (s'intende Guglielmo) una cum Arduino Longobardo, congregavit exercitum in civitate Melfi, et feria tertia prope fluvium Oliventi factum est ab eis proelium cum Normannis, et perierunt multi Graeci, Russi et Ossacani.

Duclianus antem cum reliquis sui exercitus fugit ad Montem Pilosum.

Nelle file dei Bizantini militavano pure due vescovi, Angelo da Troja e Stefano da Acerenza; ma entrambi pagarono il fio della loro imprudenza col rimanere morti sul campo di battaglia, o, forse, annegati nel fiume Ofanto.

I pochi Bizantini, scampati alla carneficina, ritornarono a Monte Piloso, ove si rinchiusero in una *Catuva.* (1)

Il 3 settembre dello stesso anno 1041, l'esercito bizantino scese da Monte Piloso, ed i Normanni, i quali non riconobbero in tale rincontro il comune lignaggio coi Varangi, schierati contro essi insieme ai Bizantini ed agli Slavi, calarono da Monte Serico, dove s'erano accampati. (2)

Nella valle che separa i due monti, chiamata ancora oggidì *Serra di Battaglia,* si venne alle mani; ma i Bizantini, su cui pesava il dito di Dio, furono di nuo-

---

(1) — Codex Andreae, loc. cit...

Postea, mense Maii, die IV^{a}, collectis omnibus Graecis apud Aufidum amnem sub *Monte maiori* commissum est atrox proelium, in quo etiam Graeci profligati sunt.

Ibique obiit Angelus Sacerdos, et Stephanus, Archiepiscopus Tarentinus (?) (dovrebbe dire « *episcopus acheruntinus*) ».

Traduntque ii qui proelio adfuere, obiisse ea die quatuor millia Normannorum, et octo millia Graecorum, ita ut ex domesticis Michaelis vix aliquot servitores remanserant vivi, immo semivivi.

Arcessivit e Sicilia subsidiarios milites et calabros cum machinis.

Quibus collectis cum aliis in *Catuva* (specie di casa matta, ove rifugiavansi i militi per fortificarsi) Montis Pilosi accesserunt.

Descendit in Apuliam Catapanus, filius Budiani, et Michael, jussu imperatoris, in Siciliam, unde venerat, reversus est.

(2) — M. Amari – Storia dei Musulmani in Sicilia – vol. 3 pag. 34 e 35.

Cfr. Guglielmo Appulo, lib. 1°; Malaterra cap. IX e X; Protospata e Annali di Bari, anno 1041, 1042; Leone Ostiense lib. II, cap. LXVI; e Amato, lib. II, cap. XXI.

vo sconfitti, ed il loro capitano Pugiano fu fatto prigioniero e spedito a Melfi, oppure a Benevento, carico di catene. (1)

L'imperatore bizantino fremeva per le tante sconfitte che toccavano i suoi eserciti dai Normanni, e fece spedire un nuovo rinforzo, accresciuto dai Musulmani, che pure l'avevano coi Normanni, sotto il comando di un nuovo catapano, detto Exaugusto e soprannominato *Annone* dal Malaterra, (2) il quale catapano era figlio di quel tale Bugiano, che fece le sue bravure contro di Melo, al tempo dell'imperatore Basilio. (3)

Nell'anno 1042 si tornò a combattere sotto Monte Piloso, ed anche quì la battaglia fu sanguinosa ed accanita.

Dapprima parve che i Normanni cominciassero a cedere, tanto che i Bizantini già inneggiavano alla vittoria; ma, poi, essendo accorso Guglielmo *Braccio di ferro, quasi leo furibundus,* come dice il Malaterra, (4)

---

(1) — Di Meo, anno 1041 e Araneo, op. cit. cap. 2.

Lupo Protospata, anno 1042: - Venit anno 1042 (bisogna leggere 1041, poichè la indizione VIII, che correva in quell'anno è riferibile all'anno precedente, come osserva il Pagi, *critic. ad Baron.* anno 1041). Bugiano, mense augusto, fecitque bellum cum Normannis tertia die mensis septembris, et comprehensus est ille ibi, et in Melphiam deportatus est.

L'altro cronista vuole che il catapano fosse menato a Benevento - (At. Ben. lib. I, pag. 56).

Hoc anno tertia die mensis septembris, Graecorum exercitus descendit a Monte Piloso et Normannorum a Castello Sericulo, et inter duos montes inierunt conflictum maximum, in quo omnes miseri Macedoni ceciderunt, et pauci de reliquo remanserunt exercitu.

Ibi quippe Pugianus vivus captus est, et per totam Apuliam Beneventi usque.....

(2) — Malaterra - lib. 1 - cap. 10.

(3) — De Blasiis - Storia dell'insurrezione pugliese e della conquista normanna - tom. 1, cap. 7.

(4) — Malaterra, lib. 1, cap. 10. Quasi leo furibundus se hostium medium stetit.

tuttochè fosse ammalato di febbre quartana, i Normanni, rianimati dalla presenza e dal coraggio del loro valoroso campione, si scaraventarono furibondi sui Bizantini, dei quali parte fu messa in fuga e parte passata a fil di spada. (1)

Lo stesso catapano Exaugusto rimase prigioniero, e costui, anzichè morire da bravo sul campo, preferì di chiedere con voce lamentevole al nemico la grazia della vita. (2)

I Normanni gliela concessero, (3) e non sapendo

---

(1) — Lupo Protospata – anno 1042. – Ind. 8ª. Descendit Exaugustus, catapanus, filius Bugiani. Iterum fecit proelium cum Normannis et cum Atinulfo, duce eorum, de Venebunto, sub Monte Piloso: et cecederunt Graeci et captus est catapanus.

(2) — Leone Ostiense, lib. 2, cap. 67. Dehinc Imperator, his auditis, ira accensus, pulso Ducliano, Exaugustum nomine quemdam, vice illius, cum Normannis dirigit congressurum; Guaranorum illi, et aliorum Barbarorum copiam socians.

Iterum in pugnam circa Montem, cui *Piloso* nomen est, utrinque concurritur.

Tandem ruentibus Guaranis, cadentibus Calabris, fugientibus qui evaserant Graecis, Exaugustus capitur: Normanni victores et alacres revertuntur.

(3) — Amato, 2, 25. « Et lo Exauguste, lo quel avant avoit esté duc, sentant la lance, qui lui venoit droit à ferir, o lengue barbare ensi, coment pot parler, cria: – Catapan, catapan, et ensi manifesta estre vain chut. »

Di questo scrittore, Giannone dice che fosse monaco cassinese, il quale visse nell'undecimo secolo, e, propriamente nel 1070.

Scrisse la Storia dei Normanni in 8 libri, e fu dottissimo nelle Sacre Scritture, nonchè ammirabile versificatore.

Il manoscritto di quest'opera si conservava nella biblioteca di Monte Cassino; ma sin dal tempo di Giannone non esisteva più perchè già era stato involato.

Ora lo si vede stampato in Francia nell'antico francese per far vedere, forse, che esso sia francese e del tempo.

De Blasiis ne fa gran conto, essendo la Storia di Amato opera di molto pregio.

che fare del povero catapano, lo mandarono in dono al Duca Atenolfo, (1) il quale, menatolo seco a Benevento, lo consegnò vilmente nelle mani dei Bizantini, ritraendone gran somma di denaro per compenso.

I Normanni, giustamente indignati per tal fatto, si disfecero di Atenolfo ed elessero per loro Duca un più valoroso campione, Argiro, figlio del celebre Melo, punendo in tal guisa la venalità e la codardia di Atenolfo. (2)

Da Costantinopoli non si sapeva più qual Duce mandare per mettere a posto i Normanni.

Finalmente si mandò di nuovo Maniace in Calabria, ove cominciò a reggere col terrore.

Costui, poi, venuto in Puglia, devastò crudelmente e barbaramente tutti i contorni di Matera e di Monopoli, e pare che avesse rispettato Monte Piloso.

Intanto Argiro aveva preso Giovinazzo e posto l'assedio a Trani, nel mentre che l'imperatore Costantino Monomaco aveva spedito in Italia un nuovo Catapano, certo Pardo, con grande tesoro d'oro e d'argento ed un altro esercito per punire Maniace, già ribellatosi all'Augusto bizantino.

Maniace, avvisato a tempo, gli si fece innanzi coi suoi, l'ammazzò e s'impadronì delle grandi ricchezze, portate da Pardo, e, come se ciò fosse poco, si fece gridare imperatore, dopo essersi fregiato degli imperiali indumenti.

---

(1) — Era Atenolfo fratello del Principe di Benevento Pandolfo 3.° I Normanni lo scelsero per Duce per semplice cortesia, onde avere favorevoli i Longobardi. (Cfr. Giannone, lib. IX, cap. 2°. Leone Ostiense, lib. 2, cap. 62; Guglielmo Appulo, lib. 1°).

(2) — Giannone, loc. cit.

Indi, questo ingordo e ribelle catapano ritirossi a Taranto, dove, non potendo più a Bari, aveva fissato la sua sede, ed in quella città fu assediato da Argiro e dai Normanni, i quali non gli davano tregua.

Ciò non pertanto, riuscì a fuggire, riparando in Bulgaria, ove, combattendo con Stefano Sebastoforo, rimase vinto e preso.

Quindi, fugli mozzato il capo, che venne spedito all'imperatore in Costantinopoli.

Di tali frangenti i Normanni seppero ben profittare.

Essi ricuperarono tutte le terre perdute all'arrivo di Maniace, e, poichè avevano già rassodate le loro fortune per mezzo delle conquiste, che di giorno in giorno andavano sempre più compiendo, deliberarono di affermarsi ancora meglio con eleggersi un Capo, loro connazionale.

Pur avendo della stima per Argiro, credettero che solo Guglielmo *Braccio di ferro* fosse, pel suo valore, degno di essere loro Comandante; perciò, riunitisi in Matera nell'anno 1043, confermarono a quest'ultimo il titolo di Conte, e fu, al dire degli storici, il primo che portasse il titolo di Conte di Puglia. (1)

Però, il titolo, conferito a Guglielmo, fu semplicemente onorifico, e, se i Normanni lo acclamarono e salutarono col nome di Conte, fu unicamente per evitare le tante confusioni, che, forse, sarebbero avvenute nel caso che, dopo le conquiste, non fossero andati d'accordo.

È vero che Guglielmo si era segnalato in tutti i combattimenti, per poter dire che la scelta di Conte non poteva meglio cadere che su di lui; ma è pur vero

---

(1) — Giannone, op. cit. lib. IX, cap. 2 e 3.

che i suoi fratelli e gli altri Normanni avevano operato veri prodigi di valore nei varî cimenti.

Ma, presso quei conquistatori, il bisogno d'un capo era più che inteso, e che questo capo sia solo di nome, poco importava.

Questo fu il primo passo alla monarchia; ma monarchia, diciamo così, aristocratica ed embrionale, dove una colonia di avventurieri obbediva ad un guerriero più valoroso.

E per meglio intendersi, i Normanni intimarono una dieta in Melfi, invitando altresì il loro antico amico ed alleato, il principe di Salerno Guaimaro, ed il Conte di Aversa Rainolfo. (1)

Pare che avessero disputato alquanto circa la divisione delle terre; ma, poi, facendola compiere alla sorte, ecco come furono divise:

A Rainolfo, Conte di Aversa, si diede la città di Siponto, col monte Gargano e sue adiacenze, e sembra che solo questi avesse avuto il possesso delle terre senza dispute.

Lo stesso dicasi di Arduino, al quale, secondo le promesse fatte, pure toccò qualche cosetta.

Pei rimanenti si dovè certamente ricorrere alla sorte: (2)

1.° Ascoli toccò a Guglielmo *Braccio di ferro* col titolo di Conte.

2.° Venosa a Drogone.

---

(1) — De Blasiis, op. cit. tom. 1, cap. 7.

(2) — Guglielmo Appulo, lib. 1°:

. . . . . Hi totas undique terras
Diviserunt sibi . . . . . .
Singula proponunt loca, quae contingere sorte,
Cuique duci debent et quaeque tributa locorum.

3.° Lavello ad Arnolino.
4.° Monopoli ad Ugone.
5.° Trani a Pietro.
6.° Civitate a Gualtieri.
7.° Canne a Ridolfo.
8.° *Monte Piloso* a *Tristaino.*
9.° Trigento ad Erveo.
10.° Acerenza ad Asclettino.
11.° S. Arcangelo a Rodolfo.
12.° Minervino a Raimfredo.

Questa fu la ripartizione delle conquiste tra i Normanni, e, di tutte le città, la sola Melfi, per essere meglio fortificata, rimase a tutti comune, tanto per avere un sito centrale, ove potersi riunire in casi urgenti e di comune necessità. (1)

A tal uopo i dodici capi si fecero costruire in Melfi dodici rispettivi palazzi. (2)

---

(1) — Leone Ostiense, lib. 2, cap. 67:

Statuunt itaque Guilielmo, Asculum; Drogoni, Venusiam; Arnolino, Labellum; Ugoni, Monopolim; Petro, Tranim; Gualtiero, Civitatem; Ridulpho, Camnim; *Tristaino, Montem Pilosum;* Flerveo, Trigentum; Asclettino, Acerentiam; Rodulpho, Sanctum Archangelum; Raimfrido, Minerbinum.

Circa la città di Melfi, comune a tutti, Leone Ostiense, loc. cit., dice: – Et primam illorum sedem communiter possidere decernunt.

(2) — Araneo, op. cit., pag. 59, cap. 2:

« Non appena rientrati in Melfi questi conquistatori, si occuparono a far costruire dodici palazzi, dividendo la città in 12 quartieri per abitazione ed uso dei 12 Conti normanni, ed ognuno di essi trasse contribuzioni più o meno gravose per i proprii bisogni e pel mantenimento delle milizie, di cui era condottiere. »

E di ciò fanno fede:

Di Meo, anno 1041, pag. 215.

Cantù, Storia degli Italiani, Vol. 3° pag. 277.

Moisé, lib. 3°.

De Blasiis, tom. 1°, cap. 7. – Guglielmo Appulo dice « dodici pala-

Ma non si arrestarono quì le conquiste dei Normanni, poichè i Greci non erano del tutto discacciati.

In breve tempo i Normanni estesero il loro dominio in tutte le provincie meridionali d'Italia, e, tuttochè avessero avuto dei contrasti con Argiro, il quale, rappattumatosi coi Bizantini, governava in Bari col titolo di Principe, pure, verso la fine del periodo delle loro conquiste, riuscirono ad impossessarsi anche di quel Principato.

Nel 1046, poi, due gravi perdite misero il lutto tra i Normanni.

Guglielmo *Braccio di ferro,* che Guglielmo Pugliese, suo contemporaneo, disse di essere pel valore e per l'affabilità di lui, *un leone in guerra*, un *agnello* nella *società civile* ed un *angelo* nel consiglio, pose fine in quell'anno alla gloriosa sua esistenza. Le sue ceneri riposano nella Chiesa della SS. Trinità di Venosa, già assegnata al fratello Drogone, che fu il suo successore.

Il prode Guglielmo *Braccio di ferro* visse in Italia circa 12 anni, cioè dal 1035, epoca della sua venuta dal castello della Normandia, sino al 1046, dopo essere stato solo 3 anni Conte della Puglia.

Poco tempo dopo, morì in Aversa il Conte Rainolfo, della qual perdita i Normanni furono anche grandemente costernati.

Al conte Rainolfo, morto senza prole maschia, fu dato, di comune accordo, per successore il prode Asclettino, soprannominato da Leone Ostiense il *Conte Giovane.*

---

gi e dodici piazze » e potrebbe significare che si divisero il reddito, che si riscuoteva dalle piazze, ovvero dalle vendite, che si facevano sui mercati della città. (Cfr. Racioppi, Vol. 2°, pag. 107, cap. 5°).

Ora, prima di trattare dell'impianto della monarchia delle due Sicilie, è mestieri accennare, anche di volo, ai varî avvenimenti che la prepararono.

Ho detto di sopra che i Normanni ebbero da Carlo il Semplice la provincia della Neustria nella Francia, dopo avere abbracciato il Cristianesimo.

I Normanni scesero, quindi, da regioni, ove il feudo da gran tempo era istituito.

I Bizantini non conobbero feudo, e Monte Piloso, per essere stato ricostruito dal principe Giovanni II di Salerno, fu senza dubbio feudo di quel Principato.

Ora, appena che i Normanni, terminando il periodo delle loro avventure, si cambiarono in conquistatori, ritennero come *praeda bellica* le terre conquistate, ripartendole, come si è detto, in dodici contee. (1)

Ciascun conte godeva, sulla sorte toccatagli, pieni poteri di sovranità.

Per la qual cosa i Conti, alla stessa guisa dei Duchi, avevano in *allodium, dominium ac proprietatem* le provincie, le regioni, le borgate e, financo, i fiumi. (2)

Monte Piloso, toccato al conte Tristaino, uno dei dodici surriferiti, era, dunque, un *allodio,* anzichè un *feudo,* perchè, stando a quanto dottamente dice l'illustre e compianto Antonio Rinaldi, se si aveva la piena proprietà e il completo dominio delle provincie e delle città con indipendenza del Sovrano, nè se ne poteva ri-

---

(1) — M. Amari, op. cit. pag. 34, dice:

Le due bande di Aversa e di Sicilia stanziavano a Melfi accomunate, come ci sembra, e ridivise in 12 condottieri, i quali si reggevano a repubblica, e ciascuno si acconciò un palagio ed un quartiere nella città.

(2) — Antonio Rinaldi. – Dei primi feudi nell'Italia Meridionale, cap. VII.

Freccia – De Subfeudis, lib. 1° n. 70.

petere la concessione da lui, quel dominio, lungi dal dirsi *feudale,* costituiva un *semplice allodio.*

Insomma, quei dodici Conti non erano *feudatarii;* ma non erano tampoco dei *possessori privati,* o, come poi si dissero, *borghesi;* nè le loro proprietà, a parlar corretto, si potevano tenere in conto di *allodiali* o *burgensatiche.*

Erano qualche cosa di più dei *feudatarii:* erano *dinasti* e *dominatori* nelle loro terre.

Ma questa loro sovranità venne turbata dall'ambizione di Roberto Guiscardo, il quale, come vedremo, riuscì ad essere investito, mercè le sue astuzie, del Ducato di Puglia, il qual titolo significava supremazia sugli altri Conti normanni, che finirono per diventare vassalli di lui.

Roberto, detto Guiscardo per la fine astuzia, era un altro figlio di Tancredi di Altavilla, e venne in Italia nel 1047.

Egli cominciò a fare delle scorrerie in Calabria, nel mentre che altri Normanni, scesi in Italia in abito di pellegrino, si spingevano nella Puglia e nelle Calabrie in cerca di dominio; ma quest'ultimi, scontratisi coi Bizantini presso Tricarico, furono sconfitti. (1)

I Normanni, ciò non pertanto, non si perdettero d'animo, e, ricostituitisi, continuarono nelle loro audaci imprese, le quali destarono le maggiori impressioni presso il papa.

Leone IX, nell'anno 1053, vedendo che le sue idee poco o nulla approdavano presso i Normanni, per arre-

---

(1) — Breve Chronic. Nort. ad an. 1048:

Normanni iverunt contra Graecos in Calabriam, et invaserunt eam, et victi sunt circa Tricaricum.

stare l'espansione del dominio di costoro, d'accordo coi Bizantini e con l'imperatore di Germania, si diresse alla lor volta per combatterli; ma disgraziatamente fu sconfitto e fatto prigioniero presso Civitate.

I vincitori normanni, lungi dal recare offesa al capo della cristianità, trattarono con ogni riguardo l'illustre prigioniero, dal quale potevano ritrarre il maggior profitto nei varî bisogni, e lo accompagnarono ossequenti sino a Benevento, dopo aver conchiuso una pace onorevole, la quale dette loro maggiore importanza dal lato politico.

A Drogone, secondo Conte di Puglia, ucciso da alcuni congiunti, successe nel Contado, il vincitore di Civitate, cioè il fratello Umfredo, il quale, nel 1054, dopo avere riacquistato Venosa, già tolta dai Bizantini ai Normanni, si sciolse, forte dell'amicizia del Papa, dall' investitura che il Conte di Puglia domandava al Principe di Salerno.

Umfredo, 3.° Conte di Puglia, morì in Venosa nell'anno 1057, lasciando un unico figlio minorenne, nomato Abagelardo, al quale non poteva trasmettersi il titolo ufficiale di Conte di Puglia per due ragioni, la prima perchè egli era di minore età, e la seconda perchè quel titolo si concedeva, come abbiamo visto, solo per elezione a chi si fosse segnalato in fatti d'arme di seria importanza.

Di guisa che Roberto il Guiscardo, per aver fatto varie bravure, successe a Umfredo nel titolo e negli uffizî di Conte di Puglia, e fu il quarto; ma, per non essere stata, forse, la sua elezione unanime tra i Conti compagni, o perchè da semplice tutore del giovanetto Abagelardo, al quale si rivolgevano le mire dei vecchi *Dinasti,* si fosse reso usurpatore dei dritti di costui, gli

animi talmente s' inasprirono, che ben presto sorse un fierissimo partito di opposizione contro di lui.

I Conti Normanni naturalmente non tolleravano la condotta di Roberto, il quale già tentava di elevarsi sempre più a loro svantaggio.

Per la qual cosa, quando s' accorsero che la loro autorità, per le mene di Roberto, veniva sensibilmente diminuita, insofferenti di giogo, si ribellarono apertamente.

Primo fra tutti e il più turbolento fu Pietro, conte di Trani; ma nel 1059 fu domato.

Tristaino, conte di Monte Piloso, nel 1060, come vuole il Palermo, pure si ribellò; ma Roberto, messo l'assedio alla città, dopo un' accanita resistenza dei cittadini, la prese e scacciò Tristaino per mettervi in sua vece Goffredo di Conversano, suo nipote per parte di sorella, una figura d'uomo nobilissima, in cui era stata trasfusa l'indole bellicosa e pia della progenie di Altavilla. Disposato a Sicelgaita, che il Tafuri disse figlia d'un Gisulfo e il Ferrari d'un Belgardo, signore di Brindisi, costei l'aveva reso padre felice di numerosa ed eroica prole.

Tra i potentati di Puglia potentissimo, distendeva largo il suo dominio da Montepiloso a Polignano, Monopoli, Brindisi, Lecce, Nardò, ed a tutto il territorio che da Conversano sale sui colli verso sud e abbraccia Castellana e le distrutte Casaboli e Sisignano.

Nel Cenno storico (pag. XXXVII e XXXVIII) precedente il *Chartularium Cupersanense* del dottissimo Morea trovo, oltre della surriferita notizia, anche questa, riguardante la parentela del Guiscardo col nostro Goffredo: « Notiamo per prima che sono state parecchie le figlie di Tancredi di Altavilla, le quali con virile ardimento seguitarono i fratelli nelle rischiose avventu-

re in questa bassa Italia. E ciò si ricava da diversi Cronisti.

E si sa pure che, come più la fortuna delle armi arrideva a quei valorosi, e più s'accendeva nei Commilitoni e ne' Conti il desiderio d'aver quelle a loro spose. E difatti Leone Ostiense accenna ad una prima, di nome Iridesinda, la quale fu tolta in moglie da Riccardo, primo Conte di Aversa. E una seconda, Anonima, venne sposata da Uelmanno. Una terza, Guidolgrina, se l' ebbe il Normanno che dominò su Nola, Marigliano, Palma e Sarno. Una quarta, Emma, la dissero moglie di Odone Bono Marchisio, cui rallegrò d'un Eroe di figlio, Tancredi, celebrato dal Tasso nella *Gerusalemme Liberata.* E un'altra ancora, qui, nella Puglia, sarebbe appunto *l'Anonima,* madre di Roberto di Montescaglioso e del nostro Goffredo di Conversano. Lo dice chiaro Guglielmo Appulo, là dove Roberto di Montescaglioso e Goffredo li chiama fratelli, nati da una germana del Duca:

» .....Doctior his aderat Robertus, de Scabioso
» Monte Comes, Goffridi Frater, et ambo
» Orti germana fuerant Ducis. »

Di Tristaino, primo conte di Monte Piloso, nulla più si sa; però si ha notizia del figliuolo, certo Roberto di Tristaino, il quale seguì Boemondo e Tancredi nella spedizione dei Crociati in Terra Santa, dove si portò da prode. (1)

Ma eccoci nel 1068. In quest'anno Roberto, pretendeva che Goffredo di Conversano, 2.° signore di Monte Piloso, divenisse suo tributario, perchè anche lui aveva preso le parti di Abagelardo.

---

(1) — Racioppi, op. cit.; Vol. 2° pag. 117.

A tali pretensioni Goffredo rispose che tanto Monte Piloso come tutte le terre della sua contea erano state da lui conquistate col suo valore, e, quindi, non si sarebbe mai àssoggettato a divenire vassallo di chicchessia.

Dopo questa risposta di Goffredo, Roberto, senza alcun indugio, assediò la città di Monte Piloso, e, non potendola prendere in sulle prime, ricorse ai soliti suoi stratagemmi. (1)

Infatti, Roberto si ritirò ad Obbiano, che prese facilmente; indi, nel dì 6 febbraio dello stesso anno 1068, ritornò a Monte Piloso, che prese in seguito al tradimento operato da un tal Gotofredo. (2)

Ed ecco come andò la cosa. Goffredo s'era rifiugiato e fortificato in Monte Piloso. Il Guiscardo gli

---

(1) — Malaterra, lib. 2, cap. 39: « Inde Robertus Dux, qui prae caeteris hunc morem sibi vindicaverat, Goffrido de Conversano, nepotem videlicet suum, filius quippe sororis suae erat, ut de Monte Piloso sibi servitium, sicut et de caeteris castris, quae plurima sub ipso habebat, exhiberet, adorsus est; quodque ab ipso, sicut, et caetera minime acceperat, sed sua strenuitate, Duce sibi auxilium non ferente, per se ab hoste lucratus fuerat, id facere renuente, Dux admoto exercitu idem Castrum obsessum vadit, multisque militariter ex utraque parte perpetratis, tandem ut de eodem Castro, sicut et de caeteris sibi servitium promittens exhiberet, compulit. (Cfr. A. Zavarroni, Esistenza e validità dei privilegi conceduti alla Chiesa di Tricarico ecc. ecc. cap. II, pag. 41. Napoli, XXX maggio MDCCL).

(2) — Lupo Protospata, anno 1068; februarii:

Robertus Dux obsedit Montem Pilosum, ubi nihil proficiens cum paucis abiit Obbianum, et recepit eum; et traditionem cuiusdam Gotofredi intravit ipse Dux in dictam Civitatem Montis Pilosi.

La medesima notizia presso:

— De Blasiis: - op. cit. Vol. 2° pag. 125.

— Guglielmo Appulo, op. cit.

« Pilosi Montis castrum pavefactus adire,
« Goffredus properat; Dux quod non valet armis
« Arte capit castrum . . . . . .

tenne dietro e lo strinse d' assedio. Lupo Protospata, l'Anonimo Cassinese, Romualdo Salernitano ed altri cronisti parlano del valore di Goffredo nel difendere questa rocca; tanto valore, che Guiscardo, deluso, dovè ricorrere alla frode.

Sedusse, cioè, e comperò Gotofredo, compagno d'armi di Goffredo e custode principale del Castello di Monte Piloso, promettendogli la signoria di Obbiano; ed egli finse di spostare, ma tenne in agguato, non lungi da Monte Piloso, le sue schiere armate.

Quando Goffredo, ignaro dell'iniquo baratto, uscì fuori a vegliare ed a difendere altri luoghi, Gotofredo spalancò le porte di Monte Piloso e il tradimento fu consumato!!

Roberto entrò in Monte Piloso, e, dopo una risciacquata di capo all'indocile nipote Goffredo di Conversano, gli restituì la città, dopo avergli fatto prestare giuramento di omaggio e fedeltà!

Nel 1068, dunque, vediamo comparire il feudo di Monte Piloso, tenuto da Goffredo di Conversano, il quale, come abbiamo visto, s'era dichiarato, benchè a malincuore, vassallo di Roberto il Guiscardo, il quale, dopo essersi fatto investire del titolo di Duca delle Puglie, e dopo aver compiuto varie altre audaci imprese, uscì di vita nell'anno 1085, e fu sepolto in Venosa.

Goffredo di Conversano tenne per molto tempo il dominio di Monte Piloso, e lo vediamo figurare in parecchi diplomi dell'epoca che corre dal 1082 al 1101. (1)

---

(1) — Goffredo, conte di Conversano e di Monte Piloso, figura in un diploma del 1082, contenente una donazione fatta da Umfredo, conte di Monte Scaglioso, in favore della Chiesa di S. Michele Arcangelo, firmandola unitamente al donante, e ad un altro Goffredo, figlio di costui. (Cfr.

Non si può precisare l'epoca in cui morì, ma si sa solamente che il figliuolo Tancredi, prode e valoroso campione, definito da Falcone Beneventano *vir valde bellicus et prudentis animi*, gli successe e come Conte di Conversano e come Signore di Monte Piloso. Anche Tancredi figura in qualche diploma. (1)

A Roberto il Guiscardo successe nel Ducato di Puglia il figliuolo Ruggero, detto *Borsa,* per distinguerlo dallo zio dello stesso nome.

Contro di lui si levò quel famoso Boemondo, figlio

A. Rinaldi, op. cit. pagina 166, nota). Goffredo si vede pure ricordato in un importantissimo diploma del 1093 per un cambio che fece di una chiesa in Monopoli con un'altra in Monte Piloso, e firmò *signum propriae manus meae qui supra Guafredus, comes de Conversano.*

Questo diploma sarà riportato per intero nella parte ecclesiastica di questa Storia.

— Goffredo figura pure come testimone in un altro diploma del 1094, col quale Ruggiero, Duca di Puglia, donava alla chiesa di Melfi un podere suburbano arbustato. (Cfr. Riccardo d' Urso – Storia della Città di Andria, cap. IV, anno 1094).

E finalmente si vede Goffredo di Conversano nominato in un altro diploma del 1101, a proposito d'una donazione fatta all' Abbate Gennaro di Monte Piloso, della quale si parlerà nel corso di questa Storia.

(1) — Tancredi di Conversano, Signore di Monte Piloso figura insieme al padre in un diploma del 1090 a proposito della consacrazione dell' Abbazia di Banzi. In questo diploma si comincia col ricordare la consacrazione fatta dal papa Urbano II, il contenuto di un diploma precedente, e la solennità della consacrazione fatta in presenza di 32 arcivescovi, conti e baroni, *praesentis etiam comitibus et baronibus nostris.... et quamplurimus fidelibus nostris,* fedeli conti e baroni, dipendenti dal Capo dello Stato, perchè Roberto Guiscardo li aveva già sottomessi; ciò che dimostra con tutta evidenza che in quel tempo i Conti non erano più *dominatori* o *dinasti;* ma erano divenuti *vassalli,* come abbiamo visto, parlando di Goffredo di Conversano, quando questi fece atto di omaggio a Roberto Guiscardo, dopo l' assedio e la presa di Monte Piloso – (Cfr. Chronic. Thur. apud De Blasiis, vol. 2°, pag. 324. – Racioppi, op. cit. vol. 2°, pag. 115 e A. Rinaldi, op. cit. pagina 166, nota).

di Alberada, prima moglie di Roberto il Guiscardo, che la ripudiò per sposare Sicilgaita, sorella del principe di Salerno.

Però, dopo varie dispute e contese, Ruggero *Borsa* cedette al fratello quel grosso feudo semisovrano, che fu il Principato di Taranto, del quale fece parte anche Monte Piloso.

Ruggiero Borsa, 2° Duca di Puglia, morì nel 1111 a Salerno, e Boemondo, già divenuto principe di Antiochia, morì nello stesso anno a Canosa.

Guglielmo, figlio del Borsa, venne, quindi, investito dal papa del triplice Ducato di Puglia, di Calabria e di Sicilia, che tenne sino all'anno 1127, in cui morì.

Ruggiero II, suo zio, subito accorse per afferrare prima degli altri la successione nel Ducato, e, benchè avesse incontrato fiere opposizioni dappertutto, pure riuscì ad essere investito del Ducato.

Molti dei feudatarii, che già gli furono contrarî, finirono per riconoscerlo; ma altri non se la diedero per intesa, e, fra costoro, anche Tancredi di Conversano, Signore di Monte Piloso.

Allora Ruggiero si spinse con milizie miste di vassalli armati e di quei barbari Musulmani, i quali, seguendo il loro costume, rendevano più disastrose le conseguenze della guerra.

Dopo aver battuto i più riottosi, Ruggiero, nel 1129, indisse in Melfi un' assemblea di feudatarii e di vescovi, i quali gli fecero atto di omaggio.

Dopo questa cerimonia si diresse a Palermo, dove, non parendogli sufficienti i titoli di Duca e di Gran Conte, si fece incoronare dal cardinale, nipote dell'Antipapa Anacleto, Re delle due Sicilie, con capitale in Palermo.

Come si seppe questo grandissimo avvenimento in Puglia, sorse contro dell'autocratico Re un' opposizione armata e terribile, molti non volendolo riconoscere.

Allora il novello unto si recò in Puglia con milizie, composte in gran parte di Musulmani, e stabilì il suo quartiere generale a Melfi, dove convocò un' assemblea di feudatarii devoti allo scopo d'intendersi circa i soccorsi, a lui dovuti, in caso di guerra.

Tancredi di Conversano, conte di Monte Piloso, aperto nemico del Re Ruggiero, tuttochè gli fosse parente, ed il conte di Matera, Alessandro, furono i più coraggiosi e turbolenti dei ribelli.

Oltre delle proprie città, fecero sollevare anche Bari, Troia, Ascoli, Trani, Venosa e Acerenza; ma queste, subito arrendendosi, furono soggette in parte ad incendii ed a stragi inaudite.

Scene di sangue crudeli e selvaggie avvennero a Troia ed Ascoli, e peggio ancora a Venosa, che cadde per manifesto tradimento dei difensori.

Ruggiero, continuando la sua marcia sanguinosa, si spinse di là ad Armento ed Anzi, castelli munitissimi, situati nel cuore della Basilicata, che, dopo supremi sforzi dei difensori, prese e saccheggiò.

In Armento fu preso Roberto, figlio del conte di Matera, ed in Anzi Goffredo, conte di Andria, con tutto il tesoro del conte di Matera, che là trovavasi.

Acerenza finalmente aprì le porte a Ruggiero, e l'ultima e più accanita lotta si raccolse a Monte Piloso, correndo l'anno 1133.

In questo anno Ruggiero cinse di forte assedio, celebre per valore d' ambo le parti, la città di Monte Piloso.

Romualdo Salernitano scrive che nel detto anno

si noveravano nell'esercito del Re tremila cavalli e seimila tra fanti, arcieri e Saraceni.

Falcone Beneventano, poi, rincalza che furono tutti Saraceni, i quali fecero inorridire il paese con la crudeltà e libidine loro, e che Ruggiero, degno capitano di tal gente, commise atti d'inaudita barbarie sopra i Cristiani.

Nella formidabile fortezza di Monte Piloso s'era asserragliato Tancredi di Conversano con molti altri Baroni, tra i quali un tal Ruggiero di Flenco, che fu mandato con buon numero di soldati dal conte Rainolfo.

Monte Piloso, munito di solide mura e di formidabili bastioni, oppose la più gagliarda resistenza; ma, ahimè, l'ora era suonata ed anche quest'ultimo baluardo doveva cadere nelle mani del Re! (1)

---

(1) — Falcone Beneventano nella sua Cronaca, anno 1133, dice:

« Rex Rogerius humano nondum sanguine satiatus, *Montem Pilosum,* ubi Tancredus de Conversano et Rogerius de Flenco, viri bellicosi et strenui, aderunt, obsedit.

Quindecim vero dies ibi moratus est.

Tancredus itaque et praedictus Rogerius viriliter et animose regi Rogerio et eius exercitui obstitebant.

Rex autem Rogerius constantiam eorum adspiciens, machinas legnorum et belli apparatus super Montem Pilosum fieri mandavit.

Rusticorum itaque manus Montis Pilosi ferocitatem regis, et proeliorum terrores praesentiens, pugnare contra eum nolebant: clamabant etiam se minime defendere posse.

Exercitus itaque, tubis sonantibus et proelii apparatu circa muros incohibito, Montem Pilosum circumquaque vocibus ad astra levatis expugnat.

Tancredus autem de Conversano et praedictus Rogerius de Flenco, aggressionem adspicientes, equos ascendunt et cum militibus eorum secundum virum obsistunt.

Novissimo autem judicio divino superveniente, et eorum infortunio horribili, civitas Montis Pilosi capta est.

Tancredus quidem et ipse miser Rogerius, armis projectis, per late-

Ed ecco la fedele narrazione del fatto, secondo l'illustre storico Francesco Capacelatro:

« Così in breve spazio, vinta ed afflitta tutta la « Puglia, Ruggiero andò ad oste a Monte Piloso, il qua- « le era di Tancredi di Conversano, che, inteso il re « girne sopra la sua città, lasciato l'assedio di un pic- « colo castello, detto *Orso,* in cui allora dimorava, in- « contanente accorse alla difesa di Monte Piloso, ove « avea già inviato il Conte Rainulfo buon numero di « soldati sotto la guida di Ruggiero Flenco, valoroso « ed accorto cavaliere, ed al Re nemico a spada tratta, « con la cui compagnia si pose Tancredi a difendere la « Terra contro Ruggieri, che da tutti i lati strettamen- « te l'assediò.

« Era intorno alle mura un forte e ben munito « barbacane, detto *Catuvella,* in cui la maggiore difesa « del luogo consistea; il quale, con varia fortuna ed « ostinato valore, fu più volte assalito dai soldati regi, « e difeso da Tancredi.

« Ma, conoscendo il Re la città essere assai forte

---

bras et loca civitatis abscondita latuerunt et a persequentibus coram rege perducuntur.

Oh! quantus dolor, et lacrimarum horror insolitus!

Quod si, lector, adesses, dolore turbatus expavesceres.

Continuo Rogerium ipsum laqueo suspendi praecepit.

Praecepit etiam ut Tancredus ipse manu sua funem laquei traheret: heu nefas et dictu horribile!!

Tancredus ipse invitus regis voluntati obtemperavit.

Mirabatur onmis exercitus, et facta regis horrebat coelorum Rex disponens, ut tanto tiranno et crudeli viro nemo resistere dignaretur.

Quo facto Tancredus de Conversano, virum mirabilem, custodire mandavit, et, sicut audivimus, apud Siciliam captivus perducitur.

Et mora, civitatem ipsam Montis Pilosi, monasteria, viros et mulieres, omnes habitatores cum parvulis eorum in ore ignis et gladii trucidavit.

« e ben munita, e malagevolmente potersi espugnare « per battaglia di mano, fè fare una macchina, o, vo- « gliamo dire, riparo di legno, dalla quale coverti si « accostavano i soldati alla Terra, da quella parte, che « era meno afforzata, facendo nel medesimo tempo da- « re l'assalto in altri luoghi per divertire i terrazzani.

« E intanto i Saraceni, dei quali erano molti nel « campo di Ruggieri, da dietro quella macchina gitta- « vano legna e terreno nel fosso per empirlo ed age- « volarsi la strada fin presso le mura.

« Ma Tancredi, avvedutosi del loro disegno, fè in « molte parti delle legna, ivi gettate, con materia a ciò « convenevole attaccare il fuoco, il quale fu tosto con « molta acqua estinto dai soldati regi, e, fattisi più vi- « cini al barbacane della medesima macchina, comin- « ciarono con uncini di ferro, in cima d'una lunga per- « tica bene inchiodati, a tirarlo a terra; e, benchè i « soldati di Tancredi ostinatamente il difendessero, e « togliessero tre delle dette pertiche ai nemici, pure alla « fine cominciò parte di detto barbacane a rovinare.

« La qual cosa cagionò tale e siffatto timore nei « difensori, che si posero vergognosamente a fuggire, « entrando dentro la città con pensiero di difendere l'al- « tro muro che ancor vi rimaneva; ma, sopraffatti dai « soldati nemici, che, avendo preso in questa il barba- « cane, valorosamente seguitavano la vittoria, ed entra- « vano con loro mischiati nella Terra, facendone cru- « delissima strage, avviliti affatto, disperando la difesa, « cederono dappertutto, lasciando la città nelle mani « del Re.

« E benchè Ruggiero di Flenco e Tancredi com- « battessero insino all' ultimo con molto valore, pure « amendue, vinti e prigionieri, furono condotti innanzi

« al Re, il quale con la sua solita crudeltà fè abbru-
« ciare le case di Monte Piloso ed uccidere gli abita-
« tori senza distinzione nè di età, nè di sesso, non per-
« donando neanche ai sacri luoghi, ed, indi, per mano
« del medesimo Tancredi, fè strangolare con laccio Rug-
« giero di Flenco, e lui mandò cattivo in Cicilia. » (1)

Dopo di che Ruggiero II, affermatosi completamente nella Puglia, ritornò tranquillamente a Palermo, capitale del Regno delle due Sicilie, di cui egli fu il fondatore, e morì nel 1154.

Dalla presa di Monte Piloso del 1133 sino al 1200 ben poca cosa ci ricorda la nostra Storia politica.

Sarebbe stato più che importante conoscere i nomi dei varî feudatarii, succedutisi, per donazione di Ruggero II e dei suoi discendenti, dal 1133 al 1200; ma l'assenza dei documenti ha fatto sì che questo periodo della Storia di Monte Piloso rimanesse nell'oscurità.

Tuttavia, si fa menzione della Contea di Monte Piloso nel Catalogo Normanno dei Baroni, il quale è del tempo dei Re normanni, e, propriamente, dell'epoca che è tra il 1154 ed il 1168. (2)

---

(1) — Di Tancredi di Conversano non si seppe più nulla – Si sa, però, che quattro anni prima della presa di Monte Piloso, cioè nel 1129, fece varie disposizioni per non morire intestato, *timens intestato mors omnium communis subripere* – (Cfr. *Regii Neapolitani Archivii Monumenta.* Vol. 6, doc. 605, 606, 607).

(2) — Il Catalogo o Registro dei Baroni Normanni fu pubblicato la prima volta da Carlo Borrelli: –

« – Vindex neapolitanae nobilitatis Caroli Borrelli, Cleric. Regular.
« Animadversio in Francisci Aelii Marchisii librum, de neapolitanis fa-
« miliis. Neapoli, apud Aegidium Longum, Typographum Regium, MDCLIII.

L'acuto *di Meo* (Annali ecc. vol. X, p. 432) fu il primo a stabilire l'epoca esatta del Registro dei Baroni – e il dottissimo Bartolomeo Capasso (« Sul Catalogo dei Feudi e Feudatarii delle provincie napoletane

Il Catalogo enumera i militi che i Signori dei feudi erano tenuti a dare al Re in caso di guerra. (1)

Dalla contea di Monte Piloso dipendevano il feudo d' Irsi, i due Aliano superiore ed inferiore, Guardia, Missanello, Pietraperciata (o Pietrapertosa), Corleto, Graceulo (che non è Craco) ed Altojanni, che è distrutto, presso Grottole. (2)

Ecco, intanto, i nomi dei feudatarii e dei suffeudatarii della Contea di Monte Piloso, come si successero negli anni dal 1154 al 1168, secondo il detto Catalogo dei Baroni:

1.° *Roberto,* figlio di Reinoldo di Belcampo che fu Signore di Monte Piloso e Gravina, feudo di *un* milite, ma con l'aumento ne offrì *due.*

2.° *Giordano,* figlio di Raulo di Tricarico, che teneva in Monte Piloso un feudo di *un* milite; ma, come fece il precedente, ne offrì *due.*

3.° *Guglielmo Malaopera* che teneva in Monte Piloso un feudo di *mezzo* milite, e con l' aumento ne offrì *uno.*

I suffeudatarî che dipendevano dal Conte di Monte Piloso erano:

1.° *Alessandro di Pietra,* che teneva in Pietrapertosa un feudo di *mezzo* milite e con l'aumento ne offrì *uno.*

« sotto la dominazione normanna. – Memoria di B. Capasso. – Mapoli, « Stamperia della Regia Università, 1870 ») dimostrò luminosamente che l'importante documento riguardasse il periodo compreso tra il 1154 ed il 1168.

(1) — Il milite, detto pure *lancia,* si diceva il complesso di tre uomini a cavallo, armati di lancia; i serventi erano i soldati a piedi, ogni cavaliere aveva due serventi.

Non prestando il servizio nell'anno si pagava l' *Adoa.*

(2) — Racioppi – op. cit. pag. 160.

2.° *Lamberto di Pietra,* figlio di Elia, che teneva un feudo *privo* di militi e, all'occorrenza, serviva egli stesso.

3.° *Givano Rossi,* che teneva Aliano superiore, feudo di *tre* militi, Aliano inferiore, anche feudo di *tre* militi, Tur (?) e Guardia, feudi di *due* militi per ciascuno, in complesso *dieci* militi, ma con l'aumento ne offrì *venti* con quaranta servienti.

4.° *Guirnifio di Guardia* che teneva in Guardia un feudo di *un* milite.

D'altra parte, come si rileva sempre dal noto Catalogo dei Baroni, l'Abbate di S. Maria di Monte Piloso offrì da quanto teneva in Irsi dieci militi e cinquanta servienti, tra i quali fu noverato Tancredi d'Irsi col suo feudo. E questo prova che, in quell'epoca, Irsi era ben più popolato di Monte Piloso, perchè, nella tragedia del 1133, ad Irsi non avvenne la carneficina che le orde di Ruggiero II compierono in Monte Piloso, il che vale dire che la popolazione d'Irsi riconobbe nella persona di Ruggiero II il primo Re delle due Sicilie.

CAPITOLO SECONDO

(dal 988 al 1200).

Storia della Chiesa di Monte Piloso — La Bolla di Godano — La Bolla di Alessandro II — Il primo Priorato e la donazione di S. Sabino presso Ruvo — Lo scambio di Goffredo di Conversano e l'impianto dell'Abbazia di S. Maria — La donazione del vescovo di Monopoli — Il primo Vescovato e la bolla di Calisto II — La soppressione del primo Vescovato e il Vescovo Leone — La donazione di Ruggero II — Le Bolle del 1146, 1178, 1184, 1193.

I primi tempi della Chiesa di Monte Piloso sono pure circondati dalle tenebre.

Non abbiamo alcun documento per ritenere Monte Piloso sede di vescovo greco nell'epoca bizantina, anzi pare che la Chiesa principale di questa città sia stata sempre di rito latino.

I Bizantini abitarono la parte della città esposta a mezzogiorno, la quale ancora oggidì si addimanda *la Porticella dei Greci*, e, poichè la contrada sottostante col fosso adiacente viene pure designata col nome di *Contrada dei Greci*, possiamo benissimo supporre che nella medesima i Bizantini, oltre delle varie loro funzioni ufficiali e civili, tenessero pure la loro Chiesa di rito schiettamente greco e, forse, anche un convento di

monaci basiliani, che erano molto in voga in quell' epoca.

Ma, lasciando da parte ogni congettura, si può benissimo asserire che la statua, che ancora oggi si venera nell'umile chiesetta di S. Maria di Juso, posta in contrada dei Greci, sia una delle migliori prove per ritenere posta nello stesso punto l'antica chiesa dei Bizantini.

La detta statua era di stile prettamente greco, cioè col bambino sedente sul braccio destro e con altre particolarità proprie di quello stile.

La mania innovatrice del defunto Arciprete Domenico Chiarelli fece sì che questa antica statua, unico avanzo della religione bizantina, venisse, con grave scapito della vetusta immagine, ridotta al rito latino, come al presente si vede.

E v'ha di più. Nei pressi dell' attuale chiesetta di Juso, molto vicino al fabbricato, sono venuti fuori, nei varî scavi, moltissimi oggetti dell'epoca bizantina.

« Nel giardino adiacente alla Chiesa di Juso, dice « Carlo Basile, nel 1807, un alluvione disotterrò un « pezzo di pavimento, in mezzo al quale, eseguito in « mosaico, vedevasi un Centauro nell' atto di scoccare « la faretra. » (1)

Non c'è da far meraviglia. I Bizantini, pur essendo divenuti cristiani, non lasciarono che troppo tardi e definitivamente ogni cosa che ricordasse l' antico paganesimo della loro madre patria; perciò, non di rado si son trovati dei vasi ed altro, in cui si nota un miscuglio di sacro e di profano, di cristiano e di mitologico.

In conclusione, diciamo che la Chiesa di S. Maria

(1) — Da un articolo di Carlo Basile nel *Poliorama Pittoresco*, Napoli, 1838, pag. 290.

di Juso o *extra moenia*, era chiesa greca dei Bizantini, dai quali, appena furono discacciati totalmente nel 1046, passò ai Normanni, i quali, per essere ferventi cattolici e molto ossequenti a Roma, la ridussero in chiesa latina.

Non sappiamo che facesse Tristaino di questa Chiesa; ma vedremo in prosieguo come Goffredo di Conversano la innalzasse grado a grado nelle più alte sfere degli onori.

L'antica Chiesa Madre di Monte Piloso, poi, venne riedificata nel 988 dal Principe Giovanni II di Salerno e designata col titolo di S. Maria dell' Assunta, *prope moenia*. (1)

Essa sorgeva sul posto dell'attuale Cattedrale, e ne è prova, fra l'altro, un venerando superstite, il campanile, il quale è costruzione del mille indubbiamente.

È impossibile precisare l'epoca del primo vescovato di Monte Piloso.

L'abbate Giulio Lucenti incomincia la serie dei vescovi di Monte Piloso da Doroteo, che nell'anno 325 fu presente al concilio di Nicea, e gli dà per successore Callenico, che nell'anno 347 prese parte al concilio di Sardica; ma dubita che si tratti piuttosto di Pelusio d'Egitto che di Monte Piloso.

L'annotatore d'Ughellio, poi, dice recisamente non esservi alcun dubbio si tratti di Pelusio d' Egitto, perchè (oh! sentite questa!) in quei concilii furono *ra-*

---

(1) — Questa convinzione la desumo dal fatto che il Principe Giovanni II, nel 988, ricostruì assai meglio di come prima fosse Monte Piloso.

La distinzione, poi, delle due chiese di S. Maria *prope moenia* e S. Maria *extra moenia* si rinviene in una memoria del cantore Michele Parisi del 1756. Detta memoria è conservata dal Signor Francesco Leoncito.

rissimi i vescovi d' occidente, che vi presero parte. (1)

Bella ragione questa dell'annotatore! Ma chi dice al medesimo che tra quei *rarissimi* non sia da annoverarsi anche il vescovo di Monte Piloso?

Per conto mio, varie e fondate ragioni m' inducono a ritenere che Monte Piloso, sin dai primi secoli del Cristianesimo, abbia avuto il suo vescovo particolare, ed esporrò al lettore prima quelle fornitemi dall'archeologia e poi quelle desunte dalla storia.

In un cortiletto del palazzo vescovile di Montepeloso si conserva, benchè ridotto in pessimo stato, un antichissimo fonte battesimale in pietra, il quale, stando a quanto dice il de Simone nella sua Sacra Visitazione, (2) fu colà buttato da Monsignor Carelli nell'anno 1761.

Questo fonte misura metri 3, 52 di circonferenza interna, presenta sette buchi, posti alla distanza di cm. 40 l'uno dall'altro e destinati alla fuoruscita dell' acqua, ed ha l'orlo inciso di parole latine pressochè indecifrabili. (3)

---

(1) — Ughellio – Ital. Sac. Tom. 1°, 1717, Venetiis.

Lucentius hanc seriem exorditur a Do..... (Dorotheo) Pelusiano Episcopo inter patres Concilii Nicaeni anno 325, et a Callenico, qui a Pelusio Sardicensi Concilio interfuit anno Christi 347. Dubitat autem, ex hac ne Pelusiana Ecclesia, an a Pelusio Aegypti prodierint hi Episcopi; at mihi dubium non est, quin fuerint Aegyptii cum iis conciliis *rarissimi* adfuerint ex occidente Episcopi.

(2) — Tommaso Agostino de Simone – vescovo di Montepeloso. – Sacra Visitazione ecc. (Archivio vescovile).

(3) — Avendo mandato copia di questa iscrizione all'illustre archeologo Luigi Duchesne, perchè l' interpretasse, ebbi in risposta che essa è difficilissima a leggersi, e non la potrebbe spiegare se non vedendone una copia esattissima, quantunque non ritenga prudente fidarsi d' una copia, per quanto coscenziosamente fosse fatta.

Giova notare che in origine i buchi erano nove, ma oggi non se ne vedono che sette, perchè manca un segmento della fascia circolare.

Al fonte è annesso un grande bacino pure in pietra, destinato, forse, a contenere l'acqua che doveva servire pel battesimo.

Questo bacino, già adibito da Monsignor Margherita ad abbeveratoio dei suoi cavalli, oggi è custodito dalle monache del Preziosissimo Sangue.

Le lettere dell'iscrizione rassomigliano perfettamente a quelle adottate nei primi secoli della Chiesa, quando, cioè, i primi Cristiani, per non lasciar comprendere ai loro persecutori quello che scrivessero, avevano in certo qual modo storpiato i caratteri latini, stabilendo una speciale convenzione per intendersi tra loro.

E, difatti, le identiche lettere che si osservano su questo fonte, si notano pure nelle catacombe di Roma.

Sono notevoli nell' iscrizione il frequente aggruppamento di lettere e tutti gli A mancanti del tratto orizzontale.

Non sono lettere romane nel vero senso della parola, perchè le iscrizioni lapidarie romane erano in caratteri quasi simili a quelli che si usano ancora oggidì, e, fuor che le combinazioni di Æ e Œ e qualche altra intelligibilissima abbreviazione, non avevano, ch'io mi sappia, altro aggruppamento.

Nè possono dirsi lettere del decimo ed undecimo secolo, perchè le lettere di questi tempi hanno, massime negli *e* che assumono la forma onciale, l' impronta gotica.

Ma l' iscrizione del fonte in parola risulta da un miscuglio di lettere romane e di segni convenzionali, che ne rendono pressochè impossibile la lettura.

Il Basile fa menzione, benchè assai vaga, di questo fonte battesimale e riporta che il medesimo fu esaminato da qualche intenditore, il quale riscontrò nelle parole dell'iscrizione alcuni versi leonini.

Potrebbe benissimo darsi, perchè questa antichissima specie di versi, anche prima che venissero perfezionati dal monaco Leonio nel XII^{mo} secolo, erano grandemente in uso nei soli epitaffi e nelle iscrizioni.

Ma, giova ripeterlo, lo stato in cui trovasi oggi il fonte e le difficoltà massime che presenta l' iscrizione non possono permettere se non ad un provetto archeologo un'esatta spiegazione, se pur se ne potrà avere una.

Quello che importa sapere si è l'epoca in cui adoperavansi questi fonti battesimali.

Essi trovavansi esclusivamente (e tal notizia l'abbiamo dalle Istituzioni di Benedetto XIV (1) e dal Martene) nei primi secoli della Chiesa ***in quelle sole Cattedrali,*** in cui i Vescovi ***solamente*** somministravano il Battesimo per immersione, la qual cosa dimostra chiaramente che nei detti primi tempi Monte Piloso fu sede vescovile e, quindi, nel 325 un vescovo, se non proprio il vescovo Doroteo, riportato dal Lucenti, potè sedere sulla cattedra della detta città.

Ma, poichè non abbiamo alcuna altra menzione di vescovi montepelosini di tale epoca, nè ci risulta in alcun modo che Pelusio d'Egitto sia stato sede vescovile

---

(1) — Benedetto XIV. – Inst. I, Cap. I, N. 4. –

– Primum est olim in solis Cattedralibus Ecclesiis extitisse Baptisteria. Nam cum solis priscis temporibus episcopi, solae etiam in quibus residebat episcopus, Ecclesiae Baptisteria habebant. – »

Il Martene, erudito scrittore di riti ecclesiastici, spiega ancora più chiaramente questo fatto.

nel 325, dobbiamo senz'altro ritenere che Doroteo fosse vescovo di Monte Piloso e non di Pelusio d'Egitto.

E v'ha di più. Bisognerebbe farsi un'idea della prima cattedrale di Monte Piloso per poter giudicare della sua vetustà.

La Chiesa, sorgente sul posto dell'attuale, lo abbiamo detto, fu riedificata, non costruita dalle fondamenta, dal Principe Giovanni nell'anno 988.

Ora, dalla mole del campanile e dalla costruzione monumentale del medesimo e dell'annessa chiesa, della quale daremo una minuta descrizione nell' appendice, possiamo benissimo dedurre che essa era anche in quel tempo cattedrale e non semplice parrocchia.

In questa cattedrale del Principe Giovanni ammiravansi nel coro varî antichissimi affreschi rappresentanti i quattro evangelisti, e, su di un altare posto a lato dell'altare maggiore *in cornu epistulae,* veneravasi una più che antica immagine della Madonna di Costantinopoli, anche ad affresco, che la tradizione attribuiva al pennello di S. Luca.

Se non si volesse ritenere che i detti dipinti siano stati fatti su muri, fortunatamente rimasti incolumi nell'incendio dei Saraceni e, per conseguenza, appartenenti ad una cattedrale ancora più antica, non si potrebbe spiegare l'esistenza di cose, fatte in tempi anteriori al 988.

E qui non mi sembra troppo arrischiata l' ipotesi che il Principe Giovanni abbia soltanto riattato la primitiva cattedrale, già danneggiata dai Saraceni, dappoichè, per quanto si possa ammettere che il fuoco divorasse tutto, non è da ritenersi assolutamente che l'opera deleteria dei Saraceni e dei mezzi, da loro adoperati, abbiano tanto potuto da distruggere completamente un grande edifizio.

Checchè ne sia, dunque, contentandoci di dire col de Simone che l'affresco, rappresentante la Madonna di Costantinopoli, sia stato della più remota antichità, (1) diremo che solamente una cattedrale poteva essere adornata di simili dipinti e solamente le tradizioni d'una cattedrale potevano essere così antiche da collegarsi alla storia dei primi predicatori del Vangelo.

Ma la prova più evidente della remota antichità del vescovato di Monte Piloso può desumersi da moltissimi documenti dell'undicesimo, del dodicesimo e del tredicesimo secolo.

E qui, prima di dar principio alla narrazione dei varî avvenimenti siccome l'abbiamo desunti da diplomi autentici, giova far notare che in una bolla di Celestino III del 1193 (2) è detto che Monte Peloso godesse della dignità vescovile *ab antiquitus.*

Dal momento che il clero ed il popolo di Monte Piloso sostennero dinanzi al detto papa che la dignità vescovile esistesse *ab antiquitus* nella loro città, questo *ab antiquitus* prova sino all'evidenza che, nell'anno 1193, le tradizioni del vescovato di Monte Piloso fossero già antichissime e non potrebbero mai riferirsi al vescovato restituito da Callisto II nel 1123, perchè un breve spazio di settant' anni non può fornire l' indeterminata espressione *ab antiquitus,* che ci fa pensare ad un'antichità ben più remota.

Ciò che non ci farà mai giungere a stabilire l' epoca precisa del primo vescovato di Monte Piloso ed

---

(1) — de Simone – op. cit.
....pervetusta est haec imago.....

(2) — Vedi Bolla di Celestino III del 1193, tra i documenti annessi al presente capitolo.

a notare le varie fasi, cui andò soggetto sino al 1123, è il continuo succedersi delle interruzioni, avvenute in quei tempi.

Infatti, da una bolla d'Innocenzo III del 1204 (1) sappiamo che la dignità vescovile fu conferita a Monte Piloso da antichissima data, che fu confermata da moltissimi Pontefici e restituita dopo parecchie volte che fu tolta.

Ma, mancandoci disgraziatamente i più antichi documenti, ci contenteremo di narrare i fatti principali, così come ce li forniscono la storia e l'esame dei diplomi.

Ed incominciamo col dire che falsa è la Bolla di Godano (?), voluto arcivescovo di Acerenza, spedita nel giugno del 1060, spacciata da Monsignor Zavarroni, vescovo di Tricarico, nel famoso suo libro del 1750. (2)

Questa Bolla pretende, fra l' altro, che in una Sinodo, celebrata in Tursi con l' intervento di Arnolfo, arcivescovo di Cosenza, la Chiesa di Monte Piloso fosse incorporata a quella di Tricarico in seguito alla deposizione del vescovo di Monte Piloso, imputato e ritenuto colpevole di simonia ed adulterio. (3)

---

(1) — Vedi Bolla d' Innocenzo III del 1204, tra i diplomi annessi al capitolo quarto.

(2) — A. Zavarroni – op. cit.

(3) — Ecco la fomosa Bolla di Godano, così come la spaccia Monsignor Zavarroni:

Godanus, Dei gratia, acheruntinus archiepiscopus, dilecto in Cristo fratri Arnoldo, Tricaricensi episcopo, eiusque successoribus in perpetuum.

Quoniam labentibus sacculis saeculorum quoque gesta labuntur, nec ad posterorum notitiam priorum facta perveniunt, nisi fuerint aliquibus institutionibus praeservata, tam utile, quam honestum duximus constitutum hoc, Frater Arnolde, tibi apostolica auctoritate conficere, quatenus Tricaricen Ecclesiae, tibique robur et decus, a Domino praedestinatum accrescat, et Sanctissimi Papae Nicolai statuta, cuius soliditate credentium

L'Abbate Troyli confutò in certo qual modo la Bolla di Godano e la ritenne apocrifa con ragioni piuttosto meschine.

Non così l'acuto critico Di Meo, il quale con una logica stringentissima e con la solita sua dottrina, dimostrò luminosamente la falsità della Bolla del 1060 e ne svelò l'impostura.

---

multitudo innititur, nulla possint oblivione turbari, nulla temporis abjectione deleri.

Post Melphitanam itaque Synodum, ab eodem Papa Sanctissimo solemniter celebratam, post damnationem *Montis Pilosani* episcopi, simonia, haeresi, et adulterio comprobati, Tricaricense quoque episcopo spoliato, eo quod esset neophitus, quoniam ad nostrae matris Ecclesiae Diocesim Episcopatus ipsi pertinere noscuntur, placuit praenotato Summo Pontifici et universae Sanctae Synodo mihi indigno, et Domino Arnulfo, Cosentinae Ecclesiae Archipraesuli, Sanctae Romanae Ecclesiae Vicario, praecipere, ut praefatis ecclesiis, quae sic erant Pastoribus juxto judicio destitutae, citius de pastore congruo provideremus, quinimmo pro loci vicinitate, ut unus esset in utraque ecclesia dispensator.

Pro corrigendis, igitur, multis enormitatibus regionis illius, Apostolica jussione, in Tursicana Sede Synodum celebravimus, ibique, et cum assensu totius Synodi canonice et solemniter in Tricaricense Episcopium Ecclesiae nostra Filium eligimus, tibi nimirum et Tricaricensi Episcopatui tuo, qui apostolico mandato est de graeco in latinum translatus, in Parrochiam perpetuo possidendam concessimus, et ipsius Domini Papae praecepto perpetuo confirmavimus: haec videlicet omnia loca et ecclesias Tricaricum, *Montem Pilosum, Hirsum* et caetera.

Hanc, igitur, Tricaricensem Parochiae designationem, et de te factam electionem, praefatus Dominus Arnulfus, Cosentinus Archiepiscopus, Ecclesiae Romanae Vicarius, et ego pariter succedente tempore dignitati SS. Papae Nicolai praesentavimus Romae, a quo videlicet Beatissimo Papa et Universa Romana Curia, utpote ab immobilibus columnis Ecclesiae, quae cunctis Ecclesiarum Praelatis constantiam conferunt, praefecturae tam electio ipsa, quam et praetaxatae Parochiae designatio cum gaudio est, et devotione inclita confirmata.

Tu ergo, Fili . . . . . .

Datum Acheruntiae et exaratum per manus Romani Archipresbyteri et Bibliotecarii.

Mense Junii, indictionis XIII.

Ecco le ragioni addotte dall'illustre annalista: (1)

« Acerenza e Monte Piloso erano in dominio del « principe di Salerno, il quale non poteva riconoscere « un arcivescovo in Acerenza, il cui vescovo era suf- « fraganeo di Salerno, quale il vedemmo ancora nel 994, « e anche tale era nel 1051, e tale lo vedremo ezian- « dio in appresso; e solo fatta fu Arcivescovato nel 1098.

« Nè dai Greci fu fatta Arcivescovado, giacchè nel « 968, la vedemmo semplice vescovado greco, suffraga- « neo di Otranto, o come tal destinata.

« Questo c'induce a credere che la Bolla (quella « di Godano) sia spuria.

« La condannò di spuria il Troyli, ma con ragio- « ni meschine, che pur infelicemente furono sciolte dal « Zavarroni.

« Contro il Troyli scrisse ancora una lettera apo- « logetica Giuseppe Palmieri. (2)

« Portano in difesa che se ne fa memoria nella « sentenza del vescovo di Marsico, Delegato Apostolico, « nella causa tra il vescovo di Tricarico e gli Abbati « di Banzi, Venosa e Montescaglioso dell'anno 1162; « ma vedremo nell'anno 1161 che quella sentenza è « supposta.

« Si rapporta ancora lo Inventario fatto nel 1588 « da Monsignor Santoñio, in cui notasi: *Bulla descri- « ptionis Dioecesis Tricaricen, facta ab Arnaldo, Archie- « piscopo Acheruntino, de anno 1060.*

« Ma che ha che fare Arnaldo con Godano? Ri-

---

(1) — A. di Meo – Annali critico-diplomatici del regno di Napoli – Vol. 8° pag. 18 – Anno 1060 – N. 5.

(2) — Lettera di Giuseppe Palmieri-Zavarroni, avvocato napoletano, al P. Gherardo de Angelis, oratore dei Minimi, presso Zavarroni, op. cit.

« spondono che si errò, leggendo Arnaldo con Godano.

« L'impostura fu ritoccata.

« Nè tra i Greci, nè tra i Latini fu conosciuto per « questi tempi il Vescovo di Monte Piloso.

« Nel Concilio di Melfi vi fu deposto l'Arcivesco- « vo di Trani; ma niuno parlò di due altri vescovi deposti.

« Il Vicario del Papa nelle nostre parti era Desi- « derio, cardinale, Abbate di Monte Cassino; nè si tro- « va che lo fosse ancora, ma lo fu, poi, sotto Alessan- « dro II, l'Arcivescovo di Cosenza.

« Si dà la Bolla al Vescovo che non si dice con- « sacrato.

« Niuno al mondo, fuori di questa Bolla, ha sapu- « to un Arcivescovo, o Vescovo, detto Godano.

« Tutti avevano finora detto che Geraldo resse la « Cattedra di Acerenza nel 1063 e 1068.

Non crediamo d' aggiungere altro a quanto dottamente dice il di Meo circa la manifesta impostura della Bolla di Godano. Solamente credo che l'Arcivescovado di Acerenza fosse impiantato un po' prima del 1093, perchè in un documento del 1093, che riporterò fra breve, trovo firmato: *Arnaldus, Acheruntinus Archiepiscopus.*

Nel 1068 troviamo la Chiesa di Monte Piloso come semplice *parrocchia* di Acerenza, ma anche questa Bolla di Alessandro II è di sospetta fede. (1)

---

(1) — Contenuto della Bolla di Alessandro II, del 1068, è il seguente:

« Il Papa dà a Monsignor Arnolfo, arcivescovo di Acerenza, la pre- « rogativa di metropolitano con l'uso del pallio, e gli concesse per suf- « fraganee le Chiese di Venosa, Monte Milone, Potenza, Tolve, Tricarico, « *Monte Piloso*, Gravina, Obbiano, Turi, Tursi con Latiniano, S. Quirico « e Virolo, con castelli, ville, monasteri, plebi ecc. ecc.

Queste Chiese non tutte erano vescovili, ed, avendo interrogato

D'altra parte sappiamo che la Chiesa di S. Maria di Juso fu conceduta in *cella* all'Abbazia di S. Lorenzo di Aversa dall'Arcivescovo di Acerenza col consenso di Goffredo di Conversano, ma non possiamo precisare l'epoca di questo avvenimento. (1)

Di questo *primo priorato* di S. Maria di Juso abbiamo la prima notizia dal Protospata, il quale ci dice che nell'anno 1082 il vescovo di Ruvo, chiamato Gisliberto, donò al Priore di Monte Piloso la chiesa di S. Sabino presso Ruvo col corrispettivo di quattro libbre di cera ogni anno nel giorno del Sabato Santo e l'obbligo di mandare un uomo a cavallo ogni qualvolta il detto vescovo si recasse a Bari o a Canosa. (2)

Peccato che l'importante diploma, recante questa donazione, sia irreperibile!

Fu nel 1093 che Goffredo di Conversano, avendo

---

in proposito il chiarissimo Abbate Duchesne, seppi che Monte Piloso doveva considerarsi come *parrocchia.*

(La bulle d'Alexandre II où cette localité est nommée, la range, non parmi les évèchés suffragants d'Acerenza, mais parmi les *paroisses* de ce diocèse. L. Duchesne, lettera del 26 maggio 1899).

Ecco, poi, che cosa dice Di Meo intorno a questa Bolla:

« La pergamena che si conserva in Acerenza ha ciera di « spuria »
« se non si voglia copia: l'inchiostro è nero ed il carattere non del se-
« colo. L'anno 1067 con l'indizione VI.ª è falso. Le parole *Alexander E-*
« *piscopus* sono di lettere presenti romane; non vi è infine la comina-
« zione a chi vi si oppone, nè la benedizione a chi vi si conferma, nè il
« Papa, nè altri che vi si firma ecc. ecc.

Parla pure di questa Bolla Giannone, op. cit. lib. VIII, cap. VI.

(1) — Vedi Documenti annessi al presente capitolo – N. 1.

(2) — L. Protospata – anno 1082.

Dominante Alexio imperatore, Episcopus Rubensis, nomine Gislibertus, donavit Priori Montis Pilosi Ecclesiam S. Sabini, quae est in civitate Rubi, qui Prior tenebatur omni anno ad quatuor libras cerae in die Sabbati Sancti, et mittere unum hominem equestrem, quando Episcopus Rubensis ibat ad Barum seu ad Canusium.

sempre di mira il miglioramento di Monte Piloso, elevò il Priorato di S. Maria ad Abbazia di monaci benedettini, autonoma ed indipendente.

Desumiamo la preziosa notizia da un diploma, di cui mette conto parlare.

Volgendo l'anno 1093, Goffredo di Conversano, Signore di Monte Piloso, considerando la fragilità delle cose terrene, nonchè prestando ascolto alla voce evangelica, la quale terribilmente impone ai mortali non potersi in pari tempo servire a due padroni, venne nella persuasione che bisognava piuttosto servire a Dio, che a Mammone; perchè, egli dice, *chi si diletta delle cose del mondo, viene a privarsi di quelle del cielo!*

Incitato da questi divini precetti, Goffredo, dietro consiglio della moglie e del figliuolo Roberto, determinò di fondare in Monte Piloso un convento.

Rivolse le sue mire alla Chiesa di S. Maria di Juso, la quale, come abbiamo detto, era stata col suo assenso conceduta dall' Arcivescovo di Acerenza in priorato, o *cella,* all'Abbazia di S. Lorenzo di Aversa.

A tal fine pregò e supplicò l'Abbate di S. Lorenzo, perchè rendesse libera la Chiesa di S. Maria di Juso, promettendogli in cambio un'altra chiesa della Contea.

L'Abbate rispose che ciò non avrebbe potuto fare, se non dietro consiglio del papa Urbano II e con l'assenso del convento di S. Lorenzo.

Goffredo ottenne e l' uno e l' altro, dimodochè S. Maria di Juso, sottratta dalla giurisdizione di S. Lorenzo d'Aversa, divenne Abbadia a sè.

Per la qual cosa, Goffredo cedè in cambio all'Abbate, e suoi successori, di S. Lorenzo, la Chiesa di S. Nicola, posta nella Città di Monopoli, con ogni pertinenza e per mare e per terra.

Nel 1093, dunque, il priorato di S. Maria di Juso fu elevato agli onori di Abbadia ed ebbe il suo convento benedettino sotto la giurisdizione del proprio Abbate. (1)

Primo Abbate di Santa Maria fu *Gennaro* dell'Ordine di S. Benedetto.

Nel 1101, (2) essendo ancora vivente Goffredo di Conversano, il vescovo di Monopoli, Romualdo, donò all'Abbate Gennaro la Chiesa di S. Benedetto, sita nell' ambito della città e quella di S. Nicola, posta sul mare in un luogo, detto *Aunaece*, lungo *Sovereto*, entrambe a Monopoli.

E così l'Abbazia di S. Maria di Juso accrebbe le sue giurisdizioni.

Beninteso, non deve confondersi la Chiesa di S. Nicola di Sovereto con quella data in cambio da Goffredo all'Abbazia di S. Lorenzo, perchè dai due diplomi risulta chiara e netta la differenza: tutte e due le Chiese erano a Monopoli; però quella era posta sul mare e questa era fra le mura della città.

L'Abbate di S. Maria, Gennaro, assistito dal suo avvocato Turmarco, accettò la donazione delle due Chiese dal Vescovo Romualdo di Monopoli, ma col corrispettivo di *un soldo* d'olio da pagarsi annualmente alla chiesa vescovile monopolitana nel giorno della festività dell'Assunzione di Maria Vergine.

Di questi tempi ben poco si sa circa la Chiesa Madre Parrocchiale di Monte Piloso.

Lo Zavarroni pubblica un'altra bolla del 1097, spedita da Arnaldo, arcivescovo d'Acerenza, nella quale si

---

(1) — Vedi Doc. N. 1.
(2) — Vedi Doc. N. 2.

fa menzione di Monte Piloso ed Irsi, come luoghi della Diocesi di Tricarico; ma anche questa bolla dev'essere falsa, (1) perchè vedremo fra breve come Monte Piloso fosse molto dopo del 1097 aggregato alla diocesi di Tricarico e non vi stesse che due o tre anni soltanto.

Certo si è, però, che sino al 1120, Monte Piloso teneva il suo Vescovo, e chi sa, fino a quell'epoca, quante volte era stata tolta e restituita questa dignità.

Nelle sue note all'Ughellio, il Mansi asserisce che sin dai più antichi tempi Monte Piloso risplendeva della dignità episcopale.

« Sedendo Callisto II sul trono pontificio (1119 - « 1124), l'arcivescovo di Acerenza *di propria autorità* « la soppresse, unendola a Tricarico. Essendo, poi, il « detto papa di passaggio per Monte Piloso, fu supplicato dal popolo, affinchè si degnasse restituire alla « città la dignità vescovile, tolta per somma ingiuria.

« Il papa annuì e la restituì, e agl'idi di settembre dell'anno 1123, con suo diploma, elesse, ed egli « stesso consacrò vescovo di Monte Piloso, *Leone,* abbate dell'ordine benedettino, rendendolo immediatamente soggetto alla S. Sede, come si scorge benissimo « dal relativo documento, conservato nella Biblioteca « Beneventana. (2)

---

(1) — Il di Meo (op. cit. anno 1068, n. 8) ebbe a dire che quasi tutte le carte di Tricarico di questi tempi puzzano d'impostura.

(2) — Ughelli – Italia Sacra (in addit. tom. 1, pag. 998):

« Montis Pelusii civitas jam inde a primis temporibus fulgebat epi- « scopali dignitate, ut nobis produnt jam antiquiora Concilia, atque in- « ter Acheruntini Episcopatus suffraganeos recensebatur, ut ex diplomate « Alexandri II ad Arnoldum, primum Acheruntinum Archiepiscopum.

« Dignitatem amisit, Calixto II sedente, cum Acheruntinus Archie- « piscopus propria auctoritate eam illi ademit, univeritque Tricaricensi. « Calixtus, cum illac pertransiret, exoratus a Pelusiano populo, ut ponti-

Per quante ricerche abbia potuto far fare a Benevento, non mi è riuscito di avere copia di tal documento, anzi mi fu risposto che questo certamente è stato involato; ma il fatto è certamente avvenuto, e lo desumo da documenti posteriori, se non proprio particolarmente, almeno sostanzialmente.

Ed ecco quanto può dirsi in proposito.

In una bolla di Celestino III del 1193 si ricorda il fatto di Callisto II, il quale stabilì che in Monte Piloso *Abbate e Vescovo* fosse la medesima persona. (1)

Nella bolla, poi, d'Innocenzo III del 1204 la costituzione di Callisto II appare più nettamente. (2)

Quando, nel 1123, Callisto II passò per Monte Piloso ebbe a constatare due correnti, l'una favorevole all'Abbate e Monastero di S. Maria e l'altra al Vescovo e Chiesa Cattedrale.

Giunta l'Abbazia a godere di qualche potenza, e tolta la sede vescovile, il malcontento del clero e del popolo era più che pronunziato.

« Allora Callisto II seppe vedere una via di mez-
« zo, con la quale si provvedeva all'utilità ed all'onore
« così della chiesa di S. Maria Nuova, o di Juso, co-
« me della chiesa di S. Maria Vecchia, ossia della cat-
« tedrale, con lo stabilire nel suo privilegio che insie-

« ficiam dignitatem, per summam iniuriam sublatam, eis restituere di-
« gnaretur, annuit, restituitque: suo diplomate anno 1123, idibus septem-
« bris, Leonemque, Abbatem ex ordine S. Benedicti, adlegit, et ipse con-
« secravit, atque immediate juris Sanctae Romanae Sedis esse voluit: ut
« ex hoc Calixti documento, hucusque in Bibliotheca Beneventana asser-
« vato clare constat.

(1) — Vedi Bolla di Celestino III, tra i doc. al presente capitolo, sul principio.

(2) — Vedi Bolla d'Innocenzo III nei doc. del cap. 4°.

« me le due chiese fossero consacrate nella dignità e « nel nome di una sola sede episcopale, e che all'uffi- « cio di vescovo si chiamasse per elezione *pariter* (a « voti uguali) dei monaci e dei chierici, *uno dei mona- « ci,* che fosse a capo delle due chiese, il quale funzio- « nerebbe così da Abbate che da Vescovo.

La qual cosa fu confermata da Innocenzo II (1130-1143); però non abbiamo potuto avere la bolla relativa. Vedremo, peraltro, quello che fece Innocenzo II per l'Abbazia di Monte Piloso, dopo i terribili fatti del 1133.

Dalle suddette notizie possiamo sicuramente desumere che il vescovo acclamato dal clero e dal popolo, eletto a voti uguali dei monaci benedettini dell' Abbazia di S. Maria Nuova e dei preti dell'antica cattedrale, e consacrato dal papa Callisto II nel 1123, sia l'Abbate Leone, succeduto all' Abbate Gennaro che abbiamo visto figurare nel diploma di Monopoli del 1101.

Ed ecco venir fuori don Giuseppe Palmieri, (1) uomo ancor più cavilloso dello zio Monsignor Zavarroni, a metter in dubbio la venuta di papa Callisto II a Monte Piloso.

Il meschino difensore delle stravaganze dello zio vescovo si domanda: che cosa doveva andare a fare Callisto a Monte Piloso? Come poteva trovarsi quivi di passaggio?

Peccato ch'egli sia ora al mondo dei più, ove non gli può giungere la notizia, che desumiamo dal Beatillo, cioè, che Callisto II, nel 1122, si recò a Bari alla divozione di S. Niccolò, e, poi, andò a Catanzaro a consacrare quel Duomo.

Per andare da Bari a Catanzaro, o al ritorno, il

---

(1) — G. Palmieri, op. cit., loc. cit.

papa necessariamente dovette far sosta a Monte Piloso, ed ecco spiegato come ed in qual modo la presenza di Callisto II a Monte Piloso nel 1123 sia una cosa possibilissima.

Non si sa l' epoca precisa in cui morì il vescovo ed abbate Leone; ma è facile supporre che la sua morte sia avvenuta nei primi tempi del pontificato di Innocenzo II, il quale, come si è detto, confermò la costituzione di Callisto II, ciò che vuol dire che il vescovo, successore di Leone, fu anche un monaco dell'Abbazia, eletto a parità di voti dai monaci e dai preti.

Certo si è, però, che tanto questo secondo Vescovo - Abbate, quanto l'intero corpo dei monaci e dei preti, furono nel 1133 uccisi dalle orde di Ruggiero II, quando questi assediò la città di Monte Piloso, la prese e la saccheggiò completamente. (1)

Fu proprio nel 1133 che Ruggiero II, volendo rialzare la religione in Monte Piloso, donò il massacrato convento di S. Maria Nuova, o di Juso, alla celebre Abbazia di Casa-Dei in Francia, previo assenso del papa Innocenzo II, quello stesso che aveva confermato la costituzione di Callisto II. (2)

Ed ecco, nel 1133, estinguersi in pari tempo il Vescovato di Monte Piloso e l'Abbazia di S. Maria Nuova, la quale divenne semplice Priorato della Casa-Dei, che, sin da quell'anno, cominciò a mandare i suoi Priori.

---

(1) — Vedi Bolla di Niccolo V nei doc. del cap. 4° – « factam mul-
« torum ipsius tunc Civitatis civium stragem, in qua extra tunc illius
« Episcopus interfectus fuit, nomine, honore insignis Civitatis dignitate
« privata . . . . . .

(2) — Vedi Bolla di Lucio III tra i documenti annessi al presente capitolo.

Al Priorato di S. Maria Nuova, oltre dei varî possessi fuori di Monte Piloso, Ruggiero concedette anche la Chiesa di S. Maria Vecchia, o antica Cattedrale, con tutte le sue possessioni e pertinenze, non esclusa la Chiesa d'Irsi, la quale ebbe un convento di benedettini in tutto uguale a quello di S. Maria Nuova, ed entrambi retti da un medesimo Priore, mandato dalla Francia.

A tal proposito, dico che in sui primi tempi la chiesa d' Irsi, facente parte del priorato di S. Maria Nuova, portava il titolo di *S. Giuliano di Monte Piloso*, dal momento che lo trovo ripetuto in varî documenti, che avrò occasione di citare in prosieguo.

Pare che le innovazioni portate da Ruggiero II non andassero dipoi tanto a genio al clero e al popolo di Monte Piloso, i quali, memori delle gloriose tradizioni della loro Chiesa, avrebbero preferito piuttosto la giurisdizione episcopale, che quella dei Priori della Casa-Dei.

D'altra parte i Papi non mancarono di proteggere i detti Priori e renderli, benchè inutilmente, cari al popolo.

Nel 1146 Eugenio III confermò il Priore di Monte Piloso nel possesso dei beni, spettanti al Priorato di S. Maria. (1)

Lo stesso praticò, nel 1178, Alessandro III, nella cui bolla si trova la prima volta la chiesa di *S. Giuliano* di Monte Piloso. (2)

Anche il papa Lucio III in una sua bolla del 1184 confermò al Priore: *la chiesa di S. Maria di Monte Pi-*

---

(1) — Vedi Doc. N. 3.
(2) — Vedi Doc. N. 4.

loso con la chiesa di S. Maria Vecchia con tutte le altre chiese e possessioni di sua pertinenza, le quali tutte formavano il priorato di Monte Piloso per disposto di Ruggiero II, re di Sicilia, previo assenso del papa Innocenzo II. (1)

Ma i preti da una parte ed il popolo da un' altra non facevano che continuamente reclamare al papa, perchè restituisse alla città di Monte Piloso l'antica dignità vescovile.

Il papa Celestino III, nel 1193, dopo avere intese le ragioni, esposte dal Priore di S. Maria, *fra Armando,* e dalla parte del clero e del popolo di Monte Piloso, emise una sentenza favorevolissima al Priore, *imponendo il perpetuo silenzio sulla dignità vescovile e stabilendo che la chiesa di S. Maria Nuova, giusta le conferme dei pontefici, suoi predecessori, sia mantenuta in perpetuo priorato con tutte le chiese e possessioni di Monte Piloso e di fuori.* (2)

Nella medesima bolla Celestino III prescrisse pure che, per la somministrazione dei sacramenti episcopali, il Priore potesse invitare un Vescovo qualunque a sua scelta.

Di qui, nuovi malcontenti del popolo e specialmente dei preti, i quali assolutamente non tolleravano d'essere soggetti ai Priori di S. Maria ed a monaci di qualsiasi ordine essi fossero.

Morto Celestino III e succedutogli Innocenzo III, il clero ed il popolo di Monte Piloso trovarono finalmente in questo Pontefice il protettore e l'amico.

Tratteremo, perciò, in altro capitolo della conti-

---

(1) — Vedi Doc. N. 5.
(2) — Vedi Doc. N. 6.

nuazione della lotta tra monaci da una parte e clero e popolo dall'altra.

E qui giova dare alcuni particolari sull'Abbadia di Casa-Dei, dovuti alla cortesia dell'Abbate Erico Mercier, che gentilmente me li ha forniti.

L'abbadia della Casa-Dei (fr. La Chaise - Dieu) fu fondata da S. Roberto secondo la regola di S. Benedetto, alquanto modificata.

Ben presto salì a grande rinomanza a causa delle molte concessioni e donazioni che i Re ed i Principi incessantemente le conferivano.

L'antico *Pouillé* della Casa-Dei *(mss. de Decamps, vol. cot. Abbayes, n.° 104, 1re série, Bibl. Nat. Paris)* conta nella sola Alvernia 90 priorati dipendenti dall' Abbadia della Casa-Dei. Altri 186 nel resto della Francia e 17 nella Spagna, nella Svizzera e nell'Italia, senza contare le chiese che ne dipendevano.

I Priorati d'Italia erano quelli di S. Maria di Pavia, S. Claudio di Fraxinovo (diocesi di Modena), sottomessi alla Casa-Dei dal papa Pasquale II; quello di S. Quirico di Lucca, già Abbadìa, donata dal Vescovo Anselmo con approvazione dello stesso papa Pasquale II; quello di Montalbano, riportato dal Mabillon *(Ann. Bened. lib. 3° Vol. 5, pag. 9)*.

Ma superiore a tutti i priorati d'Italia fu quello di S. Maria e S. Giuliano di Montepeloso, giusta la donazione fatta da Ruggero II nel 1133 (Cfr. *ms. francese 930, append. de l' Histoire ms. de la Chaise-Dieu de Dom Tislier; e un ms. latino n.° 5552 della Historia Casae-Dei de Dom Simon Genoux*, entrambi alla Biblioteca Nazionale di Parigi).

S. Giuliano di Montepeloso figura anche in un documento manoscritto, conservato alla stessa Biblioteca

Nazionale di Parigi, *(n.° 14, fonds des Blancs-Manteaux).*

Molti papi furono benefattori della Casa-Dei e meritano speciale menzione Gregorio XI e Clemente VI.

Quest'ultimo (Ruggero de Beaufort) fu monaco della Casa-Dei e, quando salì al pontificato, non dimenticò la sua Abbazia, facendone rifare la Chiesa, che è l'attuale, in cui vedesi la sua tomba.

Parecchi tentativi furono fatti in prosieguo di tempo per riattaccare la Casa-Dei alla Congregazione di Cluny; ma furono vani, perchè la Casa-Dei rimase sempre autonoma e *capo d'ordine,* sino a quando Richelieu l'unì di forza alla Congregazione Benedettina di Saint Maur.

La Chaise-Dieu ebbe per abbati onorarî uomini sommi, come il Richelieu, il Mazarino ed il celebre Cardinale de Rohan, e fu soppressa all'epoca della Rivoluzione francese.

Fece parte della Diocesi di Clermont sino al 1790, secondo il Signor Vernière, e secondo altri, sino al 1822, in cui passò alla diocesi di Puy-en-Velay, da cui dista 50 chilometri.

Oggi si osserva la Chiesa con la famosa torre di Clemente VI ed una buona parte del Chiostro.

Nella Chiesa della Chaise-Dieu sono degni di nota pure alcune tappezzerie del secolo XVI, le belle sculture del coro, l'organo ed una curiosa *Danza dei morti.*

La Chaise-Dieu è anche il nome del borgo circostante l'antica Abbadia, che sorge in un sito incantevole a 1080 metri sul livello del mare.

Appartiene al circondario di Brionde e conta oggi circa 1600 abitanti.

In ultimo, la Chaise-Dieu attira ancora un gran numero di visitatori da ogni parte della Francia.

Poco o nulla può dirsi circa la maniera di vestire dei monaci della Casa-Dei. Certo si è, però, che il loro abito era nero, e i Priori più importanti, cioè quelli che avevano la giurisdizione su varie chiese e godevano del possesso di molte chiese abbaziali, (come, per esempio, il Priore di Monte Piloso), portavano nelle varie cerimonie un bordone, quasi simile ad un pastorale, però senza della voluta.

Chiudiamo questo capitolo col far notare che il Priore di S. Maria di Monte Piloso, sempre in virtù delle concessioni di Ruggero II, era anche feudatario, tanto che se ne fa menzione nel Registro dei Baroni, là ove si dice che il Priore, (che per isbaglio si chiama Abbate), forniva al Re il contingente di 10 militi dal feudo d'Irsi. (1)

(1) — Registro dei Baroni: – Abbas S. Mariae Montis pilosi, sicut Rainaldus, filius Fredi Camerarii curiae, significanda mandavit, de eo, quod tenet in Yrso, obtulit cum augmento milites X et servientes L, inter quos numeratus est Tancredus de Yrso cum feudo suo. (Cfr. Cap. 1° pag. 39).

DIPLOMI E DOCUMENTI

annessi al

CAPITOLO SECONDO

I.

✠ In nomine Domini nostri Iesu Christi anno ab incarnatione eiusdem Domini nostri Iesu Christi Millesimo nonagesimo tertio inditione prima.

Ego Guafredus de Conversano. gratia dei comes. quoniam crebris titubacionibus mundanae fluctuationis allidor. ne navigationis meae in tot ebollientes procellas naufragium pociar. in portu supernae tranquillitatis ancoram meae navis oportet me collocare.

Nam vox evangelica terribiliter omnes nos excitat. quia nemo potest duobus dominis servire. aut unum odium habebit et alterum diliget. aut unum sustinebit et alterum contempnet. oportet nos deo magis servire quam mamonae. et oculos cordis ad sublimitatem divinae contemplationis erigere.

Quia quicumque thesauris mundanae compensationis delectatur. aeternae securitatis tranquillitate privatur.

His ammonitionibus aliquantulum excitatus aeternae epulationis aliqua grana. in orreum coeleste. in aeternum victurum vellem. procurare. scilicet monasterium quoddam in statum monasticae religionis instruere. et cum hoc diu mecum ruminerem. congruum visum est. ut consilium coniugis meae. et Roberti filii mei admitterem.

Et hoc aliquantulum nobiscum versantes. ut ecclesiam Sanctae Mariae acheruntinus Archiepiscopus meo assensu ecclesiae sancti laurentii de Aversa. et abbati eiusdem congregationis in cellam concesserat.

Et ego valde persistens in reperto consilio. abbati eiusdem sancti laurentii de Aversa adivi. declarans rem quam cogitaveram per ordinem.

Multis ammonitionibus eum supplicans. ut de eadem ecclesia **sanctae mariae montis pilosi** cambium a me reciperet et

voluntati meae ad hoc peragendum sollicitae non impediret: ad hoc ille abbas respondit. nisi consilio urbani papae romanae sedis. et assensu conventus sancti laurentii de Aversa se non facturum.

Quem ego rursus pernimium deprecatus sum ut eumdem papam et conventum sancti laurentii perquireret. et quid consilii inveniret mihi quamtocius notificaret.

Qui strenue consultus. petitioni meae satisfaciens ad me reversus est. et privilegium eidem ecclesiae sanctae mariae. quod apud se habebat reddere fecit. At ego ecclesiam **sancti nicholai.** quae sita est in **monopolitana urbe.** cum omnibus pertinenciis suis intus et foris. in mari et in terra. stabile scilicet et mobile. ecclesiae **sancti laurentii de Aversa** concessi in cambium. ad faciendum omnes utilitates eiusdem ecclesiae sancti laurentii, et abbatis eiusdem. successorumque eius libere.

In tali etiam libertate. ut neque ego. neque heredes mei. aliquam potestatem auferendi aliquid vel inquietandi in eadem ecclesia vel in rebus eius suprascriptis retineamus.

Si vero aliquis temerario ausu. huius privilegii violator extiterit. auctoritate dei et sanctae mariae. et sanctorum canonum. sciat se innodatum vinculo excomunicationis. nisi semel. bis. aut ter. ammonitus. infra quadraginta dies humiliter ad emendationem venerit.

Hoc ita stabilitum et impressione sigilli mei roburatum. ecclesiae sancti laurentii de Aversa. concedo ad habendum.

† Arnaldus Acheruntinus Archiepiscopus.

† Signum propriae manus meae qui supra Guafredus comes de Conversano.

† Signum propriae manus meae Robertus praedicti comitis filius.

† Signum propriae manus meae Rodulphus eiusdem dicti comitis filius.

† Signum propriae manus meae cartulanus.

† Signum propriae manus meae Guillelmus Stratigota Rudulphi filius.

(Regii Neapolitani Archivii. Vol. 5, pag. 185).

II.

Cartula Sancti Benedicti - Cotte iij - Cartula Monople - De donacione et confirmacione Ecclesiarum Sancti Benedicti de Monoplo et Sancti Nicolai de Suberito: conscpto c i latin. littera iiij.

✠ In nomine summae et individuae Trinitatis Ego Romualdus gratia Dei episcopus sedis Monoplj ecclesiae, Domino propitio, anno praesulatus mei vicesimo quinto, declaro quod ante hos annos dominus noster comes Guoffridus una mecum tradidimus in monasterio Sanctae Mariae quod est in territorio **Pilosi montis** unam ecclesiam vocabulo Sancti Benedicti quae sita est intra muros civitatis praedictae Monopoleos et ecclesiam Sancti Nicolai quae est in maritima dicta *Aunaece* (?) juxta *suberitum* et cum aliis ecclesiis eis pertinentibus intus civitatis et foris. Nunc aut pro confirmatione ipsius sacri monasterii una cum consensu et voluntate nostri cleri iterum juxta me astante maiore iudice advocato meo fratre *scriboni* (??) iudic. per baculum tradimus et concedimus praephato monasterio canonice et legaliter jam dictas ecclesias cum earum pertinentiis ut praedictum est.

Quam traditionem et concessionem dominus **Ianuarius,** venerabilis abbas eiusdem monasterii una cum *guodelferio* (o gualelferio) fratre laico *turmarchi* (?) advocato suo accepit tali qdem modo ut hodierno die et in antea omnibus temporibus ipsae ecclesiae sint liberae et absolutae a nostris dicionibus, nostrorumque successorum cum omnibus suis pertinentiis qcqd nunc habent et qd habebunt in antea.

Ea neque ego qui supra praesul nec posteri mei neque submissa a nobis persona dictis his omnibus quae plegunt in nullo inde disrumpre aut retornare praesumamus neque hunc scriptum irritum dicere temptemus ullo adveniente tempore sed quiete et libere haec nostra praephata traditio et concessio semper existat praephato monasterio eiusque rectoribus.

Denique ecclesia nostri episcopii habeat sibi oblationem annualiter in festivitate assumptionis sanctae Mariae a parte praephati monasterii olea solidi unius.

Et ut haec nostrae concessionis pagina firmiter credatur diligentiusque ab omnibus observetur, jussimus eam scribere

Bosonem chartularium nostrae ecclesiae et cum plumbea bulla nostroque solito tipario meum nomen continente insigniri, eique domino Januario abbati dari.

Actum in civitate Monopli anno dominice Incarnationis millesimo centesimo primo mense Magio indictione nona.

† Romualdus gratia Dei episcopus.
† Hoc BYNATNMIO MRCHI PBT MONOPOS (?)
† Alfaranus sacerdos et primicerius confirmo acta superiorum.
† Ego Petrus presbiter qui et primicerius hoc qui supra est firmo.
† Urso (?) levita (?) novic. (?)
† Ego Benedictus subdiacomus firmo.
† Ego Miro acolitus firmo.

(Archives Départementales de la Haute Loire, fonds de la Chaise-Dieu. — Documento comunicatomi dall'Abbate Erico Mercier).

III.

Eugenius Episcopus, servus servorum Dei dilectis filiis Stephano *(abbate della Chaise-Dieu dal 1114 al 1146, secondo Chaix de Lavarène)* abbati Sancti Roberti de Casa-Dei eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum . . . . . .

Praefatum monasterium, in quo divino mancipati estis obsequio, sub beat. Petri et nostra protectione suscipimus. . . . statuentes ut, quascumque possessiones, quacumque impraesentiarum juste et canonice possidetis aut in futurum . . . . . poteritis adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant, in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: prioratus de Cornileone et de Sancto Salvatore . . . . . prioratus *Sanctae Mariae Montispilosi*, et de Bulleone cum ecclesiis, decimis, et pertinentiis eorum. . . . . .

Datum Transtiberim, per manum Roberti, S. R. E. presbyteri cardinalis et cancellarii. Kalendis Februarii, indictione IX, Incarnationis Dominicae anno 1146, pontificatus vero Domini Eugeni III papae anno primo.

(Chaix de Lavarène che dà questa bolla in extensa - Mabillon, Annali Benedettini, t. VI, p. 698 - Patrologie de Migne t. CLXXX,

col. 1102, 1103 - Biblioteca Nazionale di Parigi, manoscritto latino 512777 - Miscellanea monastica fol. 402 (Gallia) Cfr. Monumenta pontificia Alverniae etc. pp. 207, a 212. — Documento comunicatomi dall'Abbate Erico Mercier).

IV.

Alexander Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Bertrando *(Bertrando Isarn che prima di essere abbate della Casa-Dei, fu Priore di S. Maria di Pavia, poscia* **hôtelier** *alla Casa-Dei, secondo Chaix de Lavarène)* abbati monasterii Casae-Dei eiusque fratribus, tam praesentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. . . . . .

Ad exemplar praedecessorum nostrorum felicis memoriae Calixti II, Eugeni III et Adriani IV . . . . domum beati Roberti . . . sub beat. Petri et nostra protectione suscipimus . . . statuentes ut quascumque possessiones quaecumque bona idem monasterium in praesentiarum juste et canonice possedit ant in futurum poterit adipisci, firma vobis . . . . et illibata permaneant, in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: Abbatiam videlicet Sancti Sicarii Brantholmensio . . . . prioratus Sancti Quiriaci secus Luccam cum ecclesiis *Sancti* **Juliani Montis Pilosi.** *(Qui c'è un errore nel testo, trovandosi Montis Pilani, invece di Montis Pilosi. Il Priorato di S. Giuliano di Monte Piloso si riscontra in più d'una carta ed io ritengo che così chiamavasi la Chiesa d'Irsi).*

Datum Tusculani per manum Alberti S. R. E. presbyteri cardinalis et cancellarii quarto nonas Ianuarii, indictione undecima, Incarnationis Dominicae Millesimo centesimo septuagesimo octavo, pontificatus vero domini Alexandri papae III anno decimo nono.

(Chaix de Lavarène - Monumenta pontificia Alverniae etc. pag. 308 et 313 - Il testo è dato secondo un manoscritto latino della Biblioteca Nazionale di Parigi, n. 12818 - Chronica monasterii Casae-Dei, f.° 277 a f.° 287. — Documento comunicatomi dall'abbate Erico Mercier).

V.

Lucius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Lantelmo, abbati monasterii Casae-Dei, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris regulariter substituendis in P. P. M. . . . . Praedecessorum nostrorum felicis memoriae Leonis IX, Alexandri, Urbani, Paschalis, Calixti, Eugeni, Adriani et Alexandri . . . . vestigiis inhaerentes monasterium beati Roberti . . . sub beati Petri et nostra protectione suscipimus. . . statuentes ut quascumque possessiones, quaecumque bona idem monasterium in praesentiarum juste et canonice possidet aut in futurum . . . poterit adipisci firma vobis, vestrisque successoribus et illibata permaneant, in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis . . . . ecclesiam *Sanctae Mariae Montis Pilosi* cum ecclesia *Sanctae Mariae Veteris*, et aliis ecclesiis, possessionibus, et aliis pertinentiis suis, sicut ea vobis bonae memoriae Rogerius, rex Siciliae, de piae recordationis Innocentii pontificis praedecessoris nostri assensu, in ordine prioratum habenda concessit. . . . . .

(Questa bolla, come quella di Alessandro III, enumera qui gli altri privilegi concessi alla Casa-Dei).

Datum Verulis (in nota: alias Veronae) per manum Alberti S. R. E. presbyteri cardinalis et cancellarii, sexto Calendas Aprilis indictione secunda, Incarnationis Dominicae Millesimo centesimo LXXXIV, pontificatus vero Lucii papae tertii anno III.

(Chaix de Lavarène - Monumenta etc. pp. 329 a 335, da una copia dell' Archivio Dipartimentale di Puy-de-Dôme (Clermont), (Fonds des Bénédictins de St. Genès-les-Monges) cote 1re, copia fatta nel 1648. — Questo documento, anch' esso comunicatomi dall'abbate Erico Mercier, secondo Chaix de Lavarène, era stato già vidimato nel 1250 da Ugo, cardinale di S. Sabina).

VI.

Celestinus episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Stephano *(Stefano II de Brezons, secondo Chaix de Lavarène, che aggiunge che questo abbate della Casa-Dei morì nel 1194 e fu sep-*

pellito presso l'altare dei SS. Confessori) abbati et fratribus Sancti Roberti Casa - Dei tam praesentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum.

Apostolici culminis eminentia quo firmius communi fidei fundamenta, quod est Christus inhaeret et doctrinae ab eo fluenta copiosius accipit, eo certius ipsius actionis et praedicationis exemplis edocta vivendi normam in seipsa prius patenter ostendent, documenta christianae professionis ulterius transfundit in subditos et absque ullo erroris nubilo perfectius de iis quoslibet instruit quae ab ipsius fontis origine sumit, specialius his documentis incumbens quae praesertim ipse Christus Dominus, tempore suae dispensationis, edocuit et ostendit prae caeteris amplectenda.

Cum emin idem Dominus et magister doctores Ecclesiae informaret, dilectionis unionem et pacis in doctrina sua saepius replicavit, qui etiam se pacem eis relinquere et donare asseruit, ut ad eam captandam quoque auditores inducere propensius laborarent, quam utique formam Romana consuevit ecclesia semper habere, ut in quibusdam discordiis pacem afferat partibus et ad hoc eas prout poterit inducat, ut se ad concordiam revocent et in pacis unione consistant.

Quod si eius verbis annuere detrectaverint, ei cui justitiam favere conspexerit, sub justi libra judicii quod requirit impendit, eius per justae disciplinae censuram severius, nequitiam reprimens, qui contra fratrem suum inique contendere demonstratur, et ne sua valeat ei deliberatione provida promulgata sententia in aliquo vacillare, a quo caeterorum sententiae robur acquirunt, authentici scripti munimen et apostolicum patrocinium ad perpetuam eius firmitatem apponit.

Ut autem inferius explicamus, implicite superius et generaliter proposuimus, praesenti volumus scripto notari quod cum clerus et populus *Montis pilosi* et antecessores nostros et nos etiam postmodum sollicitarent frequentius, postulantes instantius, ut pontificalem officii dignitatem, quam habuerunt antiquitus, eis restituere deberemus, quia pro hoc monasterii Casae - Dei justitia videbatur, utrique parti certum statuimus terminum quo sufficienter instructa nostro se deberet conspectui praesentare, cumque pars cleri et populi Montis pilosi ad apostolicam sedem quosdam e suis clericis et laicis destinasset,

et pro parte monasterii vestri dilectus filius noster *Armandus,* prior ipsius, ad nos procurator sufficiens accessisset, ad causam ipsam agendam a vobis de communi consilio institutus, quia nos, sicut romano pontifici saepe contingit aliis plurimis eramus negotiis occupati et eandem causam ob hoc non poteramus, prout deceret, per nos ipsos discutere cum venerabili fratre nostro Portuensi episcopo et dilectis filiis Joanni Sancti Stephani in Coelio Monte, Loffredo Sanctae Praxedis et Joanni Sanctae Priscae presbyteris cardinalibus commisimus audiendam, qui, partibus in sua praesentia constitutis, rationes et allegationes et constitutiones felicis memoriae Calixti papae, qui ut in praedicto loco idem esset abbas et episcopus constituit, et originale rescriptum bonae recordationis Alexandri papae, praedecessorum nostrorum, et caetera quae partes ipsae voluere proponere diligentius audientes nobis et fratribus in communi universa earum dicta et assertiones fideliter ostenderunt.

Nos vero ex relatione ipsorum sufficienter instructi, de communi fratruum nostrorum consilio, pro monasterio vestro sententiam promulgavimus, adversae parti super repetitione dignitatis pontificalis officii *perpetuum silentium* imponentes et concessionem, quae, tempore felicis memoriae Innocentii papae, praedecessoris nostri, vestro monasterio super ecclesiis Montis pilosi et aliis articulis facta fuit, et piae recordationis Lucii papae, antecessoris nostri, privilegio confirmata, ratam habentes et firmam, *volumus* ut ecclesiam *Sanctae Mariae Novae Montis pilosi* in perpetuum prioratum cum omnibus ecclesiis illius loci, intus et extra positis, utroque jure spirituali scilicet et temporali sit monasterio Casae-Dei subiecta et de ipsa ecclesia et aliis jam dictis ecclesiis, prout voluerit, secundum Deum disponat: statuentes ut prior qui pro tempore per monasterium Casae-Dei ibi fuerit constitutus bis ant semel in anno episcopum quem voluerit, dum sit catholicus et gratiam apostolicae sedis obtineat, ad locum ipsum invitet et pontificalia sacramenta clero et populo illius loci, sicut in aliis mundi partibus fieri novimus quo ipsum (sic) ministrare procuret.

Ne igitur eadem sententia per quorumcumque perversorum nequitiam aliquo valeat tempore immutari seu praesumptione infringi, eam sicut a nobis promulgata dignoscitur, praesentis scripti patrocinio communivimus, statuentes ut nulli omnino

hominum liceat hanc paginam nostrae diffinitionis et constitutionis infrangere, vel ei ausu temerario contraire.

Si quis autem hoc attemptare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beati Petri et Pauli, eius apostolorum, se noverit incursurum.

† Ego Octavianus, ostiensis episcopus.
† Ego Ioannes, Praenestinus episcopus.
† Ego Pandulphus, basilicarum XII apostolorum presbyter cardinalis.
† Ego Petrus, lit. S. Ceciliae presbyter cardinalis.
† Ego Ioannes Felix, tit. S. Susannae presbyter cardinalis.
† Ego Romanus, tit. S. Anastasiae, presbyter cardinalis.
† Ego Hugo, presbyter cardinalis S. Martini, tit. Equitu.
† Ego Ioannes, tit. S. Stephani in Caelio Monte presbyter cardinalis.
† Ego Cencius, tit. S. Laurentii in Lucina presbyter cardinalis.
† Ego Loffredus, tit. S. Praxedis presbyter cardinalis.
† Ego Bernardus, tit. S. Petri ad Vincula tit. Eudoxiae, presbyter cardinalis.
† Ego Gregorius, Georgii ad Velum Aureum diaconus cardinalis.
† Ego Lotharius SS. Georgii et Bacchi diaconus cardinalis.
† Ego Nicolaus, S. Mariae in Cosmydin (sic) diaconus cardinalis.
† Ego Robo, S. Theodori, diaconus cardinalis.
† Ego Petrus, S. Mariae in via Lata, diaconus cardinalis.
† Ego Concius, S. Lucia in Orthea, diaconus cardinalis.

Datum Laterani per manum Aegidii, S. Nicolai in Carcere Tulliano diaconi cardinalis, idibus decembris, indictione undecima, Incarnationis Dominicae, anno Millesimo centesimo nonagesimo tertio; pontificatus vero Domini Celestini papae tertii anno tertio.

(Loco citato p. 384 a 397; ma l'autore ha omesso d' indicare la provenienza di questo documento, che vedremo riapparire per intero in una bolla di Gregorio IX del 1236, tra i diplomi annessi al capitolo IV. Anche questa bolla mi fu comunicata dall'Abbate Erico Mercier).

CAPITOLO TERZO

(dal 1200 al 1487).

Monte Piloso facente parte della Contea d'Andria — Giacomo Maresciallo e Gualtieri di Brenna — Innocenzo III e Federico II — Re Corrado e Manfredi — Carlo I d'Angiò — I varî feudatarî di Monte Piloso dal 1254 al 1307 — I del Balzo sino a Pirro.

Non si può precisare l' epoca in cui Monte Piloso, cessando di essere Contea a sè, divenne Terra della Contea di Andria, come la vediamo verso il 1200, perchè mancano assolutamente i documenti.

Perciò, accontentiamoci di narrare i fatti, come ci sono riferiti dalla Storia.

Al dominio normanno seguì lo svevo. Nel 1197 morì in Messina l'imperatore Arrigo IV, il quale nominò tutore del piccolo Federico, suo figlio, un tal Marquardo, o Marcovaldo, Duca di Ravenna e Marchese di Ancona.

L'anno seguente si spense anche l' imperatrice Costanza, la quale, a sua volta, prescelse in testamento il papa Innocenzo III a tutore dello stesso Federico.

Di qui, lotte terribili e disgusti acerbissimi tra questo Pontefice e Marquardo, il quale, pretendendo di

avere la precedenza nel Baliato, cominciò a vessare la Puglia e la Sicilia, occupandone parecchie terre.

Innocenzo III invitò Marquardo a restituire tutte le città occupate; ma questi non se la diede per intesa, e, dopo aver compiuto varie bravure ad Avellino, a Vallata ed altrove, lasciati, per mantenersi fedeli in Puglia e Terra di Lavoro, Diepoldo, Ottone e Sigisfredo, suoi fratelli, Corrado di Marlei, Signore di Sorella, Ottone di Laviano e Federico di Molento, passò a Salerno, d'onde partì con un'armata, a tal uopo allestita, per la Sicilia.

Come si seppe l'annunzio di tale avvenimento in Sicilia, gl'isolani si rivolsero per aiuti al Pontefice, il quale spedì a quella volta Cintio Cencio Romano, Cardinale di S. Lorenzo in Lucina, e Giacomo Consiliario, suo cugino e Maresciallo, con 200 cavalli assoldati a sue spese, e con essi Anselmo, arcivescovo di Napoli, ed Angelo, arcivescovo di Taranto, uomini di molto avvedimento, acciocchè si avvalessero dei loro consigli.

Le soldatesche di Marquardo si azzuffarono con quelle pontificie fra Palermo e Monreale, e la vittoria arrise ai papalini per il valore particolarmente spiegato dal Maresciallo Giacomo, il quale, per aver rimesso due volte in piedi la battaglia e respinto Tedeschi e Saraceni, insieme collegati, comportandosi da prode e valoroso capitano, fu causa principalissima della vittoria.

A questa ne successero altre, sempre con felice successo dei papalini, sino a che Marquardo, sconfitto, se la diede in fuga.

Per tale bravura Giacomo fu rimunerato con l'avere, in nome di Federico, il Contado di Andria, composto di parecchie terre, fra le quali anche Monte Piloso.

Intanto, Diepoldo, fratello di Marquardo, faceva in

Puglia un mondo di rovina, e il Conte Gualtieri, il Conte di Celano, e l'abbate Roffredo si mossero per ricuperare il Principato di Taranto ed il Contado di Lecce e Brindisi con altri luoghi del Principato.

Subito si arresero di lì a poco Lecce col suo castello, Melfi e Monte Piloso, già divenuto preda dei Tedeschi, ed assediarono Monopoli e Taranto, che non si erano voluti arrendere. (1)

Come facilmente si scorge, il Conte Giacomo Maresciallo, nel 1202, aveva perduto gran parte della sua Contea a causa delle continue irruzioni dei Tedeschi. Allora Innocenzo III, per dare una prova ben convincente del suo favore al Conte Gualtieri di Brenna, lo mandò nella Puglia con gran numero di soldati, e, creatolo Maestro Giustiziero della Puglia e della Terra di Lavoro, gli diede in potere il castello di Barletta e la terra di Monte Piloso, come luogo di suo dominio per appartenere al Contado di Andria, scrivendo altresì al Conte Gualtieri, che lo aiutasse a ricuperare Andria e i castelli del Contado.

Le cose andarono per bene, tranne l'incidente di Matera, Otranto e Brindisi, che si ribellarono al Conte Gualtieri di Brenna, in seguito alla falsa voce corsa che il papa fosse morto in Alagna.

Marquardo morì nell'istesso anno 1202.

Stavano così le cose, quando, nell'anno 1205, il Conte Gualtieri di Brenna, abituato, pel felice successo delle sue armi, ad apprezzar poco i Tedeschi, cinse d'as-

---

(1) — Fr. Capacelatro – Storia della Città e Regno di Napoli, detto di Cicilia, Napoli, Tip. della Sibilla, 1834, lib. I, pag. 411 e 420 e lib. VIII pag. 226.

sedio la città di Sarno, senza prendere le debite precauzioni per sè e per i suoi compagni.

L'accorto e valente Diepoldo o Teobaldo, come lo chiama l'Hurter, si trovava colà rinserrato, e facilmente potè accorgersi della noncuranza del rivale.

Il giorno 11 giugno 1205, in sul fare del dì, Teobaldo uscì da Sarno con un grosso corpo ben agguerrito, ed attaccò l'accampamento del Conte Gualtieri.

La maggior parte delle soldatesche di costui dormiva ancora placidamente sotto le tende per non risvegliarsi più mai.

Gualtieri avrebbe avuto ancora tempo a prepararsi ad una vigorosa resistenza; ma il non previdente suo valore questa volta soccombette.

Ferito di colpi di lancia e di freccia, cadde in mano del nemico e fu trascinato prigioniero nel Castello di Sarno, nel quale sperava di entrare vittorioso.

Quivi rimase pochi dì in balia dell'odio di Teobaldo e, infine, morì dopo tre anni appena che aveva ricevuto in dono dal papa Innocenzo III la terra di Monte Piloso. (1)

Intanto il Maresciallo Conte Giacomo era tornato prontamente nella Puglia e aveva ripreso l' antico dominio della Contea di Andria, che mantenne sino al 1221.

In questo anno, fattosi Federico adulto e disgustatosi col papa, tolse a Giacomo il Contado di Andria, che passò naturalmente sotto l'immediato governo svevo. (2)

Quindi, Monte Piloso che, nel 1221, faceva ancora

---

(1) — Federico Hurter – Storia del Sommo Pontefice Innocenzo III – Vol. 1°, pag. 492, lib. 6, anno 1202 e Vol. 2° pag. 183, lib. 9, anno 1205.

(2) — Riccardo d'Urso – Storia della Città di Andria, lib. 4°, cap. I.

parte della Contea d' Andria, obbediva direttamente a Federico II, il quale, prediligendo la città di Andria, non trascurò neppure Monte Piloso, che ottenne da lui molti miglioramenti, quali furono, ad esempio, una solida cinta di mura intorno intorno alla città ed un ben munito castello, che poi donò a S. Francesco.

Il 13 dicembre 1250, Federico II morì a Ferentino, lasciando erede il figlio Corrado, natogli in Andria dalla moglie Jolanta, il quale morì giovanissimo, il 21 maggio 1254.

Morto Corrado e passato il governo nelle mani di Manfredi, Monte Piloso, staccatosi dalla Contea d' Andria, divenne Marchesato a sè, conceduto, per donazione, da Manfredi al Marchese Beoraldo, dal quale passò alla moglie Marchesa Iselda. (1)

Ma, sopraggiunta la catastrofe di Manfredi a Benevento il 6 gennaio 1266, ed affermatosi il potere angioino, Monte Piloso, mantenutosi fedele a Carlo d'Angiò, per esservi una forte rocca con soldati francesi in guardia, fu donato il primo luglio 1269 a Pietro di Belmonte, conte di Montescaglioso. (2)

Il 23 ottobre 1275, essendo morto Pietro di Belmonte, Monte Piloso, con le altre terre della contea di Montescaglioso, passò sotto il dominio di Giovanni di Monteforte, Conte di Squillace e marito della Contessina Margherita, figlia ed erede del conte Pietro di Belmonte, con l'obbligo di appianare i debiti del suocero. (3)

Monte Piloso, durante il regno di Carlo I d'Angiò, ottenne parecchi privilegi.

---

(1) — Da una pergamena del 1263, esistente nell'Archivio Vescovile di Irsina.

(2) — Vedi Documento N. I.

(3) — Vedi Documento N. II.

Carlo I d'Angiò concesse ai nobili di Monte Piloso una torre, posta nel mezzo dell'antica piazza, detta oggi volgarmente *Mulini vecchi*, perchè se ne fossero serviti ad uso di sedile.

Ma, essendosi questo sedile abolito, con altro privilegio Carlo diè facoltà di erigere sul suolo, già occupato dalla torre, un grande fabbricato che fu adibito ad uso di caserma, la quale, cambiata oggi in abitazione, ancora si denomina dal volgo « il *quartiere vecchio* » e la piazzetta adiacente ancora si chiama « *largo del Tocco* » il qual nome, secondo il Tutini si dava alle piazze, ai sedili ecc. ecc. (1)

A Carlo I successe, nel 1285, il figliuolo Carlo II, padre di numerosissima prole, di cui nove maschi e cinque femmine, le quali andarono spose ai principali sovrani d'Europa. Anche questo Sovrano fu benefico verso gli uomini di Monte Piloso, massime durante l'epidemia del 1306, nel quale anno diede pure delle disposizioni circa i tenimenti di Gravina, Monte Piloso e Altamura. (2)

Il Marchese di Ferrara Azzo d'Este ebbe in isposa l'ultimagenita del Re, la principessa Beatrice, la quale ebbe in dote la Contea d'Andria. (3)

Nell'anno 1307, Monte Piloso, con tutte le altre terre della Contea di Montescaglioso, passò a Bertrando del Balzo, che era anche Conte di Avellino e figlio di quel famoso Ugo, così prediletto da Carlo I d'Angiò. (4)

Ora, essendo morto nel 1308 Azzo d'Este, Carlo

---

(1) — E. Palermo – Monografia su Montepeloso.

(2) — Vedi Documenti N. III, IV e V.

(3) — R. d'Urso – op. cit. lib. 5, cap. 2°.

(4) — R. d'Urso – op. cit. lib. 5, cap. 1°:

« Carlo d'Angiò trovò nel Castello di Capua molti sacchi di monete « d'oro, e, fattili vuotare in una delle sale alla presenza della Regina,

II, assai afflitto dello stato vedovile in cui era piombata giovanissima l'adorata figliuola Beatrice, pensò di rimaritarla, dandole in isposo il Conte d' Avellino e Montescaglioso, Bertrando del Balzo, e riconfermandole in dote la Contea d'Andria.

Inoltre, siccome la Principessa Beatrice era vissuta nella Contea d' Andria da vera sovrana col primo marito Azzo d'Este, così il Re Carlo conferì al nuovo genero il mero e misto imperio su quei feudi, che egli possedeva, e principalmente su Andria, che era la capitale della Contea.

Questo mero e misto imperio consisteva nell'amministrare non solo in linea civile la giustizia sui popoli soggetti, ma ancora nel jus della vita e del sangue.

Per conseguenza, nell'anno 1308, Monte Piloso tornò a far parte della Contea d'Andria, o, per essere più esatti, a questa si aggregò la Contea di Montescaglioso, alla quale apparteneva Monte Piloso.

« disse ad Ugo del Balzo, Cavaliere di sua compagnia, che ne avesse con « le bilancie fatta la partizione. Questo Cavaliere con bella prontezza gli « rispose : – Che bisogno avvi di bilancie ? Tosto coi piedi, fattane la « divisione in tre parti ; questa, disse, sia di Monsignore il Re ; questa « della Regina, e quest'altra dei vostri Cavalieri – Un tratto sí naturale « di vivacità piacque tanto al Re, che là per là lo creò Conte, donan- « dogli la Contea di Avellino.

Circa, poi, la donazione della Contea di Montescaglioso, che andò unita a quella d'Avellino, e concessa a Bertrando del Balzo, figlio di Ugo, pare che il documento non si trovi più al Grande Archivio di Napoli.

Il fatto si desume da una vecchia carta, che trovasi in mio potere, con questa indicazione :

« Bertrandus de Baucio fuit Comes Montis Caveosi, et Dominus Po- « marici, Camardae, *Montis Pilosi* et aliarum terrarum, anno 1307, lit. « A, fol. 89 – Nell'Archivio della Zecca in Napoli, dietro la Cappella del « Tribunale della Camera della Sommaria, e l' archivista si chiama Don « Gennaro. »

Nel settembre del 1308 la graziosa coppia di Bertrando e Beatrice, aderendo all'invito dei primarî cittadini di Andria, calò da Napoli nella capitale della Contea, dove venne accolta con grandi festeggiamenti.

Bertrando si diede subito a far del bene ai popoli soggetti, togliendo subito le forti imposizioni, inflitte specialmente da Carlo I d'Angiò e da Azzo d'Este.

Nel 1309 la principessa Beatrice diè alla luce una bambina, alla quale venne dato il nome di Maria.

Questa, educata con ogni cura dalla rigida per quanto virtuosa ed amorevole madre, divenne per le sue belle doti soggetto dell'ammirazione generale.

La contessina Maria, giunta all'età di 19 anni, andò sposa al Delfino di Francia, Uberto, in seguito ad un trattato conchiuso tra questo Principe e lo zio Roberto, re di Napoli, succeduto a Carlo II.

Per tale matrimonio, nel 1327, il Re Roberto si recò ad Andria, ed anche per visitare la sorella Beatrice, la quale non volle mai allontanarsi dall' amata Contea, nel mentre che il marito Bertrando, essendo Gran Giustiziere, non di rado recavasi a Napoli. (1)

Beatrice non ebbe altri figli all' infuori della Delfina, e, essendosi gravemente ammalata, chiuse in Andria i suoi giorni il 18 marzo 1330, e fu sepolta in quella Chiesa Cattedrale. (2)

---

(1) — R. d'Urso – op. cit. lib. 5, cap. 2° e 3°.

(2) — Ecco la iscrizione posta sul tumulo della Principessa Beatrice:

Rex mihi Pater erat, Fraterque Robertus
Loysiusque sacer, Regia mater erat,
Bertrandi Thalamos non dedignata Beatrix,
A quo deducta est Baucia Magna Domus,
Si tangant animos haec nomina clara meorum,
Este memor, Cineri dicere pauca: vale.

Con la morte di Beatrice, Bertrando del Balzo decadde dal dominio della Contea d'Andria, perchè questa, essendo dote della defunta moglie, doveva passare legittimamente in potere della Delfina Maria, sua figlia.

Ora, perchè Maria amava molto il genitore e ne conosceva la predilezione per quella Contea, fece per lettera conoscere al padre che volentieri e con l'autorizzazione del Delfino, suo marito, glie l'avrebbe ceduta ed a buon prezzo.

Bertrando accettò di buon grado l'offerta della figlia e spedì al genero in Vienna di Francia la somma di trenta mila oncie in oro, quale corrispettivo della Contea, che passò, quindi, in virtù di tale compra, in potere di lui.

Per la qual cosa, Bertrando, costituitosi nei dritti, a lui spettanti, passò nel 1131 a seconde nozze, sposando Margherita di Alneto, figlia del Conte Roberto e vedova del Conte Luigi di Fiandra, dalla quale unione nacque un solo maschio, a cui fu dato nome Francesco.

Bertrando del Balzo s'intitolava Conte di Andria e Montescaglioso, ecc. Signore di Monte Piloso ecc. ecc.

Come abbiamo detto di sopra, egli era Gran Giustiziere del Regno e, per tale qualità, era grandemente stimato in Napoli, ove si recava spesso per risolvere e giudicare cose di grave importanza.

Nel 1346 ricevette dal papa Clemente IV incarico di inquirere e processare i colpevoli dell'assassinio di Andrea d'Ungheria, marito della regina Giovanna I, succeduta a Roberto.

Nel 1347, Bertrando del Balzo volle che il figliuolo Francesco sposasse la principessa Margherita, sorella del nuovo Re di Napoli, Luigi, principe di Taranto e secondo marito di Giovanna I, il quale, considerando

la saggezza, la nobiltà e l'alto lignaggio di Bertrando, col quale era già imparentato, fu lietissimo del matrimonio della sorella con Francesco, a cui conferì il titolo di Duca di Andria, onorificenza concessa ai soli Reali.

Nell'anno 1357, Bertrando, trovandosi in Napoli, cessò di vivere e fu con regia pompa seppellito nella Chiesa di S. Domenico Maggiore, lasciando espressamente vietato al figlio potergli ergere sepolcro gentilizio.

Ma, dopo pochi anni, gli venne eretto dal pronipote Francesco II un mausoleo con iscrizione. (1)

A Bertrando, dunque, successe il figlio Francesco, il quale fu il primo Duca d'Andria e prese, fra gli altri titoli, anche quello di Signore di Monte Piloso.

Avremo occasione di ricordare le bravure del Duca Francesco nel capitolo riguardante la storia d'Irsi.

Secondo il d'Urso, Francesco fu uomo impareggiabile e degno di occupare financo il trono di Napoli.

Egli morì nel 1420, lasciando due figli, di cui Guglielmo, essendo primogenito, fu il suo successore, e l'altro, nomato Bianchino, fu così perverso e vizioso da essere financo diseredato e sconosciuto dal padre.

Guglielmo del Balzo, 2° Duca di Andria e Signore di Monte Piloso, aveva sposato nel 1406, per volere del padre, la contessina Antonia, figlia del Conte di Bisceglie, Federico, dalla quale unione nacque un solo maschio, a cui fu dato nome Francesco.

---

(1) — R. d'Urso – op. cit. lib. 5° cap. 6°.
Ecco l'iscrizione a Bertrando del Balzo:

Bertrando de Baucio Montis Caveosi et Andriae Comiti,
Regni Magno Justitiario
Franciscus de Baucio Dux Andriae pronepos
B. M. F.

Giunto ad età matura, Francesco sposò Sancia di Chiaromonte, figlia di Tristano e di Caterina Orsini-Balzo, sorella del principe di Taranto Giannantonio, la quale fu donna di costumi esemplarissimi e molto adorata per le sue cristiane virtù.

Da questo felice imeneo venne alla luce, nel 1428, un caro figliuoletto, al quale si pose il nome di Pirro.

Guglielmo del Balzo morì nel 1431 e gli successe il figliuolo Francesco II, che fu il 3° Duca di Andria, Signore di Monte Piloso ecc.

Anche di Francesco II del Balzo parleremo nel capitolo della storia ecclesiastica di Monte Piloso.

Ora, nel mentre che Francesco II viveva tranquillamente nel suo Ducato, ecco imperversarsi una terribile bufera sul suo capo.

Morta la regina Giovanna II nel febbraio del 1435, levarono il capo tre pretendenti al trono di Napoli, Alfonso d'Aragona, Renato d' Angiò ed il Papa Eugenio IV, il quale lo dichiarò dominio della S. Sede e vi spedì il Patriarca Alessandrino Giovanni Vitelleschi per conquistarlo.

Questo Prelato, dopo varî fatti d'arme nel regno, si ridusse in Puglia, scegliendo per suo quartiere generale la città di Andria, dove erasi recato pure il Principe di Taranto Orsini-Balzo, il quale d'accordo col re Alfonso, tentava di mettere il bastone tra i piedi del Patriarca.

Questi, mal tollerato per le sue insolenze, fu invitato dagli Andriesi a passare oltre con le sue milizie, le quali commettevano ogni sorta di soprusi; ma, poichè non se la diede per intesa, la cittadinanza tutta si levò a rumore, e, rinnovando le gesta dei Vespri Siciliani, si scagliò furibonda sui soldati papalini, di cui rimasero ben 700 sulle strade e nelle piazze.

La strage terminò per l' intromissione del Duca Francesco e del parente Orsini - Balzo, che ne impedirono la continuazione.

In questo periodo di lotte civili Monte Piloso non fu semplice spettatore, ma vi prese viva parte, anzi pare che presso alle sue mura vi fosse stato qualche fatto d'arme di non lieve importanza.

Però, ben poco può dirsi a tal riguardo, perchè i documenti che potevano fare la luce su simili avvenimenti sono stati indubbiamente trafugati dall' Archivio Vescovile.

Certo si è, però, che Monte Piloso vide presso le sue mura le soldatesche del Patriarca e quelle di Alfonso d'Aragona, e i papalini dovettero compiervi delle prodezze simili a quelle di Andria.

Infatti, e questa l'abbiamo dal Parisi, (1) di questi tempi una Chiesa, dedicata a S. Michele Arcangelo, sorgeva presso le muraglie di Monte Piloso e propriamente presso la Porta Maggiore; ma, per tali guerre civili, *venne distrutta e abbattuta* (sic).

Chi l' abbia abbattuta non si sa bene; ma certamente furono gli assedianti, i quali, per avere, forse, più libero l'ingresso nella città, si avvisarono di togliere ogni ostacolo, che impacciasse le loro operazioni guerresche.

« L' anno 1449, soggiunge il Parisi, a suppliche

---

(1) — Michele Parisi – Descrizione di certe notizie spettantino alla città di Montepeloso, di S. Maria del Piano d' Irsi, cavate dalle scritture antiche, che si conservano nell'Archivio Vescovile di Montepeloso in quest' anno 1753, essendo Vescovo regnante l' Ill.mo e R.mo Monsignor D. Bartolomeo Coccoli feliciter.

(Questo manoscritto del Parisi è conservato dal Signor Francesco Leoncito).

« fatte alla S. Sede Apostolica dal Duca d' Andria D. « Francesco del Baucio, Padrone della città di Monte- « peloso, s' ottenne il Breve di poter riedificare detta « Chiesa, però poco più lontano dal luogo, ove prima « sorgeva. Così ordinò Niccolò V nel detto Breve, qua- « le si conserva nel detto Archivio di Montepeloso, e « fu diretto detto Breve al Vescovo di Andria di quel « tanto che finora si è detto. »

Ma, se questo importante documento e gli altri di quest' epoca conservavansi nell' Archivio Vescovile di Montepeloso al tempo del Cantore Parisi, ora non ci sono più, e chi sa in quali mani siano andati a finire.

Però la Chiesa di S. Michele non fu riedificata al suo antico posto, nè più lungi, ma vi si piantò solo una colonna di marmo rosso, la quale, per essere sormontata da una croce, fu detta in appresso *la Colonna di S. Croce.*

Ed a questa devesi, se mal non mi appongo, la cerimonia religiosa che ricorre ogni anno il 3 maggio, giorno dell'Invenzione di S. Croce, quando, cioè, il Capitolo di Montepeloso si reca processionalmente fuori la Porta Maggiore. A questa devesi del pari la denominazione *Croce,* data al quartiere di fuori porta, da non confondersi col *piano delle Croci,* le quali furono poste in epoca più recente, e proprio nel 1822, presso la Chiesetta della Commenda di S. Giovanni Battista, oggi detta del Calvario.

Ma, verso il 1800, il Lupoli, mal tollerando che una si bella colonna si deteriorasse nella pubblica via, la fece trasportare nella Chiesa Cattedrale, siccome luogo più conveniente, e la fece collocare presso l' altare maggiore *in cornu evangelii,* ove trovasi tuttora e serve di candelabro al cero pasquale.

Alla fine, Alfonso d' Aragona riuscì a conquistare il trono di Napoli e lo tenne sino al 1458, epoca in cui passò a miglior vita, lasciando il regno al figlio Ferdinando.

Alfonso d'Aragona concesse alla città di Montepeloso il privilegio della fiera. (1)

Ferdinando d' Aragona fu investito del regno di Napoli dal papa Pio II, Piccolomini, ed, essendosi recato a Roma il cognato del Re, Francesco II del Balzo, (perchè la regina Isabella era sorella di Sancia di Chiaromonte), ottenne la Bolla relativa all' investitura, per cui si procedè all' incoronazione in Barletta nell' anno seguente 1459.

Da Barletta i Sovrani passarono in Andria, e, poi, per alcuni giorni al Castello del Monte, dove fu combinato il matrimonio tra Pirro, primogenito del Duca Francesco e la cugina della regina Isabella, Maria Donata Orsini, figlia di Gabriello, Duca di Venosa.

Da quest' epoca cominciò a sgretolarsi il Ducato d'Andria, dappoichè Francesco donò al figlio la contea di Montescaglioso e di Copertino, che, come abbiamo visto, facevano parte di esso.

Monte Piloso, quindi, obbediva a Pirro del Balzo, creato dal padre conte di Montescaglioso, alla quale contea tornò, in seguito al distacco prodotto dal Duca Francesco II.

Essendo morto poco dopo Gabriello, Duca di Venosa e suocero di Pirro, questi gli successe nel titolo e nel dominio del Ducato di Venosa e della Contea della Cerra.

Nel mentre che il Re Ferdinando teneva tranquil-

(1) — E. Palermo - Monografia su Montepeloso.

lamente il trono di Napoli, ecco sorgere contro di lui la famosa congiura dei Baroni, capitanati da Giannantonio Orsini, principe di Taranto, zio della regina Isabella, di Sancia, Duchessa di Andria, e di Maria Donata, Duchessa di Venosa e moglie di Pirro.

Giannantonio invitò il Duca Francesco II a prendere parte alla ribellione, e gli chiese pure armi, cavalli e soldati per aiutare l'impresa.

Francesco, fedele al re suo cognato, si ricusò completamente, ed ordinò al figlio Pirro di seguir il suo esempio, non parendogli giusto il violare un giuramento.

Indispettito per tale rifiuto, Giannantonio nel 1461, messosi a capo di numerose e ben agguerrite soldatesche, si presentò ad Andria e la cinse d'assedio.

Gli Andriesi diedero prova di valore e poco mancò che non morisse in tale frangente lo stesso Duca Francesco.

Il re Ferdinando, avuto sentore di tali fatti, fece ogni sforzo per liberare Andria e scrisse in proposito ad Alfonso d'Avolo che dimorava in Ariano, perchè si fosse recato con milizia ad Andria; ma Alfonso fece il nesei.

Andria già stava per cadere nelle mani del feroce Giannantonio, quando le cose cambiarono subito aspetto per opera di fra Antonio de Joannocto, Vescovo di Andria e Monte Piloso.

Questo santo prelato, vedendo che in Andria già la fame cominciava a far le sue vittime, consigliò il Duca Francesco ad aprire le porte a Giannantonio, obbligandosi d'indurre questo a più miti consigli.

Infatti, il buon Vescovo si recò al campo di Giannantonio, nell'animo del quale potè tanto il discorso e la figura veneranda del santo uomo, che immediatamente tolse l'assedio ad Andria, rispettando la vita del Duca e di ogni singolo cittadino.

Pirro del Balzo si era già chiuso in Minervino con duemila fanti, quando, avuta notizia dal padre della resa di Andria, tolse le trincee e andò via; ma non potè menar seco la moglie, perchè era stata sorpresa dalle doglie del parto.

Allora Pirro la rinchiuse nel castello di Minervino, imponendole di non arrendersi.

Giannantonio lasciò Andria e si diresse a Minervino, nella quale non trovò resistenza alcuna, tranne che al Castello, nel quale Maria Donata aveva già dato alla luce un maschietto, a cui fu dato nome Federico.

Giannantonio pose l'assedio al castello, e, tramutatosi da tigre in agnello, mandava alla nipote assediata, polli, dolci ed altre cose delicate, sino a che l'indusse ad arrendersi e la mandò prigioniera a Spinazzola, ove fu liberata per intercessione della Regina Isabella.

Alla fine, nell' anno 1463 Giannantonio morì improvvisamente dopo aver dato la figlia Maria Conquesta in isposa ad Engelberto del Balzo, secondogenito del Duca Francesco II.

Stanco delle molte vicende della vita il Duca Francesco volle ritirarsi dalle mondane occupazioni, rassegnò nelle mani del Re le dimissioni da Gran Contestabile del Regno, la qual carica fu conferita nell' istesso anno 1472 al primogenito Pirro, e si diede a vivere con le norme dei Domenicani sino al 1482, in cui morì con fama di santità.

Emmanuele Palermo vuole che in quest'anno 1482 Monte Piloso facesse parte della dote della regina Giovanna, moglie di Ferdinando I d'Aragona; ma questo fatto non può controllarsi perchè non si è rinvenuto ancora nel Grande Archivio di Stato a Napoli il documento rispettivo.

Certo si è, però, che nel 1483, Pirro del Balzo, divenuto Duca di Andria, comprò dal Re Ferdinando la Città di Altamura, nel cui principato trovavasi Monte Piloso.

Per la qual cosa, Pirro s'intitolava Principe di Altamura, Duca d'Andria ecc. ecc. e dal suo matrimonio con Maria Donata Orsini ebbe quattro figli, di cui tre femmine ed un maschio, cioè Federico, nato nel castello di Minervino.

Delle tre femmine, la primogenita, chiamata Gisotta Ginevra, sposò Pietro Guevara, marchese del Vasto, e Gran Siniscalco del Regno. La seconda, nomata Antonia, andò sposa a Gianfrancesco Gonzaga, Signore di Sabioneta e figlio di Federico, Marchese di Mantova.

L' ultima, cioè Isabella, prese per marito Federico d'Aragona, secondogenito del Re Ferdinando.

Ma, ahimè, la fine dei fasti della casa del Balzo era già suonata!

Pirro, coinvolto con gli altri Baroni nella Congiura contro Ferdinando, fu punito con la morte, correndo l'anno 1487, e gli stati, che gli appartenevano, insieme a tutti i beni già confiscati, furono dal Re donati al suo secondogenito Federico d'Aragona, volendo così raddolcire la nuora Isabella, assai contristata per la perdita del padre.

Ecco, quindi, Monte Piloso passato dal dominio dei del Balzo a quello di Federico d'Aragona, il quale assunse tosto i titoli di Principe di Altamura, Duca d'Andria, Signore di Monte Piloso ecc. ecc. (1)

(1) — R. d' Urso - op. cit. lib. 5°, 6° e 7°.

DIPLOMI E DOCUMENTI

annessi al

CAPITOLO TERZO

I.

pro Domino Petro de Bellomonte.

Karolus etc. Matheo Rufulo scereto Apuliae etc. Cum terram Montis pilosi scitam in justiciariatu Basilicate cum hominibus vassallis juribus jurisdictionibus et pertinentiis suis Petro Domini Bellimontis comiti Montis Caveosi regni sicilie camerario dilecto consiliario familiari et fideli nostro et heredibus suis ex ipsius corpore legitime descendentibus concedendum duxerimus de liberalitate mera et gratia speciali fidelitati tue precipimus quatenus nuncium eiusdem comitis pro parte sua in corporalem possessionem ipsius terre jurum et pertinentium eius inducens facias sibi de ipsius terre proventibus et reditibus integre responderi et recepto prius pro parte curie nostre ab hominibus ipsius terre fidelitatis solite juramento prefatum comitem ab hominibus ipsis juxta regni consuetudinem assecurari facias fidelitate nostra nostris et cuilibet alterius juribus semper salvis volumus insuper et mandamus quatenus victualia et huiusmodi bona mobilia seseque moventia que fuerint manifeste proditorum nostrorum ipsius terre integre invenire capere et ea dicto comiti vel nuncio suo eius nomine cui ea concessimus assignare procures pro viso quod ad ea que de bonis ipsis massariis vel araciis nostris applicata jam sunt vel nostris procuratoribus assignata manus tuas aliquatenus non extendas.

Datum in obsidione Lucerie primo Julii XII indictionis.

(Archivio di Stato in Napoli - Reg. Angioino 1269 B (vol. IV) fol. 143 a tergo).

II.

pro Joanne de Monte forte.

Scriptum est eidem (secreto Apulie). Cum nobilis vir Johannes de Monte forte comes Squillacensis dilectus etc. vir Margarite filie et heredis quondam Petri domini Bellimontis comitis Montis Caveosi ac regni Sicilie camerarii pro parte sua et dicta uxoris sue pro predicto comitatu Montis Caveosi ligium homagium in manibus nostris fecerit et fidelitatis solite juxta regni consuetudinem prestiterit juramentum fidelitati tue precipimus quatenus recepto primo pro nobis ab hominibus subscriptarum terrarum comitatus ipsius quas dictus quondam comes ex dono munificentie nostre tenuit videlicet Montis Caveosi. Pomarici. Ogiani. Camarde. Giraci. Cauciani et Montis pilosi fidelitatis solite iuxta ipsius regni consuetudinem juramento ac ab ipso Johanne debito et statuto pro parte curie nostre relevio dictos virum et uxorem ab hominibus ipsis secundum eamdem consuetudinem assecurari facias fidelitate nostra nostris et cuius libet alterius semper juribus salvis et quia dictus quondam comes camararius tenebatur nobis in magna pecunie quantitate quam tam a camera nostra quam a certis officialibus nostris et aliunde habuerat sicut in quaternionibus camere nostre et apodixis diversorum officialium nostrorum apercius continetur ex quibus debitis ipse et heredes sui ac eorum bona fuerunt nostre curie obligata reservamus in manibus nostris et volumus pro parte nostre curie procurari quousque nobis predictam Margaritam tamquam filiam et heredem dicti comitis que ad debita et onera ipsius patris sui tenetur de omnibus ipsis debitis plenarie satis fiat omnia iura proventus et redditibus predictarum terrarum Pomarici. Cauciani. Camarde ac Giraci. et Ogiani et Montis pilosi ac aliorum quorumlibet iurium et terrarum dicti comitatis et etiam omnia bona mobilia dicti quondam comiti camararii si qua extant. exceptis juribus proventibus et redditibus dicte terre Montis Caveosi quia licet terram Montis Caveosi et alia que fuerunt comitis supradicti de consuetudine regni nostri ad manus nostras tenere possimus donec de toto eo ad quod ipse comes nostre curie tenebatur esset nobis integre satisfactum ex affectu tamen quem ad comitem ipsum habuimus et ad dictos

Johannem et Margaritam habemus curialitatem eis volentes facere et gratiam specialem per dictum Johannem et ipsam uxorem suam pro vita et substentatione ipsorum ammodo percipi volumus et haberi ea tamen conditione et modo quod si dicti vir et uxor ante plenariam satisfactionem predictorum omnium debitorum per eam nostre curie faciendam iverint extra regnum ipsa etiam iura proventus et redditus eiusdem terre Montis Caveosi ad manus nostre curie redeant et percipiantur pro parte nostre curie simul cum aliis juribus et proventibus reliquarum predictarum terrarum pro debitis supradictis donec nobis per eam de toto predicto nostro debito ad quod ut dictum est tamquam heres dicti patris sui tenetur integre satisfiat nisi forte pro serviciis nostris iverint de speciali celsitudinis nostre mandato facientes mentionem expressam quod pro serviciis nostris vadant.

Quare volumus et mandamus ut jura proventus et redditus dicte terre Montis Caveosi tantum per supradictos virum et uxorem modo predicto percipi patiaris et reliqua omnia jura proventus et redditibus aliarum prescriptarum terrarum eiusdem comitatus cum aliis iuribus et proventibus officii tui prout per nostram excellentiam sunt concessa et ad officium tuum spectat nomine nostro percipias et procures pro debitis memoratis quid et quantum a quibus et de quibus iuribus perceperis distincte et particulariter in fine presentis anni camere nostre et magistris rationalibus per tuas licteras fideliter rescripturus.

Datum Neapoli per M. G. (sic) [Magister Guillelmum] XIII Octubris IIII indictionis.

(Reg. Angioino 1275 C (vol. 24) fol. 19, Archivio di Stato in Napoli).

III.

pro hominibus Montis Pilosi.

Scriptum est justiciario Basilicate fideli regio divoto suo etc. Appreciatorum pro presenti anno quinte inditionis et universitatis hominum Montis pilosi de decreta vobis provincia regiorum fidelium devotorum nostrorum instintu humanitatis amabilis et vice (sic) compassionis affectu humilibus supplica-

tionibus inclinati volumus et devotioni vestre vicariatus auctoritate qua fungimur precipiendo mandamus quatenus contra eos quos eodem presenti anno generalis infirmitatis et mortalitatis ut fertur invasit et pertulit epidimia pestilens ne gemine pene duris feriantur aculeis ad exactionem illius pecuniarie pene pro curia quam incurrisse dicuntur ad quam exactionem videlicet pro eiusdem parte curie dicimini procedere contra ipsos pro eo quod apprecium pro dicto presenti anno in prefata terra Montis pilosi ab olim pro ipsius parte curie sub certa pena et certo tempore fieri iussum intra designatum eis terminum non fecerunt sicu. . . . . potuerunt ut asserunt occasionis invalescentis pestis huiusmodi si res ita se habet minime procedatis processum esse per vos forsan inde habitum usque ad paternum vel nostrum beneplacitum suspendentes.

Datum Neapoli per Nicolaum Fricziam de Ravello etc. anno domini Millesimo trecentesimo sexto die VIIII decembris V^{e} inditionis.

(Archivio di Stato in Napoli, Reg. Angioino 1306 - 307 D (vol. 165) fol. 174).

IV.

pro hominibus Montis pilosi.

Scriptum est justitiario Basilicate presenti et futuris fidelibus regiis devotis suis etc.

Pro parte universitatis hominum Montis pilosi de decreta vobis provincia regiorum fidelium devotorum nostrorum fuit non absque querele murmure nuper expositum coram nobis quod nonnulli sunt in terra ipsa Montis pilosi et pertinentiis eius habentes inibi ex eorum viventi industria seu bona burgensatica possidentes quod cum aliis dicte universitatis hominibus in generalibus subventionibus et collectis aliisque muneribus quibus cumque fiscalibus que illis pro tempore per curiam imponuntur conferre iniuste tenuunt et in reliquorum hominum universitatis eiusdem evidentis preiudicium contradicunt.

Ad quod oportuna nostra petitione petita et iustis remediis suppliciter imploratis. Volumus et devotioni vestre vicariatus

autoritate qua fungimur districte precipimus quatenus si sic ita essent omnes ex predictis hominibus ut prefertur ex ipsorum viventi industria seu bona burgensatica possidentes qui in huiusmodi fiscalibus funcionibus contribuere cum aliis dicte universitatis hominibus contradicent nisi forte speciali privilegio eius qui potuit vel alia iusta causa immunes exinde legitime se ostendant ad contribuendum in illis cum aliis ipsius universitatis hominibus prout juris fuerit efficaciter compellatis.

Ita quod ad nos querela de premissis ulterior non feratur presentibus post oportunam inspectionem earum remanentibus presentanti efficaciter in antea valituris.

Datum Neapoli per Nicolaum Fricziam de Ravello etc. anno domini Millesimo trecentesimo sexto die VIIII Decembris V.^{e} inditionis.

(Archivio di Stato in Napoli, Reg. Angioino 1306 - 307 D, (vol. 165) fol. 174, 175).

V.

Extravagantia anni IIII^{e} inditionis. de tenimentis Gravine Montis pilosi et Altamure.

Karolus secundus Dei gratia rex Jerusalem et Sicilie ducatus Apulie et principatus Capue Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comes iudici Johanni Acisillo de Neapoli procuratori fisci fideli suo gratiam suam et bonam voluntatem.

Scire te facimus quod olim magistro regni Sicilie iusticiario vel eius locumtenenti per alias nostras scripsimus licteras in subscripta continentia post salutem olim inter homines Gravine ex parte una et homines Montis pilosi ex altera de tenimentis et territoriis contentione suborta et exinde ad nos producta querela iustitiariis terre Barii presenti scilices et futuris per alias licteras nostras continentes tenorem et seriem aliarum licterarum bone memorie regis incliti domini patris nostri per quas territorium et tenimentorum hujusmodi distincti fines et termini notabantur iniunximus ut fines ipsos et terminos ab illis quorum intereret mandaret et faceret juxta forma dictarum licterarum paternarum regalium observari verum sicut herricus de Roeriis miles deminus Altamure familiaris et

fidelis noster sua nobis querula expositione monstravit. Raynaldus de lecto miles presens terre Bari hunc iustitiarius non actendens quod dicta terra Altamure predictis terris aliis Gravine scilicet et Montis pilosi fuit semper et erat vicina conguitate (sic) contermina et confinis territoria et tenimenta terrarum ipsarum non vocatis herrico predicto ut decuit vel hominibus Altamure sic pro sua voluntate distinxit et appositis terminis limitavit quod fines et termini territorii Altamure predicte ab olim profecto ut posuit de mandato quondam Frederici olim Romanorum imperatoris distinctis terminis limitatos ac taliter per homines et dominos Altamure hucusque possessos contra justiciam prout fertur inclusit quo factum est pront exponitur quod officiales quondam Raimundi Berengarii nati nostri qui erat dominus dicte terre Gravine predictum herricum de Roeriis possessionem dicti tenimenti seu territorium et finium Altamure privantes eum vel homines Altamure usque hodiernum diem nullatenus permiserunt neque permittunt pacifice illis uti immo eorum animalia que intercipiuntur ibidem more predoneo transferunt et traducunt et sic ipse factus iniuste ut ingenuit de possessore. . . . . maiestati nostre supplicavit humiliter ut cum res inter alios acta sibi de jure preiudicare non debeat interclusionem huiusmodi sic factam indebite ut prefertur revocari et reduci in pristinum benignius mandaremus.

Cum itaque nostri sit defectus et horrores in talibus per ordinate provisionis et correctionis remedium emendare predictum herricum ad vos inde providimus remictendum fidelitati vestre commictendum et mandantes expresse ut vocatis qui fuerint evocandi ac adhibitis vobis patronis et procuratoribus fisci nostri qui circa hoc iure Johannis et petri minorum filiorum nostrorum quibus predictam terram Gravine et terras alias predicti Raymundi in regno donavimus quique in nostra potestate ac legitima administratione consistunt ut expedit tueantur si prefactam interclusionem antiquorum tenimenti et finium Altamure in prefactis tenimentis Gravine et Montis pilosi minus iuste constiterit fore factam statim illam per correctionis oportune remedium secundum justiciam revocetis. et deinde viso et actento tenore dictarum litterarum eiusdem domine patris nostri ex quarum vigore ipse nostre postmodum

processerunt ad diffinicionem et determinacionem claram et lucidam finium tenimentorum et territoriorum utorumque (sic) ipsorum sic prout iustum fuerit iuxta paternarum nostrarumque pariter licterarum seriem procedatis quod unicuique sit de suis certa noticia et proinde omnis materia scandali utrinque tollantur ac ulterius inde vobis scribere non cogantur. illo vel illis ex vobis judicibus qui presentes extiterint executioni presentium vocaturis ac decisuris quod unus vel plures inceperint aliorum absentia non abstante.

Datum Neapoli per Bartholomeum de Capuam militem logothetam et prothonotarium regni Sicilie anno Domini Millesimo trecentesimo quinto die XV[a] Novembris IIII inditionis regnorum nostrorum anno XXI.

Nunc autem pro parte dicti herrici nobis exposito quod quia dicti Johannis et petrus filii nostri quorum in hac parte res agitur minores sunt et abscentes (sic) causa ipsa sine curatore legitimo eorumdem duci non potest et prout expedit terminari nos qui dictorum filiorum nostrorum sumus administrator legitimus ut per hoc judicium elusorium non existat et ipsorum filiorum nostrorum ex defectu curatoris huiusmodi justicia non subcumbat se de cuius fide et legalitate confidimus in causa predicta ipsis filiis nostris actorem defensorem et curatorem legitimum tenore presentium ordinavimus tue fidelitate mandantes ut causam in hoc dictorum filiorum nostrorum diligenter et fideliter tuearis.

Datum Neapoli per Bartholomeum de Capua militem logothetam et prothonotarium regni Sicilie (sic) anno Domini Millesimo trecentesimo sexto die VIIII Marcii IIII inditionis regnorum nostrorum anno XXII.

(Archivio di Stato in Napoli, Reg. Angioino 1305 - 1306 C (vol. 154) fol. 157).

CAPITOLO QUARTO

(dal 1200 al 1479).

Continua la storia della Chiesa — Lotta tra monaci e preti — Le Bolle del 1204 al 1240 — La famosa quistione delle decime dovute al Priore di Santa Maria Nuova — Il privilegio del 1312 — La Bolla di Giovanni XXII — Il Priore dà in enfiteusi alcuni suoi terreni di Conversano — La distruzione dei conventi d'Irsi e di Juso — Il Priore spogliato dei suoi beni — Le diocesi riunite di Andria e Monte Piloso.

Oltre delle chiese di Ruvo e di Monopoli, il Priore di Santa Maria Nuova di Monte Piloso possedeva, esercitandovi piena giurisdizione, la Chiesa di S. Pietro in Conversano e quella di Santa Maria d'Avanzo in Putignano.

Però, essendo irreperibili i diplomi contenenti gli atti di donazione delle suddette chiese, ci contenteremo di dare al lettore solo quelle notizie, che abbiamo potuto desumere dalle varie pergamene dell'Archivio Vescovile di Montepeloso e di altrove.

Nei sessantasette anni, che decorsero dalla fondazione del Priorato di Santa Maria Nuova sino al 1200, il popolo di Monte Piloso erasi abbastanza ristorato e accresciuto di molto.

Non poteva un posto sì strategico ed importante ri-

manere abbandonato, tanto più che Ruggero II non distrusse la città, ma solo punì con la morte la maggior parte degli abitanti.

La lotta, iniziata dal clero e dal popolo contro i monaci francesi del Priorato di Santa Maria, non ebbe, come abbiamo visto nel capitolo secondo, buon esito, perchè i Papi, successori di Innocenzo II, si mostrarono sordi alle giuste lagnanze dei Montepilosini, che, a buon dritto, volevano restituita alla loro città l' antica cattedra vescovile.

Molto meno i preti s'acconciavano a tollerare che le cocolle imperassero sulla loro Chiesa, dove per secoli aveva brillato la mitra.

Poco dopo il 1200, la lotta si riaccese più accanitamente a causa dell' appoggio, che Innocenzo III diè a favore del vescovado.

Molto probabilmente, questo Pontefice fece buon viso alla causa, reclamata dal popolo di Monte Piloso, in seguito alle raccomandazioni del cugino Conte Giacomo, il quale, come si è detto nel capitolo terzo, aveva ottenuto dal papa, in compenso delle sue bravure in Sicilia, la Contea d'Andria, di cui faceva parte Monte Piloso.

In ogni modo, Innocenzo III cominciò ad interessarsi del reclamo del clero e del popolo nel 1204.

Infatti, in quest'anno, il 13 gennaio, Innocenzo diresse una prima lettera al Priore di Santa Maria di Monte Piloso, dicendogli che il clero ed il popolo della detta città lo avevano supplicato, perchè si degnasse di volgere uno sguardo insino a loro, ingiustamente colpiti dalla sentenza di Celestino III, imponente *il perpetuo silenzio* sulla dignità vescovile, tanto più che la loro parte non era rimasta difesa sufficientemente dinanzi a questo papa.

E, poichè, da una parte, la detta sentenza di Celestino III era in certo qual modo inappellabile, e dall'altra sembrava giusto il clamore del clero e del popolo di Montepiloso, Innocenzo invitò il Priore di S. Maria, o chi per lui, a presentarsi innanzi al suo cospetto per intendersi circa la questione sorta tra lui ed il clero e popolo. (1)

A questa lettera il Priore rispose che, essendo dipendente dell'Abbate della Casa-Dei, non poteva pronunziarsi in alcun modo senza speciale mandato del suo immediato superiore.

Allora Innocenzo, il 25 marzo del 1204, (2) rivolge ad Ugo d'Anglars, abbate della Casa-Dei la seguente lettera:

« Innocenzo vescovo, servo dei servi di Dio, ai « diletti figli.... all'Abbate ed al Convento di Casa-Dei « salute ed apostolica benedizione.

« Sappiamo d'una grave e lagrimevole quistione, « riguardante i diletti figli, chierici e laici di Monte « Piloso: dappoichè, essendo la loro città meglio popo- « lata delle altra circonvicine, quantunque un tempo « graziata di episcopale dignità e stata sede di vescovo, « confermata con privilegi di molti nostri predecessori, « anzi alcune volte *(dopo vacanza o interruzione?)* fi- « nanco ristabilita, nondimeno Celestino papa di buona « memoria, nostro predecessore, decise, contro di essi, di « spogliarli della sede che prima avevano, ciò che tor- « na ad infamia e svantaggio delle anime.

« Inoltre affermano che la Chiesa ne abbia di mol- « to risentito.

---

(1) — Vedi Documento N. I annesso al presente capitolo.
(2) — Vedi Doc. N. II.

« Essendo stata la parte loro senza difesa innanzi « al nostro predecessore, comecchè parecchie e valide « ragioni non fossero state presentate al giudizio del « papa, chiedevano di essere intesi a che fosse fatto « dalla nostra grazia ad essi diritto.

« Noi, dal canto nostro, guardati diligentemente i « rescritti dei privilegi che, al riguardo, erano stati dai « nostri predecessori emanati a favore delle Chiese di « Monte Piloso, trovammo che Callisto papa di buona « memoria, nostro predecessore, seppe vedere una via « di mezzo, con la quale si provvedeva all'utilità ed « all'onore così della Chiesa di Santa Maria Nuova, che « voi avete presso Monte Piloso, come della Chiesa di « Santa Maria Vecchia, con lo stabilire nel suo privi- « legio che insieme (le Chiese) fossero consacrate nella « dignità e nel nome di una sola sede episcopale, e che « all'ufficio di Vescovo si chiamasse per elezione *pariter* « (a voti uguali) dei monaci e dei chierici, *uno dei mo-* « *naci* che fosse a capo delle due Chiese, il quale fun- « zionerebbe così da Abbate che da Vescovo: ciò che « ulteriormente Innocenzo II di felice ricordo, nostro « predecessore, con suo privilegio confermò.

« Ma quando l'Abbazia fu, in seguito, cambiata in « Priorato, nè conveniva che un Vescovo dipendesse da « un Abbate, questo modo non fu potuto conveniente- « mente osservare.

« Per quanto non sia lecito creare prevenzioni di « contro all'avviso portato dal detto nostro predecessore, « nondimeno, perchè non dobbiamo avere in non cale « il giusto risentimento del clero e del popolo di Mon- « te Piloso, al figlio diletto, il Priore di Santa Maria « Nuova di Monte Piloso, demmo facoltà di presentarsi « entro un mese, di persona, o a mezzo d'idoneo *re-*

« *sponsale,* affinchè, lui o questo presente, quelli (il cle-
« ro e il popolo) esponessero le ragioni per le quali in-
« tendono che Noi facessimo loro dritto.

« Egli, poi, (il Priore) per lettera ci prevenne di
« rispondere che, siccome il Priorato si appartiene al
« vostro Monastero ed egli stesso, coi vostri voti, sia
« stato eletto Priore, oltre il vostro mandato, non avreb-
« be osato rispondere in sì imbarazzante faccenda.

« Teniamo prevenuta la vostra serietà, esortandovi
« nel Signore, e, con l'apostolica benedizione, vi faccia-
« mo sapere che mandiate alla nostra presenza, fra due
« mesi da che la presente sarà venuta a vostra cogni-
« zione, una persona capace, con la quale si possa trat-
« tare definitivamente.

« Essendo che, poi, nel vostro Priorato quasi sia
« completamente deperito l' ordine dei regolari, cosic-
« chè in esso appena si scorgano le vestigia delle reli-
« gione, e poco o niente ne guadagni il vostro mona-
« stero, e tanta moltitudine di popolo risenta nelle co-
« se spirituali, dappoichè son quasi come pecore erranti,
« e, a ragione, vedono le anime in pericolo, così a voi
« che ad essi crediamo dare facoltà che dal vostro or-
« dine si assuma qualcuno all' episcopato del luogo; e
« perchè, poi, non si veda, perciò, aggravato il vostro
« Monastero, si stabilisca un'adeguata pensione pagabi-
« le ogni anno da voi, ovvero si trovi altro modo atto
« a provvedere salutarmente nell' interesse vostro e di
« quelli (diletti figli di Monte Piloso).

« Che se per caso trascurerete di ottemperare al
« nostro mandato, noi, mirando più a ciò che riguardi
« la salute delle anime che a ciò che importi utilità
« temporali, con l' aiuto del Signore, provvederemo a
« seconda del caso.

« Dato a Roma nel Laterano, il 25 marzo 1204. »

A questa lettera d' Innocenzo III l' Abbate della Casa-Dei, Ugo d' Anglars, fatto passare il perentorio dei due mesi, impostogli dal papa, rispose scusandosi di non poter presentarsi a Roma per due ragioni, la prima perchè doveva accudire al ricolto delle messi, e la seconda perchè temeva l' intemperie, essendo tempo di està.

Innocenzo III, il 17 giugno 1204, (1) tornò a scrivergli, rimproverandogli la sua oscitanza.

Ritenne frivola la prima scusa ed ammise la seconda, assegnandogli un altro perentorio sino alla festa di S. Michele, trascorso il quale, non si sarebbe ammesso scusa di sorta.

Ma passò anche la festa di S. Michele senza conchiudersi ancora nulla di positivo, perchè l' Abbate di Casa-Dei spedì a Roma due monaci del suo ordine, i quali, facendo il nesci, se la cavarono dicendo che non avevano mandato speciale per trattare di certe cose.

Evidentemente si cercava di rimandare la faccenda alle calende greche.

Allora Innocenzo III, il 18 maggio del 1205 (2) tornò a scrivere all'Abbate della Casa-Dei, il quale era in quell'anno Armando de Brezons, dicendogli risolutamente che la sua intenzione era quella di rimettere il Vescovo in Monte Piloso.

Ed a ciò fare veniva consigliato da due potenti ragioni: la prima era imposta dal numeroso popolo di Monte Piloso, il quale, temendo per la salute delle anime ed essendo rimasto *quasi grex sine pastore*, implo-

(1) — Vedi Doc. N. III.
(2) — Vedi Doc. N. IV.

rava pronti soccorsi religiosi, e la seconda veniva suggerita dall'irreparabile detrimento, in cui incorreva tanto spiritualmente, quanto temporalmente il Priorato di S. Maria.

Inoltre il papa si protestò dicendo che, col restituire a Monte Piloso il tanto giustamente desiato Vescovo, non intendeva di derogare dagli statuti dei suoi predecessori, bensì di darsi cura della salute delle anime, e null'altro.

Ma, anche per abbondare d'indulgenza, Innocenzo accordò un terzo ed ultimo perentorio sino all'altra festa di S. Michele, con l'avvertenza che, se non si presentasse alcuna persona della parte dell' Abbate, si sarebbe proceduto ugualmente anche in assenza di questo, o del suo rappresentante.

L'Abbate non se la diè per intesa, nonostante quest'ultima lettera, ed Innocenzo III, senza porre tempo in mezzo, restituì la dignità vescovile a Monte Piloso.

Peccato che non abbiamo potuto trovare i documenti riguardanti questo vescovo consacrato da Innocenzo III!

Ho desunto questa notizia da una bolla di Gregorio IX, di cui parlerò fra breve. (1)

Intanto, con la morte di Innocenzo III, si spazzò di bel nuovo il vescovato di Monte Piloso, dappoichè, con una bolla del 25 agosto 1224, (2) il successore Onorio III confermò l'Abbate della Casa-Dei nel possesso di tutte le Chiese, che gli furono donate e, fra le altre, quella di Santa Maria Nuova di Monte Piloso con la

---

(1) — ....de quodam in episcopum ipsorum intruso...
Bolla di Gregorio IX del 1240.

(2) — Vedi Doc. N. V.

chiesa di Santa Maria Vecchia e le altre chiese, possessioni e pertinenze, giusta la concessione compiuta da Ruggero, re di Sicilia, previo assenso del papa Innocenzo II.

Si può benissimo immaginare quale scompiglio si sia prodotto nell'animo dei Montepilosini, quando questi videro di bel nuovo soppresso il Vescovato.

Il clero ed il popolo, mirabilmente accordati, tornarono alla carica, reclamando al papa Gregorio IX.

Questo papa, ancora più sordo del predecessore, fu sfavorevolissimo al clero e al popolo di Monte Piloso, e il 18 aprile 1236 (1) scrisse all'Abbate della Casa-Dei, dicendogli che, avuta cognizione della lite sorta tra l'Abbate di Casa-Dei e il clero e il popolo di Monte Piloso circa la restituzione della dignità vescovile, reclamata dagli stessi clero e popolo, si attenne interamente alla definitiva sentenza di Celestino III del 1193, la quale, come si è già detto, era tutta a favore della Casa-Dei, e, direi quasi, inappellabile, *contra eam non sit aliquid temere praesumendum.*

Come è facile pensare, questa rispostà del papa Gregorio IX fu male accolta dal clero e popolo di Monte Piloso, e, per contrario, riuscì assai gradita al Priore di S. Maria.

Questi poteva trovarsi in assai brutte acque allora, e chissà, forse, che la sua vita non sia andata pure soggetta agli attentati del popolo indignato e del clero già fremente.

Nel 1239 il Priore, quale Abbate di S. Sabino presso Ruvo, ricevette in donazione da un certo Ange-

---

(1) — Vedi Doc. N. VI.

lo Pupino tutti i beni che questi possedeva in Ruvo, come può rilevarsi dal relativo atto, per Notar Marco Imperiale, esistente nell' Archivio Vescovile di Montepeloso.

Allora l' indignazione del clero traboccò, e, mandando alla malora il Priore, l'Abbate ed il Papa istesso, si congregò nella Chiesa di S. Maria Vecchia, cioè nell'antica chiesa vescovile, e quivi, dichiarandosi indipendente da ogni giurisdizione monacale, procedette alle nomine delle dignità a modo suo.

Non l'avesse mai fatto! Una nuova tempesta si rovesciò sul suo capo, dappoichè, come l'eco di sì ardita ribellione pervenne all'orecchio di Gregorio IX, questi, il 16 gennaio 1240, (1) scrisse al Priore di S. Sepolcro, della diocesi Ticinese, impartendogli ordini severissimi per sedare la ribellione di Monte Piloso.

Il papa comincia la sua lettera al suddetto Priore, ragguagliandolo circa la quistione della dignità vescovile, invocata dal clero e dal popolo di Monte Piloso. Ricorda la definitiva sentenza di Celestino III, alla quale egli si era attenuto, ritenendola inappellabile.

Aggiunge che la detta sentenza fu sempre osservata, meno, però, dal papa Innocenzo III, il quale *propria temeritate* volle mettervi un intruso di vescovo, revocando *in irritum* la famosa sentenza di Celestino.

Indi, fa notare che, richiamati il clero e popolo all'osservanza del detto disposto di Celestino, quelli, assunto lo spirito della ribellione, elessero l' Arcidiacono, l'Arciprete, i Cantori ed il Maestro, *(et quemdam quem vocant magistrum),* e, disprezzando ogni sentenza, si ar-

(1) — Vedi Doc. N. VII.

rogarono tutti quei dritti, che spettavano ai Priori, quali, per esempio, quelli della cognizione e definizione delle cause, che portavano tanto vantaggio al Priorato.

Per la qual cosa, Gregorio ordina al Priore di S. Sepolcro d'interporsi, affinchè il clero di Monte Piloso torni all'obbedienza del Priore di S. Maria, e, se non si ottemperasse, cominci ad applicare la censura ecclesiastica, e pronunci ancora la scomunica o l' interdetto contro l' Università di Monte Piloso senza attendere, per ciò fare, alcun altro speciale mandato.

Ora, non sappiamo veramente come andasse a finire la faccenda; ma tutto fa supporre che il clero ed il popolo ritornassero all'obbedienza solo *apparentemente,* perchè, come vedremo in prosieguo, nel loro cuore non si spense mai l'avversione ai Priori.

Questi, d'altronde, non pensavano ad altro che ad impinguarsi e ad acquistare, ogni giorno sempre più, maggiori dritti, poco curandosi del clero e del popolo, i quali, non potendo riuscire a nulla con l' intervento del Papa, cominciarono a fare denunzie al Re per ottenere i loro intenti a danno del Priore.

I feudatarî di Monte Piloso, mirando anch'essi il soverchio estendersi della potenza dei Priori, manifestamente parteggiavano pel clero e pel popolo.

I Priori erano inflessibili.

Si ricorse contro di loro, perchè godevano di dritti che a loro non spettavano. I feudatarî si rifiutarono di corrispondere loro le decime provenienti dalla gabella della baiulazione, dalla terraggiera e dal reddito del vino, che la Curia percepiva in terza parte; ma il Re Manfredi ordinò un' inchiesta e rimise il Priore nell'ambito dei suoi dritti.

E qui mette conto parlare di questa inchiesta, la

quale costituisce un prezioso documento per la nostra storia.

Il documento porta la data dell'undici marzo 1263 ed è dato in nome del Re Manfredi. (1)

« I giudici di Monte Piloso Teodoro e Giovanni, « un Notaro, di cui non si legge bene il nome, e pa- « recchi testimoni attestano che il *prudens vir* Notar « Ruggero da Irsi, abitante di Monte Piloso, ha esibi- « to loro una lettera del nobile Notar Giacomo da Ma- « tera, regio Procuratore di Montescaglioso e Montepi- « loso, del tenore seguente:

« Al prudente uomo, Nortar Ruggero da Irsi, abi- « tante di Monte Piloso, amico suo, il Notar Giacomo « da Matera, Regio Procuratore di Montescaglioso e « Monte Piloso, salute ed affetto sincero e leale.

« Ho testè ricevuto dal Signor Roberto di Grazia- « no la seguente lettera:

« Al Signor Giacomo da Matera, Regio etc., suo « amico, Roberto di Graziano salute ed amor sincero.

« Ho testè ricevuto dalla sacra maestà del Re la « seguente lettera:

« Giovanni Braccardo, Priore della Chiesa di San- « ta Maria Nuova di Monte Piloso ci supplicò, affinchè « ci degnassimo di corrispondergli le decime della baiu- « lazione, della terraggiera e del reddito del vino, le « quali la nostra Curia percepisce in terza parte dai « singoli cittadini, perchè così è stato praticato anche « verso gli antecessori di lui.

« Vi ordiniamo di procedere ad una inchiesta, e, « nel caso che riesca favorevole al Priore, di corrispon-

(1) — Vedi Doc. N. VIII.

« dere al medesimo le decime suddette, ritirandone ido-
« nea ricevuta.

« Dato per Goffredo da Cosenza in Barletta il 9
« febbraio 1263.

« Ottemperandami al suddetto regio mandato in-
« carico voi di compiere la detta inchiesta.

« Dato a Montescaglioso il 16 febbraio 1263. »

Segue il risultato dell'inchiesta, basata sull'audizione dei seguenti testimoni:

1.° *Petrarca di Alemagna* da Monte Piloso, previo regolare giuramento, disse che i predecessori del supplicante fra Giovanni Braccardo, Priore di Santa Maria di Monte Piloso, furono soliti di percepire dalla Curia Baronale le decime della baiulazione, della terraggiera e del reddito del vino al tempo dell'Imperatore Federico.

Aggiunse che, essendo stato egli più volte Baiulo, al tempo del detto Imperatore, per mandato del giudice Sindalfo da Trani e del Signor Aldemaro, Camerario Imperiale in Basilicata, in varie occasioni diede, pagò ed assegnò annualmente al Priore Benedetto, predecessore del detto fra Giovanni, le decime in parole.

Lo stesso ebbe a verificare dipoi, quando, cioè, fu semplice socio dei baiuli, i quali corrisposero ai Priori *Stefano* e *Giambetto,* predecessori del Braccardo, le decime suddette in virtù d' un antico dritto che costoro vantavano verso la Curia.

Petrarca disse pure che, essendo egli, al tempo dell'Imperatore Federico, erario della Curia in Monte Piloso, diede ed assegnò annualmente al Priore le decime, ritirandone la debita ricevuta.

Aggiunse che, dopo la morte dell'Imperatore, nel tempo del Re Corrado, e, dopo la morte di quest' ultimo, durante il dominio del Marchese Beoraldo e della

Marchesa Iselda, i Baiuli pagarono annualmente al Priore Raimondo le decime suddette.

2.° Il Connestabile di Monte Piloso, *Riccardo,* depose in conformità di Petrarca, aggiungendo che, quando fu Baiulo per mandato del giudice Leone da Giovinazzo, Camerario Imperiale nella Puglia, non mancò di pagare al Priore la decima della baiulazione, nonchè quelle della terraggiera e del reddito del vino, per mandato del giudice Visanzio da Ruvo, Imperial Procuratore in Basilicata.

3.° Il Signor *Marsilio* depose uniformemente al Connestabile Riccardo.

4.° *Tancredi Piccasangue* confermò quanto disse Petrarca.

5.° Lo stesso fece *Ruggero da.....*

6.° *Altimissimo* attestò che, essendo stato socio nella baiulazione, al tempo di Federico e di Corrado, vide quando i Baiuli pagavano le decime al Priore, ritirandone la ricevuta.

7.° *Angelo* da..... confermò quanto disse Altimissimo.

8.° *Dario* da..... idem.

9.° *Roberto de Matteo* si uniformò a Petrarca.

10.° *Giacomo de Regolura* disse come Roberto.

11.° *Lorenzo da Gravina,* abitante di Monte Piloso, si uniformò ad Altimissimo.

12.° ..... (manca il nome) disse altrettanto.

13.° *Teodoro* disse che, essendo stato procuratore della suddetta Chiesa nel tempo dell'Imperatore Federico, ricevette dalla Curia le decime.

14.° Il giudice *Leone* si uniformò a Teodoro, e aggiunse che, essendo stato procuratore della Curia per parecchi anni, al tempo di Federico, per mandato del giudice Mauro de Vigiliis, del giudice Mendiano e del giudice

Gilberto de Exule, maestri procuratori in Basilicata, pagò le decime al Priore, cosa che fu pure praticata al tempo della Marchesa Iselda.

15.° *Tito di Calmoia* disse che vide di pagare le decime al Priore Giambetto nell'anno in cui morì l'Imperatore, nel mentre che egli si trovava consocio del Signor Paolo nella baiulazione.

16.° *Matteo de Sivitto* si associò al predetto.

17.° *Nonellano* fece altrettanto.

18.° *Odo Coderario* si uniformò a Nonellano.

19.° *Giovanni de Amendola* disse, oltre quanto asserirono i precedenti, che, trovandosi in qualità di procuratore della Curia di Monte Piloso in compagnia di Luca de Nicola per mandato della Marchesa Iselda, corrispose al Priore le decime del vino.

20.° *Luca de Nicola* confermò la precedente deposizione.

21.° *Nicola de Presbitero Tomase* disse che, nel tempo in cui fu procuratore della Curia di Monte Piloso insieme ai Magnifici Giosuè Santoro Giscittino e Basilio de Roberto, durante il Dominio del Re Corrado ed anche in tempo del Marchese Beoraldo e della Marchesa Iselda, pagò al Priore Raimondo le decime.

22.° *Santoro Giscittino* confermò la deposizione precedente.

23.° *Basilio de Roberto* idem.

24.° *Nicola de Arnaldo* disse, che durante il dominio della Marchesa Iselda, diede ed assegnò al Priore Raimondo la decima della baiulazione.

25.° *Nicola da.....* disse che, trovandosi in società col predetto Nicola de Arnaldo nella baiulazione, vide quando si corrispondeva al Priore Raimondo la detta decima.

26.° *Giovanni di Agostale* si associò ai precedenti.

27.° *Roberto de Duranto* disse altrettanto.

E qui finisce la lunga filza dei testimoni, che, come evidentemente appare, deposero tutti in favore del Priore.

L'atto, poi, risulta scritto dal notaio Francesco di Monte Piloso, che è lo stesso citato in principio senza del nome, ed è firmato dai giudici di Monte Piloso, Teodoro, Giovanni e Stefano, nonchè dal notaio Domenico e da un tale Accaromeli.

Il clero ed il popolo, dunque, fecero un buco nell'acqua, non riuscendo a menomare in nulla i dritti del Priore.

Dopo la morte di fra Giovanni Braccardo, avvenuta verso il 1271, l'Abbate della Casa-Dei mandò a reggere il Priorato di Santa Maria di Montepiloso un certo fra Ugo.

Questo Priore, dovendo recarsi nell'anno 1272 al concilio di Lione per mandato del Sommo Pontefice, fè istanza al Re, perchè i vassalli di lui, abitatori del casale d'Irsi, gli fornissero una sovvenzione per sopperire alle varie spese occorrenti per rendersi colà.

Il Re accolse l'istanza e con una lettera del 5 novembre 1272, (1) diretta da Foggia al Giustiziere di Calabria, ordinò che si desse la sovvenzione al Priore senza però diminuire le collette di spettanza della regia Corte.

Il 10 marzo del 1277, fra Ugo, (2) considerando gl'innumerevoli beneficî che Roberto de Sire Scovo, cittadino di Monte Piloso, aveva reso al Priorato in qualità di suo avvocato, pensò di retribuirlo a dovere.

Infatti, inteso il parere di tutti i monaci del pre-

---

(1) — Vedi Doc. N. IX.
(2) — Vedi Doc. N. X.

libato (sic) Monastero di Santa Maria, in presenza del giudice Andrea, del notar Bartolomeo, del prete Paolo del Giudice Francesco, di Gervasio Guglielmo del Signor Achille e di altri testimoni di Monte Piloso, concesse al nominato Roberto ed ai suoi successori un certo *Casile* (sic), che probabilmente doveva essere nel casale annesso al Priorato.

Poscia, immettendolo nella corporale possessione del detto casile, in virtù della predetta concessione e donazione, Ugo impose sul medesimo un annuo censo, consistente in mezza libra di pepe, che Roberto, o i suoi eredi, avrebbero corrisposto ogni anno al Monastero nel giorno della festa della Natività di Maria Vergine *sine diminutione vel difficultate aliqua.*

La pergamena, contenente l'atto di questa donazione, è scritta dal Notaro Bartolomeo, nonchè firmata dai seguenti testimoni: fra Bernardo, fra Guglielmo, fra Pocio, fra Guglielmo Allegri, il quale aggiunge alla firma la dicitura *monacus Sancte Marie Nove,* il giudice Andrea, il prete Paolo de Luciano, il giudice Francesco, il Notar Nicola, Gervasio Guglielmo del Signor Achille ed il Notar Domenico.

Ma eccoci, nello stesso anno 1277, daccapo con la faccenda delle decime, per cui il Priore Ugo provocò una novella inchiesta.

Non sarà discaro al lettore intrattenerci anche un tantino su questa nuova controversia del Priorato di Santa Maria.

Il documento porta la data del 20 settembre del 1277 (1) ed è intestato in nome di Carlo d'Angiò, re di Sicilia, di Gerusalemme ecc.

---

(1) — Vedi Doc. N. XI.

« Il giudice Bartolomeo, il Notaro Andrea ed i « varî testimoni, tutti di Monte Piloso, attestano che « fra Ugo, Venerabile Priore di Santa Maria, ha noti- « ficato ad Odone Matulense Gervasio de Judice, a Rog- « gero, a Vitale, suo fratello, e a Marsilio de Gaudio, « baiulo di Monte Piloso, nonchè ad Antonio de Azu- « lina, procuratore della regia curia in Monte Piloso « ed al socio suo Guglielmo de....., nonchè a Pietro del « Signor Alberto, procuratore e *gabellota* dei terraggi « delle terre della Curia, una lettera della sacra real « maestà di Carlo I, munita di suggello in cera rossa « e riconosciuta autentica.

Detta lettera, il cui tenore è riportato in esteso nel documento che stiamo illustrando, dice che il Priore di Santa Maria aveva supplicato il Re, affinchè si degnasse di fargli esibire dagli officiali della Curia di Monte Piloso le decime, a lui spettanti, in virtù degli antichi dritti della baiulazione, nonchè del frumento e dell'orzo e dei terraggi, percepiti dalla Curia, ed anche del vino, che si ritraeva dal reddito delle vigne della detta città.

La qual cosa fu praticata anche al tempo dei suoi predecessori.

Il Re, non volendo permettere che gli ufficiali della sua Curia di Monte Piloso in alcun modo defraudassero il Priore e dessero ascolto alle varie calunnie, lanciate contro di questo, ordinò ai sottoscritti di fare un'inchiesta rigorosa.

Questa fu compiuta diligentemente, e fu fatto dritto al Priore.

Il documento è firmato dal giudice Bartolomeo, da Bersacio de Guglielmo, dal Notar Nicola, da Tommaso de Modesto, da Gervasio di Guglielmo e da Angelo de Vivo.

Nel 1294 era ancora Priore di S. Maria Nuova di Montepeloso fra Ugo, il quale, avendo esposto al Re le tristi condizioni, in cui versava il casale d' Irsi, già mezzo spopolato a causa delle enormi gravezze delle collette, e delle disastrose vicende del tempo, ottenne dalla reale munificenza una grazia, mercè la quale gli abitanti del casale d' Irsi venivano dispensati per un triennio dalla corrisponsione delle collette fiscali.

Questo importante documento, da noi annoverato tra i molti che corredano il presente capitolo, porta la data di Aquila, 4 agosto, ed è diretto al Giustiziere di Basilicata. (1)

Non sappiamo chi sia stato priore di S. Maria nel 1301, nel quale anno venne spedita una regia provisione, a pro del Monastero di Montepiloso, perchè non venisse molestato in alcun modo.

Però, quest'altro interessantissimo documento è irreperibile, e desumo la notizia da una semplice indicazione, riportata in una vecchia carta di mia proprietà. (2)

L' anno 1303, l' abbate della Casa - Dei convocò in capitolo generale i principali religiosi che dipendevano dall' Abbadia e si notò, benchè nei secondi posti, perchè i primi posti erano riservati ai più alti dignitarî dell'ordine, il Priore di S. Giuliano di Monte Piloso. (3)

---

(1) — Vedi Doc. N. XII.

(2) — Carta riportata altrove in questa Storia.

Contiene un elenco di documenti già reperibili nell' Archivio della Zecca in Napoli – L'indicazione, riguardante questo fatto del 1301. è così espressa: *Idem Monasterium Sanctae Mariae Novae – Provisio quod non molestetur anno 1301, F, fol. 163.*

Non mi è riuscito però di avere copia d'una carta del 1276, riguardante pure la popolazione d' Irsi (Syllabus ad Reg. Siclae Archiv. pert. I, 126).

(3) — En 1303, l'abbé de la Chaise - Dieu convoqua en chapitre gé-

Molte ed importanti quistioni si agitarono in detto capitolo generale, tutte intese a migliorare sempre più le condizioni dell'Abbadia e dei Priorati dipendenti. Infatti, nel 1309 fu stabilito che. il Monastero di S. Maria di Montepiloso appartenesse *nullo modo* alla Chiesa Romana. (1)

Inoltre, nel marzo del 1312, il papa Clemente V, da Vienna in Francia, spedì un privilegio a favore degli Abbati, Priori e monaci tutti della Casa-Dei, col quale, riferendosi a quanto aveva stabilito, nel 1260, Alessandro IV, si veniva a concedere ai suddetti una specie d' immunità, inquantochè, nessun Arcivescovo, o Vescovo o altro prelato poteva, in qualunque caso, imporre su di essi la scomunica, l'interdetto, la destituzione, tranne che il Sommo Pontefice. (2)

Ma pare che anche il Vescovo di Monopoli abbia cospirato contro del Priore di S. Maria di Monte Piloso.

Il detto Vescovo, profittando, forse, della corrente contraria che spirava contro il Priore da ogni parte, tranne, però, da Avignone, affacciò alcune sue pretese sulle Chiese di S. Benedetto e di S. Nicola de Anatro Myra, che il Priore possedeva in Monopoli, in virtù della donazione del Vescovo Romualdo del 1101.

---

néral les principaux religieux qui dépendaient de l' Abbaye, on y vit, mais non dans les premiers rangs réservés à de plus hauts dignitaires, les prieurs de Saint Jean de Burgos, de *Saint Julien de Montpiloux* etc.

(Autres statuts mss, Bibliothèque Nationale de Paris, N° 14, fonds des Blancs-Manteaux).

(1) — Desumo la notizia dalla stessa Carta dell'Archivio della Zecca. Ecco l'indicazione : – *Idem Monasterium ad Romanam Ecclesiam nullo modo pertinere, et possidere bona stabilia in dec.tu prov.a, anno 1309, G. fol. 301.*

(2) — La pergamena contenente il privilegio di Clemente V si trova nell'Archivio Vescovile di Monte Piloso; ma non ho creduto trascriverlo, essendo quello un documento d'indole generale.

Desumiamo queste notizie da un diploma del dicembre 1312, di cui mette conto parlare. (1)

« È il papa Clemente V che scrive all'Abbate del « Monastero di Banzi, dicendogli che il Priore e il Con- « vento di Santa Maria di Monte Piloso possedevano « *canonicamente* le chiese di S. Benedetto e S. Nicola « di Monopoli esercitandovi piena giurisdizione e met- « tendo dei monaci, loro dipendenti, a praticarvi i di- « vini ufficî.

« Il vescovo di Monopoli, evidentemente menten- « do, asseriva che le dette due Chiese, istituite per i « chierici, dovessero a lui spettare, ed invitò il Priore « a presentarsi da lui per renderne conto.

« Dopo varie discussioni fu stabilito che il Priore « esibisse in giudizio i varî privilegî, confermanti a lui « il possesso delle due chiese, alla presenza di Milone, ar- « cidiacono di Monopoli, di Nicola de Ruggero di Na- « poli, canonico monopolitano, vicarî del Vescovo, e di « Giovanni, arciprete di Monte Piloso, dopo avergli as- « segnato un termine perentorio per mostrare i detti titoli.

« Infra il detto termine, il Priore esibì i varî pri- « vilegi, che possedeva al riguardo delle due Chiese di « Monopoli (il cui atto di donazione è stato da noi « menzionato ed esaminato nel Cap. 2.°) e, come era « da aspettarselo, i tre Commissarii si pronunziarono « in favore del Vescovo.

« Vedendosi il Priore gravato da tale ingiusta sen- « tenza, si rivolse al Papa, perchè facesse giustizia.

« Clemente V, da Vienna, incaricò l'Abbate di « Banzi di rimettere le cose a posto. »

---

(1) — Vedi Doc. N. XIII.

Naturalmente fu fatto dritto al Priore di Santa Maria di Monte Piloso, il quale continuò *pacifice et quiete* a godere il possesso delle chiese monopolitane di S. Benedetto e di S. Nicola.

Ma il vedersi bersagliato, oltre dal clero e del popopolo di Monte Piloso, anche dai Vescovi e dai Baroni, indusse il Priore a rivolgersi al papa Giovanni XXII, nel 1321, (1) quando le molestie e le ingiurie, arrecate da tutti a danno suo e del suo Priorato, stavano per toccare il colmo.

Ecco come apprendiamo questa notizia.

Il papa Giovanni XXII scrive ai Vescovi di Potenza e di Andria ed all'Abbate di Santa Sofia di Benevento, dicendo loro che varî Arcivescovi, Vescovi ed altri prelati, nonchè i chierici ed altre persone ecclesiastiche, tanto regolari, quanto secolari, come pure i Conti, i Baroni, i Nobili ed altre singolari persone non desistevano di arrecare molestie al Priore di Santa Maria di Monte Piloso, circa il possesso che questi vantava, a buon dritto, sulle sue Chiese, sulle varie Cappelle, godendo regolarmente delle giurisdizioni, dei dritti, dei proventi, dei censi, e degli altri beni mobili ed immobili, spirituali e temporali, di spettanza del Priore.

« Per la qual cosa, riuscendo al Priore assai dif-
« ficile avere ricorso alla Sede Apostolica per le singo-
« le querele, supplicò il papa, perchè si degnasse prov-
« vedere con opportuni rimedii.

« Giovanni XXII, volendo impedire ogni sconcio
« a danno del Priore, ordinò che tutte e tre le perso-
« ne, a cui dirige la lettera, ovvero a una o due di

(1) — Vedi Doc. N. XIV.

« esse, di recarsi sul luogo e spiegare ogni presidio di « difesa a pro del Priore e contro gli occupatori, pre- « suntori, molestatori e ingiuriatori, non permettendo « a costoro di perpetrare ancora simili soprusi a detri- « mento del detto Priore.

« Ordinò ancora che i detentori od occupatori dei « beni spettanti al Priore, siano immediatamente sot- « toposti a procedimento penale e privati dei beni usur- « pati, e lo stesso sia fatto contro i molestatori, pre- « suntori, ingiuriatori, nonchè i contradittori ed i ri- « belli, a qualunque stato o condizione essi apparten- « gano, previa scomunica, sospensione od interdetto. »

Il diploma di Giovanni XXII termina col comandare ai nominati Vescovi di Potenza e di Andria e all'Abbate del Monastero di S. Sofia di Benevento, di essere presenti a tutti i processi, intentati a carico di chiunque arrecasse molestie al Priore di Santa Maria di Monte Piloso.

E questa fu un'altra clamorosa soddisfazione del Priore, e chi può dire come fremesse il clero nel vedere così protetto dai Papi un Priorato che, invece di declinare in seguito alle mene alle quali era incessantemente esposto, saliva, saliva ogni giorno sempre più.

Nel marzo del 1331 (1) fra Pietro, novello Priore, si recò a Conversano, e quivi fu redatto un istrumento, che è uopo illustrare.

« Lo strumento è in nome del Re Roberto, e porta « la data del 22 marzo 1331 in Conversano.

« Il Capitano Rainaldo de Giacomo, il giudice Lio- « no, notaio di Conversano, e Pasquale de Stefano, già

(1) — Vedi Doc. N. XV.

« giudice, nonchè varî testimoni rendono noto che nel « detto giorno, ad istanza del venerabile priore di S. « Maria di Monte Piloso, fra Pietro, (che viene anche « chiamato *ordinario* nel documento) si sono costituiti « nella Chiesa di S. Pietro in Conversano, di proprietà « del detto Priore, e vi si è proceduto a quanto « segue:

« Fra Pietro dice di possedere, in qualità di Prio- « re ed anche per parte del Monastero di S. Maria di « Monte Piloso, nei dintorni di Conversano, in contra- « da detta *Clenne,* un appezzamento di terreno incolti- « vato, appartenente alla detta sua Chiesa di S. Pietro.

Il documento indica pure i confini del detto appezzamento, e chi avesse voglia di controllarli, s'informi bene del significato della parola *cotenelma*, che per me dev'essere assolutamente la designazione d'un podere non molto esteso.

« Ora, poichè il detto appezzamento poco o nulla « rendeva, essendo terra inutile e infruttuosa, per ap- « portare sempre maggiore utilità al suo Monastero, fra « Pietro pensò di concederlo o locarlo a chicchessia con « enfiteusi.

« Infatti, fece divulgare, a voce di precone, per « tutta la terra di Conversano, che, se ci fosse qualcu- « no che volesse prendersi in enfiteusi detta terra con « l'obbligo di ridurla a vigna o a qualsiasi cultura, si « presentasse a lui, che si disse pronto a menare ad ef- « fetto la cosa.

« Si presentò un certo Martino, figlio di Giovanni « Nicola Puppuli di Conversano, e si offerse di avere « in enfiteusi il detto appezzamento, piantandovi delle « viti nello spazio di quattro anni, obbligandosi di cor- « rispondere ogni anno alla Chiesa di S. Pietro od al

« suo procuratore la settima parte del vino-mosto che « ne ritraesse.

« Se, poi, il detto Martino seminasse, sarebbe te- « nuto a corrispondere alla Chiesa di S. Pietro la co- « sidetta *mezza semenza* del *terraggio,* e, se venisse a « morire infra il primo termine, ogni beneficio andreb- « be a favore della Chiesa di S. Pietro o del suo pro- « curatore. »

Il documento è sottoscritto dal Giudice Rainaldo, da Auserio, già giudice, e dal nominato Pascale de Stefano.

Ma uno scroscio di guai doveva riversarsi sul capo del povero Priore, e cominciarono nel 1367, quando il Papa Urbano V, con un suo Breve, ridusse le decime, spettanti al Priore, da sei oncie annue, a due solamente.

Questa notizia la desumiamo dall' indicazione del detto Breve, oggi scomparso dall'Archivio Vescovile, nel quale si trova semplicemente elencato tra i documenti posti in calce del libro terzo. (1)

Evidentemente la stella propizia al Priore volgeva al tramonto, e, infatti, la tempesta scoppiò nel 1370. (2)

---

(1) — Ecco come figura questo documento nell' indice del libro 3°: « Breve di Urbano V, col quale si modificano le decime del Priore « di S. Maria Nova, le quali prima erano di sei oncie, e ridotte in due « annue oncie – Anno 1367. »

(2) — Tutti i fatti del 1370 li desumo dalla Monografia di Emmanuele Palermo e dalla Memoria del Cantore Parisi.

I documenti originali esistevano nell' Archivio Vescovile, ed erano tutti in pergamena e carattere gotico, come dice il Parisi, ed erano forniti di copia, fatte nel 1753.

I principali erano:

1.° – Processo intentato dal papa Gregorio XI a carico del Duca d'Andria per la distruzione d'Irsi e di Juso, che durò 7 anni.

2.° – Breve, ossia Diploma di Gregorio XI, spedito in Avignone il 6 giugno 1376, con cui furono assoluti il Duca d' Andria e Domenico

Era allora Priore di Santa Maria di Monte Piloso fra Giovanni del Baloy, contro del quale cospirarono il clero ed il popolo, spalleggiati dal Duca d'Andria e Signore di Monte Piloso, Francesco I del Balzo.

Essendo riusciti vani tutti i tentativi per abbattere la potenza del Priore, si ricorse alla calunnia, ed ecco fra Giovanni accusato di aver prestato obbedienza all'antipapa Roberto.

Senza porre tempo in mezzo, Francesco del Balzo fece saccheggiare ed abbattere la Chiesa di Santa Maria Nuova e l'annesso Monastero, il cui Priore, il quale intitolavasi Ordinario, Curato e Rettore, esercitava la sua giurisdizione *in spiritualibus et temporalibus in clero et populo* tanto sulla Chissa e casale di Santa Maria Nuova, quanto sulla Chiesa di S. Maria Vecchia e sulla Chiesa di S. Maria d'Irsi e casale annesso.

Fra Giovanni ricorse al papa Gregorio XI, che trovavasi in Avignone, ed ottenne un Breve, che gli dava facoltà di riedificare il Monastero e la Chiesa sotto lo stesso nome di S. Maria Nuova di Juso.

A tal fine, il Priore si recò ad Irsi per raccogliere

Santorelli della Scomunica incorsa per l'ingiurie fatte al Priore dei beni del Monastero d'Irsi.

Ma, disgraziatamente questi due importantissimi documenti non si trovano più nell'Archivio Vescovile. Probabilmente si trovano in potere dei discendenti di Emmanuele Palermo, il quale, in una nota della sua monografia' dice d'averli involati nell'Archivio Vescovile di Montepeloso.

Altri documenti importanti, e forse sono le copie dei suddetti, si trovano presso il Cav. Luigi Ferrari (Napoli, Salita Stella N. 27), il quale fu avvocato nella causa tra il Vescovo e il Signor Giuseppe Orlandi circa l'affare d'Irsi.

Non si può qui fare a meno d'infliggere il maggiore biasimo a quegli ecclesiastici, di qualunque grado siano stati, i quali hanno avuto sì in non cale l'Archivio della Curia di Montepeloso da farne vero scempio.!!

colà i frutti delle sue possessioni, onde dare principio alla riedificazione del suo Convento.

Come Francesco del Balzo seppe che fra Giovanni erasi portato ad Irsi, subito gli scrisse di volere colà andare a diporto, essendo buona la stagione, e, infatti, vi andò con molti suoi famigliari.

Colà giunto, fu assai cortesemente accolto dal Priore, ma vi si trattenne ben poco, e, lasciati quaranta dei suoi soldati ed altrettanti scherani con analoghe istruzioni, fe' ritorno a Monte Piloso.

Appena partito il Duca, questi manigoldi assalirono il Monastero d'Irsi, legarono il Priore, e, levatogli il denaro, che si trovava raccolto per la riedificazione del Monastero di Juso, e che ascendeva a trenta mila fiorini in oro, abbatterono pure il Monastero e la Chiesa d'Irsi, dopo il saccheggio dei varî oggetti sacri e preziosi, che portarono al Duca Francesco del Balzo.

Costernato per tale nuova sciagura, fra Giovanni si recò a Monte Piloso per presentare le sue giuste lagnanze al Duca, e, non avendolo trovato, diresse i suoi passi ad Andria, dove Francesco erasi ritirato.

Intanto il clero se la rideva e gioiva in segreto a tali clamorosi avvenimenti.

Come Francesco del Balzo ebbe notizia che il Priore aveva seguito le sue orme insino ad Andria, immediatamente lo fece arrestare, e, caricatolo di catene, lo rimandò ad Irsi, dove, rinchiuso in una sotterranea prigione, languì per lo spazio di 22 mesi sempre incatenato e mantenuto a pane ad acqua.

Però, riuscì all'infelice Priore di scappare da quell'orrido carcere e corse difilato a prostrarsi ai piedi del papa Gregorio XI, al quale espose tutta la serie delle sue sciagure.

Quel Sommo Pontefice rimase sensibilmente commosso alle parole del povero fra Giovanni, e, delegando il Vescovo di Tricarico, ordinò che si istruisse un'inchiesta in regola, e si facesse dritto a chi lo meritasse.

Questa inchiesta durò parecchi anni, ed il delegato Vescovo di Tricarico, recatosi sul teatro degli avvenimenti, riscontrò essere vero tutto ciò che il Priore aveva asserito.

Allora il Papa, dichiarando scomunicato il Duca ed i suoi famigliari, ordinò che si istruisse un processo a carico di Francesco del Balzo. (1)

Finalmente, nel 1376, il Duca d'Andria riconobbe il suo torto, e, umiliato ai piedi del papa, restituì tutto quanto aveva in Irsi derubato, e Gregorio XI, con Breve del 6 giugno 1376, assolse il Duca Francesco del Balzo e Domenico Santorelli, che, forse, era il suo Capitano, dalla Scomunica incorsa per l'ingiurie perpetrate a danno del Priore di S. Maria di Monte Piloso.

Questo Breve, che troviamo solamente indicato nel libro terzo dell'Archivio Vescovile di Montepeloso, come tutto il processo d'Irsi con le copie annesse, sono scomparsi dal detto Archivio.

Intanto, tuttochè fosse stato fatto pieno dritto al Priore fra Giovanni, questi non si brigò di ricostruire i due conventi d'Irsi e di Juso, forse perchè temeva di vederli di bel nuovo distrutti, e si contentò di esercitare a Monte Piloso la sua giurisdizione *in clero et populo* nella Chiesa di Santa Maria Vecchia, presso la quale tenne la sua dimora, nello stesso modo che gli abitanti dei due casali d'Irsi e di Juso avevano fatto

---

(1) — E. Palermo – Monografia su Monte Piloso.
M. Parisi – Memorie di alcune cose spettanti Montepeloso e la sua Chiesa.

sin dal 1370, divenendo cittadini di Monte Piloso, ove furono costretti a rifugiarsi.

Tanto su Irsi quanto a Juso oggi si osservano umili chiesette, ambedue dedicate a S. Maria.

Fra Giovanni del Baloy figura anche in un diploma del 1382, di cui ecco un cenno.

Il documento è dato a Conversano il 10 marzo 1382 (1) da Pietro, vescovo di quella città, e si occupa dell'amministrazione della giustizia, che veniva conferita al Priore di Monte Piloso.

Nel documento è inserita di sana pianta la bolla di Giovanni XXII del marzo 1321, di cui abbiamo parlato più su.

Poco dopo il 1382 si spense la travagliata esistenza del Priore fra Giovanni del Baloy. Dopo di lui, i Priori che gli successero, non vennero più eletti e mandati direttamente dall'Abbadia di Casa-Dei, ma la Sede Apostolica ebbe cura di pensare essa a provvedere del Priore, anche benedettino, la Chiesa di Monte Piloso.

Infatti, dopo la morte di fra Giovanni del Baloy, la Santa Sede mandò, come Priore, fra Guido de Borgia, dell'ordine di S. Benedetto, e nell'anno 1389, essendo stato fra Guido traslocato al Monastero di Cosenza, fu mandato a reggere il Priorato di Monte Piloso fra Camillo de Borgia. (2)

---

(1) — Non trascrivo questa pergamena dell'Archivio Vescovile di Monte Peloso, perchè è assai breve e contiene estesa la Bolla di Giovanni XXII del 1321, già riportata dinanzi.

(2) — Da una pergamena quasi illeggibile dell'Archivio Vescovile di Montepeloso: (a tergo):

« Collatio Prioratus S. Mariae Novae de Juso in personam fratris « Camilli de Borgia, ordinis Sancti Benedicti, vacantis ob translationem « fratris Guidi de Borgia ad Monasterium S. Cniterii Laciduneris, anno « 1389 - N.° 14. »

Correndo, poi, l'anno 1392 la chiesa di S. Benedetto di Monopoli, che appartenne al Priore di Monte Piloso sin dal 1101, fu aggregata alla Cattedrale di Monopoli dal papa Bonifacio IX, in seguito ad istanza presentata da quel Vescovo, il quale aveva esposto alla Santa Sede l'esiguità dei suoi provventi, che non gli permettevano di adempiere convenientemente i varî obblighi della sua missione. (1)

Pare che il Priore del tempo non siasi risentito di tale perdita.

Da un vecchio registro della Casa-Dei del 1398 desumiamo qualche cosa circa le pensioni dovute al sagrestano maggiore della Casa-Dei. (2)

Tra gli altri Priorati figura quello di Monte Piloso, annoverato nella diocesi calabra, ossia nella Lombardia, come si chiamò dai Bizantini.

Il maggiore sacrestano era in quell' epoca Pietro Chancelade, ed a questo il Priorato di Monte Piloso corrispondeva sei soldi annui per pensione.

Il Priore di S. Maria e S. Giuliano di Monte Piloso corrispondeva, poi, all' Abbadia della Casa-Dei un'annua pensione di soldi cento; doveva tenere dodici

---

(1) — Da una Bolla di Bonifacio IX del 1392, pubblicata dal prof. Ludovico Pepe nel N.° 4 della « *Rassegna Pugliese* » (anno 1898, Trani).

« . . . . . Attendentes itaque quod fructus redditus et proventus ad « mensam Episcopalem Monopolitanam spectantes adeo sunt tenues et « exiles quod venerabilis frater noster Episcopus Monopolitanus pro tem- « pore existens de ipsius fructibus juxta condecentiam status sui susten- « tari et onera sibi incumbentia supportare commode non valet. »

Segue l'enumerazione delle chiese abbaziali *incorporate, annesse* ed *unite* alla Cattedrale di Monopoli, e, fra le diverse, quella di S. Benedetto, dipendente dal Priorato di *S. Maria Nuova di Juso fuori le mura di Monte Piloso.*

(2) — Vedi Doc. N. XVI.

monaci e dare all'Abbate sette procurazioni, provenienti dalle decime.

Il 25 giugno del 1400, (1) essendo morto fra Camillo de Borgia, la Santa Sede mandò un altro Priore, fra Guglielmo de Borgia, dell'ordine di S. Benedetto della Casa-Dei.

Come mise il piede nel Priorato, fra Guglielmo inciampò in mille guai, essendo in quel tempo il regno di Napoli tutto travagliato da guerre civili, specialmente durante il regno dei successori della Regina Giovanna I.

Il povero Priore fu spogliato di tutti i suoi beni; e qui giova illustrare il documento, da cui desumiamo questa notizia. (2)

« Il documento è in nome di Ladislao, re d'Un-
« gheria, di Gerusalemme, di Sicilia ecc. e porta la da-
« ta del 18 marzo 1408, in Monte Piloso.

« Il maestro Riccardo de Ciccarella, giudice an-
« nuale, il Notaro Giovanni de Cetino ed i sottoscritti
« testimoni alfabeti ed analfabeti attestano che nel det-

---

(1) — Da una malridotta pergamena dell'Archivio Vescovile di Montepeloso, (a tergo):

« Litterae Collationis Monasterii Sanctae Mariae de Juso Montis Pi-
« losi in personam R. Patris Guglielmi de Borgia, ordinis Sancti Bene-
« dicti Claromonteni, in cuius possessionem dicti Prioratus Guglielmus
« immissus fuit, R.m Episcopum Tricaricensem litt. apost. sub Pontifi-
« catu Domini Bonifacii Papae Noni, felicis recordationis, in anno mille-
« simo quadringentesimo, in mense Iunii, ex quibus comprenditur Mona-
« sterium praedictum habere curam et jurisdictionem spiritualem et tem-
« poralem in Clero et Populo Montis Pilosi etc. Prior et Rector ab eisdem
« recipiendus et habendus. »

Giova notare che a tergo di detta pergamena c'è altra indicazione, in carattere assai moderno, che è perfettamente errata.

(2) — Vedi Doc. N. XVII.

« to giorno 18 marzo si costituì alla loro presenza il « Reverendo in Cristo padre, Guglielmo de Borgia, « Priore di Santa Maria Nova di Monte Piloso, del- « l'ordine di S. Benedetto, dipendente dal Monastero « della Casa-Dei, e fece loro leggere un certo manda- « to o lettera in carta coria, ossia pergamena, scritta e « sottoscritta di propria mano dello stesso e munita di « sigillo in cera rossa, intestata da un certo Magnifico « Francesco..... da Napoli; dopo la qual lettera fra Gu- « glielmo li pregò, acciocchè se ne facesse pubblico istru- « mento o transunto a maggior cautela di lui, del suo « Priorato e dei suoi successori.

« Ecco il tenore del mandato:

« Francesco, regio Commissario e Governatore del « Serenissimo Re Ladislao, saluta cordialmente il Ca- « pitano castellano, i Baiuli, i Giudici e tutti gli altri « uomini di Monte Piloso, nonchè tutti gli Ufficiali, a « cui spetta.

« Il Reverendo fra Guglielmo de Borgia, Priore e « Rettore di Santa Maria Nuova di Monte Piloso, qui « in Napoli, s'è presentato al cospetto di Sua Maestà, « il Re Ladislao, e gli ha esposto *querulanter,* come il « Monastero, già annesso alla sua Chiesa, abbia posse- « duto da tempo immemorabile e in virtù di conces- « sione di due illustri regnanti di Sicilia, *il Casale d'Ir- « si* con tutto il suo tenimento, il territorio di *S. Vito « dei Monti,* ed il territorio di *S. Angelo delle Finestre « o Caldaraso* con le annesse difese, nonchè i dritti « delle decime della Gabella di Baiulazione della terra « di Monte Piloso.

« Di tutti questi beni il Priore si vide addirittura « spogliato a causa delle guerre civili, nelle quali si « commisero violenze d'ogni sorta, e più volte aveva

« supplicato il Re, quando questi trovavasi di passag-
« gio per Gravina, circa il ricupero di detti suoi beni.

« Per la qual cosa, il Re incaricò il Vicerè in Ba-
« silicata, Francesco de Tertia, conte di Trivento, il suo
« Luogotenente Marino de Angelo, ed il Giustiziere
« della detta provincia, Daniele de Castellis, di esami-
« nare i varî privilegi esibiti dal Priore, e provvedere
« secondo giustizia.

« L'esito dell'inchiesta fu favorevole al Priore, il
« quale fu messo in possesso dei suoi beni; però, ese-
« guita la sentenza del Vicerè e dei detti Luogotenen-
« te e Giustiziere, non ancora poteva dirsi il Priore nel
« legittimo possesso dei suoi beni e dei suoi dritti, per-
« chè di bel nuovo ne era stato privato.

« Perciò supplicò il Re, affinchè si degnasse di far-
« gli restituire tutto quanto apparteneva alla sua Chie-
« sa, essendo purtroppo giusto che *chi serve l' Altare*
« *debba a buon dritto vivere dall'Altare.*

« Terminata l'esposizione di fra Guglielmo, il Re
« commise a Francesco, Commissario e Governatore di
« Monte Piloso, di esaminare ben bene le cose e di ri-
« mettere il Priore, nel caso che riuscisse l'inchiesta a
« lui favorevole, nella corporale possessione di tutti i
« suoi beni, nonchè dei varî dritti, a lui spettanti.

« Infatti, Francesco compiè sollecitamente il suo
« officio, e, avendo trovato vero quanto il Priore ave-
« va asserito, lo mise nel corporale possesso dei suoi
« beni e dei dritti, provenienti dalla Gabella della Baiu-
« lazione, della terraggiera, dal reddito del vino ecc. ecc.

Segue lo strumento:

« Noi, Francesco..... di Napoli accettiamo ed atte-
« stiamo le cose predette, contenute nel mandato, da
« noi, Giudice e Notaro, lette e divulgate ad istanza
« di fra Guglielmo de Borgia.

« Nello stesso giorno, i Signori Giovanni Bisignolo, « regio Capitano e Luogotenente del detto Francesco, « commissario di Monte Piloso, Giovanniello Coscia de « Fruola, regio Castellano di Monte Piloso, il maestro « Colella de Cerbasio, maestro Giurato della detta Ter- « ra, il Magnifico Pietro de Maffeo, sindaco di Monte « Piloso, Angelillo Lenniporta, mastrobaglivo, il mae- « stro Lillo de Nardo, giudice annuale, nonchè molti « uomini dell'Università di Monte Piloso, tutti congre- « gati, a voce preconia, nella pubblica piazza adibita « ai *parlamenti generali*, procedettero al conferimento « del possesso di tutti i beni e dritti al Priore fra Gu- « glielmo de Borgia.

« Inoltre, i suddetti Signori si obbligarono di ri- « spettare il detto possesso legittimo conferito al Priore, « giurando sul Vangelo di non più molestarlo, altri- « menti s'incorrerebbe nella pena di venticinque oncie.

« Lo strumento si chiude con la clausola del No- « taro de Cetino, e vi si imprimono sei suggelli di ce- « ra rossa.

« Seguono le sottoscrizioni del giudice Riccardo « Ciccarella, del Capitano Giovanni Bissignolo, di An- « gelo del Giudice Roberto, dell'Arciprete Angelo; ed « i segni di croce di Colella de Cerbasio, maestro giu- « rato, del Sindaco Pietro Maffei, del Mastro Baglivo « Angelillo, del Giudice Lillo, di Giovanni de Burnel- « lo, e di Pietro de Gilio.

« Poi le firme di Cataldo de Ciccarella, di Ange- « lo Dottor Lammendo, del Notar Nicola del Giudice « Roberto, di Giovanni de Brunellis, e di Cicco Magri.

Dopo di che, il Priore fra Guglielmo visse in una relativa tranquillità; però, giova ripeterlo ancora una volta, il clero ed il popolo di Monte Piloso non mira-

vano ad altro che a ripristinare la cattedra vescovile.

Ma l'ora della fine del Priorato, l'ora di vedere appagati i desiderî del popolo di Monte Piloso ed i voti del clero era oramai suonata!

Nel 1451, essendo ancora Priore il nonagenario fra Guglielmo de Borgia, il Duca d'Andria e Signore di Monte Piloso, Francesco II del Balzo, supplicò il Papa Niccolò V di voler finalmente contentare il clero ed il popolo che da ben 319 anni lottavano giustamente per riottenere l'onore della dignità episcopale, che possedevano *ab antiquitus*.

Ecco il contenuto dell'istanza presentata dal Duca Francesco II al papa Niccolò V, così come l'abbiamo desunto da un documento, privo d'intestazione e di chiusa, esistente nell'Archivio del Vaticano. (1)

« Il nobile uomo Francesco, duca d'Andria, con « suppliche fa notare a Sua Santità che essendo la città « di Monte Piloso, in provincia di Acerenza, fra le altre « di quelle parti, città notevole e buona, come patentemente appare dalle sue antiche mura e dal modo « come è fabbricata, era insignita anticamente di ve« scovile dignità.

« Poscia, essendo avvenuta una clamorosa strage (al« lude a quella di Ruggero II del 1133), anche il Ve« scovo rimase ucciso, e la città fu, in seguito, privata « del nome, dell'onore e delle insegne della dignità ve« scovile, con grave discapito degli abitanti, orbati di « sì grande beneficio.

« Indi, i Priori che si successero nel Priorato di « S. Maria Nuova di Juso, esercitarono la loro ordina-

(1) — Vedi Doc. N. XVIII.

« ria giurisdizione anche sulle chiese di Monte Piloso,
« come presentemente esercita l'attuale Priore.

« Ora, poichè i frutti, i redditi e i proventi della
« mensa vescovile di Andria sono abbastanza esigui da
« poter corrispondere al decoro ed alla vita d' un Ve-
« scovo, poichè la città di Montepiloso non dista più
« che una ventina di miglia da Andria (!), e nella sua
« chiesa esiste l' Arcidiaconato con parecchi canonici,
« quasi a ricordo dell'antica dignità episcopale, la qua-
« le non può essere messa in oblìo dal clero e dal po-
« polo, poichè i Conventi d' Irsi e di Juso sono total-
« mente distrutti, ed il Priore attuale, in decrepita età,
« non gode che della rendita di ventiquattro fiorini d'o-
« ro, e si trova segregato dal Monastero della Casa-Dei,
« il Duca Francesco domanda che la Chiesa di Monte
« Piloso si unisca, si annetta e s'incorpori, nella digni-
« tà ed onore di Vescovato, alla Diocesi di Andria. »

Il papa Niccolò V accolse la domanda del Duca Francesco II del Balzo, e con una Bolla del 1452, diretta al popolo di Monte Piloso, ordinò che si riconosca il Vescovo Antonello, trasferito dal Vescovato di Gallipoli, quale Vescovo delle due diocesi riunite di Andria e Monte Piloso. (1)

Anche Riccardo d' Urso, nella sua Storia di Andria, dice che fra Antonello, dell'Ordine dei Minori Conventuali, dal Vescovato di Gallipoli fu trasferito a quello di Andria e Monte Piloso nel 1452, (2) laddove Ughellio ritiene che Antonello, eletto nel 1451,

---

(1) — Questa Bolla non si trova più nell' Archivio Vescovile di Montepeloso.

(2) — Riccardo d'Urso – Storia della città di Andria, lib. 6.° cap. I.

sia lo stesso del successore, del quale errore facilmente s'accorgerà il lettore fra breve. (1)

Comunque sia, nel 1452 potettero finalmente il clero ed il popolo di Monte Piloso respirare a più bell'agio, una volta dato, e per sempre, lo sfratto agli aborriti Priori, che, per più di tre secoli, erano piovuti dal Monastero della Casa-Dei.

Naturalmente, bisognava pensare a provvedere d'una buona mensa la cattedra di Montepiloso, ed ecco, nel 1456, stipularsi una convenientissima transazione tra l' Università, il Vescovo ed il Duca Francesco II del Balzo circa la Difesa d' Irsi, la qual cosa c' induce a conchiudere come il Vescovo di Andria e Monte Piloso sia succeduto in tutti i dritti dell'abolito Priorato con qualche cosa di più ancora.

Procediamo, quindi, all'esame della preziosa pergamena, che ci mostra lo svolgersi di questi importanti avvenimenti.

« La pergamena è in nome di Callisto III e con « la data del primo aprile 1456. (2)

« Il vescovo di Lavello Matteo è delegato quale « Commissario deputato a controllare i patti, le conven- « zioni e le transazioni tra Monsignor Antonello, ve- « scovo di Andria e Monte Piloso da una parte, e l'Il- « lustre Duca Francesco del Balzo con gli uomini del- « l' Università di Montepiloso dall' altra, circa il terri- « torio ed il tenimento del Casale d'Irsi.

« Matteo rende noto che il 19 dicembre 1455 fu « presentata dal Giudice Maffeo di Monte Piloso, pro- « curatore costituito per la Comunità della Città di

---

(1) — Ughellio – Italia Sacra, Tomo I – Montis Pelusii Episcopi.

(2) — Vedi Doc. N. XIX.

« Monte Piloso, una Bolla del papa Callisto III, in « cui si dice che, essendo sorta una quistione tra il Ve- « scovo Antonello, il Duca d'Andria ed il popolo di « Monte Piloso circa l'usufrutto e l'uso del pascolo ed « altri dritti da esercitarsi sul territorio e tenimento del « Casale d'Irsi, che il detto Vescovo asseriva essere di « sua spettanza, per il bene comune, era mestieri addi- « venire ad una generale concordia, tanto più che le « varie parti concordemente ritenevano che ciò tornas- « se ad evidente utilità della Chiesa.

« Il papa fa buon viso al proposito di concordia.

« Recatosi il Vescovo Matteo a Monte Piloso, pren- « de prima ad esaminare i documenti anteriori, fra i « quali una bolla in nome di Niccolò V, pure del 1455, « 9 dicembre, in cui si vedono costituiti, alla presenza « del Notaro Apostolico Tonno Viti de Primicerio di « Andria, i testi Angelo de Florio, Matteo de Barna- « ba e Bartolomeo de Leopardi, tutti da Andria, dove « si stipula l'atto.

« I suddetti, riuniti nel palazzo del Duca, attesta- « no come, essendo sorta una controversia tra il Ve- « scovo, il Duca e l'Università di Monte Piloso, rap- « presentata dal Giudice Maffeo e dal Procuratore Tom- « maso, si era addivenuto ad una generale concordia, « confermata da vari capitoli, che le parti accettarono « completamente.

Seguono i capitoli, che, per essere redatti in italiano, possono benissimo essere consultati dal lettore tra i documenti annessi al presente capitolo.

Con questa transazione, così felicemente conchiusa tra le dette parti, la condizione del Vescovo fu sensibilmente migliorata.

Dopo la morte di fra Antonello, venne, nel 1460,

come Vescovo di Andria e Monte Piloso un altro monaco, dell'ordine domenicano, (ciò che c'impone di non confonderlo con fra Antonello, che era dei Minori Conventuali) un illustre cittadino d' Andria, fra Antonio Giannotti, di cui si conserva il ritratto in una sala del nuovo Episcopio di Montepeloso.

Questo, che fu il secondo Vescovo di Andria e Monte Piloso, morì nel 1463 e fu sepolto nella cattedrale di Andria, dove ancora si legge la seguente iscrizione, posta sul suo tumulo. (1)

HIC JACET
FR. ANTONIUS DE JOANNOCTO
NOBILIS CIVIS ANDRIENSIS
EIUSDEM CIVITATIS EPISCOPUS AC MONTIS PILOSI
CUIUS INDUSTRIA
HAEC ECCLESIA REFACTA EST
MCCCCLXIII

—

Al Vescovo Giannotti successe nello stesso anno 1463 un altro monaco, Ruggero da Atella, consacrato Vescovo delle diocesi riunite di Andria e Monte Piloso dal papa Pio II.

Da una nota in Racioppi rilevo che questo Vescovo, di cui esiste il ritratto nel salone del vecchio Episcopio di Monte Piloso, introdusse nella Cattedrale il rito greco. (2)

---

(1) — R. d'Urso, op. cit. lib. 6.° cap. II.

(2) — Racioppi – Storia dei popoli della Lucania e della Basilicata. Vol. 2.° pag. 152 (Nota) Da quel tempo trovo scritto che fosse « *introdotta l'ufficiatura secondo il rito greco* nella *Chiesa di Montepeloso* » (E. Palermo nell'opera dei *Cenni Storici*, pag. 410.)

Morì ad Andria nel 1476 e fu sepolto in quella Cattedrale con questa iscrizione: (1)

» Hoc sua sub tumulo defuncta Rogerius ossa
» Duxit, Atellana qui genus urbe trahit.
» Pontificis titulum cui Graeca salubria quondam
» Tradidit, et tanto dignus honore fuit.

Ancora un altro monaco, Martino de Sotomaior, spagnuolo, sedè sulla cattedra di Andria e Monte Piloso, in seguito alla morte di Ruggero da Atella.

Nel salone dell'antico Episcopio di Monte Piloso si vede il ritratto di questo Vescovo, che, secondo dice Ughellio, fu uomo esemplarissimo e dotto.

Morì ad Andria nel 1477 e colà fu sepolto con questa iscrizione: (2)

» Martinus tumulo, quem reddunt stemmata
» Sibyllae genitus contingit Auxoniae
» Parthenope vati Franciscum sidera notum
» Concilia Baucium Andriae magne ducem
» Andriae et effectus praesul, Montisque Pilosi
» Condidit in templo plura sacella, latus
» Campanilis et arcem hinc erexit providus aere;
» Atque Numam superans extruit sacrarium
» Maioris pius Arae praetextum opus et.....
» Quippe animum superis occulto.....

M-CCCC-LXXVII

—

(1) — R. d'Urso, op. cit. lib. 6.° cap. III.
(2) — R. d'Urso, op. cit. loco cit.

Nelle parete del Sacrario di Andria anche questi versi su Martino di Sotomaior.

» Martinus de Soto Maior Episcopus Olim
» Plurima in hoc templum Sanctorum transtulit ossa.
M-CCCC-LXXVII

—

Nel luglio del 1479 il papa Sisto IV creò Vescovo di Andria e Monte Piloso un tal Donato Eletto, il cui ritratto è anche visibile nel salone del vecchio Episcopio di Montepeloso.

Questo Vescovo morì subitissimo, e non so perchè d'Urso non lo annoveri tra i Vescovi di Andria e Monte Piloso, e questo fu l'ultimo dei prelati che sedettero sulle cattedre delle riunite diocesi.

DIPLOMI E DOCUMENTI

annessi al

CAPITOLO QUARTO

I.

13 Gennaio 1204.

Innocentius . . . . . priori Sanctae Mariae Novae Montis Pilosi . . . . . Sicut dilecti filii, clerus et populus Montis Pilosi nobis intimare curarunt, ex sententia illa, quam felicis memoriae Coelestinus papa, praedecessor noster, protulit contra eos, non modicum reputans *(sic nel testo a stampa)* se gravatos, pro eo quod causae meritum ipsis (sic) non fuit plenarie patefactum.

Quare nobis humiliter supplicarunt ut eis super hoc dignaremur paterna sollicitudine providere.

Licet autem contra latam a dicto praedecessore nostro sententiam non sit aliquid temere praesumendum, quia tamen justum clamorem eorum nec debemus, nec volumus obandere, discretioni tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus infra mensem, per te vel sufficientem responsalem, nostro te conspectui repraesentes, ut te vel tuo responsali praesente, rationes illas proponant, quibus intendant nos ad restituendam eis audientiam inclinare . . . . . .

Nos enim, auctore Deo, veritate cognita, procedemus sicut de provido fuerit consilio procedendum.

Datum Anagniae III Nonas Januarii. *(L'autore che pubblica questo documento completa così la data: 12 Gennaio 1204).*

(In nota, queste referenze: Bréquigny. Diplom. II. 396 - Patrologiae cursus completus edit. Migne t. CCXV, col. 221 - Potthast, vol. 1, pag. 18.

Lettera menzionata nella lettera seguente d'Innocenzo III all'Abbate e Convento della Casa-Dei.)

» *Corrispondenza diplomatica dei Papi con l'Alvernia al secolo* » *XIII; monumenta pontificia Arverniae sub Innocentio III, 1199-1216* » *per l'Abbate Chaix de Lavarène, curato della Cattedrale di Cler-*

» *mont, inserita nelle Mémoires de l'Académie des sciences, belles* » *lettres et arts de Clemont - Ferrand, tome XXIV*e*, 55*e *volume de* » *la collection des Annalis 1882, pp. 66 e 67.* »

(Documento fornitomi dall'egregio Abbate Erico Mercier).

II.

25 marzo 1204.

Innocentius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis. . . . . (sic) Abbati et conventui Casae - Dei salutem et apostolicam benedictionem.

Gravem et lacrimabilem dilectorum filiorum clericorum et laicorum de Monte Piloso recepimus questionem, quod quum ipsorum civitas inter vicinas sit populosior civitates, licet olim episcopali donata fuerit dignitate ae episcopalis sedes ei fuerit multorum praedecessorum nostrorum privilegiis confirmata, immo etiam aliquotiens restituta, tandem bonae memoriae Coelestinus papa, praedecessor noster, super hoc sententiam protulit contra eos et sede prius habita spoliavit, quod ad infamiam redundat et perniciem animarum.

In hoc autem ecclesiam suam asserunt enormiter esse lesam.

Cum coram eodem praedecessore nostro pars eorum fuerit indefensa, utpote cum plures et potiores rationes ipsius in judicio exhibitae non fuissent, quare ad audientiam de gratia nostra restitui postulabant.

Nos autem, inspectis rescriptis privilegiorum quae super hoc ecclesiae de Montepiloso fuerant a praedecessoribus nostris indulta, invenimus quod bonae memoriae Calixtus papa, predecessor noster, modum congruentem invenit per quem tam ecclesiae Sanctae Mariae Novae, quam vos apud Montem pilosum habetis, quam ecclesiae Sanctae Mariae Veteris honori fuerat et utilitati provisum, cum suo privilegio statuisset ut utraque unius episcopalis sedis dignitate ac nomine censeretur et ad episcopatus officium per electionem monachorum et clericorum pariter assumeretur aliquis monachorum qui ambabus ecclesiis presideret, et tam episcopi, quam abbatis officio fungeretur, quod postmodum felicis recordationis Innocentius papa, praedecessor noster, suo privilegio confirmavit.

Verum quoniam Abbatia in Prioratum fuit postmodum immutata, nec decebat ut episcopus Abbati cuiquam subjaceret, forma ipsa convenienter non potuit observari.

Licet autem contra latam a dicto praedecessore nostro sententiam non sit aliquid temere praesumendum, quia tamen justum clamorem cleri et populi Montis pilosi nec debuimus, nec voluimus obandere (sic) dilecto filio (sic) Priori Sanctae Mariae Novae Montispilosi dedimus in mandatis quatenus infra mensem per se vel idoneum responsalem nostro se conspectui presentaret, illi proponerent rationes per quas nos intendunt ad restituendam sibi audientiam inclinare.

Ipse vero per suas nobis duxit litteras respondendum, quod cum prioratus ipse ad vestrum monasterium pertineret et ipse per vos in eo Prior fuit institutus, praeter mandatum vestrum respondere super tam arduo negotio non auderet.

Monemus igitur discretionem vestram et exhortamur in Domino et per apostolica vobis scripta mandamus quatenus aliquem virum idoneum infra duos menses post susciptionem praesentium ad nostram praesentiam destinetis, cum quo super hiis plenius tractare possimus.

Cum enim in Prioratu ipso fere poenitus ordo deperierit regularis, ita ut in eo vix etiam religionis studia videantur et ex ipso monasterium vestrum vel nihil vel modicum consequatur, tantaque populi multitudo ex defectu pastoris in spiritualibus sustineat detrimentum, et quia sunt tamquam oves errantes, merito timent periculum animarum, tam vobis quam eis credimus expedire, ut de ordine vestro aliquis in eiusdem loci episcopum assumatur et ne in hoc vestrum videatur monasterium aggravari, competens statuatur pensio vobis annis singulis exolvenda (sic) vel alius modus inveniatur idoneus per quem vobis et ipsis salubriter consulatur.

Quod si forsan mandatum nostrum neglexeritis audire, nos magis quod animarum saluti, quam temporalibus utilitatibus vestris expediat, super hiis, dante Domino, statuemus quod videremus statuendum.

Datum. . . Laterani VII Kalendas Aprilis Pontificatus nostri anno sexto.

(Chaix de Lavarène completa la data così: 25 marzo 1204 e dice che l'Abbate della Casa-Dei era allora Ugo d'Anglars. Cfr. Bi-

blioteca Nazionale di Francia, ms. latino, Fragmenta Historiae Aquitaniae t. IV fol. 243, 247. Fonds Moreau 1163, Innocentii III Epistolae fol, 53, 54. Raynaldi, anno 1204. - Patrologiae cursus completus edit. Migne t. CCXV. col. 321, 322, loc. cit. 68, 69, 70.

La pergamena originale recante questa lettera d' Innocenzo III trovasi all'Archivio Dipartimentale dell'Alta Loira in Francia, fondo della Casa-Dei.

Questo documento, anch'esso comunicatomi dall'egregio Sig. Abbate Erico Mercier, fu anche pubblicato dall' Abbate Payrard (Tablettes Historiques du Velay, tom. VIII, n.° 3, fascicule de Janvier, page 225, article intitulé: Chartes inédites concernant l'histoire du Velay.); ma la copia ne è sbagliata in parecchi punti, specie nella data, che il Payrard fissa col 25 aprile 1205.

III.

17 Giugno 1204.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. . . . abbati et conventui Casa-Dei (*Ugo d'Anglars, secondo Chaix*).

Grave gerimus et indignum quod, cum vos super facto Montis Pilosi duxerimus peremptorio edicto citandos, ad nostram venire praesentiam noluistis, quasdam tantum excusationes praetendentes per litteras vestras, quod ad praesens ad nos non poteratis accessum habere, quia messes habebatis prae manibus et intemperiem aeris timebatis: unde nos rogabatis suppliciter ut a facta citatione vobis parcere dignaremur ad praesens.

Unam igitur illarum excusationum frivolam reputantes, aliam de gratia duximus admittenda ut, nisi veneritis interim, post fervorem saltem aestatis, in festo Sancti Michaelis proximo venturo, quod vobis pro peremptorio assignamus, ad nostram venire praesentiam sine dilatione et excusatione aliqua non tardetis, ant pro vobis mittatis idoneos responsales.

Alioquin pro certo noveritis quod nos ex tunc in ipso negotio, cum ipsum amplius protelari nolimus, vobis absentibus, nec super hoc requisitis, de cetero procedemus.

Datum Laterani XV Kalendas Julii (*data che Chaix completa così 17 Giugno 1204*).

(In nota: Bibliothèque Nationale, Moreau 1167. Innocentii III Epistolae, anno VII, fol. 117. - Bréquigny, Diplom. II, 514 - Patrologiae cursus completus edit. Migne, t. CCXV, col. 373, loc. cit. pp. 70, 71).

(Documento fornitomi dall'egregio abbate Erico Mercier).

IV.

18 Maggio 1205.

Innocentius. . . . . abbati (*Armando de Brezons, secondo Chaix*) et conventui Casae - Dei.

Ad providendum Civitati Montis Pilosi pontificem specialem duo principaliter nos inducunt, numerosa videlicet populi multitudo, quae in periculum animarum suarum quasi grex sine pastore vagatur, et prioratus vestri defectus, qui tam in spiritualibus quam temporalibus irreparabile detrimentum incurrit.

Cum igitur in religionis vestrae favorem, quae tunc temporis in illo loco valde vigebat, fuerit vobis et apostolica sede concessum, ut episcopalis dignitas cederet ordini monachali, quia tamen, cessante causa, cessare debet effectus, praesertim ubi periculum imminet animarum, de fratrum nostrorum consilio, disposuimus, non ut praedecessorum nostrorum statutis derogare velimus, sed ut animarum saluti prudentius consulamus, pontificalem ipsi loco restituere dignitatem.

Cum autem propter hoc semel et iterum vos ad praesentiam nostram citaverimus, certam vobis formam scribendo, secundum quam vobis intendimus providere, licet tamen duos de fratribus vestris ad sedem apostolicam direxeritis, quia tamen asserebant se super hoc non habere mandatum, ad maiorem cautelam, in ipso negotio non duximus procedendum, sed, ad omnis excusationis materiam auferendam, ecce nunc tertio peremptorio vos citamus per apostolica vobis scripta praecipientes mandantes, quatenus usque ad festum Sancti Michaelis proxime venturum, per procuratores idoneos, qui plenam super hoc habent (sic) potestatem, nostro vos conspectui praesentetis, alioquin ex tunc, sicut divinus nobis motus suggesserit, etiam vobis absentibus, favente Domino, procedemus.

Datum Romae, XV Kalendas Junii (18 maggio 1205, secondo Chaix de Lavarène).

(In nota: Bibliothèque Nationale, ms. latin, Moreau, 1170. Innocentii III Epistolae fol. 85. - Bréquigny, Diplomata II, 703 Patrologiae cursus completus edit. Migne, t. CCXV, col. 624, 625) (loc. cit. p. 79).

(Documento fornitomi dall'Abbate E. Mercier).

V.

25 Agosto 1224.

Il tomo XXV della stessa collezione delle Mémoires de l'Académie de Clermont dà una bolla di Onorio III, con la quale questo papa prende sotto la sua protezione l'Abbadia della Casa-Dei, confermandola nel possesso delle chiese, a lei donate, e fra le altre:

» . . . . . ecclesiam Sanctae Mariae Novae Montispilosi » cum ecclesiae (sic) Sanctae Mariae Veteris et aliis ecclesiis, » possessionibus et pertinentiis suis, sicut ea vobis bonae memo- » riae Rogerius, illustris Dux Siciliae, de piae recordationis » Innocentii papae II pontificis praedecessoris nostri assensu, » in ordine prioratus habenda concessit.

» Datum Signiae . . . VII Kalendas Augusti, indictione » XI. Incarnationis Dominicae, anno MCCXXIV, pontificatus » nostri Honorii Papae III anno VIII. »

(In nota: Archivio Vaticano, Regestum Honorii III, an. VIII, epist, I. - Bibliothèque Nationale, ms. latin 12745. Antiquitates benedictinae in dioecesi Claromontensi, fol. 402 - 411 (loc. cit. p. 463).

(Documento comunicatomi dall'egregio Abbate Mercier).

VI.

18 Aprile 1236.

Gregorius. . . abbati et conventui monasterii Casae-Dei. . . . Cum a nobis petitur. . . . . *(tutti questi puntini sono nel testo di Chaix).* Significastis siquidem nobis quod olim inter vos ex parte una et clerum et populum Montis Pilosi ex altera super

eo quod dignitatem pontificalis officii, quam habuerant ab antiquitus sibi restitui postulabant, quaestio fuisset exorta, bonae memoriae Calestinus papa, praedecessor noster, diffinitivam pro monasterio vestro sententiam promulgavit, prout in eius authentico inde confecto perspeximus contineri.

Nos igitur vestris praecibus inclinati, sententiam ipsam auctoritate apostolica confirmamus et praesentis scripti patrocinio communimus ad maiorem rei evidentiam, tenorem ipsius authentici de verbo ad verbum praesentibus inseri facientes, qui talis est.

Coelestinus, episcopus etc. etc. *(Qui è inserita per intera la bolla di Celestino III del 1193, riportata tra i documenti del Cap. II).*

Nulli ergo nostrae confirmationis etc. Si quis autem etc.

Datum Viterbii, decimo quarto calendas Maii, anno decimo (sic).

(In nota: Archivio del Vaticano: Regesta Gregorii IX (n. 18) an. 9 ad 11. fol. 153.)

L'autore completa così la data: 18 aprile 1236, Mémoires de l'Académie etc. de Clermont, tome XXIX, pp. 535 et seqq.

(Documento comunicatomi dall' egregio Signor Abbate Erico Mercier).

VII.

16 Gennaio 1240.

Gregorius episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Dominici Sepulcri, Ticinensis dioecesis, salutem et apostolicam benedictionem.

Dilecti filii abbas et conventus monasterii Casae-Dei de transmissa nobis petitione monstrarunt, quod olim inter dilectos filios clerum et populum Montispilosi ex parte una et monasterium eorum ex parte altera super episcopali dignitate, quam dicti clerus et populus sibi petebant restitui quaestione suborta, felicis recordationis Coelestinus papa, praedecessor noster, per diffinitivam sententiam imponens eis silentium, in hac parte provide statuit, ut ecclesia Sanctae Mariae Novae Montispilosi in perpetuum prioratum cum omnibus ecclesiis illius loci, intus et extra positis, subesset spiritualiter et tem-

poraliter monasterio Casae-Dei, et quod Prior qui pro tempore per ipsum constitueretur ibidem, bis ant semel in anno quem vellet episcopum ad locum invitaret eumdem administrandum pontificalia sacramenta, sicut in eius authentico plenius continetur.

Et licet sententia ipsa fuerit hactenus observata, revocata in irritum per felicis recordationis Innocentium papam, praedecessorem nostrum, quod medio tempore de quodam in episcopum ipsorum intruso, fuit contra eamdem sententiam propria temeritate praesumptum: ipsi tamen clerici, eidem sententiae temere obviantes, spiritu rebellionis assumpto, elegerunt sibi archidiaconum, archipresbyterum, cantores et quemdam quem vocant magistrum, qui spretis dicta sententia per sedem apostolicam confirmata et contradictionis prioris per supradictos abbatem et conventum in eadem ecclesia constituti, ad quem institutio, destitutio et jurisdictio in ecclesiis pertinet memoratis, cognoscit de causis et diffinit easdem, quaedam alia nihilominus in contrarium praesumentes in non modicum praefati monasterii detrimentum.

Nolentes igitur ut quae a praedecessoribus nostris provide sunt statuta temeritate qualibet infermentur, eosdem elerum et populum rogandos duximus et hortandos nostris sibi dantes litteris in mandatis, ut taliter sententiam ipsam observent, secus praesumpta revocando provide per seipsos, quod a noxiis non necessitas, sed voluntas eos retrahere videatur.

Quocirca discretioni tuae per apostolica scripta mandamus quatenus, si dicti clerus et populus mandatum nostrum neglexerint adimplere, tu eamdem sententiam faciens observari, contradictores, si qui fuerint, et rebelles, monitione praemissa, per censuram ecclesiasticam, appellatione remota, compescas, provisionem in Universitatem Montispilosi excomunicationis vel interdicti sententiam proferas, nisi super hoc a nobis mandatum receperis speciale.

Datum Laterani, XVII Kalendas Februarii, pontificatus nostri anno XIII. (16 Gennnaio 1240, secondo Chaix de Lavarène).

In nota: Bibliothèque Nationale, ms. latin 12766. Fragmenta Historiae Aquitaniae, t. IV. fol. 272 - 276. Dom. Estiennot ha ricavato questo documento dall' originle. (loc. cit. p. 544 e 545 del tomo XXIX).

(Documento comunicatomi dall'abbate Mercier).

VIII.

11 Marzo 1263.

Anno Dominicae Incarnationis millesimo dugentesimo sexagesimo tertio, regnante Domino nostro, Dei gratia, Manfre', gloriosissimo Siciliae rege, anno sexto, feliciter, amen.

Die dominico undecimo, mensis martii, sextae Indictionis, apud Montem pilosum, Nos Theodorus, et Joannes, Montis pilosi Judices, ... eiusdem terrae pubblicus Notarius, et testes subscripti litterati, convocati et rogati, praesenti scripto fatemur, quod prudens vir Notarius Rogerius de Irsio, habitator Montispilosi, ostendit nobis publice legi litteras nobilis Notarii Jacobi de Matera, regii procuratoris Muntis Caveosi, et Montispilosi ad eum transmissas, quas vidimus, et legimus continentiae talis:

Prudenti viro Notario Rogerio de Irsio, habitatori Montispilosi, amico suo, Notarius Jacob de Matera, Regius Procurator Montis Caveosi, et Montispilosi, salutem et verae dilectionis affectum.

Nuper ab egregio viro Domino Roberto de Gratiano recepimus has in hac forma:

Provido viro Jacobo de Matera, regio Procuratori Montis Caveosi et Montis pilosi, amico suo, Robertus de Gratiano, salutem et amorem sincerum. Nuper a maestate regia sacras recepimus has in hac forma:

Manfre', Dei gratia etc. Roberto de Gratiano etc.

Supplicavit Excellentiae nostrae Joannes Braccardus, Prior Ecclesiae Sanctae Mariae Novae de Montepiloso, fidelis noster, quod cum antecessores sui, qui pro tempore fuerunt Priores in ipsa Ecclesia consueverunt percipere, et habere tempore, videlicet, quondam Domini Prioris nostri, et usque ad Ecclesiae felicia tempora nostram decimam baiulationis dictae terrae, et decimam terragierae, et redditum vini, quae Curia percipit in tertia parte ratione suae Ecclesiae supradictae, decimas istas exhiberi eidem pro praesenti anno sextae Indictionis mandare de nostra gratia dignaremus.

Nos autem supplicationibus suis benignius inclinati, fidelitati tuae praecipiendo mandamus, quatenus decimas ipsas baiulationis, eiusdem terrae terragionis et redditum praedictum,

sive tempore quondam Domini Prioris nostri et usque ad eius obitum consueverunt solvi per Procuratorem terrae Montispilosi, fidelem nostrum, eidem Priori, vel suo Nuntio, et eodem praesenti anno, sextae Indictionis praedictae sine defectu quolibet exhiberi et recipi exinde idoneam apodixam.

Datum per Goffredum de Cusentia apud Barolum igitur praedictum sacrum mandatum regium cum omni reverentia percomplere, discretioni vestrae ex Regia parte mandamus, quatenus forma praedicti mandati regii diligenter inspecta et in omnibus observata, decimas ipsas baiulationis, ipsius terrae terragionem et redditum praedictum sicut tempore quondam Domini Imperatoris, felicis memoriae, patris ipsius Domini nostri Regis, et usque ad obitum eius consueverunt solvi eidem Priori, vel Nuntio suo et eodem et praesenti anno sextae Indictionis praedictae, sine defectu quolibet exhibere debeatis, et recipiatis idoneam apodixam.

Datum apud Montem Caveosum sexto decimo februarii, sextae Indictionis.

Cumque praedictum mandatum velimus executioni debitae demandari, nec ad finalem exequutionem ipsius procedere valeamus nisi prius ad plenum liqueat de praemissis, ac adire exequendum ad praesens non possimus personale interesse aliis servitiis Curiae occupati, vobis in hac parte vicem nostram purridimus (sic) admittendam prudentiae vestrae, commissa nobis auctoritate mandantes, quatenus forma praedicti sacri regii mandati diligenter attenta, et ea omnibus observata, in Montepiloso diligentissime inquiratis per testes omni exceptione maiores, per quos melius possit et parte Curiae de praemissis rei veritas experiri, si antecessores praedicti Prioris Sanctae Mariae Novae de Montepiloso. qui pro tempore fuerunt Priores in ipsa civitate ratione Ecclesiae supradictae consueverunt percipere et habere tempore, videlicet, quondam Domini Imperatoris praedicti, recolendae memoriae, et usque ad ea felicia tempora decimas baiulationis dictae terrae, et decimas terragionis, et redditum vini, quae Curia percepit in terra praedicta, prout dictus Prior exposuit Regiae Maiestati, examinantes tester ipsos de causa scientiae et omnibus circumstantiis diligenter, et dictas ipsorum testium fideliter in scriptis redactas faciatis ex eis fieri cum firma praesentium publicum In-

strumentum, quod contineat nomine et dicta deponentium eorumdem quod ad nos per fidelem Nuntium distinctis, ut recipiat factum praedictum, et visis meritis Inquisitionis faciendae per nos in Montepiloso super negotio praedicto ad exhibitionem decimarum baiulationis, terragionum, et reddituum vini praedictae causae pro parte Curiae percedere valeamus.

Scripta apud Montem pilosum ult. februarii, sextae Indictionis.

Et item Notarius Rogerius ad exequutionem ipsarum litterarum procedens, nobis praesentibus, et existentibus cum eodem per subscriptos homines Montispilosi, fide dignos et ipsius rei conscios de omnibus quae praedicta haec continebant diligentissime inquisivit, cuiusque Inquisitionis factae per eumdem Notarium Rogerium, tenor per omnia talis fuit.

Petrarca de Alemagna de Montepiloso, juratus et interrogatus si sciret, quod Praedecessores dicti fratris Braccardi, Prioris Ecclesiae Sanctae Mariae Novae de Montepiloso, qui pro tempore fuerunt Priores in eadem Ecclesia consueverant percipere et habere decimas baiulationis Montispilosi, terragionem et redditum vini, quae Curia percipit annuatim in terra praedicta tempore quondam Serenissimi Imperatoris, memoriae recolendae, et usque ad eius obitum ratione suae Ecclesiae supradictae.

Dixit et sic. Interrogatus quomodo sciret.

Dixit quod cum ipse fuisset Baiulus pluries tempore dicti Domini Imperatoris in eadem terra Montispilosi, de mandato Judicis Sindalfi de Trano, et Domini Aldemari, pro tempore Camerariorum Imperialium in Basilicata, diversis temporibus dedit, solvit et assignavit annuatim Priori, nomine Benedicti, Priori dictae Ecclesiae, praedecessori dicti Prioris, decimam baiulationis ipsius terrae, et cum eadem infra tempora dicti Domini Imperatoris pluries fuisset socius baiulorum, qui successive fuerunt Baiuli ipsius terrae in diversos annos vidit, et interfuit quando ipsi baiuli auctoritate divers. . . manda. . . . tum per Imperialem Curiam, quod per Camerarios dictae regionis ad eos direct. . . . solvendo decimam baiulationis annuatim, quandoque Priori praedicto Benedicto, quandoque Priori Stephano, quandoque Priori Jambecto, Praedecessoribus dicti Domini Prioris, qui pro tempore fuerunt Priores dictae Ec-

clesiae, quae quidem decimae dabantur per se et praedictos Baiulos socios suos praedictis temporibus de veteribus juribus ipsius baiulationis, subtractis inde novis statutis per arbitrium proborum virorum ad hoc electorum de consilio Iudicum, et aliorum proborum hominum eiusdem terrae ad requisitionem ipsorum baiulorum, quorum int. . . . . praedictas decimas baiulationis.

Dixit etiam quod cum tempore praedicti Domini Imperatoris fuisset Erarius dictae Curiae in dicta terra Montispilosi per plures annos ad percipiendum pro parte Curiae jura terragionis, et redditum vini in ipsa terra auctoritate divers. . . . mandat. . . . Imperialium Procuratorum in dicta provincia diversis temporibus statutorum, dedit et assignavit annuatim decimam terragionis praedictae, et redditum vini dicto Priori Benedicto, et quando Procuratori suo, per se et nomine Ecclesiae suae praedictae.

Interfuit etiam et vidit, quando quamplures alii baiuli terrae praedictae in praedicta officia exercentur diversis temporibus per Curiam fuerunt in eadem terra statuti solventur p. Prioratus annuatim infra tempus praedicti Domini Imperatoris, et usque ad eius abitum decimas baiulationis, terragionis, et redditus vini, recipientes ab ipsis Prioribus apodixam exinde.

Addidit etiam quod post obitum dicti Imperatoris, tempore Domiui Regis Conradi, et post obitum eius usque ad ea felicia tempora interfuit, et vidit pluries quando Baiuli, qui pro tempore emendunt baiulationem eiusdem terrae, dominante Marchione Beoraldo, et posmodum Ill.ma Domina Marchionissa Isalda in terra praedicta mandatis ipsorum Dominorum diversis temporibus annuatim solverunt Domino Raymundo, tunc Priori dictae Ecclesiae, praedecessori dicti Domini Braccardi decimam baiulationis praedictae, subtractis exinde juribus novorum statutorum praedictorum, prout consuetudo erat et fieri solebat tempore Imperatoris praedicti.

Et vidit post tempus praedictorum Beoraldi, Marchionis, et Dominae Isaldae, Marchionissae, thesaurerios, et erarios Curiae in Montepiloso statutos per eosdem Dominos supradictos percipiendis terragiis et redditibus vini praedictis annuatim de mandato ipsorum Dominorum solventes et obligantes praedicto Priori Raymundo decimam dictarum terragionum et reddituum vini, et recipientes ab eo exinde apodixam.

— *Dominus Riccardus*, Montispilosi Comestaldus, juratus, et super praedicti omnibus interrogatus, dixit idem, quod praedictus de Alemagna, primus testis excepto, videlicet.

Dixit se solvisse decimam baiulationis praedictae illis temporibus, quibus fuit Baiulus in dicta terra, de mandato Judicis Leonis de Juvenacis, tunc imperialis magni Camerarii in Apulea, necnon et decimas terragionum, et proventum vini praedictorum de mandato Judicis Visantii de Rubo, tunc imperialis Procuratoris in Basilicata, Prioribus Ecclesiae memoratae.

— *Dominus Marsilius,* juratus et interrogatus super omnibus praedictis dixit quod Dominus Riccardus praedictus.

— *Tancredus Piccasanguis,* juratus et interrogatus super praedictis, dixit idem quod Petrarca de Alemagna praedictus.

— *Rogerius de.....* juratus et similiter supra praedictis interrogatus dixit idem quod Tancredus praedictus.

— *Altimissimus,* juratus et interrogatus similiter super omnibus praedictis dixit quampluries per diversos annos tempore Domini Imperatoris praedicti, et usque ad eius obitum, et post eius obitum tempore dicti Domini Regis Conradi, et usque ad Ecclesiae felicia tempora Domini nostri Regis Manfre' fuit consocius baiulorum, qui pro tempore fuerunt successive baiuli in terra Montispilosi, per diversos annos, et interfuit, et vidit quando praedicti Baiuli annuatim solverunt, et assignaverunt decimam baiulationis praedictae Prioribus praedictae Ecclesiae praedecessoribus dicti Domini Joannis, nomine Ecclesiae memoratae, et receperunt ab eis exinde apodixam.

— *Angelus de.....* juratus et interrogatus super praedictis, dixit idem quod Altimissimus.

— *Darius de.....* juratus et interrogatus similiter super dictis omnibus dixit idem quod Angelus praedictus.

— *Rubertus de Matheo,* juratus et interrogatus super praedictis omnibus, dixit idem quod Petrarca praedictus.

— *Iacobus de Regolura*, juratus similiter et interrogatus super omnibus praedictis, dixit idem quod Rubertus praedictus.

— *Laurentius de Gravina,* habitator Montispilosi, juratus et interrogatus his supradictis, dixit idem quod Altimissimus praedictus.

— . . . . . juratus et interrogatus super omnibus prae-

dictis, dixit quampluries per diversos annos tempore Domini Imperatoris praedicti, et usque ad eius obitum, et post eius obitum tempore dicti Domini Regis Conradi, et eadem usque ad Ecclesia felicia tempora praedicti Domini Regis Manfre', idem testis interfuit cum aliis quampluribus, et vidit quando Baiuli exigendarum, et Procuratores rerum Curiae, qui pro tempore per diversos annos fuerunt in dictis officiis in ipsia terra Montispilosi, temporibus supradictis solverunt et consignaverunt decimas baiulationis, terragionum et redditum vini annuatim Prioribus dictae Ecclesiae, praedecessoribus dicti Prioris fratris Joannis Braccardi praedicti, ratione Ecclesiae memoratae, et receperunt ab eis exinde apodixam.

— *Praedictus Theodorus,* juratus ed interrogatus super praedictis, dixit quod praedictus. . . . et addidit, quod cum idem testis fuisset temporibus praedicti Domini Imperatoris procurator rerum Ecclesiae supradictae recepit pro parte et nomine eiusdem Ecclesiae per diversos annos annuatim decimas baiulationis praedicta, terragionum, et reddituum vini praedictorum a Baiulis et Procuratoribus Curiae, qui per diversos annos fuerunt in ipsis officiis in eadem terra tempore Domini Imperatoris praedicti.

— *Judex Leo,* juratus et interrogatus supra omnibus praedictis dixit ut praedictus Theodorus supradictus, et addidit, quod cum idem testis fuisset procurator rerum Curiae in Montepiloso, tempore dicti Domini Imperatoris per diversos annos de mandato Judicis Mauri de Vigiliis, Judicis praedictì de Mendiano, et Judicis Giliberti de Exule per diversos annos magistrorum procuratorum in Basilicata, de mandato eorum dedit et assignavit annuatim Prioribus praedictae Ecclesiae decimos terragionum et reddituum vini praedictorum et recepit ab eis exinde apodixam.

Addidit etiam quum idem testis fuisset statutus super recipienda, et expendenda pecunia proventuum praedictae Dominae Marchionissae in Montepiloso in his temporibus praedicti, Domini nostri Regis Manfre', anno tertio, Indictionis primae praedictae, de mandato eiusdem Dominae solvit, dedit et assignavit praefato Priori Raymundo ratione dictae Ecclesiae decimam baiulationis praedictae per eodem anno, et recepit ab eo exinde apodixam.

— *Titus de Calmoia,* juratus et interrogatus super praedictis, dixit, quod cum idem testis fuisset consocius Domini Pauli in baiulatione dictae terrae una cum quibusdam aliis in baiulatione praedictae terrae, anno quo fuit mortuus praedictus Dominus Imperator, interfuit, et vidit quando dicto Dominus Paulus solvit et assignavit nominati Priori Jambecto, tunc Priori dicta Ecclesiae, praedecessori dicti Domini fratris Braccardi decimam praedictae baiulationis, ratione eiusdem Ecclesiae per eodem anno, deductis tamen novis statutis sicut fieri solebat tempore dicti Domini Imperatoris.

— *Matheus de Sivitto,* juratus et interrogatus super praedictis dixit idem quod Titus de Calmoia praedictus.

— *Nonellanus,* juratus et interrogatus super praedictis dixit idem quod Matheus de Sivitto praedictus.

— *Odo Codorarius,* juratus et interrogatus super praedictis dixit idem quod Nonellanus praedictus.

— *Joannes de Amendola,* juratus et interrogatus super praedictis dixit idem quod Odo praedictus, addidit quod cum in annis tertiae et quartae Indictionis fuisset procurator rerum Curiae in praedicta terra Montispilosi testis praedictus una cum Luca de Nicolao de mandato praedictae Marchionissae Isaldae dedit, et assignavit praedicto Priori Raymundo ratione praedictae Ecclesiae de mandato eiusdem Dominae, decimam reddituum vini annuatim per diversos annos, et recepit ab eo deinde apodixam.

— *Lucas de Nicolao,* juratus et interrogatus super praedictis de assignatione vini dixit idem quod Joannes de Amendola praedictus.

— *Nicolaus de presbitero Tomase,* juratus et interrogatus super praedictis dixit idem quod Altimissimus praedictus, et addidit quod cum idem testis post mortem dicti Imperatoris fuisset procurator rerum Curiae in Monte Piloso una cum magnificis Josue Sanctoro Giscittino et Basilio de Ruberto per diversos annos tempore dicti Domini Regis Conradi, et post mortem eius in his temporibus praedicti Domini nostri Regis Manfre', dominantibus in dicta terra Montispilosi, pro tempore Marchione Beroaldo et Domina Marchionissa praedictis de mandato ipsorum dedit, et assignavit una cum praedictis sociis suis annuatim praefato Priori Raymundo pro parte eiusdem Ecclesiae decimam reddituum vini praedictorum.

— *Sanctorus Giscittinus,* juratus et interrogatus super praedictis super assignatione vini praedicti dixit idem quod Nicolaus de Presbitero Thoma praedictus.

— *Basilius de Ruberto,* juratus et interrogatus super omnibus supradictis dixit ut Sanctorus.

— *Nicolaus de Arnaldo,* juratus et interrogatus super praedictis dixit quod cum post mortem Imperatoris praedicti, dominante praedicta Domina Marchionissa in eadem terra Montispilosi, de mandato dictae Dominae dedit, et assignavit praedicto Priori Raymundo decimam baiulationis et recepit ab eo exiude apodixam.

— *Nicolaus.....* juratus et interrogatus super praedicti dixit, quod, cum fuisset consocius praedicti Nicolai et Arnaldi in baiulatione, interfuit, ed vidit eundem Nicolaum solvere et assignare dicto Priori Raymundo decimam baiulationis praedictae pro parte Ecclesiae memoratae, de mandato Dominae Marchionissae praedictae.

— *Joannes de Agostale,* juratus et interrogatus super praedictis dixit idem quod *Nicolaus de.....*

— *Rubertus de Duranto,* juratus et interrogatus, dixit quod supradictus Nicolaus.

Ad cuius rei futuram memoriam tam Curiae quam praedicti Notarii Jacobi cautela praesens publicum scriptum de tenore ipsius Inquisitionis factum est per manus mei, qui supra Francisci publici Montispilosi Notarii, signo solito meo sigillatum, et subscriptionibus nostri qui supra Judicis, et praedictorum subscriptorum testium subtestationibus communitum.

(Extat signum).

† Theodorus, Montispilosi Iudex, qui supra.
† Ego Joannes, Montispilosi Iudex, qui supra.
† Ego Iudex Stephanus de Montepiloso testis sum.
† Ego Dominicus, publicus Montispilosi Notarius testis sum.
† Ego Accaromeli felrïs. grut. testis sum.

(Archivio Vescovile di Montepeloso: da una copia del Notar Alessandro Gigliobianco (1609), il quale dice di averla ricavata dall'originale in pergamena esistente nel medesimo Archivio).

IX.

5 Novembre 1272.

pro priore de Monte piloso - Scriptum est eidem (Iustitiario Calabrie). - Exposuit excellentie nostre Hugo venerabilis prior ecclesie Sancte Marie nove de Monte piloso fidelis noster ut cum de mandato summi pontificis ad concilium Lugdunense conferre se debeat et oporteat ipsum propterea subire diversa onera expensarum adiutorium seu subventionem a vassallis suis de casali *yrsii* iuxta constitutionem regni in permissis casibus de speciali gratia super hoc sibi fieri mandaremus.

Cuius supplicationibus inclinati fidelitati tue precipiendo mandamus quatenus si est ita a vassallis predictis iuxta regni constitutionem de iustis et moderatis expensis faciendis in permissis casibus super hoc sibi subventionem fieri facias congruentem.

Actentius provisurus quod occasione subventionis huius collecta nostra nullatenus minuatur nec ipsius recollectio retardetur. illam formam in subventione ipsa nichilominus fieri facias quam in generalibus collectis nostris mandavimus observari.

Datum Fogie per eumdem (*Joannem venerabilem Panormitanum archiepiscopum*) v.° Novembris ii° indictionis.

(*Archivio di Stato in Napoli, Registro Angioino 1272 B (vol. 14) fol. 195 a tergo).*

X.

10 Marzo 1277.

† Anno Dominice Incarnationis millesimo ducentesimo septuagesimo septimo, regnante domino Karolo, dei gracia, invictissimo rege Siciliae, ducatus Apulie, principatus Capue, alme urbis senatore, Andergavie, provincie, Folchalcherii comitis ac Romani imperii per sanctam Romanam ecclesiam vicario generali, regni vero eius anno duodicesimo, feliciter, amen.

Die dominica decimo martii eiusdem Indicionis, apud Monasterium Sancte Marie Nove de Montepiloso etc.

Ideoque nos Ugo, humilis prior predicti monasterii, considerantes grata et accepta servicia, que tu *Ruberte de sire scovo*

(sic), Montis Pilosi civis, nobis et prephato monasterio nostro hactenus contulisti, confers assidue, et que conferre possis in futurum, ut te ad devociora servicia beneficiis . . . . . et alios exemplo tui ad servendum nobis . . . . . de consensu, voluntate et consilio subscriptorum fratrum nostrorum monachorum conventus prelibati Monasterii nostri, in presencia Andree, Montispilosi judicis, Bartholomei, puplici eiusdem terrae notarii, Presbyteri Pauli judicis Francisci; Gervasii Guillelmi de Sire Achille, et aliorum Montispilosi civium testium subscriptorum litteratorum, ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum, non vi nec dolo, seu decep . . . . . non muneribus aliquibus ad tuam valit . . . . . inducti sed nostra gracia et spontaneit. voluntate t. volunt. p. servic. nobis exib. nob. p. advocat. in hoc convent. castellano Montispilosi causa ecclesiastice dignitatis concedimus . . . . . tibi Ruberto predicto et heredibus tuis in parpetuum ad annuum censum quoddam Casile . . .

. . . . . .

Inducentes te in corporalem possessionem Casilis predicti ratione predicte concessionis et donacionis, ita tamen quod tu, ut heredes tui . . . . . recognicione huius concessionis et donacionis nostre anno quolibet in festo Nativitate Beate Marie Virginis exolvas nobis seu successoribus nostris, sive prioribus dicti monasterii pro Casile praedicto, nomine censuum, mediam libram pipis sine diminutione et difficultate.

Unde ad rei geste memoriam, et tam predicti Monasterii nomine, quam tui et her. tuorum cautelam, de rogatu nostro facta sunt inde duo puplica consimilia instrumenta per manum predicti Bartholomei, puplici eiusdem terre notarii, suo signo signata, unum videlicet, dictorum Judicis et testium subscriptorum roborat. penes nostrum prefatum monasterium retinendum, et alterum sigillo nostro apposito et subscriptionibus subscriptorum fratuum conventus dicti monasterii predictorum Judicis et testium subscriptorum. . . . penes te ad cautelam tuam et heredum tuorum conservandum.

Que scripsi ego qui supra Bartholomeus, puplicus Montispilosi notarius, q. predic. rogatus, et meo solito signo signavi. *(adest signum).*

† Ego frater Bernardus.... testis sum.
† Ego frater Guillelmus.... testis sum.
† Ego frater Pocius testis sum.

† Ego frater Guillermus Allegri, monacus Sancte Marie Nove, testis sum.
† Ego presbyter Paulus de Luciano.
† Ego Judex Franciscus qui supra.
† Ego Nicolaus, puplicus Montispilosi notarius, testis sum.
† Ego Gervasius Guillelmi de Sire Achille, testis sum.
† Ego Dominicus, puplicus Montispilosi notarius, testis sum.

(Da una pergamena esistente nell' Archivio Vescovile di Montepeloso).

XI.

20 Settembre 1277.

✠ Post Incarnatum Verbum de Virgine natum anno millesimo ducentesimo septuagesimo septimo, regnante Domino nostro Karulo Dei gracia invictissimo regnorum Jerusalem et Sicilie rege, ducatus Apulie et principatus (sic) Capue, Alme Urbis senatore, Andegavie, Provincie, Folchalcherii et Tornodori comitis ac Romani imperii per sanctam Romanam ecclesiam vicario generali, regnorum eius Jerusalem anno primo, Sicilie vero tercio decimo, die lune vicesimo septembris, sextae indicionis, apud Montempilosum, nos Bartholomeus Montispilosi judex, Andreas eiusdem terre puplicus notarius, et subscripti testes de eadem terra litterati, ad hoc specialiter convocati et rogati per presens testimoniale scriptum notum facimus et testamur quod reverendus vir dominus Ugo, venerabilis prior monasterii Sancte Marie Nove de predicta terra Montispilosi assignavit Odoni Matulensi Gervasio de Judice, Rogero Vitali, fratri suo, et Marsilio de Gaudio de Montepiloso, baiulo Montispilosi in anno quinte indicionis proxime preterite recipientibus eas tam pro parte sua, quam aliorum sociorum suorum combaiulorum, necnon Antonio de Azulina, procuratori regie Curie in eadem terra eodem anno quinte indicionis pro se et socio suo Guillelmo de..... necnon et Petro de domino Aliberto, procuratori et cabelloto terragiorum terrarum curie in eadem terra predicto anno quinte Indicionis quasdam regias sacras litteras patentes sub sigillo regie magestatis in cera rubea quas vidimus et inspeximus non abolitas, non abra-

sas, non cancellatas, non superinductas, non interlineatas, sed omni vicio carentes et in prima figura existentes et coram nobis puplice legi fecimus continentie talis:

Karolus, Dei gracia, rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Alme Urbis senator, Andegavie, Provincie et Folchalcherii comes, Romani imperii per sanctam Romanam ecclesiam vicarius generalis, Ursoni Rufilo, magistro portulano Apulie, et Costancio de afflicto, procuratoribus Montispilosi, necnon magistris eiusdem terre presentibus et futuris, fidelibus suis, graciam suam et bonam voluntatem.

Cum in signum universalis dominii eius qui dat omnibus omnia ex divina institucione noscantur decime constitute orrendum profecto et multa censentur (sic) animadversione plectendum, si per huiusmodi fraudem vel maliciam in reddendis eisdem cuiusquam subtraccionis vel dilacionis dispendium ingeratur.

Supplicante igitur nobis religioso viro priore Monasterii Sancte Marie Nove de Montepiloso ut supra, exhibendis sibi singulis annis decimis veterum jurium baiulacionis Montispilosi, necnon furmenti et ordei que de terragiis terrarum curie percipiuntur ac eciam vini quod in eadem terra percipitur de redditibus vinearum eiusdem terrae, quas predecessores sui et ipse annis singulis consueverunt percipere et habere; in quorum eciam exhibicione per officiales curie nostre fraudari diversisque calupniis fatigari se queritur, oportunum adhibere remedium dignaremur; nos fraudi et temeritati huius modi viam precludere omnino volentes, fidelitate vestre districte precipiendo mandamus quatenus ad requisicionis dicti prioris vel eius procuratoris, diligencius inquiratis si decimas, quas petit tam ipse quam predecessores sui a Katholicorum regnum Sicilie temporibus sint percipere consueti; et si per inquisicionem huius modi diligenter per vos factam quam non ulterius fieri, sed singulis annis in secretie procuracionis et magistratus officio successoribus ut iterari eam non oporteat sub sigillis nostris volumus assignari, constiterit dictum priorem et precessores eius consuevisse percipere huiusmodi decimas, eas integraliter infra festum Pentecostem siquidem in pecunia percipiende fuerint, si vero in victualibus aliisve fructibus infra mensem per quem fructus et victualia ipsa collecta fuerint,

eidem priori vel eius procuratori, nullum aliud super hec a nobis expectantes mandatum pro anno presenti tercie indicionis et deinde singulis annis sine difficultate qualibet persolvere et exhibere curetis et recipiatus exinde ab eo de hiis que solveritis idoneas apodixas scituri quod si justa prescriptam formam in prefatis terminis eidem priori huiusmodi decimas non solveritis, nos duplum illius quantitatis pecunie vel victualium aut fructum in cuius exhibicione vel solucione defeceritis, ad quod vos ex nunc nostre curie condepnamus, necnon expensas et dannaque idem prior incurret propterea et ad que restituenda et restauranda eidem vos ex nunc teneri decernimus, extorqueri a vobis tam pro nostra curia quam ipso priore irremissibiliter faciemus, non obstantibus quibus cumque mandatis contrariis sub quacumque forma verborum vobis factis vel in posterum faciendis per que posset ipsarum decimarum solucio vel exhibicio differri, diminui, vel aliquatenus impediri, et de quibus plenam et expressam ac de verbo ad verbum oporteret in presentibus litteris fieri mencionem quamvis talia mandata contraria, Deo favente nostrumque benigne prosequentes propositum, dare nullatenus intendamus.

Resignetis autem eidem priori vel procuratori suo presentes litteras postquam eas in puplicam formam ad cautelam vestram servandas feceritis redigi quas tam ad nos quam ad singulos successores nostros eamdem vim volumus obtinere.

Datum Neapoli per magistrum Guillelmum de Farumvilla decanum Sancti Petri Virorum Aurelianensis regni Sicilie vicecancellarium, anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo quinto, die duodecima Junii tercie Indicionis, regni nostri anno decimo.

Verum quia juxta ipsarum regiarum litterarum tenorem predicti baiuli et procuratores resignare volebant prenominato priori predictas regias litteras postquam essent in puplicam formam redacte ad cautelam eorum servande ed ipsorum baiulorum et procuratorum instanciam et sua interesse predictas regias litteras de verbo ad verbum nichil adito vel minuito, fideliter transcribi et in puplicam formam redigi fecimus per manus mei qui supra Andree puplici Montispilosi Notarii consueto signo meo, sigillo et subscriptione mei qui supra judicis et nostrum qui interfuimus testium subscripcionibus roboratum.

Quod scripsi ego predictus Andreas puplicus Montispilosi notarius quia rogatus interfui et meo consueto signo signavi.

† Bartholomeus Montispilosi Judex qui supra.

† Bersacius de Guillelmo testis sum.

† Ego Nicolaus puplicus Montispilosi notarius testis sum.

† Ego Thomasius de Modesto testis sum.

† Ego Gervasius Guillelmi de Siniore Achille testis sum.

† Ego Angelus de Vivo testis sum.

(Da una pergamena conservata nell'Archivio Vescovile di Montepeloso. La presente copia fu fatta dai dotti Archivisti dell'Archivio Nazionale di Parigi, ad istanza dell'illustre Abbate L. Duchesne, al quale avevo già spedito, perchè me l'interpretasse, l'originale).

XII.

4 Agosto 1294.

pro monasterio Sancte Marie nove Montis pilosi.

Scriptum est iustitiario Basilicate presenti et futuris etc. pro parte religiosi viri fratris Hugonis prioris monasterii sancte Marie nove de Monte piloso ad monasterium Sancti Roberti de Casa dei in Alvernia ordinis Sancti Benedicti immediate spectantis devoti nostri fuit nostre maiestati nuper expositum quod casale quoddam dicti monasterii vocatum *yrsium* situm in decreta vobis provincia ex presenti malicia temporis et intollerabili onere collectarum ad exhabitationis extrema deductum finaliter depopulatum longe jam preterito tempore dispendia subiit et incomoda deploravit. Ita quod nec dicto monasterio comodum nec nostre curie fonctum reddit per quod prior idem asserens dicto monasterio suo grave generari dispendium suppliciter petiit. nos misericorditer agendo concedere aliquam immunitatem et levaminis gratiam qua dictum casale rehabitationis accomode restauratione levetur.

Nos itaque ecclesiarum incrementa volentes ac sperantes meritarie facere cum sacrorum locorum misericorditer condolemus incomodis et dispendia relevamus residua omnia fiscalium collectarum preteriti temporis debita curie per homines casalis eiusdem si de predicta exhabitatione ipsius res ita se habeat et nulla culpa vel crimine fuerit sic destructum gratiose remi-

ctimus et de certa nostra scientia relaxamus amplius munifice facientes quod dictis hominibus incolis scilicet . . . . . reddituris ad illud immunitatem a prestationibus collectarum fiscalium futurarum per contrarium triennium indulgemus.

Ita quidem quod ipso finito triennio incole reddentes pro modo facultatum eorum taxentur per curiam in eisdem.

Ea propter fidelitati vestre precipiendo mandamus quatenus predictam gratiam nostram eidem monasterio in predictis hominibus servantes et servari facientes illesam nihilominus contra illam fieri per aliquem permictatis. mandato contrario non obstante. presentes autem licteras postquam eas in publica forma ad vestri cautelam servandas feceritis reddigi penes ipsum priorem volumus remanere. tam ad te presentem iustitiarum quam ad singulos successores tuos ipse durante triennio valituras.

Datum Aquile per B [artholomeum] d. [e] C. [apua] etc. die iiii^{e} Augusti vii^{e} inditionis.

(Archivio di Stato in Napoli, Registro Angioino, 1294, M. (vol. 71) fol. 283).

XIII.

9 Dicembre 1312.

Clemens episcopus, servus servorum Dei, Dilecto filio Abbate Monasterio Bantin.... Bar.... dioeceseos, salutem et apostolicam benedictionem.

Sua nobis . . . . . Prior et Conventus Monasterii Sanctae Mariae Novae de Montepiloso prope Gravinam per Priorem soliti gubernari, ordinis Sancti Benedicti Monasterii Casae-Dei ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis, eiusdem ordinis Claromonten dioecesis pleno jure subiecti, petitione monstrarunt, quod licet ipsi S. Benedicti et Sancti Nicolai de Anatro myra Subueretum ecclesias Civitatis et Dioecesis Monopolitanae in usus proprios canonice teneant ac tenuerint hactenus pacifice et quiete ab eo tempore annus memoria non extitit, facientes in eis in divinis officiis deserviri per eiusdem Monasterii Sanctae Mariae monachos, quos in illis ponunt et removent pro eorum libito voluntatis.

Tamen Venerabilis frater noster . . . . . Episcopus Monopolitanus asserens minus veraciter easdem ecclesias ac instructionem et destitutionem chiericorum in eis ad se spectare, prefatos Priorem et Conventum super haec coram eo de justitia responsuros auctoritate ordinaria ad suam fecit praesentiam onorari.

A parte vero dictorum Prioris et Conventus fuit coram eodem Episcopo excipiendo propositum ad eum dictum Monasterium (sic) Casae-Dei cum omnibus Monasteriis sibi pleno iure subiectis ac . . . . ecclesiis, quas eorundem Monasteriorum Abbates, Priores et Conventus in usus praedictos canonice obtinent ab omni jurisdictione dicti Episcopi et quorumlibet aliorum Judicum ordinariorum per spetialia privilegia Sedis Apostolicae foret liberum et exemptum, et eidem sedi immediate subiectum ad dictum Monasterium Sanctae Mariae tempore concessionis dictorum privilegiorum ipsi Monasterio Casae-Dei fuisset et nunc etiam esset pleno iure subiectum, dictique Prior et Conventus eodem tempore habuissent et nunc haberent easdem ecclesias in usus praedictos ac tam dictum Monasterium Casae-Dei quam ipsi Prior et Conventus essent et praedecessores eorum fuissent a tempore, annus memoria non extitit, in possessione, vel quasi huiusmodi libertatis prout per exhibitionem dictorum privilegiorum ac alias erant legitime probare parati respondere super premissis coram dicto Episcopo minime tenebantur et licet dictus Episcopus ad probandum exceptionem huiusmodi, quae per ipsum admissa erant dictis Priori et Conventui certum statuerit terminum dictique Prior et Conventus infra illum ad probandum exceptionem praedictam, eadem privilegia et quosdam articulos exhibuissent in indicio coram Milone Archidiacono et Nicolao de Roggero de Neapoli Canonico Monopolitano, Vicariis ipsius Episcopi, ac Joanne Archipresbytero eiusdem la . . . . . de Monte Piloso Ecclesiarum dictae Monopolitanae Dioecesis, quibus dictus Episcopus receptionem, probationem super exceptione praedicta, eadem auctoritate duxerat committendam, ac super eisdem articulis, quaedam instrumenta et alias probationes legitimas per eos coram Archidiacono, Vicario et Archipresbytero memoratis, infra praedictum terminum, ad fundandam eorum intentionem petivissent instanter admitti, quia tamen dicti Archidiaconus, Vi-

carius et Archipresbyter instrumenta et probationes huiusmodi admittere . . . . justitiam denegarunt. . . . nulla subesset causa rationabilis, quare haec facere non deberent, dicti Prior et Conventus sentientes ex hac conditione se gravari ad nostram modestiam appellarunt . . . . . discretioni tuae per apostolica scripta mandamus quatenus notatis qui fuerint evocandi, et auditis h. . . . . propositis quod canonicum fuerit appellatione remota, decernas faciens, quod decreveris auctoritate nostra firmiter observari.

Testes autem qui fuerint nominati, si se gratia, odio, vel timore subtraxerint per censuram ecclesiasticam, appellatione cessante, compellas veritati testimonium perhibere.

Datum Viennae V Id. Decembr. Pontificatus nostri anno septimo.

(Pergamena dell'Archivio Vescovile di Montepeloso).

XIV.

8 Marzo 1321.

Venerabilibus fratribus . . Potentini et . . . Andrenensi Episcopis ac dilecto filio Abbati Monasterii Sancte Sophie Beneventani.

Militanti ecclesie licet immeriti disponente Domino presidentes. circa curam ecclesiarum et monasteriorum omnium solertia reddimur indefessa soliciti. ut juxta debitum pastoralis officii eorum occurramus dispendiis et profectibus divina cooperante clementia salubriter intendamus.

Sane dilectorum filiorum prioris et conventus Monasterii Sancte Marie Nove de Montepiloso per priorem soliti gubernari ordinis Sancti Benedicti prope Civitatem Gravine subiecti immediate Monasterio Case-Dei ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinenti eiusdem Ordinis Claromontensis diocesis Conquestionem percepimus quod nonnulli fratres Venerabiles nostri Archiepiscopi, et episcopi ceterique ecclesie prelati ac clerici et ecclesiastice persone tam religiose quin eciam seculares. necnon Comites Barones et Nobiles ac alie singulares persone in bonis ipsorum necnon ecclesiis Capellis Iurisdictionibus iuribus proventibus censibus et aliis bonis mobilibus et immobi-

libus spiritualibus et temporalibus et aliis rebus ad Priorem et Conventum ac Monasterium predicta spectantibus multiplices molestias et iniurias inferunt et iacturas.

Quare prefati Prior et Conventus. pro se et dicto Monasterio Nobis humiliter supplicarunt. ut cum eisdem valde reddatur difficile pro singulis querelis ad Sedem Apostolicam habere recursum, providere eis super hoc de oportuno remedio dignaremur.

Nos igitur adversus occupatores presumptores molestatores et iniuriatores huiusmodi illo volentes eis remedio subvenire. per quod illorum compescatur temeritas et aliis aditus committendi similia precludatur.

Discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatenus vos vel duo aut unus vestrum vel aliam seu alios eciam si sint extra loca in quibus deputati estis Conservatores et judices prefatis Priori et Conventui efficacis defensionis presidio assistentes non permittatis eosdem similiter habent quibuslibet aliis bonis et iuribus ad ipsos spectantibus ab eisdem et quibuscumque aliis indebite molestari vel sibi gravamina seu dampna. aut iniurias irrogari. Facturi eisdem Priori et Conventui. Cum ab eis seu vicariis aut procuratoribus suis. vel eorum aliquo fueritis requisiti de predictis et aliis personis quibuslibet super restitutione ecclesiarum Capellarum membrorum terrarum iurisdictionum virium ac bonorum mobilium et immobilium reddituum quoque ac proventuum et aliorum quorumcumque bonorum. necnon de quibuslibet molestiis iniuriis atque dampnis presentibus et futuris. In illis videlicet que iudicialiter requirunt indaginem de plano sine strepitu et figura iudicii.

In aliis vero prout qualitas ipsorum exegerit iusticie complementum. Occupatores seu detentores. Molestatores presumptores et iniuriatores huiusmodi. Necnon contradictores quoslibet et rebelles. Cuiuscumque dignitatis status ordinis vel conditionis extiterint quandocumque et quocienscumque expedierit per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo. Invocato ad hoc si opus fuerit auxilio brachii secularis. Non obstantibus felicis Recordationis Bonifacii Papae VIII predecessoris nostri In quibus cavetur. Ne aliquis extra suam Civitatem et diocesim ubi in certis exceptis casibus et in illis Ultra unam dictam a fine sue diocesis ad iudicium evocetur.

Seu ne Iudices et Conservatores a Sede deputati predicta extra Civitatem et diocesim in quibus deputati fuerint contra quoscumque procedere. Sive alii vel aliis vices suas committere. aut aliquos. ultra unam dictam a fine diocesis eorumdem trahere presumant. Seu quod de aliis quantum de manifestis iniuriis et violenciis et aliis que iudicialem indaginem exigunt penis in eos si secus egerint et in id procurantes a diettis (sic). Conservatores se nullatenus intromittant et tam de duabus dictis in concilio generali dummodo ultra terciam vel quartam dictam aliquis extra suam Civitatem et diocesim. auctoritate presencium non trahant quam aliis quibuscumque constitutionibus a predecessoribus nostris Romanis Pontificibus tam de indicibus delegatis et conservatoribus quam personis ultra certum numerum ad iudicium non evocandis aut aliis editis que nostre possent in hac parte iurisdictioni aut protestati eiusque libero exercicio quomodolibet obviare. Seu si aliquibus communiter vel divisim a predicta sit Sede indultum quod excommunicari, suspendi vel interdici seu extra vel ultra certa loca ad iudicium evocari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi et eorum locis personis et ordinibus et nominibus propriis mencionem vel qualibet alia indulgencia dicte Sedis generali vel speciali cuiuscumque tenoris exsistat per quam presentibus non expressam vel totaliter non insertam vestre jurisdictionis explicati in hac parte valeat quomodolibet impediri. et de qua cuiusque toto tenore de verbo ad verbum in nostris litteris habenda sit mencio specialis.

Ceterum volumus et apostolica auctoritate decernimus quod quilibet vestrum prosegui valeat articulum eciam per alium inchoatum. quamvis idem inchoans nullo fuerit impedimento canonico impeditus. Quodque a data presencium sit vobis et unicuique vestrum in processis omnibus et eorum singulis ceptis et non ceptis presentibus et futuris perpetuata potestas et jurisdictio attributa.

Ut eo vigore eaque firmitate possitis in processis omnibus et singulis ceptis et non ceptis presentibus et futuris et pro predictis procedere ac si predicta omnia et singula coram vobis capta fuissent et jurisdictione vestra et cuiuslibet vestrum in predictis omnibus et singulis per citationem vel modum

alium perpetuata legitimum extitissent. Constitucione predicta similiter conservatoribus et alia qualibet in contrarium edicta non obstante.

Datum Avinione VIII Idus Marcii Anno quinto.

(Archivio del Vaticano, Joannis XXII, Anno V, epist. 602, Reg. 71 Archiv. Secr. S. Sedis).

XV.

6 Marzo 1331.

† Anno quo venit . . . . . viscera patris millesimo trecentesimo tricesimo primo, regnante domino nostro Roberto, Dei gratia illustri Jerusalem et Sicilie rege, ducatus Apulie, Principatus Capue, Provincie et Forchalquerii ac Pedimontis comite, regnorum eius anno vicesimo secundo, mense martii sexto die eiusdem, quartedecime indictionis, apud Cupersanum, nos Raynaldus de Jacobo, capitaneus, judex, Lyonus, publicus eiusdem terre notarius, Pascalis de Stephano, quondam judex et subscripti testes litterati de eadem terra ad hoc vocati specialiter et rogati, presentis scripti propositione (?) fatemur, notum facimus et testamur, quod, cum prescripta die, ad vocationem et rogationem per . . . . . m reverendi in Christo patris, religiosi viri domini fratris Petri, venerabilis prioris monasterii Sancte Marie de Montepiloso ac eiusdem terre ordinarii essemus in domibus suis nil . . . . . in Cupersano, in ecclesia Santi Petri in eius presentia constituti, predictus dominus prior asseruit coram nobis se ut priorem tenere et possidere, nomine et pro parte dicti sui monasterii extra Cupersanum in eius pertinentiis, in loco Clenne, petiam unam de terra facticia et stirposa, pertinentem eidem sue ecclesie Sancti Petri, subscriptis finibus designatam; videlicet ab oriente est cotenelma (?) quam tenet abbas Johannes Archidiaconus Cupersani et cotenelma dicte ecclesie sancti Petri: a meridie sunt alie terre dicte ecclesie santi Petri et terre monasterii S. Benedicti de Cupersano, ab occidente est cotenelma dicta de Dompniza et dicti monasterii sancti Benedicti, et a parte maris sunt terre Romatilie, que fuerunt Eustasii de Citula et capituli Cupersani, et si qui aliia sunt confines, de qua terra facticia et stirposa ipse

dominus prior nec aliquis pro eo seu nomine et pro parte dicti sui monasterii et dicte sue ecclesie sancti Petri proventus nullos seu modicos recipiebat et fructum modicum apportabat, sic quod videbatur ei terra ipsa inutilis et infructifera sic existens ac si non esset eo quod modicum ipsum fructum recipiebat cum idem sit aliquid non esse quod eo modo esse quo non debet, propter quod, quia conscientia remorderet eum, si posset dictam petiam de terra factitia et stirposa sic infructiferam, modice utilitatis, sed successoribus suis ac suis ac suo monasterio magis utilem et fructiferam facere, cogitavit et in mente sua resolvit si posset terram ipsam alicui in emphiteusim concedere seu locare, ut per ipsam emphiteusim ipse et successores sui maiorem fructum et utilitatem possent exinde apportare et sic voce preconia fecit per totam terram Cupersani publice divulgari si esset aliquis qui vellet predictam terram in emphiteusim recipere et habere ad pasticiandum seu plantandum in ea vites seu sarmenta, ut coram eo comparere deberet, quia ipse paratus erat ei locare et concedere dictam terram in emphiteusim dummodo ipse et successores sui per ipsam emphiteusim de dicta terra fructum aliquem seu redditum maiorem posset percipere annuatim.

Post eius commissionem, nobis predictis omnibus existentibus cum predicto priore, comparuit coram eo Martinus, filius quondam Johannis Nicholai Puppuli de Cupersano qui obtulit se velle habere et tenere in emphiteusim ad colendum terram predictam. plantandam seu pasticiandam tam vite seu sarmentis, qui etiam obligavit se et heredes suos per radium et stipulationem sollempnem plantare seu pasticiare in dictum terram vineam unam vitium, hinc ad annos quatuor, et dum ipsa vinea ad fructum pervenerit, anno quolibet servire debeat eidem ecclcsie Sancti Petri vel procuratori suo, de vino musto in ea exinde nascituro et in cellario ipsius ecclesie int . . . . in Cupersano septimam partem ipsius vini musti anno quolibet proventuri et dum seminaverit eam similiter servire debeat medietatem terragii cuiuscumque semini seminaverit in eosdem et si infra primum terminum ipse Martinum vel sui heredes defecerit, totum beneficium ibi fructum in ipsa terra per eos ad dictum monasterium seu ecclesiam Sancti Petri seu priorem vel procuratorem sine questione qualibet revocetur et dictus

dominus prior vel successores sui aut procuratores terram ipsam cum beneficio facto in ea capere debeat absque strepitu judicii, tamquam dominus et patronus et donec vinee ipse ad fructum venerint, ipse Martinus obligavit se per eadem radia et stipulationem sollempnem dare et solvere eidem domino priori vel eius successori, anno quolibet, in granario seu cellario ipsius ecclesie sancti Petri vel procuratori suo in eadem ecclesia moranti vinum seu vicenalia exinde contingentia ad suas expensas.

Nos etiam in presentia predictorum judicis, notarii et testium volenter radium dedimus, Petro nobis pro advocato astanti causa ecclesiastice dignitatis sollempni stipulatione interposita et non ipsos fideiussores posuimus eorum, ne nos et nostri successores ad eundem (!) monasterium seu ecclesiam in posterum venientes in hac presenti datione, traditione et concessione terre predicte qualiter prelegitur mancamus et eam in nullo disrumpere et levaticare queramus usque ad constitutum, sed defensores eis exinde simus atque fiamus ab omni humana persona molestare vel inquietare volente, ut securi et azei (?) semper exinde ad (sic) omni parte persistant usque ad constitutum ut predicitur, quod nisi fecerimus, obligamus nos et nostros successores eiusdem monasterii et ecclesie rectores componere eidem Martino vel suis heredibus quicquid expedederint vel solverint pro predictis, nichilominus presenti contractu in suo robore duraturo, et liceat sibi vel suis heredibus per omnia bona ecclesie supradicte licita et illicita, sine calumnpnia et appellatione donec predicta omnia compleantur; quod taliter scripsi ego predictus Lyonus, publicus Cupersani notarius, qui interfui et meo signo signavi.

(signum notarii)

† Raynaldus U. P. S. judex.
† Ego Auserius quondam judex.
† Pascalis de Stephano quondam judex.

(*Pergamena dell'Archivio Vescovile di Montepeloso, interpretata dai dotti Archivisti dell'Archivio Nazionale di Parigi ad istanza dell'illustre Abbate L. Duchesne, al quale avevo già inviato il documento*).

XVI.

NOTIZIE

ricavate dalla Chaise-Dieu dal Sig. A. Chassaing, vecchio allievo della Scuola delle Carte in Francia.

I.

Latin 11813 fol. 303. - Envoyé de la Chaise-Dieu 27 Mai 1651 disent que c'est le plus correct qu' ils puissent faire. *Index Beneficiorum ab abbatia Casae-Dei dependentium.*

In Lumbardia ultra montes.
In Dioecesi Calabriensi.

Montispilosi - Montpelaoux } invenitur adhuc ille p. de Ro-
Sancti Iuliani Montispilosi } chota.

II.

Registrum pencionum debitarum sacristae maiori Casae-Dei factum per Dominum Petrum Chancelade, maiorem sacristam dicti monasterii Casae-Dei et fuit factum die octavo mensis aprilis anno Domini M.° CCC.° nonagesimo octavo, et incesserunt in festo beati Roberti anno octuagesimo secundo.

In Lumbardia.

Mons Pilosus . . . . . VI s.

(Archivio Dipartimentale dell'Alta Loira, fondo della Casa-Dei, Luyette sagrestano, registro in pergamena di 16 fogli in 4.° piccolo).

(V'è pure al medesimo Archivio un altro registro delle pensioni dovute al sagrestano, registro fatto dá Giovanni Galhet per l'anno 1366; ma è incompleto, ed è verso la fine che si trova Montepiloso).

III.

Pancarte on Pouillé de l'abbaye de la Chaise-Dieu en Auvergne.

.....Dans la Lombardie delá les monts Montpeloux, diocése de *Plaisance* (?)

Le sieur prieur de Saint Julien de Montpeloux doibt de pension annuel cent sols *(si tratta questa volta della pensione dovuta all'Abbadia e non più di quella spettanle al sagrestano).* Doibt

tenir XII cloistriers. Doibt audict seigneur (l'abbate) sept procurations. Paie pour la décime (sic).

Doibt sn sieur sacristain VI sols annuellement, et la collation et provision appartient audict seigneur abbé. Dans la vieille pancarte fol. XXIIII.

(Viene in seguito il priore di S. Quirico di Lucca; poi, un priore de la Rochette, *che potrebbe benissimo servire a spiegare l'annotazione misteriosa, che ho indicato al N. I.* invenitur ille adhuc p. de Rochota).

(Il pouillé *suddetto è certificato conforme all' originale da Legentil, vicario generale del cardinale Mancini, abbate commendatore della Casa-Dei, e questa attestazione è del 13 Maggio 1672).*

(Notizie gentilmente fornite dall'egregio Abbate E. Mercier).

XVII.

18 Marzo 1408.

In nomine Domini Iesu Christi. Amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimo octavo, regnante Serenissimo Domino nostro D. Ladislao, Dei gratia inclyto Hungariae, Hierusalem et Siciliae, Dalmatiae, Croatiae etc. rege, Provincie etc. ac Pedimontis Comite, regnationis eiusdem anno vicesimo secundo, feliciter, amen.

Mense Martii die 18, primae indictionis, apud Montem Pilosum.

Nos magister Riccardus de Ciccarella, annalis Judex..... Joannes de Cetino..... publicus utilibet per totum regnum Siciliae regia auctoritate Notarius, et testes subscripti de eadem terra Montis Pilosi, litterati et non litterati ad hoc specialiter vocati, et rogati tenore praesentis publici instrumenti scripti transumpti fatemur et testamur, quod die et loco praedictis in nostra presentia constitutus Reverendus in Christo pater et Dominus Guillelmus de Borgia, prior Sanctae Mariae Novae de Montepiloso, ordinis Sancti Benedicti, Monasterio Casae-Dei dependentis ad Romanam Curiam nullo medio pertinente, consentiens in nos supradictos Judicem, et Notarium, et testes subscriptos, cum sciret non esse utrique jurisdictioni subiectum coram nobis praedictis Iudice, et Notario et testibus praefatis..... publice legi fecit quoddam mandatum, seu quasdam lit-

teras in carta corii, seu pergameni..... scriptas et subscriptarum propriae manus et sigillo ipsius in cera rubea communitas..... incluso Magnifici viri Francisci..... de Neapoli, regii..... Domini nostri Regis Ladislai, Dei gratia, Hierusalem, Siciliae, dictae terrae Montis Pilosi, et aliarum terrarum provinciae Basilicatae. . . . . vidimus, legimus publice et diligenter inspeximus ad requisitionem, justitiam atque praeces praedicti fratris Guillelmi, prioris ut supra..... petitum et petitas de quibus pro sui cautela nomine, et pro parte dictae Ecclesiae sui prioratus, et successorum suorum petiit per nos sibi exinde fieri publicum instrumentum atque transumptum in forma publica conservandum, et retinendum prout oportet non abrasum, seu abrasas non cancellatum, seu cancellatas, seu vitiatas, omnique vitio carens et carentes quod, et quae erant tenoris, et continentiae, ut sequitur, videlicet.

Franciscus..... Regius Commissarius et Gubernator praedictae Regia Maiestatis Serenissimi Domini nostri Regis Ladislai, Dei gratia Hungariae, Hierusalem et Siciliae, et terre Montispilosi et ceterarum aliarum terrarum provinciae Basilicatae, Dilectis viris Capitaneo Castellano, Vaiolis et Judicibus et ceteris hominibus dictae terrae Montispilosi, ceterisque Officialibus, ad quos spectat, et spectare potest quolibet in futurum quocumque voce censeantur vel censui possint praesentibus et futuris salutem et sincerae dilectionis affectum.

Veniens noviter ad Civitatem Neapolis, et adiens presentiam dictae Maiestatis Regiae, Venerabilis, et dilectus vir frater Guillelmus de Borgia, prior et rector Ecclesiae, seu Monasterii Sanctae Mariae Novae de dicta terra Montispilosi, ordinis Sancti Benedicti, Monasterii Casae-Dei et praedictae ipsi Regiae Maiestatis exposuit querulanter, quod cum dictum Monasterium Sanctae Mariae habuerit, et tenuerit, et possiderit a tempore quod in contrarium memoriam homini non existit ex concessione duorum illustrium Regum Siciliae, *Casale Irsii* cum tenimento suo, et territorium *Sancti Angeli de finestris,* sive *Calderaso,* et territorium *Sancti Viti de monti,* eorum finibus limitata cum defensis eorum, et iuribus et pertinentiis omnibus eorumdem, ac etiam et jus decimarum partis jurium Gabellae Baiulationis dictae terrae Montispilosi, et deinde ipsi Monasterio, et fratribus eiusdem propter guerrarum turbines, per non-

nullos..... per violentiam, et minus juste quam privato, et etiam expoliato, dum dictus Prior et Rector vellet circa recuperationem dictorum bonorum pro dicto suo Monasterio vigilare, dum praefata Regia Maiestas his presentibus esset in civitate Gravina dictam huiusmodi spoliationem bonorum, et violentiam eidem regiae maiestati Prior ipse multoties exposuit cum querela, quae quidem regia maiestas volens indennitati dicti Monasterii ac ipsius Prioris et Rectoris debite providere per ipsius regiae maiestatis litteras Vicegerenti dictae provinciae Basilicatae, et eius locumtenenti directas causam huiusmodi per dictum Vicegerentem, seu justitiarium videndum et decidendum commisit per quem quidem justitiarium..... per magnificum virum Franciscum de Tertia, Comitem Triventi, vicegerentem in dicta provincia, de dicto Casali Irsii, et eius tenimento, et demum per Marinum de Angelo olim Locumtenentem Danielis de Castellis, justitiarii dictae provinciae, de dictis tenimentis Sancti Angeli de finestris, seu Calderaxi, et de tenimento Sancti Viti de monti eorum finibus limitata cum defensis eorum, et etiam de dicta decima jurium Gabellae Baiulationis pro dicto monasterio et Priore extitit declaratum, et quia praedicta omnia bona ad dictum Monasterium Sanctae Mariae, seu dictum Priorem nomine ipsius Monasterii de iure spectabant et pertinebant, et spectant et pertinent prout per antiqua privilegia, et documenta exinde facta, et ipsi monasterio inde concessa, et praedictis viceregi et locumtenenti presentata evidenter apparuit, et apparet de quorum viceregentis et locumtenentis mandatis, dictus Prior pro parte dicti sui Monasterii fuit positum in corporalem possessionem bonorum omnium praedictorum, jurium et pertinentiarum eorumdem, prout in quibusdam sententiis, cautelis, et declarationibus inde secretis, idem Prior asseruit, et nos etiam vidimus contineri.

Subjungens dictus Prior in sua expositione praedicta coram dicta Regia Maiestate, quod executis sententiis, et declarationibus dictorum Viceregentis et Locumtenentis, et capta possessione per eundem Priorem bonorum praedictorum virtute declarationis, et exsecutionis praedictae ipsi Priori et Monasterio nihil prevalere potuerant imo potius dictus Prior ab eisdem bonis et juribus extitit destitutus, et propterea suppli-

cans petiit ipse Prior ab eadem Regia Maiestate..... ipsi Monasterio, seu ipsi Priori et Rectori restitutionem fieri bonorum omnium praedictorum, ut dictum Monasterium et Prior et Conventus eius de bonis ipsis ipsi Monasterio antiquissime dedicatis eorum vitam ducere valeat juxta illud, qui Altari servit, de Altare oportet ut vivat.

Qua expositione facta praedictae Regiae Maiestatis per prefatum Priorem, ut superius continetur, idem Dominus Rex supradictus, Francisco, tamquam Commissario et Gubernatori dictae terrae Montis Pilosi et aliarum terrarum, ut supra, cuius integritati commisit hactenus.

Quod visis iuribus et cautelis dicti Monasterii Sanctae Mariae, simpliciter et de pleno et sine strepitu et figura iudicii habitoque per vos, consilio peritorum dicto Monasterio, seu dicto Priori et Rectori eiusdem deberemus de cumplimento justitiae providere, et const..... de praedictis ipsum Monasterium, seu dictum Priorem pro eo in veram et corporalem possessionem dictorum bonorum, jurium et pertinentiarum omnium, eorundem juxta praedictarum cautelarum, et declarationis dicti Monasterii continentiam et tenorem, et sibi nihilominus responderi mandare, et facere de iuribus, fructibus, redditibus et proventibus bonorum omnium praedictorum ac de iure decimae baiulationis praedictae.

Unde nos Franciscus, qui supra, ad praedicta, ut permittitur, Commissarius deputatus, tam vigore praedicti nostri officii, quam vigore et auctoritate dictae commissionis nobis, ut permittitur, factae.

Visis et inspectis diligenter cautelis, privilegiis, cautelis, documentis, atque sententiis dicti Monasterii per dictum Priorem nobis originaliter presentatis, habitoque super his plena cum deliberatione consilio peritorum prout per Regiam Maiestatem insuetum extitit, et mandatum, quia per tenores dictarum cautelarum, privilegiorum, documentorum et sententiarum nobis evidenter apparuit et apparet dicta bona cum dictis eorum iuribus et pertinentiis ac defensis ipsorum, et jus decimae baiulationis dictae terrae Montispilosi ad dictum Monasterium Sanctae Mariae, et dictum Priorem, nomine dicti Monasterii, de jure et legitime spectare, et etiam pertinere declaravimus, et declarando decernimus, relatione prius facta per nos de

praedictis Regiae Maiestati dicta bona cum dictis eorum iuribus et defensis ac etiam decimam baiulationis ad dictum Monasterium spectare, et legitime pertinere, et propterea ipsum priorem, nomine dicti Monasterii, et suo praesentem et recipientem in possessione dictorum bonorum omnium et decimae dictae baiulationis per annulum nostrum imposuimus corporalem, et propterea vobis praedictis Capitaneo, Locumtenenti, nostro Castellano, baiulis et iudicibus, ac Universitati et hominibus dictae terrae Montispilosi, et vestrum cuilibet, et aliis ad quos spectat, et spectare poterit, quolibet in futurum, praesentibus et futuris horum serie, et Regia parte, qua fungimur auctoritate mandamus ad poenas unciarum auri vigintiquinque a vobis, et vestrum quolibet, et si contra fueritis irremissibiliter extorquendum, quatenus dictum Monasterium Sanctae Mariae, seu dictum Priorem, nomine ipsius Monasterii, praedictorum bonorum omnium, et iurium ipsorum et dictae partis decimae baiulationis faciatis, et permittatis pacifica possessione gaudere, ipsumque percipere, recolligere, et percipi, et percipi facere, et habere per se, seu alium, seu alios eius nomine, et dicti Monasterii iura, fructus et proventus bonorum ipsorum pacifice et quiete nullum inferentes, nec inferri permittentes ipsi Monasterio, seu ipsi Priori, nomine ipsius Monasterii praedictis, vel aliquo praedictorum, aut perceptione ipsorum bonorum, iurium, pertinentiarum ipsorum, et decimae noxiam novitatem, si dictam poenam cupitis evitare, cuius intentionis Regiae Maiestatis sit dictum Priorem, et dictum Monasterium bonis praedictis, et decima debere gaudere.

Vobis nihilominus baiulis et judicibus dictae terrae Montispilosi, praesentibus similiter, et futuris, sub simili poena mandamus, quatenus ex nunc in antea, et a primo die praeteriti mensis septembris proesentis anni, primae Indictionis, dicto Priore, ac eius procuratori suis vicibus persolvatis, et de illa satisfactionem debitam impendatis, et accipiatis ab eodem priore, seu a dicto Monasterio solutionem huiusmodi debitam apodixam, quam vobis plenius sufficere volumus ad cantelam ad vestra commoda recepturi pariter . . . . . et praesentibus post oportunam inspectionem ipsarum remanere volumus praesentanti dicto Monasterio, et Priori praemisso modo in antea volituris.

In cuius rei testimonium praesentes litteras exinde fieri fecimus nostris proprio sigillo, et subscriptionibus manu propria communitas.

Datum Neapoli, anno Domini, millesimo quadringentesimo octavo, die 4 mensis martii, primae Indictionis, regnorum, ut supra, dicti Domini nostri Regis Ladislai, Ungariae, Hierusalem, et Siciliae, anno vicesimo primo, felicitur, amen.

Nos Franciscus . . . . . de Neapoli praedicta fatemur et accettamus quibus quidem mandato, et litteris dicti Francisci, Regii Commissarii, ut supra, per nos, qui supra, Judicem et Notarium modo praemissis, lectis et divulgatis ipso die in nostri praesentia, ibidem praesentialiter constituti ad instantiam et praeces et rogatum dicti fratris Guillelmi de Borgia, prioris supradicti, et viri nobiles videlicet.

Joannes Bisignolus, capitanens regius, et Locum tenens dicti Francisci, commissarii dictae terrae Montis Pilosi; Ioannellus Coscia de Fruola, regius Castellamus Montispilosi; Magister Colella de Cerbasio, magister Juratus dictae terrae; Petrus de Maffeo. sindicus, nomine et pro parte dictae Universitatis; Angelillus Lenniporta, magister baiulus dictae terrae; et magister Lillus de Narda, judex annalis dictae terrae Montispilosi ad vocem preconis, et iuris ut moris est unanimiter congregati in platea publica dictae terrae Montispilosi, in quo loco Universitas ipsa solita est congregari, ipso die in nostri praesentia praedictorum Judicis, Notarii et testium subscriptorum, dictus Capitanens, Castellanus, Magister Juratus, Sindicus, Magister Baiulus, et Judex et maior pars hominum dictae Universitatis, recipientes dictum mandatum et litteras dicti Francisci, Regii Commissarii, ut supra, cum reverentia debita pro parte Regiae Maiestatis supra caput inducentes dictum Priorem, et successores suos, nomine et pro parte dictae Ecclesiae in corporalem possessionem et tenutam omnium praemissorum, prout in dicto mandato et litteris ipsius Francisci, regii Commissarii, particulariter superius continetur de mandato Sacrae Regiae Maiestatis illum exinde posuerunt sponte et praesentialiter in possessionem eorumdem et pacifica possessione omnium praemissorum illum gaudere, et in praemissis favere acceptarunt, et expresse voluerunt assentire, uti omnibus supradictis juxta tenorem et continentiam dicti mandati, seu litterarum

ipsarum promittentes ipsum Priorem, et successores suos, nomine quo supra, manutenere et defendere, et inviolabiliter dictum mandatum et litteras propterea observare.

Proinde dictus Capitanens, Castellanus, Magister Juratus, Magister Baiulus, Judex et Sindicus, et nonnulli homines dictae Universitates pro maiori et saniori parte obligaverunt se bona eorum omnia praesentia et futura ad poenam praedictarum unicarum vigintiquinque, contentam in mandatis et litteris supradictis pro medietate ipsius poenae si eam committi contingerit Curiae Regiae applicandae, et totidem dicto Priori, et successoribus suis persolvendam praedicta omnia et singula supradicta habere, tenere rata, grata et firma, et contra non venire quovismodo, et servare illesa omne futuro tempore, veniente, et proinde ad Sacra Dei Evangelia corporaliter juraverunt, me praedicto Notario, tamquam persona publica poenam ipsam propterea pro parte dictae Curiae solemniter et legitime stipulante, quo toties committitur, petatur et exigatur cum effectu quotiens contra praemissa et singula contraventum fuerit vel attentatum soluta vel non exacta aut gratiose remissa premissa nihilominus omnibus semper in suo robore duraturis.

De qua quidem praesentatione ipsius mandati, seu litterarum, et possessione sibi tradita per dictos Officiales, et saniorem partem dictae Universitatis, ut est dictum, et hominum nonnullorum ipsius, ut praemittitur, idem Prior requisivit per me dictum Notarium fieri publicum Instrumentum de omnibus supradictis ad dictam Sapientium, ad cantelam dicti sui Monasterii, et suorum successorum, quibus quidem litteris et mandato ut supra continetur.

Sic nobis, qui supra, Iudice, Notario et testibus subscriptis per ipsum Priorem praesentatis, ut supra, diligenter inspectis et pariter et lectis, et divulgatis, per nos, qui supra Iudicem, et Notarium, ut supradicta continentur et declarantur in nostri praedictorum Judicis, et Notarii et testium subscriptorum praesentia, constitutus idem Prior, ut supra, quia de praemissis omnibus et singulis supradictis pro sui cautela et successorum suorum dicti Monasterii et Ecclesiae Sanctae Mariae praedictae pro futuro instantissime petiit habere publicum instrumentum atque transumptum, nos qui supra Iudicem, Notarium, atque testes subscriptos pro parte Regiae Maiestatis

requisivit expresse et ex sua rogavit attente nostrum quoque officium Judicis, et Notarii, quod est publicum, propterea implorando, quod quidem alicui denegare non possumus, nec debemus de iure, ut de praemissis mandato et litteris et omnibus supradictis, juxta continentiam ipsorum dicti Francisci, Regii Commissarii, ut supra, pro futuro ad sui cantelam et memoriam futurorum, nomine dictae Ecclesiae Sanctae Mariae, et Monasterii praedicti, et Successorum suorum, seu Prioratus praedicti nihil illorum exinde addito vel mutato, quod variet, seu mutet intellectum ipsorum non mutata substantia veritatis de verbo ad verbum prout litterae ipsae et mandatum omnia supradicta devotant et declarant instanter conficere deberemus sibi exinde publicum instrumentum atque reassumptum, conservandum et retinendum, nomine Ecclesiae Prioratus praedictorum et successorum suorum.

Unde nos, qui supra, Iudex, Notarius et testes subscripti, requisitionibus et rogationibus, et praecibus dicti Prioris, ut supra, nomine dictae Ecclesiae, Monasterii, Prioratus devota faventes et iuxta annuentes, quia iuxta petiit et consonam rationem cum juxta petentibus non est denegandus assensus, praesertim in illis, quae rationem sapiunt honestatis, et a veritatis tramite non divertunt praesens mandatum per litteras dicti Francisci, Commissarii Regii, ut supra, et omnia supradicta per eum praesentata nobis, et pariter per nos lectis, et pariter divulgatis nihil ex eis exinde addito vel mutato, ut supra, de verbo ad verbum, prout particulariter et distincte superius est scriptum et pariter denotatum ad requisitionis instantiam dicti Prioris dictae Ecclesiae Sanctae Mariae et ipsius Monasterii et Prioratus in praesentem publicam formam redigimus diligenter, et illorum ad memoriam futurorum praesens confecimus publicum instrumentum pariter et transumptum valiturum conservandum et retinendum pro cautela dicti Prioris, et nomine dictae Ecclesiae, Monasterii et Prioratus eiusdem et successorum suorum, canonice succedendorum in eisdem ad futuram rei momoriam omnium praemissorum.

In cuius rei testimonium et tam dicti fratris Guillelmi de Borgia, Prioris, ut supra, ac dictae Ecclesiae Sanctae Mariae Novae ipsius Monasterii, et Prioratus eiusdem et successorum suorum, et cuius interest et interesse poterit certitudinem et

cautelam dicti Prioris nihilominus publicum instrumentum, atque reassumptum eiusdem factum est ad illorum instantiam atque praeces et momoriam futurorum de praedictis per manus mei praedicti Notarii Joannis de Castris (?) sup. signo solito signavi subscriptione mei, quia supra Jndicis, et nostrorum subscriptorum testium in praemissis rogatorum subscriptionibus et subsignationibus nostri, qui supra, Capitanei, Castellani, Magistri Iurati, Magistri Baiuli, Sindici et Judicis dictae terrae Montispilosi praedictorum pariter consentientium quod scripsi et feci ego dictus Notarius Joannes de Cetino publicus supra, qui praemissis omnibus rogatus interfui, ipsumque meo solito signo signavi.

(Locus signi).

Exstant sigilli sex cerae rubeae impressi. Sequuntur infrascriptae subscriptiones, quae potuerunt legi, videlicet:

Ego Magister Riccardus Ciccarella, annalis Judex qui supra.

Ego Joannes Bissignolus et Regius Capitanens, ut supra, testor praedicta.

Ego Angelus Iudicis Ruberti rogatus praedictis testis sum.

Ego Angelus Archipresbyter testis sum.

† Signum Crucis propriae manus mei Joannelli Coppula, Castellani qui supra, scribere nescientis.

† Signum Crucis propriae manus mei Magistri Colelle de Cerbasio, magistri Iurati, qui supra, scribere nescientis.

† Signum Crucis propriae manus mei Petri de Maffeis, sindici, scribere nescientis.

† Signum Crucis propriae manus mei Angelilli, magistri Baiuli, scribere nescientis.

† Signum propriae manus mei Magistri Lilli de Monda, judicis Montispilosi, scribere nescientis.

† Signum propriae manus mei Joannis de Burnello, testis idiota scribere nescientis.

(Seguono parecchie altre croci senza del nome).

Ego D. Cataldus, qui supra, de Ciccarella, testis sum.

Ego Angelus Lammendus, U. I. D., testis sum.

Ego Notarius Nicolaus Judicis Ruberti, testis sum.

Ego Joannes de Brunellis, testis sum.

Ego Cicchus Magri, testis sum.

(Extraeta est praesens copia authentica producta in quodam processu existente in hoc Archivio Episcopali, fol. 29 et formato anno 1640 ad instantiam Aeconomi Mensae Episcopalis Montispelusii contra Dominum Hyeronimum Pignatelli, tamquam affictuatarium feudi Montispelusii, super praestatione decimarum favore praefatae Mensae Episcopalis, cum quo facta collatione, concordat salvo semper f. et ad fidem f.

Sacerdos Blasius Sapone, cancellarius).

(Archivio Vescovile di Montepeloso).

XVIII.

1452.

Ex superne providencia maiestatis Romanus Pontifex in eminenti apostolice dignitatis specula constitutus circa ecclesiarum omnium sue cure commissarum praesertim Cathedralium profectum prout ex debito eidem imcumbit officii pastoralis diligenter prospicit et intendit et ut ille quas temporum adversante malicia in spiritualibus et temporalibus collapsas fore conspicit laudabili reformatione resurgant solertis diligencie studio laborat ipsorum quoque necessitatibus oportuna remedia ministrando consulit quos in partem solicitudinis preeminencie pastoralis assumptos defectus rerum temporalium obnubulat prout rerum circumstantiis pensatis id conspicit rationabiliter expedire.

Sane pro parte dilecti filii Nobilis viri Francisci Ducis Andriensis nobis nuper exhibita peticio continebat, quod licet olim terra Montispilosi province Acheroneinsis inter alias illarum partium Civitates prout ex fama publica ipsius murorum ac structurarum fundamentis patet notabilis Civitas et bona fuerit, tamen a tanto tempore citra cuius inicii memoria non existit propter quandam alias inibi ut asseritur factam multorum ipsius tunc Civitatis Civium stragem, in qua extra tunc illius Episcopus interfectus fuit nomine honore et insigniis Civitatis Episcopali dignitate privata ac Civibus et incolis pro maiori parte desolata necnon alias multipliciter damnificata remansit.

Ab inde extra priores qui pro tempore fuerunt Prioratus

beate Marie de Juso extra muros eiusdem Terre ordinis sancti Benedicti ordinariam tam in terra predicta quam eius territorio ex privilegio apostolico vel aliis iurisdictionem exercuerat prout ipsius prioratus modernus prior exercet de presenti quodque fructus redditus et proventus mense Episcopalis Andriensis adeo tenues sint et exiles quod Episcopus pro tempore existens in Episcopalis dignitatis vilipendium aliunde sibi vite necessaria querere compellitur.

Et sicut eadem peticio subjungebat si terra ipsa que ultra XX morum milliaria a dicta Civitate non distat ac que adhuc Cathedralem Ecclesiam et qui in ea dignitas post pontificalem existit Archidiaconatum plures Canonicos habere dinoscitur.

Ac que a nonnullis citra temporibus in populo et bonis temporalibus suscepit ac in futurum suscipere speratur incrementa cum suis ecclesia prefata Cathedralis Civibus incolis et personis ad pristinos statum honores privilegia Civitatis nomen et insignia restituentur ac terre cuius viginti quatuor et mense cuius triginta in simili necnon prioratus prefatus qui a Monasterio Casedei dicti ordinis Claromontensis diocesis dependet ac Curatus seu Conventualis aut dignitas vel personatus non est et cuius ecclesia ceteraque structure et edificia totali destructioni et ruine dedita, ac prior modernus in decrepita etate constitutus existunt cuiuscumque viginti quatuor florenos auri de Camera fructus redditus et proventus secundum communem existimationem valorem annuum non excedunt, illo a Monasterio Case Dei et dependencia predictis segregato et separato, mensibus Episcopalibus dictarum ecclesiarum cum omnibus iuribus et pertinenciis suis, perpetuo uniretur, annecteretur et incorporaretur ex hoc ecclesiarum predictarum reformacio ac divinorum in eisdem augmentum plurimum resultarent.

Civesque incolas et habitatores pro tempore dictarum ecclesiarum et ipsarum diocesum plura suarum animarum consolationes et gaudia sentirent ac multiplica bona aliaque utilia et fructuosa provenirent ipseque dux ad recuperacionem possessionem et bonorum occupatorum olim mense capitularis Montispilosi huiusmodi opem et operam possibiles adhiberet ad eo quod infra modici temporis spacium fructus redditus et

proventus Mensarum Episcopalium huiusmodi ad ducentos et ultra florenos similes annuatim ascenderent ex quibus Ecclesiarum predictarum Episcopus pro tempore existens statum suum decenter tenere valeret.

Quare pro parte dicti ducis nobis fuit humiliter supplicatum ut super hiis oportune providere de benignate apostolica dignaremur.

Nos itaque qui de premissis certam noticiam non habemus huiusmodi supplicationibus inclinati etc. mandamus quatenus super premissis omnibus et singulis eorumque circumstantiis universis auctoritate nostra te diligenter informes et si per informationem huiusmodi ita esse reppereris, super quo tuam conscientiam oneramus postquam prefatus dux tot ex possessionibus et bonis immobilibus ad eum legitime spectantibus quod eorum fructus redditus et proventus ducentos florenos similes valeant annuatim in dotem uniendarum ecclesiarum huiusmodi realiter et cum effectu tradiderit et assignaverit eadem auctoritate nostra terram eiusque ecclesiam predictas ac ipsarum presentes et futuras personas Cives incolas et habitatores ad Episcopalem dignitatem necnon ad Civitatis et Cathedralis ecclesie titulos nomina honores et insignia prout ante interfectionem Episcopi huiusmodi existebant reintegrare restituere et reponere necnon etc. etc.

(Archivio del Vaticano, Armarium 53, tom. XIII, fol. 241, Archiv. Secret. S. Sedis).

XIX.

21 Aprile 1456.

In Dei nomine, Amen. Anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto. Die vigesimo primo mensis Aprilis quartae Indictionis Pontificatus Sanctissimi in Christo patris et Domini Nostri Domini Calixti, Divina Providentia Papae tertii, pontificatus sui anno secundo feliciter. Amen.

Nos Matheus, Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus Lavellensis delegatus et Commissarius deputatus per Sanctissimum Dominum nostrum Dominum Calixtum antedictum ad videndum pactiones, et conventiones, transactiones et pacta

inhitas et firmatas inter Reverendum in Christo patrem et Dominum Antonellum Montispilosi et Andriae episcopum ex parte una, et Illustrem Dominum Franciscum de Bautio, Ducem Andriae, temporalem Dominum dictae Civitatis Montispilosi, et homines Comunitatis praedictae Civitatis Montispilosi ex parte altera, de certo territorio, et tenimento Casalis Irsii, et diocesis Montispilosi et aliorum tenimentorum.

Hac nostra declarationis et diffinitiva sententia notum facimus qualiter die decimo nono mensis Decembris quartae Indictionis Andriae, ubi anno Domini a die primo mensis septembris una cum indictione mutante, praesentata fuit nobis per egregium virum Judicem Maffeum de Montepiloso, Procuratorem constitutum pro Communitate Civitatis Montispilosi et nuntium specialem deputatum, praesentibus et acceptantibus Reverendo Domino Episcopo Montispilosi et Andriae, et Domino Duce dictae Civitatis Andriae antedicto coram Judice et testibus quaedam Bulla plumbea emanata ab antedicto Domino nostro Sanctissimo Domino Calixto, ab omni vitio et suspicione prorsus aliena, quae Bulla per nos fuit recepta supra Caput ut decet, et in praesentia praedictorum lecta et divulgata, cuius Bulla tenor noscitur et est tatis per omnia.

Calixtus episcopus, servus servorum Dei, Venerabili fratri Episcopo Lavellensi salutem et apostolicam benedictionem.

Ex iniuncto nobis de super apostolicae servitutis officio ad ea libenter intendimus per quae ecclesiarum omnium potissime Cathedralium illisque presidentium, ac aliarum nobis et apostolicae Sedi devotarum personarum commodo, et utilitati consulamus, ac hiis que propterea processisse comperimus ut illibata persistant apostolici muniminis volumus ad istius firmitatem.

Sane pro parte Venerabilis fratris nostri Antonelli, Episcopi Andrien et Montispilosi et dilectorum filiorum, nobilis viri Francisci de Bautio, Ducis Andriae et Domini temporalis Civitatis Montispilosi, eiusdemque Civitatis Communitatis nobis nuper exhibita petitio continebat, quod licet olim inter praefatum Episcopum ex una, ac Communitatem praedictae super usu usufructu pascuis et quibusdam aliis juribus tunc expressis Casalis Irsii Montispilosi diocesis, eiusdem territorii et districtus, quae prefatus Episcopus ad Ecclesiam suam Mon-

tispilosi pleno iure spectare asserebat, et eorum occasione partibus ex altera materia quaestionis exorta fuisset Episcopus, et pro suo interesse Dux, atque Communitas praefati, cupientes lites dirimere , ac parcere laboribus et expensis pro bono pacis, et concordiae quaedam honesta, et rationabilia pacta conventiones atque Capitula inter se consensu mutuo miserunt, prout in quodam publico Instrumento desuper confecto , dicitur plenius contineri.

Cum autem sicut eadem petitio subjungebat praemissa omnia cedant in evidentem utilitatem ipsius ecclesiae, quae ex hoc magnum commodum percipiet , et maior ut verisimiliter creditur quod perceperit hactenus eidem in futurum proveniet utilitas, pro parte Episcopi, Ducis et Communitatis praedictorum asserentium quod ipsi exposita pacta, conventiones et Capitula huiusmodi observarunt, prout observent etiam de praesenti nobis fuit humiliter supplicatum, ut praemissis ac omnibus aliis in dicto instrumento contentis pro illorum subsistentia firmiori robur apostolicae confirmationis adiicere ac alias super hiis oportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

Nos igitur de praemissis certam noticiam non habentes huiusmodi supplicationibus inclinati fraternitati tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus de eidem praemissis omnibus et singulis ac eorum circumstantiis universis auctoritate nostra te diligenter informes et si per informationem huiusmodi ita esse, ac pacta, conventiones et Capitula praedicta in evidentem ipsius ecclesiae utilitatem cedere reppereris super quo tuam conscientiam oneramus, concordata huiusmodi et prout illa contiugant et rite processarunt in dicto Instrumento contenta auctoritate nostra approbes et confirmes, suppleasque defectus si qui intervenerint in eisdem non obstantibus constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis necnon statutis et consuetudinibus dictae Ecclesiae juramento confirmatione apostolica, vel quacumque firmitate alia roboratis ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, Anno Incarnationis Dominicae millesimo quadrigentesimo quadragesimo quinto. Pridie Id. Augusti, Pontificatus nostri anno primo. Implicatum Bullae - De Borris.

Unde volentes mandatis apostolice obedire personaliter accessimus in Civitatem Montispilosi, et auctoritate nobis commissa imo verius apostolico quosdam articulos a dicta Bulla extraimus, ut miliorem informationem veram ex parte Sanctissimo Domino nostro antedicto haberemus nonnullos testes, quorum non interest super dictis articulis, per nos extractis a dicta Bulla medio iuramento et sigillatim, ut moris est, examinavimus praesentato prius nobis instrumento conventionis et pacti habiti inter praedictos, cuius instrumenti tenor de verbo ad verbum talis est:

In nomine Domini, Amen. Anno quo Carnem Christus de Vingine sumpsit, millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto, secumdum usum et consuetudinem Civitatis Andriae, in qua semper anni Domini a primo cuiuslibet mensis septembris, et quolibet anno una cum Indictione mutante, sui Pontificatus Sanctissimi in Christo patris et Domini nostri Domini Nicolai, Divina Providentia Papae Quinti, sacrosanctae Romanae Ecclesiae summi Pontificis, Pontificatus vero anno octavo mensis decembris die nono eiusdem tertiae Indictionis Andriae.

Nos Tonnus Viti de Primicerio Clericus Andrensis diocesis per universum orbem apostolica auctoritate publicus Notarius et infrascripti testes siquidem litterati, videlicet: Dominus Angelus de Florio, Matheus de Barnaba, et Bartolomeus de Leopardis, de eadem Civitate, ad hoc specialiter vocati et rogati praesenti scripto publico instrumento fatemur, declaramus, notum facimus et testamur:

Qualiter praedicto die constituti in nostri praesentia in hospitio Illustri Domini Ducis Andriae in eius Saletta Reverendus in Christo Pater et Reverendus Dominus Antonellus, Andrensis et Montispilosi Episcopus ex una parte, et Illustris Dominus Franciscus de Bautio, Dux Andriae et Dominus Montispilosi in quantum sua interest, et Egregius vir Judex Maffeus de Montepiloso, et Thomasius Magistri Detratii, Procurator hominum Universitatis Montispilosi, ut constitit nobis per publicum instrumentum confectum in Civitate Montispilosi per manus Notarii Francisci, subscriptione Judicis, et testium in oportuno nostro Procuratorio nomine et pro parte dictae Universitatis ex parte altera.

Praefatae quidem omnes partes asseruerunt pari voto et

concordite, quod mota quaedam controversiae Causa inter praefatum Dominum Episcopum et homines dictae terrae Montispilosi de usu cuiusdam territorii volentes dictae partes pro melioratione Ecclesiae et evitatione expensarum praedictam causam ad concordiam deducere certa Capitula inter eas de dicta concordia freta, fuerant subscripta manu praedictarum partium et aliorum testium, ac etiam inhita, de quibus actum fuit inter partes fieri debere publicum instrumentum unum, aut plura, et sic hodie praedicto die in praedictorum praesentia praedicta Capitula, nobis ostensa, et lecta et divulgata, partes ipsae acceptarunt, quae sunt per omnia tenoris sequentis:

In nomine Domini Nostri Jesu Christi, Amen.

Atto di patto, conventione, transatione facta inter lo Reverendo in Christo padre Antonello, Episcopo Montis Pilosi et *Andriae* ex una parte, e lo Illustre Duca di Andria ex altera, come è Signore e proprietario del terreno di Montepiloso, e lo Sindico di Montepiloso con volontà et consenso de la maggiore e saniore parte de li homini de la Città di Montepiloso super eo, quod sequitur:

Sindicus est Vitalis Judicis Vitalis de Montepiloso, ad infrascripta interveniens cum consensu infrascriptorum et maioris partis hominum ipsius Civitatis Montispilosi.

Che lo prenominato Episcopo dicea Irsi est soo terreno spettante all'Ecclesia sua di *Santa Maria de juso,* et cossì volìa prohibere et vitari li homini di Montepiloso non usassero lo terreno de Irsi senza pagamento.

Ex adverso li homini di Montepiloso diceano Irsi essere Casale di Montepiloso, et loro avevano lo uso de loro bestiame in quel terreno senza pagamento alcuno, reservato in uso menzano e non Difesa, la quale la Ecclesia havia infra questo terreno de Irsi, che nullo ne posseva andare se non se la comprava, et lo Episcopo replicava che questa Communità infra li homini di Irsi, e li homini di Montepiloso, et essendo disabitato Irsi, cessare la Comunità.

Alla quale replicazione li homini di Montepiloso et lo ditto Signore rispondevano che non ostante non fosse ciò disposto Comunità alcuna nella scriptura che mostrava da questo lo ditto Episcopo havesse robbore nullo nihilominus se fosse stato cossì li detti homini hanno usato a tanto tempore quod

hominum memoria in contrarium non existit dopo distrutto lo detto Casale di Irsi, questo usu et parte, et a tanto tempore quod hominum memoria non existit. Li Signori di Montepiloso anno havuti la affida da quello terreno, et li prelati de Sancta Maria de juso non hanno havuto sinon *li tirraggi* del detto terreno et con vendita de la Defesa supraditta.

Et volendo lo detto Episcopo fare la utilità de la Ecclesia et non poner tanto Populo ad indevotione, et lo ditto Signore et homini di Montepiloso, volendo miliorare la Ecclesia, so venuti alla ditta concordia, patto et transatione che lo ditto Episcopo possa vendere in Difesa *lo Piano de Irsi*, et incominciando da la ponta de lo fronte de lo vallone *de lo tretugio*, ubi Lapis affissus est expressa lapidinos, et descende in juso per una valle grande, et vai fino *alla stratolla* de la Difesa vecchia, et quella stratolla vai fini ad Caldarasi, et sali suso per diretto alla fronte de Irsi, et tutto lo Piano, come circonda, et da suso et la Defesa vecchia jonce fino al Basiento ultra la Defesa vecchia, che havia confinata his supradictis finibus.

Et li detti homini di Montepiloso anche rinuntiano loro uso, et lo Signore anche consente et quanto spetta ad ipso li dà plena licentia a possedere, et soo successores possono vendere la detta Difesa nova et vecchia, secundo se vendono le altre Defese, che la corte di Montepiloso ad suo libito, et a chi li piacerà et possa per nome tollere, ed anche casualmente a chi andasse per li bestiami proprii de pena juxta una volta che anche bestie grossi per tassa un centinaro tarì sette e mezo, et se fossero stanco, o più pro rota de bestiis minuti ad rationem di tarì due per miliaro, reservato che li lucri che po' li convertesse in la Ecclesia de Irsi anche possono andare qualunca persona li piace cum bestiis de Sella et de Barda, licet li detti, et che siano infra la detta Difesa, et se alcuna persona spontaneamente anche ponesse bestii minuti ad onza una per migliaro, et lo ditto Episcopo, attendendo che la prima Defesa era solito di vendersi doi, o tre, infino quattro onze, et questa si vende et de valore di docati centi et centi venti, et potersi in futurum valer più, et cossì la Ecclesia viene admeliorata prometti per se et sui successori in lo resto de lo tenimento de Irso, Santangelo, et Santo Vito et altri terreni non innovare, ne fare innovare cosa alcuna ante lap-

sum citationis e la pacifica possessione et lo usu de li prefati terreni, et lo Signore in la perceptione de la Fida et non cercare altro che li terraggi, come se possede de li detti terreni, et questa Difesa supernominata et a ditto che da questa materia non possa essere altra volta quistioni, lo ditto Episcopo promette fare publico instrumento ad omni requisitione de lo Signore et citadini in valda forma con totti le clausole necessarie ad consilium sapientis, et promette curare et cum effectu che la Santità de nostro Signore conferma questo accordo et conventione, et de questo se faccia una Bolla plumbea, et dovi non si optenesse la bulla alli detti cittadini non sia pregiuditio altrui volumus anche se intendano essere in possessione come per lo passato sono stati, et non siano obligati ad observare le cose premesse.

Dati et lecti in Montepiloso die sextodecimo septembris, tertiae indictionis, anno Domini millesimo quatricentesimo quinquagesimo quarto, letti et subscripti per lo Signore et lo Episcopo et infrascripti citadini et registrati nello stipo de lo Illustre Signore Francisco, Duca di Andria, Antonello Episcopo di Montepiloso et d'Andria, et de la Università de la Città di Montepiloso.

† Nos frater Antonellus, episcopus Montispilosi et Andriae, praedicta fatəmur, acceptamus et manu nostra praedicta nos subscripsimus et nostro proprio nitro communivimus.

† Franciscus de Bautio, Dux Andriae, manu propria praedicta ac subscripta acceptamus et nostro nitro communiri fecimus.

† Nos Dominicus Antonellus, Archidiaconus Civitatis Montispilosi pro bono hoc esse in utilitatem Ecclesiae acceptamus, et testamur vera esse.

† Nos Dominicus Nicolae, archipresbyter Civitatis Montispilosi videndos hoc esse in utilitatem Ecclesiae acceptamus, et testamur vera esse.

† Nos Dominicus Angelus Iudicis Vitalis de Montepiloso, cantor Ecclesiae, acceptamus et testamur vera esse.

† Nos Dominicus Antonius Civitatis Vicensae hoc esse in utilitatem Ecclesiae acceptamus et testamur vera esse.

† Ego Dominicus Angelus Scarcella videns supradicta esse ordinata ad utilitatem Ecclesiae fateor vera esse et testor.

† Signum Crucis Vitalis Iudicis Vitalis, sindicus Montispilosi, scribere nescientis.
† Ego Nicolaus Porpatus testis interfui et praedicta acceptavi.
† Ego Iudex Maffeus de Montepiloso praedictis interfui et consensum praestavi.
† Ego Nicolaus Angelus Iudicis Nicolai praedictis interfui et consensum dedi.
† Ego Franciscus Popoles de Montepiloso praedictis interfui et consensum dedi.
† Ego Michael Angelus Feliamitris Volpis de Montepiloso praedictis interfui et consensum dedi.
† Ego Andreas Popotus de Castellutio praedictis interfui et consensum dedi.
† Ego Petrutio de Josperio testes interfui et me subscripsi.
† Ego Rainoldus de Littoris de Sancto Petro praedictis interfui et consensum dedi.
† Ego Thomasius de Forsorio testis interfui et me subscripsi.

Quibus pactis praedictae ambae partes nos praedictum Notarium requisiverant nostrum officium publicum implorando quod praedicta Capitula in publica forma reducere deberemus, ita quod palam ostentationem praesentis instrumenti fides plena in hiis haberent.

Nos enim considerantes nostrum officium fore publicum, et nemini iuste petenti fore denegandum praedicta Capitula, et unumquodque ipsorum de praedictorum probimus voluntate in praesentem publicam formam de verbo ad verbum reduximus: nihilo per nos addito, correcto vel diminuito.

Et ad maioris cautelae suffragium dictae partes promiserunt ad invicem supradicta Capitula habere rata et firma et non contrariare quovis modo per se aut alium nostrum nomine.

Imo inviolabiliter observare juxta eorum seriem et tenorem.

Iuraverunt propterea dictae partes, videlicet, dictus Dominus Episcopus super eius animam vices et non tactis sacrosanctis scripturis et aliae partes super Sancto Dei Evangelio corporaliter tactis scripturis ipsa Capitula observare et adimplere prout in eius principale cantelarum continentur, et ultra praedictum constituerunt, juraverunt et obligaverunt de dictae partes ad invicem in casu contraventionis, et non observationis ad poenam et sub poena unciarum decem a parte contra-

veniente ipso facto, exigendarum et applicandarum parti praedictae observanti, quae poena soluta vel non, aut gratiose remissa praedicta Capitula semper in ipsorum robore permaneant, quae poena toticas (?) exigatur, seu exigi posset quotiens sint praedicta Capitula, vel iporum aliquod controventum fuit de quorum omnium testimonium, futuramque veram memoriam et dictarum partium cautelam ad ipsorum requisitionem factum est eis per nos de praemissis praesens publicum instrumentum subscriptum subscriptione ipsorum, qui pro testibus interfuerunt, ubi de super legitur in capite virguli ipsorum partium extendatum est per me Notarium superdictum, quod scribendo curavi.

Et ego Tonnus Viti de Primicerio, clericus Andriensis diocesis, apostolica auctoritate utilibet Notarius omnium praemissorum capitulorum toti abitationi et obligationi omnibusque aliis et singulis, dum ut praemittitur, agerentur et fierent una cum praenominatis testibus interfui, eaque omnia et singula sic facienda audivi, ideoque praesens publicum instrumentum scripsi, publicavi et in hanc publicam formam redigi signoque et nomine nostris solito et consueto signavi rogatus et requisitus a Jndice.

In fide singulorum praemissorum, ego Dominus Angelus, filius Petri de Florio testis sum.

Ego clericus Marcellus de Barnaba de Andria testis sum.

Ego Bartolomeus de Leopardis de Andria testis sum praesenti conventionis instrumento. Et testibus se actis et verbis intellectis omnibus ruminatis invenimus dictam expositionem Sanctissimo Domino nostro antedicto factam esse veram prout Suae Sanctitati fuit expositam et petitam, et ex dicto instrumento manifestius appositis attentis etiam dictis dictorum testium examinatorum invenimus dictam conventionem et pacta in magnam utilitatem imo maximam Ecclesiae et Episcopi redondare, et idcirco:

Nos Matheus qui supra Episcopus Lavellensis Delegatus et Commissarius Apostolicus, cupientes dictum mandatum apostolicum executioni mandari, et interim omnia et singula contenta in dicto consentimento, auctoritate nostra, imo verius apostolica declaramus, dei nomine invocato, approbamus, ratificamus conventiones, pacta, capitula facta et inhita inter Re-

verendum in Christo patrem Dominum Episcopum antedictum, et Illustrissimum Dominum Ducem Andriae, et homines dictae Civitatis Montispilosi, et dicta auctoritate etiam omnes et singulos defectus si qui . . . . . pactionibus, conventionibus et capitulis intervenerunt supplemens. unde ad futuram rei memoriam et omnium singulorum praemissorum, et cautelam omnium quorum interest et interesse poterit, auctoritate nobis commissa qua fungimur in hac parte.

Hanc nostram sententiam confirmationis, imo verius apostolicae declarationis, approbationis et robarationis promulgavimus, praesentibus testibus infrascriptis, die vigesimo primo aprilis, quartae Indictionis, anno Domini, quibus supra, et in scriptis fieri fecimus per Notarium Franciscum de Suffia, Civitatis Montispilosi ad istam tamen conventionem pactorum elatam et deputatam, et nostra subscriptione, et sigillo quo in talibus utimur facimus communiri.

Cui Notario Francisco, quo supra, auctoritate concedimus ut de praedictis unam, duas, tres, vel quatuor sententias consimiles conficere possit ad petitionem praedictorum nostris subscriptione et sigillo similiter muniendis et de eis publica Instrumenta conficere praesentibus petentibus.

† Dominus Andreas de Satella, prepositus dictae Ecclesiae Tremodientinus de Andria.

† Dominus Andreas Tesaurarii, Primicerius Andrensis.

† Dominus Angelus de Florio de Andria.

† Bartholomeus de Leopardis de Andria.

† Jacobellus Marvullus de Andria.

† Agostinus Volponus de Andria.

† Angelus de Apprezza de Pomarico.

† Ciccus Pisanellus de Pomarico, protestibus praedictae probationis et approbationis et sententiae interfuerunt, et ego, qui supra, Notarius publicus regia auctoritate scripsi in praesentem formam redigi et solito signo signavi.

Nos Matheus, Dei et apostolicae Sedis gratia, Episcopus Lavellensis, Delegatus Apostolicus ad praesentem causam hanc praesentem sententiam, die, loco, quibus supra, et ad cautelam nostro sigillo ipsam munivimus et propria manu subscripsimus.

† Ego Dominus Andreas Capotus prepositus Ecclesiae Venerabilis Tremodiens de Andria testis sum.

† Bartholomeus de Leopardis de Andria testis sum.
† Ego Iacobellus Marvullus de Andria testis sum.
† Ego Dominus Andreas de Thesorarii, Primicerius, Andrensis, testor.
† Ego Dominus Angelus de Florio, testis sum.
† Ego Augustinus Volponus de Andria testor.

(v'é il suggello).

(Pergamene esistenti nell'Archivio Vescovile di Montepeloso).

CAPITOLO QUINTO

(dal 1487 al 1585).

Monte Piloso sotto Federico d'Aragona — Federico Re — Ferdinando il Cattolico — Monte Piloso col Principato di Altamura donato a Onorato Gaetani d'Aragona — Scipione Gaetani d'Aragona, Duca di Traietto, Utile Signore di Monte Piloso — La Contessa Camilla Zurlo — Il reclamo dei cittadini di Montepeloso contro gli abusi del feudatario.

Il Principato di Altamura passò, come abbiamo visto nel capitolo terzo, dopo la tragica morte di Pirro del Balzo a Federico d'Aragona, secondogenito del Re Ferdinando.

Federico prese naturalmente e subito dopo la sua investitura (1487) i titoli di Serenissimo Principe d'Altamura, Duca d'Andria ecc. ecc. Signore di Monte Piloso ecc.

Nel tenimento di Monte Piloso, propriamente presso al Basentello, ancora esiste un enorme titolo lapideo, recante le armi aragonesi e questa iscrizione:

REX FERDINANDUS

ET

FEDERICUS PRINCEPS ALTAMURAE

1488.

Nell'anno 1489 Federico fe' compilare l'inventario generale dei beni del suo principato. (1)

Da esso inventario possiamo desumere lo stato della Città di Monte Piloso in quell'epoca, tenendo di guida la parte dell'inventario trascritta nel 1512 (2) dal Notaio di Andria, Riccardo Demposanto, ad istanza del Magnifico Mariano da Juso, Sindaco della Città di Monte Piloso - nell'interesse dei suoi amministrati - e noi la desumiamo da una copia del Notaio di Montepeloso, Cesare Morano, del 17 marzo 1744.

« In primo luogo il Serenissimo Principe Federico « disponeva della città di Monte Piloso col suo terri- « torio e distretto, dei vassalli e delle loro rendite, dei « feudi, feudatarî e suffeudatarî, dei censi, redditi, in- « troiti, nonchè del *mero e misto imperio*, del potere « della spada, delle lettere arbitrarie e di ogni altra « cosa sia di dritto, che di consuetudine, in qualsiasi « modo appartenenti e spettanti al detto feudo di Mon- « te Piloso, in conformità della regia concessione, fatta « dalla Sacra Real Maestà di Ferdinando al figliuolo « secondogenito Federico.

« Ecco i confini del tenimento, sempre secondo il « detto Inventario.

« Ad occidente il fiume Bradano; dal cui varco, « detto volgarmente *lo ponte Carrano,* sulla via pubbli- « ca, per la quale dal detto luogo del Bradano si va « lungo il territorio della terra di Oppido, sino al luo- « go, chiamato *la Gammarara;*

---

(1) — Vedi Doc. N. I.

(2) — Si noti come nell'Inventario di Federico d'Aragona Monte Piloso sia ancora nominato in latino Mons Pilosus, perchè prima del 1500. Nell'atto del Notaio, poi, Monte Piloso viene tradotto la prima volta per Mons Pelusius, perchè dopo del 1500.

« Da questa, per la stessa via, verso mezzogiorno, « lungo il tenimento di Tolve, sino al fiume *Aulevetta,* « dal quale, lungo il territorio di Tricarico, per la *Pan-* « *tana,* detta *lo Vallone Cannapilo* , sino al fiume *Ar-* « *banista* e sino ad una casa, chiamata *la casa de lo* « *Conte* , seguendo il pendio sino al confine di detta « *Pantana,* lungo la Difesa della *Macchia Ursina,* ver- « so occidente, giusta la transazione e la concordia sta- « bilite fra il Duca d'Andria, Francesco del Balzo, ed « il Duca di San Marco, Antonio Sanseverino, pubbli- « cate e rogate dal Notaio di Monte Piloso Francesco « de Sofia, il 18 settembre 1446;

« Dalla *casa de lo Conte,* sita nel tenimento di Tri- « carico, per il predetto *vallone de lo Cannapilo,* salen- « do un po' verso mezzogiorno, lungo lo stesso territo- « rio di Tricarico, sino ad un altro vallone, detto *della* « *Pergola,* che scorre e si congiunge al Cannapilo;

« Indi, ascendendo dal vallone della Pergula sino « all'altura, volgarmente detta *le Serre d'Andria,* dalle « quali, per la *Serra della Vommarara* e per quella *delli* « *Chiani di Cannili,* dov'è una palude, sino ad un luo- « go, detto *lo Piano della Ficuzza;*

« Da questo piano, per la sommità delle terre, si- « no alla Chiesa di Sant' Angelo, detta *delle Finestre,* « sita nel territorio di Monte Piloso, e volgendo e di- « scendendo verso Oriente, lungo il territorio di Gras- « sano, per la stessa serra, sino al punto detto *la Bat-* « *taglia delli Calverussi,* e discendendo sino ad un gran « vallone lungo il territorio del casale e della difesa di « Altojanni, il quale vallone divide il territorio di Mon- « te Piloso da quello del casale di Altojanni , e pel « detto vallone grande , scendendo per il luogo , detto « *li Pontili di Donna Giglia,* sino alla via pubblica di

« Monte Piloso e ad altro luogo, detto *lo Castello,* alias « *de Castilluzzi,* ove sono molte pietre, sito nel territo- « rio di Monte Piloso e nella difesa di *Calderaso,* e di « là, sino al Bradano per un certo limite conducente « ad un braccio del fiume, in cui l'uso dell'acqua è co- « mune tanto agli animali pascenti nella difesa di Al- « tojanni, quanto a quelli della difesa di *Calderaso;*

« E dal Bradano, passando il fiume e andando « verso settentrione per una certa strada grande, nomi- « nata *Isca de lo Finocchio,* lungo il predetto territorio « di Altojanni, per una serra, detta *la Serra de la Stin- « gete,* e di là, dritto dritto, sino al fiume Basentello;

« Da questo fiume, scendendo lungo il suo corso « per circa un miglio, sino al termine lapideo, situato « ad un tiro di balestra dal Basentello, il qual termine « divide il detto territorio di *Altojanni* dalla difesa di « Messer Corrado, posta nel territorio di Monte Piloso;

« Dal detto termine lapideo, discendendo per la « foresta verso oriente, lungo lo stesso territorio di Al- « tojanni, sino alla serra, detta *Altopalese,* nella quale « è fissato un altro termine con le armi del Re Fer- « dinando e del Serenissimo figlio secondogenito Fede- « rico, Principe di Altamura, nel qual luogo finisce il « territorio di Altojanni;

« Dalla detta serra di Altopalese e dal detto ter- « mine lapideo, che è anche detto *lo titulo di Gamma- « torta,* lungo il territorio di Gravina, salendo verso « settentrione, sino ad un altro titolo lapideo, recante « le simili armi, e di là salendo per un altro termine, « similmente fisso, che è su di un certo pozzo nel ter- « ritorio di Monte Piloso alla distanza di oltre un tiro « di balestra, chiamato *lo Puzzo di Notar Joanne,* e da « questo titolo, similmente ascendendo, sino ad altro

« titolo con le stesse armi, posto nel luogo detto *la Fon-*
« *tana Inardo,* e di là ad un altro titolo più alto, po-
« sto nel punto detto lo *Jammarico;*

« E da questo titolo, anche verso settentrione, di-
« scendendo fino ad un altro titolo consimile, posto pres-
« so la via, che va da Monte Piloso a Gravina, e dal-
« lo stesso titolo sino ad un altro, posto in linea retta,
« e da questo, ascendendo similmente verso settentrio-
« ne, sino ad altro titolo, situato vicino la strada, con
« la quale si va da Gravina a Potenza, e ad altre terre
« *della montagna* , e da questo titolo ad un altro con-
« simile, messo verso settentrione e la detta strada, al-
« la distanza d'un tiro di balestra , e dal detto titolo,
« sempre verso settentrione ancora ascendendo, sino ad
« un altro, sito nel luogo, detto *La Cortaglia di S. Ni-*
« *cola,* dalla quale sino ad un altro titolo, posto in un
« luogo, chiamato *Serra fredda;*

« Di là, fino ad un altro termine lapideo, recante
« le stesse armi aragonesi , situato nel luogo , volgar-
« mente detto *Ripa de Cafaro,* lungo lo stesso territo-
« rio di Gravina, anche verso settentrione, e dalla *Ripa*
« *de Cafaro* per la sommità di certe serre, discendendo
« per *le Ische di S. Maria,* site nel territorio di Mon-
« te Piloso, sino ad altra serra, denominata *Tempa bian-*
« *ca,* la quale è sopra il varco *de li Petrali di Mada-*
« *ma Silia* , i quali sono sulla riva del Basentello , e
« lungo il detto fiume e al di là, salendo ad occidente,
« lungo il territorio di Monte Serico , per una certa
« via, sino alla fine d' un vallone, detto *lo Vallone de*
« *la Fontana de la Fica;*

« Da questo Vallone, salendo lungo il territorio di
« Monte Serico, sino ad un termine lapideo , posto in
« un luogo, detto *Piano de Cardone,* e dal detto luogo

« e titolo salendo verso occidente, sino ad una serra, « prossima alla via, alla distanza d'un tiro di balestra, « con la quale via si va da Gravina a Genzano, fino « alla *Serra de la battaglia,* dalla quale, scendendo in « linea retta sino al vallone, detto lo *Porcoro;*

« Dal Porcoro, passando similmente verso occiden- « te, lungo lo stesso territorio, sino al luogo, chiamato « *Crapadosso,* ove è un termine lapideo, messo per li- « mite, dividendo i detti territorii;

« Da questo titolo, scendendo verso mezzogiorno e « verso una certa *lamistilla*, scorrente nel fiume pro- « veniente dal territorio di Genzano, sino alla *Fluma- « rella,* dalla quale, similmente scendendo, come sopra, « sino al fiume Bradano, e lungo il suo corso, fino al « luogo suddetto, che è detto *Piano di Carra*, ove fi- « nisce il territorio ».

Il Serenissimo Principe possedeva, inoltre, nella Città di Monte Piloso:

« Un palazzo con grande sala, due camere, una « cappella, dedicata a S. Luigi, dalla parte d' oriente, « e dalla parte opposta due altre camere, con stalla sot- « tostante ed una camera a terreno con forno, due al- « tre case col giardino, munito di cisterna, nell'ambito « del Castello, il quale aveva due grandi torri.

« Un altro grande stabile con cortile ad oriente, « circondato da grande fossato.

« Una grande torre incompleta e antica con camera « e cantina sottostanti.

« Tre grandi fosse in prossimità del palazzo, nelle « quali si riponeva il frumento e l' orzo della Curia.

« Inoltre, Federico d' Aragona teneva il dritto di « esigere dall' Università di Monte Piloso, per antica « consuetudine, il censo di ducati sette e un tarì *ex*

« *jure fornalium et sevi* in ogni anno nel mese d'agosto.

« La Curia di Federico possedeva ancora una vi-
« gna, sita sotto la Porta Maggiore, in contrada detta
« *Fontana Nova,* circondata da due valloni, confinante
« con la vigna di Nicola de Ermo, e con la via pub-
« blica, la qual vigna si soleva dare a mezzadria dal
« l'Erario della Curia col consenso del Capitano.

« La Curia teneva ancora sul Bradano un molino
« ad acqua, che ogni anno l'Erario, col consenso del
« Capitano, dava in fitto. Di più riceveva da ogni per-
« sona, avente bestia da soma, una salma di paglia
« per anno.

« Federico possedeva pure una difesa, sita nel ter-
« ritorio di Monte Piloso, chiamata *la Difesa de Cal-*
« *deraso,* che anno per anno soleva vendersi o fittarsi
« dall'Erario, una col Capitano.

« La difesa di Calderaso era così limitata: Comin-
« ciando dalla parte d'occidente, lungo il territorio di
« Grassano, dalle serre, dette *li battagli de li Calvarussi,*
« e scendendo verso oriente, lungo il territorio di Al-
« tojanni, per un vallone grande e profondo, sino al
« luogo, detto *li Purcili di Madama Silia,* sino al varco
« *de Castelluzzo* nel fiume Bradano;

« Passando questo fiume e dirigendosi verso setten-
« trione per *la Serra de lo Bisciglio,* sino ad una certa
« serra, *detta Serra de la Stingete,* dalla quale, sempre
« volgendosi a settentrione, sino al Basentello;

« Da questo fiume, ascendendo verso occidente, sino
« ad un altro luogo dello stesso, detto *lo Barco de Cal-*
« *deraso;*

« Da questo varco, volgendo un pochino dal fiume
« e salendo verso mezzogiorno, lungo la difesa d' Irsi,
« sino ad un punto, detto *lo Staramzaro,* similmente

« verso mezzogiorno, sino ad un vallone, detto lo *Val-*
« *lone de la Fornace,* pel vallone *Acqua di lupo*, sino
« al Bradano sotto il varco, detto *lo Barco de Grottole;*

« Dal detto fiume e varco, verso occidente, an-
« dando su, sino ad un altro varco, detto *la Guardia*
« *di Madonna*, dal quale, salendo verso mezzogiorno,
« sino al vallone di S. Angelo;

« E pel detto vallone, stendendosi lungo il terri-
« torio di Grassano, sino alla sommità delle serre, dette
« di S. Angelo, dalle quali si tornava al predetto luogo,
« chiamato *li battagli di Calverussi;*

« Faceva parte del feudo di Monte Piloso un'altra
« difesa, detta *la Difesa di Messer Corrado*, la quale
« veniva pure conceduta in fitto al maggiore offerente
« dall'Erario della Curia ».

Ecco i confini della Difesa di Messer Corrado:

« Cominciando dal varco del Basentello, detto *lo*
« *Barco de lo Petrullo,* sino alla difesa di *S. Pietro de*
« *la serra di Grottole,* e stendendosi fin sopra un *serri-*
« *tello,* ove è un termine lapideo con le armi regie e
« del Serenissimo Principe d'Altamura, e, poscia, scen-
« dendo sino a due altri termini con le stesse armi, e
« di là, lungo il corso d'un vallone, sino al sopradetto
« *Barco de lo Petrullo* ».

Possedeva ancora:

« Un'altra difesa, detta *la difesa de la Matinella,*
« che veniva fittata alla maniera delle precedenti, ed
« era così limitata:

« Cominciando dal fiume *Olivetta,* ove si congiun-
« ge il vallone del Cannapilo, e, salendo lungo il val-
« lone, sino ad un altro, detto *de la Pergula,* dal quale
« si procede alle *Serre de Corona* verso mezzogiorno, e
« da queste, volgendo ad oriente, sino ad altro punto,

« detto *Serra Capalda,* similmente volgendo verso set-
« tentrione, sino al detto fiume Olivetta.

« Un'altra difesa, chiamata *l'Anadigito,* pure data
« ogni anno in fitto, e così limitata:

« Cominciando dal luogo, nominato *Lagostello,* si
« va lungo il territorio di Monte Serico, detto Crapa-
« dosso verso occidente, e poscia verso mezzogiorno vol-
« gendo lungo la difesa di Genzano, per il corso della
« Flumarella sino al Bradano e lungo il corso di que-
« sto sino al punto, detto *lo Barco de l' Atrigna,* dal
« quale, volgendo per il Bradano corrente, sino ad un
« varco sopra un luogo, detto *li Porcili de Ripapati;* e
« da detto luogo verso settentrione, al di là del Bra-
« dano, andando per la *lama,* sino al detto luogo, chia-
« mato lo *Lagostello.* »

La Curia esigeva pure:

« Il dritto di terraggio, o *terratico,* ossia *la mezza co-*
« *pertura,* alias *mezza semenza* da ogni cittadino di Mon-
« te Piloso, o forestiero, che seminasse frumento, orzo,
« tabacco, lino, e qualunque specie di legumi, e, se
« qualcuno tentasse di defraudare l'Erario o il Baiulo,
« incaricati di tale esazione, incorrerebbe nella pena di
« pagare il doppio, come pure se l'Erario ed il Baiulo
« trascurassero questo dritto della Curia, andrebbero
« soggetti al pagamento del nonuplo, per la loro ne-
« gligenza ».

Nel territorio di Monte Piloso la Curia possedeva pure:

« Diversi appezzamenti di terreno coltivato e in-
« coltivato, dei quali non possono indicarsi i confini ed
« i termini, stantechè essi venivano coltivati un anno
« più ed un anno meno, per cui gli Erarî e gli apprez-
« zatori ordinavano di farsi ogni anno il *quinterno* con

« la nota dei terraggi e con la descrizione di tutte le « terre destinate alla semina importante. Onde, ogni « detentore delle dette terre era tenuto a pagare ogni « anno la mezza semenza, e d'ordine dell'Ill.mo Prin- « cipe prima, e degli Erarii e degli Ufficiali, poi, si « permetteva ai Coloni e Massari, tenere tutto quel ter- « ritorio col detto terraggio, in qualunque modo doves- « sero coltivarlo, e si permetteva d'usufruire di ciò che « lasciasse oltre un triennio completo. Coloro i quali lo « tenessero senza darlo a coltura dovevano lasciarlo, e « gli Ufficiali della Curia erano tenuti a concederlo a « chi ne avesse voglia, affinchè la Curia non venisse « defraudata e diminuita nelle rendite e nei frutti, per- « mettendo ciò altresì a chi volesse coltivare le terre « superflue, affinchè non diminuisse la coltura, senza, « però, che nessuno ardisse coltivare il terreno in pros- « simità delle difese alla distanza d'un tiro di balestra.

« Perchè la Curia non potesse venire frodata gli Uf- « ficiali ordinarono, che coloro, i quali volessero di nuo- « vo lavorare le terre, o macchie salde, o salve incolte, non « potevano prendere in coltura alcun pezzo delle terre « predette col ferro, col fuoco e con l'aratro, se non previa « licenza dei suddetti Erarii e Officiali. Ogni contravven- « tore sarebbe andato incontro alla multa d'un'oncia. »

La Curia aveva inoltre il beneficio della cosidetta *Gabella della Baiulazione*, la quale ogni anno soleva vendersi dall' Erario al maggiore offerente, e non comparendo alcun compratore, si commetteva a sette probi uomini di tenere ed esigere la detta Gabella, la quale comprendeva:

1.° « Il *dritto dell' affida* nel territorio e distretto « di Monte Piloso, cioè: per ogni centinaio di vacche, « tarì 24 e *due pense;* per ogni bue domato, grana 7 e

« mezzo ; per ogni migliaio di pecore tarì 20 di cacio « grosso ; per un *Albergo,* o masseria rotoli 25 , e per « castrato ed agnello tarì 3, ed altrettanto per la diffi- « da; per ogni centinaio di giumente o di porci oncia « una, ed altrettanto per la diffida.

2.° « Il *dritto delle platee,* ossia delle piazze, o pla- « teatico, che si esigeva dai compratori e dai venditori « in questo modo: grana 18 da esigersi una sola volta « tanto dai compratori, quanto dai venditori forestieri, « per un cavallo e un tarì per un mulo, qualunque sia « il loro prezzo ; grana 10 per ciascun asino venduto, « e per tutti gli altri animali alla ragione d'un' oncia « ciascuno. Per ogni tomolo di frumento, d'orzo, di ta- « bacco, di seme di lino, e d'ogni altro genere, grana 1. « Per ogni *salma* di frutta , portate col cavallo o con « la cavalla o col mulo, grana 5; con l'asino o asina, « grana 4 e $^{1}/_{2}$, tranne nel giorno di sabato, in cui non « si pagava nulla.

3.° « Il *dritto del sangue,* ossia dello *scannaggio,* da « esigersi così :

« Per ogni bue o vacca, grana 10 ed altrettanto per « ogni giovenco o giovenca *sopra anno.*

« Pei vitelli *nell'anno* si pagava grana 50. Per ogni « maiale grana 7; per ogni castrato, pecora, becco o ca- « pra grana 4; per ogni porco o scrofa del peso al di « là di trenta rotoli, grana 3 e $^{1}/_{2}$, e tutto ciò tanto dai « cittadini, quanto dai forestieri.

4.° « Il *dritto delle misure* sulle frutta, misurate a « salme, a vasi ed altro, sull'olio , l'aceto, il miele, il « sapone. A tal uopo il Baiulo riscuoteva da coloro, « che vendevano le frutta, un rotolo delle medesime se « andavano a peso, ed uno stoppello se andavano a mi- « sura. Dei vasi , ne prendeva uno dai minori ed un

« altro dai maggiori. D' olio, una *pignatella;* di sale,
« uno stoppello e per ogni carro di sale, un tomolo.

5.° « Il *dritto delle quartare di vino,* pel quale la
« Curia esigeva mezza quartara di vino da ogni citta-
« dino o forestiero, che lo vendesse.

6.° « Alla stessa Gabella della Baiulazione appar-
« teneva pure il cosidetto *Banco Civile della Giustizia,*
« che rendeva tarì 7 e mezzo.

« Il Banco era così retto: Si eleggevano due buoni
« uomini, che sapessero leggere e scrivere, di buona fa-
« ma e di sana esperienza, capaci di far le cose secon-
« do giustizia, sul cui consiglio venivano emesse le con-
« danne e le sentenze.

« I *Mastrodatti* descrivevano negli atti le condanne
« e obbligavano al pagamento.

7.° « La Gabella della Baiulazione dava facoltà ai
« Baiuli di ricevere la transazione delle ingiurie, recate
« dalle parole sino al sangue, e, per consuetudine, con-
« dannare, col parere dei giudici, alla pena di 15 carlini.

8.° « Lo stesso Banco della Giustizia riscuoteva le
« pene del doppio in carlini 15 circa, cioè, grana 5 per
« ciascun termine.

9.° « I Giudici e i Mastrodatti esigevano degli emo-
« lumenti della Curia per le scritture, secondochè sole-
« va farsi nell'ufficio del Capitano. I Giudici riscuote-
« vano tarì 6 dai Baiuli e dalla stessa Gabella, ed i
« Baiuli avevano la stima delle pene esatte dalle con-
« travenzioni degli animali, cioè: tarì 1 per ogni ani-
« male grosso, intercettato dagli stessi Baiuli o da cia-
« scuno di essi, o accusato dai padroni; e grana 1 per
« ogni animale minuto. Inoltre, quando il Baiulo fa-
« ceva delle contravenzioni, doveva provarla almeno
« con un testimone, o per giuramento.

« Quando accusava il padrone, si stava al suo giu-
« ramento; ma tale disposizione fu modificata dal Se-
« renissimo Principe Federico, il quale volle che si fos-
« se stato al giuramento del padrone, solo quando que-
« sti fosse riconosciuto per uomo di buona fama e di
« eccellente opinione.

« Del pari, quando un servo veniva preso in con-
« travvenzione per furto nelle vigne o nelle possessioni
« degli altri, era tenuto a pagare al Baiulo grana 7 e $^1/_2$,
« come pure, se veniva accusato dal padrone, si prati-
« cava nel modo, detto di sopra, oltre della pena com-
« minata dalle Sacre Costituzioni del Regno, e dai bandi
« del Capitano.

« Il Mastrodatti non aveva altro dal Baiulo che
« gli emolumenti del Banco della Giustizia, non era
« tenuto a fare il *quinterno* della stessa gabella, ma so-
« lo ad esibire la condanna dagli atti, tranne il caso
« d'un concordato, per cui gli veniva corrisposto un sa-
« lario non eccedente i tarì 15.

« I Baiuli potevano ricevere possessioni *ad bandum*
« ed imporre una pena di 15 carlini secondo il dispo-
« sto e la descrizione dei Giudici, ai quali incombeva
« l'obbligo di fissare il termine del possesso.

« I Baiuli, sempre in ossequio alla Gabella della
« Baiulazione, potevano inquirere sulla tassa dei *pesi e*
« *misura* contro qualunque persona cittadina o forestie-
« ra, e avevano facoltà di esigere da ogni contraventore
« tarì 7 e $^1/_2$.

« I Baiuli erano tenuti pure ad esigere una mul-
« ta, detta *Augustale,* che colpiva tutti coloro che git-
« tassero delle immondizie nelle strade della città, non-
« chè quelli che lasciassero carogne di qualsiasi anima-
« le nelle vie, ed anche fuori dell'abitato alla distanza
« d'un tiro di balestra.

« Pagavano una multa anche quei cittadini o fo-
« restieri, che andassero altrove per le *porte pubbliche*
« *o aperte* (?).

10.° « La Gabella della Baiulazione conferiva pure
« il dritto di esigere tarì 7 e $^1/_2$ da qualsiasi persona
« girovaga cantante. Nella quale multa incorreva pure
« chi bestemmiasse Dio e la Vergine. Pagava, poi, soli
« tarì due e mezzo chi imprecasse contro i Santi e le
« Sacre Costituzioni del Regno.

11.° « La Gabella della Baiulazione imponeva pure
« la pena di *un augustale* a chi, citato per debito, non
« comparisse fra tre giorni. Come pure, incorreva nella
« multa di un tarì chi, citato per testimone, non si pre-
« sentasse.

12.° « Alla Gabella suddetta era anche dovuta la
« terza parte della *diffida* della *Difesa dei Buoi,* a cau-
« sa dei suoi buoi od altri animali. I Gabelloti aveva-
« no due parti della diffida e l'Università di Monte Pi-
« loso la terza.

13.° « Il Baiulo riscuoteva inoltre la multa di quat-
« tro oncie dai contravventori alle varie licenze, di gio-
« care a carte, cioè, di ballare ed altre.

14.° « In ultimo la Curia e la Gabella della Baiu-
« lazione avevano il *dritto della diffida* nel territorio e
« distretto di Monte Piloso per ogni centinaio di ani-
« mali, o per ogni migliaio dei medesimi, secondochè
« si esigeva *l'affida.* »

E qui finisce l' inventario di Federice d' Aragona, il quale fu principe saggio e virtuoso e fece tanto bene alle terre del suo principato. (1)

(1) — D'Urso - op. cit. lib. 6.° cap. VI.

Ora avvenne che nel 1496, essendo morto Ferdinando II d'Aragona, Federico gli successe nel trono di Napoli, ricevendo l' investitura del regno il 7 giugno 1497 dal papa Alessandro VI.

Il nostro buon Federico, divenuto re di Napoli, non dimenticò punto il suo Principato, ed, essendo letterato e molto versato nelle scienze e nelle arti, richiamò nel regno l'età dell'oro; ma non riuscì, per quanto mirasse a rendersi caro a tutti, a sbarbicare dal cuore dei Napoletani l' odio che ancora si portava al defunto suo genitore.

Nel 1501, poi, essendosi collegati Luigi XII, Re di Francia, e Ferdinando il Cattolico, Re di Spagna, contro Federico, lo discacciarono dal regno.

Federico d'Aragona riparò in Francia, ove ebbe in dono dal Re il Ducato d' Angiò con la rendita di 30 mila scudi e, quivi, il 9 settembre 1504, stanco della vita e afflitto dai rancori, cessò di vivere.

Il 21 dicembre 1506, essendo salito sul trono di Napoli Ferdinando il Cattolico, Onorato Gaetani d'Aragona, Duca di Traietto e Conte di Fondi, ebbe in dono dal nuovo Re la città di Altamura col titolo e l'onore del Principato, la terra di Monte Piloso, divenuta Baronia, e le terre di Minervino, Mottola e Grottole (1).

Prima di parlare di detta donazione, giova dar qualche cenno sulla nobilissima famiglia Gaetani.

Questa chiarissima famiglia era originaria di Anagni, ed, essendosi illustrata pel valore dei suoi guerrieri, fu ritenuta come una delle prime famiglie del Regno (2).

(1) — Vedi Doc. N. II.

(2) — Scipione Mazzella. – Delle famiglie nobili di Napoli nei varî saggi. Napoli, 1599 – pag. 693.

Per la qual cosa ricevette molti onori da Carlo I, re di Napoli, il quale diede in moglie a Goffredo Gaetani, nipote di papa Bonifacio VIII, a cui fu padre Gifredo, una donna della nobilissima famiglia *dell'Aquila,* che era erede del conte di Fondi.

I Gaetani furono cari alla regina Giovanna II, la quale creò Cristoforo *protonotario* del regno, e Ruggiero Gran Camerario, i quali si schierarono dalla parte di Alfonso d'Aragona, quando questi contendeva il regno di Napoli a Renato d'Angiò.

Onorato Gaetani, essendo uomo di gran governo, fu nominato dal Re Alfonso Consigliere, Gran Protonotario e Locoteta del Regno.

Fu Onorato Gaetani figliuolo di Pietro Berardino, conte di Fondi e di Morcone. Avendo il re Alfonso visto la fedeltà di Onorato ed i servizi che aveva reso alla casa d'Aragona lui ed i suoi maggiori, gli diede in isposa una sua figliuola naturale, chiamata donna Lucrezia, e le diede in dote quattro buone terre con sessanta mila scudi di moneta sonante.

Nella famiglia Gaetani, che, dopo il matrimonio di Onorato, si nominò Gaetani d'Aragona, furono varî Cardinali, di cui uno fu papa Bonifacio VIII.

Lo stemma di questa famiglia portava: due onde azzurre per traverso, poste in campo d'oro, inquartata detta insegna con l'arme di casa *dell'Aquila,* che è un'aquila bianca in campo azzurro, e vi era ancora aggiunta l'arme di Aragona (quattro pali vermigli in campo d'oro con l'arme d'Ungheria, del regno di Napoli e di Gerusalemme) per dimostrare la nobilissima parentela.

Veniamo ora alla donazione, fatta da Ferdinando il Cattolico a Onorato Gaetani.

Il documento, redatto nel Castel Nuovo di Napoli,

il 21 dicembre 1506, come abbiamo detto di sopra, incomincia col ricordare i grandi servigi resi alla Serenissima Casa d'Aragona dagli antenati di Onorato Gaetani, Duca di Traietto e Conte di Fondi, nonchè dallo stesso Onorato.

In virtù dei quali servizî, così bene resi, il Re Ferdinando, inteso il parere dei suoi *Collaterali* e dei *Magnati,* conferì allo stesso Onorato ed ai suoi eredi e successori *in perpetuum,* legittimamente nati o da nascere, riservata la prerogativa del sesso e del grado, la Città di Altamura, col titolo e l'onore del Principato, la terra di Monte Piloso, e le terre di Minervino, Mottola e Grottole, poste nella provincia di Altamura, riservata ogni solennità di dritto e di fatto, ed *in perpetuum,* come cosa propria del Re, donò tutto ciò che spettava alla sua Curia nei detti territorii, e apparteneva al regio demanio, cioè:

« Castelli o fortilizî; casali, ville, abitate e non abi-
« tate; feudi, quaternati e non quaternati, piani e di
« Tavola; feudatarii e suffeudatarii; uomini e vassalli,
« di qualunque legge, setta, stato e condizione essi fos-
« sero; rendite dei vassalli; gabelle; utili signori della
« stessa città e terre; censi; angarie; perangarie; servizî
« reali e personali; inservienti; case; ospizî; orti; posses-
« sioni; vigne; arbusti; oliveti; querceti; terre, colte e
« incolte; monti; valli; pianure; prati; pascoli; erbaggi;
« selve; caccie; difese; demanii; boschi; alberi; fiumi, an-
« che navigabili; fonti; ruscelli; acque; peschiere; mu-
« lini; ferrerie; serre; scafi; trappeti; battenderie; terri-
« torii; forni; taverne; foreste; tenimenti; passaggi; pe-
« daggi; dritto plateatico; caricature; gabelle vectigali,
« e dritti relativi; dritto dello scannaggio; beni morti-
« lizî; dogane; dritti di portolania, e di mercatura dei
« pesi e delle misure. »

A tutte queste cose, donate da Ferdinando il Cattolico a Onorato Gaetani, si univano i dritti provenienti dalle cappellanie, dai beneficii e da tutte le altre giurisdizioni, azioni e ragioni, dall'utile dominio, nell'integro stato e in tutte le loro pertinenze, spettanti sia per consuetudine, sia per dritto, sia per qualsiasi altro modo, compreso tutto ciò che spettava ai precedenti feudatarii e sottofeudatarii circa le prestazioni, le ricognizioni, i censi e le rendite.

« Di guisa che Onorato non doveva riconoscere al« tro superiore e padrone, fuorchè il Re e suoi eredi e « successori, e non servire ad altri, se non che al re ed « alla sua Curia. Non poteva mutare la natura degli « stessi feudi per vigore di qualsiasi privilegio od esen« zione reale, dal re concessi a qualsiasi persona bene« merita e degna d'ogni stato, grado e condizione per « qualsiasi ragione o causa, i quali privilegi, di certa « scienza e con assoluta pienezza di potere, venivano dal « Re revocati, cassati, tolti, annullati e privati d'ogni « forza od efficacia. »

Per cui, alla Curia di Onorato si ammetteva: « la « Gabella delle Baiulazioni, il Banco della Giustizia, « e la cognizione delle cause civili, il mero e misto « imperio e il potere della spada, l'esercizio della giu« risdizione criminale e civile e, con ogni giurisdizione, « *l'alta et bascia* cognizione delle prime e seconde cau« se civili e criminali o miste.

« Dimodochè, nelle prime e seconde cause civili « e criminali, o miste, gli uomini e le persone delle « dette città e terre non potevano adire alcun altro « foro, giudizio od esame. »

Insomma, ad Onorato Gaetani vennero conferiti tutti quei dritti, già conferiti a Federico d'Aragona, i

quali abbiamo enumerati nel riportare il suo inventario, a proposito dell' amministrazione della giustizia, e che il lettore riscontrerà ampiamente nell'atto di donazione di Ferdinando il Cattolico, il quale trasferì ad Onorato, forse anche con maggiore ampiezza, il dominio nel Principato d'Altamura, già tenuto da Federico d' Aragona e da Pirro del Balzo.

Non sappiamo quando morì Onorato Gaetani d'Aragona, e tutto fa supporre che, con la sua morte, la città di Altamura passasse ad altri.

Durante il suo governo e, propriamente, nel 1514, l' Università di Monte Peloso, per mezzo del Sindaco Antonio Sarrulo, eseguì un atto importante. (1)

In quell' epoca l' Università di Monte Peloso era debitrice di 1011 ducati verso Antonio Lupinno, vescovo di Bisceglie e cittadino di Andria.

Tale debito fu contratto per una certa fideiussione ad alcuni mercatori per la redenzione di parecchi prigionieri di Monte Peloso da una parte, e dall'altra per mutuo fatto graziosamente alla detta Università, la quale, non potendo soddisfare il vescovo Lupinno all'epoca del maturo, gli diede in pegno la difesa detta *lo piano di S. Maria della Neve.* (2)

---

(1) — Da una pergamena conservata nell'Archivio Vescovile di Montepeloso. Sul tergo si trova scritto: « Il Sindaco di Montepeloso (in latino « Mons Pelusus) compra la Difesa d' Irsi da Antonio Lo Pomo Ill.mo « Monsignore d'Andria per ducati 1011 che la teneva in pegno per l'istessa « somma – Primo Settembre 1514. »

Ma tale dicitura è completamente errata.

(2) — La data dello strumento è del 13 Novembre 1514. I costituiti sono da una parte Antonio Lupinno (e non Lo Pomo) vescovo di Bisceglie (episcopo vigiliensi) e non di Andria, e dall'altra Antonio Sarrulo, Sindaco di Montepeloso. La difesa non è quella d' Irsi, che, in quel tempo, era proprietà del Vescovo di Montepeloso, nè fu mai proprietà dell'Università. Il

Veramente, il denaro, fornito dal Vescovo Lupinno, era d'una sua cugina, detta la Signora Ciancia, e, forse, da costei prese il nome un territorio di Montepeloso, chiamato Serra di Madama Ciancia, di cui parleremo in prosieguo.

Ora, volendo l'Università di Montepeloso riscattare detta difesa *lo piano*, mandò ad Andria un deputato, a nome Cesare Paparino, nobile cittadino, e lì stabilì col nobile Federico Tommasino, figlio ed erede della defunta Signora Ciancia, le modalità circa la spegnorazione della difesa.

Con uno strumento del 13 novembre 1514, rogato dal Notaio di Andria Tommaso de Anichinis, in presenza di Bernardino De Mattioclo, giudice a contratti della stessa città di Andria, il Sindaco di Montepeloso, Antonio Sarrulo, a nome dell'Università, compì la cosa.

Ad Onorato Gaetani d'Aragona successe il figliuolo Scipione, nel 1548.

Questi possedeva, oltre del Ducato di Traietto e la Contea di Fondi, la Baronia di Montepeloso e quella di S. Marco della Catula, le città di Piedimonte d'Alife e Vallefredda, nonchè parecchi altri castelli, nei quali esercitava l'utile dominio. (1)

---

testo dice: *defensam nuncupatam vulgariter lo piano* (e qui segue la denominazione poco leggibile del piano, che secondo me deve essere quello di *S. Maria la Nova* o *la Neve*, che nulla ha che fare con Irsi. Questo piano oggi è nella difesa Terzi, che *ab immemorabili* fu proprietà del Comune e si chiamava, come abbiamo visto nell' Inventario di Federico d'Aragona, e come vedremo altrove, *la Difesa delli Bovi*, e questo piano fu dato in pegno al Vescovo Lupinno. Anche, oggidì parte della Difesa Terzi si denomina *lo piano*, ma con varî nomi: *lo piano delle Croci, quello dei Cappuccini, i piani delle vigne, il piano di S. Maria la Nova o la Neve, il piano dei castrati* ecc. ecc. tutti dell'Università.

(1) — Mazzella, op. cit. pag. 693 e 507.

Il 2 marzo del 1548, essendo vicerè di Napoli Don Pietro di Toledo a nome di Carlo V, fu prestato il regio assenso sopra i capitoli stabiliti e firmati fra Scipione Gaetani d'Aragona, Utile Signore di Montepeloso, e l'Università e gli uomini dello stesso.

Questi capitoli sono d'una grande importanza per la nostra storia.

In essi noi troviamo le antiche consuetudini della città, nonchè i dritti dei cittadini, e, poichè sono redatti in lingua italiana, tranne nei punti, in cui il latino era di prammatica, non ne facciamo qui alcun cenno e rimandiamo il cortese lettore alla considerazione e allo studio di essi, che sono annoverati tra i documenti annessi al presente capitolo. (1)

Diciamo soltanto che i capitoli formavano una legge che garentiva sia il feudatario che i cittadini contro qualsiasi abuso; però i cittadini erano sempre quelli che avevano la peggio, dappoichè i feudatarii, derogando da ogni consuetudine, spesso non si attenevano ai patti scritti e firmati e ingeneravano il malcontento.

Pare che Scipione Gaetani in sul principio si sia mostrato ossequente ai disposti dei capitoli, interposti fra lui e gli uomini di Montepeloso, come praticò pure la moglie Contessa Camilla Zurlo, che vediamo figurare in alcune carte del 1553; (2) ma, poi, se ne abusò tanto che i cittadini di Montepeloso non poterono fare a meno di ricorrere al Sacro Regio Consiglio, perchè si mettesse freno ai continui soprusi di lui.

---

(1) — Vedi Doc. N. III.

(2) — Camilla Zurlo, Baronessa, Contessa e Duchessa, Utile Signora di Montepeloso nel 1553, figura in varî documenti ecclesiastici dell'Arch. Vescovile con questo nome: *Camilla Zurlo – Gaetani*

Nei documenti annessi al presente capitolo il lettore troverà pure copia del reclamo presentato dai cittadini di Montepeloso contro Scipione Gaetani, il quale reclamo, per essere quasi tutto in italiano, non occorre qui riprodurre. (1)

E qui non sarà discaro ai lettori intrattenersi un po' a considerare le varie fasi, a cui andò soggetto il feudo di Monte Peloso.

Questo, anche prima di Onorato Gaetani, fu *immediato,* vale a dire, che venne conceduto dalla sola liberalità del Re.

Da esso feudo immediato dipendevano varî *suffeudi,* o *feudi mediati,* che venivano conceduti dal barone o altro feudatario.

E per la maggiore intelligenza del diploma di Ferdinando il Cattolico, diciamo che il suffeudo, o feudo mediato, suddividevasi in suffeudo *secundum quid* e in suffeudo *plano et de tabula.*

Il suffeudo quadernato *secundum quid* aveva luogo quando concedevasi un Castello o un territorio della Baronia col consenso del re; il suffeudo *plano et de tabula,* quando tal consenso mancava.

Ma nemmeno ciò fu tutto: il suffeudo piano fu diviso in *militare e rustico.*

Pel primo si corrispondeva al Barone il militare servizio, cioè *l'adoa:* esso era vero feudo.

Il secondo aveva luogo, quando il Barone concedeva una terra incolta, col peso di un'annua prestazione in pane, olio, vino od altro, onde alcuni diceansi *tenasia, tenimenti, beni redditizî.*

---

(1) — Vedi Doc. N. IV.

Il Freccia sostiene che i suffeudatarî non erano feudatarî in vero senso, benchè percepissero gli emolumenti e si trovassero in luogo dell' utile padrone ; nè erano veramente nobili, perchè il suffeudo non veniva concesso dal Re; solo godevano una *mediocre nobiltà.*

Ma le cose vennero sensibilmente cambiate sotto Carlo V, il quale con le sue prammatiche restrinse purtroppo le prerogative dei Baroni.

Scipione Gaetani esercitò su Monte Peloso *l' utile dominio,* col *mero e misto imperio* e la facoltà delle *quattro lettere arbitrarie,* nonchè il potere della spada; ma non tutte le prerogative del genitore, che era Principe.

Ciò non ostante, la natura del feudo di Montepeloso non fu sensibilmente modificata in quel tempo.

Dopo Scipione, i successori, sino alla morte del feudalismo, non ebbero altro titolo che quello di *Utili Signori della Città di Montepeloso,* ed i limiti della loro giurisdizione sono sufficientemente palesi nei varî capitoli, da loro concessi ed approvati a pro della cittadinanza, loro soggetta.

DIPLOMI E DOCUMENTI

annessi al

CAPITOLO QUINTO

I.

« *Stato della Città di Monte Peloso e suo territorio in tempo che veniva posseduto dal Serenissimo Principe Federico d' Aragona, secondogenito di Ferdinando, Re di Napoli* ».

In nomine Domini nostri Jesu Cristi - Amen.

Anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo duodecimo, secundum usum cursum, et consuetudinem Civitatis Andriae, ubi anni initium servatur a primo die mensis Septembris cuiuslibet anni una cum inditione mutante.

Regnante Serenissimo et Catholico Domino nostro Ferdinando Dei gratia Inclito Rege Aragonum, et Utriusque Siciliae regnorum, vero in hoc regno Siciliae anno nono feliciter - Amen.

Mense Novembris, die duodecimo eiusdem quintae decimae inditionis Andriae.

Nos Angelus Sergius Arametria, Regius ad vitam ad contractus Judex, Reccardus Demposanto, de Civitate antedicta, publicus ubique per totum regnum Siciliae ac regia auctoritate Notarius, et testes subscripti literati, ad hoc specialiter vocati, et rogati praesenti scripto publico transumpti instrumenti, notum facimus atque testamur, qualiter praedicto die adhibens praesentiam nostram Magnificus Dominus Marianus da Juso, de dicta Civitate Montis Pelusii Sindicus, ut dixit eiusdem civitatis, et asseruit qualiter Universitas et homines praedictae Civitatis pro conservatione, tutamine et defensione jurium eiusdem Universitatis circa terrarum districtum, et pertinentias suas dixit, et consuluit valde sibi conferre, et utile esse.

In primis ipsorum plurimum interesse habere authenticam, copiam, seu authenticum transumptum Inventarii confecti olim Illustrissimum Dominum D. Federicum de Aragonia, Principem Altamurae, Ducem Andriae etc.

De juribus ipsius principalis curiae, et aliis spectantibus

et pertinentibus ad praedictum Ill.mum Dominum Principem Federicum, tunc temporis Dominum dictae Civitatis Montis Pelusii in ea superdicta civitate, eiusque territoriis pertinentiis, et districtu, propter quod, ne ipsius Inventarii originale penes me praedictum Notarium existat, et permaneat, si cui et quemadmodum cetera originalia aliorum Inventariorum, quamplurimarum aliarum civitatum, terrarum et locorum, tunc temporis praedicti Ill.mi Principis, Maximam Instantiam requisivit, qualiter dicti Inventarii authentica, seu transumptum pro interesse, et commodis antedictae Civitatis Montispelusii, et ipsius hominum, et personarum, in mundam et claram formam stipulari deberemus, salario mediante: Nos vero considerantes, quod officium nostrum publicum est, et juste petentibus nemini venit denegandum.

Ad praeces et requisitiones praedicti Domini Mariani summa cum vigilantia perquisivimus nostras scripturas, et invenimus dictum Inventarium, una cum commissione expedita per praefatum Ill.mum Principem cum confectione dicti, et aliorum etc. quae erat et est tenoris et continentiae subsequentis, videlicet:

Federicus de Aragonia, Regius Secundogenitus, Princeps Altamurae, Dux Andriae, Comes Montis Caveosi, Cupertini, et terrarum, Dominusque Bucini, et Regni Siciliae Admiratus etc. fidelibus Magnificis et Nobilibus viris Dominico Palumbo U. I. D. Capitaneo Montis Pilosi, Horatio Alnibello de Errico Primero Pepitro, ac Petro Paulo Rationali, et Francisco de Campanellis, Notarius Status nostri Basilicatae, fidelibus nostris dilectis gratiam nostram et bonam voluntatem.

Cum ad manus et posse nostrorum pervenit Status Pyrri de Bautio, olim Principis Altamurae, Ducis Andriae, et dicti Status Domini, ex concessione et gratia nobis facta per Regiam Paternam Majestatem, et tamquam Novus Dominus status praedicti non habeamus notitiam jurium ipsius Status ad Nos, et nostram Curiam spectantium et pertinentium, desideramus quod, propterea Inventarium et cautela nostra, et nostrorum Heredum et successorum, necnon pro interesse et cautela subditorum nostrorum de juribus, rationibus, redditibus, et bonis omnibus dicti Status, et uniuscuiusque Civitatis, Terrae, Casalis, et Loci illis, et ad illa spectantibus et pertinen-

tibus, tam existentibus in posse Curiae, quam quarumcumque personarum, Inventarium, seu Inventaria solemnia, et prout jura requirunt etc. In perpetuum permanentia confieri fatemur confisi de Fide, sufficientia et integritate vestri et vestrorum, cuiuslibet tenore praesentium da certa nostra scientia Vobis committimus, et expresse mandamus, quatenus vocatis coram Vobis summarie, simpliciter et de plano possessoribus, et detemptoribus quibuslibet jurium, reddituum, possessionum, actionum, et bonorum quorumcumque, quae in dicto statu, et qualibet Civitate, et terra et bonis ipsius existant, ad Nos, et Curia Nostra spectantia, et impertinentia cum Interventu Judicis, Notarii et testium in numero oportuno per vos rogandorum et vocandorum transumptum et publicum Inventarium seu Inventaria pro parte nostra, et ipsius Curiae nostrae confieri fatentes, cum declaratione et annotatione omnium et singulorum ipsorum jurium, reddituum, censuum, bonorum, actionum, possessionum et jurium ipsorum, nec non nominum et cognominum illa desinentium in tempore, quo iisdem teneantur, ac possessionibus aliis et singulis circumstantiis, quae in futuram cautelam et memoriam ex consuetudinibus requirunt etc. ita quod evidenter appareat et omni tempore demonstrare, et particularis et distincta annotatio jurium ipsorum omnium, et similiter in dictis inventariis annotari, et describere fatearis omnia bona et jura, quae eadem nostra Curia in suo demanio tenet, et possidet in ipsis Civitatibus, terris et locis concedentes vobis inferius nostrum posse, quorumvis dependentium, et annexium et eisdem, aut in potestatem nostram plenarie per praesentes cum potestate citandi inibentes mandandi, exequendi et mandando, et alia petere, et oportuna omnia faciendi, mandantes per has easdem Civitatibus et hominibus Civitatum, Terrarum et Locorum dicti Status cum in praemissionem, executionem Vobis pareant, obediant, intendant tamquam Nobis, et contrarium non faciatis, nec faciant si gratiam nostram coram habeant, et habent, et poenam ducatorum mille, cupiens et cupiunt conscribere.

In quorum testimonium praesentes fieri facimus et sigillo impressione jussimus communiri.

Datum Civitate Nostra Andriae sexto Mensis Maii millesimo quadringentesimo octuagesimo nono.

Subscriptus Dominus Princeps mandavit mihi Antonio Januarii.

CIVITAS MONTIS PILOSI.

In primis dictus Serenissimus Princeps habet Civitatem Montis Pilosi cum eius territorio et districtu cum Vassallis, Vassallorumque redditibus, feudis, feudatariis, subfeudatariis, censibus, redditibus, introitibus, necnon mero mixtoque imperio et gladii potestate, ac literis arbitrariis, et aliis tam de jure, quam de consuetudine, ad dictum feudum quomodolibet pertinentibus, et spectantibus quoquomodo. ac etiam prout in Regia concessione Sacrae Maiestatis Domini Regis Ferdinandi sibi Ill.mo Domino factaque continentia, enim est, ut constat, cuius fines sunt, videlicet:

A parte Occidentis habet flumen Bradani in barco ipsius fluminis, ubi vulgariter dicitur *lo ponte Carrano*, ubi est strata publica, per quam a dicto loco Bradani itur juxta territorium terrae Oppidi, usque ad locum, qui nominatur *la Gammarara*, et a dicto loco per eamdem stratam versus meridiem juxta territorium terrae Tulbii, usque ad fluvium, quod dicitur *l' Aulevetta*, et a dicto fluvio dell'Aulevetta juxta territorium civitatis Tricarici per quemdam locum, quae dicitur *la Pantana*, quae Pantana dicitur *lo Vallone de Cannapilo*, usque ad fluvium Arbanista et usque ad domum, quae dicitur *la casa de lo Conte*, prout aqua pendet usque ad finem dictae pantanae, juxta defensam *Macchiae Ursinae* versus occidentem, et ex quadam transactione et concordia facta, olim inter Ill.mum Dominum Ducem Andriae Dominum Franciscum de Bautio et Dominum Antonium de Santoseverino, Ducem Sancti Mauri, scripta fuisset et pubblicata per manus cuiusdam Notarii Francisci de Sufia de Monte Piloso, publici Notarii rogati sub anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto, die decimo octavo mensis Septembris, decima indictione, apparere videtur consensum hominum Civitatis Tricarici, qualiter dictae Civitatis nomine, et beneficio, ac prope jam dictam domum, quae dicitur *de lo Conte*, dicta domo in territorio de Tricarici tenimento, et juxta Vallonum praedictum *de lo Cannapilo*, et a dicto Vallono, ascendendo porro versus meridiem juxta eumdem territorium Civitatis Tricarici, usque ad alium Vallonum,

qui dicitur *de la Pergula*, qui discurrit et jungitur ad Vallonum de lo Cannapilo, et ab ipso Vallono de la Pergula ascendendo usque ad summitatem, ubi vulgariter dicitur *le Serre d'Andria*, et a dictis serris, et summitatibus ipsarum versus meridiem juxta eumdem territorium Tricarici per serram quamdam *della Vommarara* et per serram, quae dicitur *delli chiani di Cannili*, ubi est quidam lacus aquae mortuae, qui est locus intus territorium Montis Pilosi, et a dicta serra delli Chiani Cannili versus meridiem juxta eumdem territorium usque ad locum, qui dicitur *lo Piano de la Ficuzza*, et ab ipso Plano della Ficuzza per summitatem serrarum usque ad Ecclesiam Domini Angeli, nominatam *delle Finestre*, dicta ecclesia tota in territorio Montis Pilosi permanet, et ab inde volvendo, ac descendendo versus orientem juxta territorium Grassani per eamdem serram, usque ad locum qui dicitur *la Battaglia delli Calverussi*, et ab inde descendendo usque ad Vallonum Magnum per summitatem juxta territorium Casalis et Defensae *Alti Joannis*, et per dictum vallonum magnum descendendo per locum, qui dicitur *li Pontili di Donna Gilia*, usque ad viam publicam, qua itur Montem Pilosum ad territorium super, usque ad alium locum nominatum *lo Castello*, alias *de Castilluzzi*, ubi sunt multi lapides in una concernens dicto Castello, seu loco Castilluzzi integre remaneat intus territorium Montis Pilosi, et in defensam *Calderasii* et ab inde usque ad flumen Bradani per quemdam limitem ducentem inter arni insulatus, in quo est usus aquae comunis, tam pascentibus in defensa Calderasii, et a dicto loco Bradaui transeundo dictum flumen, et eundo versus septentrionem per quemdam magnam stratam, quae dicitur *Isca de lo Finocchio* juxta praedictnm territorium Alti Joannis per quemdam serram, quae vulgariter dicitur *la Serra de la Stingete*, et ab inde per directum usque ad flumen Basentelli, et a dicto flumine descendendo per cursum eius, quasi per quamdam partem miliarii unius, et deinde exitu relicto fluminis Basentelli usque ad quemdam titulum vinearum dicti fluminis, quasi per lapsum unius Balestrae fixum, qui titulus dividit territorium praedictum Alti Joannis, et Defensam *Domini Corradi*, sitam intus dictum territorium Montis Pilosi, et a dicto titulo fixo descendendo per forestam versus orientem juxta eundem territorium Alti Joannis usque ad serram dictam *Altopalese*, in qua

est affixus lapis alius pro titulo cum armis Regiae Maiestatis Incliti Domini Regis Ferdinandi, et Serenissimi Domini Frederici, eius Secundogeniti, Principis Altamurae, ubi finit territorium Alti Joannis, et a dicta serra lapido fixo cum dictis armis, qui etiam vocatur *lo titulo di Gammatorta* juxta territorium Gravinae, ascendendo versus septentrionem, usque ad alium titulum similiter affixum, qui est super quemdam puteum aquarum sistentem in territorio Montis Pilosi ultra lapsum unius balestrae, qui vocatur vulgariter *lo Puzzo di Notar Joanne,* et a dicto titulo similiter ascendendo versus, usque ad alium titulum consimilem fixum cum similibus armis in loco, ubi dicitur la *Fontana Inardo*, et ab inde usque ad alium altiorem titulum lapideum fixum similiter, cum similibus armis in loco, qui dicitur lo *Jammarico* et a dicto titulo versus etiam septentrionem descendendo usque ad alium titulum consimilem fixum prope viam, qua itur a Monte Piloso Gravinam, et ab eodem titulo usque ad alium consimiliter fixum per directum, et ab illo ascendendo similiter versus septentrionem, usque ad alium similiter fixum prope stratam, qua itur a Gravina Potentiam, et ab alias terras montanas, et a dicto termine fixo prope dictam stratam, qua itur Potentiam a Gravina, ut supra, usque ad alium consimilem fixus versus septentrionem, ac dictam stratam per lapsum unius balestrae, et a dicto titulo versus septentrionem adhuc ascendendo, usque ad alium consimilem titulum lapideum fixum cum dictis armis, usque ad locum, qui dicitur *la Cortaglia di S. Nicola*, et a dicto loco Curtaliae usque ad alium titulum fixum in loco, ubi dicitur *Serrafredda,* et ab inde, usque ad alium titulum positum cum similibus armis in loco, qui vulgariter dicitur *Ripa di Cafaro,* juxta eumdem territorium Gravinae, versus etiam septentrionem, et a dicto loco dicto de Ripa di Cafaro juxta eumdem territorium Civitatis Gravinae versus etiam septentrionem per summitatibus quarumdam serrarum, descendendo per *Iscas di S. Maria* ipsis in his remanentibus in territorio Montis Pilosi, usque ad aliam serram, nominatam *Tempabianca,* quae est super varcum *de li Petrali di Madama Silia,* quae sunt in ripa dicti fluvii Basentelli, et juxta dictum fluvium transeundo, et ascendendo versus occidentem juxta territorium Montis Sericuli per quamdam stratam, usque ad exitum cuiusdam vallonis, nominati *lo*

Vallone de la Fontana de la Fica, et per dictum vallonum sursum ascendendo juxta dictum territorium Montis Sericuli, usque ad quemdam titulum lapideum fixum in loco dicto *Piano di Cardone,* et a dicto loco et titulo versus occidentem ascendendo usque ad quamdam serram, quae est prope viam, per lapsum unius balestrae, qua itur a Gravina Gensanum, et deinde, usque ad serram *de la Battaglia,* et a dicta serra exscendendo versus occidentem per directum, usque ad vallonum, qui dicitur *lo Porcoro,* et a dicto vallono Porcorii, transeundo similiter versus occidentem, juxta eundem territorium, usque ad locum vocatum *Crapadosso,* ubi est titulus lapideus fixus pro limite dividens dicta territoria, et a dicto titulo descendentes ad meridiem et versus quamdam *lamistillam* currentem in flumen currens a territorio Genzani, usque ad dictam Flumarellam, similiter descendendo, ut supra, usque ad flumen Bradani, et per dictum flumen descendendo per cursum eius, usque ad supradictum locum, ubi nominatur *Piano di Carra,* ubi finit territorium.

Item habet Serenissimus Princeps intus eamdem Civitatem Palatium unum cum sala magna, cum duabus cameris a parte orientali, dicta sala cum Capella sub vocabulo S. Aloysii.

Item cum duobus aliis cameris sitis a parte occidentis cum stabulo subtanis cum rebasto, seu conservatorio cum camera terranea, intus quam est furnus cum corteliolo, et duobus aliis casilibus cum jardeno intus dictum castrum, videlicet a latere cum cisterna intus dictum jardenum, et cum alia cisterna intus dictum stabulum cum duabus turribus magnis.

Item habet aliud stabulum magnum cum cortilio intus ipsud stabulum in parte orientis, et cum fossato magno.

Item habet turrim unam incompletam magnam veterem cum camera, et cellariis subtanis.

Item habet foveas tres sistentes prope dictum Palatium continuas, ubi solet reponi frumentum et ordeum Curiae.

Item habet dictus Serenissimus Princeps et eius Curia Jus exigendi ab Universitate Montis Pilosi ex antiqua consuetudine census in quam hominum menoriam extat ducatos septem, et tarenum unum ex jure fornalium et sevi anno quolibet de mense augusti.

Item habet dicta Curia vineam unam subtus Portam Maio-

rem dictae Civitatis in contrata, ubi dicitur *Fontana Nova,* vallonibus a duobus lateribus circumdatam, juxta vineam Nicolai de Ermo, juxta vineam publicam, quae pariter solet meliorari, et quantocumque solet ad medietatem concedi fructum per Erarium cum consensu Capitanei concedi et dari.

Item habet molendinum situm et positum in Bradano, quod molendinum anno quolibet per Erarium, de consensu Capitanei, solet locari et vendi.

Item habet ipsa Curia a qualibet persona habente bestiam cum barda *palea salma una* anno quolibet.

Item habet defensam unam in territorium dictae Civitatis, nominatam la *Difesa de Calderaso*, quae per Erarium anno quolibet cum consensu Capitanei, solet vendi, seu locari plus offerenti, quae quidem defensa his finibus descripta:

Videlicet: incipiendo a parte occidentis, juxta territorium Grassani, a serris, quae dicitur *li battagli de li Calverussi*, et descendendo versus orientem juxta territorium Alti Joannis, per vallonum magnum profundum, usque ad locum, qui dicitur *li Purcili di Madama Silia,* et a dictis porcilibus, usque ad Barcum nominatum *de Castelluzzo* in flumine Bradani, et a dicto flumine transeundo versus septentrionem per serram *de lo Bisciglio,* usque ad quemdam serram, quae dicitur *la Serra della Stingeta,* et a dicta serra versus etiam septentrionem, usque ad flumen Basentelli, et ab ipso flumine ascendendo versus occidentem, usque ad locum alium ipsius fluminis Basentelli, quod dicitur *lo Barco di Calderaso,* et a dicto barco aliquantulum dictum flumen Basentelli volvendo, et ascendendo versus meridiem juxta defensam Irsii, usque ad locum, nominatum *lo Staramzaro,* similiter versus meridiem, usque ad quemdam Vallonum, qui dicitur *lo Vallone de la Fornace* per vallonum *Aqua de Lupo,* usque ad flumen Bradani subtus Barcum, nominatum *lo Barco di Grottole,* et a dicto flumine sursum usque ad alium Barcum, quod nominatur *la guardia de la Madonna,* et a dicto loco versus meridiem ascendendo usque ad vallonum *di S. Angelo,* et per dictum vallonum sursum extendendo versus juxta territorium Grassani, usque ad summitatem serrarum dictarum di S. Angelo, et a dictis serris usque ad locum praedictum, vocatum *li battagli de li Calverussi.*

Item habet defensam aliam, nominatam *la Difesa di Messer*

Corrado, quae similiter solet locari anno quolibet per Erarium cum consensu Capitanei, et plus offerenti liberari, quae defensa his infrascriptis finibus limitata, videlicet:

Incipiendo a barco quodam, sito in Basento, quod vulgariter dicitur *lo Barco de lo Petrullo*, et extenditur per flumen Basentelli, usque ad defensam *S. Petri de serra Griptularum,* et extenditur super serritellum, ubi est terminus lapideus cum armis regiis, et Serenissimi Principis Altamurae, et deinde scendendo venit, et extenditur per duos terminos lapideos, in quibus terminis lapideis latiores sunt supradicta arma Serenissimi Regis Ferdinandi, et etiam Serenissimi Domini Frederici de Aragonia, Regis Secundigeniti, Principis Altamurae, et venit extendendo, usque ad quemdam vallonum, et descendendo per eius cursum, usque ad dictum Barcum de lo Petrullo supranominatum.

Item habet aliam defensam, nominatam *la Difesa de la Matinella,* quae similiter solet per Erarium, cum consensu Capitanei, anno quolibet plus offerenti locari, vendi et liberari, quae defensa his finibus designatur:

Incipiendo a flumine Olivettae, ubi jungitur Vallonus, dictus de lo Cannapilo, et extendit per dictum vallonum sursum, usque ad vallonum alium, dictum *de la Pergula,* et a dicto vallono tota supradicta defensa, remanente usque ad serras, quae vulgariter dicuntur *le Serre di Corona* versus meridiem, et a dictis serris de Corona volvendo versus orientem, usque ad alium locum, qui dicitur *Serra Capalda* similiter volvendo versus septentrionem, usque ad dictum flumen Olivettae sursum, usque ubi jungitur dictus Vallonus de Cannapilo cum dicta Olivetta.

Item habet aliam Defensam, nominatam *Lanadigito*, quae similiter solet per Erarium, cum consensu Capitanei, anno quolibet vendi et locari plus offerenti, quae defensa his finibus limitatur:

Incipiendo a loco nominato de *Lagostello* et vadit juxta territorium Montis Sericuli in defensa nominata *Crapadosso* versus occidentem, et deinde versus meridiem volvendo juxta defensam terrae Genzani per Flumarellam Genzani currentem usque ad flumen Bradani, et per dictum flumen Bradani, currens usque ad locum qui dicitur *lo Barco de l'Atrigna*, volven-

do per Bradanum currentem, usque ad locum, ubi est Barcus super locum, qui dicitur *li Porcili de Ripapati,* a dicto loco versus septemtrionem, transeundo dictum flumen Bradani per lamam lamam usque ad dictum locum nominatum *lo Lagostello.*

Item habet ipsa Curia *jus terraggiorum* a quibuscumque civibus, sive exteris serentibus frumentum, ordeum, tabas, linum, et quacumque alia legumina medium semen, quod vulgariter dicitur *la mezza copertura*, alias *la mezza semenza,* et si quis interrogatus ab Erario, seu Baiulo, defraudaverit, tenetur ipsi Curiae ad duplum eius, quod tenebatur solvere Erario praedicto, qui Erarius et Baiuli de credentia tenentur inquirere, et si dicti Baiuli fuerint negligentes in inquirendo dictum jus Curiae, teneantur in nonuplum propter eorum negligentiam, et praedicto Erario jus praedictum tradere et consignare.

Item habet ipsa Curia praeter et ultra supradicta in dicto territorio Civitatis Montis Pilosi diversa petia terrarum cultivata et incultivata a diversis hominibus descripta, quorum fines et termini non possunt quorumquolibet territorio designare, qui uno anno plus, et altero minus cultivantur, scilicet de ipsis omnibus per Erarios et appretiatores quolibet anno ordinari solet fieri quinternum cum nota terraggiorum et descriptione omnium terrarum per semina importantia distinctarum, simileque quinternum omnes detentores dictarum terrarum solvere dictae Curiae quolibet anno medium semen, sive ut vulgo dici, *la mezza copertura,* et de ordinatione supradicti Ill.mi Principis antea, et nunc praedictos colonos et massarios extitit ordinatum dictis Erariis et Officialibus quibuscumque, quod totum illud territorium quomodocumque detinentur sive cultivantur cum dicto terraggio permittitur teneri, et uti frui illud vero, quod ultra triennium completum reliquerit, qui cum detinens, et nemini cultui dederit, deberent dicti Officiales illud concedere, cultivari volentibus post dictum tempus, ne Curia ipsa aliter redditibus et fructibus fraudetur, et minuatur, et volentes cultura agere terris superfluis permittatur ne cultura minuatur, et quod nemo audeat prope defensas per lapsum unius balestrae cultivare.

Item habet ipsa Curia per ordinationem dictorum Commissariorum, quod ne Curia ipsa fraudari possit, quod dicti volentes de novo terras sive *macchias saldas,* ac *salvas* non cul-

tas laborari, et de novo accipere ad laborandum, sive extirpari in quovis loco dicti territorii nullo tempore possint aliquod petium terrarum praedictarum capere in culturam ferro, igne, cumque aratro, nisi prius petierit, obtinuerit licentiam capiendi a supradictis Erariis et Officialibus, et illud quod capere intendit, inscribere faciat in quinterno praedicti Erarii quanvis aliavis in loco praedicto putaverit posse capere, vel cultivare, et quaecumque quis fecerit tenetur perdere et ammittere totum, et quidquid beneficii fecerit in dictum territorium, et ad poenam unciae unius dictae Curiae applicandam cum dicto territorio.

GABELLA BAIULATIONIS.

Item habet Gabellam Baiulationis cum infrascriptis membris, quae per Erarium, cum consensu Capitanei, anno quolibet vendi solet et plus offerenti liberari, et emptore non comparente committitur septem probis viris, qui ipsam Gabellam habeant, procurent fideliter.

In primis habet dicta Gabella *jus affidae* in ipso territorio et eius districtu, videlicet: quolibet centenario baccarum tarenos viginti quatuor et pensas duas, pro quolibet bovo domito, granam septem et medium, pro quolibet mille ovibus tarenos viginti casei grossi, pensas duas, et pro uno *Alibergo,* seu maxaria rotulos viginti quinque, et pro castrato et agno tarenos tres, et totidem pro diffida, et pro centenario jumentorum unciam unam et totidem pro diffida omnium praedictorum animalium, quando non se concordavit et fuerit interceptus.

Item habet ipsa Gabella *jus platearum* hoc modo, videlicet: A quolibet emente et vendente res, merces et bona ad rationem, videlicet: de granis decem et octo per unam exigendis, tam ab ementibus, quam vendentibus exteris, pro equo et mulo tarenum unum cuiuscumque fuerit pretii, pro asino vendito, grana decem, pro ceteris aliis animalibus ad rationem de una uncia pro quolibet tumulo frumenti, ordei, tabarum, sementis lini, et aliorum leguminum grana unum, et pro qualibet salma fructuum delatorum cum equo vel equa, aut mulo grana quinque et medium, et cum asino vel asina grana quatuor et medium, excepto die sabbati, quia nihil solvitur.

Item habet ipsa Curia *jus sanguinis, sive scandagii,* pro quolibet bove, seu bacca grana decem, juvenco, seu juvenca super annum similiter, et in annum grana quinquaginta, pro quolibet porco grana septem, pro quolibet castrato , ove, irco, sive capra grana quatuor, pro quolibet porco, seu scrofa super triginta rotola ponderis grana tria et medium , tam a civibus, quam exteris.

Item habet ipsa Curia *jus mensurarum* videlicet: de fructibus, qui solvunt per salmas, vasis, ceteris , oleo , acite, melle, sapone, et cum vasis ligneis, de quibus potest Baiulus accipere de ipsis fructibus , quae venduntur ad pondus rotulum unum, et de vendentibus ad mensuram stuppellum unum, et vasibus duo unum de minoribus et aliud de maioribus, de oleo pignatellam unam, de sale stuppellum unum , pro quolibet curru salis tomulum unum.

Item habet ipsa Gabella *jus quartarum vini ,* videlicet: pro qualibet segete vini, quod venditur a cive, sive ab extero magna, sive parva quartera medii vini.

Item habet ipsa Gabella Bancam Civilem Justitiae , videlicet : in tarenos septem et medio cognoscitur per ipsos Baiulos, neque cognoscere potest Capitaneus , nec juramentum denegare , vel neglectae justitiae , quia tamen jam perventa est negligens per ipsum Capitaneum eius arbitrii instantiam appellationis.

Item ipsum bancum justitiae hoc modo regitur, videlicet: eliguntur duo boni viri, litterarum, bonae famae et bonae experientiae, qui debent secundum justitiam, de quorum vel eius consilio fiant condemnationes et sententia, et de ipsorum, vel ipsius mandato. Magistri actorum describant in actis condemnationes, et non ad dictum Baiulum, obligantes vero praedictus Magister actorum percipere , et describere praesenti uno Baiulo , et absente Judice si constiterit sibi percipere , restituant, et se obligant volentes.

Item habet dicta Gabella , quod Baiuli possunt accipere transactiones iniuriarum quarumcumque, verbo illatarum usque ad sanguinem ex consuetudine etiam condemnari de consilio Judicum , ut supra , a quindecim carolenis infra, praecedente juramento iniurari in ipsa condemnaret, ubi ipsa Curia cogat eisdem ante omnia pacificari ad invicem.

Item habet dictum Bancum Justitiae poenas dupli quindecim carolenis infra, videlicet, pro quolibet termino grana quinque.

Item Judices et Magistri actorum exigunt emolumenta Curiae pro scripturis, prout in Curia Capitanei fieri solet, et dictum emolumentum communeatur inter Magistrum actorum et Judices, seu Judicem, et ipsi Judices habent pro laboribus eorum, et habere debent annuos tarenos sex a Baiulis ex ipsa Gabella, et Baiuli habent extimationem poenarum exactarum ab animalibus, videlicet pro quolibet animali grosso intercepto ab ipsis baiulis, seu quolibet ipsorum, vel accusato a patronis tarenum unum, et pro quolibet animali minuto grana unum.

Item quando Baiulus intercepit, debet probare saltem per unum testem, vel per juramentum suum, quando Patronus accusat, statur juramento patroni, et per Serenissimum Principem Altamurae est modificatum, quod coipso statur juramento patroni, quo Patronus ipse sit homo bonae famae et bonae opinionis.

Item quando servus fuerit interceptus per Baiulum de furto, snbtraentis fructus in vineis, vel possessionibus aliorum tenetur Baiulo ad grana septem cum dimidio, et similiter si fuerit accusatus per Patronum, modo quo supra, ultra et praeter poenam Sanctarum Regni Constitutionum et Capitulorum, ac bandorum Capitanei, ipsi capitaneo reservatum.

Item habet quod actorum magister ab ipsis Baiulis nihil habet pro salario, nisi emolumenta *banchae justitiae,* non teneatur facere quintenum ipsius Gabellae, nisi tamen exhibere condemnationem ab actis, et si vuluerit cum personis et debeant per ipsum concordare de laboribus ipsis et quod salarium eius non possit excedere tarenos quindecim.

Item ipsi Baiuli possunt recipere possessiones ad bandum, et possunt imponi poenam quindecim carolenorum, et secundum providentiam et descriptionem Judicum quid debeant, considerent terminum, ipsa possessio sit post ipsos bandos, vel non.

Item possunt ipsi Baiuli praedictam Gabellam inquirere super eius etiam ponderibus et mensuris contra quoscumque cives, sive exteros et possunt exigere a quolibet contraveniente tarenos septem cum dimidio, et similiter possunt inquirere ipsi Baiuli ad poenam dictam *Augustalis* exigere ab immittentibus

immunditias et expectare..... per ipsam Civitatem, et alibi quam in locis, ubi solent..... qui Baiuli debeant bandiri, facere bona ipsius anni loca deputata, seu deputanda, ubi immunditiae ipsae debent extrahi, et similiter possunt inquirere, et condemnare illos, qui committunt cadavera cuiuscumque animalis mortui inter ipsam Civitatem vel etiam per jactum balestrae ad eamdem poenam.

Item possunt ipsi Baiuli inquirere et exigere poenam a quolibet tam cive quam extero, antea exeunte, aliunde, quam per portas publicas, et apertas ipsius Civitatis unius Augustalis, ultra et praeter poenam bandorum Capitanei, ipsi Capitaneo reservatam.

Item habet jus exigendi poenam tarenorum septem cum dimidio a quocumque tam cive, quam extero blasphemante Deum et Beatam Virginem, et a quocumque blasphemante Sanctos, vel Sanctos Dei tarenorum duorum cum dimidio ultra, et praeter Sanctis Regni Constitutionibus, et Capitulis comprehensam, et bandorum Capitanei, ipsi Capitaneo reservatam.

Item habet ipsa Gabella, quod si quis citatus fuerit pro debito, et non comparuerit in tres dies, teneatur ipsis Baiulis ad poenam unius Augustalis non legitime fuerit excusis.

Item habet ipsa Gabella, quod si quis citatus fuerit pro testimonio, et non comparuerit designari post citationem, teneatur ipsis Baiulis et eius quolibet ad poenam tareni unius, et citatus per sententiam, et non comparens in terminum dierum trium, ad poenam unius Augustalis.

Item habet ipsa Gabella Baiulationis tertiam partem Diffidae Defensae Bovum, et ipsis Baiulis expectantibus dictae Gabellae propter eius Boves, sive animalia alia habent ipsi Gabelloti duas partes diffidae, et Universitas Montis Pilosi tertiam partem, quae diffida intelligatur, ut est, et nunc factum extitit pro praesenti anno tertiae decimae inditionis infra, et deinde in antea ad beneplacitum Curiae et modificatione autem Domini Serenissimi Principis beneplacitum indictum, et revocatum, et poena supradicta dictae Curiae Principali applicatur.

Item habet dicta Gabella, ex permissione Serenissimi Principis, quod si Baiulus, seu Gabellotus contulit licentiam alicui, per quod Capitula ipsa, seu aliquod ipsorum infringeretur, et rumperetur, tunc autem Baiulus, seu Gabellotus ipse, qui talem

licentiam contulit, videlicet, licentiam ludendi ad cartas, sive dansandum transeudi, et exeundi aliunde, quam per portas apertas extraendis immunditias in aliis locis, quam in solitis et designatis, blasphemandi Deum, Beatam Virginem et Sanctos, et in similia ad poenam unciarum quatuor principali Curiae applicandam.

Item habet ipsa Curia et Gabella Baiulationis jus diffidae in ipso territorio et districtu Civitatis Montis Pilosi pro quolibet centenario animalium, seu miliario secundum prout exigitur affida, nec non dicti Baiuli possunt etiam, debent habere ab illis introeuntibus in Defensam Boum Universitatis dictae Civitatis partes duas poenae, et alia tertia pars attribuendi capientis, et annotatur Erario dictae Civitatis, qui pro tempore fuerit, et hoc intelligitur tempore prohibitum et venditione dictae Gabellae.

Unde ad futuram rei memoriam, ad requisitionem dicti Mariani supradictas partitas a dicto Inventario pro dicta Universitate Montis Pilosi facientes copiavimus, exemplavimus et in praesentem publicam formam reduximus, ac praesens publicum Instrumentum confecimus, scriptum quidem per manum mei praedicti Rainutii signo meo solito signavimus.

Subscriptus subscriptione mei, qui supra Judicis, et testium subscriptorum subscriptionibus roboratum, quod scripsi ego idem Rainutius, Publicus, ut supra, Notarius, qui in praemissis omnibus et singulis vocatus, et rogatus interfui, ipsoque meo solito signo signavi (adest signum).

Testes:

Nobilis vir Fredericus Comastinis.
Nobilis vir Berardinus de lo Piano.
Sansonettus Arsando.
Antonius de Olanda de Andria.

Ego Angelus Sergius de Andria, qui supra, Regius ad contractus Judex, manu propria.

Antonius Olanda de Andria pro teste interfuit.
Ego Sansonettus Arsando testis, ut supra.
Ego Fredericus Comastinis testis, ut supra.
Ego Berardinus lo Pianis testis fui.

Extracta est praesens copia cartarum scriptarum num. se-

ptem a suo proprio originali pergameno quondam Notarii Riccardi Demposanto, civitatis Andriae, inclusa praesenti, sistente penes me, factaque collatione licet m. alinea, concordat meliori semper, excepto a tribus particulis, quae non intelliguntur, et, ad fidem, Ego Notarius Caesar Morano a Monte Pelusio rogatus signo signavi.

Datum in Civitatem Montis Pelusii die decima septima mensis martii 1744.

(c'è il suggello).

(Archivio del Conte Laval Nugent).

II.

Nos Ferdinandns Dei Gratia Rex Aragonum Siciliae Citra et Ultra farum, Hierusalem, Valentiae, Maioricarum, Sardiniae, Corsicae, Comes Barchinone, Dnx Athenarum et Neopatriae etc. etiam Comes Rossilionis et Ceritaniae, Marchio Oristani et Gotiani omnibus et singulis presentium seriem inspecturis tam presentibns quam futuris.

Decet Regem ac Principem obsequiorum et meritornm esse memorem cum ex omnibus eius virtutibus nec ulla dignior, nec ulla praestantior, quod benigna largitas esse videatur non modo enim accipienti prodest verum etiam non mediocrem gloriam largienti tribuit. Unde fit ut magis ipsa sola laudetur, quod cetere simul cumulate virtutes.

Itaque considerantes quod plurima, maximaque servitia prestita per antecessores Illustris viri Honorati Cayetani, ducis Traiecti, Comitisque Fundorum, Serenissimis Regibus praedecessoribus nostris Serenissimae Domus Nostrae Aragoniae, et habita ratione servitiorumque speramus dictum Honoratum nobis prestiturum et multis aliis et rationibus et causis nostram mentem proventioque: ac pro bono pacis statu et bono Reipublicae huiusnostri regni Siciliae Citra farum habito super his nostrorum Collateralium et aliorum de consilio nostro magnatum ac dictorum in utraque censura non semel, sed pluries, ac rehiteratis vicibus et perspectis, ac consideratis omnibus considerandis maturo, ac deliberatio consilio ex certa nostra scientia eidem Honorato, eiusque heredibus et successori-

bus in perpetuum ex suo tamen corpore legitime descendentibus natis jam et in antea nascituris, sexus tamen et gradus prerogativa servata, Civitatem Altamurae, cum titulo et honore Principatus, *terram Montis Pelusi*, terram Minorvini, et terram Mottulae et Gruttulae in sua provincia, loco et finibus limitatas omni juris et facti solemnitate abservata et in perpetuum et tamquam rem nostram propriam, et ad nostram Curiam legitime et pleno iure spectantes et pertinentes et in nostro demanio existentes cum castris, seu fortellitiis, Casalibus, Villis habitatis et non habitatis, feudis quaternatis et non quaternatis, planis et de tabula, feudatariis et subfeudatariis, hominibus, vaxallis, cuiuscumque legis, secta et status et conditionis fuerint, Vaxallorumque redditibus, Cabellis, utiliter dominii ipsarum civitatis et terrarum hactenus, solvi solitis debitis et debendis, censibus, angariis, perangariis, servitiis realibus et personalibus, servientibus, domibus, hospitiis, hostulariis, possessionibus, vineis, arbustis, startiis, olivetis, querquetis, terris cultis et incultis, montibus, vallibus, planis, pratis, pascuis, herbagiis, silvis, venationibus, defensis, demaniis, nemoribus, arboribus, fluminibus etiam navicabilibus, fontibus, rivis aquarum, earumque decursibus, piscaiis, mulendinis, ferreriis, serris, scafis, trappetis, baptinderiis, territoriis, passagiis, pedagiis, juribus platearum, currelurae, gabellis, vectigalibus, earumque juribus et dirictibus, Scandaggiis, bonis mortitiis, dohanis, juribus portulaniae et mercaturae, ponderum et mensurarum eiusdem Honorato, suisque heredibus et successoribus predictis applicandis donamus et concedimus, nec non cum juribus presentandi et Cappellaniarum que, seu beneficiorum, ceterisque aliis juribus, jurisdictionibus, actionibus, rationibus, utilique dominio et cum integro statu, eorumque pertinentiisque omnibus ad eas, et unam quamque earum tam de consuetudine, quam de jure, seu alias quovis modo spectantibus et pertinentibns, etiam si salia forent que hic spetialiter districti, et expresse exprimenda forent, et que sub quavis generaliter alias non transirent, nec inclusa censerentur, nec non cum omnibus et singulis juribus, jurisdictionibus, actionibus, auctoritatibus, superioritatibus, prerogativis, et omnibus et singulis aliis cum quibus Civitatem ipsam Altamurae, et terras *Montis Pelosii*, Minorvini, Mottulae et Gruttulae cum ca-

stris seu fortellitiis, hominibus, vassallis, vaxallorumque redditibus, feudis quaternatis et non quaternatis, planis et de tabula, feudatariis et aliis et omnibus et singulis antedictis et infrascriptis ceteri principes et utiles Domini dictarum civitatis et terrarum plenius tenuerunt et possiderunt.

Itaque quamque feudatariis et subfeudatariis qui quevis feuda ab illis et utiliter dominiis ipsarum civitatis et terrarum immediate tenebant et recognoscebant sub quibus vis ammis redditibus sive censibus ab eodem Honorato, et suis predictis heredibus et successoribus eodem in feuda ipsa recognoscere teneantur ex eisdem de redditibus sive censibus ipsis respondere, etiam si feuda ipsa ad diversorum manus pervenirent, non obstante quod feuda ipsa post modum a nobis et nostra curia et per ipsorum utiliter Dominos si qui sint immediate et in capite tenta sint, et a prestationibus, recognitionibus, censibus, sive redditibus ipsis facta exenta.

Ita quod nullum alium in superiorem et dominum preter nos, nostroque heredes et successores recognoscere tenerentur et nobis et nostrae curiae, et nemini alteri servire naturam ipsorum feudorum mutando vigore quorumvis nostrorum privilegiorum et exemptionum per nos, concessorum et concessarum quibusvis hominibus et personis quantumvis benemeritis, atque dignis cuiusvis status, gradus, et conditionis existentibus, quibusvis rationibus, atque causis, quae privilegia et exemptionum litteras sub quibusvis tenoribus et formis et expressione verborum concessa et concessas que presentibus haberi decernimus per insertis expressis et declaratis de verbo ad verbum permissis ex causis et aliis fortioribus conscientiae nostrae natis, quas ex per mere non curamus authoritate dominica motu proprio de certa nostra scientia et plenitudine potestatis revocamus, cassamus, tollimus et annullamus viribusque, et efficatia vacuamus, baiulationibus, banco justitiae et cognitione causarum civilium, mero mixtoque imperio et gladii potestate et exercitio criminalis jurisdictionis atque civilis et cum omni jurisdictione alta et bascia cognitione primarum et secundarum causarum civilium et criminalium sive mixtarum.

Itaque in primis et secundis causis civilibus et criminalibus, sive mixtis homines et personae dictarum civitatis et terrarum ad cuiusvis alterius forum judicium sive examen trahi

non possint, sed cuiuscumque jurisdictio etiam, jurisdictionum dictae provinciae Magistri Justitiarii Magna et Vicariae Curiarum nostri vicem gerentis seu locumtenentis delegatorum et commissariorum nostrorum quorumcumque, et nostri etiam Sacri Consigli in dictis civitate et terris seu Castris et in homines ipsarum atque personas penitus conquescat, atque cessare debeat in quibusvis causis civilibus atque criminalibus sive mixtis tam ad istantiam nostrae curiae sive fisci, quam quarumvis personarum, etiam privilegiatarum, et quovis privilegio etiam si ipsarum causarum, cognito, atque jurisdictio ad quemvis dictorum nostrorum officialium secundum iura coram, constitutiones et capitula regni spectare et pertinere dignoscatur, in quibus jus casibus et causis civilibus et criminalibus sive mixtis ac criminibus exceptis et debitis in quibus que, vis pena veniret ingerenda etiam usque ad mutilationem membrorum et ultimum supplicium inclusive omnique jurisdictione, auctoritatem et potestatem componendi delicta in totum vel in partem dimittendi, vel relaxandi, satis facto prius parti lese eidem Honorato, ac suis predictis heredes et successores tribuibus potestatem, proventus penas multas confiscationes bonorum et alia emolumenta et jura ipsius jurisdictionis criminalis et civilis eorum commoditatibus applicando, de quibus nullam teneantur reddere rationem, in cuius quidem jurisdictionis exercita uti possint, quatuor literis arbitrariis, quarum una incipit *provisi juris sanctio,* alia *ne tuorum,* alia *de juris censura,* et reliqua *exercere volentes,* quos presentibus pro insertis habere volumus, concedentes eidem Honorato et suis predictis heredes et successores autoritatem creandi et ordinandi judicem et assessorem actorum Notarium, et alios officiales sibi bene visos illosque admonendi et alios eligendi et ordinandi toties, quoties voluerint ei eis fuerit benevisum, quodque homines et personae dictarum civitatis et terrarum et ibidem habitantes, et de cetero incolatum ducentes, seu domicilium in primis et secundis causis per quibusvis debitis contractibns, seu instrumentis publicis quibusvis penis juramentis, renuntiationibus, obbligationibus et clausis aliis roboratis etiam si privilegium fore expresse renuntiarent et per obligationibus penes, quavis Curias etiam M. C. V. et per presentationibus instrumentarum, et per quibus delitis et excessibus aliqno fu-

turo tempore non possint, neque valeant aut debeant aliquo pacto citari, denuntiari, accusari, ad judicium trahi, impeti vexari, conveniri, aut quomodolibet molestari, civiliter et criminaliter aut ex officio Curiae, aut per viam recursus, seu querele, seu ad instantiam alterius cuiusvis etiam Privilegiorum persone, et quovis privilegio, etiam in corpore juris clauso munite, ac ad istantiam nostri fisci extra civitatem et terras predictas, et extra tribunal ipsius Honorati et eius heredes et successores predictorum sed tantummodo coram ipso Honorato, et eius heredibus et officialibus earumdem conveniri possint, et si coram quovis judice ordinario, seu delegato, vel delegando, aut quovis tribunali seu Magistratu tam in Magna et Vicariae Curiis quam in cameram Summariae, quam in nostro Sacro Consilio etiam ad instantiam Curialium seu officialium ipsorum tribunalium seu magistratuum citari, vel conveniri contingat, et contra eos non comparentes ad aliquos actus procedi volumus, quam contumaces reputari non possint, nec comparere teneantur, et quovis actus contra eos faciendos in validos reputamus et nullos esse decernimus illisque contrarium per agendi omnem possa abdicantis, et privatas personas esse decernentes, capitulis, privilegiis, ritibus, usibus, moribus, juribus et quibusvis aliis contrariis.

Que autoritate dominica quo ad hoc revocamus non obstantibus quo quomodo francas si quidem liberas et exemptas Civitatem et terras ipas cum castris, seu fortellitiis, casalibus, villis, hominibus, vaxallis, Vaxallorumque redditibus, feudis, quaternatis et non quaternatis, planis et de tabula, feudatariis et subfeudatariis, et aliis omnibus et singulis antedictis ut super vis est expressum, excepto a feodali servitio et Adoha et aliis que nobis et nostre Curie competunt, et debentur maioris dominiis rationc, que videlicet sunt de demanio in demanium, et que de servitio in servitium, feudalia in feudum et burgensatica, in burgensaticum, per eo quidem valore annuo quo si de novo feudo fuerint in nostris regalibus registris annotate, et si de antiquo prout inquisitionem de mandato nostre curie faciendam ex inde fuerint valere comperte, et nihllominus per meliori, favorabiliorique, prosecutionis effectu donationis et concessionis eiusdem in eundem Honoratum eiusque predictos heredes et successores omne jus, omnenque actionem realem et

personalem utilem et directam pretoriam et civilem mixtam et in rem scriptam nobis, et nostre Curie competens et competentem, competiturum et competituram in et super dictas civitatem et terras cum castris seu fortellitiis, casalibus, villis, hominibus, vaxallis, vaxallorumque redditibus feudis quaternatis et non quaternatis, planis et de tabula, feudatariis, subfeudatariis, mero mixtoque imperio et gladii potestate, et aliis omnibus et singulis antedictis earumque proprietate, possessione, et utili dominio, et quolibet eorum per nos ut supra donatorum et concessorum presentis contractus et Privilegii serie de certa nostra scientia et potestate jam dictis transferimus, cedimus et penitus derivamus nihil que juris seu actionis nobis et ipsi nostre curie heredimus et successoribus nostris in dicto Regno Siciliae et aliis quibuscumque in et super dictis civitate et terris cum castris seu fortellitiis, hominibus, vaxallis, vassallorumque redditibus, casalibus, villis, feudis quaternatis et non quaternatis, planis et de tabula, feudatariis, subfeudatariis, et aliis omnibus et singulis antedictis eorumque proprietate et utili dominio retinentes vel quomodolibet reservantes ad habendum, tenendum et possidendum jam dictas civitatem et terras, et quamlibet earumque cum castris, seu fortellitiis, casalibus, villis, hominibus, vaxallis, vaxallorumque redditibus, feudis quaternatis et non quaternatis, planis et de tabula, feudatariis et subfeudatariis, mero mixtoque imperio et gladii potestate et aliis omnibus et singulis antedictis per ipsum Honoratum, eiusque predictos heredes et successores nostris immediate et in capite snb dicto debito et consueto feudali servitio et adoha ut supra prestandis juxta usum et consuetudinem dicti regni, nec non petendum omnia et quecumque bona et jura a dictis civitate et terris seu altera earum alias inlicite distracta, alienata seu occupata quovismodo, que per alias juste rationabiliter non tenentur ad praesens juramentum assecurationis debite a vaxallis recipiendum per manus nostri commissarii super hoc per nos deputandi, ipsasque civitatem et terras et quevis ex eis et ex quibus rebus et bonis per nos ut supra donatis et concessis in totum, vel in partem vendendum, permutandum, alienandum, tradendum, concedendum, dominandum, in dotem dandum, uti fruendum, retinendum et donandum, ac quemcumque contractum de illis voluerint fa-

ciendum, et de eis disponendum et agendum tam inter vivos, quam in ultima voluntate, et domum de predictis et qualibet predictorum seu eorum parte aliqua agendum et faciendum prout eidem Honorato, dictisque suis heredibus et successoribus visum fuerit, et placebit unusquisque utiliter dominus de suis bonis facere potest nostro in his quantum ad feudalia attinet assensu interveniendo; itaque circa hoc nullo unquam tempore dubietas oriri valeat neque resultare possit, vel debeat incontrarium aliqua vox, vel difficultas, et qua dicta donatio insinuatione non indigeat, nec propter ingratitudinis vitium revocari possit, sed semper et omni tempore abtineat roboris firmitatem, legibus, juribus, usibus, consuetudinibus, constitutionibus regnique capitulis et rescriptis quibuscumque contrariis seu contrarium forsitan disponentibus, obsistentibus seu adversantibus non obstantibus quo quomodo quas et que earumque efficatiam et effectum quantum ad predicta autoritate dominica et plenitudine potestatis etiam si de eis nominatim et expresse esset hic mentio facienda tollimus ac viribus et efficatia vacuamus quascumque venditiones aut alienationes. donationes, concessiones, permissiones, obligationes et privilegia, litteras, cedulas, pragmaticas, albarana et scripturas quaslibet publicas vel privatas quibusvis personis quantum vis benemerentis atque dignis per quibusvis considerationibus atque causis utilibus et necessariis publicis vel privatis, et a quibuscumque clausulis quantumcumque derogatoriis aliisque natis tenoribus sive fornis factas et concessas tam per nos vel quoscumque alios, aut per nostros heredes et successores in posterum quomodolibet faciendos per totum vel in partem de dictis civitate et terris cum castris, seu fortellitiis, casalibus, villis, hominibus, vaxallis, vaxallorumque redditibus, feudis quaternatis et non quaternatis, planis et de tabula, feudatariis et subfeudatariis, mero mixtoque imperio et gladii potestate et aliis omnibus et singulis antedictis, seu alteri ipsorum in totum, aut in partem possessionem alias accepissent corporalem illamque pariter assensi fuissent reali traditione et ademptione quarum, illamque pariter tenuisse nascerentur, seu quomodocumque quandocumque et qualitercumque jus ipsis forsitan fuisset quesitum, quam quidam possessionem de ipsorum detemptorum manibus postmodum herectam, seu revocatam nul-

lam provisus esse decernimus dicto Honorato, eiusque presentibus heredibus et successoribus ut prefertur, absque alicuius contradictionis obstaculo jubemus ac volumus realiter assignandam, cui etiam presenti donationi nostre dicto Honorato, et suis predictis heredibus ut permittitur successoribus de dictis civitate, terris seu castris cum omnibus et singulis antedictis solemniter et benigniter per nos facti refragari vel obesse volumus, quascumque litteras privilegia capitula et albarana Universitalibus et hominibus dictarum civitatis et terrarum tam per alios retro reges, quam per nos vel quoscumque alios quacumque auctoritate fungentes de reintegratione et manutentione predictarum civitatis et terrarum cum omnibus et singulis antedictis in demanio nec ipsas alienando ullocumque tempore a demanio predicto quomodocumque et qualitercumque concessas quibusvis clausulis roburatas etiam si oporteret hic de illis plenam et expressam fieri mentionem cum in omnem eventum donationem huiusmodi, eidem Honorato pro se et dictis suis heredibus et successoribus de dictis civitate et terris cum castris, seu fortellitiis, hominibus, vaxallis, vaxallorumque redditibus, casalibus, villis, feudis quaternatis et non quaternatis, planis et de tabula, feudatariis et subfeudatariis et aliis omnibus et singulis antedictis solemniter et legitime per nos factam intendamus omnino et infallibiliter eidem Honorato et dictis suis heredibus et successoribus firmam, realem, effectivam et fructuosam existere, nec ullo unquam tempore diminutionis incommodum sublatis quibuscumque contrariis, interpretationibus quomodolibet subituram imponentis et certa nostra scientia, plenitudineque nostrae Regiae potestatis pro bono pacis ut supra previa deliberatione nostri assistentis Consilii predictis omnibns et singulis, et quibuscumque perpetuum silentium, nam omnem aliam donationem, concessionem, venditionem, alienationem, traditionem, promissiones et obligationes, ac privilegia albarana, litteras, Cedulas et scripturas quaslibet forsitan factus est, facta tam per alios Rectoreges predecessores nostros, quam per nos, seu quovis alios quibusvis personis in totum, vel in partem de omnibus et singulis antedictis, vel per nos heredes et successores nostros in posterum faciendas quatenus vis expressas, et sub quacumque serie, formaque verborum etiam si de illis, seu illorum clausulis hic esset speciali

et expressa, seu de verbo ad verbum mentio et notitia facienda, seu totus illorum tenor presentibus inserendus, quas et que presentibus haberi volumus pro oppositis, et insertis quantum ad presentis donationis et traditionis obstaculum de potestatis plenitudine certaque nostra scientia et dominica potestate presentis privilegii serie revocamus, irritamus, tollimus et annullamus, ac viribus et efficacia vacuamus, itaque nullam in judicis vel extra nullo unquam tempore abtineant roboris firmitatem, seu aliquam fidem, vel probationem faciant, vel inducant investientes propterea in dictum Honoratum pro se, eiusque heredibus et successoribus, de presenti nostra donatione, concessione, traditione et assignatione dictarum civitatis et terrarum cum castris, seu fortilitiis, casalibus, villis, hominibus, vaxallis, vaxallorumque redditibus, feudis quaternatis, planis et de tabula, feudatariis et subfeudatariis, mero mixtoque imperio et gladii potestate, et aliis et omnibus et singulis antedictis per nostrum sacretum annulum ut moris est, quam investituram vim, robur et efficaciam, vere realis et corporalis, possessionis et traditionis et assignationis dictarum civitatis et terrarum cum castris, seu fortellitiis, casalibus, villis, hominibus, vaxallis, vaxallorumque redditibus, feudis quaternatis et non quaternatis, planis et de tabula, feudatariis et subfeudatariis mero mixtoque imperio et gladii potestate, et omnibus et singulis, aliis antedictis ipsarumque utilis dominii volumus et decernimus obtinere.

Promittentes nihilominus presentis privilegii tenore de certa nostra scientia, ac sub verba et fidem nostri regii firmiter pollicentes et jurantes ad nostrum Deum et eius Sancta quatuor Evangelia manibus nostri corporalibus tactis Sacro Sanctis Scripturis, pro nobis heredibus et successoribus nostris in dicto regno nostri et eorum nomine easdem presentem donationem, dationem, cessionem, et refutationem, et omnia et singula supradicta et infrascripta eidem Honorato, suisque predictis heredibus et successoribus, ut permittitur solemniter et legitime per nos factas, et facta semper et omni futuro tempore imperpetuo ratas, gratas et firmas, rata, grata et firma habere, tenere et observare observarique facere per nos nostroque heredes et successores et quoscumque nostros officiales ac homines alios et personas cuiuscumque status, gradus et con-

ditionis existant etiam si regali dignitate pellerent et in nullo eis contra facere, dicere, opponere vel venire de jure, vel de facto in juditio seu extra per nos, seu alios directe, vel indirecte, palam publice vel occulte aliquo quesito ingenio seu colore quinimmo ipsum Honoratum eiusque dictos heredes et successores ut permittitur, et quoscumque alios ab eis earum habentes in et supra dictis civitate et terris cum castris, seu fortillitiis, casalibus, villis, hominibus, vassallis, vassallorumque redditibus, feudis quaternatis et non quaternatis, planis et de tabula, feudatarii et subfeudatarii, mero mixtoque imperio et gladii potestate, omnibus et singulis antedictis vel aliquibus ex eis seu earum parte aliqua omni futuro tempore et in perpetuum defendere et antestare disbrigare et calunniare, ac defendi et antestari facere, et tueri, a quacumque persona ecclesiastica vel seculari publica seu privata cuiuscumque status, gradus, preheminentiae, conditionis et dignitatis existant, et presertim a Regina Ysabella eiusque heredibus et successoribus et a Marchionissa Veteri Vasti, aymonis filia, quondam Principis Pirri, eiusque heredibus et successoribus et aliisque filiabus ipsorum successorum dicti quondam Principis Pyrri de Bautio, principis Altamurae, et quondam Mariae Donatae Ursine, consortis dicti Principis Pyrri.

Nec non a Serenissimis Johanna et Johanna sorore germana nostra, et nipote ex ipsa sorore, ipsarumque successoribus, et ab omnibus et singulis aliis quomodocumque jus protendentibus, et ex qua vis, et quomodolibet causa ac quacumque etiam privilegiali et dotali, personali, reali seu mixta, offitio, juditiis, et quocumque remedio ordinario sive exordinario, civili pretorio, statutario, consuetudinario, scripto seu non scripto, tam in petitorio quam in possessorio, quam in preparatorio et quocumque judicio summario, et extra ordinario, et etiam extra judicium, sive coram Regia Celsitudine et qualibet supplicationis spetie quarum personis super vis mentionatarum et aliarum quarumcumque quovis et quocumque Privilegio speciali, et specialissimo immo clauso in corpore juris, et ex quavis, et quacumque causa pia etiam dotali, quibuscumque juribus predictis et competentibus, et quocumque modo forte competituris ex causis predictis, et aliis quibuscumque specialissimis ex certa nostra scientia, et nostrae Regiae pote-

statis plenitudine pro bono pacis, status Regni et totius Reipublicae stabilimento previa nostri assistentis Consilii matura deliberatione pluries habita specialiter derogamus, et expresse ac illa omnia quantumque et singula omnia penitus et efficacia et ipso jure evacuamus, et evacuata, decernimus, de rogantes ut supra ex certa nostra scientia, plenitudineque nostre Regie potestatis pro bono pacis ut supra, specialiter et expresse quibuscumque nostris regiis, et aliorum nostrorum predecessorum Regum et Principum in hoc regno, albaranis, memorialibus litteris privilegiis et aliis quibuscumque scripturis, et clausolis, et omnibus et quibuscumque et singulis contentis, expressis, tacitis et intellectis non solum verbis, et punctis in predictis albaranis, memorialibus, litteris, privilegiis et aliis quibuscumque scripturis, et cautelis ex quavis et quacumque causa etiam privilegiata, etiam pia et dotali, etiam si in presentibus predictorum omnium expresse mentio facta esset, ac opus esset inseri omnia predicta, ex certa nostra scientia, plenitudineque nostre Regie potestatis pro bono pacis ut supra, previa nostri assistentis consilii deliberatione ut supra volumus expresse, ac decernimus pro insertis, ac spetialiter et particulariter descriptis ac si de verbo ad verbum et de presenti in presentem realiter descripta fuissent, et ex certa nostra scientia plenitudineque potestatis pro bono pacis ut supra previa deliberatione consilii nostri assistentis expresse derogantes, omnibns et singulis clausolis derogationis in quavis forma apparentibus, et quomodolibet, et qualitercumque concessis quavis nullo modo derogari posset etiam pro bono pacis, et quod quecumque derogatio futura etiam pro bono pacis esset, seu censeretur nulla et vel per importunitatem concessa et cum interpositione decreti, et quibuscumque aliis dissimilibus ymmo Mayoribus, et quomodolibet, et quocumque modo excogitari, investigarique posset in predictis omnibus etiam insolitis et non cogitatis, que haberi volumus ac si specialiter et particulariter expresse essent, Derogamus expresse et specialiter ex certa nostra scientia plenitudineque potestatis pro bono pacis ut supra previa deliberatione nostri assistentis consilii et illas omnes quascumque et singula annullamus, annullatasque, omni efficacia penitus et omnino evacuamus, decernimus et similiter ex certa nostra scientia plenitudineque no-

stre Regie potestatis pro bono pacis ut supra, previa deliberatione nostri assistentis Consilii expresse et specialiter derogamus omnibus et quibuscumque scripturis privatis et publicis, ac aliis quibuscumque cautelis et omnibus et singulis contentis in eisdem omnium predictorum et aliorum quorumcumque, etiam si specialis et specialissimae, singularis et singularissimae mentio fieri deberet habendo pro speciali et particulari expressis et descriptis.

Nec non ex certa nostra scientia, plenitudineque nostre Regie potestatis pro bono pacis ut supra, previa deliberatione nostri assistentis Consilii decernentes non obstantibus quibuscumque legibus, constitutionibus, capitulis, ritibus, pragmaticis, aliis querendis sanctionibus et constitutionibus, et consuetudinibus scriptis et non scriptis quamque contra predicta et singula predictorum minime liceat, ymmo omnes predicti quicumque et singuli, et alii quicumque sint prohibiti, quovis et quocumque modo, ac remedio, ymmo de facto minime audeant aliquid, dicere, opponere, alligare, proponere, implorare, excipere, et quovis et cumque modo et defensis terminis, utique omnia et singula, ex certa nostra scientia, et plenitudine potestatis pro bono pacis ut supra, pro habita deliberatione nostri assistentis Consilii subtulimus, et etiam facti viam tollimus, imponentes ex certa nostra scientia plenitudineque nostre Regie potestatis pro bono pacis ut supra, previa deliberatione eiusdem nostri Consilii predictis omnibus et singulis et quibuscumque perpetuum silentium ipsumque Honoratum, eiusque predictos heredes et successores in omnem eventum et casum, Victores et potiores facere in et supra civitate, terris, castris et locis, per nos ut supra donatis, et concessis cum omnibus et singulis antedictis ac de evictione et evicta causa teneri ab omnibus hominibus, et personis collegio et Universitate quacumque in judicio vel extra, tam in causa principali, quam in causa appellationis, et tam ante litem contestatam, quam post et in qualibet parte judicii, etiam post conclusionem in causa, vel sententiam latam, et alio modo quocumque etiam denuntiandi necessitate remissa, nec non molestatoribus si qui fuerint non consentire facere vel assistere quovis modo sed ipsas compescere et compesci facere, et compelli jubere ab existentia novitatis, vel molestia aut impedimento vel impeditione cuiusli-

bet vexationis inferentur, Volentes et decernentes de certa nostra scientia authoritate dominica, et plenitudine nostre potestatis, que vigore et authoritate presentis nostre donationis dictis Honorato et suis predictis heredibus et successoribus ut predicitur facti ipse Honoratus, eiusque predicti heredes et successores ipso facto sint tuti adversus quoscumque pretendentes in illis, seu eorum aliquo quomodolibet jus habere, quavis ratione, sive rationem causa, etiam si esset de ea facienda mentio et notitia, et esset quovis beneficio legis vel privilegii, quoque supra predictis Civitate, terris, castris et locis, seu ipsorum altero per nos, vobis donatis et concessis cum omnibus et singulis antedictis, tam supra proprietate, ut utili dominio, quam supra possessione ipsarum predictus Honoratus, eiusque heredes et successores, a quibuscumque personis cuiuscumque status, gradus et conditionis existant, questionem, litem, causam, controversam, inquietationem, seu vexationem in judiciis vel extra de jure vel de facto nullatenus patiantur, nec citari aut conveniri debeant et possint, et si forsitan citari, vel ad judicium trahi contingerit tam supra proprietate quam supra possessione simul vel divisione per solam presentis privilegii inspectionem de certa nostra scientia et plenitudine nostre dominicae potestatis, et regali authoritate, ac pro bono pacis perpetuum silentium imponentes et ipsorum jurisdictione quantum ad predicta tangitur.

Vacuantes et si essent persone private, nulla penitus jurisdictione fungentes etiam si de presenti privilegio apponeretur in qualibet parte judicii etiam si sententia esset privilegiata et in executione illius dictumque jus, et actionem contra nos et fiscum nostrum specialiter et expresse reservantes, infra quatriennium et non ultra, ut jura demandant, nam parati simus infra dictum tempus jusssum tribuere in juditio respondere.

Et non contra dictum Honoratum eiusque predictos heredes et successores et alios causam habentes ab eis seu habituras agi vel judicium intentari valeat, sed ab omni impeditione super hoc omni futuro tempore tuti remaneant pariter et securi et que presens donatio cam omnibus que in se continent vim legis obtineat, qui que in omnem eventum et casum non liceat nobis et nostre Curie, seu nostris heredibus et successoribus dictam donationem ut permittitur facta aliqua causa si-

tam seu quesito colore infringere vel illi quomodolibet contrahire, supplentes huius Privilegii serie de certa nostra scientia et plenitudine dominice nostre potestatis authoritateque regia, ac pro bono pacis ut supra quecumque defectum juris et facti seu Consuetudinis ordinationis regni, et ritus et obmisse alterius sollemnitatis cuiuscumque in premisse et singulis permissorum, seu qui et que exprimi possent quomodolibet in futurum in donatione predicta, itaque illam et eandem efficaciam habeat tamquam si nullus defectus contingisset, et obmissa solemnitas non fuisset, sed esset hic distincta, exposita pariter, et expressa, quem quidem defectum sicut de sui natura, vel exigentia exprimendus foret haberi tum volumus atque decernimus in presenti privilegio pro apposito declarato, et expresso efficaciter paritur et suppleto, et que singula verba presentis privilegii semper et ubique interpretetur ad bonum sensum, et in favorem et comodum ipsius Honorati eiusque heredum et successorum predictorum et non aliter, nec alio modo, jam dictis legibus, juribus, constitutionibus, Regni ordinationibus, capitulis et rescriptis quibuscumque contrariis permissa fieri prohibentibus quarum quorumque tollimus in hac parte vigorem, autoritate dominicae potestatis, plenitudine, certaque nostra scientia, ac pro bono pacis ut supra non obstantibus quoquomodo salvis insuper servitiis nobis exinde debitis, ac omnibus quibuscumque, aliis, que nobis et nostre Curie competunt et debentur Maioris et supremi Domini ratione, prout ea habemus et habere debemus in aliis civitatibus, terris et locis huius regni intendimus authoritate et presentibus declaramus ut idem Honoratus procuret cum solertia debita et instantis ut infra annum unum presens Privilegium in quinternionibus Camerae nostrae Summariae transcribi facere et particulariter annotari, et cum opus fierit in ibidem premissis presens informatio habetur mandantes propterea huius privilegii serie de certa nostra scientia universitatibus et hominibus dictarum civitatis et terrarum earumque Casalium in genere et in specie vaxallis et non vaxallis inibi habitantibus, et de cetero habitaturis cuiusvis jus, legis, septe, status, conditionis existentibus ac universis et singulis feudatariis et subfeudatariis tenentibus feuda quecumque in territoriis ipsarum civitatis et terrarum, qui feuda ipsa ab utiliter dominis illa-

rum recognoscere, et immediate tenere hactemus consueverunt et personis aliis quibuscumque sub nostre indignationis incursa penaque confiscationis suorum bonorum omnium, aliisque fortioribus penis nobis in posterum reservaris, ut ad solam presentium ostentationem, ulteriori mandato minime expectato dicto Honorato, eiusque heredibus et successores pareant, obediant, solvant, respondeant, et satis faciant de se ipsis, itaque homines et vaxalli dictarum civitatis et terrarum eundem Honoratum eiusque heredes et successores predictos exinde recognoscant in veros eorum dominos, et eis respondeant et intendant in omnibus et per omnia pro ut veri vaxalli ipsius Honorati, eiusque heredum et successorum predictorum, et per omnes et singulis feudatariis et subfeudatariis tenentes feuda quaternata et non quaternata, plane et de Tabula in territorio dictarum Civitatis et terrarum, qui ante presentem donationem a nobis et nostra Curia in capite tenebant, que ab utiliter dominis ipsarum civitatis et terrarum immediate teneri consueverunt sub certis annuis redditibus prestationibus sive censibus teneantur et debeant non nos nostroque heredes et successores, sed dominum Honoratum eiusque heredes et successores recognoscere immediatum dominum, et ab ipso eiusque heredibus et successoribus feuda ipsa tenere recognoscunt, quocumque admodum ab utiliter dominis ipsarum civitatis et terrarum teneri actenus consueverunt, et de prestationibus, recognitionibus, redditibus, sive censibus, hactenus pro illis prestare solitis eisdem respondere non obstantibus, quod feuda ipsa ad diversorum manus pervenerint legibus, juribus, retibus, capitulis, exemptionibus, affrancationibus, et aliis quibuscumque contrariis quae hic haberi volumus pro sufficienter expressis, et particulariter annotatis de verbo ad verbum premissis forte contrariis quas et que, earumque efficaciam et effectum, autoritate dominica, plenitudineque potestatis absolute motu proprio, et ex certa nostra scientia revocamus, cassamus, tollimus, et annullamus non obstantibus quo quomodo mandantes huius regni Magistro justitiario Magno Camerario logothete et protonotario, eorumque locumtenentibus presidentibus et aliis de nostro Consilio Regentibus et judicibus Magna Curiae Vicariae presidentibus et rationalibus Camarae nostrae Summariae vicemgerentibus, justitiariis, Thesaurario nostro ge-

nerali thesaurariis Commissariis, Erariis, Capitaneis, Gubernatoribus et ceteris universis et singulis, officialibus et sudditis nostris Majoribus et Minoribus, quovis offitio, authoritate et potestate, ac dignitate fungentibus et nomine nuncupatis ad quos, seu quem presentes pervenerint et spectaverint seu fuerint quomodolibet presentatis, eorumque locumtenentibus et substitutis presentibus et futuris quatenus forma presentium per eos et unumquemque ipsorum diligenter attenta, et in omnibus inviolabiliter observata presens nostrum Privilegium et omnia et singula in eo contenta expressa et subintellecta exequantur, et exequi mandent et faciant juxta sui seriem pleniorem, omni dubio, et contrarietate cessante, nec secus agant, aut fieri permittant, audeant, vel attentent quavis ratione, pretextu, seu causa pro quanto gratiam nostram coram habent, itaque et indignationem nostras ac penam ducatorum decem millium cupiunt evitare, in quorum testimonium presentes fieri fecimus magno nostro impendenti sigillo munitas.

Datum in Castello Novo Civitatis nostre Neapoli die XXI mensis decembris X^{e} inditionis anno a nativate Domini Millesimo quingentesimo sexto Regnorumque nostrorum Regno Siciliae ultra farum anno trigesimo nono, Aragonum et aliorum vigesimo octavo, Siciliae autem citra farum et Jerusalem quarto.

Yo el Rey,

Vidit Malferitus — Vidit Antonellis Viceprothonotarius — Vidit generalis Thesaurarius Michael d' Afflitto Locumtenens Magna Curia Joannes Baptista Spinellus conservator generalis.

Dominus Rex mandavit mihi Michaele Perez Dalmazan.

Registratum in Cancellaria in Privilegiorum VI - fol. XXXXI - Extracta est presens copia a registro quinternionum sexto fol. 148 cum quo facta collatione concordat meliori semper salva et in fidem etc.

Magnificus Regius Conservator dictorum regalium quinternionum se subscripsit.

Datum Neapoli ex regia Camera Summarie die XX dicembris 1691.

Franciscus Sergius Regius Conservator.

(Archivio di Stato in Napoli, Carte Farnesiane, fascio 1108).

III.

Assensus super capitulis initis et firmatis inter Illustrem D. Scipionem Gaetanum et Universitatem et homines Montis Pelusii cum clausulis espressis in favorem Regiae Curiae in forma.

Carolus Quintus Divina favente clementia Romanorum Imperator semper Augustus rex Germaniae etc. et Ioanna mater et idem Carolus eius filius Reg. Cast. Aragonum utriusque Siciliae etc. Ungariae, Dalmatiae, Croatiae etc.

Don Petrus de Toledo, Marchio de Villafrancha, praefatarum Cesarearum et catholicarum Majestatum in hoc regno vicerex et locumtenens generalis universis et singulis praesentium seriem inspecturis tam praesentibus quam futuris Subjectorum Regiorum Compendiis ex affectu benigno charitate accedimus quo fit ut ipsorum petitionibus gratiosis Assensum Regium facilem benignius praebeamus.

Sane Universitas et homines terrae Montis Pelusii, provinciae Basilicatae, fideles Regi dilecto Nobis exposuerunt quemadmodum Ill. Don Scipio Gaetanus de Aragonia dux Traiecti et Utilis Dominus ipsius Civitatis Montis Pelusii concessit dictis Universitati et hominibus multa capitula et gratias prout in calce uniuscuiusque capituli continetur. Quorum quidem capitulorum et gratiarum concessionum tenor seguitur et est talis:

Capituli et gratiae
privilegii et consuetudines quale se

supplicano, se confirmano et concedano dall' Illustre Don Scipione Gaetano d' Aragona, duca di Traietto et Utile Signore della Città di Monte Peloso per la Università et homini di essa città.

---

1. In primis che Sua Signoria Ill.ma li piaccia confirmare, observare et fare observare dalli suoi ufficiali tutti i capituli, privilegii, immunitati, soliti, et exemptione et consuetudine scripte et non scripte di essa Università secondo che ha promesso Sua Signoria per istrumento stipulato per Notar Pietro Antonio Truisio.

Placet ut petitur.

2. Item se supplica per essa Università restar contenta pigliarsi ducati decidotto annui per la spesa che era tenuta dicta Università in far condurre l' acqua al molino de Sua Signoria in Bradano per essere difficoltoso et dispendioso al presente di condurre l'acqua al dicto molino de Sua Signoria: et se per forte dicto Signore facesse fare altri mulini in dicto fiume che dicta Università non sia tenuta a cosa alcuna excepto a dicti ducati decedotto annui.

Placet ut petitur.

3. Item se supplica a V. S. Ill.ma che circa il comandare dei suoi Vassalli citatini di essa città si degni observare et fare observare lo decreto lato per lo Sacro Regio Consilio, cuius tenor talis est: Omnes cives illi praedicto eorum Domino tantum servantur qui eorum servitia aliis servare praestare solent justo et competenti salario solvi solito III per cives dictae terrae quo ad servitia praestanda intus dictae terrae territorium quo vero ad alia extra dictum territorium praestanda servetur forma Regiae Pragmaticae diesque incepta habeatur in praedictis omnibus pro completa et integra solvatur. Ita tamen quod non extrahantur ab eorum propriis servitiis et quando fuerunt vocati ad serviendum vocentur per diem et noctem antea neque ab eorum servitiis extrahantur conqueri possint. Lectum latum in Sacro Regio Consilio sub die XII Decembris millesimo quingentesimo quadragesimo tertio, Neapoli in banca Ludovici Romani in causa Universitatis fayetii.

Placet ut petitur.

4. Item se supplica ad V. S. Ill.ma che lo mastro Baglio et Baglivi ad altro non siano obligati che in esigere le fide et diffide de lo Demanio de le Difese de V. S. con andare ad fare executioni all' animali pasculando in dicte difese et demanio, da essere pagato da chi pete la esecutione, et che dicti Baglivi siano tenuti alla custodia de lo erbaggio de lo demanio gratis, et in raccogliere una con lo mastro Baglivo li terragi di esso, et quelli infossare et sfossare, et che dicti Baglivi solum siano tenuti exigere ancora quanto compete ad essa Corte per la fida et diffida ad lochi convicini, come Tricarico, Oppido, Gravina et Tolvi ad ispesa de dicti Baglivi, et ultra diem ad ispesa di detto Signore.

Placet ut petitur.

5. Item se supplica V. S. Ill.ma che li processi et altre scripture publiche, quali se faranno et sonno fatte in la Corte de lo Capitaneo, ovvero alli Giudici de le prime cause che abbiano da stare in potere de lo Mastro d'atti de dicte prime cause in archivio publico, et li processi de le secunde cause abbiano da stare in potere del Mastro d'atti de le secunde canse.

Placet et si justissima causa, seu suspitio contraria suadeat et requirat, processus ipsi et scripturae remaneant penes quem partes voluerint.

6. Item se supplica Sua Signoria che in carcerare delinquenti in cause criminali, considerata la qualità de li delitti, ed altre circostanze requisite di ragione, requisiti li detti delinquenti, se abbiano da carcerare nelle carceri criminali, cioè in la fossa; che in causa civile li homini et Massari facultosi, dovendosi carcerare, siano carcerati in la casa de la Corte, o vero degli Baglivi, li altri a le carceri di bascio, dicta la stalla.

Placet ut petitur.

7. Item che li officiali de Sua Signoria ad ogni semplice requisizione del Sindaco o Procuratore di essa Università o li Gabelloti facciano giustizia expedita in le esigentie de essa Università, con far fare le esecuzioni senza che se accuseno Instrumenti o vero obligatione, quale fusse contra li detti Gabelloti et altri debitori di essa Università, solum con mostrare a dicto officiale le scripture et cautele de essa Università.

Placet etc.

8. Item che Sua Signoria et soi officiali non possono esigere, nè far esigere per pene per ragione delle Diffide alle Difese della Corte più d'uno tarì per animale grosso, come per esempio Bacche, Bovi, Giumente et altri simili; et de animali minuti, come sono pecore et porci et altri simili uno ducato per centenaro.

Placet etc.

9. Item che Sua Signoria et sua casa, dimorando in Montepeloso continuamente, la Università et homini di essa non siano tenuti darli letti et altri pannamenti di loro casa, excepto quando Sua Signoria et sua familia venisse in dicta Città et ci dimorasse per un mese, che allora siano solum tenuti darli letti et altri pannamenti durante dicto mese.

Placet vita mea durante.

10. Item che Sua Signoria si voglia riservare per camera la dicta città de Montepeluso.

Placet.

11. Item che Sua Signoria si voglia observare et fare observare lo assicuramento de Tricarico, che siccome quelli de Tricarico trattano li cittadini de Montepeluso, così voglia tractare li cittadini de Tricarico, ottenuto che detto Signore per tal causa non percepisse da essa Università ducati otto annui.

Placet.

12. Item che Sua Signoria ci voglia concedere che li cittadini de dicta Città, facendo legne in le difese di Sua Signoria contra la forma et tenore de li Capituli di essa Università, tagliando da piede et pigliandosi sopra il taglio, non possa Sua Signoria levar di pena più di cinque carlini.

Placet.

13. Item che Sua Signoria non si possa servire delli homini di detta Città per Erarii più di due anni, et volendo Sua Signoria che dicto Erario dasse l'administrazione de suo officio, et ancora lo Mastro Baglivo farli poner cunto di loro administrazione siano tenuti dicti Erarii et Mastri Baglivi dare loro cunti in detta Città, et quando Sua Signoria volesse vedere dicti cunti fuori dicta Città, dicti Erario et Mastro Baglivo debbiano andare ad poner dicti cunti alle dispese di detto Signore.

Placet.

14. Item che Sua Signoria et soi officiali non possano comandar bestie da masserie ad servizii de essa Corte, ma gli altri animali soliti andare ad vectura da pagarse per esso Signore, giusto salario mediante, et non trovandosi animali soliti andare ad vectura, che detto Signore abbia da fare intendere queste cose al Cammerlengo et una con il Sindaco abbia da providere per le bestie che bisogneranno ad Sua Signoria da pagarsene da dicto Signore, justo salario mediante.

Placet.

15. Item che dicto Signore et suoi Officiali non abbiano da comandar homini ad custodia de prigioni, che siano nobili et homini anziani, et ricchi et massari, verum che il Camerlingo abbia da ponere dicte guardie quando bisognerà con saputa del Sindaco.

Placet.

16. Item che Sua Signoria et suoi officiali non possano fidar porci o altri animali alla spica per tutta la metà del mese di agosto. Et si dicto Signore farà campo, levato che saranno le gregne de la restoppia siano in libertà di ogni cittadino pascolare con ogni animale ad dicta spica, et Sua Signoria avesse porci..... fatti allevare alla Imporchia, havesse fatto in Montepeluso.

Placet.

17. Item che Sua Signoria et suoi Officiali non abbiano ad proibere la caccia . . . . . solum le defese de li . . . . . che Sua Signoria et sua Corte ad caprii et lepori et non ad volpi.

Placet.

18. Item che Sua Signoria et suoi Officiali non habiano da proibere li massari di lavorare alle terre che sono confine alle Difese di Sua Signoria per un tiro di balestra, excepto a quelle terre che sono della Corte.

Placet.

19. Item che Sua Signoria et suoi Officiali non proibiscano i cittadini di andare a pescare al Lago vicino ad essa città.

Placet dummodo dimandano licenzia al Sindaco e non peschino di notte.

20. Item che Sua Signoria non possa levare alli cittadini le terre de la Corte, quale tenere ad terragio et darle ad altri, excepto se non se lavorassero per 3 anni.

Placet.

21. Item che Sua Signoria habbia da fare indulto generale a tutti i Cittadini di detta Città, et che de le Scale fatte fino al presente non habbia da molestare alcuni di essi cittadini, et volendo alcuni di essi cittadini fare scale di nuovo, siano tenuti a dimandar licentia a Sua Signoria.

Placet quod indultum generalis, exceptis his, contra quos est querela partis et ad primis carceratis Micullo, scilicet de Potentia et Sancto de Juso: qua vero ad scalas hucusque factas.

Placet quod non molestentur, quoad veteras reparandas non reparentur sine licentia ipsius.

22. Item che Sua Signoria si degni fare expedire lo Decreto et Assenso Regio supradicti capituli ad sua disposizione.

Placet.

Io don Scipione Gaetano d'Aragona accetto quanto de supra a detti capitoli si contiene manu propria.

Supplicatum fuit propterea Nobis pro parte dictorum Universitatis et hominum Civitatis praedictae Montispelusii, ut dictis capitulis et gratiis, dictis Universitati et hominibus dictae Civitatis, ut super, concessis per dictum Illustrem D. Scipionem, Utilem Dominum ipsius Civitatis juxta formam dictorum capitulorum praeinsertorum et decretationum in eis, et quolibet ipsorum appositorum Assentire et Consentire, praefatarum Majestatum nomine, benigne dignaremur.

Nos vero sub. . . . pacta, compendia gratis affectibus prosequentes pro consideratione quoque sincerae devotionis et fidei, pactui p.tis quoque merito in his et longe maioribus exauditionis gratiam rationabiliter promerentur tenore pramaticae de certa mea scientia deliberate et consulto, ac ex gratia spetiali, supradictis Privilegiis et gratiis dictis Universitati et hominibus dictae Civitatis, ut super concessis per dictum D. Scipionem, utilem Dominum ipsius Civitatis iuxta formam dictorum capitulorum praeinsertorum et decretationum in eis, et quolibet ipsorum appositorum ac Instrumenti de super celebrati, cuius tenor praesentibus pro expresso habeatur, quod ipsa tantum, quatenus tamen rite, recteque processerunt partes, quando tangunt, veris quidem existentibus praenarratis, naturaque feudi in aliquo non mutata, non obstante quod super bonis feodalibus processisse noscatur, praefatarum Majestatum nomine assentimus et consentimus ex gratia Regum, quod super his praestamus, Assensum et Consensum tantum dominio et proprietate dictae Civitatis Montispelusii in possa dicti Ill.mi D. Scipionis et eius heredum, vero si modo aliquo dicta Civitas aperiretur Regiae Curiae, dictus assensus habeatur pro non praefato et similiter in casibus, quibus est procedendum per Regios Officiales, non teneantur dicti Regii Officiales dicta capitula observare, sed procedere ut juris fecerit, et quod per concessionem dictorum capitulorum non praejudicetur, nec praeiudicari valeat Regiae Curiae, videlicet releviorum et adoharum debendarum Regiae Curiae juxta tenorem Instrumentorum et Capitulorum Reg. exist. in dicta Civitate Montispelusii in possa Baronum, volentes et jubentes expresse de eadem scientia nostra, quod praesens Regius Assensus et Consensus sit et debeat dictis Universitati et hominibus dictae Civitatis Montispelusii . . . . . realis, validus, fructuosus et firmus,

nullumque in Juditiis et extra sentiat quovis modo diminutionis incommodum, dubietas, subjectum, aut nox . . . alterius detrimentum, sed in suo semper robore et efficacia persistat, fidelitate Regia tamen feodali quoque servitio et adoha regiisque aliis . . . . cuiuslibet juribus semper salvis et raservatis.

In quorum fidem praesentes fieri fecimus magno praefatarum Caes. et Cath. Majestatum sigillo impendenti munitis.

Datum in Castello Novo Neapoli, die secundo mense Martii, millesimo quingentesimo quadragesimo octavo.

f. Petrus etc.

Dominus vicerex locumtenens Gratis mihi man. Bernardino Martirano.

Le Colle Vincenzo
Viceprotonotario.

(Da una pergamena originale posseduta dal Signor Francesco Lucibelli e da questo regalata al Signor Conte Laval Nugent).

IV.

I cittadini, cioè tutti gli uomini, dell'Università di Montepeloso, s' aggravano presso il Sacro Consiglio Napolitano contro gli abusi dell'utile Signore Scipione Gaetano di Aragona.

Vincentius Mastrillus Miles U. I. Doctor, Regius Consiliarius, et ad causam infrascriptam per Sacram Regiam Majestatem, sive eius Sacrum Regium Consilium, judex delegatus, et commissarius specialiter deputatus, et Regiis Porteriis Sacri Regï Consilii et aliis servientibus quarumvis curiarum. In solidum significamus qualiter, vertente lite et causa in eodem Sacro Consilio, et coram nobis, inter Universitatem et homines Civitatis Montis Pelusii ex una, et Magnificum Baronem dictae terrae ex altera, super gravaminibus, et aliis, ut in actis, in qua causa, fuit praesentata subscripta Comparitio tenoris sequentis, videlicet:

Die decima octobris 1595, Neapoli praesentata per magnificum Mattheum Angelum Scalfatum in Sacro Regio Consiglio, et coram Ill.mo Domino Vincentio Mastrillo, Regio Consiliario et causae Commissario, comparet Mattheus Angelus Scalfatus, procurator Universitatis et hominum Civitatis Montis Pelusii.

dicens annis elapsis fuisse porrecta nonnulla gravamina contra Dominum tunc Baronem dictae Civitatis, et respectu nonnullorum fuisse per Sacrum Consilium provisum, quod dictus Dominus Baro abstineat ab illatione gravaminum praedictorum, et fuisse expeditas provisiones pro observantia decretorum praedictorum, et quum dictae provisiones sunt desperditae, et dictus Dominus Baro de novo gravat Universitatem et homines praedictos ideo instat debitas provisiones observatoriales expediri et sub formidali poena eidem mandari, quod omnia decreta Sacri Consilii in provisionibus inserenda observet, et observari faciat, omnimodo meliori, adversus quem comparuit procurator Magnifici Baronis et petiit declarari in quibus gravaminibus decisis modernus Baro eius principalis contravenit ad finem, ut, facta declamatione praedicta, possit congrue respondere, et deinde pro parte dictae Universitatis et hominum fuit praesentata subscripta Comparitio cum subscriptis gravaminibus decisis tenoris sequentis, videlicet.

Die 23 mensis Novembris 1595, Neapoli praesentata per Magnificum Matheum Angelum Scalfatum, in Sacro Regio Consiglio et poenes acta causae gravaminum, vertentis inter Universitatem Civitatis Montis Pelusii cum Domino Barone eiusdem, comparet Matheus Angelus Scalfatus, procurator dictae Civitatis dicens inter caetera gravamina decisa per Sacrum Consilium super quibus de novo gravatur a dicto Domino Barone, et eius magnificis procuratoribus et officialibus extare infrascripta, videlicet:

1. Item Ill.mus Dux Trajectae et eius officiales contra formam Regiae Pragmaticae fidant in dicto territorio et demanio Aduenis eorum animalia. Itaque impeditur commoditas, et usus dictae Civitatis et civium, petunt propterea provideri juxta capacitatem et considerationem territoriorum in similibus casibus habitam juxta formam Regiae Pragmaticae et provideri indennitati ipsorum supplicantium.

Provisum est quod capiatur informatio, et interim dictus Dominus Scipio et eius Officiales, fida in gravamine contentata, sic moderate fuerat, et exercuent, quod debitus usus civibus dictae Civitatis Montispelusii non impediatur.

2. Item Ill.mus dictus Dux utitur magistro Baglivo, una cum Baiulis in omnibus suis servitiis contra debitum, petunt, quod

se abstineat ab aliis servitiis non pertinentibus ad Bajulos praedictos, et restituentibus privata commoda usa praedicti Domini Scipionis:

Provisum est quod capiatur informatio, et interim Baro se abstineat ab exigendo servitia a Bajulis ad eorum Officia non congruentia.

3. Item dictus Ill.mus Dux, et eius Officiales molestant dictos supplicantes petendo Currus quinque frumenti sub pretextu pretensi interesse, et causa molendini, et quia de jure non tenentur, petunt de facto non molestari, sed, si quid pretendit, agat via ordinaria in vostro Sacro Consilio, et coram judici competenti, quia stabunt juri.

Provisum est quod capiatur informatio, et interim Baro abstineat.

4. Item praedictus Ill.mus Dux pro Bobus suis propriis intus territorium dictae Civitatis facit introire, prohibet quod non potest fieri, cum sit de demanio dictae Civitatis, quae est prohibita, et demanium non potest artari in praejudicium dictorum Civium: propterea petunt dictas maxarias admoveri, et territorium manuteneri liberum etiam cum sint servata forma Regiae Pragmaticae prohibita.

Provisum ut quod capiatur informatio, et interim Baro se abstineat.

5. Item dictus Ill.mus Dux et eius Officiales prohibuerunt, quod homines dictae Civitatis non habeant ire ad venandum in territorio sen demanio contra solitum antiquum, et quia non possit impediri, propterea petunt declarari, licet ipsis hominibus ire ad venandum in territorio et demanio praedicto, et aliis defensis:

Provisum est, quod capiatur informatio, et interim se abstineat Baro a prohibitione praedicta, dummodo quod venatio non fiat cum balestris et scoppictis.

6. Item dicta Universitas et homines gravantur a dicto Domino Ill.mo Scipione, et eius Officialibus, quod quando ipse D. Scipio facit firmum domicilium in dicta Civitate cum eius uxore et familia constringit dictos homines et vaxallos ad sibi dandum plura lecta, consistentia Materassi, Coperte et Lenzola et illis utitur donec facit dictum domicilium, quod domicilium est continuum et praedicti homines ad praedicta non tenentur,

Petunt propterea non molestari pro causis praedictis, sed imponi perpetuum silentium.

Provisum est quod capiatur, et interim Baro abstineat.

7. Item Ill.mus dictus Baro gravat dictam Universitatem et homines in hoc, videlicet.

Che fa comandare li detti suoi Vassalli che lo vadano a servire allo campo, o ad altro servizio, offerendoli lo pagamento, et allegando, justa causa d'impedimento, per lo quale non ponno andare a servire, de facto l'ha posti, et fa poneri presoni in ardue carcere, et in fosse, petunt abstineri et decretum interponi.

Provisum est quod moneatur per diem ante, et solvatur eis salarium, inter cives communiter consuetum, circa gravamen contentum in supplicatione expedita sub die 5ª mensis Iulii 1540, continens, quod praedictus Ill.mus Dux vexat ipsam Universitatem et homines velle consequi quolibet anno ducatos decem et octo pro accomodando cursum aquae molendini, nominati *Lo Vradano* qui aliquo pacto accomodari non potest, nec fuit, nec est actum ad macinandum.

Provisum est quod capiatur informatio: interim Baro abstineat. quovero ad infrascripta alia gravamina contenta in supplicatione expedita sub die 10 octobris 1550.

Provisum est videlicet:

In primis dicto Ill.mo D. Scipione pretende e vuole fidare tante bestiame forastiere in loco demanio di detta città, che le bestiame di detta Università non ci ponno stare, e si morano di fame, debet providere quod abstineat, atteso detto Demanio non basta per l'animali di detti cittadini;

Provisum est prout in tertio gravamine primae supplicationis: Item pretende e vuole comandare l'uomini cittadini et habitanti in detta Città per servizî personali, quali non sono soliti fare detti cittadini, ma se vivono delle loro robbe e fatiche, debet provideri, quod abstineat:

Provisum est quod servitia praedicta iniungantur actis, et solitis illa facere cum salario per Regias Pragmaticas dist. 810 in territorio prout inter Cives: circa gravamina.

1. Lata sub die quintodecimo Decembris 1550; fuit provisum, videlicet: Inter alia gravamina praedictus Ill.mus D. Scipio pretendit et vult ex quolibet cive Civitatis praedictae qui ha-

bet equum vel aliud animal cum barda, salmam unam paleae debet provideri quod abstineat:

Provisum est quod capiatur informatio et interim Baro abstineat.

2. Item pretendit et vult quod homines Civitatis praedictae custodiant carceratos in dicta Civitate, licet habeat carcerem tutum absque salario debet provideri, quod abstineat: vel saltim solita praestare servitia juxta formam Regiae Pragmaticae solvat competentem salarium videlicet:

Carlenum unum pro quolibet die cuilibet Custodi;

Provisum est quod capiatur informatio, et interim Baro abstineat.

3. Item praedictus D. Ill.mus Dux Scipio pretendit et vult a Civitate praedicta quando ibi accedit expensa pro tribus diebus, et diebus praeteritis excorcit cum Regia a dicta Civitate scutos centum aureos: pro ea debet provideri, quod abstineat, et restituat dictos scutos centum aureos indebite extortos:

Provisum est quod capiatur informatio, et interim Baro abstineat.

Quo ad alia subscripta gravamina lata sub die 2° martii 1551, provisum fuit, videlicet:

1. In primis item pretende e vuole ogni anno un uomo di di detta terra, lo quale l'abbia da servire per Erario sine salario, petunt provideri, quod abstineat;

Provisum est quod capiatur informatio, et interim Baro abstineat a petitione dicti officii sine salario.

2. Item pretende e vuole ogni anno un uomo di detta città per *Mastrobaglivo,* che senza salario alcuno l'habbia da servire, petunt provideri quod abstineat.

Provisum est quod capiatur informatio ut precedenti.

3. Item pretende e vuole ogni anno da detta Università sei uomini per Baglivi, li quali l'habbiano da servire senza salario alcuno, non solo in la *bagliva,* ma in ogni suo servizio; petunt provideri quod abstineat.

Provisum est ut in precedenti, et, soluto salario, non iniungat nisi servitia eorum congruentia.

4. Item pretende e vuole che li huomini di detta Città ci portano le summe ed altre robbe da detta città sei o dieci dì per detratiarli cum R.tia petunt provideri, quod abstineat:

Provisum est, quod Baro abstineat a detinendo ipsos post quem applicuerant ad locum destinatum.

Circa gravamina lata sub die 20 martii 1551, provisum fuit, videlicet:

1. Item il predetto D. Scipione pretende e vuole da detta Università ed habitanti di essa li letti ed altre robbe per li servigi di sua casa, ed altri di sua comitiva, e che veneno in detta città, petunt provideri, quod abstineat et restituat illud quod percepit.

Provisum est quod Baro abstineat.

2. Item il predetto Duca Scipione e suoi officiali pretendono e voleno proibire li forastieri che portano pisci, frutta ed altre robbe comestibili, che non vendano senza loro licenza, e se non sono prima loro serviti, e l'interteneno e poi si pigliano le robbe, e non le pagano, talmente che detti forastieri per tale detratione R.tie non andano a portare robbe in detta città, petunt provideri quod abstineat:

Provisum est quod Baro solvat pretium prout inter cives absque procrastinatione et impedimento.

3. Item il predetto D. Scipione pretende e vuole fare nuove difese, et clausura in lo territorio e demanio di detta città, petunt provideri, quod abstineat et destinat defensas, clausuras, messanas, forti factas in territorio praedicto:

Provisum est quod capiatur informatio, et Baro abstineat a novis defensis: quae decreta fuerunt lata sub die 25 maji 1559.

Alia gravamina et p. sub die 14 junii 1578.

1. In primis decta Università et huomini della città di Montepeloso se gravano, che decto Ill.mo Sig. Duca s'intromette nell'esercizio della Jurisdictione carcerando, et escarcerando a sua volontà con ministrare justizia fra le parti, e cittadini et oretenus fa ordine et comandamento, et altri precetti, così come piace e vene di volontà a detto Ill.mo Duca; si pete, quod abstineat, et quod jurisdictio exerceatur per Capitaneum, qui pro tempore offitii prestat cautionem destando Syndicatu servata forma constitutionum et Capitulorum Regni:

Provisum est quod Ill.mus Dux abstineat, et jurisdictio exerceatur per Capitaneum, qui prestet cautionem de stando Syndicatui juxta formam constitutionum et capitulorum Regni.

2. Item dicta Università et huomini s'aggravano, qualmente

dicto Ill.mo Duca costringe, e fa costringere lo Sindico di detta Università a pagare lo salario del manigoldo, et in absentia di questo fa fare l'officio a suoi schiavi, e di si poi fa pagare il salario dal Sindico di detta Università, qual salario essendono proventi del detto Sig. Duca si deve pagare per esso, e non per l'Università, si pete quod abstineat, quoad secundum.

Provisum est quod capiatur informatio, et interim nihil fiat.

3. Item dicta Università s' aggrava, qualmente dicto Ill.mo Duca costringe il Sindaco di detta Universitá in farli comprare ferri, manette ed altre di spese in acconciare carcere della Baronal corte; si pete quod abstineat, et restituat exactum, quoad tertium, quia negatur fieri;

Provisum est quod non fiat.

4. Item dicta Università s' aggrava, qualmente quando alle volte accade mandare condannati in Galera, o altra sorte di carcerati in diversi lochi, dicto Ill.mo Duca et suoi officiali fanno comandare tanti particulari per accompagnare dicti carcerati, etiam che non ci fusse di bisogno, e costringe e fa costringere il Sindaco di detta Università a pagare le spese e giornate, che occorrono per la via; si pete, quod abstineat, quoad quartum.

Provisum est, quod in casu necessitatis liceat Ill.mo Duci soluto salario, juxta formam Regiae Pragmaticae.

5. Item dicta Università s'aggrava, qualmente dicto Illustre Duca costringe il Sindaco d'essa Università a fare pagare ducati trenta, e quando meno di pesone (pigione?) di casa per il capitanio che esercita giustizia in detta città, lo quale peso non deve essere astretta dicta Università; si pete quod abstineat; quoad quintum.

Provisum est, stante eo, quod in praeteritum Capitaneus solebat habitare in aedibus Universitatis, quae nunc sunt dirutae, et quia tempore dirutionis, citra Universitatis solvit affictum pro aedibus capitanei, quod Universitas continuet ad solvendum affictum et capiatur informatio.

6. Item dicta Università s'aggrava qualmente detta Università ha tenuto, e tiene un territorio chiamato la Defensa delli Boj, e se per caso alcuno animale di alcuno cittadino entra in detto territorio, seu Defensa delli Boi, detto Illustre Duca esi-

ge, e fa esigere la pena dalli cittadini, e padroni dell'animali con tutto che non sia bannito decto territorio, nè per l' Università e Sindaci di quella si faccia istantia, nè accuse di pena; si pete quod abstineat: quoad sextum.

Provisum est, quod Ill.mo Dux abstineat.

7. Item dicta Università s'aggrava come dicto Illustre Duca e sua Baronal Corte tenne uno certo loco vicino la terra, dove si dice l'Orto di Don Angelo Damiano, quale lo tene aperto, ed alle volte ci suole seminare doi stoppelli o più d'orgio per ferraina, e con tutto che dicto orto non sia bannido, dicto Ill.mo Duca fa esigere un docato per animale, ed alle volte dui e tre ad arbitrio di decto Ill.mo Duca, etiam che non ci sia danno, e questo parimenti lo fa in altri suoi lochi della detta Baronal Corte, si pete quod abstineat, quoad septimum.

Provisum est, quod Ill.mo Dux abstineat a poena ubi non est bannita, et ubi est dannum reficiatur, juxta extimationem faciendam per expertos partibus non suspectos.

8. Item dicta Università s'aggrava qualmente nella Baronal Corte di detta Città, quando si fanno li mandati justificati, o vero dicesivi ad instantia de parti, contra l'uno Cittadino all'altro, procedendosi poi alle contumacie, per decta Corte si esigono le pene di dette contumacie, ed accuse de mandati, così come fussero obliganze, o istrumenti incusati, il che non si deve fare, e dette pene non si devono esigere, ma si deve procedere in contumacia, conforme alle Regie Prammatiche, in procedersi in contumacia, o vero exprimo decreto, per quello si pete, quod abstineat a dicta exaptione paenae et serventur Pragmaticae Regni quad octavum.

Provisum est, quod capiatur informatio.

9. Item dicta Università s'aggrava, qualmente D. Ill.mo Duca s'intromette all'alloggiamenti, quali vanno di soldati, o di gente di armi in detta Città, e s' intromette di fare le stantie et Bollectini, et aggrava quel che deve essere relevato, e releva quello deve portare il peso, secondo sono li favoriti, et aderenti soi, nel quale alloggiamento, e fare le stanzie, per essere peso dell' Università, e cittadini non si ci deve intromettere esso, nè suoi Carmerlinghi, e Capitanei, ma dicto ufficio spetta al Sindaco, et Eletti di detta Università: si pete quod abstineat; quoad nonum.

Provisum est, quod Ill.mus Dux abstineat, et his, qui hactenus consueverunt liceat providere circa hospitia, et in casu gravaminum habeantur recursus ad officiales Ill.mi Ducis.

10. Item dicta Università s' aggrava, qualmente s'intromette e vuole intromettersi all' imponere delle assise delle cose comestibili, quali si vendono tra cittadini, quale officio ha spettato, e spetta ad essa Università e Catapani, seu Grassieri di quella, e decto Ill.mo Duca non si deve intromettere, nè turbare decta Università in dicto officio: si pete, quod abstineat, quoad decimum.

Provisum est, quod Ill.mus Dux abstineat.

11. Item dicta Università s' aggrava, qualmente dicto Ill.mo Duca s'intromette, e vuole intromettere nello Sindacato delli Officiali, favorendoli e pigliando le parti di detti Capitanei Sindicandi e quello che è peggio, per forza fa rimettere le querele alli querelanti, e fa fare le liberatorie ad sua volontà dalli Sindicatori di detta Università: si pete quod abstineat, quoad undecimum.

Provisum est, quia negatur tactum, quod non fiat.

12. Item dicta Università s' aggrava da detto Illustre Duca, chè vuole che s'eligano ventiquattro, quali abbiano ad essere nominati per il Regimento di detta città, e di quelli esso ne elige dudici, quali hanno da reggere, e governare l'università, e perchè l'elezione si deve fare libere dall'Università, servata la forma delle Regie Prammatiche, et decto Illustre Duca non ha, se non di confermare detta Electione, per tanto si pete, quod abstineat, et quod Electio fiat libere a dicta Universitate, et Baro confirmet eos, qui sunt electi a Communiori voce Civium; quoad duodecim adeant Dominium Daroca.

13. Item decta Università s'aggrava qualmente decto Illustre Duca s'intromette in eligere li Medici et advocati di detta Università, quali sono aderenti di detto Illustre Duca, e che piaceno ad esso, e perchè detta Elezione deve essere libera si pete quod abstineat; quoad decimum tertium, quia negatur factum.

Provisum est quod non fiat.

14. Item decta Università s'aggrava qualmente decto Illustre Sig. Duca fa emanare banni, e proibisce non si vendano grani, orgi, vino ed altre sorte di robbe, finchè non sono vendu-

te le robbe di detto Illustre Duca, et in questo modo proibisce lo commercio, ed impedisce la Libertà delli cittadini; et pete quod abstineat, quoad decimum quartum, quia negatur factum.

Provisum est quod non fiat, verum pro eodem pretio Illustrissimus Dux preferatur in venditione Bonorum.

15. Item decta Università s'aggrava qualmente decto Ill.mo Duca et suoi ministri vanno per le case delli cittadini, o vero stanno alle porti di decta città, e levano zappe, zapponi, pigliandosi l'animali propria authoritate, e li fa levare l'acqua, quale dicti cittadini portano per uso di loro case, si pete quod abstineat, et contenta in gravamine non fiant, quoad decimum quintum, quia rogatur factum.

Provisum est, quod non fiat.

16. Item dicta Università s' aggrava qualmente decto Ill.mo Duca deputa per Giodice delle seconde cause cittadine, il quale per disposizione di costituzione del Regno non può essere officiale nella città propria, si pete che habbia a deputare altro de convicino, il quale habbia a dare pleggeria destando Syndicatui, et che sia Dottore decto Giodice delle seconde cause, quod decimum sextum, quia negatur factum.

Provisum est, quod non fiat.

17. Item decta Università s' aggrava come qualmente Decto Ill.mo Duca de facto quando vede che il capitanio non fa a suo modo in alcuna causa, e quella commette ad altro commissario, il quale procede loco judicis primarum causarum, secondo la jurisdictione all'ordinario, et al proprio capitanio di detta città, e li cittadini sono astretti andare fora la città, pete quod abstineat; quoad decimum septimum.

Provisum est, quod liceat, nisi in casibus legitimae suspectionis.

18. Item decta Università s' aggrava qualmente tenendo un territorio defensato per li Bovi domiti e di coltura, chiamato la Defensa delli Bovi di detta Università, decto Ill.mo Duca, non avendo riguardo, che l'erbaggio serve per uso di decti bovi di coltura di cittadini, o che sia tempo debito, o non, decto Ill.mo Duca fa scommettere decto erbaggio dai suoi porci, pecore, jomente e bacche, con che al meglio delle semente suole mancare l'erbaggio a decti bovi e resta da complirse il semen-

tare, e fare maiese; si pete quod abstineat, quoad decimum octavum.

Provisum est eatenus, quatenus alii cives ingrediantur cum eorum animalibus in territorium in gravamine mentionatum liceat dicto Illustri Duci ingredi cum eodem qualitate animalium.

19. Item s' aggrava, qualmente decto Illustre Duca a tempo, che sono vendemmiate le vigne dei cittadini fa entrare suoi bestiami per dette vigne, alle quali fa fare molto danno, si pete, quod abstineat; quoad decimum nonum quia negatum factum.

Provisum est quod non fiat.

20. Item decta Università s'aggrava, qualmente decto Illustre Duca per componere li delitti, et fare proventi, s'interpone, e s' intromette in far fare ed ottenere le remissioni delle parti, ed alle volte per forza di violenza costrenge ad farle ottenere, si pete quod abstineat, quoad vigesimum, quia negatur factum.

Provisum est quod non fiat.

21. Item decta Università s'aggrava, qualmente decto Illustre Duca per forza manda ad pigliarsi li cittadini, quali stanno collocati alli servizi d'altri, o vero a mese, tanto a tempo dello metere, quanto al tempo de lo zappare, e per forza li fa condurre dalli suoi Camerlenghi, et Baglivi, e quelli fa condurre nelli suoi campi, vigne ed altri suoi servizi, si pete quod abstineat, quoad vigesimum primum.

Provisum est, quod non liceat Illustri Duci uti opere eorum, qui locant suas operas ad annum, sed de eorum solum, qui dictim operas suas locant, moneantur per diem ante, et solvatur eis salarium infra territorium prout inter cives.

22. Item decta Università s'aggrava, qualmente decto Illustre Duca si fa servire d' ogni sorta d' artegiani senza pagarli il prezzo conveniente, ma ad suo modo ed alle volte, rebuttandoli, li dona bastonate, si pete quod abstineat, quoad vigesimum secundum, quia negatur factum.

Provisum est quod non fiat.

23. Item decta Università s'aggrava et huomini di essa, qualmente decto Illustre Duca permette che li Baglivi et Mastribaglivi, finito l'anno possano come particulari persone nominare, eligere, e creare a loro arbitrio, e volontà li successori Baglivi e Mastribaglivi, quali procedono a decta elezione per odio particulare, et a volontà di decto signore e suoi officiali,

nominando ed eligendo persone et huomini non soliti fare tale officio; e perchè decta nominatione et electione de Baglivi e Mastribaglivi appartiene e deve appartenere a decta Università, per tanto pete, che abstineat, e che decta Università habbia a fare l'electione, servata in omnibus la qualità delle persone, quoad vigesimum tertium adeant Domino Daroca.

24. Item se aggravano decta Università et huomini, qualmente decto Illustre Duca comanda che le donne honorate vadano in Castello per ballare, e se non ci vanno fa carcerare loro mariti, sinchè le portano, si domanda, quod abstineat, quoad vigesimum quartum.

Provisum est quod non fiat.

25. Item decta Università ed huomini s'aggravano qualmente decto Illustre Duca sole al spesso jocare de mani indifferenter, e senza causa contra li suoi Vassalli, con usare mille sorti, anco di crudeltà, per atterrire li sudditi in lardiare manibus propriis li suoi schiavi, mozzarli le orecchie, ed altre crudeltà; si pete quod abstineat, imo jurisdictione privari debeat, quoad vigesimum quintum, quia negatur factum.

Provisum est quod non fiat.

26. Item s'aggravano come qualmente decto Illustre Duca al spesso sole tenere cani corsi, et altri animali ferini e crudeli, e quelli li mena contra l'animali delli cittadini, come sono Boi, bacche et porci e tori, non senza anco pericolo delle persone, poichè decti animali così feriti da decti cani, incrudeliti ed andati per la terra, che hanno spaventato e fatto fuggire tutti, si pete, quod abstineat, quoad vigesimum sextum, quia negatur factum.

27. Item che non possa comandare per correri, eccetti li soliti, et cum salario, ut inter cives; quoad vigesimum septimum.

Provisum est, quod servitia in gravamine contenta exigantur a solitis, et in defectu ab habilibus, soluto salario, servata forma Regiae Progmaticae.

28. Item decta Università et huomini s'aggravano qualmente decto Illustre Duca, e suoi officiali, per ogni causa etiam minima, carcerano li cittadini in carcere criminale, dove stanno li altri carcerati di delitti infami et enormi, et alcuna volta etiam senza legitimi inditii, et sine citatione, tutto per fare redurli ad compassione macerati in carcere: si pete quod absti-

neat, ma debbiano, circa il carcerare et habilitare, osservare le costituzioni del Regno, capitoli e prammatiche senza macerarli tanto tempo in carcere, osservando ancora, circa lo carcere. le qualità delle persone, et delitti, e loro capitoli firmati anco Regio Assenso; quoad vigesimum octavum.

Provisum est, quod servantur jura constitutiones, capitula et Pragmaticae Regni.

29. Item s'aggravano qualmente decto Illustre Duca, et suoi officiali mandano per forza per le case delle donne honorate, ad farli filare lo lino, farsi fare tela, ed altre cose, et se non lo fanno, li levano la pena; si pete quod abstineat: quoad vigesimum nonum.

Provisum est, quod non cogat nisi solitas, soluto salario, prout inter cives.

30. Item decto Illustre Duca manda per la terra levando porci et altri animali dei cittadini, che si trovano per le vie, anzi li fa levare la pena; si pete, quod abstineat, immo restituere habeat porcos diebus proxime elapsis captos pro dicta causa, quoad trigesimum.

Provisum est, quod liceat tenere porcos in aedibus, et in cortiles, euntes autem per civitatem ligatos per transitum de loco ad locum super illis quidem gravaminibus, super quibus.

Provisum est, quod capiatur informatio, fuit datus terminus juris utrique parti ad probandum incumbentia, et intimetur: Hieronymus Alzignanus, commissarius Procurator Universitatis acceptat decreta si et in quantum, Procurator Illustris Ducis acceptat decreta, quatenus pro suo Ill.mo Principali faciunt, quatenus vero contra reclamat in forma.

Die vigesima septima Junii 1578, Neapoli, Io Giovanni Michele David ho intimato l'egregio Gesuele Errico personaliter.

In Sacro Regio Consilio et coram Magnifico Domimo Petro Paulo Panecaro, regio consiliario et causae commissario, comparet Procurator Universitatis et hominum civitatis Montis Pelusii, et dicit, qualiter ultra gravamina data contra Ill.mo Ducem Traiecti, utilem Dominum dictae civitatis, et eius officiales, adsunt nonnulla alia gravamina commissa, et quae quotidie committuntur contra dictos suos principales, a quibus,

cum sint contra juris et Regiarum Pragmaticarum soliti, ac eorum privilegiorum dispositionem debent prohiberi, quod abstineat in futurum omnino.

1. In primis dicta Università et huomini s'aggravano, qualmente tra l'altri suoi capituli e privilegi confirmati con Regio Assenso per il decto Illustre Duca, ne tene uno, che non si possano comandare per suoi servizi animali non soliti andare a vettura, ma solum li soliti cum justo salario, non però li decti suoi officiali li comandano indifferenter, o che siano soliti, o non, e poi li danno uno minimo salario, e pagandoli l'accesso tantum nelli loci, che li manda non obstante, che vuole l'animale con il Garzone per condurre soie robbe in Napoli, o in altri lochi, talchè decto salario non basta ne anco per uno dì, et li poveri Padroni sono costretti venderle per le strade le proprie robbe, non solo nel recesso, ma anche nell'accesso. Et quod peius cum R.ia carcerano li Patroni, acciò macerati in carceri, li diano ad loro libito e volontà; si pete quod abstineat, ma che l' habbiano a pagare alli soliti lo justo e conveniente prezzo, che si dà fra cittadini.

Fuit provisum per dictum Alzignanum sub die X Novembris 1578, modo ut sequitur, videlicet, quoad primum.

Provisum est, quod servetur in omnibus capitulum in actis productum, et justum salarium esse intelligatur prout actenus fuit solitum.

2. Item s' aggravano, qualmente, tenendo decta Università salariati più Jurati per servigi pubblici, non però decto Signore, e soi Ministri se ne servono per uso proprio, come è nel sterrare, carriare pietre et altri loro privati et domestici servigi, si pete quod abstineat, quoad secundum, ex quo negatur, abstineat.

3. Item s'aggravano qualmente decto Illustre Duca tene li soi Camerlenghi et Vicicamerlenghi, che servono per la custodia delle carceri, non di meno s'intromettono da per loro nel carcerare li cittadini senza ordine, et saputa dell' officiale; si pete quod abstineat; quoad tertium, ex quo negatur, abstineat et qui contrafecerit puniatur.

4. Item s'aggravano et qualmente, quando accade mandare la copia dell'atti et processi in li Regii Tribunali, o altri superiori in virtù di loro provisioni, li detti officiali li fanno pa-

gare dalle parti il salario del Corriero ad loro libito et volontà: si pete che l'abbiano a consegnare alle parti, obligandole farle presentare fra tanti giorni a decti superiori per evitare il retratiamento delli poveri cittadini maxime carcerati; quoad quartum.

Provisum est, quod acta Civilia trasmittenda ad superiores officiales dentur partibus sub litteris et sigillo; Criminalia vero transmittantur per Nuntium publicum, et ei solvatur salarium iuxta formam Regiae Pragmaticae.

5. Item s'aggravano qualmente li suoi officiali, quando partano da detta città per andarsene alcuno loco, voleno uno numero di gente armate senza pagamento, con dire stanno soggetti, o figurano servigi di Corte per avere la cometiva, si pete quod abstineat, quoad quintum.

Provisum est, quod abstineat, praeter in casu necessitatis solvendo liceat habere volentes ire.

6. Item s'aggravano qualmente, essendo provisto per decreto di decto Sacro consiglio quod liceat venare in decta Civitate, seu territorio, nisi cum scoppictis et balestris, non però per via indiretta, decto Ill.stre Duca la fa proibire da uno Magnifico Hectore Volpe, con dire il faccia con commissione che ha dal Regio Montiero, et carcera le persune, che nge vanno a decta caccia; e perchè è contracava, cum R.ia, poichè in decta città non vi sono caccie Regie, nè boschi del Re, perciò si pete, quod abstineat: quoad sextum servetur decretum alias super hoc interpositum.

7. Item s'aggravano qualmente, tenendo questa città particulare capitolo confirmato per il decto Ill.re Duca, che nullo forastiero possa essere in Consiglio in decta Citta, se non nge avrà facto incolato per anni trenta, non peró decto Signore permette, che dicti forastieri ci intervengano, maxime quando sono suoi Aderenti della medesima città, quali fanno molti aggravii, cum R.ia alli cittadini, si pete quod abstineat, et servetur dictum capitulum, quoad septimum.

Provisum est, quod abstineat.

8. Item decta Università et huomini s'aggravano dal decto Ill.re Duca, qualmente sole mutare l'Offiziali infra annum ad suo libito et volontà con farci lassare per li contenti soi Erarii. Agente, o altre persone suoi Aderenti della medesima città,

quali fanno molti aggravii, cum R.ª alli cittadini; si pete quod abstineat, et quod Officiales stent per annum et in fine pareant Syndicatui, juxta formam Regiae Pragmaticae, quoad octavum.

Provisum est, quod non liceat amovere Officialem infra annum, verum in casu necessariae absentiae, vel infirmitatis, possit habere substitutum, et finito anno pareat Syndicatui.

9. Item s'aggravano qualmente, quando accade per essa Università ed huomini farsi consiglio sopra le lite mosse per essa Università contra decto Ill.re Duca permette che certi soi aderenti et seguaci delle soie parti, per divertire decte lite, intervengono in decti consigli per disturbare, cum R.ia, si pete, quod abstineant et non interveniant quando tractatur de litibus contra dectum Ill.em Ducem; quoad nonum.

Provisum est, quod liceat unicuique interesse consilio, prout actenus actum est, dummodo non sit prohibitum de jure, aut de facto gravamina addita.

10. Item decta Uuiversità et huomini s'aggravano qualmente, tenendo capitolo confirmato per l'istesso Signore che li sia lecito tagliare legne per uso delli cittadini, e de loro campi nelle Defense di decto Ill.re Duca, non però si proibiscano decti cittadini sopradecto tagliare, con farli levare pene eccessive dalli suoi baglivi; si pete quod abstineat, et servetur dictum capitulum; quoad decimum.

Provisum est, quod servetur capitulum cum his legibus et condicionibus, quibus in dicto capitulo.

11. Item s'aggravano qualmente li suoi Officiali soleno emanare banni penali sopra li lochi, e defense d'esso Ill.re Duca et con tutto che nge sia danno, li fa levare la pena del danno indiminutamente, si domanda pro poena banni non eccedat damnum, massime essendoci capitolo di decta Università: quoad undecimum.

Provisum est, quod observetur capitulum in actis productum, dummodo non sit in contemptum banni, quo casu liceat exigere Carolenos quindecim ultra damnum.

12. Item s'aggravano qualmente li suoi Officiali carcerano li cittadini in uno carcere indifferentemente che sia per causa criminale o civile, o sia nobile o ignobile la persona, con dire non vi sia altro carcere che uno, e perchè esso Ill.re Duca è tenuto tenere le carcere, percependone li proventi, però si pe-

te, che abbia accomodare e fare dicte carcere distintamente il civile dal criminale, li nobili dall'ignobili appartatamente, poichè nel carcere si deve servare la qualità delle persone, con osservare anche il capitolo di decta Università e solito sopra ciò apparente, quoad duodecimum.

Provisum est, quod accedat Commissarius, gaudeat biduo ad percundandum.

Die 24 et 25 Octobris 1578, Neapolis.

Io Giovanni Antonio David refero più volte essere andato per intimare lo nobile Gesuele d'Errico, et non l'ho potuto trovare, e mi diceno la gente della casa, che sta malato non sanno dove.

In causa Universitatis et hominum civitatis Montispelusii cum Illustre Duce Traietti, die decimo mensis Novembris 1578: Neapoli fuerunt lata suprascripta decreta per Dominum Hieronimum Alzignanum: Procurator Universitatis acceptat decreta praedicta si, et in quantum: Henricus, Procurator Ill.is Ducis acceptat decreta quatenus pro dicto Ill.re Principali faciunt, quatenus vero contra reclamat in forma omni modo meliori. Die 15 Novembris 1578: Neapoli. Io Michele David ho intimato l'egregio Gesuele Errico personaliter.

In causa Universitatis et hominum civitatis Montispelusii cum Ill.re Duce Trayecti, die 15 mensis Iunii 1579, Neapolis: Visis actis per excellentem U. I. D. Dominum Hieronymum Alzignanum, Regium Consiliarum, et Causae Commissarium, visaque comparitione pro parte dictae Universitatis ablata sub die nono Maii 1579; fuit.

Provisum quoad primum caput in dicta comparitione contentum, quod servetur forma Regiae Pragmaticae, et hi qui exercuerunt officia pareant Syndicatui, juxta formam Regiae Pragmaticae; quoad secundum.

Provisum est, quod eligatur, nisi prestita cautione, de stando Syndicatui, juxta formam Regiae Pragmaticae; quoad tertium.

Provisum est, quod lata sententia, seu decreto, per Iudicem cum voto consultoris non fiat revisio per alium doctorem, sed habeatur recursus ad superiores: quoad quartum.

Provisum est, quod processus transmictatur cum omnibus expensibus litigantium, quae tamen non excedant modum justum et consuetum; quoad quintum.

Provisum est, quod infra mensem dictus Ill.is Dux deputet Judicem secundarum causarum, hoc suum, et intimetur; Hieronymus Alzignanus - Caro actuarius - Die 16 Iunii 1579: Neapoli. - Io Giovanni Angelo Barba, Regio Portiero ho intimato lo nobile Gesuele d'Errico personaliter, Procurator Universitas acceptat decretum si, et in quantum, et citra praejudicium reclamationis interpositae Presentata die secundo Decembris 1579: Neapoli, per nobilem Prosperum Beneventanum, Procuratorem in Sacro Consilio, et coram Ill.re Domino Alzignano, Regio Consiliario et causae Commissario comparet Procurator Universitatis et hominum civitatis Montispelusii, et dicit qualiter inter alia gravamina quae inseruntur per Ill. Ducem Trayecti, eiusque Officiales est unum, quod capi faciunt animalia civium pro asportandis bonis dicti Ill.is Ducis Neapoli, et in aliis locis, non obstante, quod habeat commoditatem suorum mulorum, et aliarum bestiarum. Instat igitur provideri, quod si habeat animalia propria abstineat in futurum a dicto gravamine, et ita eorum indemnitati provideri petit omni meliori modo. Et insuper Magnificus Capitaneus Illustris Ducis, non obstantibus decretis et provisionibus sàcri consilii, eidem intimatis exegit salarium carrificis ab ipsa Universitate, prout ex eius ordine apparet. Instat propterea contra ipsum exigi poenam contentam in dictis provisionibus quam incusat omni meliori modo, et provideri, quod in futurum abstineat omnino a dicta esactione, et exactum omne restituat Iosue Henricus vult videre acta, ut possit consulte respondere. Die quinta decembris 1579 Neapoli. Io Giovanni Battista Meulo ho intimato l'egregio Gesuele Enrico personaliter. Procurator Universitatis contentatur, quod gaudeat biduo ad percunctandum; die 9 Decembris 1579, Neapoli. Io Giambattista Meulo ho intimato l'egregio Gesuele de Errico personaliter.

Die 17 mensis Decembris 1579: Neapoli: Visis actis per excellentem Dominum U. I. D. Hieronymum Alzignanum, Regium consiliarium et causae Commissarium et fuit provisum respectu primi capitis, in retroscripta comparitione contenti, quod si Illustris Dux habet animalia propria, ad hunc usum

destinata, abstineat, hoc suum, et expediantur debitae provisiones. Hieronymus Alzignanus, quibus gravaminibus decisis et intimatis Procuratori Magnifici Baronis dictae civitatis nulla fuissent replicata, tandem per nos fuit interpositum subscriptum decretum videlicet.

Die quinta mensis Decembris 1595. Neapoli per Ill.em U. I. D. Dominum Vincentium Mastrillum, Regium Consiliarium et Causae Commissarium, auditis Magnificis Advocatis, et Procuratoribus ambarum partium, fuit provisum, quod expediatur provisiones, pro observantia decretorum contentorum in retroscripta comparitione praesentata sub die 23 mensis Novembris 1595, non obstantibus oppositis per Procuratorem Magnifici Baronis Civitatis Montispelusii, hoc suum, f. Mastrillus.

Quo decreto interposito instatum fuit pro praesentium expeditione, ea propter committimus et mandamus, vobis ut supra in solidum, quatenus receptis presentibus ad omnem instantiam, et requisitionem dictorum Universitatis et hominum civitatis Montispelusii, seu alterius eorum parte mandetis, seu requisitis mandet Magnifico Baroni dictae Civitatis Montispelusii, Judici, Actuario, Erario, camerario, Procuratori, Agenti ac omnibus aliis Officialibus dicti Magnifici Baronis in solidum, quatenus ad poenam untiarum auri centum fisco regio.

Visis presentibus observare debeant, ac observari faciant dicta praeinserta decreta interpósita super praeinsertis gravaminibus decisis, juxta eorum seriem continentiam et tenorem ad unguem, et si contra fecerint, procedatur contra eos ad exaptionem dictae poenae, et ad alia, ut juris erit, alias.

Datum Neapoli die vigesimo, mensis Decembris 1895. f. Vincentius Mastrillus.

f. Ioan. Baptista De Felice
actorum magister.

Die nono mensis Januarii 1596:

In civitate Montispelusii Angelus de Creta, Juratus et serviens curiae dictae civitatis retulit mihi Notario subscripto, se intimasse retro scriptas provisiones observatoriales Sacri Regii Consilii super gravaminibus decisis infrascriptis personis. videlicet: Domino Miraldo Baldino de Noceria Paganorum, Capitaneo in dicta Civitate; Magnificis Vincentio Amiani et Not. Ant. de Amato, de dicta civitate Montispelusii, actuariis pro

presenti anno dictae curiae Baronalis civitatis praedictae; Magnifico Joanni Vincentio Papello, substituto camerarioi (magnifici Julii Caesaris Papelli) dictae civitatis, necnon nobili Hieronymo de Ostuno, Erario dictae Baronalis Curiae, et Roberto Porcello, Magistro Baiulorum dictae Curiae, personaliter omnibus supradictis, excepto dicto Joanni Vincentio, substituto camerario, in eius domo solitae habitationis modo et forma sibi commissis, presentibus protestibus Magnifico Josepho Thomasio Caputo, Andrea Pennacchio, et Angelo Abruzzese (et alias Mei) *treruoto,* et ad fidem promissorum: Ego Not. Alexander de Gigliobianco de dicta Civitate Cancellarius Magnificae Universitatis praedictae civitatis hanc relationem accepi, et scripsi, et meo solito signo signavi. (Adest signum).

Vincentius Mastrillus, Miles, U. I. D. Regius Consiliarius, et ad causam infrascriptam per Sacram Regiam Majestatem, sive eius Sacrum Regium Consilium Judex delegatus et Commissarius specialis, et Regiis Porteriis Sacri Regii consilii et aliis servientibus quarumvis curiarum in solidum significamus, qualiter, vertente lite et causa in eodem Sacro Consilio et coram nobis, inter Universitatem et homines civitatis Montispelusii ex una, et Magnificum Baronem dictae civitatis ex altera, super nonnullis gravaminibus, et aliis, ut in actis, in qua causa fuit presentata infrascripta comparitio tenoris seguentis, videlicet:

Die 22 Novembris 1595, Neapoli, presentata per nobilem comparentem in Sacro Regio Consilio, et poenes acta causae vertentis inter Universitatem Montispelusii cum Domino Barone eiusdem, comparet Matheus Angelus Scalfatus, Procurator dictae Universitatis, dicens, inter caetera gravamina porrecta contra olim Dominos Barones fuisse porrectum gravamen, quod non posset incusari poenae contraventionis mandati justificati, et incusatae non possent exigi ad instar poenarum obligationum, et liquidationum Instrumentorum, super quo fuit provisum, quod dictus Baro abstineat, nuper vero sub pretexto, quod sit desperditus processus, in quo porrectum et decisum erat gravamen praedictum modernus Dominus Baro permittit, quod eius Erarius exigat dictam poenam spreti mandati, non ob-

stante quod super mandatis praedictis non sint contumaciae incusatae et quod nihil pro causa praedicta solvi debeat, prout solvitur et exigitur, ac si esset paena instrumenti liquidati et incusati, vel obligationis contra omne juris debitum, cum R.ª, ideo instat provideri, et mandari dicto Domino Baroni, quod de caetero abstineat, et Vaxallos pro causa praedicta presentata non molestet, nec melestari faciat, cum inhibitione actuario, quatenus opus sit, quod similes proventus non faciat, nec in libro Erarii describat, et ita fieri et provideri omni meliori modo.

Qua comparitione intimata Procuratori dicti Magnifici Baronis dictae civitatis Montispelusii, adversus quod nonnulla fuissent replicata, tandem fuit per nos interpositum subscriptum decretum, videlicet.

Die quinto mensis Decembris 1595, Neapoli, per U. I. D. Dominum Vincentium Mastrillum, Regium Consiliarium, et causae Commissarium, et auditis Magnificis Advocatis et Procuratoribus ambarum partium, fuit provisum quod respectu contentorum in retroscripta comparitione procedatur, et fiat exaptio servata forma juris, constitutionum, Pragmaticarum, et capitulorum Regni, hoc suum - Mastrillus - quo decreto interposito instatum fuit pro presentium expeditione, ea propter committimus, et mandamus vobis, ut supra. In solidum, quatenus receptis presentibus ad omnem instantiam et requisitionem dictae civitatis Montispelusii et hominum, seu alterius eorum parte mandetis, seu requisitis mandet Magnifico Baroni dictae civitatis Montispelusii in solidum, Erario, Camerario, Agenti, et Procuratori, ac omnibus Officialibus dicti Magnifici Baronis dictae civitatis Montispelusii in solidum, quatenus ad poenam untiarum auri centum fisco regio.

Et visis presentibus observare, et observari debeant dictum praeinsertum decretum, juxta ipsius seriem continentiam et tenorem, et contrarium non faciant ad poenam praedictam, et ad alia, ut juris erit, alias.

Datum Neapoli die 22 mensis Decembris 1595.

f. Vincentius Mastrillus.

Joan. Baptista de Felice
actorum magister.

Die nono mensis Ianuarii 1596: In civitate Montispelusii, Angelus de Creta, Iuratus et serviens Baronalis Curiae dictae civitatis retulit mihi subscripto Notario, se hodie praedicto die intimasse retroscriptas provisiones Observatoriales Sacri Regii Consilii super retroscripto decreto gravaminibus decisi infrascriptis personis videlicet:

1. Domino Miraldo Baldino, de Noceria Paganorum, Capitaneo.

2. Magnificis Vincentio Amiano, et Not. Ant. de Amato de dicta civitate Montispelusii, actuariis dictae Curiae, personaliter.

3. Magnifico Joanni Vincentio Papello, Substituto Camerario, magnifici Julii Caesaris Papelli dictae civitatis domi suae ac solitae habitationis.

4. Hyeronimo de Ostuno, Erario.

5. Et Roberto Porcello, magistro baiulorum, de eadem civitate Montis Pelusii similiter de persona, modo et forma, sibi commissis, praesentibus protestibus:

1. Magnifico Thomasio Caputo.

2. Andrea Pinnacchio.

3. Angelo Abruzzese, alias *treruoto* de dicta civitate Montispelusii, et in fidem:

Ego Not. Alexander de Giglio Bianco, civitatis Montispelusii, cancellarius Magnificae Universitatis Civitatis praedictae, hanc relationem accepi, scripsi, et meo solito signo signavi rogatus. Adest signum.

(c'è il segno)

Die vigesima mensis Januarii 1596: In Civitate Montispelusii, Santus de M. Miccolo, Juratus curiae civitatis praedictae retulit mihi Not. Alexandro de Gigliobianco, civitatis praedictae, se intimasse retroscripta provisiones Observatoriales Sacri Regii Cansilii Magnifico Julio Caesari Papello, camerario dictae civitatis, modo et forma, personaliter, ut supra, praesentibus Paulo de Raguccio et Tonno Massilo, et ita retulit etc. et ad fidem etc.

Idem qui supra.
Notarius Alexander, manu propria.

Die 29 mensis Decembris 1597 : Montispelusii, Fredericus Catropus, juratus curiae, et retulit mihi subscripto actuario dictae curiae praedicta omnia intimasse U. I. D. Marco Antonio Musto, capitaneo: Alexandro dell'Aquila, Camerario, et mihi subscripto Actuario personaliter, presentibus protestibus. Joannes Baptista Vittrani, Joi Camillo.

Felix Pascalis, actuarius

Die 17 del mese di Settembre 1611, nella città di Montepeloso, Rosario Gimmiruto, della città di Matera, Regio Adguzzino della Regia Dogana di Puglia, refero avere intimato e notificato li retroscritti decreti del S. R. Consiglio al Dottore Iacobo de Donato, locotenente della Baronal Corte di detta Città di Montepeloso di persona, et al Signor Giamattista Caracciolo, affittatore della Città, similmente di persona e a Cesare Cammardo, Camerlingo di detta Città, similmente di persona, alli quali li ho consegnato la copia autentica di tutti li predetti decreti in presenza di Alessandro Gigliomonte, Mastro Agostino Cavallo, Giulio Cesare Triaca e Ottavio Martoccia, et altri, et in fede del vero ho fatto la presente di mia propria mano.

Datum etc. et ancora ho intimato il Sig. Carlo Filomarino, affittatore, personaliter.

Io Sario Gimmiruto, manu propria

Fidem facio ego Notarius Nicolaus de Boara de Civitate Montispelusii suprascriptam relationem esse scriptam et subscriptam propriae manus supradicti Sarii Gimmiruti, regii Adguzzini etc. etc. et in fidem, ego praedictus Notarius hanc fidem feci, et meo solito et consueto signo, signavi rogatus etc.

Datum ut snpra etc. - Adest signum.

(Da una pergamena originale posseduta dal Signor Francesco Tamburrini, che l'ottenne dal Signor Domenico Orlandi. Una copia della pergamena, del 1700, è presso di me).

CAPITOLO SESTO

(dal 1479 al 1592).

Continua la storia della Chiesa — La diocesi di Monte Piloso — Antonio Maffei, arcidiacono — Lotte con Andria — Antonio Maffei a Roma — Sua esaltazione al Vescovato — I suoi successori nella Diocesi di Monte Piloso, immediatamente soggetta alla Santa Sede.

Se da una parte i desiderî del clero e del popolo di Monte Piloso vennero in certo qual modo appagati, dopo tre secoli di lotta coi Priori di Santa Maria, quando si vide di bel nuovo risplendere la mitra nell'antica cattedrale, i malumori dall'altra non si erano ancora attutiti.

Innanzi tutto, era così vivo ancora l'odio verso le cocolle, che la presenza d'un monaco nella Chiesa di Monte Piloso, fosse pure un superiore, bastava a far rimescolare il sangue ai sacerdoti secolari, i quali, per antica tradizione, aspiravano a godere d'una certa preminenza sui regolari.

E i Vescovi delle diocesi riunite di Andria e Monte Piloso erano sempre monaci!

Il malcontento s'accrebbe nel constatare che i Vescovi si dimostravano per lo più favorevoli ad Andria, do-

ve quasi sempre risiedevano, piuttosto che a Monte Piloso.

Una patria tradizione pretende che i Vescovi, e, forse, anche il Duca Francesco II del Balzo, che morì in odore di santità, abbiano sottratto dalla Cattedrale di Monte Piloso gran numero di reliquie e le abbiano trasportate nella Chiesa d'Andria, con grave dispiacere dei Montepilosani.

Che le reliquie della Chiesa di Monte Piloso siano state molte ed importanti, sin dal 1046, è molto naturale, se per poco si consideri la vita e la condotta eminentemente religiosa dei Normanni. Tristaino, Goffredo e Tancredi di Conversano erano dei veri santi uomini, che indubbiamente dovettero ornare le loro Chiese delle più insigni reliquie. Per S. Maria di Monte Piloso tal fatto avvenne certamente.

E che i Vescovi ne abbiano portate ad Andria, ci viene confermato dalle parole della lapide posta sulla parete del sacrario nella Cattedrale di Andria, là dove si dice che il Vescovo Martino di Soto Maior *trasferì colà moltissime ossa di santi.*

Ma l'obbietto principale delle mire del clero e del popolo di Monte Piloso era la restituzione del Vescovo per la sola diocesi di Monte Piloso, come era negli antichi tempi, con l' assoluto allontanamento dei monaci.

Insomma, si voleva il Vescovo del solo Monte Piloso, e, per giunta, secolare e non regolare.

Viveva ancora il Vescovo Donato Eletto, quando ricominciarono e più accanitamente le quistioni circa il territorio d'Irsi, per cui nel 1456 ci fu quella bella transazione, della quale abbiamo parlato nel capitolo quarto, e pare che il Vescovo Donato ed il Duca d'Andria siano andati pienamente d'accordo con evidente detrimento dell'Università di Monte Piloso.

Si fu allora, nel 1479, che il clero ed il popolo mandarono a Roma, per presentare al papa Sisto IV le varie lagnanze, il più degno ed illustre cittadino, l'arcidiacono della Cattedrale di Monte Piloso, Antonio Maffei, di antica e nobile famiglia, uomo assai avveduto e di somma estimazione.

La tradizione vuole che, giunto colà, l'umile arcidiacono si sia subito recato al Vaticano per esporre al Papa i motivi della sua presenza a Roma, ed invocare dal Santo Padre un pronto aiuto per riparare agli sconci di Monte Piloso, nonchè ai maltrattamenti, cui andava soggetta la città, da parte degli Andriesi.

Ora avvenne che, trovandosi l'arcidiacono Maffei in una sala del Vaticano in aspettativa, prima d'essere ammesso al cospetto del Papa, gli si avvicinasse un sacerdote, assai modesto, e lo interrogasse circa i motivi, per cui intendeva essere udito da Sua Santità.

Il buon Maffei rimase incantato della maniera affabile, con cui lo sconosciuto gli aveva rivolto la parola, e, senza farselo dir due volte, gli svolse tutta la serie dei fatti di Monte Piloso, esprimendogli, quasi con le lagrime agli occhi, tutta la fiducia che il nobile animo di Sisto IV poteva inspirare, per conchiudere che questo Papa avrebbe fatto certamente buon viso alla santa causa, invocata dal clero e dal popolo di Monte Piloso.

Lo sconosciuto sacerdote gli promise di giovargli in quel rincontro, e, dettogli che il Papa poteva solo riceverlo più tardi, si accommiatò con lui, dopo avergli rivolto le più cortesi parole, che gli aprirono grandemente il cuore alla speranza.

Ora, qual non fu la meraviglia del buon Maffei nel riconoscere, più tardi, nel papa, che già l'aveva ammes-

so alla sua udienza, proprio quell'oscuro sacerdote, che gli aveva parlato nella sala, poche ore prima?

I costumi di Sisto IV erano semplicissimi, e non deve parer strano l'affermare che egli soleva andare certe volte pel palazzo così alla buona, da poterlo facilmente scambiare con qualche prelato, o con qualche semplice prete.

Il Papa Sisto IV, commosso alle parole di Antonio Maffei e compenetrato dell'innocenza di costui, accolse benevolmente le suppliche del clero e del popolo, restituendo loro l'antica dignità episcopale, e nominando *ipso facto* vescovo della sola Diocesi di Montepiloso lo stesso arcidiacono Antonio Maffei, come evidentemente appare dalla relativa bolla del 25 giugno 1479. (1)

Ecco finalmente e completamente appagati i desiderî del clero e del popolo di Monte Piloso, dopo ben 346 anni di sforzi inauditi per vedere una buona volta restituito alla loro città un sì specialissimo onore.

Molti e grandiosi festeggiamenti ebbe il Vescovo Maffei, appena ritornato in patria, ove si rese assai benemerito per le belle azioni caritatevoli, che vi compiè nel breve tempo del suo vescovato. (2)

Monsignor Maffei, primo Vescovo della Diocesi di Monte Piloso, morì nel generale compianto durante il 1482.

Fu il primo ad intitolarsi Priore di S. Maria d'Irsi, di cui si fa menzione nella Bolla di Sisto IV.

Il quadro, su cui è ritratta la sua nobile e veneranda figura, è visibile in una sala del nuovo episcopio di Monte Piloso. (3)

---

(1) — Vedi Documento annesso al presente capitolo.

(2) — Parleremo un pò più diffusamente di Antonio Maffei nel Capitolo riguardante gli uomini illustri, che ebbero i natali in Montepeloso.

(3) — Intendo dire dell' episcopio fatto da Monsignor Orsini e non del nuovissimo fatto da Monsignor Salvatore.

Il 20 marzo del 1482 gli successe nella Diocesi di Monte Piloso Monsignor Giulio Cantelmo, napoletano, d'illustre famiglia, che era imparentata con la discendenza dei re di Scozia. Chiuse i suoi dì nel 1490. Nè nel vecchio episcopio, nè nel nuovo, e nemmeno nella sacrestia della Cattedrale di Monte Piloso, si vede più il ritratto d'un sì nobile vescovo.

Dopo Giulio Cantelmo fu Vescovo di Monte Piloso, nel 1491, Leonardo de Carninis, alias de Corbara, il cui ritratto si ammira nel Salone del Vecchio Episcopio di Montepeloso. (1)

Questo Vescovo fu un letterato di vaglia, ed è anche noto per un epigramma che figura nell' edizione *Princeps*, recante una lettera di Cristoforo Colombo a Gabriele Sanchez.

Ecco l' epigramma, che desumo da un pregevole opuscolo illustrativo della lettera colombiana, gentilmente fornitomi dall'esimio Cav. Camillo Fracassetti, Prefetto della Biblioteca Comunale di Fermo:

» Epigramma R. L. de Corbaria Episcopi
Montispilosi

—

Ad Invictissimum Regem Hispaniarum

—

» Jam nulla Hispanis tellus addenda Triumphis
» Atque parum tantis viribus orbis erat.
» Nunc longe Eois regio deprensa sub undis
» Auctura est titulos Betice magne tuos:

---

(1) — Le notizie riguardanti i Vescovi di Montepeloso le tolgo dalla Monografia di E. Palermo, dalla Memoria del Cantore Parisi, entrambe inedite, da Ughellio e da qualche altro; però tutti sono discordanti, massime nelle date.

» Unde repertori merito referenda Colombo (sic)
» Gratia: sed summo est maior habenda deo.
» Qui vincenda parat nova Regna tibique sibique
» Teque simul fortem prestat et esse pium.

—

Secondo il Palermo, il vescovo di Corbaria fu traslocato, nel 1498, a Trivento.

Gli successe il 26 Novembre dello stesso anno, Marco Coppuleo (meglio Coppola), eletto vescovo di Montepeloso dal papa Alessandro VI.

Ebbe i natali in Napoli e fu monaco Olivetano. Appena ascese al vescovato chiese ed ottenne la dispensa di cambiare l' abito bianco, che indossava nel suo ordine, in nero.

Resse la diocesi circa 30 anni e morì nel 1527.

Ughellio ci dice che Lancellotto, nel libro 2.° della sua Storia Olivetana, ricorda il vescovo Coppola, il cui ritratto trovasi nella sagrestia della Cattedrale di Montepeloso.

Il 23 marzo 1528, fu da Clemente VII eletto Vescovo di Montepeloso Agostino Landolfo, canonico regolare. Resse la Chiesa sino al 1532, anno in cui rinunziò al vescovato e morì nel 1536. Non abbiamo alcun ritratto di questo vescovo.

Il 4 novembre 1532, il Cardinale Giandomenico de Cupis, nipote del Pontefice Paolo III, ottenne la perpetua amministrazione della Chiesa di Montepeloso, ma, dopo cinque anni, la rassegnò col patto del regresso.

Il ritratto di questo Cardinale trovasi in una sala del nuovo episcopio di Montepeloso.

Il 2 agosto 1537 fu eletto Vescovo di Montepeloso Bernardino Tempestino, umbro di Montefalco, commendatario di S. Biagio in Fossa in Roma, ove morì nel

1540 e fu seppellito nella detta Chiesa con la seguente iscrizione:

» Bernardinus Tempestinus Episcopus Montis
» Pelusii, ac aedis divi Blasii in perpetuum trivio
» Commendatarius, aedem ipsum vetustatem
» collabentem, In honestiorem formam restituit
» curavit redempsit nostrae anno MDXLI *(sic)*
» pridie Kal. Augusti.

Si trova il ritratto di questo vescovo nel salone del vecchio episcopio di Montepeloso. (1)

Gli successe Pietro Martino di Santa Croce, per cessione del Cardinale de Cupis, il 15 novembre 1540, e morì nel 1546.

Anche il ritratto di questo Vescovo trovasi nel salone del vecchio episcopio.

Col consenso del detto Cardinale de Cupis, venne eletto, il 27 giugno 1546, vescovo di Montepeloso, Paolo de Cupis, canonico della Basilica Laterana; ma il 24 febbraio del 1549 fu traslocato a Recanati.

Non c'è alcun ritratto di lui.

Nello stesso anno 1549 fu eletto Vescovo Ascanio Ferreri da Bisignano, uomo assai versato in letteratura. (2) Dopo soli due anni rinunziò alla sede di Montepeloso.

Nella secrestia della Cattedrale trovasi il suo ritratto.

Gli successe il fratello Vincenzo, eletto Vescovo il 14 novembre 1550 dal papa Giulio III, e fu uomo non meno dotto di Ascanio.

---

(1) — Il salone del vecchio episcopio di Montepeloso è a piano terreno ed esisteva sin dai primi tempi del Vescovato. – Monsignor Orsini dovè semplicemente riattarlo per costruirvi il piano superiore.

(2) — Ce lo dice il Pacichelli, op. cit. parlando di Bisignano.

Nel 1561 rassegnò la Chiesa, ma ne riprese l'amministrazione nel 1564, e la tenne sino á quando fu traslocato ad Umbriatico nel 1573.

Anche nella sagrestia della Cattedrale di Montepeloso è visibile il ritratto del Vescovo Vincenzo Ferreri.

Monsignor Luigi di Coperia (o di Campania) da Rossano Calabro, eletto vescovo il 15 Dicembre 1561, sedè per due soli anni sulla cattedra di Montepeloso e propriamente durante l'assenza di Vincenzo Ferreri, e fu traslocato a Mottola.

Il suo ritratto non esiste più nell'episcopio.

Il 2 giugno 1573 successe a Vincenzo Ferreri Lucio Maranta, canonico di Venosa, già Vescovo di Lavello. Fu uomo dottissimo e, secondo il Parisi, scrisse un'opera intitolata: *Praxis Marantae.* Morì nel 1592, ed il suo ritratto può vedersi nella sagrestia della Cattedrale di Montepeloso.

Daremo nel capitolo ottavo il seguito dei vescovi della diocesi di Montepeloso, con l'aggiunta di qualche importante documento ad illustrazione dei fatti, avvenuti durante la loro vita.

DOCUMENTO

annesso al

CAPITOLO SESTO

Sixtus episcopus, servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam.

Romanus Pontifex, in quo potestatis plenitudo consistit, et cui omnium ecclesiarum ac beneficiorum ecclesiasticorum secularum et quorumvis ordinum regularum cura iminet generalis illorum prosperitati semper intentus libenter consulit, et ex illis disponit prout rationabiles causae suadent, et id in domino conspicit salubriter expedire.

Cum itaque nos hodie ecclesiae Montispilosi certomodo vacanti, de persona dilecti filii Antonii, ipsius ecclesiae Archidiaconi, providere, ac de Prioratu Beatae Mariae extra muros Montis Pilosi ordinis Sancti Benedicti certomodo etiam vacante disponere intendamus.

Et sicut accepimus, a nonnullis asseratur Ecclesiam ac Prioratum huiusmodi Mensae Episcopali Andriae perpetuo fuisse et esse unitos, annexos et incorporatos.

Nos igitur ne propter pretensas unionem, annexionem et incorporationem huiusmodi provisio et dispositio praedictae inutiles reddi valeant oportune providere volentes de fratruum nostrorum consilio casu quo de unione, annexione, et incorporatione huiusmodi aliquando constaret, illas nullas et invalidas fuisse, et esse auctoritate apostolica, tenore praesentium, decernimus et declaramus ac pro potiori cautela illas auctoritate et tenore praedictis, ac de apostolicae potestatis plenitudine dissolvimus ac Ecclesiam Montis Pilosi et Prioratum huiusmodi in pristinum et eum Statum in quo anteque unio, annexio, et incorporatio praedictae, si qui sint, existebant, restituimus et reponimus.

Non obstantibus praemissis a constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon ecclesiae Andriae juramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus contrariis quibuscumque.

Nulli ergo omnino homini liceat hanc paginam nostrae constitutionis, declarationis, dissolutionis, restitutionis, et repositionis infringere, vel ei ausu temerario contraire.

Si quis autem hoc attemptare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et Beatorum Petri et Pauli eius Apostolorum, se noverit incursurum.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum. - Anno Incarnationis Dominicae Millesimo quadringentesimo septuagesimo nono.

Septimo Kal. Julii, Pontificatus nostri anno octavo.

CAPITOLO SETTIMO

(dal 1585 al 1664).

Luigi Gaetani d'Aragona — La vendita del feudo di Montepeloso a Fabio Marchese e la cessione a Girolamo Grimaldi — Francesco Grimaldi — Niccolò Grimaldi — Suo inventario — La cessione al Barone ed al Vescovo di alcune terre demaniali — I Presidi — Montepeloso capoluogo della provincia di Basilicata — La rivoluzione del 1647 e la venuta del conte Salazar — Morte di Niccoló e vendita del suo feudo all'asta pubblica.

Avvenuta la morte di Scipione Gaetani d'Aragona, poco dopo il 1580, gli successe, nel ducato di Traietto e nell'utile dominio delle varie sue Terre, il figliuolo Don Luigi.

Questi, l' 8 giugno del 1585, volendo soddisfare qualche suo creditore, pensò di alienare la città di Montepeloso con tutti i relativi beni feudali e burgensatici, nonchè i dritti, le azioni e le ragioni, che godeva in detta città.

Si presentò quale compratore diretto un certo Fabio Marchese, dottore in ambo le leggi, in nome del Magnifico Girolamo Grimaldi, genovese, offrendo docati 122 mila, la qual somma doveva pagarsi dal detto Grimaldi in questo modo: Ducati 45 mila in contanti, ed

il rimanente in ducati 77 mila a respiro, vincolando le rendite e le varie entrate di Montepeloso per un certo termine sino alla totale estinzione del debito, e corrispondendo al venditore i relativi interessi.

Diamo, nella serie dei documenti annessi al presente capitolo, l'atto, da cui risulta detta vendita, munito del regio assenso, spedito dal Re Filippo II. (1)

Nobilissima e distinta famiglia genovese fu quella dei Grimaldi. Essa annoverò varî illustri personaggi, fra i quali un celebre cardinale, chiamato Girolamo.

I Grimaldi tenevano questo stemma: campo di scacchi acuti d'oro e rossi sormontato da corona baronale. (2)

Il 16 luglio del 1586, Girolamo Grimaldi prese possesso della città di Montepeloso, accordando ai cittadini i Capitoli, i Privilegi e le Concessioni, come praticarono gli Utili Signori, suoi predecessori.

Il cortese lettore troverà, pure nella serie dei documenti annessi al presente capitolo, riportati i detti Capitoli e Privilegi, concessi all'Università ed uomini di Montepeloso dall' illustre Utile Signore Girolamo Grimaldi. (3)

Questi amministrò per ben poco tempo direttamente il feudo di Montepeloso, perchè, nell'anno 1609, lo vediamo dato in fitto ad un certo Carlo Filomarino ed al Duca Caracciolo. (4)

Girolamo Grimaldi morì nel 1610 senza prole maschia, e lasciò il feudo di Montepeloso al fratello Francesco ed alla nipote Maria Doria Grimaldi.

(1) — Vedi Doc. N. I.

(2) — Scipione Mazzella – Delle famiglie nobili di Napoli, pag. 521, Napoli 1599.

(3) — Vedi Doc. N. II.

(4) — Cfr. Libro 3.° dell'Archivio Vescovile di Montepeloso.

Francesco e Giacomo Grimaldi innalzarono, nella piazza attigua al Castello di Montepeloso, un monumento marmoreo con un busto rappresentante il fratello Girolamo e con la seguente iscrizione: (1)

D. O. M.
HIERONJMO GRIMALDI
IO: BAPT: F. PATRITIO GENUEN.
MONTISPELUSII DOMINO
VIRO EGREGIO AC
PRISCAE VIRTUTIS
FRANC. ET IO: JACOBUS F.RI
OPE P. C.
OBIIT ANNO SALUTIS M - DC - X.
PRID. ID. SEPTEMB.

Senonchè i monelli, che in quel tempo pure non difettavano, non mancando di rendere il povero busto di Girolamo bersaglio delle loro sassate, costrinsero il Governatore della Città, certo Doriatto Auria, nel 1616, ad ordinare il trasporto del ricordo marmoreo nella Cattedrale, ove fu collocato presso l' altare del Crocifisso con quest'altra iscrizione: (2)

» Hanc alibi positam urmam, huc transferendam
Curavit Doriattus Auria Civitatis Gubernator 1616. »

Però, quando, diroccata la vecchia Cattedrale, si diè principio all' edificazione dell' attuale, il busto del

(1) — Dalla Santa Visita di Monsignor de Simone – (Archivio Vescovile di Montepeloso).

(2) — De Simone – Visita ecc. loc. cit.

Grimaldi dovette sloggiare ancora una volta. Ed ora chi ha voglia di vederlo, ma privo di naso e mezzo roso dal tempo e senza lapide (che il defunto Cantore Menzano, facendola ridurre in pezzi, regalò ai falegnami, perchè se ne servissero per affilare le pialle) si rechi sulla terrazza del palazzo vescovile, e quivi troverà, mezzo nascosta tra una modesta aiuola di rosmarino, la patetica figura di Girolamo Grimaldi, che, creduto vescovo, s'è buscato il nomignolo di *Monsignore di pietra*, come ancora oggidì viene addimandato.

Intanto Maria Doria Grimaldi se ne andò tra i più, lasciando erede dei beni in Montepeloso il figliuolo Niccolò Grimaldi, e nello stesso tempo Francesco Grimaldi cedè al nipote Niccolò anche la sua parte dei beni con tutti i dritti feudali e burgensatici, dipendenti dall'utile dominio della Città. (1)

Di guisa che Niccolò fu il terzo Utile Signore di Montepeloso della casa Grimaldi.

Anche questi diede sempre in fitto il feudo di Montepeloso, e gli affittatori furono successivamente: il Marchese di Genzano, la Duchessa di Gravina, Geronimo Pignatelli di Napoli, il Marchese Marcello Raimondo, marito di Francesca Maria Grimaldi, sorella primogenita di Niccolò. (2)

Tra i documenti annessi al presente capitolo il let-

(1) — ..... Nicolai Grimaldi, heredis quondam Mariae Doria Grimaldi, eius matris, et cessionarii quondam Francisci Grimaldi, eius patrui ..... (Doc. N. IV).

Lo strumento relativo a ciò fu stipulato in Genova il 9 luglio 1627 per mano del Notar Camillo Ghivardi.

(2) — Anche questa notizia è desunta dalle carte esistenti nell'Archivio Vescovile e da altri documenti, che avremo occasione di riportare a corredo del presente capitolo.

tore troverà l'inventario dei beni di Montepeloso, spettanti a Niccolò Grimaldi. (1)

Abbiamo, inoltre, un importantissimo documento del 27 giugno 1628, che riassumeremo brevemente, tanto più che la parte principale di esso è in italiano. (2)

L'Università di Montepeloso, essendo debitrice verso il Barone della somma di ducati 9560, carlini 3 e grana 10, oltre delle terze o interessi arretrati su detto capitale, per togliersi questo debito, cedette a Niccolò Grimaldi il *dritto di pascere,* che la stessa Università e cittadini avevano sulle terre demaniali, dette: *Piana di Cardone, Serra dei Monaci, Serra di Madama Cianeia e Serra di Lino Cucco,* con la facoltà ad esso Barone di chiudersele per Difese ad esclusivo suo beneficio.

E siccome l'Università doveva anche al Vescovo le decime sulle terre demaniali, cedute e date in Difese a Niccolò, per togliere pure questa pendenza, cedè al Vescovo il medesimo *jus pascendi*, che i cittadini avevano nel territorio contiguo alla Difesa d'Irsi.

Durante il dominio di Niccolò Grimaldi, Montepeloso divenne sede del Preside.

Era il Preside il capo della provincia e, d'ordinario, governatore delle armi. Gli uffizi di Polizia e la tutela dell'ordine pubblico erano di competenza sua, indipendentemente dal Tribunale, che si chiamava Regia Udienza Provinciale.

Il preside, dunque, presiedeva all'Udienza; commetteva le cause ai giudici, ma non aveva voto.

Il Tribunale si componeva del capo-ruota, di due

---

(1) — Da uno squarcio esistente nell'Archivio Vescovile – Vedi Doc. N. III.

(2) — Vedi Doc. N. IV.

uditori, dell'avvocato fiscale, dell'avvocato dei poveri e di uffiziali subalterni di segreteria.

Dipendevano dalla Regia Udienza la *Squadra di campagna* ed i *fucilieri di montagna,* comandate da un capitano, e tanto l'una, quanto l'altra, arnesi di soprusi e di ruberie, come gli scrivani dell'Udienza, famosi di proverbiale nota.

Spettava all'Udienza la conoscenza in appello delle sentenze e dei decreti delle Corti minori, che erano per ogni terra o comunità della provincia.

A capo d'ogni Comunità era un Capitano, che interveniva ai pubblici parlamenti e rendeva giustizia, ma non giudicava altrimenti che col parere dell'assessore, o uditore. Egli era di nomina del Vicerè nelle terre regie o demaniali , del Barone nelle feudali , come in Montepeloso, il cui feudatario aveva la giurisdizione anche nelle seconde cause, cioè in appello; ma nel criminale molti dei più gravi delitti erano di competenza dell'Udienza. (1)

La Basilicata sin quasi la metà del XVII secolo per il Preside e l'Udienza era stata congiunta alla provincia di Salerno. Divenne provincia autonoma ai tempi del Vicerè D. Ramiro Filippo di Gusman, Duca di Medina-Las-Torres , Principe di Stigliano, che fu Vicerè a Napoli dal 1637 al 1644.

Egli aprì, dice il Parrino (2), due nuovi Tribunali, nelle provincie di Abruzzo Ultra e nella Basilicata. Elesse in questa per Preside Don Carlo Sanseverino,

(1) — Racioppi, op. cit. 197. 2.° Volume.

(2) — Domenico Antonio Parrino – Teatro eroico e politico dei Governi dei Vicerè di Napoli. Napoli 1876, Vol. II, pag. 99; e Giannone – Storia Civile, XXXVI, 6.

Conte di Chiaromonte, assegnandogli per luogo di residenza Stigliano; ma non vi dimorò lungo tempo.

E qui interessa seguire il pellegrinaggio del Preside.

La prima lettera d' uffizio che si trova nelle carte dell'archivio del Vicerè, diretta all' Udienza di Basilicata, è in data del 17 luglio 1643; ma, in quella lettera, non è indicato il luogo, dove essa era diretta, il luogo, cioè, dove risiedesse l'Udienza.

Scriveva il Duca di Las Medinas de Las Torres e dava ordine si componessero certe differenze avvenute nel Casale di S. Maria di Lauro, che *al presente* (dice la carta) sta fabbricando il Duca di Tursi.

Poi, addì 20 agosto 1643, a D. Geronimo Marquez, che era senza dubbio il Preside, veniva significato che, non ostante l' ordine già ricevuto di passare subito in Montepeloso col Tribunale dell'Udienza, pure gli si dava licenza differire il passaggio sino al rinfrescarsi della stagione.

Al Gennaio del 1644, il Tribunale non pare si fosse trasferito ancora a Montepeloso; ma vi andò senz'altro nei mesi che seguirono.

Queste carte non portano cenno del luogo, al quale erano dirette: ma, secondo il Racioppi, si vuole a Stigliano, il quale Racioppi dubita che sia esatta la notizia del Parrino e del Giannone, che primo Preside della nuova Udienza fosse D. Carlo Sanseverino, conte di Chiaromonte. Questi fu Preside, sì, della provincia di Basilicata, ma nel 1654 e 1655. Lo sarebbe stato prima ancora un'altra volta?

Il Preside e l' Udienza nella primavera del 1644 vengono a Montepeloso; ma comincia presto il rammarichio, e fanno ressa che la residenza fosse trasferita altrove. Però, i Baroni delle altre città predesignate non

ci hanno gusto, e fanno istanza e reclami anch'essi al Vicerè, il quale, il 10 settembre 1644 (era l'ammiraglio di Castiglia D. Giovanni Alfonso Enriquez di Cabrera) scrive al Preside, che mandi uno dei suoi Uditori a Tolve, (città demaniale) e vegga un po' se la città si presti alla necessità degli uffizî, carceri, aule, e case di albergo agli ufficiali.

Non pare che si sia conchiuso nulla, poichè, nell'anno dopo, il Vicerè ordinò che l'Udienza si trasferisse a Lagonegro (antica città demaniale). Preside e Udienza si mettono d'urgenza in viaggio (giugno 1645); ma si arrestano a Potenza, e di qua supplicano che li si faccia tornare a Montepeloso, finchè non sia acconcio e pronto il necessario arnese delle carceri in Lagonegro; ma il Vicerè, nel 19 Agosto 1645, rescrive che ubbidiscano, però possa l' Udienza rimanere a Potenza, finchè la stagione più fresca permetta di viaggiare per Lagonegro.

Passano due soli mesi, e, al 16 ottobre 1645, scrive il Vicerè avere oramai riconosciuto che non è luogo acconcio Lagonegro e torni l' Udienza a Montepeloso.

E l' Udienza tornò a Montepeloso e vi rimase gli anni 1646 sino al 1649 e, forse, sino al 1650; anzi parve che le cose dal temporaneo passassero al definitivo, tanto che si trova qualche documento, in cui la Basilicata è detta ***Provincia di Montepeloso.*** (1)

I locali dell'Udienza in Montepeloso erano nel Palazzo del Signor Pietro De Martino, fu Francesco, posto in una strada, detta Via dell'Antica Tribuna, a ricordo del Tribunale dell' Udienza, che colà risiedeva.

(1) — Racioppi – op. cit. pag. 188.

Sul portone d'ingresso di detto Palazzo ancora oggidì leggesi questa scritta: *Super omnia laus Dei*, la quale indubbiamente serviva per ricordare ai Presidi, agli Uditori ed agli Uffiziali dell' Udienza, di tener presente in ogni azione il Sommo Fattore, perchè potessero procedere con equità e giustizia nella loro sacra missione.

Ma pare che tutti, massime i soldati, si siano poco curati di ciò.

Nell' istesso palazzo dell'Antica Tribuna si notano ancora oggidì varî sotterranei, i quali certamente erano adibiti a carceri criminali, oppure erano delle vie coperte per uscire fuori dell'abitato in casi d'urgenza.

Il Preside Geronimo Marques sedè in Montepeloso sino al 1647, anno in cui vi lasciò la pelle.

Ed ecco come andò la cosa.

Tuttochè Montepeloso fosse, al pari delle altre città del Vicereame di Napoli, travagliata dai balzelli, e dalle continue imposizioni del governo spagnuolo, (come può benissimo scorgersi in parte anche dai varî capitoli (1) delle gabelle, del dazio ecc. annoverati tra i documenti al presente capitolo) pure, un po' per l' influenza del Preside e un po' per quella dei nobili del paese, non volle aderire alla rivoluzione napoletana di Masaniello. Per ciò nuove sciagure si riversarono sulla povera città di Montepeloso.

« Nell' anno 1647, dice Emmanuele Palermo, il « quale ha desunto la notizia dalla *Cronaca sulla Ri-* « *voluzione di Napoli*, (2) quando i Vicerè spagnuoli

(1) — Vedi Doc. N. V.

(2) — Emmanuele Palermo – Monografia su Montepeloso. Cronaca della rivoluzione di Napoli nel 1647, pag. 396 e 397.

« con braccio ferreo governavano questi luoghi, e che « i popoli, stanchi per le gravi oppressioni, cercarono « scuoterne il giogo con cambiare il governo di Napoli « da monarchia in un' aristocratica repubblica, un tal « nuovo sistema non a tutti piacendo, e la popolare li- « cenza facendolo maggiormente odiare, avvenne che « molte città, e terre del Regno si ricusarono aderire « a quanto il popolo della Capitale avea stabilito.

« Una di queste Città, che a tanto si determinas- « se, si fu appunto Montepeloso, ed all' oggetto fu spe- « dito da Napoli D. Francesco Salazar, Conte del Va- « glio, con poderoso esercito per richiamare gl'insorgen- « ti, portando egli medesimo per titolo *Generale del* « *Popolo Napoletano in Provincia di Basilicata.*

« Questi si portò in Montepeloso, ove risiedeva coi « suoi Uditori il Preside della Provincia, e la Città, « avendo fatta energica resistenza, nel mentre si deter- « minava all' assedio, il popolo si diede per vinto, ed, « entratovi il Conte Salazar, fece tagliar la testa al « Preside, uccise molti cittadini, bruciò le scritture del- « l'Udienza, ed, avendo fatto rompere le prigioni, ac- « crebbe col numero dei detenuti quello delle sue trup- « pe. Quindi si pose ad inseguire molti che messi si « erano in fuga ».

Ciò non pertanto, soffocata nel sangue la rivoluzione napoletana ed accomodate le cose nello stato *quo ante,* Montepeloso tornò ad essere immediatamente sede del Preside, e, quindi, capoluogo della provincia di Basilicata.

Ma i pubblici Ufficiali non erano contenti; il nuovo Preside D. Bartolomeo de Haro non trovava per sè una casa comoda e decente, e pregava il Vicerè che provvedesse!

D' altra parte, i cittadini di Montepeloso, dei più ricchi, erano mandati via di forza dalle case loro per dare albergo ai Giudici, e reclamavano; e Preside e Udienza esponevano al Vicerè che si sarebbe trovata migliore comodità pubblica e privata altrove, nei paesi che indicavano di Potenza, di Melfi, di Moliterno, di Tricarico.

Ma i Baroni di questi ed altri paesi non trovavano gradito l' avvento nei loro feudi di un alto Magistrato, che ne avrebbe frenato abusi e prevalenze, ed il Consiglio Collaterale, tra queste varie correnti, indugiava a decidere.

Però, il 1651, il Vicerè conte di Villamedina ordinò l'Udienza a Potenza, e nell'aprile l'ordine si eseguì.

Restò a Potenza fino al giugno del 1657, e forse anche più, donde andò a Tolve, ove stette sino al 1660.

Nel 1661 il Tribunale va a Vignola, ove restò poco, e nel 1663 la regia Udienza si trasferì a Matera, che fu detta provincia di Matera. (1)

Non sappiamo quali sentenze capitali abbia pronunziato il Preside, durante la sua permanenza a Montepeloso; anzi, di tutta l'epoca dei Presidi, non abbiamo notizia che di una sola esecuzione capitale riguardante Montepeloso, quella, cioè, di un tal Cesare de Magistris, condannato in Matera al patibolo il 24 settembre 1682. (2)

Intanto, nel 1664 Niccolò Grimaldi, Terzo Utile

---

(1) — Racioppi – op. cit. loc. cit.

(2) — G. Gattini – Note storiche sulla Città di Matera – pag. 159 – (Perrotti e C. Napoli. 1882);

« 1682 – Die 24 Septembris – Caesar de Magistris de Montepelusio, suspensus in patibulo. »

(dai libri della Metropolitana di Matera).

Signore di Montepeloso, (1) se ne morì, lasciando moltissimi debiti.

I creditori iniziarono giudizio per le rispettive rivalse, e, nell'istesso anno 1664, la città di Montepeloso, con tutti i beni feudali e burgensatici dell' ex Barone, fu venduta, ad istanza dei detti creditori, all'asta pubblica.

Dall'ultimo documento, annesso al presente capitolo, può desumersi particolarmente tutto ciò che riguarda detta vendita. (2)

Il feudo di Montepeloso fu aggiudicato per la somma di Ducati 70 mila al Signor Tommaso di Guevara, il quale lo cedè pel medesimo prezzo a Girolamo Riario, Marchese di Corleto, genero di Niccolò Grimaldi per avere sposata la figlia Maddalena.

Anche la famiglia de Guevara era nobilissima.

Essa veniva dalla Brettagna; ma i suoi guerrieri passarono in Biscaglia nella Spagna, dove la piantarono. Tenne nel 1599 il contado di Potenza. Stemma: - tre bande nere, una stretta lista d'argento con tre code d'ermellino nere in campo d'oro, inquartato con l'arme di Mendoza, cioè, cinque cuori d'argento in campo rosso. (3)

Della nobiltà dei Riario parleremo nei capitoli seguenti, riguardanti l'Utile Dominio di Montepeloso, goduto da questi Signori.

---

(1) — Sotto uno stemma marmoreo della famiglia Grimaldi, conservato in un magazzino del Conte Laval Nugent in Montepeloso, leggesi la seguente iscrizione:

NICOLAO GRIMALDI
MONTIS PELUSII
DOMINO TERTIO
IO: AUGUSTINUS IUSTINIANUS CONSANGUINEUS
EREXIT.
(manca il millesimo).

(2) — Vedi Doc. N. VI.

(3) — Scipione Mazzella - op. cit. p. 521.

Però, la Signora Francesca Maria Grimaldi, sorella primogenita di Niccolò, avanzò nel Sacro Consiglio Napoletano il cosidetto *jus protomiseos sive praelationis,* vale a dire il dritto col privilegio e col riscatto, contro l'aggiudicatario Tommaso de Guevara.

Questi si fece difendere in tale giudizio dall' illustre giureconsulto Cardinale de Luca, il quale dimostrò con grande evidenza e con l'autorità dei più dotti giureconsulti sì italiani che stranieri, come la proposta della Grimaldi fosse addirittura inammissibile. (1)

Per la qual cosa, il Sacro Consiglio si pronunziò favorevolmente al de Guevara, ed il feudo di Montepeloso passò senza altri ostacoli al Marchese Girolamo Riario, come si è detto.

(1) — Cardinale Giambattista de Luca – Theatrum Veritatis et Justitiae, liber primus, De feudis, Discursus XXXVI, pag. 99: –

« Subhastata ad instantiam creditorum Nicolai Grimaldi civitate Montispelusii, quam ipse iure antiqui feudi possidebat, eaque deliberata Thomae de Guevara, maiori oblatori, intentoque contra istum per Franciscam Mariam Grimaldi, dicti Nicolai germanam sororem primogenitam in Sacro Consilio Neapolitano jure protomiseos, sen praelationis, requisitus ex parte dicti deliberatarii, respondi ad causam, ut sequitur: »

(Seguono le citazioni dei giureconsulti, rivolte a dimostrare la nullità della proposta, avanzata dalla Grimaldi).

DIPLOMI E DOCUMENTI

annessi al

CAPITOLO SETTIMO

I.

1585.

Philippus Dei gratia Rex Castelle Aragonum, Utriusque Siciliae, etc.

Don Petrus Giron Dux Osunae etc. Universis etc., subiectorum regiorum etc. sane pro parte infrascripti Illustris supplicantis Regii fidelis dilectissimi fuit nobis praesentatum infrascriptum memoriale regii assensus tenoris sequentis:

Illustrissimo et excellentissimo Signor Don Loise Gaetano d'Aragonia Duca di Traietto fa intendere a V. E. come per alcune sue occorrenze ha venduto et alienato seu intende vendere et alienare libere, et senza patto de retrovendendo con il peso però della infrascritta speciale ipoteca pendere il pagamento del prezzo infrascritto, et interusurio desse al Sig. Fabio Marchese, U. I. D., la città di Montepeloso quale esso supplicante tiene in feudum in mediate et in capite da la Regia Corte nella provincia di Basilicata con soi casali, habitati et inhabitati, castello, seu forlellezza, case, seu palazzo, homini, vaxalli, redditi di vaxalli seu de subfeudi quaternati et non quaternati, censi, intrate et redditi qualsevogliano, massarie, defese, vigne, boschi, hostarie, furni, fiumi, baglive, mulini, raggioni di patronati di ecclesie, et di presentare in quelli, et con le raggioni de reintegrare si que sunt, et che spettano a detta città, et ad esso supplicante come suo utile patrone in virtù di sue cautele, et privilegii, ac alias quovis modo, jure vel consuetudine, vel causa quacumque et con il banco della giustizia et cognitione delle prime et secunde cause civili, criminali et mixto mero imperio, et gladii potestate, quattro lettere arbitrarie et potestà di componere li delitti et commutare le pene di corporali in pecuniarie, et quelle remettere in tutto o in parte satisfatto prius parti lese. proventi et molumenti.

di detta jurisditione et integro stato exclusione li proventi della bagliva da quindici carlini a bascio, quali sono di detta Città, et signanter con l' infrascritti beni, membri et corpi d' intrate, videlicet: defesa de Messer Corrado, defesa della Matina, defesa del Caldaraso, defesa de Lana Dicita, defesa delle Matinelle, massaria et territorio detto piano de Cardone, li ius fidandi nel demanio, juxta solitum, statonica, mastrodattia, cernali, et sivo, zeccha, mastroportulania, censi ascendenti a ducati nove in circa, fida di legne in dette difese di Messer Corrado, et di Caldaraso territorio del quale se hanno terraggi, terre di Basienti di carra otto in circa, terre di Serre di Monaci, di Madama Ciancia, et di serra di Lino Cucco di carra trentacinque in circa, terre divise in più parti di carra ventiquattro in circa, una vigna con boschetto di cerque et orto, de quali corpi vole essere tenuto esso Duca in spetie de evittione generale in ampla forma et che siano in detta Città, et legittimamente li spettino et per lui se tenghino una con li jus tuendi li competono l' intrate vendute supra detta Città, et soi corpi et con tutti altri redditi, tam in pecunia quam aliter consistenti, beni et intrate burgensatici et feudali et titula particolari acquisiti per esso Duca et soi predecessori et altre raggioni et jurisditioni qualsevogliano non reservandosi cosa alcuna penitus, et in quello modo et forma et sicome esso Duca e soi predecessori meglio e più plenamente hanno havuto, tenuto e posseduto detta città con liberi corpi, entrate, raggioni et jurisditioni predette, et de presenti le tiene et possede, et po tenere et possedere in virtù di sue cautele et privilegii et aliis quovis modo, jure vel consuetudine et causa quacumque, lo tenore delli quali privilegii se habbia preinserto.

Per franca e libera la detta città et jurisdictione, beni, membri, corpi da qualsivoglia alienatione done fidei commisso, debito, peso et obligatione et signanter da qualsivoglia vendita sopra di quella, et soi beni fatte per esso supplicante et soi predecessori quomodocumque et qualitercumque solo col peso di adohi, et con il peso di pagare le decime alla mensa episcopale di detta Città per lo jus fidandi in detto demanio, per lo prezzo di ducati cento vinti dui mila, del quale prezzo una parte se ne pagherà al presente de proprii denari del Magnifico Geronimo Grimaldo, un'altra parte fino al complemento di

ducati sittantasette mila o meno fra certo termine vinculandi perchè se implichino in recompera di tante intrate cioè delle vendute supra detta Città in beneficio del detto Fabio compratore acciò le posseda una con detta città, et delle intrate vendute sopra altri beni in favore di esso Ducà supplicante, et se ne pagheranno anche terze di detti ducati sittantasette mila et se faranno per detti creditori seu compratori a quali se pagheranno detti ducati sittantasette mila più o meno a terzo della recompera o pagamento in favore del detto Fabio compratore ample cessioni, transatione et non extincione di tutte le raggioni, attioni, obligationi, et anteriorità hipoteche li competono, etiam come cessionarii di qualsivoglia contra esso supplicante et soi predecessori, et altri qualsivogliano et ciascuno di loro insolidum et sopra loro beni et feudi et titula quocumque titulo, etiam che per altri se possedessero et signanter sopra detta città, corpi, intrate, beni et raggioni ut per venduti, seu vendenti in virtù di loro cautele e privilegii, et interim che se pagherà lo complimento di detti ducati sittantasette milia più o meno detto Fabio prometterà pagare l'istesso interesse seu terze che esso Duca paga a soi creditori, et alle stesse ragioni che le paghe, e sa pigliato seu piglierà in se il peso di quello, et ha promesso seu prometterà cavare in denne et illeso esso Duca, et . . . . . damnum passum tanto per li capitali quanto per le terze e li restanti ducati quaranta cinque milia a complimento dell'integro prezzo predetto detto Fabio li prometterà pagare ad esso supplicante cioè la somma di ducati dudicimilia per tutto dicembre prossimo, et lo restante quandocumque li piacerà senza prefinitione di tempo depositandi ut infra in una o più parti, purchè per qualsivoglia partita non se paghi mai con summa de ducati diecimilia, et mentre detti ducati quarantacinque milia non saranno pagati detto Fabio prometterà pagare l'interusurio di essi alla ragione di sette e mezzo per cento terza . . . . . del qual pagamento detti ducati quarantacinque milia si debbiano depositare in publico banco di Napoli sotto conditione che si implichino in compera seu compere et per la summa de ducati dudicimilia in compera di beni stabili, seu annue intrate burgensatiche o feudali con consenso di detto Fabio et in sua absentia o defetto del detto D. Geronimo Grimaldo, et in sua absentia da Napoli, o

defetto se debbia tantum notificare alla casa dove de presente habita ditto Signor Geronimo, li quali beni et intrate burgensatici o feudali che dal detto restante prezzo se compraranno o recompraranno libere, o con patto de retrovendendo una con le raggioni acquirende per cause di dette compere o recompere, et cossì anco li beni, o .... che da detti ducati sittantasette milia, seu parte di essi se ricomprarono in beneficio di esso supplicante ultra le dette cessioni di ragioni restino in specie obligati et ipotecati, seu li obligarà et ipotecarà a detto Fabio et soi eredi et successori tali ipoteche che sopra di quelli in caso di evittione sorte sub..... di detta città beni, corpi, intrate et raggioni ut supra venduti seu vendende in tutto o in parte et per la consequtione di tutti danni, spese et interesse detto Fabio per soi eredi et successori in ogni tempo siano presenti a qualsivoglia parte et creditori di esso Duca etiam anteriori et privilegiati quocumque privilegio et in corpore iuris clauso, et etiam dotibus, et questo per maggior cautela del detto Fabio citra preiudicium della generale obligatione de tutti l'altri beni etiam feudali et titulati di esso supplicante quali non deroghi a detta speciale nec è contra et ha promesso seu prometterà esso Duca la defensione et evitione di detta Città, castello, intrate, raggioni, beni et jurisdictione predette ut supra vendute seu vendende con integro suo stato et signanter delle prime et seconde cause et di detti beni, membri et corpi sub Verbo signanter expressi de iure etiam de facto generalmente et specialmente da ogni persona in ampla forma.

De più detto Fabio per lo pagamento faciendo di detto prezzo, et interusurio di esso, et terze seu interesse debito a creditori di esso Duca la obligato seu obligarà jus pretii ad esso Duca la decta Città con il Castello, jurisdictione, beni, corpi et raggioni et integro stato tali ipotecha che sopra detta Città, beni, membri et raggioni esso Duca et soi eredi et successori siano preferiti a qualsivogliano personi et creditori del detto Compratore etiam anteriori et privilegiati quocumque privilegio etiam dotis o altro in corpore juris clauso ita che lo dominio et persone di detta città, beni, et corpi passi affacto al detto compratore del peso di detta speciale ipoteca privilegiata citra prejuditium della generale ipoteca di tutti li beni et raggioni feudali di esso Fabio quale non deroghi alla

detta particolare nec è contra con altri patti et clausole come più amplamente nelle cautele sopra ciò celebrate seu celebrande et per mano, seu in curia di Notar Gio: Battista Pacifico di Napoli, se contiene o contenerà supplicasi però V. E. se degni in nome di Sua Maestà Cattolica prestare il Regio Assenso a tutte le cose presente et ciascuna di esse, et signanter alla predetta vendita fatta, seu facienda per esso Duca al detto Fabio della detta Città di Montepeloso, con suo Castello, vaxalli, jurisdictioni, intrate, redditi, raggioni, beni, membri et corpi predetti et integro loro stato con patto de reintegrare, et con ti detti jus tuendi alle dette cessioni di raggioni et ipoteche faciende per li creditori o compratori a quali si pagaranno detti ducati sittantasette milia più o meno per essi, o mediante loro procuratori et ratificationi et nove cessioni che si facessero per li principali quandocumque se facessero alla speciale ipotecha fatta, seu facienda in beneficio di detto Fabio de intrate, beni et raggioni feudali che si ricompraranno o compraranno dal detto prezzo per maggior sua cautela ut supra. Una con dette raggioni acquirende per cause de dette compere o ricompere. Alla procura, et substitutioni fatte o faciende per detti creditori o compratori a quali se pagaranno detti ducati sittantasette milia e più o meno in persona qualsevoglia per lo effetto di dette cessioni et retrovendite faciende al detto Fabio come cessionario del detto jus luendi alla detta speciale ipoteca fatta seu facienda in favore di esso Duca di detta Città, beni, corpi, intrate, et raggioni vendute seu vendende ut supra per maggior securità della consequtione del detto prezzo, terze et interusurio predetto, alla donatione fatta, seu facienda per esso Duca di quello più che forte volesse detta Città di detti ducati cento vinti dui milia, alle retrovendite faciende a detto Fabio come cessionario del detto jus luendi di dette intrate vendute sopra detta Città et corpi feudali, et cessione di raggioni per ciò a lui faciende alla ratificatione et nova vendita et speciali obligationi et promesse predette che ad maiorem cautelam et non aliter forte si facessero per esso Duca et Fabio respective, necnon alla obligatione, seu obligationi fatte seu faciende per essi Duca et Fabio etiam nulle ratificationi che ad maiorem cautelam facessero de tutti li beni et raggioni feudali et titulati quocumque titulo presenti et fu-

turo di esso supplicante et Fabio et ciascuno di loro respetive per la defensione et evictione di detta Città, beni, membri, intrate, corpi, raggioni et jurisdictioni predette et consequtione de tutti danni spese et interesse et per pagamento faciendo per detto Fabio del restante del prezzo predetto, et interusurio di esso et altra quarta parte et per observanza di tutte le cose predette, et ciascuna di esse e di quando suddette cautele se contiene seu contenerà, aut per la satisfatione de tutti danni, spese et interesse che si potessero et facessero in casu inobservatione juxta forma de dette cautele ut supra celebrate seu celebrande etiam per mano de altri notari e da tutti li predetti et altri patti, promissioni et clausole precarii et constituti in quelle apposti et apponendi havendo loro tenore ex certa scientia per expresso et mandi se ne spedisca regio privilegio in forma cancellerie ut Deus etc. super quo quidem praeinserto memoriale fuit per nos provisum in modum hunc Videlicet fiat in forma pro ad ea bona in quibus habent successores — Cadena preses — Lanarius preses — Provisum per Ill.mum proregem Neapoli die octava junii M. D. octuagesima quinta — Jo — Vidit de Porta.

Nos vero subditorum regiorum acta compendia gratis affectibus prosequentes pro consideratione quoque sincere devotionis et fidei partium predictarum quae merito in iis, et longe maioribus . . . . gratia rationabiliter promerentur, tenore presentium de certa nostra scientia deliberate et consulto ac ex gratia speciali jam omnibus predictis et cuilibet ipsorum et signanter dictae Venditioni factae seu faciende pro ipsum ducem dicto Fabio dictae civitatis Montis pelusii cum eius Castro, vaxallis et jurisdictionibus, introitibus, redditibus, juribus, bonis, membris et corporibus predictis et integro eorum statu, cum dicta potestate reintegrandi et cum dictis juribus luendi ut supra cessionibus iurium et ipothecarum faciendis pro creditoribus aut emptores quibus solventur dicti ducati septuaginta septe mille plus aut minus per ipsos aut mediantibus eorum procuratoribus, et ratificatoribus et novis cessionibus faciendis per principales quocumque . . . . . speciali ipoteche factae seu faciende in beneficium dicti Fabii, introituum, bonorum, et iuris, feudalium reemendorum aut emendorum dicto pretio pro maiori cautela ut supra cum dictis introitibus ac-

quirendis pro causa dictarum emptionum aut reemptionum procurationibus et substitutionibus factis aut faciendis per dictos creditores aut emptores quibus solventur dicti ducati septuaginta septem millia plus aut minus cuicumque persone pro effectu dictarum cessionum et retrovenditione faciendarum dicto Fabio uti cessionario dicti juris luendi dictae speciali ipoteche fatte seu faciende in favore ipsius ducis dictae civitatis . . . . corporum, introituum et jurium venditorum seu vendendorum ut supra pro maiori securitate consequtione dicti pretii terciarum et interusurio predicte donationi facte seu faciendi per ipsum ducem illius pluris quo forte valeret dicta Civitas dictorum ducatorum centum viginti duorum mille retrovenditionibus faciendis dicto Fabio uti cessionario dicti juris luendi, introituum venditorum super dicta civitate et corporibus feudalibus et cessioni iurium de super ipsi faciende ratificationis nove venditioni et speciali obligationi et permissionibus predictis ad maiorem cautelam et non aliter forte faciendis per ipsos ducem et Fabium respective necnon obligationi seu obligationibus factis seu faciendis per ipsos ducem et Fabium . . . . . in ratificationibus ad maiorem cautelam faciendis . . . . . et iurium feudalium et titulatorem quocumque titulo presentium et futurorum ipsius supplicantis et Fabii et cuiuslibet ipsorum respective pro defensione et evictione dictae Civitatis, bonorum membrorum, introituum, corporum, iurium et jurisdictionum praedictarum et consequtione omniun . . . . expensarum et interesse et pro solutione facienda per dictum Fabium reliqui dicti pretii et interusuriis ipsius et aliarum quantitatum predictarum et pro observantia omnium predictorum et cuiuslibet ipsorum et omnium in dictis cautelis contentorum seu continendorum in casu inobservantiae juxta formam dictarum cautelarum ut supra celebratarum seu celebrandarum etiam manu aliorum notariorum et omnibus praedictis et aliis pactis, promissionibus et clausolis precariis et constitutis, in illis oppositis et opponendis, quarum tenores praesetibus pro expressis et specifice declaratis haberi volumus quo ad expressatum quatenus tamen rite recteque processerint partes quae tanguntur veris quidem existentibus prenarratis, naturaque feudi in aliquo non mutata, ita tamen quod non inducatur divisio vaxallorum et jurisdictionis bonorum feudalium obligatorum seu

obligandorum non obstante quod super bonis feudalibus processisse noscatur predicte Maiestatis nomine assentimus et consentimus ex gratia regiumque super iis prestitumque assensum quo ad ea bona in quibus habent successores volentes et decernentes expresse de eadem scientia certa nostra praesens regius assensus et consensus sit et esse debeat partibus predictis eorumque heredibus et successoribus ex earum corporibus legitime descendentibus in perpetuum semper stabilis realis validus, fructuosus et firmus, nullumque in iudiciis aut extra sentiat quovis modo diminutionis incomodum dubietatis obiectum aut noxe alterius detrimentum pertimescat, sed in suo semper robore et firmitate persistat fidelitate tua regia feudali quoque servitio et adoha regiisque aliis, et alterius cuiuslibet juribus semper salvis, et reservatis volumus etiam quod infra annum computandum a die dati dicti praeinserti memorialis in antea predictus Fabius emptor teneatur expediri facere in forma regie Cancellerie Regias literas assicurationis vaxallorum et ligium homagium ac debite fidelitatis juramentum prestare ac regie et catholice maiestatis in manibus et posse M.i Petri Antonii Albertini regii commissarii ad id specialiter deputati et omnia et singula in licteris predictis contenta adimplere servata ad unguem earum continentia et tenore volumus etiam quod infrascriptorum omnium date presentium in antea comput... prout privilegium regii assensus registrari debeat in quinternionibus Regiae Camerae Summariae aliter habeatur pro non prestito.

In quorum fidem presens privilegium fieri fecimus magno predicte Maiestatis sigillo pendenti muniturum.

Datum Neapoli in Regio Palatio prope Castrum Novum Die predicto octavo mensis junii millesimo quingentesimo octuagesimo quinto.

D. Petro Giron.

Vidit Cadena proregens et pro parte — Vidit Lanarius proregens — Ribera R. C. L. — Vidit Carrafa Generalis Thesaurarius.

Dominus Vicerex locumtenens et Capitaneus generalis mandavit mihi Basside de Munatione.

Salvat tt.as xij — Salsanus pro taxatore.

In privilegiorum 19 fol. 212.

Presentatum in Regia Camera Summariae, die VII mensis septembris 1585.

Assenso alla vendita facienda per Don Luyse Gaetano de Aragona Duca di Trayetto a Fabio Marchese U. I. D. della Città di Montepeloso per Ducati 122 mila alla cessione facienda per li creditori a qual se pagarà detto prezzo, et alla obligatione delli feudali.

(Archivio di Stato in Napoli; Quinternione 120 - nuovo 165 - Anno 1586 - fol. 47 e seguenti).

II.

1586.

Capitoli, Privilegi e Concessioni che si domandano concedersi e confirmarsi per l' Uuiversità et huomini della Città di Montepeloso dall'Ill.mo Signor Geronimo Grimaldi, non solo come Procuratore al presente dell'Ill.mo Sig. Fabio Marchese, ma ancora in tempo che il Dominio di detta Città sarà trasferito in sua persona se intendano confirmati e di nuovo concessi nel modo che siegue :

1. In primis dicta Università, et huomini supplicano dicto Signore Ill.mo si degni confirmare et de novo concedere concederli tutti, e qualsivoglia Capitoli, Gratie, Privilegii, Cautele, Immunità, Consuetudini scritte et non scritte concesse ad essa Università et huomini dall' antipassati Signori di detta Città, e precise dall'Ill.mi Signori di Casa Gaetana ; il tenore delli quali Capitoli è l'infrascritto, videlicet:

Placet Ill.mo D.mo Hyeronimo, quod observetur Consuetudines, immunitates et privilegia, quae per antecessores Dominos dictae Civitatis fuerunt concessa — Geronimo Grimaldo.

2. Item dicta Città supplica V. S. Ill.ma si degni confirmare e di nuovo concedere lo triduo delle querele e dinuncia vi fanno in la Ducal Corte di detta Città, tanto Civile, quanto Criminale, ordinando alli Capitanei che pro tempore saranno, che durante lo triduo non habbiano da procedere sopra dette querele, e, procedendo, lo processo sia nullo; neanco possano procedere ex officio contra li malfattori sine querela partis lesae, tantum in Civilibus, quantum in Criminalibus, che così si è sempre osservato in detta Città senza contraditione alcuna.

Placet quod observetur triduum juxta formam Regiae Pragmaticae; Officiales vero contra malefactores procedere possint ex officio ubi venit imponenda poena mortis, seu corporis afflictiva; in aliis vero mixtis, seu Civilibus non possint procedere — Geronimo Grimaldo.

3. Item dicta Città supplica V. S. Ill.ma si degni confirmare, come è stata antica consuetudine, che con lo Capitaneo in ogni Condannazione di pena pecuniaria ci abbiano da intervenire doi huomini della Città, da detto Capitaneo eligendi, et deputandi per dicta Città, che così è stato sempre osservato.

Placet, quod in civilibus, seu mixtis interveniant duo deputandi per Universitatem, et non in Criminalibus, in Compositionibus, et non in condemnationibus — Geronimo Grimaldo.

4. Item dicta Città supplica V. S. Ill.ma si degni di nuovo concedere e confirmare, che nessuno nuovo cittadino possa essere in Consiglio di detta Città, eccetto che habbi fatto suo incolato in detta Città anni 30 con comprarci stabili.

Placet ut petitur — Geronimo Grimaldo.

5. Item dicta Città supplica V. S. Ill.ma si degni confirmare e di nuovo concedere, che li cittadini della Città vostra di Montepeloso possano di far legnami alle difese di V. S. Ill.ma per uso di casa, per l'edificii, e per l'uso del campo, come sono aratri, traglie e ciucci e pagliari da massaria senza impedimento alcuno, e per ardere legna morte et scaconate, secundo è stato sempre solito, et osservato, et confirmato, per l' antipassati Signori.

Placet, prout hactenus in possessione fuerunt — Geronimo Grimaldo.

6. Item supplica dicta Città V. S. Ill.ma si degni confirmare et de nuovo concedere, che dicta Città possa far Consiglio tanto generale, come per l'eletti in quello luogo, che dicta Città vorrà, sine metu poenae, senza l' intervento dell' Officiale, sed solum lo Sindico sia tenuto a domandare licenza al Capitanio, che così è stato sempre solito.

Placet, petita licentia ab Officiali, seu Capitaneo — Geronimo Grimaldo.

7. Item supplica dicta Città V. S. Ill.ma si degni confirmare et de nuovo concedere, che lo Capitanio ha da mandare in dicta Città sia Dottore, e che dicto Officiale non habbia da stare

più d' uno anno in Officio in dicta Città, et ante ingressum Officii habbia da dare idonea pleggeria di stare al Sindacato, e che li preggi siano Cittadini, e facultosi, et non la dando, non siano admessi in detto Officio sine metu poenae, et che l'Università non sia tenuta darli letto, nè cosa alcuna di casa, e così ancora del Giudice delle seconde cause sia Dottore, e forastiero non cittadino, nè habitante in essa Città.

Placet, si fideiussio inveniri poterit, sin autem retineat medietas provisionis usque dum steterit ad syndicatum; quoad alia placet ut petitur — Geronimo Grimaldo.

8. Item supplica dicta Città V. S. Ill.ma si degni confirmare e di nuovo concedere, che da quattro docati a basso lo Capitano non possa fare processi ordinarii, nè meno dar sententia in scriptis sed summarie habbia da intender le parti, et solum possa permettere lo detto delli testimonii in scriptis, et declamare quello è di Giustizia senza pagarsene della sentenza, seu decreto.

Placet ut petitur — Geronimo Grimaldo.

9. Item supplica detta Città V. S. Ill.ma si degni confirmare e di nuovo concedere, che li Capitani pro tempore saranno per qualsivoglia sentenza civile, o criminale non possano pigliare più d'un tarì, e lo Mastrodatti grana dieci per la Letta Lata ab utraque parte, et pro qualibet Interlocutoria grania dieci, et di nessuna preggeria tanto Civile, come Criminale possa dare decreto in scriptis, ma summarie pigliare la preggeria senza interponere decreto, secondo li meriti della giustizia.

Placet ut petitur — Geronimo Grimaldo.

10. Item supplica detta Città V. S. Ill.ma si degni confirmare e di nuovo concedere, che nessuno fidato de la Corte in lo territorio di detta Città possa venire a spicare soi porci, ed altri bestiami per tutto il mese di luglio, e che in detta spica nullo bestiame si ci possa fidare dalla Corte, che così è stato sempre osservato.

Placet ut petitur — Geronimo Grimaldo.

11. Item supplica detta Città V. V. Ill.ma che si degni confirmare e di nuovo concedere, che l'Erario di questa, volendo conciare lo molino dell' acqua, e volendoci da dieci opere a basso, le debbia ponere, e pagare detto Erario, e quanto ci vorrà di più pagarà l'Università, che così è stato anticamente osservato.

Placet ut observetur consuetudo — Geronimo Grimaldo.

12. Item supplica detta Città V. S. Ill.ma si degni concedere, che come avrà eletto uno Erario l'anno, lo debbia tenere, e confirmare, e non farne tre, e quattro, e quelli angariare a pagare per non fare detto Officio di Erariato.

Placet ecc. — Geronimo Grimaldo.

13. Item supplica detta Città V. S. Ill.ma si degni confirmare di nuovo concedere, che quando l'Officiale non osservasse li sopradetti Capitoli graciosi, e l'infrascritti concessi da V. S. Ill.ma sia ad essa Città lecito sine metu poenae non obbedire al detto Officiale quanto appartiene all' osservanza delli detti Capitoli.

Placet, etc. — Geronimo Grimaldo.

14. Item supplica V. S. Ill.ma si degni confirmare e di nuovo concedere, che nullo cittadino incola et habitante in detta Città sia molestato aliquomodo dalla Corte di V. S. Ill.ma, e suoi ministri in le loro possessioni, tanto dentro la Città, come extra, et altri Territorii, ma quelli mantenere e conservare in le loro pacifiche possessioni, secondo haveno posseduto e possedono.

Placet, si et quatenus in Inventaria Ill.mi Domini Honorati Gaetani reperitur et quatenus in possessione erant tunc temporis — Geronimo Grimaldo.

15. Item supplica detta Città V. S. Ill.ma si degni confirmare e di nuovo concedere che li fidati veneranno in lo territorio di essa, atteso debita opera di notte, e di giorno dannificano li campi e seminati delli cittadini siano tenuti non solo all'emenda delli danni, ma ancora alla pena dello bando si farà per lo Capitano ad istanza di essa Università e Cittadini.

Placet, etc. — Geronimo Grimaldo.

16. Item supplica detta Città V. S. Ill.ma si degni confirmare e di nuovo concedere, che nullo cittadino napoletano possa habitare, ed avere stanza in detta Città, che pretendono di essere franchi di ogni Gabella e pagamento.

Placet, salvis tamen Regiis Pragmaticis Constitutionibus et Capitulis. — Geronimo Grimaldo.

17. Item supplica detta Città si degni confermare e di nuovo concedere, che nessuno cittadino sia angariato, e perangariato senza pagamento, ma che siano pagati dello loro fatiche, che così è stato usato per lo passato.

Placet, ut etc. — Geronimo Grimaldo.

18. Item supplica detta Città V. S. Ill.ma si degni concederli non si voglia vendere, nè alienare, nè impegnare con carta de retrovendendo, nè mettere altro Governatore in detta Città, eccetto che V. S. Ill.ma, non derogando lo strumento fatto tra essa Città, e l'Ill.mi Signori Predecessori sopra di ciò a manu di Francesco Palomba.

Nostra voluntas est, Deo Duce, retinere in dominio nostro et nostrorum successorum Civitatem praedictam — Geronimo Grimaldo.

19. Item detta Città supplica V. S. Ill.ma si degni confirmare e di nuovo concedere, che la cognitione di qualsivoglia causa civile o criminale, tanto la prima, quanto la seconda cognitione si veda, e termini in detta Città, e così nessuno delinquente di qualsivoglia delitto, che in detta città si cognosca sua causa, e lo si detenga, e non si estraha fuora, acciocchè si possa facilmente defendere et aiutare.

Placet, quod in primis causis non extrahantur nisi ex urgentissima et justissima causa a Civitate praedicta: in secundis vero non extrahantur extra Provinciam nisi ex causis praedictis — Geronimo Grimaldo.

20. Item di più si supplica V. S. Ill.ma di ordinare et gratiose concedere ad essa Università che li Magnifici Capitanei, et Mastro d'atti presenti et futuri non possano procedere tanto in le cause civili, che criminali e miste, dopo passati li quattro anni dal dì dell' informazione, o petizione dove non insisteranno le parti offese, non possano procedere ad istanza dello coadiutore della Corte, nè si possano pigliare cosa alcuna nè per decreti, nè per bassatura di dette informazioni, querele ed atti.

Placet, etc. — Geronimo Grimaldo.

21. Item si supplica V. S. Ill.ma si degni confirmare detta Città et huomini di essa nell'antichissima sua possessione della Bagliva di essa Città, tanto nel reggere della Giustizia, che fanno li Eletti di essa Cittá, quanto in tutti gli altri Capitoli, ed osservanza di detta Bagliva, atteso ne sono stati in possessione, e stanno da tempo, che non è memoria d'uomo in contrario, et che li Capitanii non si possano intromettere in la cognitione delli danni dati da quindici carlini a basso, ma solo li detti Eletti di detta Città come Giudici di detta Bagliva, come è stato sempre solito.

Placet, etc. — Geromino Grimaldo.

22. Item supplica detta Città, et huomini di essa V. S. Ill.ma si degni confirmare e di nuovo concedere, che quando l' Officiali che sono, o che saranno in detta Città non osservassero, o alcuno di essi non osservasse li suddetti Capitoli, Gratie, Consuetudini, Privilegî et Immunità, et altre Cautele, che detta Università have havuto et gauduto, e le sono state fatte e concesse dall' antipassati Ill.mi Signori di detta Città, e massime dalli Signori dell'Illustrissima Casa Gaetana d' Aragona, e dall'Ill.mo Signor Don Scipione Gaetano, tanto scritte, come non scritte, e di nuovo confirmate e concesse per V. S. Ill.ma nelli presenti Capitoli, sia lecito ad essa Università, Sindico et Eletti, et altri huomini particolari di detta Città sine metu poenae de facto non obbedire alli detti Officiali di V. S. Ill.ma in quanto appartiene all' osservanza di detti capitoli ed altre cose predette.

Placet, etc. — Geromino Grimaldo.

23. Item supplica V. S. Ill.ma si degni concedere et confirmare che le terre de la Corte di V. S. Ill.ma, che li cittadini hanno tenuto, o tengono a terraggio, non si siano levate o date ad altri, o vero a loro stessi in affitto, ma siano di quelli che vi lavorano con rispondere la mezza semenza alla Corte di V. S. Ill.ma, conforme al privilegio, che ne tengono, e mentre risponderanno la detta mezza semenza non li possano essere levate, eccetto se non le lavorassero per tre anni, e perchè molti cittadini sono stati astretti dall'Ill.mo Signor Duca di Trayetto de terre, che stanno a terraggio in farne gli affitti, si supplica V. S. Ill.ma ridurli alla detta mezza semenza, come stavano da prima.

Placet, etc. — Geromino Grimaldo.

24. Item detta Città supplica V. S. Ill.ma si degni di nuovo concedere, che lo jus fidandi che questa tiene nel territorio, seu demanio di essa, lo habbia a concedere in perpetuum ad essa Università e suoi cittadini per un prezzo conveniente, acciocchè l'uso naturale dei cittadini non sia ristretto da bestiame forastiero, e questo per evitare le liti sopra detta causa per pretendere se è bastante o no alli Cittadini.

Ardita oblatione facienda per Universitatem, tempore accessus nostri, Deo favente, ad civitatem praedictam providebitur — Geromino Grimaldo.

25. Item per evitare l'abuso del Governo procurato avanti tempo in detta Città si supplica V. S. Ill.ma degnarsi di concedere che la elezione del Sindico, Eletti ed altri Offici dell'Università pro tempore si facci per Consiglio generale con chiamarsi non tanta moltitudine: ma solo li capi di famiglia, e che fatta detta Elezione nel modo predetto, V. S. Ill.ma habbia da confirmare quelli che saranno eletti per la maggior parte delle voci, conforme alli Decreti del Sacro Consiglio, quali dispone, quod Electio fiat per Universitatem, et Confirmatio sit de illis qui habent maiora suffragia, e per evitare che non si procurino le voci, che detta elezione si facci per voti segreti, seu per bollette.

In nostro accessu ad Civitatem auditis omnibus interesse pretendentibus providebitur, quod magis expediens visum fuerit pro beneficio dictae Civitatis — Geromino Grimaldo.

26. Item supplica V. S. Ill.ma si degni tenere per sua Camera e Stanzia riservata per V. S. Ill.ma sua vita durante la Città sua di Montepeloso, e sempre osservare la regia Provisione, espedita ad istanza di V. S. Ill.ma, che detta Città di Montepeloso sia sua camera, e che sua vita durante non possa variare di eleggere altra terra per Stanza, ma che sempre habbia da tenere per Camera e Stanza reservata la detta Città di Montepeloso, dimodochè sua vita durante, sia franca di alloggiamenti di soldati, come tutte le altre terre per camere riservate all'altri Baroni di questo Regno, in virtù delli Capitoli di Napoli, e così ancora s' intenda in tempo, che sarà trasferito il dominio di detta Città in sua persona.

Placet, etc. — Geronimo Grimaldo.

Nos Hyeronimus Grimaldus tamquam Procurator Illustris Domini Fabii Marchesii, Utilis Domini Civitatis Montis pelusii, ac etiam nomine nostro proprio ex nunc pro tum, et temporis, quando, Deo favente, Dominium civitatis praedictae in mei posse translatum fuerit, suprascripta Capitula et Privilegia confirmavimus, et denuo concessimus juxta eorum seriem, continentiam et tenorem: in quorum fidem hoc Privilegium fieri jussimus nostris propriis manibus firmatum, et nostro sigillo munitum.

Datum in nostra Andientia die 16 Julii 1586.

Geronimo Grimaldo — (adest sigillum).

Ioannes Bartholomeus Torririus a secretis.

(Da una copia del 27 dicembre 1733, estratta dal Magnifico Felice Pagetti, Eletto nel Sindacato del Magnifico Antonio Lombardi. Questo documento è in mio potere).

III.

Inventario di Niccolò Grimaldi.

Montepeloso, città posta nel regno di Napoli, in provincia di Basilicata, dotata di bello ed ameno territorio, confina con la provincia di Terra di Bari e la provincia di Terra d'Otranto verso oriente, et Puglia verso tramontana, et verso ponente vi sono montagne, et in detto territorio vi sono dei fiumi, uno chiamato Bradano verso ponente, et Basento verso oriente, quali fiumi rendono detto territorio molto fertile per la comodità d'animali, e non fanno nocimento di malaria alla città per esservi distante, e detta città sta posta sopra il principio del monte, che dà una porta verso tramontana, cioè di piano circa quattro miglia, oltre d' essere abbondante di frutti, et acque sorgenti bellissime circa d'essa Città, che comodamente ogni cittadino si serve di quelle dentro della predetta Città, cioè il Castello, habitatione dell' Ill.mo Sig. Barone molto comoda, e dentro di detta città ci è la Chiesa cattedrale con il Palazzo del Vescovo attaccata; in detta Città vi sono quattro conventi, uno dei Minori Conventuali di S. Francesco, antichissimo pigliato dal detto S. Francesco, e un Monasterio di Monache non finito, et fuora di detta Città ci sono due altri conventi, uno dei P. P. Cappuccini e l' altro dei frati di S. Agostino, quale Città vi è Padrone e Signore l'Ill.mo Signor Niccolò Grimaldi, genovese, una con infrascritti d'entrate feudali et burgensatiche, come appresso:

1. In primis la defensa di *Messer Corrado*, una delle principali di tutte l'altre quante, la regia Dohana di Puglia la suole dispensare ogni volta che gli domandati docati mille, quando non si dispensa, si suole vendere dalli Procuratori et Agenti del Signor Barone docati mille e cento, e quando più o meno secondo il tempo; detta defensa ha principio dalla fontana di Nardo, posta nella confine del territorio di Gravina, e cala giù sino al Basento fiume, e tira per il detto fiume al basso per

insino alla defensa di S. Pietro del Sig. Marchese di Grottole e dalla parte del territorio di Gravina con uno limite che chiude detta defesa dal detto territorio, serve per animali grossi e minuti.

2. La defensa che si chiama *la Matina di Caldaraso*, quale confina con la detta Defensa di Messer Corrado, si dispensa dalla Dohana di Puglia ducati sette cento, é luogo atto per animali grossi e minuti, come pecore e vacche, confina con la Defensa d'Irsi verso tramontana che è della vescoval Corte di Montepeloso, e tira al Basento a basso sino al Bradano fiume, di modo che sta posta dentro due fiumi.

3. La defensa *di Caldaraso* confina con la sopradetta defensa della Matina, si dispensa dalla Regia Dohana di Puglia docati sette cento, e serve solamente per animali grossi, essendo molto boscosa, confina con la defensa *d'Altojanni* del Marchese di Grottole verso Oriente e verso tramontana confina col fiume di Bradano e verso mezzogiorno col territorio della Terra di Grassano e verso occidente con le terre demaniali della Mensa Vescovile di questa città, e con il luogo del giardino del R. Capitolo et Clero di detta Città.

4. La defensa delle *Matinelle* quale si suole dispensare dalla Regia Dohana di Puglia docati tre cento, ma sempre si è affittata dalli affittatori, e agenti del Signor Barone per docati quattro cento cinquanta, come dall'Ill.mo et obligante appare, detta defensa confina con il territorio della città di Tricarico verso mezzo giorno, et verso Oriente con le terre del R. Capitolo di detta Città di Montepeloso e con il fiume, detto l'Auletta, verso occidente, ed è luogo buono per animali grossi e minuti.

5. La defensa, detta *Lanadicita* che la Regia Dohana di Puglia si suole dispensare ducati trecento cinquanta, hora si affitta docati quattrocento trenta continuamente da chi tiene pensiere delle cose del Signor Barone, serve per animali minuti, come pecore e capre, et anco ci sono li *Pantani,* che sono di carra tre incirca, che sono buoni per animali grossi; detta Defensa confina con il Bradano che divide lo territorio della Terra di Genzano e confina con il feudo Regio di Monteserico verso tramontana et verso Oriente confina con la strada che si va sino ad Oppido e Tolve.

TERRE FEUDALI E DEMANIALI.

1. In primis nello *piano dell'hostia* vi sono tumula cinquanta quattro di terre feudali et demaniali del Signor Niccolò Grimaldi, Signore e Padrone di questa Città di Montepeloso, quali confinano con la Defensa della Matina di Caldaraso, con lo vallone d'*Acqua di lupo* e dalla parte verso Bradano confinano con le terre del R. Capitolo et Clero di detta Città; sono terre seminatorie e se ne paga la metà di quella si semina al Signor Barone, quando, però, si seminano, et non seminandosi servono per pascolo di animali, dal quale detto Signore ne cava la fida dell'animali forastieri uno carro per pecore e cinque carri per vacche e sette carri e mezzo per giumenta.

2. Dentro lo vallone *d' Acqua di Lupo* per la via che se va dalla città ad Irsi vi sono tumula otto e mezzo di terre demaniali, come s'è detto, di Signora Baronal Corte, le quali confinano con le terre del R. Capitolo et Clero di detta Città, e lo vallone d' acqua di lupo e per dentro dette terre vi è la strada che va ad Irsi, come ho detto di sopra.

3. Nella terra dello *Frangillo* vi sono quaranta tomoli di terre di detta Baronal Corte, quali si donarono dal Signor Tommaso Parcia Bosca confinano con le terre della vescovale mensa verso Irsi, et verso la città confinano con le terre del R. Capitolo et Clero e con le terre di S. Francesco.

4. Sotto il monte Irsi verso Gravina vi sono carra sei di terre comprate dal Signor Marchese di Brienza con Jazzo e Grotte dentro, confinano con le terre della Mensa Vescovile dalla parte d'Irsi con la stratolla che va dalla Città di Gravina in Tricarico, e dalla parte verso tramontana confinano con le terre di Giulio Cesare de' Stefanellis, et confinano con il fiume a Basento, et verso detta Città confinano con le terre del R. Capitolo et Clero di questa Città.

5. Dalla parte del fiume di Basento verso Gravina vi sono carra sei di terre di detta Baronal Corte, quali si lavorano per Pompeo Trezza, confinano con la via che si va da Montepeloso a Gravina, et verso oriente confinano con la limite che divide il territorio di questa Città con quello della Città di Gravina, et vanno per insino allo vallone sopra la strada che si va alla Città di Matera e confinano con le terre di Flaminio Volpe e confinano con la stratolla che va in Miglionico e con le terre di S. Francesco verso il Ponte.

6. Nel luogo dove si dice l' *Aiva di franco* per la strada che si va a S. Scenia dalla città ci sono tumula dodici di terre di detta Baronal Corte, confinano con le terre del Dottor Giovanni Lombardi verso tramontana et con le terre di D. Bartolomeo Trentacinque, et verso levante confinano con le terre del R. Capitolo.

7. Nell'istesso luogo dove si dice di *piano di franza* che sono di S. Francesco, vi sono tomola nove di detta Baronal Corte, confinano con le terre di D. Bartolomeo Trentacinque et con il fiume Basento e con le terre di S. Francesco.

8. Nel luogo dove si dice *la fratta* vicina la *Serra dello Gallo* vi sono tomola trenta sei di terre di detta Baronal Corte, in due pezzi, uno di tomola venti sette e l' altro di tomola nove con limiti per mezzo, confinano con le terre di Tomaso Caputo verso tramontana et con le terre del R. Capitolo e Clero verso la difensa dell'Università e con la strada che divide dall'altre terre Baronali e confinano con le terre comprate dal Signor Marchese di Brienza, quali erano di Giovanni Pietro Maffei.

9. Nel detto luogo della *fratta* vi sono carra cinque e tomola venticinque di terre che erano di Giovanni Pietro, Giulio Cesare e Camillo Maffei, quali confinano con li *Tamarici* e con la defensa dell' Università, quali terre sono in due pezzi, consistenti nell' istesso luogo con li suoi limiti e segni di questo modo: videlicet uno pezzo dove si dice *Serra dello Gallo* et *Isca delli Tamarici*, confinano con de terre di Giovanni Berardino de Magistris et per la via che si va alle terre del R. Capilolo a Badurso et altri confini.

10. L'altro pezzo della terra dove si dice *la lama della penna* allo *Piano della Cersa* confina con la terra della Commenda di S. Giovanni Battista, da una parte confina con le terre di S. Maria delle Grazie dall'altra parte, e confina con lo tratturo, quale terre vi sono di cento tumula cinque di grano e due d'orzo, venditi ogni anno al venerabile Convento di S. Francesco dei Minori Conventuali della Città di Tricarico, dette terre si comprarono dal Signor Niccolò Grimaldi dal Signor Marchese di Brienza.

11. Nello *Scaricaturo* la via che si va dalla città alla terra di Spinazzola vi è un pezzo di terra di capacità di carra quattro, che furono di Pietro Boffilo, confinano con le terre del R. Ca-

pitolo dalla parte d'oriente e con la defensa dell' Università dalla parte di mezzogiorno, e lo tratturo verso tramontana, e dette terre sono state vendute dal Signor Marchese di Brienza al Signor Niccolò Grimaldi, ed é luogo per una parte di pecore.

12. Dove si dice il *Piano di Cardone* vi sono carra diciotto demaniali di detta Baronal Corte, le quali confinano dalla parte di tramontana con la defensa, seu feudo regio di Monte Serico di Sua Maestà Cattolica e dalla parte d'oriente confinano con le terre del R. Capitolo e Clero e confinano con il fiume Basento, et in dette terre vi sono Grotte e Cortaglie e una buona fontana d'acqua sorgente molto buona.

13. A *Monte Avuto* vi sono tomola quaranta di terre di detta Corte, dove si dice *la posta di Caracciolo* per essere stata venduta dal Sig. Marchese di Brienza, quale confinano con le terre della Corte Baronale quali si sono comprate dal Sig. Marchese di Brienza, che furono di Carlo Musacchio et con le terre del R. Capitolo verso ponente circordate dai limiti intorno.

14. Nel medesimo luogo vi sono altre tumula sessanta due di terre dove si dice *la lama dello Rizzo*, quali confinano con le terre del R. Capitolo verso ponente vi sta l'altre terre di R. Capitolo verso oriente, e con la defensa dell' Università verso mezzo giorno e confinano con la strada sul Tratturo Regio, comprata dal Signor Marchese di Brienza.

15. Nell'istesso luogo vi sono altre tomola ventisei di terre sopra la strada dove si dice la Buffara, seu strimuli, quale terre furono di Carlo Musacchio confinano con le terre predette di detta Corte che si dice la posta Caracciolo verso ponente, e le terre di Carlo Musacchio verso levante e confinano con la strada sul tratturo che si va dalla città di Gravina a Tolve e confinano con le terre del R. Capitolo si comprarono da detto Signor Marchese di Brienza, come per Istrumento, fatto in Napoli.

16. Nell'istesso luogo di Monte Avuto vi sono altre tomola quarantaquattro di terre, che furono di Pietro e Giovanni Maria Boffilo, quale confinano dalla via che si va da Montepeloso in Genzano verso mezzogiorno, confinano con la strada sul tratturo regio, e confinano con le terre di Giovanni Battista Angeletti, quali confinano con le terre sopra denominate e con le terre del R. Capitolo verso ponente, e confinano con la strada

sul tratturo regio verso mezzogiorno e con le terre di detta Corte Baronale, comprate da detto Signor Marchese di Brienza, come per istrumento.

17. Nel luogo dove si dice *Serra dei Monaci, Serra di Lino Cucco* e *Serra di Madama Ciancia* vi sono carra quaranta di terre di detta Baronal Corte, le quali hanno principio dallo *porcoro* e terminano insino a Bradano fiume, dove si dice *lo pisciolo,* confinano con le terre del R. Capitolo verso oriente et confinano con la defensa di *lana dizita* di detta Baronal Corte verso ponente e confinano con lo feudo Regio di Monte Serico verso tramontana e confinano con le terre di Luca Angeletti, dove si dice lo *puzso Salso* verso mezzogiorno, e confinano con un carro di terre delli frati di S. Vito, dentro dette terre vi sono due posti grandi e buoni da tener pecore.

18. Nel luogo dove si dice *Serra di Palo* vi sono tomola settantadue di terre di detta Baronal Corte, quali confinano con *lo porcoro* verso ponente e con le terre di S. Francesco, e quando pende acqua sino al Bradano e confinano con le terre del R. Capitolo et Clero verso tramontana.

19. Nel luogo dove si dice l'*Isca amara,* dove si chiama *tripinata* vi sono tomola dieci e otto di terre di detta Baronal Corte, quali si sogliono lavorare dallo Sig. Ottavio Abbate, confinano con le terre del R. Capitolo et con il Bradano fiume verso mezzogiorno e con la strada che va allo Pisciolo.

20. Nell'istesso luogo vi sono altri tomola sei di terre incirca in mezzo alle terre che lavora D. Francesco Antonio Abbate del R. Capitolo et Clero e confinano con il Bradano verso ponente.

21. Nello *piano dello Macicone* vi sono cento venti tomola di terre di detta Corte, quale confinano con lo vallone, quale si chiama la *Mesula di Vernullo* e vanno sino alle terre di S. Francesco, e dalli frati di S. Vito verso levante e con le terre del R. Capitolo verso Bradano.

22. Al Bosco dove si dice il *cugno d'Angelicchio* vi sono tomola quaranta cinque di terre di detta Baronal Corte, quali confinano con lo *cugno dello fruscio* e con lo Vallone di *Pietro Mala Mogliera,* e confinano con la via che si va dalla città a Tricarico e confinano con lo *cugno dell'Anticaglia* verso ponente e con le terre del R. Capitolo di questa città verso oriente.

23. Su l'istesso luogo vi sono carra tre di terre di detta Baronal Corte, quali confinano con la via vecchia che si andava a Tricarico dalla banda d'oriente, e verso tramontana lo vallone colando in su sino alle *pietre di mala mogliere*, et confinano con le terre di D. Giovanni Andrea dell' Arso verso Bradano.

24. Da questa banda di Bradano verso la città vi è una Chiusura con una torre e molino vecchio guasto, che fu edificato dal Serenissimo Signor Geronimo Grimaldi, zio di detto Signor Niccolò, dominatore al presente con sua salute, fu detta Chiusura del Signor Angelillo Carullo e detta chiusura è di capacità di terre di tomola quaranta incirca con tutto il luogo dove era la vigna, confina con il Bradano verso mezzogiorno, e confina con la Chiusura di D. Giovanni Andrea dell' Arso verso oriente, che fu di Pietro Boffilo, e confina con la strada sul tratturo regio e cala verso S. Leonardo, et in detta Chiusura vi è una posta da tenere principale e buona, l'affitta ogni anno ducati quaranta e cinquanta, per detta Chiusura si paga di censo ogni anno al R. Capilolo carri (carlini?) undeci, come per istrumento.

25. Al luogo dove si dice *Serra di Palo* verso le terre di Luca Angeletti vi sono tomola trenta di terre di detta Baronal Corte quale confinano con le terre del R. Capitolo verso oriente e con le terre di S. Michele verso tramontana et altre terre di detto R. Capitolo circa circa.

26. Allo *piano della Pascarella* vi sono tomola quarantuno di terre che erano di Claudio Papello, et hora sono della Baronal Corte, quale confinano con le terre del R. Capitolo verso oriente e con le terre di S. Michele verso tramontana ed altre terre di detto Capitolo circa circa di questa città, comprate dal Signor Marchese di Brienza quale terre confinano con le terre di S. Andrea e lo Vallone *della Schiava* e confinano con le terre del *furno* di Giovanni Leonardo Romanza verso Bradano.

27. Nell'istesso luogo di Bradano vi sono altre tomola cinque di terre di D. Claudio Papello e *pp. d. d' ischia* confinano con le terre di D. Giovanni Andrea dell' Arso, e le terre di Giovanni Pietro Maffei et confinano col Bradano, la via che si va a Grassano, queste terre medesimamente sono state comprate dal Marchese di Brienza, come per istrumento.

28. Dove si dice lo *Vallone delle Noci* vi è una vigna che fu

di Cesare Pennacchio, confina con la defensa dell'Università e confina con le terre di Luca Angeletti, confina con le terre del R. Capitolo, era stata comprata dal Signor Marchese di Brienza e venduta al Signor Niccolò Grimaldi per docati trenta se ne paga di censo carlini cinque al R. Capitolo ogni anno.

29. Sopra l'entrate dell'Università tiene detta Baronal Corte docati duecento e otto quali ogni anno s'assegnano sopra le gabelle di detta Università per giornale, sivo, zecca, pesi et misure, et portulania ogni anno et questa è entrata feudale.

30. Nel luogo dove si dice *la capo posta* presso la defensa dell' Università vi è una vigna grande d' opere, seu giornate di lavoratori a zappare n.° cento, quale di detta Baronal Corte con un pozzo d'acqua dentro et un boschetto verso la città d'arbori di quercie, et in detta vigna ci sono molti arbori fruttiferi, confina con la detta defensa di detta Università e da una parte la strada maestra e dalla parte di sotto confina con le vigna di Francesco de Angelis, vi sono carlini vinti di censo che si pagano al R. Capitolo ogni anno per una parte di vigna che era di detto Capitolo e data a censo al Signor Barone in perpetuum.

31. Detta Baronal Corte have di *Mastro d'attia,* quale fu comprata per corpo d'entrate dalla buona memoria del Sig. Geromino Grimaldi per ducati cinque cento et hora non si vende più di docati ducento cinquanta per essere mancato il popolo che si può considerare che mancano la metà dei fuochi ed anco delle persone.

32. Il Signor Niccolò Grimaldi, Signore della Città di Montepeloso, tiene di capitale sopra l' Università ducati tremila cinquecento cinquantasei, tarì tre e grani diecisette, pervenutogli alla morte del Signor Francesco Grimaldi, suo avo, che era principale creditore, quali sopradetti ducati tremila cinquecento settantasei, tarì tre e grani diecisette alla ragione di sette per cento, come appare per istrumento fatto in Napoli per mano di Notar Giovanni Battista Mattina a 4 di marzo 1598 ratificato per l'Università in Montepeloso a 18 marzo 1598 per mano di Notar Marco Antonio Tamburrino di detta Città, che rende detto Capitale a detto Signor Niccolò alla detta ragione di sette per cento ogni anno ducati ducento quarantanove, tarì tre a grana otto.

33. Il Signore tiene di capitale ducati seimila che erano di Maria Doria Grimaldi sopra la detta Università, per li quali subentrò in luogo di Tomaso Zanzone in parte di maggior somma come per lo istrumento alli 14 dicembre 1596 alla ragione di 7 °/o stipulato per mano del Notar Giovanni Battista Mattina di Napoli e ratificato per detta Università in Montepeloso a 18 marzo 1598 per mano del Notar Marco Antonio Tamburrino di Montepeloso, che rende l'anno di capitale alla detta Maria e per essa a detto Sig. Niccolò alla detta ragione di 7 °/o, docati 420 ogni anno.

34. Il detto Signor Niccolò, come Signore e Padrone di detta Città have il *jus pascendi* con suoi animali nello territorio demaniale in detta Città come uso cittadino, et have il *jus fidandi* animali forastieri grossi e minuti per tutto l'anno, come li piace relasciando per uso d'animali cittadini, li bovi, bacche fidate per tutto l'anno di paga per ciascheduno uno docato di questa moneta di regno, giumente e cavalli per tutto l'anno carlini dodeci per ciascheduno, ma si fidano dal mese di novembre per tutto aprile, conforme si usa, adesso pagano carlini sette per ciascheduno cavallo e giumenta, e per li bovi e vacche per detto tempo carlini cinque et per ciascheduna pecora o capra uno carlino dal primo novembre o dicembre per tutto aprile che doppo le dette pecore vanno alla montagna per tutta l'estate.

35. L'Università di questa Città di Montepeloso è obligata ogni anno assignare e dare al Signor Barone di detta Città uno Erario, il quale è obligato esigere l'entrate e i proventi d'essa Baronal Corte gratis, quale Erario habito respectu alle fatighe, che fa, li succede l'officio di Carmelengo l'anno seguente questo officio d'Erario. Molte volte il Signor Barone non si serve, ma l'estrazione di sue entrate la fa il Procuratore o Agente di esso Signore; ancora detta Università è obligata ogni anno dare al detto Signor Barone sette huomini gratis, cioè uno Mastro Baglivo con sei baglivi, li quali sono obligati servire in tutto l'anno detto Signore in custodia delle sue difese, et territorio ed altri servizi alla detta Baronal Corte, come oggi si osserva.

36. Di più il Signor Barone have il *jus confirmandi* il Sindico ed Eletti al Governo di detta Città ogni anno, e così have

detta jurisditione di confirmare l'Erario, Camerlengo, Mastro Baglivo e baglivi, questi in virtù dell' elezione che si fa dall'Università, conforme li decreti fatti per il Sacro Regio Consiglio di Napoli.

37. Il Signor Barone di detta Città tiene alcuni denari a censo sopra stabili in detta città, dei quali, essendosi fatta molta diligenza per detto Procuratore D. Tomaso, anzi fattone publicare ex cam. Papale non se n'ha potuto havere notitia alcuna e già detto Procuratore ut supra, non manca di fare le sue diligenze per poterne averne luce, e di scriverle in detto libro per beneficio di detto Signor Barone, quali conti per quanto s' intende sono posti sopra stabili d' alcuni particolari cittadini di detta Città.

(Archivio Vescovile di Montepeloso, quinterno volante N. 3).

IV.

1628.

Die vigesimo septimo Mensis Iunii, undecima Indictione, Millesimo sexcentesimo vigesimo octavo, Montispelusii.

In nostri praesentia constituti Magnificus Angelus de Amato, gentis Sindicus; Franciscus Lombardus, Ioannes Dominicus de Principe, Ioannes Petrus Cigliese, Franciscus Grassus, Eugenius Lambinus, electi de regimine Universitatis Montispelusii, in praesenti anno, coadunante in unum, ut moris est, pro faciendo infrascripto actu, ad honorem Dei, et Catholicae Maiestatis, agentes, et intervenientes ad infrascripta omnia, nomine, et pro parte dictae Universitatis, et pro dicta Universitate et successoribus in una, et sponte asseruerunt coram Nobis, dictam Universitatem, et particulares cives dictae Civitatis pro satisfaciendis nonnullis pecuniarum quantitatibus pro tertiis decursis, debitis Ill.mo Domino Nicolao Grimaldo pro capitali ducatorum novem mille quincentorum sexaginta sex, carolenorum trium, granorum decem, et septem cum pacto de retrovendendo, deliberasse ad evitandum damna, et interesse, quae venire poterint dictae Universitati, et Civibus renunciare et cedere, ac in solutum dare, pront cesserunt et renunciave-

runt, et in solutum dederunt dicto Domino Nicolao Baroni jus pascendi, quod ipsa Civitas et Universitas habent super terras demaniales Universitatis praedictae, scite: Piano di Cardone, Serra de' Monaci, Serra de Lino Cucco et Serra di Madama Ciancia, et liceat dicto Domino Baroni illas facere defensas ad eius beneficium, dummodo ipse Nicolaus relaxasset dictae Universitati omnes illas pecuniarum quantitates, eidem per dictam Universitatem debitas pro tertiis decursis per totum mensem Augusti 1622, et partem dicti capitalis, ut ex conclusione etc. super qua conventione fuisse impetratum Regium Assensum, et stipulatum Instrumentum super dicta cessione, et in solutum datione terrarum praedictarum, et partis capitalis eorumdem, et pro observantia omnium contentorum in dicta conclusione inter Dominum Horatium Spinola, Procuratorem dicti Domini Baronis, et U. I. D.em Ioannem Franciscum Marotta, Procuratorem dictae Universitatis Montispelusii, specialiter deputatas ad hunc actum cum promissione de ratificare faciendo dictum Instrumentum ab ipsa Universitate et dicto Domino Barone, prout ex dicto Instrumento, rogatu manu Notarii Laurentii de Biondo de Neapoli, sub die vigesimo nono, mensis Maii, millesimo sexcentesimo vigesimo octavo, Neapoli, cuius tenor talis est, videlicet:

Die vigesimo nono, mensis Maii, millesimo sexcentesimo vigesimo octavo, Neapoli, in nostri praesentia constituti Horatio Spinola, Procuratore D. Nicolai Grimaldi, heredis quondam Mariae Doria Grimaldi, eius matris, et cessionarii quondam Francisci Grimaldi, eius patrui, prout nobis constare fecit per quoddam publicum Instrumentum procuratoris, rogatum Genuae, die nono Iulii 1627, manu Notarii Camilli Ghirardi, Agente in infrascripta omnia, procuratorio nomine et pro parte dicti Nicolai, Utilis Domini Terrae Montispelusii, et pro eodem Nicolao, eiusque heredibus, pro quo quidem Nicolao praedictus Horatius, procuratorio nomine, quo supra, promisit de rato etc. et gratificet, ut infra, ex parte una, et U. I. D. Joanne Francisco Marotta, procuratore in solidum cum Francisco Lombardi Civitatis Montispelusii ad infrascripta specialiter constitutis vigore instrumenti procurationis, rogati in eadem Civitate Montispelusii, die 19 praesentis mensis manu Notarii Joannis Baptistae Bompadrone, cuius tenor inferius

describitur, agente similiter in infrascripta omnia pro dicta Universitate, et hominibus illius, et successoribus quibuscumque in ea in perpetuum, pro qua quidem Universitate praedictus Joannes Franciscus, procuratorio nomine, quo supra, promisit de rato, et gratificet, ut infra. ex parte altera, Praefatus Joannes Franciscus, procuratorio nomine, quo supra, sponte asseruit coram Nobis, et dicto Horatio, dicto nomine, praesente etc. dictam Universitatem et homines dictae Civitatis Montispelusii reperiri debitores dicto Nicolao in ducatis tresdecim mille in circa pro tertiis decursis usque ad mensem augusti 1622, annuorum ducatorum sexcentorum sexaginta novem, carolenorum trium et granorum duorum per dictam Universitatem venditorum praedicto quondam Mariae, et quondam Francisco vigore cautelarum cum pacto de retrovendendo pro Capitali ducatorum novem mille quincentorum sexaginta sex, carolenorum trium et granorum decem et septem fieri rogatorum manu Notarii . . . . . quibus relatio habeatur, et non habens Universitas praedicta pecuniam pro manibus pro illis satisfaciendis D. Nicolao, sed cupiens ab onere solutionis ipsorum ipsam Universitatem liberare, ad evitandum damna, et interesse, quae venire possunt Universitati praedictae fuisse conclusum per dictam Universitatem velle cedere et renunciare, ac in solutum et pro soluto dare Domino Nicolao infrascriptas Terras, videlicet: *la piana di Cardone, Serra de' Monaci*, *Madama Ciancia e Serra di Lino Cucco,* cui Nicolao liceret illas facere Defensas ad eius beneficium, dummodo ipse Nicolaus relaxasset dictae Universitati omnes illas pecuniarum quantitates, dicto Nicolao debitas pro tertiis decursis usque ad mensem Augusti 1622 annuorum introituum ipsi Nicolao debitorum, et partem capitalis ipsorum, ut ex dicta conclusione, cuius tenor talis est, videlicet:

Die 17 Mensis Aprilis 1622.

In Civitate Montispelusii congregatis infrascriptis pro-Sindaco, Electis, et Adiunctis pro beneficio publico, videlicet:

Pro-Sindaco Gio: Battista Angeletti.

ELETTI DEI NOBILI:

1. — Francesco Maffei.
2. — Gio: Geronimo Verniero.
3. — Francesco de Angelis.

ELETTI DEL POPOLO:

1. — Francesco Cancellara.
2. — Ruggiero Lambino.
3. — Manilio di Geronimo.

AGGIUNTI:

1. Dottor Gio: Tomaso Verrone
2. Fisico Giovanni Lombardi
3. Dottor Antonio Palmiero
4. Giulio Cesare Papelli
5. Scipione de Russis
6. Dottor Colantonio de Mauro
7. Luca Angeletti
8. Gio: Pietro Volpe
9. Antonio Grisio
10. Not.r Marco Ant. Tamburrino
11. Gio: Leonardo de Ostuno
12. Cesare Boffilo
13. Jacono dell'Arso
14. Vincenzo di Nardo
15. Gio: Berardino de Magistris
16. Gio: Battista de Mauro
17. Carlo Musacchio
18. Ottavio Lombardi
19. Gio: Domenico Principe
20. Dott. Fabritio de Stefanellis
21. Geronimo Bracale
22. Donato D'Amato
23. Francesco Anton. d'Oliverio
24. Gio. Camillo di Notar Nicola
25. Bartolomeo Trentacinque
26. Dottor Francesco Angeletti
27. Cesare de Ruggiero
28. Antonio Bohara
29. Vito Antonio de Magistris
30. Emilio Grisio
31. Palmariello Manciero
32. Eusebio d'Orlando
33. Alessandro Migelia
34. Magnifico Gio: Leon. Muollo
35. Oratio Ciotta
36. Mastro Francesco lo Ministro
37. Giulio d'Orlando
38. Geronimo Cancellara
39. Francesco de Orlando
40. Gio: Pietro Cigliese
41. Ruggero Scoppitta
42. Giulio Cancellara
43. Paolo di Nardo
44. Gio: Battista di Trana
45. Santo Picerno
46. Pompeo Trezza
47. Marco Antonio Papello
48. Francesco Taccano
49. Roberto Servitiello
50. Gio: Cesare di Trinca
51. Gio: Battista Netri
52. Bartolomeo Lombardo
53. Tiberio d'Abriola
54. Gio: Lonardo Calicchio
55. Domenico di Potenza
56. Luca Caputo
57. Gio: Battista di Ristuccio
58. Francesco Ant. Santo Mauro
59. Gio: Battista Scoppitta
60. Pietro Dragonetto
61. Aloisio Porcella
62. Angelo Ciotta
63. Pascale Laudato
64. Alessandro Pennacchio
65. Gio: Lonardo Passariello
66. Gio: Franc. di Mastro Oratio
67. Gio: Camillo Igniscio
68. Luca la Volpe
69. Gio: Maria Biscardo
70. Angelillo Pietrafesa
71. Gio: Pietro de Littuso
72. Matteo Paulone
73. Santo Mavillonia
74. Gio: Giacomo Grisio
75. Geronimo Maffei.
76. Bartolomeo Cucchiarale

77. Francesco Antonio Fellone
78. Pompeo Mangieri
79. Gio: Domenico Dell'Arso
80. Francesco Ciuffo
81. Paulo Mavillonia
82. Giovanni di Tricarico
83. Giulio Navano
84. Pompeo di Potenza
85. Vittorio dello Russo
86. Gio: Lonardo Scarpaleggia
87. Gio: Lonardo Marsilia
88. Lonardo Cuzza
89. Domenico Forliano
90. Angelo Ladisio
91. Gio: Domenico delle Mole
92. Gio: Domenico Calviello
93. Geronimo Calicchio
94. Francesco Ant. Brancato
95. Gio: Maria di Rimini
96. Pompeo di Giglio
97. Andrea Lombardo
98. Francesco Galullo
99. Geronimo Sapone
100. Simini Rizzo
101. Pietro Antonio Mavillonia
102. Gio: Berardino Valerio
103. Antonio di Trezza
104. Marco Calabrese
105. Giovanni di Netra
106. Gio: Vincenzo d'Albano
107. Tomaso Fransilia
108. Giulio Patrone
109. Sabato lo Fruto
110. Gio: Domenico de Ostuno
111. Gregorio di Pinto
112. Matteo Maurella
113. Gio: Vittorio Centolanza
114. Cristando Ciuffo
115. Pietro La Padula
116. Angelo Cavallo
117. Francesco Bracale
118. Gio: Tomaso Sapone
119. Pasquarello Farina
120. Gio: Domenico di Cristo
121. Giovanni della Curcia
122. Domenico Rizzo
123. Gio: Lonardo Gascio
124. Gio: Domenico Tricarico
125. Gio: Maria Eletto
126. Luca Ciotta
127. Agostino di Grotiola
128. Gio: Maria Carreggia
129. Cesare d'Andria
130. Gio: Pietro Cavallo
131. Tomaso Calicchio
132. Gio: Maria Mascolo
133. Francesco Ant. di Giglio
134. Francesco Grasso
135. Giovanni Ant. Calicchio

———

Il pro-Sindaco propone alle S. V. congregate come qualmente l'anni passati, e propriamente al primo di Maggio 1616 nel Sindacato del Dottor Colantonio di Mauro fu fatta conclusione sopra il negotio delle nuove difese di farsi nelle terre demaniali dell'Ill.mo Signore Nicola Grimaldi, Barone di questa città, cioé: Piana di Cardone, Serra di Lino Cucco, Serra de' Monaci e Serra di Madama Ciancia, a beneficio di detto Ill.mo Signor Barone, quale prometteva havute queste difese, e per la causa predetta relassasse le terze dovute a S. S.ia Ill.ma per conto del suo capitale di docati nove milia e cinquecento sessanta sei, tarì tre, e grana dieci sette per la partita delli Signori Maria e Francesco Grimaldi, et ancora li re-

sidui, che S. S.ia Ill.ma doveva havere per conto della salva guardia concessa ad essa Università, cernale, sivo, ed ogni altro residuo che dovesse havere per qualsivoglia altra causa, come più amplamente si vede in detta conclusione, e più promettono fare il sforzo suo di fare relassare dalli Signori Creditori genuesi tutte le terze decorse in beneficio di essa Università, che non si potessero in futurum demandare; e dopoi fu fatta un'altra conclusione nel Sindicato di Francesco Lombardi sotto il dì 16 aprile 1618, nella quale si narrano le cose predette, e di più il Signor Marco Antonio della Bella, Agente dell'Ill.mo Signor Barone, prometteva non solamente le cose predette, ma ancora relassare docati due millia di capitale che tiene l'Ill.mo Signor Barone sopra l'intrata di essa Università, e prometteva con effetto far fare la relassatione delle terze delli creditori forastieri genuesi, altrimenti che de dette nove difese, non sequita detta relassatione di terze predette, non s' intendessero fatte come più amplamente in detta conclusione appare, e per mandare in effetto le cose predette fu fatto l'apprezzo di detti territorii demaniali dove s'haveano da fare dette nove difese per compassatori esperti della Regia Dohana di Puglia de comune consensu ad apprezzare la valuta del *jus pascendi* ehe detta Università hanno sopra di dette terre demaniali, ut supra, nominate.

Quali compassatori et apprezzatori apprezzarono a beneficio di detta Università docati seicento quaranta due e grana dieci, come per detto apprezzo appare, quale calculati alla ragione di cinque per cento importano di capitale docati dodeci millia trecento cinquanta, et essendo venuto al presente in questa Città detto Ill.mo Sig. Barone si à trattato di nuovo ultimare questo negotio di dette nuove difese, acciò se ci potesse spedire il Regio Assenso, et essendoli stata mostrata la detta ultima conclusione, fatta a tempo del Sindacato di Francesco Lombardi, ha dichiarato che non è stato intentione di S. S.ia Ill.ma promettere la relassatione delli docati duo millia del suo capitale, nè anco obligarsi a far fare la detta relassatione di terze decorse a beneficio dei creditori gennesi, e che il detto Marco Antonio non haveva autorità fare questo, ma solamente si contentava mandare in esequutione la predetta conclusione, fatta a tempo del Sindicato di Colantonio de Mauro, et

havendo essa Università di nuovo trattato questo negotio di presenza con detto Ill.mo Signore di ultimare questo negotio, havendo intentione di dare satisfatione a S. S.ia Ill.ma di quello deve havere da essa Università, quale credito di S. S.ia Ill.ma per conto di terze decorse, et decorrende per tutto agosto primo, et residui, che deve consequire dalla salva guardia, seu Camera riservata, Cernale, e Sivo, et altre pretendenze di qualsivoglia sorte, e modo liquido, e non liquido, espresso, e non espresso, essendo fatto il calculo della summa predetta di ducati dudici millia, et ottocento cinquanta, del prezzo del *jus pascendi*, apprezzato in beneficio di essa Università, ut supra, et non havendo essa Università, altro modo di dare satisfatione a detto Ill.mo Signor Barone, si è contentato lassare a detta Università, et a beneficio di quella, tutte le terze predette, decorse et decorrende per tutto agosto primo, mille e seicento vinti dui, salvo e riservato l' assegnamento del presente anno in beneficio di esso Signor Barone e relassare ancora tutte quelle partite, e quantità di denari, che detto Signore Barone dovesse consequire da essa Università per conto delli residui della Camera riservata, olim concessa ad essa Università per detto Signor Barone, et ancora per il Cernale, e sivo, portolania, zecca, pesi e misure, ed ogni altra pretendenza espressa, e non espressa in questa presente conclusione per qualsivoglia causa, et modo ita, et taliter, che resta integramente pagato, e sodisfatto di tutte le cose predette per tutto agosto primo venturo predetto 1622, et ne quieta et assolve essa Università, et altri obligati particolari per le cause et partite predette.

Ita et taliter che in futurum non possa dimandare cosa alcuna, e questo lo promette ex eius certa scientia, e di più detto Ill.mo Signor Barone per sua benignità, e cortesia, et per affettione che porta ad essa Università, e suoi Vassalli si contenta, che il suo capitale sopradetto di docati nove milia e cinquecento sessanta sei, tarì tre e grana diecisette resti per docati otto milia tantum a beneficio di detto Ill.mo Signor Barone, contentandosi, come resta contento il restante, e sopra di più insino alla predetta summa di docati 9566 - 3 - 17 relassarli, come con effetto li relassa a beneficio di essa Università, ita et taliter, che il detto Capitale di docati otto milia se intenda correre a beneficio di esso Ill.mo Signor Barone dal pri-

mo di settembre primo venturo 1622 a ragione di sette per cento conforme la Regia Prammatica, e si contenta detto Ill.mo Signore per la causa di detto relassamento fatto tanto del capitale, quanto delle terze, et altre pretendenze, ut supra, expresse, che essa Università renunci, e rifuti a beneficio di detto Signor Barone il jus pascendi, che tiene essa Università, e suoi cittadini nelle infrascritte terre demaniali di detto Signor Barone, e che se li possa tenere e chiudere in difese, come tiene tutte l'altre sue Difese coll'istesse Capitulazioni, patti e condizioni, e conforme alli privilegii, che tiene essa Università firmati e concessi dalli Signori Baroni antepassati, e che si possa mettere li fitti, e termini acciò si possano conoscere. e distinguere dall'altre terre demaniali, di Chiese, e d'altri particulari cittadini, che sono alle confine per lemiti, e li detti territorii, che s'havranno da fare difese sono, videlicet: *Piana di Cardone*, justa li suoi termini e confini antichi; *Serra dei Monaci*, *Serra di Lino Cucco*, e *Serra di Madama Ciancia*, declarando che le dette confine di Serra di Madama Ciancia si intendano anche *lo tratturo* verso *l'Anadicita*, e quelli altro territorio demaniale di Madama Ciancia de sotto lo Tratturo verso *lo Piscilo* e *Monteverdese*, e *l'inforcato* resta in demanio, come al presente sta, e non si intenda in dette Difese incluse, ma resti in demanio come al presente sta con il jus pascendi per uso dei cittadini, come al presente sta.

Demando le S. S.ie Vostre se si contentano conforme la detta proposta, patti e conditioni, declarati, ut supra, et esequire quanto di sopra è stato proposto: Et intesi per essi Prosindico, Eletti et agiunti le cose predette proposte per esso prosindico, e ben discusso e considerato detto negotio, e perchè è beneficio evidente d'essa Università di dare sodisfatione ad detto Signor Barone per il debito predetto, non havendo altro modo, et via per poterlo sodisfare stante la relassatione del predetto capitale, e terze e residui, ut supra, narrati, si contentano tutti *unanimiter nemine penitus discrepante* di quanto è stato, ut supra, proposto che si faccia il detto relassamento, e che detta Università cede, come al presente cede il detto jus pascendi nelli predetti territorii demaniali, ut supra descritti, e prenarrati con li medesimi patti, et conditioni, et non aliter, nec alio modo, e che se ci spedisca sopra di ciò il Regio As-

senso, e così è stato concluso, ut supra, e di più è stato similmente concluso da tutti nemine discrepante, che per spedire detto Regio Assenso ed ogni altra cosa necessaria sopra detto negotio si faccia la procura in persona di Matteo Angelo Scalfato di Nocera, commorante in Napoli, che faccia detta Procura, ut supra, e così è stato concluso, e di più è stato concluso che si mandi in esequuzione la conclusione similmente fatta nel Sindicato del detto Colantonio de Mauro di quella parte di territorii contigua alla Difesa d'Irsi, compassate nelle terre demaniali della Mensa Vescovale, quale si concesse a Monsignore Reverendissimo rispettive alle decime che cessa di havere detta mensa vescovale nelli detti territorii demaniali del Signor Barone, che si sono date in Difese, ut supra, et che sia lecito a detto Monsignor R.mo tenere detto loco, ut supra, designato in difesa, e chiuderlo, come la detta difesa d'Irsi et si habbiamo da mettere li fitti, e che sopra ciò, ci si impetra similmente il Regio Assenso, et essa Università e suoi cittadini renunzano il jus pascendi, che hanno sopra, et in detto loco, ut supra, designato in beneficio di essa Mensa Vescovale e detto Mons. R.mo resta contento per detto loco in escambio di detta decima che haveva nelle terre demaniali, date in difese al detto Ill.mo Signor Barone, e così è stato concluso nemine penitus discrepante.

(Firmati) Niccolò Grimaldi; D. Honorio, vescovo di Montepeloso; Gio: Angeletti, prosindico; Francesco Maffeo, eletto; Gio: Geronimo Verniero, eletto; Francesco de Angelis, eletto, Francesco Cancellara, aggiunto; Gio: Tomaso Verrone, aggiunto; Colantonio de Mauro, aggiunto; Fabritio de Stefanellis, aggiunto; Antonio Palmiero, aggiunto; Gio: Lombardi, aggiunto; Francesco Angeletti, aggiunto; Giulio Cesare Papelli, aggiunto; Gio: Domenico Prencipe, aggiunto; Bartolomeo Trentacinque, aggiunto; Gio: Camillo di Notar Nicola, aggiunto; Marco Antonio Papello, aggiunto; Scipione de Russis, aggiunto; Francesco Antonio d'Oliverio, aggiunto; Geronimo Bracale, aggiunto; Gio: Battista de Mauro, aggiunto; Carlo Musacchio, aggiunto; Cesare Boffilo, aggiunto; Cesare de Ruggiero, aggiunto; Gio: Berardino de Magistris, aggiunto; Octavio Lombardo, aggiunto, Gio: Jacono dell'Arso, aggiunto; Notar Marco Antonio Tamburrino, aggiunto: Gio: Pietro Volpe, aggiunto: Horatio Ciotta,

aggiunto; Antonio Boara, aggiunto; Gio: Pietro Cavallo, aggiunto; Gio: Battista Trani, aggiunto.

Extracta est praesens copia a suo proprio originali esistente in Registro Flaminii Vulpi, Sindici dictae civitatis Montispelusii, mihi exhibito, et exhibenti restituto, cum quo facta collatione, concordat salvo semper meliori etc. et in fidem Ego Notarius Lucas Gigliobianco Ord.s Cancell.s dictae Civitatis feci et signavi rogatus. (locus signi).

Et habito super hoc tractatu cum dicto Barone Nicolao de cessione praedicta, et cupiens dictus Baro Nicolaus de hoc dictae Universitati complacere ad finem, ut eius Vaxalli commodius vivere possint, ipsamque Universitatem ab onere solutionis dictarum tertiarum, ut supra debitarum, et partis eius capitalis liberare contentus extitit, prout ipse Horatius, dicto nomine, contentatur, dictam obligationem acceptare, et proinde jus, et actionem, quod dicta Universitas habet pasculandis in infrascriptis terris, videlicet: la piana di Cardone, Serra de' Monaci, Serra di Lino Cucco et Madama Ciancia, fuit appretiatum ab expertis regiae Dohanae Foggiae in ducatis duodecim mille octingentis quinquaginta de communi consensu, quo appretio facto, et stante, praedictus Baro Nicolaus se contentavit, dictas terras demaniales in defensas claudere, quae sunt propriae dicti Baronis Nicolai, ac etiam relaxare eidem Universitati omnes tertias decursas dictorum annuorum ducatorum sexcentorum sexaginta novem. carl. trium, et granorum duorum usque in mense Augusti 1622, necnon ducatos mille quingentos sexaginta sex praedicti eius capitali ducatorum novem millia quingentorum sexaginta sex et t. 17 ac etiam quietare Universitatem praedictam de omnibus aliis pretendentiis residuorum debitorum pro Portulania, Sicla, Ponderibus et Mensuris, residuoque, et Camerae reserbatae, prout plenius continetur in supradicta praelaudata conclusione; qua de causa Universitatem praedictam porrexisse memoriale Ill.mo et Ecc.mo Domino Proregi huius Regni, cui supplicasse quod liceret dicto Baroni Nicolao dictas terras demaniales in dicto memoriali descriptas claudere in defensis, ac Regium Assensum prestare, et servatis servandis fuisse interpositum Regium Decretum sub die 18 praesentis mensis in calce memorialis praedicti, quod liceat praedictae Universitati Civitatis montispelusii, eiusque Sindico,

et Electis cedere dicto Baroni Nicolao supradictum jus pascendi in dictis territoriis pro dicto appretiato pretio, servata forma dictae conclusionis pro quantitatibus praedictis, quorum memorialis et regii Decreti tenor talis est, videlicet:

Ill.mo et Eccell.mo Signore

L'Università della Città di Montepeloso dice a V. E. come deve al Signor Nicola Grimaldi, suo Barone, per causa di terze da docati 18 milia in circa, quali volendo sodisfare, si fè conclusione per detta Università, che si chiudessero alcune terre demaniali in difese, quali sono proprie di detto Signor Barone, che si chiamano: la piana di Cardone, Serra de' Monaci, Serra di Lino Cucco e Serra di Madama Ciancia; et per rispetto alla decima, che spetta alla mensa vescovale nelle terre demaniali, similmente si concluse, che fusse lecito al Vescovo chiudere in difese una parte di territorio demaniale, proprio di detta Mensa Vescovale contiguo alla Difesa d' Irsi di detta Mensa, non havendoci li loro cittadini altro che il jus pascendi, del quale in pleno regimine se ne sono privati per levarsi da detto debito per non esserci altro modo di potere sodisfare detto loro Barone, quale jus pascendi è stato apprezzato dall' esperto della Regia Dohana di Foggia per ducati 12850 de comune consenso, e detto Signor Barone si contenta relassare tutte le terze decorse per tutto agosto 1622, che fatto calcolo importano da docati 12660 in circa, e rilascia in beneficio dell' Università altri docati 1566 del suo capitale delli ducati 9500, che lui tiene da annuo censo sopra detta Università, e questa detta Università di molte altre differenze di residui di Portulania, Zecca, Pesi e misure, e residui di Camera riservata, conforme più amplamente da dette Conclusioni, che si presenta, appare, peró supplica V. E. resti servita ordinare, che si possano chiudere le dette terre demaniali in difese con prestarci il Regio Assenso, a fine si possano sollevare da detto debito, e l'havrà a gratia, ut Deus.

Die decima octava mensis Maii 1628, Neapoli. Viso supradicto Memoriali, porrecto Ill.mo et Ecc.mo Proregi, pro parte supradictae Universitatis Montispelusii, Visis etiam Conclusionibus desuper factis per eamdem Universitatem sub diebus 17 aprilis 1622, et secundo aprilis 1628. Visis videndis, considerandisque considerandis, Praefatus Ill.mus et Ecc.mus Dominus

Vice-Rex locum tenens, et Capitaneus Generalis etc. providet et decernit, atque mandat, quod liceat supradictae Universitati Civitatis Montispelusii, eiusque Sindico et Electis cedere dicto eius Baroni supradictum jus pascendi in supradictis praenominatis territoriis demanialibus illius pro dicto pretio ducatorum duodecim mille octingentorum quinquaginta, ut supra appretiatum, servata forma dictae Conclusionis desuper factae sub die 17 aprilis 1622, dumnodo sit sufficiens usus Civium in aliis territoriis apertis, et campestribus demanialibus Universitatis praedictae, et de dicto pretio remaneat extinctum dictum creditum ipsius Baronis, tam pro toto tempore decurso usque in mense augusti 1622, quam etiam pro summa ducatorum mille quincentorum sexaginta sex de dicto eius capitali, juxta conclusionem praedictam, et prout exponitur in supradicto Memoriali; necnon cedere etiam R.mo eius Episcopo jus pascendi in supradicto territorio, contiguo dictae Defensae, nuncupatae Irsi pro causa dictarum decimarum spectantium dicto R. Episcopo super praedictis territoriis dicti Magnifici Baronis, et pro praedictorum omnium convalidatione et cautelarum desuper celebrandarum, ac Conclusionis praedictae desuper factae per eamdem Universitatem, secum interponit decretum et authoritatem praestat in forma, et praesens decretum registratur juxta ordinem datum, aliter habeatur pro non interposito hoc suum etc. — Tapia Regens — Enriquez Regens — Lopez Regens — De Angelis etc.

Registratum in decretorum 14 fol. 123: Decreto per la Città di Montepeloso, precede sua conclusione circa il cedere il sudetto jus pascendi nelli sudetti territorii al Magnifico suo Barone, e suo R.mo Vescovo per lo predetto prezzo con le Clausole etc. ut supra. Concordat cum suo originali, quod conservatur penes me, meliori sorte semper salva — Fabricius de Angelis, Regius Cancellarius.

Et volens dictus Dominus Joannes Franciscus, procuratorio nomine, quo supra, tractatum huiusmodi ad effectum ducere, dictumque Baronem Nicolaum de dicta cessione et in solutum datione terrarum praedictarum cautum reddere, sponte praedicto die coram Nobis non vi, dolo etc. omnique meliori via etc. praedictus Dominus Joannes Franciscus, procuratorio nomine quo supra, virtute dicti praeinserti Regii Decreti ex

nunc libere et absque pacto de retrovendendo cessit et renunciavit, et per fustem iure proprio et in perpetuum in solutum, et pro soluto, ac soluti nomine, et in satisfactione tam dictorum ducatorum decem, et octo mille in capit., ut supra, dicto Baroni Nicolao, debitorum pro tertiis decursis dictorum annuorum ducatorum sexcentorum sexaginta novem, tarì trium, et granorum duorum usque ad dictum mensem Augusti dicti anni 1622, quam dictorum aliorum ducatorum Mille quingentorum sexaginta sex, ut infra, relaxandorum in beneficium dictae Universitatis praedicti Capitalis ducatorum Novem mille quincentorum sexaginta sex, tarì trium, et granorum decem et septem, dedit, tradit, et assignavit dicto Baroni Nicolao absenti, et pro eo dicto Horatio, eius procuratori dicto nomine, praesenti recipienti et stipulante pro dicto Barone Nicolao, eiusque heredibus et successoribus quibuscumque in perpetuum dictum Jus et actionem, quam et quod dicta Universitas Civitatis Montispelusii, et particulares Cives illius habent, et tenent, habereque possunt pasculandi in dictis terris demanialibus nominatis et descriptis in praeinserto Memoriali et Regio Decreto cum omnibus et singulis eius juribus, ac comodo, et forma, ad dictam Universitatem, et homines, et particulares Cives illius spectat, et pertinet, atque habuerunt et tenuerunt, et integro statu.

Itaque ex nunc et in antea, et in perpetuum dictum Jus, et actio pasculandi in dictis praenominatis terris demanialibus, ut supra, cessa et cessum, ac in solutum data et datum cum eius Juribus etc. ex praetii cessione, et in solutum dationis causa sit, transeat in pleno dominio etc. dicti Baronis Nicolai, et eius haeredum et successorum, ad habendum, vendendum, et in dotem dandum etc. cedens praedictus Doctor Phisicus, procuratorio, quo supra, omne Jus etc. omnemque actionem pasculandi dictae Universitati, et particularibus civibus illius competent etc. in et super dictum jus, et usum pasculandi, et dictis Terris, ut supra cessis, et in solutum datis, ac, in et super eius juribus etc. quovis modo poenes etc. dictum Baronem Nicolaum, eius haeredes et successores in locum, usum, gradum et privilegium dictae Universitatis, et particularium Civium ipsius, et constit. etc. dicto nomine, dictum Nicolaum etc. procuratorem in rem propriam, quo etc. nullum jus nul-

laque actio dictae Universitati, et particularibus civibus illius supra dictis terris, ac praedicto jure pasculandi reservavit, aut reservatum esse voluit, et constituit se praedictus D. Joannes Franciscus, dicto nomine, dictamque Universitatem, et particulares cives ipsius per simplex constitutum etc. tenere etc. volens etc. lege, jure, usu etc. et promisit et convenit praedictus D. Joannes Franciscus, procuratorio nomine, quo supra, solemni stipulatione etc. dicto Nicolao absenti, praedictoque Horatio, dicto nomine et mihi Notario praesentibus testibus cessionem, renunciationem, et in solutum dationem praedictas etc. ac etc. ac omnia praedicta etc. semper etc. habere etc. et quod dicta Universitas, et particulares cives ipsius habebit ratas etc. ac rata etc. et contra non facere etc. aliqua ratione etc. nullasque litteras impetrare, nec petere absolutionem a juramento ipsisque obtentis non uti etc. et in judicio, et extra.

Nunc dictum Jus, dictamque actionem pasculandi in terris praedictis cum juribus etc. et possessionem illius in judicio, et extra semper et in perpetuum eidem Baroni Nicolao, eiusque heredibus, et successoribus etc. defendere et antestare etc. et de evictione teneri tam de jure, quam de facto generaliter et specialiter ab omnibus hominibus, et personis etc. omnemque litem etc. etc. in dicta Universitate, et homines illius assumere etc. quia sic etc. et stante dicta cessione, et in solutum datione, ut supra, facta dicti juris pascendi praedictus Horatius, procuratorio nomine, quo supra, remisit et relaxavit, ac etiam donavit donationis titulo irrevocabili inter vivos eidem Universitati Montispelusii, et hominibus illius absentibus, et mihi etc. praesenti etc. ne dum dictos ducatos mille quingentos sexaginta sex de dicta summa ducatorum novem mille quingentorum sexaginta sex, tarì trium et granorum decem et septem capitalis dictorum annuorum sexcentorum sexaginta novem, tarì trium, et granorum duorum, ut supra venditorum ipsi Nicolao, pro quibus ducatis mille quingent. sexaginta sex, ut supra, relaxatis, et donatis, praedictus Dominus Horatius, procuratorio nomine, quo supra, retrovendidit et alienavit eidem Universitati, et hominibus illius absentibus, dictoque Procuratori Joanne Francisco, dicto nomine, et mihi etc. praesentibus etc. annuos ducatos centum et novem, tarì tres, et granos duos in dicta summa annuorum ducatorum sexcentorum

sexaginta novem, tari trium, et granorum duorum, ut supra venditorum dictae quondam Mariae, et Francisci cum omnibus, et singulis eorum juribus etc. et eo modo et forma, prout venditi fuerunt, attempta forma cautelarum praedictarum, et integro statu, et promisit, et convenit praedictus Horatius, procuratorio nomine, quo supra, solemni stipulatione etc. ac dicto Procuratori Joanni Francisco, dicto nomine, praesentibus etc. retrovenditionem, et alienationem praedictas, et quietationem infrascriptam semper etc. habere etc. ratas et rata etc;

Necnon dictos ducatos annuos centum et novem, tari tres, et granos duos, ut supra, retrovenditos cum juribus etc. et possessionem et perceptionem illorum in judicio, et extra semper et in perpetuum eidem Universitati, et hominibus ipsius defendere, et antestare etc. ac de evictione teneri a dicto Nicolao, tantum dicto nomine, et ab habentibus causam ab eo, et non aliter, nec alio modo;

Itaque si forsan imposterum vinceretur ab aliis quibuscumque personis non habentibus causam ab eo, in tali casu dictus Nicolaus etc. dicto nomine, non teneatur ad defensionem, et evictionem ipsorum, nec ad dicti eorum pretii restitutionem, neque ad aliquid aliud.

Verum, et omnes, et quascumque pecuniarum summas, et quantitates dicto Nicolao eius principali debitas pro tertiis decursis dictorum annuorum ducatorum sexcentorum sexaginta novem, tari trium, et granorum duorum pro toto tempore praeterito usque in dictum Mensem Augusti 1622, de quibus tertiis decursis, ut supra relaxatis, et de praedictis ducatis mille quingentis sexaginta sex, tarì tribus, et granis decem et septem, similiter ut supra relaxatis, et donatis de summa capitalis praedicti, ac etiam de omnibus, et quibuscumque aliis differentiis, et pretendentiis, quas dictus Nicolaus pretendit, et pretendere possit a dicta Universitate et hominibus illius, tam ratione et causa quorumcumque residuorum eidem Nicolao eius principali debitorum ex causa Portulaniae, Siclae, Ponderum et mensurarum, ac residuorum Camerae reserbatae olim concessae dictae Universitati per dictum Nicolaum, et aliis quibusvis pretendentiis expressis, et non expressis in dicta praeinserta conclusione pro quavis causa, et quomodocumque, et qualitercumque pro tempore praeterito usque in dictum Mensem Augnsti 1622,

ut supra, quietavit, liberavit, et absolvit dictam Universitatem et homines illius absentes dictumque Procuratorem Joannem Franciscum, dicto nomine, et me etc. presentes faciens etc. procuratorio nomine, quo supra, de praedictis omnibus, et ab eis dependentibus, emergentibus, annexis, et connexis finalem, generalem, et generalissimam quietationem, et liberationem per Aquilianam stipulationem etc. per pactus de ulterius aliquid non petendo, et cassavit, irritavit et annullavit, et pro cassis, irritis et nullis haberi voluit omnes, et quascumque scripturas publicas, et privatas de praedictis apparentes, et etiam dictas cautelas dictorum ducatorum annuorum sexcentorum sexaginta novem, tarì trium, et granorum duorum pro summa dictorum ducatorum mille quingentorum sexaginta sex, ut supra relaxatorum, et donatorum tántum;

Itaque, ex nunc in antea, et de cetero nullam amplius fidem faciant in judicio, nec extra firmis tamen remanentibus dictis cautelis dictorum annuorum ducatorum sexcentorum sexaginta novem, tarì trium, et granorum duorum pro restanti summa capitalis ducatorum octo mille, et restantium annuorum ducatorum quingentorum sexaginta, quibus et eorum anterioribus Juribus, et prioribus hypothecis nullum fiat, aut intelligatur esse factum praejudicium, novatio, aut derogatio aliqua, sed in eorum robore, et firmitate semper permaneant, prout erant ante factum praesentem contractum, et cautelam cautelis addendo, et cumulando, et non aliter, nec alio modo; reservans praedictus Horatius, dicto nomine, expresse dicto eius principali tam dictos ducatos octo mille capitalis, quam praedictos annuos ducatos quincentos sexaginta; pro quorum consequutione liceat, et licitum sit eidem Nicolao uti dictis praelaudatis cautelis, et aliis quibusvis scripturis de praedictis apparentibus in judicio, et extra, prout erant ante factum praesentem contractum, ut supra;

Et amplius promisit dictus Horatius, procuratorio nomine, quo supra, dictam donationem, ut supra, factam, non revocare, et quod dictus Nicolaus, eius principalis, revocare non habeat, nec debeat ex quavis causa, etiam quum satis longe summam quingentorum aureorum excedat, quae donatio voluit, quod non intelligatur una, sed plures donationes diversis quidem vicibus, et temporibus factae infra summam a iure permissam, et quod

non sit necessaria in ea insinuatio aliqua, sed valeat, et teneat, ac si facta fuisset coram quocumque Judice, et cum decreti authoritate, et insinuatione ipsorum, renuncians expresse praedictus Horatius leg. fin. et tot. tit. ac leg. Si unquam Cod. de revocandis donationibus, et ubi forte contigerit dictam praesentem donationem ex quavis causa, etiam justa, et a iure permissa revocari voluit revocationem ipsam haberi pro non facta, et toties donat, et cedit modo, ut supra, quoties illa revocari contigerit, quia sic voluit, et omnino disposuit, quia sic etc. Tenor vero dictae Procurationis Dictae Universitatis talis est, videlicet:

Die 19 mensis Maii, undecima indictione, 1628, Montispelusii etc. In nostri praesentia constituti Manilius de Amato, Pro-Sindicus in praesenti anno Civitatis Montispelusii, Ioannes Dominicus de Prencipe; Joannes Petrus Cigliese, et Rugerius Lambinus, Electi in dicto praesenti anno de regimine Universitatis dictae Civitatis, coadunati in unum, ut moris est, et rapresentantes totam dictam Universitatem agentes, et intervenientes ad infrascripta omnia, nomine, et pro parte dictae Universitatis, et successoribus in futurum in ea, et sponte asseruerunt coram Nobis ipsos Prosindicum, et Electos fuisse conclusum de constituendo Procuratorem ad infrascriptam causam in Civitate Neapoli, mediante conclusione in Registro praesentis anni tenoris sequentes, videlicet:

Die 17 mensis Maii 1628, Montispelusii etc. Magnifico Manilii de Amato, Prosindicus; Eletti: Gio: Domenico Prencipe, Notar Giovan Battista Buonpadrone, Giovanni Pietro Cigliese, Ruggiero Lambino, Francesco Grasso, l'anni passati, e proprio a tempo fu Sindico di questa Città Flamminio Volpe, mediante conclusione generale di Sindico, et Eletti, et particulari cittadini in questo tempo fu concluso si concedessero al Signor Niccolò Grimaldi, Barone di questa Città di Montepeloso, le Terre demaniali, cioè Serra de' Monaci, Serra di Lino Cucco, Madama Ciancia e piana di Cardone, acciò quelle le facesse difese riservate a suo beneficio, conchè esso Signor Barone ce relassasse a questa Università tutto quello deve consequire per terze di capitale, che tiene a censo sopra questa Università, et parte di capitale, et altro, come appare da detta Conclusione, alla quale ci referemo, e perchè questa matina ci viene

avisato da Napoli dal nostro Procuratore, che sopra detto fatto e Conclusione vi è spedito il Regio Assenso, et essendoci necessario, che con detto Signor Barone si faccino le debite cautele, pertanto è stato concluso, che si faccia procura al Signor Francesco Lombardi di questa Città di Montepeloso, quale al presente si ritrova in Napoli et anco al Signor Giovanni Francesco Marotta in solidum, che vogliano stipulare le debite cautele con l'Agente e Procuratore generale di detto Signor Barone, residente in Napoli, conforme a detta conclusione, primo loro fatta sopra della quale vi è spedito il Regio Assenso, non aliter, nec alio modo, e con quelle clausole, e patti necessarii a consigli dei savii, che saranno necessarie apponersi in dette cautele da stipularnesi, et che detto Procuratore di detto Signor Barone fra certo tempo, come con questa essa Università promette fare l'istessa ratificatione, conforme si prometteva in detto Istrumento, e si ordina con questa, che detta Università habbia da fare detta Procura delli detti Signori Francesco Lombardi e del Dottor Francesco Marotta, ut supra per atto publico con inserzione della predetta conclusione, e così è stato concluso; Manilio d'Amato, prosindaco; Giovanni Domenico Prencipe, Eletto; Notar Giovanni Battista Buonopadrone, Eletto; Giovanni Pitro Cigliese, Eletto; † segno di croce di Ruggiero Lambino, Eletto; † segno di croce di Francesco Grasso, Eletto.

Et volentes ipsi Prosindicus, et Electi adimplere contenta in dicta conclusione, sponte praedicto die, non vi etc. et omni meliori via, Universitatis nomine, quo supra, constituerunt eorum, et dictae Universitatis Procuratores Franciscum Lombardum et Doctorem Joannem Franciscum Marotta Neapoli degentes, et in solidum, et quod unus inceperit, aliquis non desistat etc. ad, procuratorio nomine, et pro parte dictae Universitatis cedendum, et renunciandum Domino Nicolao Grimaldi, Baroni, et Utili Domino Civitatis Montispelusii jus, quod Universitas praedicta, et particulares cives eiusdem habent, et tenent pasculandi in dictis terris demanialibus nominatis, et descriptis in plena conclusione, facta in registro Flaminii Vulpis, olim Sindaci dictae Civitatis cum illis pactis et illis conditionibus in dicta conclusione contentis, et tractandum cum dicto Barone, seu eius Generale Procuratore, Neapoli, alia ma-

gis utilia dictae Universitatis circa relaxatione aliarum tertiarum decursarum, et capitalis earumdem, prout magis expediens erit ad beneficium dictae Universitatis non aliter, nec alio modo etc. ac mediante Regio Assensu super praedictas impetrato, sive impetrando, et de cessione et renunciatione, ac conventione praedictis fieri rogandum unum, vel plura instrumenta cum dicto Domino Barone, seu eius Domino Generali Procuratore, cum omnibus illis pactis et conditionibus in dicta conclusione contentis, et aliis clausolis, renunciationibus, juramentis apponi solitis, et consueta ad similia instrumenta ad consilium sapientis, nec non promittendum, et in specie obligandum, ratificationem faciendam per Nos, et dictam Universitatem super dictis cautelis desuper celebrandis etc. et generaliter circa praedicta omnia alia facere, quae dicta Universitas facere posset, et valeret, dantes dictis Procuratoribus circa praedictas cessionem et conventionem, comodo ut supra, omnimodam potestatem etc. et promiserunt exequenda per eosdem Procuratores in solidum habere etc. semper etc. rata etc. sub obligatione omnium dictae Universitatis bonorum, et juraverunt etc. Presentibus Opportunis.

Extracta est presens copia a suo originali existenti in actis mei Notarii Joannis Baptistae Buonpadrone civitate Montispelusii cum quo, facta collatione, concordat meliori etc. et in fidem hanc feci et signavi rogatus.

Notar Giovanni Battista Buonpadrone, Eletto; † segno di croce di Ruggiero Lambino, Eletto; † segno di croce di Francesco Grasso, Eletto;

Pro quibus omnibus observandis etc. praedictae ambae partes ipsae, et quaelibet ipsarum, prout ad unamquamque ipsarum partium, dictis nominibus, spectat etc. sponte obligaverunt etc. seipsas partes, nominibus quibus supra, dictumque Nicolaum, et praedictam Universitatem, et homines illius, et quemlibet ipsorum respective, ut supra, et quam libet ipsarum partium nominibus praedictis eorumque etc. et praedictorum Nicolai, Universitatis et hominum illius, posteros haeredes, successores, et bona omnia mobilia, et stabilia, burgensatica et feudalia praesentia et futura etc. salvo tamen semper, et reservato Regio Assensu pro bonis feudalibus obligatis, et non aliter, nec alio modo, una pars videlicet alteri, et altera aliter

dictis nominibus presentibus etc. sub poena et ad poenam dupli etc. medietate etc. cum potestate capiendi etc. constitutione precarii et renunciaverunt etc. et juraverunt etc. Presentibus Opportunis.

Extracta est presens copia ex actis mei Notarii Laurentii de Biondo de Neapoli, quibus me refero in fidem signavi, requisitus, meliori collatione semper salva etc. (locus signi).

Quo istrumento , ut supra praeinserto , dictis Magnificis Sindicis, et Electis per me Notarium lecto, et vulgarizzato de verbo ad verbum ad eorum pleniorem intelligentiam;

Et volens praedictus Sindicus et Electis promissa per dictum Dominum Joannem Franciscum Marotta, Procuratorem, ut supra, ad unguem adimplere, et observare, seque ipsos Sindicum et Electos, dictamque Universitatem cum eodem conformes reddere tamquam factum de eorum ordine , et scientia, sponte praedicto die non vi etc. et omni meliori via etc. dictumque praeinsertum instrumentum concessionis, cessionis, et in solutum dationis dictarum terrarum demanialium, videlicet: Piana di Cardone, Serra de' Monaci, Madama Ciancia, e Serra di Lino Cucco dicto Domino Nicolao Grimaldi, Baroni dictae Civitatis Montispelusii et omnia et singula in praeinserto instrumento contenta, et promissa per dictum Procuratorem, Joannem Franciscum Marotta, nomine quo supra, ratificaverunt, confirmaverunt, laudaverunt, approbaverunt, et omologaverunt, et acceptaverunt, ac ratificationis et approbationis munimine roborant , ratificant , omologant et acceptaut, et de novo ad maiorem cautelam dictas Terras demaniales per fustem , sui quasi iure proprio, et in perpetuum assignant, cedunt, renunciant, et in solutum dant dicto Domino Nicolao, ut supra absenti, et mihi Notario publico praesenti , recipienti et stipulanti, nomine et pro parte dicti Domini Baronis, et valeat dictas terras demaniales in defensas claudere in satisfactionem dictarum tertiarum , et partim capitalis pro alio comodo , et facta prout continetur in dicto praeinserto instrumento cum Regio Decreto, et transeat in perpetuum dictum jus, et actio pasculandi in dictis praenominatis terris demanialibus cessum, et cessa ac in solutum datum et data etc. in pleno dominio etc. dicti Baronis Nicolai, ut supra, Baronis, et eius haeredum, et successorum ad habendum etc. vendendum etc. cedentes di-

ctus Magnifici Sindicus et Electi, nominibus quibus supra, omne jus, omnemque actionem pasculandi in dictis terris demanialibus dictae Universitati, et particularibus civibus ipsius competentia etc. inde, et super dictum jus pasculandi ponentes etc. dictum Dominum Nicolaum, ut supra, Baronem, etc. eiusque haeredes et successores in locum, vicem, et gradum, et privilegium dictae Universitatis, et particularium civium ipsius constituentis etc. quo supra, nomine dicto, Dominum Nicolaum, et haeredes etc. procuratores in rem propriam, quoniam etc. nullum jus, dictamque actionem dictae Universitati, et particularibus civibus illius super praedictis Terris a praedicto jure pasculandi, nec reservatum esse volunt, et constituerunt seipsos Sindicum, et Electos, dictamque Universitatem, particulares cives ipsius per simplex constitutum etc. tenere etc. volentes etc. lege, jure, usu etc. et promiserunt, et convenerunt dicti Nagnifici Sindicus et Electi, quo supra nomine, solemni stipulatione etc. Dicto Domino Nicolao absenti etc. et mihi etc. ratificationem de novo, cessionem, et in solutum dationem praedictas, et omnia praedicta etc. semper etc. habere etc. et ratas ac rata etc. et contra non facere etc. aliqua ratione, nullasque litteras impetrare, nec petere absolutionem a juramentis, ipsisque petitis, et attentis non uti etc. in judicium et extra.

Nec non dictum jus, dictamque actionem pasculandi in dictis terris cum juribus etc. et possessionem, illique in judicio, et extra semper, et in perpetuum eidem Domino Baroni Nicolao, et eius haeredibus, et successoribus etc. defendere et antestare etc. ac de evictione teneri, tam de jure quam de facto generaliter et specialiter etc. ab omnibus hominibus, et personis etc. omnemque litem etc. in dictam Universitatem, et homines illius assumere etc. quia sic. etc.

Et insuper admodum Illustrissimus et Reverendissimus Frater Theodorus Palleonus, Episcopus Civitatis Montispelusii ibidem praesens. etc. et prius consentiens. Nos etc. et huic etc. ac nomine mensae episcopalis dictae Civitatis, et successoribus Episcoporum in ea ratificant, omologant et acceptant, et conformem se redit cum dicta Universitate in cessione, prout cedit jus pasculandi, et juri decimae in dictis terris demanialibus, servata forma conclusionis, factae per quondam R.mum Honorium Grifanium tunc temporis Episcopum Civitatis Mon-

tispelusii cum omnibus illis pactis, et conditionibus contentis in dicta Conclusione, quae huic habeatur pro inserta , et non aliter nec alio modo, quia sic etc. sequeipsos R.mum Episcopum, Sindicum et Electos obligaverunt, et obligant ad observantiam omnium, et singulorum in dicto praeinserto instrumento contentorum iuxta sui seriem, continentiam et tenorem, et non aliter nec alio modo etc.

Pro quibus omnibus observandis etc. Praedicti R.mus Episcopus, Sindicus, et Electi, nominibus quibus supra, respective sponte obligaverunt seipsos et successores etc. bona omnia etc. dicto Domino Baroni Nicolao absenti, et mihi etc. ad poenam dupli etc. medietate etc. cum potestate capiendi etc. constitutione precarii etc. ubique conveniendi etc. et renunciaverunt etc. et juraverunt etc. Unde etc. Praesentibus Judice Cesare Boffilo, Regio ad Contractus; U. I. Doctore Marcello Volpe, Archidiacono ; R.mo D. Tomaso de Liojo ; U. I. Doctore D. Domitio dell'Arsio; D. Antonio Angelillis; Suddiacono Francesco de Magistris; Clerico Alfontio de Mauro; Francesco Monaco etc.

Extracta est praesens copia a suo proprio originali, et ab actis quondam Notarii Joannis Baptistae Buonpadrone , mihi exhibito per haeredes quondam Diomedis Polini, conservatores d. s. eidemque restituto, cartarum scriptarum num. novem inclusa praesenti, factaque collatione, licet etc. concordat meliori semper salva, et ad fidem ego Notar Cesare Morano a Montepelusio, rogatus signavi.

Datum in Civitate Montispelusii die 16 mensis Octobris 1737. (luogo del paraffo del Notaro Morano).

(Archivio Vescovile di Montepeloso, libro 3.°).

V.

Capitoli varî.

I.

Capitoli della Grassa, e Mercanzia more solito della Città di Montepeloso, dopo la supplicatione in conformità del Regio Assenso spedito.

1. - In primis sia lecito alli Gabelloti esigere da tutti li Cittadini, incoli et habitanti in questa Città di Montepeloso,

quali venderanno robbe di grassa, e mercanzia grana due per rotolo, come caso salato, ricotta, cacicavalli, carne salata, sevo, pescie salato, a minuto e per ciascheduna lancella d'oglio grana otto, sevo e miele grana quattro per rotolo, e la cera grana quattro per libra.

2. - Item detti Gabelloti siano tenuti fornire la piazza, e mancando li Cittadini siano tenuti vendere franchi senza datio nessuno, nè Statuto.

3. - Item sia lecito a detti Gabelloti esigere da tutti i Cittadini, incoli et habitanti, in detta Città, che venderanno sarde in barrile, carlini nove e grana sei per barrile, per sporta carlini quattro e grana otto, e per panaro grana sedici.

4. - Item sia lecito a detti Gabelloti esigere da tutti quelli che daranno terre a terraggio, ed in affitto, dove semineranno grano, orzo, lino e fave, grana quattro per tomolo, e li pagheranno li padroni di detto terraggio ed affitto alli suddetti Gabelloti.

5. - Item sia lecito a detti Gabelloti esigere da tutti quelli, che havranno o dovranno danaro a censo, tanto dentro questa Città, quanto fuori, grana quattro per carlino.

6. - Item sia lecito esigere dalli padroni delle fogliame domestiche vendessero in piazza, o nell' orto, o in casa, grana due per carlino, e siano tenuti cercar licenza, e darne nota a detti Gabelloti, e chi contraverrà, cadrà nella pena del *nonuplo*, da dividersi; le cipolle insertate siano franche e l'agli.

7. - Item tutti li forastieri, che verranno a vendere robbe di grassa, siano franchi per ore 24, e passati siano tenuti a pagare il Datio come cittadino, et avanti che cominciano a vendere siano tenuti pagare un tarì per ciascheduna volta, che contravverranno.

8. - Item sia lecito a detti Gabelloti esigere, inquirere e dar giuramento, senza licenzia del Giodice in tutte le cose sommesse a detto datio, e quelli che contravverranno, incorrano nella pena del nonuplo da dividersi, una parte all' Università, un'altra alla Corte ed un'altra al Gabellote.

9. - Item sia lecito a detti Gabelloti esigere la mercanzia da tutti i cittadini, incoli et habitanti in detta Città, tarì quattro per oncia per quello compreranno e venderanno, anche chi sarà franco nel comprare grano, orzo o altro legume sia te-

nuto pagare il nonuplo, da dividersi, ut supra, et quando venderanno grano, orzo o altro legume, siano tenuti pagare tarì quattro per carro, e l'artisti siano tenuti cercare licenzia alli Gabelloti e confessare quello che avranno venduto o comprato, acciò si possa esigere liberamente quello li tocca per detta Gabella, e chi farà il contrario incorre nella pena, ut supra.

10. - Item sia lecito a tutti li Cittadini, incoli et habitanti, fare *facenna* di bovi uno con l'altro, o pigliare grano in credenza, e venderlo per uso del campo, e non siano tenuti a detta mercanzia, ma siano tenuti pagare quattro tarì per carro, ut supra, quando venderanno il loro grano.

11. - Item non siano tenuti al Datio tutti li Preti, o frati, che comprassero, e poi vendessero per fare mercanzia, come gli altri cittadini, conforme si fè accordo tra l'Università e il Reverendo Capitolo, poichè è contro la Bolla Pontificia, e s'incorre nelle Censure Ecclesiastiche.

12. - Item tutti li forastieri, che comprassero grano, orzo, fave, bestiami o altre sorte di robbe in detta Città, siano franchi per venti giorni, e, passando lo spatio suddetto, pagheranno tarì quattro per oncia, ed acciocchè s'habbia vera notizia della compera, et che il Datio non sia defraudato, siano tenuti dimandare licenzia al Datiaro, tanto il forastiero, quanto il Cittadino, e chi controverrà, incorrerà nella pena del nonuplo, ut supra.

II.

Capitoli del Datio del bestiame more solito con li soliti franchi.

1. - In primis sia lecito al Datiaro esigere il datio da tutti li Cittadini, incoli et habitanti, che avranno animali sommessi al Datio, tanto che li tenessero in detta Città e tenimento, quanto li tenessero in altro luogo e territorio, habbiano da pagare al Datiaro anticipata la terza parte, se piacerà all' Università volerla antecipata dal Datio.

2. - Item sia lecito al Datiaro dopo il dì di S. Lucia, venuto dalla fiera di Grottole, far fare li banni per tutto il mese di ottobre, che ognuno habbia da dare la notizia del suo bestiame con la cartella vera, e, dopo passato il termine di det-

to banno, si possa esigere la pena del nonuplo, da dividersi, in tre parti, la prima alla Corte, la seconda all'Università e la terza al Gabellote.

3. - Item sia lecito a detti Gabelloti, dopo avuta la notizia e la cartella di tutti li bestiami, et altre cose sommesse al datio, possa andare a contare ad ognuno con lo Baglivo li darà l'Università sia tenuto darli detto Baglivo, e detti Gabelloti l'habbiano da pagare, e, trovandosi in fraude qualcuno, si possa levare la pena del nonuplo, da dividersi ut supra, da farli pagare anche il Baglivo. È solito, però, andare a contare li bestiami, come sopra, unitamente li Gabelloti con tutti gli Eletti, alli quali devono pagare carlini trenta, cioè a sei del Governo, carlini cinque per ciascheduno, e ciò si è pratticato ab immemorabili, et annualmente anno per anno si prattica.

4. - Item sia lecito a detti Gabelloti esigere da tutti l'animali grossi, cioè le vacche figliate, carlini sei, le vacche sterpe carlini quattro, giumente figliate carlini dodeci, e mezzo, le sterpe carlini sei.

5. - Item sia lecito esigere da tutti li animali, come per ogni pecora grana otto, come pure per ciascheduna capra.

6. - Item sia lecito esigere da tutti quelli che avranno porci, ducati dieci per centinario, che sono grana dieci per ciascheduno porco, e per li porcelli, che nasceranno infra annum, che siano franchi per lo detto anno, atteso pagano per le madri.

7. - Item sia lecito a detti Gabelloti esigere da tutti quelli che compreranno animali soggetti al Datio dal mese di marzo per tutto agosto, mezzo Datio.

8. - Item sia lecito a detti Gabelloti inquirere e dare giuramento, senza metter pena, quando si sentissero defraudati.

9. - Item se alcuno cittadino, incolo et habitante, cambiasse animali *pelo con pelo*, quello che avesse cambiato, et avesse pagato il Datio, non sia tenuto pagarne più, e detti Gabelloti non lo possino esigere, ma non cambiandolo *pelo con pelo*, essendo forastiero sia tenuto pagare il datio, et che habbia da dare notizia a detti Gabelloti, et, facendo il contrario, sia tenuto alla pena del nonuplo, da dividersi, ut supra.

10. - Item sia lecito a detti Gabelloti esigere per ciascheduno forno docati quattro, tanto se cuocesse per una volta, quanto per tutto l'anno.

11. - Item sia lecito a detti Gabelloti esigere per ciascheduno molino con una bestia, carlini ventiquattro, tanto se macinasse per un giorno, quanto per tutto l'anno.

12. - Item sia lecito a detti Gabelloti esigere da tutti quelli, che affittassero case o stalle, pagare cavalli trentadue per carlino. Però, si costuma che essendoci sopra delle case, che si affittano, censi annui, o perpetui, quella somma importerà detto censo si deve sgravare dalla somma dell'affitto, e la sudetta Gabella, seu Datio, possa e debba il Datiaro esigerlo per il di più di detto censo, che sarà il rimanente della summa di detto affitto, e ciò si è pratticato ab immemorabili.

III.

Datio sopra lo Scannaggio
con li soliti franchi more solito.

1. - In primis sia lecito al Gabellote esigere da tutti i Cittadini, incoli et habitanti, come anche da forastieri, che ammazzassero, o fanno ammazzare bestiami alla beccaria di qualsivoglia sorte per venderlo, pagarà un tornese per rotolo, vendendola allo Statuto, e per scannaggio, come bove, vacche grana venti, porco grana dodeci, castrato, pecora o capra, grana otto, e che lo porco non passi rotoli 30 non sia tenuto pagare se non mezzo scannaggio.

2. - Item sia lecito a detti Gabelloti esigere il Datio de lo scannaggio da tutti quelli che ammazzassero, boi, vacche, quelli vendessero ad altri, e non fossero difettose, non obstante che non vendessero ad altro Statuto, e lo facesse per qualsisia causa sia tenuto pagare, come si è detto di sopra, il Datio e lo Scannaggio.

3. - Item tutti quelli che ammazzano bestiami alla beccaria, prima che comincia a vender carne, sia tenuto pesare, e chi farà il contrario cadrà nella pena del nonuplo, da dividersi ut supra.

4. - Item tutti quelli cittadini, incoli et habitanti, che faranno ammazzare animali alla beccaria, che, dopo morti, se li porteranno in sua casa, solum per rotoli quattro di quelli siano tenuti pagare il datio, ma non s'intendono li boccieri e ricattieri, che non devono negare detta franchigia.

5. - Item se si ammazzassero animali difettosi alla beccaria, o ad altre parti, e vendendoli sei tornesi il rotolo, non sia tenuto pagare nè datio nè scannaggio, intendendosi come zoppi, selvatiche, travertose, male di milza, polmonciello, orbe, lupiello ed altri difetti, non siano tenuti pagare cosa alcuna, e vendendola più di sei tornesi, siano tenuti pagare il datio e lo scannaggio.

6. - Item sia lecito a detto Datiaro, quando volesse andare a comprare animali per la beccaria, prima che vende, sia tenuta dimandare licenza all' Università, et che detto Datiaro l'habbia da pagare, et avendo terzi, l'Università possa far tagliare come li piace.

7. - Item che venuto detto Gabellote da comprare animali, sia tenuto domandare lo squatrinio a detta Università, e sia tenuto farlo in questo modo: che l'Università abbia da capare il meglio, ed il Datiaro il peggio, tanto a porci, quanto a pecore ed ogni altra sorta d'animali.

8. - Item sia lecito a detti Gabelloti andare a pascolare alla Difesa delli Bovi duocento castrati et non più, perchè serveno detti castrati ad uso della beccaria e per beneficio del pubblico, e se ne destina, conforme al solito, per la via del *Giardino* a basso verso le terre per li *Troni di Serra Pilosa*, e per la via dell'orto di Messer Giacomo dello Magistro verso le terre di D. Paolo.

9. - Item che dove si taglia castrati non si habbi da tagliare pecore, e dove si taglia masciali, non si habbi da tagliare scrofe, et sic de singulis sotto pena di carlini quindeci, da dividersi, ut supra.

10. - Item che il pagamento di detta Gabella si facci in tre paghe, cioè Natale, Pasqua et Agosto, in fine di ogni quattro mesi, mentre così è stato il solito.

IV.

Capitoli del Datio del Vino.

1. - In primis tutti li Cittadini, incoli et habitanti venderanno vino, o faranno vendere in grosso, o a minuto siano tenuti pagare alli Gabelloti lo datio d'ogni soma un barrile, ma prima che cominciano a vendere, siano tenuti cercare licenza, misurare la botte, e mostrare la quantità del vino, che vor-

ranno vendere, e chi farà il contrario, incorrerà nella pena del nonuplo, da dividersi ut supra.

2. - Item siano tenuti li Gabelloti esigere da tutti quelli che portassero vino in questa Città per venderlo, lo datio del vino, ut supra, et innanzi cominciano a vendere, siano tenuti cercare licenza, e mostrare la quantità, che vorranno vendere, e chi farà il contrario incorrerà nella pena del monuplo, ut supra.

3. - Item siano tenuti detti Gabelloti esigere lo datio da tutti quelli forastieri, che venissero a vendere vino a minuto in questa Città, d'ogni cinque uno, come pagheranno li cittadini.

4. - Item tutti li cittadini, incoli et habitanti, tanto in case, quanto in le taverne pubbliche, non possano vendere se non una sorte di vino, e questo per evitare la fraude, e chi farà il contrario, incorrerà nella pena del nonuplo, da dividersi, ut supra.

5. - Item sia lecito esigere il Datio da tutti quelli Preti, o frati, che facessero vendita di vino, a minuto o a grosso, nelle loro case o in altro luogo, e che in detto luogo facessero tavola, o imprestassero rovagni, e dassero comodità di vendere, siano tenuti detti Preti, o frati, pagare come gli altri cittadini, così come è stato solito accomodarsi con i Gabelloti.

6. - Item tutti li Preti, che comprassero Musto, o acquata, e dopo volessero vendere vino a minuto, per quella quantità avranno comprato, quella avranno da pagare la Gabella, conforme al solito, non obstante che non facessero tavola, siano tenuti pagare la Gabella.

7. - Item se alcuno forastiero venisse a vendere vino a barrile sia tenuto chiedere licenza alli Gabelloti per sapere che non lo venda a forastiero, e non ad altro effetto.

8. - Item sia lecito al Signor Sindico esigere detta Gabella mesata per mesata, conforme al solito.

V.

Bardella da esigersi more solito
con li soliti franchi dopo la supplicatione.

1. - In primis sia lecito al compratore di detta Gabella esigere da tutti quelli forastieri, che vengono a vendere robbe di

qualsisia sorte per grassa , per ciascheduna *barda* , seu bestia grana 8.

2. Item sia lecito a detto compratore esigere il Datio da tutti quelli vendessero robbe a misura, pagherà grana otto per misura, come canna, mezza canna, palmi, mezzo palmo, tomolo, mezzo tomolo, et ogni altra cosa da misurare pagherà grana quattro.

3. - Item sia lecito a detto Gabellote esigere la pena da tutti quelli forastieri che fraudassero detta Gabella , ed ogni volta che incorreranno e saranno colti in fraude , pagheranno carlini dodeci per ciascheduna volta da dividersi in tre parti, una alla Corte, l'altra all'Università e l'altra al Gabellote.

4. - Item sia lecito a detto Compratore, quando venissero con una bestia, e fussero due compagni forastieri, e portassero bestie ad alloggiare , e portassero robbe di misura , tanto per la Gabella, quanto per le robbe di misura, pagheranno la Gabella per due bardelle e due misure.

5- - Item sia lecito al Gabellote esigere la Collata da tutti quelli comprassero, e vendessero robbe in Città.

6. - Item sia lecito esigere da tutti quelli forastieri portassero alcuno cavallo a pagamento , o robba , o barda, siano tenuti pagare detta Gabella.

7. - Item se alcuno cittadino andasse a metter bestie , o carro, fuori della città, per portarci alcuna quantità di robbe dall' *aia* , le possa affrancare , ma se volessero uscire per loro cariche, siano tenuti pagare la Gabella, et incorrerà nella pena, ut supra.

8. - Item sia lecito a detto Compratore esigere da tutti quelli cittadini imprestassero peso o misura senza licenza di detto Gabellote, la pena di carlini 12 da dividersi, ut supra.

9. - Item sia lecito al Gabellote esigere il datio, seu *bardella* da tutti quelli forastieri venissero a vendere robbe di misura , non ostante la vendesse tutta insieme , siano tenuti pagare la misura.

10. - Item sia lecito a detto Gabellote esigere la Gabella da tutti quelli mettessero bestie della terra a vittura per portare robba, chi è forastiero grana 8 per bestia, non obstante, che li Cittadini siano franchi si possono tenere alla robba.

11. - Item se alcuno cittadino portasse robba in questa Cit-

tà, la riponesse, e dopo la cacciasse con altre bestie, non obstante che habbia pagato la prima bardella, sia tenuto pagare per quell'altro portano le altre robbe, ed essendo stato più dì e dopo la venisse a portare con le stesse bestie, la portarono, non siano tenuti pagare la seconda volta.

12. - Item se alcuno cittadino mandasse a donare alcuna cosa, che fusse da mangiare ad alcuno amico forastiero, o con some, o senza, il Gabellote non possa dimandare cosa alcuna, perchè se ha desposto con giuramento.

13. - Item sia lecito esigere da tutti li forastieri, venissero con soma, tanto se portassero robba qui, quanto se cacciassero, grana otto per soma.

14. - Item sio lecito a detti forastieri di passaggio potersi pigliare denari per spesa della robba, che portano, senza pagare cosa alcuna, tanto, però, che si possano bastare per un solo giorno e non più.

È in uso ancora da tempo immemorabile esigere carlini due a soma, cioè a bestia, per l'oglio delli forestieri, che lo vengono a vendere in questa città.

É in uso parimente che un forastiero, vendendo qualche bestia, come a dire, cavallo, borrico, mulo, o altro sommesso a detta Gabella in questa città deve pagare al Gabellote un tarì per la capezza per ciascheduna bestia, che venderà, essendo così solito pratticarsi.

VI.

Capitoli della Bagliva.

1. - In primis sia lecito al Baglivo pigliare in intercetto tutte quelle persone, venissero a vendere robbe di qualsivoglia sorte in questa città, portassero pesi e misure manchi, possa esigere la pena di carlini 15, e così s'intende per li cittadini, che vendessero, tenessero, e misurassero con pesi di tal fatta, siano tenuti all'istessa pena.

2. - Item il Gabellote possa pigliare in intercetto tutti quelli andassero a case aperte, o casaleni, a gettare sporchizie, o andassero dal corpo, possa esigere la pena d'un tarì, e così ancora se passassero per dentro le vigne, o vignali d' altri con bestie senza che da dette vigne e vignali avessero il passag-

gio, purchè si siano date possessioni, e si facci dal Padrone di dette possessioni.

3. - Item quando accadrà morire dentro la Cittá cavalli, et altri simili animali, che li cavalli si habbiano da gittare fuore le muraglie della Città nelli luoghi soliti, e non facendosi, si possa esigere la pena d'un tarì.

4. - Item il detto Baglivo possa esigere la pena d'un tarì da tutte quelle persone, che gettassero *càntari* dalla banda di dentro le muraglie, da questa banda del palo; dove il Baglivo l'ha piantato, e così ancora tutti quelli, che gettassero acqua lorda avanti le loro case, o altre immondizie siano tenute alla pena d'un tarì.

5. - Item possa esigere la pena d'un tarì da tutte quelle persone, che scendessero o salissero per le muraglie di questa Città.

6. - Item sia lecito al detto Baglivo esigere la pena di qualsiasi sorte di persone, che spandessero alle siepi di qualsiasi persona, pannamenti, siano tenuti alla pena di grana dieci per ciascheduna persona.

7. - Item sia lecito al detto Baglivo esigere la pena di carlini 15 da tutte quelle persone, che non teneranno strettole, e vie pubbliche delle vigne nette e rinette, conforme al vero.

8. - Item sia lecito e detto Baglivo esigere la pena d'un tarì da tutte quelle persone, che, entrando o camminando per dentro la Città, siano tenuti portare il *capestro* nelle mani, e, non portandolo siano tenute alla pena, e ciò s'intende ancora per li porci, che li padroni li debbano tenere attaccati, ed andandono per la Città sciolti, siano tenuti alla pena suddetta.

9. - Item sia lecito al detto Baglivo esigere la pena di carlini 15 da tutte quelle persone, che comprassero dalli *Vaticari*, che vengono a vendere in questa città qualsiasi robba tanto a peso, quanto a misura, dalle 24 ore non entrano nella pena.

10. - Item che detto Baglivo possa esigere la pena d'un tarì da tutti quelli, che fussero accusati di gabbo in detta Bagliva, essendo stato così.

11. - Item che tutti quelli che andaranno alla Corte della Bagliva a contare le loro ragioni al Giudice, debbiano stare con la berretta in mano, e non battere la banca, e non gridare avanti detto Signor Giudice, altrimenti si possa far notorio, e condennarsi alla pena di carlini 15.

VII.

Capitoli del Datio del Musto.

1. - In primis sia lecito alli Gabelloti esigere il Datio da tutti li Cittadini, incoli et habitanti, che avranno musto, o acquata, per ogni barrile grana quattro, per quello avrà apprezzato il Datiaro, e questo tanto il padrone del musto, quanto il Gabellote debbono stare all'apprezzo, conforme al solito.

2. - Item tutti quelli che vendessero musto, o acquata a Preti, o frati, siano tenuti darne notizia al Gabellote della quantità venduta, e chi farà il contrario incorrerà nella pena di carlini 15, da dividersi in tre parti, cioè alla Corte, all' Università e al Gabellote, ció s'intende per li Cittadini, che venderanno detto musto, vino, o acquata.

3. - Item sia lecito al cittadino che facesse vino di *abrosca*, non sia tenuto a detto Datio.

4. - Item sia lecito al Gabellote esigere lo Datio da tutti quelli lasciassero le vigne da vendemmiare, non ostante, che non fossero vendemmiate le loro vigne, e riposto il musto, o acquata, perché è fraude, e così è stato solito.

5. - Item sia tenuto detto Gabellote farsi pagare da tutti i Preti, o frati, che comprassero musto, o acquata, per rivendere, sia come si sia, debbiano pagare, ma se non avessero vigne, e lo comprassero per uso loro, da cinque o sei some, siano franchi.

6. - Item se alcuno cittadino andasse a comprare musto, o acquata, fuori la Città per rivendere, che non fusse contato detto musto, per quella quantità avrà comprato, sia tenuto pagare detto datio.

7. - Item se alcuno cittadini, incola et habitante, volesse vendere doppo imbottato, sia tenuto cercare licenzia al Datiaro, avanti che cominci a vendere, e chi farà il contrario cascherà alla pena di carlini 15, da dividersi, come sopra.

VIII.

Capitoli per la Zegrina
con li soliti franchi.

Per questa Gabella l'affittatori esigeranno dalli Cittadini, incoli et habitanti in questa Città, li quali faranno canosa, e

fiannina sommesse a detta Gabella, dovendosi *malcare*, perchè sono panni di lana ad uso del paese, siano tenuti esigere dalli padroni di detta robba grana 10 per ciascheduno ramo, ed il ramo deve essere palmi 12, però dovranno mandarlo al *malcatoio* essi affittatori, seu Gabelloti a loro spese, e rischio dovendono dar conto alli Padroni di dette robbe, et in caso si perdessero, ce le debbono essi Gabelloti pagare.

Verum se i preti, volendono malcare zegrina, o fiannina, e consegnandola a detti Affittatori, siano tenuti pagare solamente per il trasporto, et assicuratione di dette robbe, quia sic solitum fuit et est.

(Da carte in mio potere, ossia da una copia del Magnifico Felice Pagelli, Eletto nel Sindacato del Magnifico Antonio Lombardo del 1733. Non ho potuto rintracciare gli originali in pergamena, che devono essere del seicento).

VI.

27 luglio 1664.

Cessione della Città di Montepeloso a favore di D. Girolamo Riario, Marchese di Corleto per lo stesso prezzo di Ducati 70000, ut intus etc.

Die vigesimo septimo, mensis Iulii, secundae Indictionis, millesimo sexcentesimo sexagesimo quarto, Neapoli. In nostra praesentia constitutis D. Thoma de Guevara, agente et interveniente ad infrascripta omnia pro se suisque haeredibus, et successoribus ex una parte et Domino Hieronymo Riario, agente similiter ad infrascripta omnia pro se suisque haeredibus, et successoribus ex parte altera.

Prefatus, seu Dominus D. Thomas, sponte asseruit coram Nobis, et Domino Hieronymo praesente, quod, cum ordine S. R. C. ad instantiam Creditorum quondam D. Nicolai Grimaldi, esposita fuerit venalis Civitas Montis Pelusii de Provincia Basilicatae, cum eius Castro, seu Fortilitio; Domibus, seu Palatio; Feudis, subfeudis, bonis, membris, introitibus, juribus, jurisdictionibus, actionibus, burgensatis, et Feudalibus,

et pertinentiis quibuscumque, et integro statu; aliis bonis, et juribus tandem, praecedentibus legitimis subastationibus dicta civitas cum dictis bonis, membris, juribus et jurisdictionibus praedictis, prout descripta esse in appretio ad extinctum candelae, remansis, U. I. D.ri Dom.co de Judice, tamquam ultimo licitatori, et plus offerenti pro persona ab eo nominanda, p. ducatis septuaginta mille, servata forma oblationum factarum per eumdem Dominum Dominicum tenoris seguentis, videlicet. Die decimo sexto mensis junii millesimo sexcentesimo, sexagesimo quarto, Neapoli, praesentata per D. Dominicum dello Jodice, Offerentem.

Io D. Domenico del Giodice, avendo inteso che per ordine del Sacro Consiglio, ad istanza dei Creditori, si sia subastata e si proceda alla vendita della città di Montepeloso nella Provincia di Basilicata, che fu del quondam Niccolò Grimaldi, e dei suoi figli, quali creditori sono comparsi in detto S. C. ed ivi fatta la graduazione fol. 181 et sequente, offro per la Persona, da me nominanda, con condizione però, et non altrimente, che subito sarà fatta da me la nomina della Persona per Compratrice, s'intenda ex nunc pro tunc acquistato il Dominio, ed ogni altra ragione, a detta Persona, da me nominanda, non intendendo io acquistare Dominio, nè ragione alcuna sopra detta città, e suoi corpi, ma solo essere semplice e nudo Ministro della detta Persona, da me nominanda, ad instanza della quale, et a sua contemplazione fo la presente offerta di comprare la detta città, una con tutte le sue Ville, o casali abitati, o inabitati, Castelli, seu Fortezze; Uomini Vassalli di qualsivoglia *setta, legge* e condizione che siano, rendite, Vassalli, Angarii, perangarii, servizi reali et personali debiti così per l'Università, come per li particulari, feudi, suffeudi, feudatarii, suffeudatarii, quaternati et non quaternati, nobili e rustici, piani e de tabula, adhoi, donativi, rilevii, e scadenze, terrarie, censi, crediti, entrate, et redditi qualsivogliano, tanto in danaro, quanto altrimenti consistentino, case, palazzi, terre, edificii, Massarie, casali, orti, giardini, osterie, stanze, oliveti, trappeti, forni, montagne, possessioni, vigne, arbusti, terre culte et inculte, decime, servitù e ragioni di servitù, territorii, tenimenti, terratici, communità, seu ragioni di pascolare, Gabelle, Dogane, Datii, collette, scandaggi, ragioni di affittare, e porto-

lanie, merchi di pesi et misura, fiere e mercati, ponti, pedaggi, passeggi, posti, ragioni di piazza, boschi, erbaggi, glandagi, panni, prati, arbori, cerreti, castagneti, selve, caccie de fiere e de uccelli, baglive, fide e diffide, franchigia, immunità, onori, privilegi, prerogative, presenti, gratie, acque, decorsi d'acque, rivi, fiumi, paludi, pantani, fonti, molini, serre, laghi, piscagioni, et ragioni di pescare, peschiere, balchiere, battendiere, beni vacanti, morticii, gentilitie, escadentie, difese, foreste, monti, piani, valle, campesi, baglive, officio de Mastradattia, ragioni di proibire, ragioni di Patronati di Chiese, Cappelle et abbatie, et ragione di presentare in quelle con la clausola, si qui, vel si quae, aut si qua ex praedictis..... et alla detta città, et successive al detto Nicola, Padrone di quella, spettano et pertengono et potrino spettare, et pertinere in vigore de privilegi, gratie, conceduti alli primi Padroni di detta Città, in virtù di qualsivogliano amplissimi privilegi, il tenore dei quali si habbia per espresso et repetito de verbo ad verbum, etiam se fossero tali, che si bisognasse fare espressa mensione, anche se fossero concedute da Serenissimi Re intuite persone, s' intendono trasferiti a beneficio della Persona nominanda e dai suoi eredi, e successori ed altre cautele, ed in qualsivoglia altro modo, ragione e cause qualsivogliano, etiam de facto, e con l'intiero loro stato, et signanter con lo banco de la giustizia et omni moda giurisdizione et cognizione de 1.ª e 2.ª cause, civili et criminali et miste, mero et misto imperio et potestate de gladio, con le quattro lettere arbitrarie, et con la potestà di componere li delitti, et le pene corporali cummutarle in pecuniarie, et quelle rimetterle in tutto, o in parte soddisfatta prima la parte offesa, proventi et emolumenti di detta giurisdizione, anche a rispetto delle cause non decise al tempo si consegnerà la possessione alla detta persona, nominanda in detta città, e con tutti l'atti, processi et informationi, et anco con tutti li corpi di entrate, ragioni, giurisditioni, et altre cose qualsivogliano et signanter il Palazzo Baronale.

La Difesa di Messer Corrado.

La Difesa detta Matina di Calderaso.

La Difesa detta delle Matinelle.

La Difesa della Lana de città vecchia.

La Difesa detta Lana de Città nuova, seu pantani.

Nel piano dell'*Ostia* vi sono tomola cinquanta quattro di terra seminatoria tra feudale e demaniale.

Dentro il vallone di *acqua di lupo* vi sono tomola otto e mezzo di territorio demaniale.

Nella terra di *Francillo* vi sono tomola quaranta di territorio.

Sotto il monte d' Irsi, verso Gravina, vi sono carra sei di territorio comprato dal Signor Marchese di Brienza, con lo Iazzo e Grotta.

Dalla parte del fiume Basento vi sono carra sei di territorio.

Nel luogo dove si dice *l' Aria del Barco di Tono* vi sono tomola dodeci di territorio.

Nello stesso luogo dove si dice il piano di *Franza* vi sono tomola nove di territorio.

Nel luogo ove si dice la *fratta* a *serra* di *Gallo*, vi sono tomola trentasei di territorio in due pezzi, uno di tomola 27 e l'altro di 9 con li limiti per mezzo.

Nel detto luogo della *fratta* vi sono carra cinque e tomola venticinque di territorio.

Nello *Scaricaturo* vi sono carra quattro di territorio che erano del Marchese di Brienza, e vi è il Iazzo per pecore.

Dove si dice il *piano di Cardone* vi sono carra diciotto di terra demaniale, nel quale luogo vi sono grotte e grottaglie con fontane, ed il suddetto territorio va incorporato con la Difesa detta Piana di Cardone.

A monte *Avuto* vi sono tomola quaranta di territorio.

Dove si dice la *posta di Caracciolo* nel medesimo Monte Avuto vi sono tomola settanta di territorio.

Dove si dice *Lamma di Rizzi* nell'istesso luogo di Monte Avuto vi sono tomola 20 di territorio.

Dove si dice la *Bufara, seu Tremelizzo* nell'istesso luogo di Monte Avuto, vi sono tomola 44 di territorio.

Dove si dice le *Serre di Pietro Boffilo* nell'istesso luogo vi sono tomola 78 di territorio, quali furono di Giovanni Battista e Francesco Angeletti.

Al luogo dove si dice *Serra dei Monaci, Serra di Lino Cucco* e *Madama Ciancia* sono carra 40 di territorio.

Nel luogo dove si dice *l' Ischia amara* vi sono tomola 18 di territorio.

Nell'istesso luogo vi sono altri tomoli 6 di territorio.

Nel piano di *Massane* vi sono tomola cento venti di territorio.

Il Bosco, ove si dice il *Cugno di Angelicchio* vi sono tomola 45 di territorio.

Sotto lo stesso Cugno vi sono carra tre di territorio.

Al piano della *Pascarella* vi sono tomola quaranta di territorio.

Nel luogo dove si dice *Serra di Palo* verso la terra di Luca Angeletti vi sono tomola 30 di territorio.

Nell'istesso luogo di Bradano vi sono altri tomola cinque di territorio che furono di Madama Claudia.

Dove si dice *l'Isca,* nell' istesso luogo del fiume Bradana vi sono tomola 54 di territorio.

Nel luogo dove si dice al *Vallone delle Noci* vi è una vigna che si possedeva da Cesare Pennacchio con il peso del censo di carlini cinque l'anno al Reverendo Capitolo.

E nel luogo detta *la Cresta* vi è una vigna capitale sopra l' Università e loro annuo reddito di docati quattrocento. La Mastrodattia, le Grotte che sono nella contrada di Cacacito, diverse fosse per conservazione dei grani - la giurisdizione de prime e seconde cause - il jus fidandi a forastieri nel demanio di un carlino per pecora, cinque per bacca, e sette per giumenta, Statenia, Portolania, peso, zecca, misura e tutti altri qualsivogliano corpi di entrate, ragioni e giurisdizioni, contenuti e descritti nell' apprezzo fatto dal Tabolario Paolo Papa con l'intervento del consigliere Luise Gamboa, commissario della causa sistente nel processo a fol. 265 usque ad fol. 277 e tutto e quanto in esso si contiene; quale tutto s'intenda espressamente de verbo ad verbum repetite et inserite una per una tante volte, quante forse in appresso fosse necessario nominarle, ed anco tutti l'altri redditi, e censi tanto in denaro, quanto altra cosa si dovesse a beneficio di detto quondam Niccolò e per titolo particolare, anche se fossero burgensatici, et signanter l'annui docati 144 - G. 11 1/6 tione detto quondam Niccolò assegnati d'Adhoe sopra detta città della Regia Corte, s'intendano andare in beneficio della detta persona nominanda una con tutti li altri beni, membri, entrate, ragioni, giurisdizioni e corpi feudali e burgensatici di qualsivoglia nome chiamati, esistentino in dettà città, e sue pertinenze, territori, distretti e

per il detto Nicola i suoi predecessori, anco per titolo particolare acquistati, et a lui competano in virtù di cautele, in privilegi et qualsivoglia altro modo, jure, prescrizione, consuetudine et causa quacumque, et de facto, e che non ricomprendessero né in detto apprezzo, nè sotto la generalità, ma fusse di bisogno farsene espressa e special menzione colla facoltà di ricomperare qualsivogliano beni, corpi, entrate, giurisdizioni, ragioni che forse fossero alienati con patto de retrovendendo et con altre ragioni, che a detta città e suoi Predecessori *passati* e successive al detto Niccolò in qualsivoglia modo spettassero o potessero spettare, colla potestà di reintegrare qualsivogliano beni, membri, entrate, jurisdizioni, e ragioni, così feudali che burgensatiche, vassalli, et altre cose indebitamente alienate, occupate, o detenute per morte o altra cosa, una colli frutti decorsi debiti per causa di detta reintegrazione, quali cedono a beneficio di detta persona, da me nominanda colla potestà di revocare in vigore della costituzione del Regno, costituzione Divae Memoriae et anco con tutte le prerogative, praeminenze, di tutti quelli alli quali sono stati conceduti li privilegi, come Padroni di detta città, et in particolare al quondam Illustre Duca di Traietto, primo Padrone di detta città, et successive detto quondam Niccolò e suoi Predecessori s' intende acquistato ed individualmente ..... nella presente compra ed offerta e trasferite alla detta persona da me nominanda ed ai suoi eredi, e successori; trachè per le presenti espressioni non s' intendano fatto pregiudizio a tutte quelle cose, delle quali fusse stato necessario farsene espressa menzione e che la specialità non deroghi alla generale, nec è contra, ma tutto è quanto a detti possessori predecessori ed a detto quondam Niccolò ha competuto e spettato per qualsivoglia ragione scritte, e privilegi in qualsivoglia modo, nome e causa e per qualsivoglia facto tanto d'ipoteche, e ragioni in burgensatici e feudali, non restando in essa cosa alcuna, ma tutto trasferito et acquistato a beneficio della persona, da me nominanda, anco se fussero tolti delle quali bisognasse farsene espressa, et expressissima, speciale et specialissima menzione, atteso sotto tal legge e patto si la presente, e non altrimenti, nè di altromodo, per franca e libera della città colli suoi beni ed entrate, ragioni, jurisdizioni, et pristino stato, da qualsivoglia vendita, aliena-

zione, donazione, et fidei commisso purificato, seu purificando contratto, debito legato, peso, censo, laudemio, servitù, concessione, obligazione ed ipoteche, et signanter di qualsivogliano vendite, sopra di essi fatte, con patto di retrovendere ed anche da detti et qualsivogliano altri pesi, anche a vita dovuti a qualsivogliano Persona, Chiese et Università quandocumque, et qualitercumque, ed anco intrinseci, ed extrinseci, ancorchè venissero *ex natura rei,* o per ricognizione di Dominio, o per ragione di percezione de *precetti,* o per servizio o per qualsivoglia altra causa, ancorchè fosse tale, che tacitamente s'intendesse e seguesse ipso jure il Possessore ancorchè richiedesse special menzione, anche se da quelle se potesse imputare alcuna scienza alla detta Persona nominanda, col peso solamente dell' Adhoa d'annui Duc. 169, 2, 17, 1/4 che si deve alla Regia Corte, quale peso non è stato riferito, nè portato in detto apprezzo fatto in anno 1646, nel quale tempo detti annui Doc. 169, 2, 17, 1/4 non erano dedotti dalla partita dell' annui D. 314, 1, 18, che prima stavano assignati dalla Regia Corte in beneficio di detto quondam Niccolò e poi per detto D. Niccolò era successive nell'anno 1646, in virtù dell'ordini generali ne fu dedotta detta partita di detti annui D. 169, 2, 17, 1/4 e quelle desunti in beneficio di detta Regia Corte, quali oggi l' esige conforme dalla *pactenta* del libro del Real *Palacio* chiaramente appare, il che fu dopo del detto anno 1646, nel quale fu fatto detto apprezzo, e perciò fu apprezzata detta città per detto prezzo di Docati 95595. Senza riferire detto peso di detti annui Duc. 169, 2, 17, 1/4 spettante a detta Regia Corte, dal quale prezzo, seu valore del detto feudo si deve dedurre il capitale di detti annui Ducati 169, 2, 17, 1/4 che alla ragione di tre per cento fanno la somma di capitale di Duc. 5652, 1, 13 et anco con il peso al Reverendo Capitolo della Chiesa maggiore di detta città d' annui carlini cinque sopra la vigna, dove si dice al Vallone delle Noci, portata nell'apprezzo fol. 274 a X lib. A, et anco altri annui carlini venti si pagano al detto R.do Capitolo sopra una parte della vigna del Vallone, dove si dice la Cresta, posta dentro la Difesa dell'Università, descritta nell' apprezzo detto foglio 274 a X lib. A, dichiarando che quelle due partite, che fanno la summa d'annui carlini venticinque da detto apprezzo non si distingua si vanno compresi nelli sotto censi minuti posti

in sano nell'apprezzo, o pure vanno separati; il che non debba apportare pregiudizio alla Persona nominanda, ed anco con il peso d'annui C. 4,15 di diversi censi minuti, si pagano all' Illustre Vescovo di detta città, e per quelli corpi, stando descritti in detto apprezzo fol. 275 lib. 6, dichiarando anche che vi è il peso della Decima a beneficio della Mensa Vescovile di detta città, quale sta tirata in detto apprezzo in annui Duc. 11, e perchè nel processo si sono attrovate due ricevute da pagarsi, fatte dall'affittatore, che pro tempore hanno tenuto in affitto detta città, cioè una di Duc. 50, presentata per parte del Signor Marchese di Genzano, affittatore di detta città, ut folio 68 e l'altra di docati 80 presentata per parte della Duchessa di Gravina, similmente affittatrice di detta città, fol. 874, quali partite coaccennate et addotte tutte in una fanno la summa di Duc. 130, da quali dedotti detti annui D. 11 già tirati in detto apprezzo restano in summa di Duc. 119, quali dedotti per metà, dovendosi fare la coacervazione, restano in annui Duc. 59,50 e questi si devono scemare anche dal detto apprezzo fatto, che alla ragione del tre per cento, importa il prezzo di detti annui Duc. 59, 50, docati 1983, 1, 13, che si devono dedurre da detto apprezzo, ed anco nell'istesso processo vi appaiano altre ricevute de pagamento fatti per detti affittatori di annui tomola 5 e due stoppelli di grano e tomola due di orzo si passano al Convento di S. Francesco della città di Tricarico, ut fol. 872, quali similmente non stanno tirati, nè portati in detto apprezzo, al che dovendosi dar prezzo, importaria la summa di denari di annui Duc. 6 e tarì 4, che alla ragione del tre per cento importaria il capitale di Duc. 230, 1, 12 quali si devono dedurre dal detto apprezzo; et anco il detto processo ci appare altro peso di *bona tenenza*. Si pretende dovergli alla stessa Università di Montepeloso di annui Duc. 150, 4, ut fol. 713 e questo fatto non sta portato in detto apprezzo, per onde costa essere pagato ancora detta annualità, e perciò non potendosi sapere quanto veramente devesi pagare o pure se si deve, non si può dare certo prezzo, nè di peso annuo, nè di capitale, però dovendosi detta bonatenenza, o per quel prezzo sarà determinato s'abbia da dedurre dal detto prezzo offerto, e bonificarsi a beneficio di detta persona nominanda, atteso con tal condizione.

Si fa la presente Offerta con non altrimenti, nè d' altro modo, che per questa offerta, ed enunziazione di detti pesi, così descritti, non s'intenda acquistata ragione alcuna alli precedenti, che pretendono detti annui pesi non dedotti, nè descritti in detto apprezzo, se non quatenus quelli si dovessero ed appartenessero per legittime cautele, e per quella quantità, che per ragione se li devono, e non altrimenti, quali pesi, ut sono espressi, tantum vadino a carico di detta persona, da me nominanda, dal di che a quella sarà consegnata la vera, reale e corporale, pacifica ed espedita possessione, e tenuta di detta città avanti, e per il passato sia tenuto detto Patrimonio futuro, o l'affittatore di quella, o a chi spetterà il pagamento di essi censi, e pesi, ut supra, forse non pagati per il passato, ed anche sia tenuto detto Patrimonio, che in qualsivoglia futuro tempo la persona da me nominanda fosse molestata dal Regio Fisco a pagare la giurisdizione delle seconde cause, la quale, forse, si pretendesse non spettare all' Utile Padrone di detta città, o pure spettando, fosse molestato a pagare l' *Adoa* non pagata per il tempo passato, così per detta giurisdizione de seconde cause, come per la Bagliva, Portolania, Zecca dei pesi e misure, o altri corpi feudali, perchè non fosse stata mai tassata, e dopo che sarà pervenuta la detta città in potere della Persona da me nominanda si facesse la tassa della detta Adoa.

In ciascuno delli detti casi, sia similmente tenuto il detto Patrimonio de proprio pagare, e rifare alla detta Persona da me nominanda, tutta quella quantità di denaro, che per la Regia Camera si ordinasse pagare per le cause suddette, o alcune di esse una con tutto quella quantità, che importasse la sua principale della tassa forse facienda alla ragione di tre per cento, alla quale ragione per detto Tabolario siano apprezzate le entrate Feudali e burgensatici. Si dovesse qualsivoglia altro peso intrinseco, od estrinseco, et ex natura rei, o per qualsivoglia altra causa, *prebet* li predetti pesi, ut supra espressi, sia tenuto parimente detto Patrimonio de proprio pagare e rifare alla detta persona nominanda non solo tutta la quantità, che si dovesse per il passato, ma anche la parte principale del peso, che forse si dovesse alla stessa ragione, ut supra, e cavarne con..... ed illesa *ante damnum passum* detta Persona, da me nominanda, suoi Eredi e successori, et beni, et signanter detta

città, ossia corpi, ut supra, alla rifazione di tutti danni, spese, ed interessi, in ampla forma e tutte le quantità suddette, che per le suddette cause si dovessero, si debbia dedurre dall' apprezzo, e sia lecito alla detta persona da me nominanda, ritenerseli sino a quel tempo detto apprezzo non si trovasse pagato, possa ripeterlo non solo dal detto Patrimonio, ma anche dalli creditori, alli quali sarà liberato detto prezzo, e loro Privilegi e Mastrodatti che avranno pigliati dette pleggerie, e così anche tutte le spese occorrende per il *jus* dell'uno e mezzo per cento, o altra quantità si dovesse pagare per l' augumento dei salarii de Sig. Consiglieri, dritti de Mastrodatti, de scrivani, accensione della candela, provisioni per la consegna de la possessione, ed expedizione de li privilegi per il Regio Assenso, sopra la detta compra, ligio omagio, e lettere d' assicurazioni di Vassalli, ed intestatione de Cedulario, si debbono dedurre dall' infrascritto prezzo, e sia lecito alla persona da me nominanda retenersele, offero per prezzo docati 70 mila nel modo, e con la condizione, ut infra, et non aliter, cioè che sia lecito alla persona, da me nominanda, depositare o concordare per la summa che realmente importerà il credito del quondam Agostino Signorio, ossia detta pia disposizione, e pendente detta concordia correspondere alla ragione dei docati quattro per cento sino a tanto detta persona nominanda farà il detto Deposito e per il credito della Signora Marchesa Francesca Maria Grimaldi - Raimondo ed il Signor Marchese Marcello Raimondi, coniugi, Depositare o concordare ad elezione della Persona nominanda per quella somma, che veramente resteranno a consegnare dedotte prima le quantità da esso dovute e per esso ritenute per causa dell'affitto ha tenuto detto Signor Marchese di detta Città di Montepeloso ed a quelli corrispondere per detta somma effettiva, che resterà all'istessa ragione del quattro per cento, sino a tanto che detta persona non farà il deposito, e non seguesse detta concordia, et per la restante somma di docati settanta mila, dedotte due partite di Signorio e Raimondo, ut supra, concordasse detta Persona nominanda con il Signor Geronimo Riario, Creditore di detto Niccolò Grimaldi, et persona della quondam Paola Maria Grimaldi, moglie di detto Niccolò, quale Paola Maria e creditrici di detto Niccolò, suo marito, per causa delle sue doti, ed interesse di esse,

liquidato per il S. R. Consiglio, ed anteriori, ut fol. 963 quali crediti di detta Paola Maria, dedotta detta partita di detto Signor Marchese e Marchesa Raimondo, coniugi, ut supra, si rappresentano per detto Signor Gironimo Riario, tanto per il credito dotale della Signora Maddalena Grimaldi, sua moglie, e figlia di detta Paola Maria, per capitale ed interesse, quanto per gli crediti, che rappresenta come cessionario e donato delli Signori quondam Giovanni Domenico Franco, ed il Signor Giovanni Maria Grimaldi, figli ed eredi della detta Signora Paola Maria di tutto e quanto ad essi fratelli Grimaldi spetta di loro porzione dell'eredità di detta quondam loro madre, anche per successione di altri loro fratelli; in virtù di pubblici istrumenti, tanto per la sorte principale, quanto per l'interesse, quale credito di detta Paola Maria tiene spedito Regio Assenso sopra detta città, e con tal legge e condizione e non altrimente fa detta Offerta che altrimente non avrebbe fatta; con condizione anche che tanto in caso di concordia, quanto in caso che detta persona nominanda, dovesse far deposito di detto prezzo, ut supra, da partita a partita, non seguendo detta concordia, restino vincolato in banco per quelli per detto S. C. intesa la persona nominanda, o sua legitima persona, liberandosi a creditori anteriori, potiori, et ipotecarii sopra detta città e sulli corpi, beni, entrate, ragioni, ut supra descritta con cautela valide et roborate con Regii Assensi spediti in forma Regiae Cancelleriae, et quelli a tempo della liberazione ad essi facienda, debbiamo fare a beneficio della detta Persona nominanda, ampie cessioni di ragioni translative et non estintive, libere, et senza riserba, nè condizione alcuna, et signanter senza la clausola, *quod cessio non officiat cedentem*, affinchè etiam in concursu esso cessionario sia preferito ad esso cedente, di tutte ragioni, azioni, obligazioni, anteriorità et ipoteche etiam speciali, feudali e privilegiate che a detti creditori, et ciascuno di essi per la sua rata liberanda, etiam come cessionario di altri qualsivogliano competono, e possono competere contro li Predecessori possessori di detta città, et signanter di detto quondam Niccolò Grimaldi ed altri qualsivogliano forse obligati, et ciascuno di essi insieme, et sopra loro beni e ragioni qualsivogliano etiam feudali titolati di qualsivoglia titolo presenti e futuri, etiam alienati, et per altri qualsivogliano posseduti et signanter so-

pra detta città, e suoi corpi, beni, ragioni et jurisdizioni et anco della speciale obligazione, ipoteca privilegiata di quello altro fondo contratta, e per essi in qualsivoglia modo acquistata, in virtù dei loro privilegi e cautele, e qualsivoglia altro modo, e con espresso patto, che detta cessione Officiant cedentes, et che li stessi cedenti non possono concorrere in niun futuro tempo con detta persona nominanda, sopra le quali cessioni si debbia impetrare il Regio Assenso in forma valida in rispetto de Feudali, e spese di detti creditori prima di consegnarli li mandati delle quantità liberande, con farsi menzione come le quantità che si libereranno e pagaranno sono pervenute dal prezzo di detta città, affinchè detta persona nominanda subentri in luogo, privilegio e grato di detti creditori et acquisti le loro *porzioni* et anteriori ragioni, privilegi et ipoteche, e l'entrate che si trovassero vendute sopra detta città, e suoi corpi, e beni si debbiano retrovendere alla detta Persona nominanda come compratrice di detta città e cessionaria del *Ius tuendi* affinchè detta Persona nominanda possieda intieramente la detta città, e suoi corpi, ut supra et loro intiero stato, franche et libere etiam da dette vendite, et oltre le cose suddette far quietanza a beneficio di detto Niccolò e suoi eredi o altri predecessori debitori dell' entrate vendute, tanto di capitale quanto di terre, che si libereranno e dette cessioni di ragioni faciende a beneficio di detta Persona nominanda, ut supra, debbiano operare tanto sopra detta città, e suoi corpi, beni, entrate, ragioni, giurisdizioni, ut supra, ad finem tuendi, quanto sopra l' altri beni del detto Niccolò, ed altri Predecessori, etiam alienati, e che oggi si rattrovano in potere di terzi possessori, forse obligati ad *finem agendi* in caso di *evacuazione* di detta città e suoi corpi, beni, entrate, ragioni e giurisdizioni, ut supra, in tutto o in parte, tanto per ragione di Dominio, quanto per le ragioni d'ipoteca e sicurtà, con cessare anco obbligate in specie della detta Persona nominanda le dette entrate retrovendendo al detto Niccoló o altri debitori col denaro proveniendo dal prezzo di detta Città, con privilegio di prelazione in ampla forma et notate che saranno dette retrovendite, e quietanze nella manutenzione delle loro cautele, che n'apparono, et adempite anco, che saranno tutte le condizioni et vincoli, forse, opposte nelle cautele de loro crediti, et

patti di retrovendere nelli testamenti, disposizioni, legati, donazioni, capitoli matrimoniali, cessioni et altre cautele apparentino di loro crediti, e dippiù detti creditori siano tenuti e debbiano promettere, et obligarsi tanto per obliganze liquide, quanto per l' instrumenti pubblici di fare di loro crediti veci, et non esalti peziori, et anteriori, e di restituire alla detta Persona nominanda, e suoi eredi e successori, le quantità a detti creditori liberande con tutti danni, spese ed interessi tanto in caso che per l'avvenire comparissero altri creditori anteriori e posteriori, ancorchè fusse il Regio Fisco, o altra qualsivoglia persona di loro privilegiata, tanto in caso di *evizione* che forse seguisse di detta città, et suoi corpi, beni, entrate, ragioni e giurisdizione e delli predetti corpi particolari *sub verbo signanter expressi* et descritti nel detto apprezzo, e di ciascuno di essi per ragione di Dominio, seu quasi ipoteca, servitù o altro peso, che venisse sopra detta città, e suoi corpi, e ciascuno di essi, ut supra, nullità, invalidità o rescissione della presente vendita, quanto in qualsivoglia altro modo, e per qualsivoglia altra causa, et caso, ancorchè inopinato, e che avesse bisogno di speciale menzione, ed anco in caso di ciascuno di detti corpi, entrate, ragioni, giurisdizioni, così feudali, come burgensatiche, particolarmente descritti nell' apprezzo predetto fussero stati alienati, o in altro modo se ritrovassero non estinte, in ogni altro caso di restituzione, tanto alla detta Persona nominandâ, et a suoi eredi e successori, quanto a chi, come, et quanto per il detto S. C. o per il Sig. Commissario della causa, o altro Giudice Delegato, o subdelegando, o Tribunale Supremo o inferiore sarà ordinato, seu dichiarato e dato che avranno per detti creditori per osservanza delle cose predette, idonee e sufficienti pleggerie per uno delli Mastrodatti del detto S. C. in capite, e non per affittatore a risico, pericolo, e fortuna del Mastrodatti, che piglierà detta pleggeria, intesa la persona nominanda per il suo interesse e con suo consenso in *scriptis* per il qual compenso una o più volte prestando non s'induchi obligo, nè peso alcuno alla detta Persona nominanda nè s'intenda per lei approbate le pleggerie suddette et in caso che si avesse da far compra delle quantità predette, liberande a detti Creditori si debbano fare particolarmente con il consenso in scrittis della Persona nominanda e de' suoi eredi e

successori nel detto feudo, similmente senza che detto consenso induchi approbazione, nè pregiudizio alcuno alla detta Persona nominanda et nell'istrumento di dette compre farsi faciende se faccia espressa menzione dei loro prezzi esser denaro preveniendo, seu pervenuto dalla detta Persona nominanda, e facendosi compra con il patto di retrovendere, nell'Istrumento di detti patti, si debbia apponere condizione espressa, che li venditori a tempo delle riçompre o rescissione di cautele siano tenuti depositare li prezzi in pubblico Banco in Napoli per quelli impiegarsi in altra compra, o compra nel modo, ut supra, et con il consenso, intervento e menzioni predette, altrimenti qualsivoglia retrovendita, che si facesse, non fatto il deposito modo quo supra, sia ipso jure, ipsoque facto nulla, et invalida, e presso il possessore e dominio di detti beni, et entrate retrovendende non si trasferischi in persona alcuna in pregiudizio della detta Persona nominanda et dell'infrascritta speciale ipoteca privilegiata, li quali beni et entrate comprende una con tutte le ragioni acquirende restino specialmente obligate et ipotecate alla detta Persona nominanda con privilegio di prelazione, etiam a tutti li creditori anteriori, etiam *preti* e Fisco in ampla forma da estendersi a conseglio del suo savio; con condizione espressa, senza la quale a nome di detta Persona nominanda io non farei la presente offerta che detta vendita, come sopra facienda, s'intenda farsi a detta Persona nominanda *jure Creditoris anterioris* exercendo pactum de vendendo, seu de coependo propria authoritate, talmente che detta Persona da me nominanda, acquisti il luogo, grado, privilegio di quelle che comprano beni venduti jure *Creditoris anterioris,* come più pienamente de jure, è permesso.

In maniera che sopra detta città e suoi corpi, beni, ragioni e giurisdizioni, et intiero stato detta Persona nominanda in nessuno futuro tempore possa essere molestata, ma comparendo altri crediti, tanto di detto quondam Niccolò Grimaldi, quanto di altre e qualsivoglia Persona et Predecessori Padroni e Possessori di detta città et anteriori e posteriori, etiam che avesse speciale ipoteca o riserba di Dominio etiam si fosse il Regio Fisco non ponno avere ragione alcuna sopra detta città, ma debbiano avere ricorso sopra detto prezzo subrogato in luogo di detta città, e de suoi beni, corpi, entrate, et intiero stato,

e contro quelli a chi si trovasse liberato detto prezzo e suoi pleggi e non solo non abbia luogo il *jus offerendi*, ma anco restino estinte e risolute tutte le ipoteche, ragioni, cessioni qualsivogliano di detti creditori etiam anteriori e di qualsivoglia altra persona che in qualsivogliano modo li competessero e li potessero competere o spettare sopra detta città, e suoi corpi, beni, ragioni, entrate, giurisdizioni, et intiero stato, e per l'effetto predetto per maggiore cautela della Persona nominanda prima di accendersi la cautela sopra detta Offerta si debbono citare l'infrascritti creditori li quali pretendono avere ipoteca sopra detta città, loro legitime Persone ed anco si debbia spedire banno, e citazione per *edictum* contro li presenti Creditori tanto incerti, e che non fussero comparsi, che non si citassero, acciò tanto li certi, quanto l'incerti comparono nel S. C. oppongano tutto quello che l'incumbe per loro interesse, e restino estinte tutte l'ipoteche delli detti Creditori, certi ed incerti, per maggior cautela di detta Persona nominanda per li effetti predetti, ut supra; con patto e condizione, che fatto sarà il deposito di tutta e qualsivoglia summa detto prezzo, in conformità di questa mia offerta, detto mio Deposito o depositi, immediatamente con essere solamente presentati, benchè intimati debbiano stare a risico, pericolo e fortuna delli creditori, alli quali deve liberarsi. Inoltre detta persona nominanda, immediatamente fatto il deposito, non sia tenuto ad altro, ma resti libera, ed esente dal pagamento e le cessioni di ragioni, retrovendite e quietanze a beneficio di detta Persona nominanda s' intendano *ipso jure factoque* e detta città resta in pieno Dominio di detta Persona nominanda, e quella possa liberamente acquistare, ritenere e possidere; con altra condizione espressa, che dalla detta citazione e vendita facienda dal Regio Incantatore, e delle dette cessioni di ragioni, promesse, oblighi faciendi per detti creditori, e compre forse faciende delle dette quantità liberande, come sopra, se ne debbiano stare a fede de Notar Carlo Graziano de Napoli, e delle retrovendite, e quietanze ed ademplimento de condizioni e vincoli che fussero nelle cautele, patti de retro vendendo, testamenti, ed altri atti, ut supra, delli Notari, che l'anno stipolati, o che l'atti di quelli conservano, e del rimanente ad ordine del S. C. con tutti altri patti, clausole, et condizioni a conseglio del Sa-

vio di detta Persona nominanda, et in ogni altro miglior modo, la quale presente offerta non si possa in modo alcuno, in tutto, o in parte, mutare, diminuire o alterare nè per il Detto S. C., nè per il Detto Commissario della causa, nè per altro qualsivoglia, ancorchè la mutazione, diminuzione o alterazione si facesse per causa legittima, et che di ragione si dovesse fare, e facendosi altrimenti voglio che la presente offerta resti nulla et in valida, et come se non fosse fatta et con condizione e patto particolare, senza la quale non farei la presente Offerta che non sia quella valitura più che per giorni venti, da oggi decorrendi, quali elassi, e non consegnati alla detta Persona nominanda la possessione predetta, nel modo come di sopra ancorchè si trovasse accettata dal S. C. et sopra di essa accesa, et estinta la cautela et procedutosi a qualsivoglia atto, resti *ipso jure ipsoque facto* nulla, et invalida e di nessun vigore di modo che non resti tenuto et obligato, nè io, nè la detta Persona nominanda a cosa alcuna, non ostante qualsivoglia legge, uso, acto, et consuetudine o decisione che dettassero in contrario o che altrimenti altre volte abbiano giudicato, et osservato il S. C. o altro qualsivoglia Tribunale, atteso con questa condizione io fo la detta Offerta e non altrimenti e nè di altro modo, restandomi però la facoltà di prorogarla in *scriptis* una o più volte quanto mi parerà e piacerà con condizione anco, che per la nomina che io farò della Persona Compratrice non intendo quella in modo alcuno approbare, talmente che fatto avrà detta nomina non resti io obligato a cosa veruna, et in nessuno futuro tempo sotto qualsivoglia pretesto o colore possi essere molestato a cosa alcuna et s'intenda finita e cessata contro di me ogni ragione, azione, et radice, e con altra dichiarazione che occorrendo fare offerta a voce, o in scriptis, tanto nell'atto dell'accettazione, quanto prima, dopo, o in qualsivoglia altro modo, sempre s'intende fatta conforme la presente, e con tutti li patti, condizioni, dichiarazioni, clausole e parole in essa contenente e contenute, avendosi sempre de *verbo* ad *verbum* per repetite e non altrimenti, nè di altro modo.

Napoli 16 Giugno 1664.

Io Domenico del Giodice offro, ut supra.

Quoniam Magnificus U. I. D. Ioannes de Herrera, Regius

Consiliarius, et causae Commissarius, intendit providere super contentis in retro scripta oblatione, ideo *maneant* Cartas, quatenus prima die Juridica cum continuatione legitime compareant coram dicto Domino causae Commissario in eius Domo, et in S. C. ad dicendum quae voluerint alias.

Neapoli 16 Iunii 1664 - De Fusco.

Thomas Umbrianus curator prout in actis riservando omnia jura instat audiri tempore provisionis faciendae, salvis aliis etc.

D. Philippus Positanus reservat eius Principali omnia jura instando audiri voce coram Domino Causae Commissario.

Die decimo septimo mensis Iunii 1664 Andrea Prisco, Portiere del S. C. ho notificato il Signor Giuseppe Grimaldi, il Signor Giovanni Geronimo Spinola, e il Signor Gironimo Riario, e li D. D. Gio: Battista Ferrara, Filippo Positano, Tommaso Umbriano, Marzio Pisano, Tomaso Imparato, quali hanno risposto ad un'altra copia consimile, che si ha ritenuto il detto Gio: Battista Ferrara, et quella ricusa darmi, et perciò ho fatto relazione a quella consimile - De Fusco.

Die vigesimo tertio mensis Iulii 1664 - Neapoli, praesentata per D. Dominicum dello Giodice.

Nel S. R. C. comparisce il Dottore Domenico del Giodice, et dice, come, avendo compratore fatta offerta per la compera della città di Montepeloso per persona nominanda, con tutte le condizioni, vincoli, patti et clausole, conforme da detta Offerta et per il prezzo in esso stabilito, et offerto, perchè in detta Offerta, aveva offerto il prezzo di concordare, o depositare per credito, fra gli altri, spettante alla Ill.ma Signora Francesca Maria Grimaldi - Raimondo et Marchese Marcello Raimondo, suo marito et fratanto si liquidava il credito corrispondente alla ragione di quattro per cento, conforme in essa offerta si contiene, alla quale in *omnibus* si rimette, non recedendo da detta offerta et quanto in essa de *verbo ad verbum* si contiene, migliorando quella rispetto a detta partita di detti Signori Marchesi coniugi, offero depositare contenuti docati quindici mila per quelli dovernesi liberare a detti Signori Marchesi coniugi, in soddisfazione del detto loro credito, fatta prima la liquidazione di detto loro credito, et se forsi restasse dovendo conseguire altra quantità, offero per detto rimanente,

che forse detti Signori coniugi restassero a conseguire, corrispondere alla ragione di cinque per cento per detta partita solamente, conforme lista lasciato in testamento dalla quondam Paola Maria Grimaldi, anzi fatto sarà la detta liquidazione, subito possa esso compratore, seu la Persona da esso nominanda, o concordarsi con detti Signori coniugi o depositare fra due mesi il rimanente, che forse sarà giudicato, però in tempo di liticazione tanto di detti docati quindeci mila, quanto di quella avrà forse da depositare, fatta detta liquidazione, si abbiano da osservare tutte le leggi, vincoli patti e condizioni, apposte in detta offerta, et che li detti Depositi faciendi debbiano stare a rischio, pericolo, e fortuna di detti Signori coniugi, et che tanto esso compratore, quanto la Persona da esso nominanda, non siano tenuti a cosa alcuna in qualsivoglia caso, etiam in solito, et inopinato, tanto in caso di guerra, *quod absit,* peste, fame, et facto *Principis* et altro qualsivoglia caso, ed evento fortuito ed inopinato, anche che non potesse accadere in pensiere umano, sicchè non sia tenuto a cosa alcuna, anche che l'istesso Banco venisse meno, et detto deposito di detti docati 15,000 offero farlo subito che sarà finita la candela a mio beneficio e mi saranno spedite le Provisioni per la consegna della Possessione e così offero in omnibus, rimettendomi alla detta Offerta, et non *aliter nec alio modo*, prorogando anche il termine di giorni venti per altri giorni quindici da oggi, uniformandomi con l'istesse parole circa detta proroga, conforme sta in detta offerta, e così *die omni modo meliori.*

Io Domenico del Giodice, offero, ut supra. La detta Offerta s'intenda dedotta la sesta et li pesi, offero conforme l'Offerta - De Fusco - Domenico del Giodice. Io Domenico del Giodice nomino per compratore di detta città in virtù delle mie offerte il Signor D. Tomaso Guevara, et stante la detta nomina, non sono tenuto a cosa alcuna.

Napoli, nel giorno ventotto del mese di luglio (1664) del milleseicentosessantaquattro.

Domenico del Giodice nomino, ut supra. Io D. Tomaso de Guevara accetto la sopra detta nomina con le condizioni contenute nelle sopra dette Offerte, et non aliter, nec alio modo. Oggi li 28 luglio 1664.

Io D. Tomaso de Guevara.

A dì 23 di luglio 1664, in Napoli - Io Giuseppe de Fiore, Incantatore del S. R. C. fo fede essere stato con candela allumata dentro la rota del Signor Gio : Battista Iaciro , et in sua presenza , et in presenza degli altri consiglieri di detta rota per la vendita della città di Montepeloso, et quella estinta è remasta al Dottor D. Domenico del Giodice per Persona nominanda per docati 70 mila , cioè quindicimila d' essi di contanti, servata la forma delle sue Offerte, in fide etc. - De Fiore. Incantatore del S. C. - Concordati cum suo originali meliori collatione semper salva et in fide etc. - Die 28 Augusti 1664. Borellus de Fusco, actorum Magister (adest sigillum impressum).

Cui Doctor Dominicus, ad contemplationem, ac petitionem ipsius Domini Hieronymi (ad cujus contemplationem fecit oblationes et petitiones) pariter nominabit dictum Dominum Thomam, qui dictus D. Thomas etiam ad contemplationem et petitionem ipsius D. Hieronymi acceptabit dictam nominationem et offeret adimplere omnia contenta in dictis oblationibus factis per dictum Dominum Dominicum, prout ex actis agitatis, et agitandis, factis et faciendis in dicto S. C. in Banca *Magistro Retorem* Borelli de Fusco.

Et quoniam liberatio , et venditio dictae Civitatis Montispelusii, aliorumque bonorum, et jurium praedictorum, ne vera faciet ipsi Domino D. Thomae ad instantiam et contemplationem praedicti Domini Hieronymi, qui de sua propria pecunia tenetur solvere, et depositare praetium eiusdem Civitatis servata forma dictarum praeinsertarum oblationem , et ipse D. Thomas in emptione e praedicta facienda non habuit, nec habet aut habebit alium nisi per simplex et nudum nomen tantum, alias dictus Dominus Hieronimus, utique non nominare faciet a dicto Doctore Dominico dictum D.mun Thomam, nec etiam contraheret , neque contraxisset proinde dictus D. Thomas volens indennitati praedicti Domini Hieronimi , ut conveniet providere, sponte praedicto die coram Nobis, non vi, dolo, et omnia meliori via, et voluit, sicque cum dicto Domino Hieronymo expresse convenit, quod dicta Civitas Montispelusii cum eius castro, seu Fortilitio, bonis, membris, corporibus, juribus, jurisdictionibus, actionibus, et pertinentiis quibuscumque , et integro statu , aliisque bonis et juribus feudalibus et burgensaticis cum eo liberandis, et vendendis, et sic etiam omnia ju-

ra, actiones, et hypotechae quaecumque per ipsum Dominum Thomam ex causa liberantionis et venditionis praedictae, et alias quomodocumque et qualitercumque acquirendae, tamquam acquirenda ad contemplationem et de propria pecunia praedicti Domini Hieronymi, ut supra, in actu liberationis et venditionis praedictae et translationis Dominii, ac celebrationis cautelarum celebrandaram in antea ac..... remaneant, intelligantur et sint specialiter et signanter sub speciali obligatione, pignore et hypotecha obligatae et hypothecatae, atque hypothecata et obligata, prout ea omnia praedictus Dominus Thomas ex nunc pro tunc et e contra in specie, ut supra, obligavit et hypothecavit dicto D. Hieronimo, suisque Heredibus et successoribus cum privilegio, et beneficio praelationis quibusvis Personis, et creditoribus praedicti Domini D. Thomae, etiam anterioribus ac privilegiatis quocumque privilegio etiam in corpore unius cuiusque ducis clauso, et ex causa dotis juriumque dotalium, et Fisco pro maiori sua cautela, et securitate pro observantia promissionem per eum faciendam, ut infra, omniumque et singulorum, aliorum in praedicti Instrumenti contentorum, ac pro satisfactione etiam quorumcumque damnorum, interesse, et expensarum in casu inobservantiae, et heiusmodi..... pacto, ac onore dictae specialis obligationis et hypothecae privilegiatae transferantur et transferri intelligantur in ipsum Dominum Thomam eiusque Heredes, successores eius, ac per eos acquiratur Dominium, et possessio dictae Civitatis Montispelusii, aliorum bonorum et jurium praedictorum, illaque omnia, sic ut praed. effecta remaneant secus penes etc. ita quod dicta specialis obligatio infrascriptae gen. non deroget, nec e contra, et non aliter, nec alio modo, Regio Assensu pro Feudalibus desuper impetrando, semperque salvo et reservato.

In super praedictus Dominus Thomas cum Dicto Regio Assensu similiter obtinendo, semperque salvo et reservato, ut supra, sponte coram Nobis promisit et consacravit solemni stipolatione praedicto Domino Hieronymo p.ta ad omnem eiusdem D.mi Hieronymi, eiusque Haeredum et successorum requisitionem cedere, et renunciare, aut alio quovis titulo transferre praedicto D.mo Hieronymo, suisque Haeredibus et successoribus, aut alteri cuicumque Personae per eum vel eos nominandae dictam Civitatem Montispelusii, cum eius castro, fortilitio,

domibus, seu palatio, vassallis, vassolorumque redditibus, bonis, membris, corporibus, introhitibus, juribus, jurisdictionibus, actionibus, et pertinentiis quibuscumque et integro statu, et cum omnibus aliis bonis, introitibus, juribus, jurisdictionibus, actionibus et pertinentiis quibuscumque, cum dicta civitate, ut praedicitur cedendis et renunciandis ex causa cessionis, et venditionis praedictae quomodolibet transferendis et prout ad ipsum spectabunt, et per eum acquisita fuerunt, attenta forma cautelarum desuper celebrandarum et non aliter nec alio modo sed ad eiusdem Domini Hieronymi eiusque Haeredum et successorum electionem, et voluntatem dictam civitatem aliaque bona, et jura praedicta vendere et alienare seu quocumque alio modo transferre cuicumque Personae per eum vel eos nominandae libere, vel cum pacto de retrovendendo prout voluerint, pro praetio per Dictum Dominum Hyeronymum vel eius Haeredes et successores cum futuro emptore, vel alio cum trahente conveniendo eidem Domino Hieronymo, suisque Haeredibus et successoribus integraliter solvendo, tanquam ad eum spectante ex causa satisfactionis per eum ut praedicitur factae seu faciendae praetii praedicti, vel nullo interveniente praetio, prout ipsae D. Hieronymus, suisque Haeredes et successores voluerit, vel super eadem Civitate, eiusque corporibus, aliisque bonis vel juribus p.ti vendere et alienare cum pacto de retrovendendo quoscumque annuos introitus ad rationem, et pro praetio, seu praetiis melius conveniendis solvendis similiter dicto D.mo Hieronymo, eiusque Haeredibus et successoribus, tamquam ad eos spectantibus, ut supra, et de iis omnibur cautelare promisit dictum Dominum Hieronymum, eiusque Haeredes et successores, aut aliquum contrahentem per publicum seu publica Instrumenta (Regio Assensu praecedente, seu reservato) cum promissione Defensionis et evictionis dictae Civitatis, eiusque jurisdictionibus, corporum, aliorumque bonorum, introituum et jurium praedictorum, per eum acquirendorum a seipso Domino D. Thoma, et ab habentibus causam ab eo, et non aliter nec alio modo, et cum conditione ex nunc expressa, quob ubi forte quandocumque in posterum dicta civitas cum aliis praedictis in toto, vel in parte evincerentur ab aliis quibuscumque non habentibus causam ab eo, tali casu ipse praedictus D. Thomas, suisque Heredes, et successores non teneantur ad defen-

sionem et evictionem praedictam, nec ad pretii, seu alterius quantitatis restitutionem, vel solutionem, nec ad aliquid aliud.

Verum pro defensione, et evictione generaliter et specialiter ab omnibus hominibus et personis in ampla forma et pro quibusvis aliis effectibus melius a jure permissis praedictus D. Thomas teneatur prout ipse promisit cedere et renunciare translative, et non exstinctive dicto Domino Hieronymo, suisque Heredibus et successoribus, vel alio emptori, seu contrahenti, ut supra, omnia jura, omnesque actiones anterioritates, obligationes et hypothecas acquisitas, et acquirendas ubique competentia, et competentes, competitam et competituras et quae competere possent nunc et in futurum contra dictum Dominum Nicolaum Grimaldum et alios quoscumque et super eorum bonis et juribus quibuscumque burgensaticis et feudalibus etiam titulatis quocumque titulo praesentibus et futuris, tam vigore Instrumenti celebrandi liberationis et venditionis praedictae et aliarum quarumcumque cautelarum et privilegiorum ad favorem ipsius Domini Thomae celebrandarum et expediendarum, quam quocumque alio modo, cum expressa tamen conditione et non aliter, quod dicta cessio non efficiat ipsum Dominum Thomam directe, neque indirecte, etiam ex assertione facta seu facienda vel ex defectu cautelarum seu privilegii Regii Assensus, aut alias quovis modo, vel eandem civitatem, cum eius jurisdictionibus, membris, corporibus et integro statu et cum omnibus aliis bonis, et juribus praedictis de consensu et voluntate dicti Domini Hieronymi eiusque Haeredum et successorum obligare et hypothecare unicumque, seu quibuscumque futuris contrahentibus pro quibusvis summis et quantitatibus et pro quibusvis aliis effectibus melius a jure requisitis et permissis per publicum, seu publica Instrumenta, Regio Assenso similiter praecedente, vel reservato, et non aliter, ut supra. Et donec et quousque facta fuerit dicta liberatio et venditio, aut alia translatio dictae civitatis, aliorumque. Introituum et jurium praedictorum ad acquisitionem praefati D. Hieronymi, eiusque Haeredum et successorum ut supra, ipse Dominus D. Thomas voluit et contentus exstitit et vult et contentus remanet, quod dictus Dominus Hieronymus, suique Haeredes et successores consequi, petere, et exigere possent et valeant omnes et singulos fructus introitus, redditus, proventus et alia

jura quacumque quomodolibet provenientes et proventuros, ac provenientia et proventura ex dicta civitate eiusque jurisdictione, bonis, membris, corporibus, et juribus praedictis, illosque, et illa omnia retinere, et in proprium usum et beneficium ipsius Domini Hieronymi, eiusque Haeredum et successorum erogare tanquam de eorum re propria et non teneatur quovis futuro tempore de eis computum aliquod, vel rationem dare ipsi Domino D. Thomae, suisque Haeredibus et successoribus, nec alteri cuicumque Personae.

Et ad majorem cautelam pro executione praedictorum, et aliorum infrascriptorum, praedictus Dominus D. Thomas omni meliori via contribuit et fecit eundem Dominum Hieronymum praedictum eiusque Haeredes et successores irrevocabiles Vicarios et Procuratores cum ampla potestate unum vel plures Vicarios et Procuratores ad omnia et singula infrascripta tam ante litem contestatam, quam post cum simili vel limitate potestate loco sui substituendi et quod substitui possint alios substituere, unumque vel eos revocandi ad procurat. nomine, et pro parte ipsius Domini D. Thomae, et pro eo manutenendum regendum, gubernandum et defendendum dictam civitatem, eiusque jurisdictionem, et jura quaecumque, ac omnia et singula alia bona, introitus, jurisdictiones et jura quaecumque ut praedicitur liberanda et vendenda, et liberandas et vendendas, spectantia et spectantes quocumque titulo, etiam particulari, ut supra, administrandumque et exercendum, atque administrari et exerceri faciendum justitiam inter homines, et vassallos dictae civitatis, et habitantes et habitatores in ea jurisdictioni, et Dominio ejusdem civitatis subditis quomodolibet, et tam in causis civilibus, quam criminalibus et mixtis cum mero, mixtoque imperio et gladii potestate, quatuor literis arbitrariis delinquentes et facinorosos inquirendum capiendum, intrigandum, torquendum, mutilandum, et alias poenas infligendum, prout merita delictorum exigent et requirunt et etiam si juris erit suspendendum, vel liberandum et absolvendum, contumaces bandiendum, et fori judicandum et eorum bona confiscandum, et publicandum delicta componendum et poenas commutandum de corporali in pecuniarias illasque remittendum in toto, vel in parte. Satis facto prius Parti lesae quoscumque Indultus et gratias faciendum et..... edendum, et fa-

ctas, et facta et faciendas et facienda, revocandum et annullandum bona, introitus, et vassallos, jurisdictiones, et jura quaecumque reintegrandum, et recuperandum et acquirendum et exigendum una cum fructibus perceptis vel illos, vel illa relaxandum et desuper transigendum sub quacumque forma ipsi placida, et contrarias in prejudicio dicti Feudi, et jurisdictionis tam virtute constitutionis Regni constitutionis Divae Memoriae, quam omni meliori via et revocandum et annullandum prout dicto Domino Hieronymo, suisque Haeredibus et successoribus placuerit et melius visum fuerit, processus et acta super praedictis fabricari faciendum ipsisque Iustitia mediante providendum mandandum, expediendum, et expedire faciendum et omnia et singula alia, quae circa administratione et manutentione dictae Civitatis, eiusque Iurisdictionis corporum, aliorumque bonorum et jurium praedictorum necessaria eidem Domino Hieronymo et melius visum fuerit, faciendum; . . . Universitate et hominibus dictae civitatis, tam in generali, quam in particulari quaecumque privilegia, gratias, et capitula dicto Hieronymo et melius visum et placita confirmandum et de novo concedendum, amovendumque quoscumque Capitaneos, Erarios et Cameriarios, et duos quoscumque Officiales qui ad praesens, sunt, et pro tempore existunt in dicta Civitate, et alios de novo ponendum, et comendum, seu confirmandum, et laxandum, literas, patentes, capitula, et privilegia de super expediendum, et firmandum et sigillum imponendum nec non *banco* quocumque in dicta Civitate emanari, et pubblicari faciendum sub quibusvis poenis, etiam poena corporis afflictiva, seu pecuniaria, illasque poenas a contravenientibus exigendum et contra eos exequi faciendum, et omnia alia quae pro executione bannorum, et pro bono Regimine necessaria faciendi, et exequendi.

Dictamque Civitatem, eiusque bona, membra, corpora, introitus, jurisdictiones, et jura quaecumque cum ea insolutum dando in toto, vel in parte locandum, dislocandum, affictandum arrendandum et ad annuarum pensionem dandum, concedendumque unicumque, seu quibusqumque hominibus et Personis eum, vel ea conducere vel aliter recipere, volenti seu volentibus pro eo pretio, seu praetiis, affictibus, pensionibus, sive extaleis, ac pro tempore, seu temporibus, et sub illis pactis, conditionibus, et modis eidem D. Hieronymo, suisque Haeredibus

et successoribus melius visis, praetia namque dictorum affictorum, omnesque alios fructus introitus, redditus, proventus, terraggia, pensiones, extalea et jura alia quaecumque ex dicta Civitate, aliisque bonis praedictis, ut praedicitur, liberandis et vendendis, provenientes, et proventuros, ac provenientia et proventura, proventus, et emolumenta quaecumque jurisdictionum partium civilium, criminalium et mixtorum petendorum, pencipiendum, exigendum, recolligendum, consequendum et habendum, seu recepisse et habuisse competendum etiam per medium quorumcumque bancorum et locorum, et per manos quarumcumque aliarum Personarum quorumcumque, ac etiam omnia, et quaevis donativa, ac adiutoria per dictam Civitatem debenda ipsi Domino D. Thomae, tam pro possessione capienda, quam pro nativitate omnium filiorum, et illorum Matrimonia. monacatus, vel aliter quovis modo debita illaque exacta dictus Dominus Hieronymus suisque Haeredes et successores penes se retinere et uti de eorum re propria disponere absque ratione aliqua, quia . . . . . Et de percepiendis et solventes, et assignantes, quoscumque Heredes, successores, et bona omnia quietandum et infra uno obligationes, apodixeas, partitas Bancorum et alias cautelas et scripturas quascumque, tam publicas, quam privatas de praedictis quomodolibet apparentes, et apparentia, cassandum et retinentes vero si quae fuerint cogi, et compelli faciendum in omni curia loco et Foro, cautelas, obligationes et fideiussiones quascumque, seu poenas in eis contentas, incusandum et contra debitores exequendum realiter et personaliter, sequesta, emparas faciendum et fieri instandum et bona exequenda vendendum et praetium, seu praetia ipsorum recipiendorum, et habendorum, seu recipisse et habuisse confidendum, et quietandum, ut supra. Debitores namque habitandum, et exarcerari faciendum, et dilationes quascumque concedendum, jura, actiones, et hypothecas contra quoscumque creditores dictorum fructuum introituum proventuum, et emolumentorum et contra alios quoscumque cum eisdem obligatis et obligandis cedendum et renunciandum translative pro quocumque effectu ponendumque cessionarios in locum ipsius Domini Thomae et illos creditores in rem propriam constituendum et tam pro praedictis, quam pro quibusvis aliis litibus et causis utile Dominium dictae Civitatis tangentibus activis et passivis,

civilibus et criminalibus et mixtis modis, et movendis, tam pro, quam contra in Iudicio quocumque comparendum, agendum et defendendum jura, et actiones ipsius D. Thomae, proponendum et allegandum scripturas, instrumenta, testes, et quarumvis probationum genera producendum et praesentandum et declarationes quas libet, etiam circa usum testium, et aliarum scripturarum servata forma Regiae Pragmaticae faciendum, juramenta quaecumque licita, etiam in animam constituentes praestandum in causis producendum et publicandum, concludendum et quoscumque actus necessarios faciendum usque ad finem litis, seu litium, et earum executionem inclusive, petendumque remissionem, quorumque Vassallorum et causarum spectantium ad ferum ipsius Domini Thomae, tamquam Utilis Domini dictae Civitatis, illosque et illos remitti, et sibi consignari faciendum, una cum omnibus inquisitionibus, querelis, informationibus, et actis originalibus, et de recipiendis quietandum, ut supra, vigore privilegiorum concessorum antiquis Baronibus dictae Civitatis Item ad nomine ipsius D.mi Thomae transigendum, psatiscendum, conveniendum et concordandum cum quibusvis hominibus et personis de quibusvis differentiis, praetentionibus, litibus et causis inter ipsum D.mum Thomam, tamquam Utilem Dominum dictae Civitatis et quasvis Personas vertentibus ortis et oriundis, et quae vertere et oriri possunt quoquo modo super eadem civitate eiusque bonis, membris, introitibus et juribus ut praedicitur emendis, pro quocumque de summa, et quantitate et minori ea quae deberetur, seu pretenderetur: ipsasque differentias, etiam in arbitris, arbitrativos, et amicabiles competitores quoscumque compromittendum, tam de jure, quam de facto, seu de jure tantum, prout dictus Dominus Hieronymus eiusque Haeredes et successores voluerit et quasvis traslationes, conventiones, concordias, pacta, et promissiones eidem Domino Hieronymo, suisque Haeredibus et Successoribus visas et placitas, ac visa, et placita faciendum, et fieri rogandum et ratione illorum quasvis pecuniarum, quantitas recipiendum, et habendum seu recepisse, et habuisse, confitendum, ut supra. Item ad sibi poni petendum et faciendum finale et generale computum et rationem ab omnibus et quibuscumque Procuratoribus, Erariis, Camerariis et ab aliis Officialibus et Ministris, qui ad presens sunt, et pro tempore erunt in dicta civitate de

omnibus et singulis pecuniarum quantitatibus, bonis et rebus ad eorum manus perventis, seu pervenientis et fructibus et introitibus dictae civitatis, aliorum bonorum, et jurium cum eius, ut supra . . . . . liberandorum et vendendorum et ex proventibus et emolumentis, jurisdictionis praedictae quomodocumque et qualitercumque, ipsaque consueta laudandum, et approbandum, vel ipsis impugnantum, aut super eis dubia faciendum et postmodum dubia ipsa, resolvendum, et liquidandum, et reliqua restantia penes eos consequendum recolligendum et habendum, seu recepisse et habuisse confitendum et de percipiendis quietandum, ut supra, ipsosque conveniendum et compellendum si, et prout dicto Domino Hieronymo videbitur et placebit.

Item ad consentiendum, ipsiusque Domini Thomae consensum pariter, et assensum praestandum quibusvis alienationibus, factis, et faciendis de bonis, et juribus Feudalibus, et aliis in quibus requiratur consensus Utilis Domini dictae Civitatis cum reservationibus et Clausulis eidem Domino Hieronymo melius visis et factis.

Item pro dicto Domino D. Thoma, tanquam Utili Domini dictae Civitatis, comparendum in omnibus Parlamentis quibusvis futuris temporibus faciendis inter Barones huius Regni Neapolis audiendumque propositiones faciendas per Ill.mum et Excel.mum Dominum huius Regni *Pro-Regem,* qui pro tempore fuerit, ad tractandum et concludendum quid eidem Domino Hieronymo et videbitur pro servitio Regiae et Catholicae Majestatis et Regni beneficio.

Item ad eligendum et nominandum dictam civitatem pro Camera reservata ipsius Domini D. Thomae, illamque variandam; prout dicto Domino Hieronymo videbitur, et salvam guardiam expedire faciendum, supplicandum, et instandum coram Ill.mo et Ex.mo huius Regni Pro Rege, et quaecumque alia desuper necessaria facendum et exequendum.

Item ad vendendum et alienandum, aut alio quocumque titulo in alium transferendum cum pacto de retrovendendo vel sine, dictam civitatem cum omnibus, et singulis eius bonis, corporibus, introitibus, et juribus, cum ea per dictum Dominum Thomam, ut praedicitur, acquirendis, ut supra; et prout ei liberata, et vendita faceret, et non aliter, nec alio modo,

Pro praetio quo melius poterit se convenire, et concordare vel nullo intervenicnte praetio ad libitum voluntatis praedictae Domini Hieronymi, eiusque Haeredum, et successorum, et etiam si eidem Domino Hieronymo videretur vendendum et alienandum, ut supra, liberare, vel cum pacto de retrovendendo, prout voluerint, quoscumque annuos introitus, de, et super fructibus, redditibus, et juribus dictae Civitatis, eiusque corporum, et aliorum bonorum, ut supra, liberandorum, et vendendorum ipsi Domino D. Thomae pro praetio, seu praetiis, quo vel quibus melius se convenire poterit, ut supra, vel nullo interveniente praetio ad libitum voluntatis praedicti Domini Hieronymi, eiusque Haeredum, et successorum, praetium, seu praetia namque ipsa pervenienda tam ex venditione dictae civitatis, cum aliis bonis, quam ex venditione quorumcumque Introituum, ut supra recipiendum, consequendum, et habendum, seu recepisse et habuisse confitendum, etiam per medium Banci, seu Bancorum et aliorum bonorum, et penes scriptorum, vel ipsos retinendum tamquam ad eum spectans, et spectantia, ut supra, donandumque irrevocabiliter inter vires futuro Emptori, aut alio contrahenti *illud plus* quo ferte dicta bona, seu introitus vendendi seu vendenda voluerit, ultra praetium recipiendum jura, et actiones cedendum et renuntiandum, ponendumque futurum, seu futuros emptores respective, vel alium contrahentem in locum ipsius Domini Thomae constituentis, illosque Procuratores in rem propriam constituendum, possessionemque dictae civitatis, aliorumque bonorum et jurium predictorum consignandum, seu consignare promittendum, promittendumque defensionem et evictionem dictae civitatis, eiusque jurisdictionis, membrorum, corporum, introituum et aliorum bonorum, et jurium liberandorum, et vendendorum, ut supra, ac etiam quorumcumque annuorum introituum, ut praedicitur, vendendorum ab ipso Domino D. Thomae tantum et ab habentibus causam ab eo, et non aliter, nec alio modo, cum declaratione, quod si sequeretur evictio ab aliis quibuscumque non habentibus causam ab eo et casu ipse Dominus D. Thomas, suisque Haeredes et successores non teneantur ad defensionem et evictionem praedictam, nec ad praetii, seu alterius quantitatis restitutionem, vel solutionem, nec ad aliquid aliud, et pro generali defensione, et evictione, et pro

quibus vis aliis effectibus cedendum et renunciandum translative futuro contrahenti, seu contrahentibus omnia jura, actiones, anterioritates, obligationes, et hypotecas, ipsius D.ni D. Thomae contra dictum Dominum D. Nicolaum Grimaldum, et alios quoscumque, ac super eorum bonis et juribus quibus cumque, etiam feudalibus, et titulatis, ut supra, et cum expressa conditione, et non aliter, nec alio modo, quod cessio facienda non officiat ipsi Domino D. Thomae directe, nec indirecte, vel ex defectu cautelarum seu Regii assensus, aut alias quovis modo Declaratione tamen expressa quod dicta liberatio, et venditio, seu alia quavis translatio, ut praedicitur facienda dictae civitatis, eiusque jurisdictionis, membrorum, introituum, corporum, aliorum bonorum et jurium praedictorum fieri debeat dicto Domino Hieronymo, suisque Haeredibus et successoribus, aut alio cuicumque per eum, vel eos nominandum, ut supra, cum omnibus augmentis, et meliorationibus, quae in eis reperiuntur et fiant tam temporis, quam manufactis quovis modo, vel si dicto Domino Hieronymo, aut suis Haeredibus et successoribus, videbitur dictam civitatem cum eius jurisdictione, membris, corporibus, introitibus, et integro statu, omnibusque aliis bonis, et juribus praedictis obligandum, et stipolandum cuicumque seu quibuscumque pro quibusvis summis, et quantitatibus, et pro quibusvis causis et effectibus, modo, ut supra, Regio Assensu in omnibus interveniente, seu riservato per publicum, seu publica Instrumenta cum pactis promissionibus, renunciationibus, et clausulis solitis, et opportunis.

Item ad capiendum, et apprehendendum veram, realem, et corporalem possessionem, seu tenutam dictae civitatis, cum eius castro, seu Fortilitio, omni moda jurisdictione, bonis, membris, corporibus, introitibus, omnibusque aliis bonis, et juribus, ut praedicitur liberandis et vendendis, dictamque possessionem continuandum, et apprehendendum similiter per publicum Instrumentum cum clausolis solitis, et opportunis, et demum costituit dictus Dominus D. Thomas dictum Dominum Hieronymum, suosque Haeredes et successores vicarios perpetuos, et Procuratores irrevocabiles, ut supra, ad votum circa omnia concernentia ad dictam civitatem.

Promittendumque etiam ratificationem faciendam per ipsum Dominum D. Thomam Costituentem, ad liberiorem cautelarum

omnium et singularum per dictum Dominum Hieronymum, suosque Haeredes et successores contrahendarum, et exequendarum virtute praesentis mandati, et novam stipulationem illorum per publicas cautelas, et etiam impetrandum, et impetrare promittendum Regium Assensum, tam super praesenti Procuratione, quam super venditione et omnibus aliis contractibus faciendis per ipsum Dominum Hieronymum, suosque Haeredes et Successores, modo quo supra.

Et versa vice praedictus Dominus Hieronymus ex causa promissionum et conventionum factarum per dictum Dominum D. Thomam, sponte coram Nobis promisit et convenit solemni stipulatione dicto domino D. Thomae praesenti solvere, et praestare temporibus debitis Regiae Curiae et aliis quibus debentur feudale servitium, sive Adogas, quae a die supradictae liberationis et venditionis faciendae dicto Domino D. Thomae, et de caetero in perpetuum debentur omnesque, et singulos alios solutiones, et contributiones, quae faciendae, et praestandae erunt per dictum Dominum D. Thomam pro dicta civitate, aliisque bonis et juribus cum eis, ut praedicitur liberandis et vendendis: Nec non relevia quae fortasse deberi contingerit futuris temporibus quibuscumque per obitum Dicti Domini D. Thomae, eiusque Haeredum, et successorum quorumcumque, donec fuerit penes eos Dominium dictae Civitatis, aliorumque bonorum praedictorum, et de solutione, et praestatione ut praedicitur faciendis dictarum adhogarum, et aliarum solutionum, et contributionum quarumcumque ac releviorum praedictorum et etiam pro servitiis personalibus ex nunc, et de coetero Regiae Curiae praestandis ex causa dictae Civitatis, aliorumque bonorum, et jurium cum eis, ut praedicitur liberandarum et vendendarum. Necnon pro actibus quibuscumque per dictum Dominum Hieronymum, et per alios quoscumque per eum substituendos, exercendis vigore Vicariatus et Procurationis facti et factae per dictum Dominum D. Thomam, ut supra, eumdem Dominum D. Thomam, eiusque Haeredes et successores, et bona omnia semper et omni tempore futuro indennes, et illesos, indennia et illesa ac penitus sine danno servare et extrahere a Regia Curia, et ab aliis quibuscumque, eum, vel eos molestantibus omnemque litem, et cum refactione omnium damnorum, interesse, et expensarum, etiam ante damnum passum in ampla forma.

Dippiù il predetto D. Girolamo a contemplatione del quale detto Signor D. Tomaso, nominato dal detto, ha fatto detta compra, ed accettata la predetta nomina non deve sentire danno, nè interesse veruno per causa di detta compera. Però detto Signor Gerolamo non solo promette cavare indemne ed illeso esso Signor Tomaso, suoi Eredi e Successori, e beni tutti da ogni molestia, che se li dasse da qualsivoglia Persona per causa di detta compra, ed obligo servata la forma di dette offerte, etiam ante damnum passum, ma anche pagare alli creditori, dichiarati nella detta Offerta, tutto il loro credito o pure concordarsi con li medesimi creditori, secondo la forma di dette Offerte, e conforme verrà ordinato dal detto R. C. et in caso, che detto Signor D. Tomaso venisse astretto a pagare di qualsivoglia quantità a beneficio di detti crediti espressi in dette Offerte, oppure ad altra qualsivoglia Persona, che non avesse causa da detto Signor D. Tomaso.

In tal caso per quella quantità per la quale patisse molestia, sia obligato e tenuto detto Signor D. Gironimo, siccome promette subito sborsarla e pagarla al detto D. Tomaso, et a suoi Eredi e Successori, qui in Napoli per quelli *breve manu* pagare e girare alli detti Creditori per la causa suddetta, una con tutti danni, spese, ed interessi.

Et inoltre esso Signor Gironimo, rispetto al rimanente prezzo di detta Città spettante tanto ad esso come Cessionario, e Donatario, conforme in dette Offerte si dichiara, quanto alla Signora Maddalena Grimaldi, promette similmente cavare indenne, ed illeso detto D. Tomaso, suoi eredi e successori, e beni tutto da ogni molestia che se li dasse per causa di detti crediti per qualumque somma, e quantità etiam ante damnum passum, come di sopra, nel qual caso similiter si obliga esso Signor Geronimo subito pagare detta quantità a detto Signor D. Tomaso per l'effetto suddetto, et demum per ogni altra molestia, e ragione che si pretendesse da qualsivoglia persona sopra detta terra, tanto per ragione de Relevii, ed Adhoi passati, o altra imposizione ordinaria, e straordinaria che si pretendesse dal Regio Fisco, o qualsivoglia altro creditore, similmente il detto D. Geronimo n' abbia da cavare sempre et omni futuro tempore indenne ed illeso il detto Signor D. Tomaso, il quale ne tiene s. il modo nome sopra detta compera di detta citta,

atteso tutto il comodo ed incomodo spetta ad esso Signor Geronimo in pace, ac no obstante qualsivoglia eccezione et liquida preventione, alla quale esso Signor Geronimo ha renunciato e rinuncia, e promesso non servirsene.

E vuole esso Signor Geronimo che il presente Istrumento con fede di dette *meleste*, e copia di decreto antea presentanda, e per la *consecuzione* di dette quantità per l'effetto suddetto si possa per lo detto Signore D. Tomaso, suoi Eredi e successori criminalmente, et per liquido produrre, portare e liquidare nella S. C. della Vicaria, ed in ogni altro Tribunale contro il predetto Signor Geronimo, itachè si possa eseguire via essecutiva reale e personale, così come fosse obliganza liquida di detta G. Corte, e pigioni di case di questa Città, al rito di quella, et ad ogni altro, esso Sig. Geronimo espressamente in presenza nostra ci ha renunciato e renuncia, e promesso non servirsene come di sopra.

Ed in caso di citazione tante volte, quante volte occorresse, basti che il detto Signor Geronimo sia citato nella Curia mia, sita in strada di Toledo, sotto le case del Signor Marchese di Ugena, vicino alla Chiesa di S. Niccolò de R.R. P.P. Pii Operai justa i suoi confini, et a che citato in quella, s'abbia come fosse citato di persona, non obstante che in quel tempo si retrovasse esente da questa città di Napoli, renunciando quibuscumque contrariis, quibus promisit non uti.

E finalmente esso Signor Geronimo per l'effetto e promesse suddette, per quel che a lui spetta, obligo e ipoteca, sommette la detta città di Montepeloso, sua giurisdizione, corpi e beni ed entrate suddette al predetto Signor D. Tomaso, suoi eredi e successori, con privilegio di prelazione e speciale ipoteca, a tutti e qualsivogliano creditori del detto Signor Geronimo, etiam anteriori e privilegiati di qualsivoglia privilegio, etiam *in corpore juris utriusque clauso,* e per causa di dette ragioni Dotali et al Fisco, ita che la detta speciale obligatione non deroghi l'infrascritta generale, nè per contro.

Pro quibus omnibus observandis, ambae Partes ipsae et quaelibet earum prout ad unamquamque ipsarum spactat, et pertinet, attentis praedictis, sponte obligaverunt seipsas, et quamlibet ipsarum, eorumque Haeredes, successores et bona omnia, etiam dictorum Haeredum mobilia, stabilia, burgensa-

tica et feudalia praesentia et futura. Et Regio Assensu pro feudalibus semperque salvo et reservato, et una pars videlicet alteri et altera alteri respective praesentibus, sub poena et ad poenam dupli, et medietate, cum potestate capiendi, et constitutione precarii et renunciaverunt et juraverunt.

Praesentibus Opportunis - Praesens copia cartarum scriptarum n.° triginta quatuor presenti inclusa cum subscriptione mei cognominis in calce cuiuslibet ex antecedentibus extracta est ab actis quondam Notarii Caroli Gratiano de Neapoli, conservatis per D. Franciscum et Michaelem Graziano, eius Haeredes, et ad primis per me administratis et collatione facta, concordat meliori salva s. g; et in fidem signavi, rogatus Neapoli, die 13 mensis Augusti 1770.

U. I. D. Carolus Ferrare de Neapoli Regia Auctoritate Notarius (adest signum Notarii).

Ab alia consimili originali copia mihi exhibita per Deputatos litium Demanii cum Ecc.mo Domino D. Nicolao Riario, eisdem ecc. factaque meliori collatione semper salva, et in fidem ego Notarius Ioseph Antonius Trabace a Montepelusio, rogatus signavi, atque requisitus sub die 27 septembris 1770.

(Archivio del Conte Laval Nugent).

CAPITOLO OTTAVO

(dal 1592 al 1674).

Continua la Storia della Chiesa — Lo strumento del 1629 — I Vescovi sino al 1674.

Ai 27 di Novembre del 1592, fu eletto Vescovo di Montepeloso Giovanni Dragomanno da Castiglione Etrusco. Questo Vescovo divise la città in 4 parrocchie.

Dopo quattro anni rassegnò la Chiesa sotto il Pontificato di Clemente VIII, il quale gli conferì il Vescovato di Piacentino in Etruria.

Il ritratto di questo Vescovo si trova nel salone del vecchio episcopio di Montepeloso. Pare che, sino all'anno 1593, il Vescovo di Montepeloso, tuttochè succeduto in tutti i beni spettanti all'abolito Priorato di S. Maria, non esercitasse pienamente i suoi diritti sull'Abbadia di S. Sabino presso Ruvo. Però, monsignor Dragomanno, non volendo trascurare tali dritti, mandò a Ruvo, come suo procuratore, l' Arcidiacono Pasquale Verrone, perchè prendesse possesso dell' Abbadia di S. Sabino, come infatti avvenne il 7 luglio 1593.

Da quest'epoca il Vescovo di Montepeloso esercitò i suoi dritti domenicali sulla detta Abbadia, e monsi-

gnor Dragomanno fu il primo ad intitolarsi *Abbate di S. Sabino presso Ruvo.*

Il 4 Febbraio 1594 lo stesso monsignor Dragomanno ricevette da Roma una lettera apostolica, con la quale fu mantenuto in possesso dei beni spettanti all'Abbadia di S. Sabino, avverso le pretensioni di un certo Pasquale Molestatore di Ruvo. (1)

Il 15 luglio 1593 cominciaronsi a dare in fitto i beni abbaziali di Ruvo, come rilevasi dagli atti del Notar Alessandro Gigliobianco, e lo stesso fu fatto il 23 febbraio 1596 e il 13 luglio 1608, sempre per mano dello stesso Notar Gigliobianco.

Fu suo successore Camillo Scribonio, genovese, eletto vescovo ai 30 di ottobre del 1596, e morì nel 1600. Non c'è il ritratto.

Ai 20 di marzo del 1600, fu eletto Vescovo di Montepeloso l'illustre Francesco Ippolito de Massariis, lucchese, dell'ordine dei Serviti, dal papa Clemente VIII.

Fu insigne teologo, e, perchè occupato in Roma per le varie dispute letterarie, non ebbe il tempo di recarsi nella sua Chiesa.

Morì in Roma il 17 dicembre 1604 e fu seppellito avanti l'altare maggiore in S. Marcello.

Abbiamo, però, il ritratto di questo dottissimo vescovo nel salone del vecchio episcopio di Montepeloso.

---

(1) — Queste notizie le desumo da una memoria del Notar Samuele Corniola di Montepeloso del 12 marzo 1820, ad ordine di Monsignor Margherita, il quale incaricò il detto Notaro di studiare e inventariare le pergamene dell'Archivio Vescovile e riferire circa il contenuto. In tale bisogna il Notar Corniola incorre in varie inesattezze, ma fortunatamente di poco conto.

Gli atti del 7 luglio 1593 per Notar Alessandro Gigliobianco di Montepeloso, come pure la lettera apostolica del 1594 e gli strumenti di fitto dovrebbero trovarsi nell'Archivio Vescovile di Montepeloso.

Gli successe Francesco Perusco, o Persico, da Spoleto, eletto vescovo da Paolo V il 3 agosto 1605, e morì nel 1615.

Sotto questo vescovo, il capitolo di Montepeloso si affermò pienamente nei suoi dritti ed in quelli spettanti alla Mensa vescovile.

Fu riconosciuto, insomma, che il Vescovo con la mensa episcopale fosse successo in tutti i beni del Priore di S. Maria di Juso. (1) Il Vescovo Persico ebbe delle serie divergenze con l'Arcivescovo di Matera, ed ecco la notizia, che desumiamo dal Festa (2):

« L'Arcivescovo di Matera, Giovanni Spilla, ebbe « contesa col Vescovo di Montepeloso, Francesco Per- « sico, il quale proibì allo Spilla d'innalzare la croce, « uscendo in quella città, anzi a viva forza gliela fece « togliere dal proprio vicario. La Sacra Congregazione « dei Vescovi ordinò non solo la restituzione della cro- « ce, ma che due canonici di Montepeloso la restituis- « sero in Matera. L' arcivescovo , poi, ai 12 dicembre « 1616, ebbe la facoltà di poter elevare la croce in quel- « la città e territorio. »

Ci spiace di non aver potuto controllare detta notizia nell'Archivio Vescovile di Montepeloso ; ma noi prestiamo fede al Festa, tuttochè non potessimo dire in veruna guisa come sia andata veramente la faccenda.

Di Monsignor Persico abbiamo il ritratto nel vecchio episcopio.

Tommaso Sanfelice da Napoli, clerico teatino, eletto dallo stesso Pontefice, successe a Francesco Persico

---

(1) — Vedi Doc. N. I annesso al presente capitolo.

(2) — Festa F. – Notizie Storiche della città di Matera – Matera 1875 – pag. 137.

il 4 dicembre 1615, e morì nel 1621. Non c'è il ritratto.

Gli successe Onofrio Grifonio, o Grifanio, da Perugia, monaco cassinese, eletto vescovo da Gregorio XV il 17 marzo 1621, e morì nel 1623. Non c'è il ritratto.

Fu suo successore fra Diego Merino, spagnuolo, dell'ordine carmelitano, priore di S. Martino ai Monti in Roma, eletto vescovo dal papa Urbano VIII il 20 dicembre 1623, e nel 1626 fu traslocato dallo stesso Pontefice ad Isernia. (1)

Esiste il suo ritratto nel salone del vecchio episcopio di Montepeloso.

Nello stesso anno 1626 fu eletto vescovo di Montepeloso, dallo stesso papa Urbano VIII, Fra Teodoro Pellonio, o Palleone, di Apiro, diocesi di Canerino, dei minori conventuali di S. Francesco.

Sotto questo Vescovo si stipulò un importante strumento, che qui giova illustrare. (2)

Si tratta nello stesso, che il feudatario Nicola Grimaldi cede alla mensa vescovile nove carra di terreno sotto Irsi per non pagare le decime sopra tre difese, cioè Piana di Cardone, Serra dei Monaci, e Serra di Lino Cucco. (3)

Prima di dar principio all'esame del documento, è bene si sappia, che il pagamento delle decime al Vescovo fu spesso ostacolato, come avvenne al tempo dei Priori; ma il 16 Novembre 1549 Scipione Gaetani d'A-

---

(1) — Le notizie sui vescovi le ho desunte da Ughellio, dal Palermo, e dal Parisi.

(2) — Tutti i documenti, di cui mi son servito per la compilazione del presente capitolo, sono stati rintracciati nel Libro 3.° dell' Archivio Vescovile di Montepeloso.

(3) — Vedi Doc. N. II.

ragona dovè ottemperarsi con speciale decreto ai voleri del vescovo Ascanio Ferreri, che reclamò dal Barone il *jus decimae.*

Con sentenza, poi, dell'undici gennaio 1553, la moglie di Scipione, Duchessa Camilla Zurlo, che era donna assai scrupolosa, ordinò un più regolare e più duraturo modo di pagare le decime alla mensa vescovile.

Il 18 maggio 1609, Monsignor Persico pubblicò un editto circa la riscossione delle decime, spettanti alla mensa, in seguito alla favorevole testimonianza di Ludovico Vulpes e Giovanni Maria Boffilo, ed alla comparsa del 7 maggio 1609 di Gerolamo Mangieri, Procuratore del Barone, per costringere il Filomarino e il Caracciolo al pagamento delle decime.

Il 26 maggio dello stesso anno, essendosi Carlo Filomarino, affittatore del feudo di Montepeloso, opposto al pagamento delle decime, si ebbe dal detto Monsignor Persico la scomunica.

Il 22 luglio 1612, il Sindaco di Montepeloso Giambattista Angeletti con gli eletti, Camillo Maffei, Giovanni Boccardo, Giambattista Abbate e Giambattista Trano dovettero con apposito certificato attestare come alla mensa vescovile spettassero le decime.

Monsignor Palleone mosse lite pure ad alcuni individui di Putignano, che pagavano dei canoni alla mensa sopra la cosidetta *decima pretii*, dovuta per l'alienazione dei beni soggetti alla detta mensa.

La lite fu sostenuta nella Dogana di Foggia, dove li fece convenire in virtù dell'elezione del foro, goduta dalla mensa istessa, ed anche perchè Montepeloso era territorio sotto la giurisdizione di tale dogana, e di più perchè la mensa riscuoteva le decime anche dal demanio.

La sentenza fu favorevole al Vescovo, *la quale fu*

eseguita con le maggiori reste delli contentati, in portando la summa di 400 scudi e più.

Monsignor Palleone aggiunge: « Questa *decima* « *pretii* la debbono pagare anco tutti quei che rispon- « dono canone a questa mensa nella Città di Ruvo, per « l'abbadia di S. Sabino, in Conversano per la Chiesa « e Commenda di S. Pietro, et a Ferrandina per la « Grancia di S. Vito. Il che serve per memoria agli « Ill.mi miei successori, sendochè per lo passato è stata « trascurata da tutti. »

Ed eccoci allo strumento del 1629.

« Porta la data del 19 maggio 1629 in Napoli.

« In presenza del Notaro Gennaro Rocco di Na- « poli si sono costituiti Monsignor Teodoro Palleone, « vescovo di Montepeloso, ed il Signor Orazio Spinola « fu Gerolamo, procuratore di Nicola Grimaldi, utile « Signore di Montepeloso.

« Il detto Orazio dichiara che Nicola Grimaldi, in « qualità di Signore e Padrone della città di Montepe- « loso, possiede nel territorio della detta città tre dife- « se, denominate: *Serra di Cardone, Serra dei Monaci* « *e Serra di Lino Cucco,* delle cui rendite si corrispon- « de al Vescovo il *jus decimae* nel tempo, in cui il det- « to Nicola Grimaldi affitta le tre difese per erbaggio, « o pascolo degli animali; ma non quando le medesime « vengono adibite a semina.

« La detta decima ascende, quando le tre difese si « affittano ad erbaggio, a cinquanta ducati annui.

« Ora, volendo il detto Barone e l'Università di « Montepeloso esibirsi dal pagamento di detta decima, « si è pensato d' ampliare il territorio d' Irsi, di spet- « tanza del Vescovo, di nove carra di terreni attigui « alla detta difesa d'Irsi, venendo in tal guisa il vesco-

« vo a percepire ducati cento „ ciò che costituisce un « lucro di ducati cinquanta.

« Per la qual cosa, tanto il Vescovo, quanto il « Barone supplicarono il Papa Urbano VIII, perchè « si degnasse concedere il suo superiore assenso su tale « permutazione.

« Questo Papa delegò l'Abbate Giulio Guarnaccia, « protonotario apostolico e vicario generale di Tricari- « co, ed il dottor Marco Antonio Laureano, arcidia- « cono della stessa cattedrale di Tricarico, a procedere « all'esame dei fatti.

« Segue la bolla di Urbano VIII ai detti due de- « legati, nella quale ricorda loro una bolla di Paolo II, « che, in linee generali, dà delle disposizioni su tali « faccende.

« Seguono le conclusioni dei due delegati, in virtù « delle quali la permutazione diviene fatto compiuto. »

Da un atto del Notar Marco Antonio Tamburrino, del 23 marzo 1632, si rileva come il Vescovo di Montepeloso debba esigere da molti particolari di Ruvo, Conversano, Putignano, Ferrandina ecc. i rispettivi censi, *jus decimae pretii*, *laudemio*, ed altre *ragioni*, spettanti alla mensa vescovile, ed anche da coloro che avessero occupato alcuni stabili delle Monache di Montepeloso in Altamura. (1)

---

(1) — Gli stabili delle Monache di Montepeloso in Altamura consistevano in un grande locale, adibito sin dal 1548, o giù di lì, ad uso di *taverna*, sulla quale erano varie stanze, che formavano un discreto Albergo, tanto che ancora oggidì il detto stabile conserva il nome di *Locanda e Taverna delle Monache di Montepeloso in Altamura* (Corso Federico di Svevia N. 88).

Ma ciò che importa sapere è come detta *Taverna*, o *Locanda*, od *Osteria*, come la vediamo spesso designata nei documenti, sia divenuta pro-

Monsignor Pellonio, o Palleone, morì nel 1636 e gli successe Gaudio dei Conti Castelli d'Interamme, eletto vescovo dal papa Urbano VIII il 12 gennaio 1637. Fu uomo di gran prudenza e morì nell'ottobre dello stesso anno in Gravina, ove fu sepolto nella Chiesa di S. Francesco.

Tanto del Pellonio che del Castelli abbiamo i rispettivi ritratti nel salone del vecchio episcopio.

Il primo marzo del 1638 fu creato, dallo stesso Pontefice, vescovo di Montepeloso, Attilio Orsini, romano.

Fu economo della mensa, sotto questo vescovo, il sacerdote D. Francesco Papello, il quale produsse un'istanza contro gli affittatori del Demanio, perchè si erano dinegati al pagamento della decima sulla fida e diffida, pascolo ecc. in conformità d'una sentenza emanata dal Sacro Regio Consiglio in favore del Vescovo.

Nel 1463 questo Vescovo fece ricostituire dalle fon-

---

prietà delle Monache di Montepeloso in Altamura, e come sia passata, poi, al Vescovo di Montepeloso.

Il 1.° giugno 1567, Francesco de Barrio Nuevo, capitano spagnuolo, comprò da Annibale Gatti di Montepeloso la detta Osteria per ducati 300 *(Vedi Doc. N. III annesso al presente capitolo)*. Il Capitano de Barrio Nuevo risiedeva a Montepeloso, ove sposò la Signora Giacoma Gatti, alla quale lasciò tutto, nel 1573, in cui morì. Il testamento in pergamena del Signor De Barrio Nuevo è visibile nell'Archivio Vescovile di Montepeloso, e non offre nulla d'interessante tranne che la curiosa ed estrema volontà del testatore, il quale prescrisse che *il suo corpo* fosse seppellito, nella Chiesa di S. Francesco di Montepeloso, e, propriamente, nella cappella detta di S. Maria della Pietà, eretta dalla sua famiglia, *senza camicia e rivestito d'un semplice e nuovo saio francescano*, incaricando della compera di detto abito nuovo il Padre Angelo Centolanza, suo padre spirituale. Indi il testatore aggiunge che ai suoi funerali intervengano il Capitolo Cattedrale col Vescovo Vincenzo Ferrari, Tommaso de Forzoriis, Gaspare Abbate ed il *Magnifico Gaspare Torres*, spagnuolo e Regio Camerario Napoletano, *suo fratello consobrino*. Il testamento, recante la data del 6 luglio 1573, è redatto a Montepeloso per Notar Francesco Verrone, e alla presenza di

damenta l'episcopio di Montepeloso, ed apportò sensibili migliorie alla Cattedrale.

Morì nel 1654. In una sala dell' episcopio, edificato da lui, si ammira oggi la sua nobile figura.

Gli successe il dottissimo Filippo Cesarino, nobile nolano, dottore in ambo le leggi, eletto vescovo il 5 luglio 1655; ma fu traslocato a Nola, sua patria, il 12 marzo 1674.

Sotto di questo Vescovo, il cui ritratto s' ammira nella sagrestia della Cattedrale di Montepeloso, si impiantò il Convento di S. Chiara.

Nel 1662 era Procuratore del Vescovo di Montepeloso in Putignano il Signor D. Teodoro di Staso, affine di esigere il laudemio, i censi ed i canoni nel territorio di S. Maria d'Avanzo, di spettanza della mensa vescovile.

I beni sui quali si pagava il canone alla detta

Gian Domenico Maffei, giudice a contratti, e dei testi: Magnifico Lazaro Lopez de Albitio, Venerabile Tonno Giovanni Zirpolo, Diacono Domenico De Vito, Nobile Giovanni Zappa, Nobile Marcello Maffei, Mariano Abbate, Nobile Francesco Antonio Missanellis, Magnifico Cristoforo Gatti, Coletta Gallucci, Gaspare Abbate, Giovanni Tommaso de Forzoriis, primiccrio, fra Angelo Centolanza e Giulio Cesare Celentanelli.

Nell'istesso anno 1573, la Signora Giacoma Gatti di Montepeloso passò a seconde nozze, sposando il cugino del primo marito, cioè il Regio Camerario Gaspare Torres, il quale, sin dal 1572, riscuoteva, oltre dei varî emolumenti, un annuo vitalizio di ducati 100, a causa dei servigi da lui prestati, per circa 30 anni, alla Corte, come può rilevarsi da relativo diploma in pergamena, dato in nome di Filippo II d'Austria del 15 Agosto 1572, e reperibile nell'Archivio Vescovile di Montepeloso. Il Magnifico Gaspare Torres morì nel 1580 e la moglie Signora Giacoma Gatti si spense nel 1599 a Napoli, dettando un testamento, alla lettura del quale rinviamo il lettore, avido di conoscere le ultime disposizioni di detta Signora, la quale fu colei che fe' nascere il nome *della Taverna delle Monache di Montepeloso in Altamura* (Vedi Doc. N. III annesso al presente capitolo).

Le dette Monache, eredi di Giacoma Gatti, donarono, poi, in testa-

mensa erano in Putignano alle contrade dette: il ponte *della Macchia,* la *Lama* cupa, le due *Lamie,* e il *Corgione* e confinavano con S. Pietro di Pisurao, con la *foggia* di S. Pantaleo e con la via, per cui s'andava a Gioia ed Acquaviva.

Alla Mensa Vescovile di Montepeloso appartenevano pure la Grancia di S. Vito in Ferrandina, e varî altri beni ad Altamura, Gravina e Bitetto; ma mi duole di non poter indicare la provenienza di dette proprietà, dal momento che nell' Archivio Vescovile di Montepeloso non esistono che solo poche e vaghe notizie al riguardo.

---

mento la loro proprietà di Altamura al Vescovo di Montepeloso. Negli ultimi tempi la Locanda delle Monache di Montepeloso fu ceduta dalla famiglia Giannuzzi, altamurana, alla quale non so come sia venuta, al Reale Albergo dei Poveri in Napoli. L'amministrazione di questo Istituto, alla sua volta, la vendette ai germani Carlucci fu Rocco, di Altamura, i quali l'accomodarono assai bene, riducendola allo stato decoroso, in cui presentemente vedesi.

Da un libro di conti, da me rintracciato nell' Archivio Vescovile di Montepeloso, desumo inoltre che il Vescovo, oltre della Taverna delle Monache, possedeva, in Altamura, altri beni provenienti da un certo beneficio laicale, fondato da persone di Montepeloso nella Chiesa di S. Niccolò, ma se ne ignorano i nomi. Ed io ritengo che questo fatto abbia strettissima relazione col precedente.

DOCUMENTI

annessi al

CAPITOLO OTTAVO

I.

25 luglio 1612.

Noi infrascritto Capitolo, Dignità, Canonici e Clero della Cattedrale della Città di Montepeloso con la presente facemo piena ed indubitata fede a chi spetterà viderla o sarà quomodolibet presentata etiam cum juramento, qualmente la Mensa Vescovile di questa Città di Montepeloso da tempo immemorabile, et anco per traditione dell' antipassati di detta Città, sapemo che è stata e sta in antiquissima, immemorabile, e pacifica possessione di tutti li beni, e corpi di intrate tanto esistenti nel territorio, e pertinentie di detta Città, terre et lochi, quali spettavano al Priorato della Chiesa di S. Maria posta fuori delle mura di detta Città, che hoggi si appella volgarmente S. Maria *di Juso,* e per primo per detta traditione s'appellava S. Maria Nova e S. Maria *extra muros*, Priorato dell'Ordine di S. Benedetto, che era ordinario di detta Città, quale è vescovato unito, ed il vescovato di Andria, e dopo fatta la disunione che detta Città hebbe il suo Vescovo proprio, separato da Andria.

Detto Vescovato di Montepeloso è successo ordinario in loco di detto Priorato, quale prima per detta traditione sapemo che fu perpetuamente unito al detto Vescovato di Montepeloso con tutti i suoi beni, intrate, grantie, possessioni, attioni, raggioni et pertinentie, come spettavano a detto Priorato, e come si è visto e si vede detto vescovato di Montepeloso possidere, godere e fruire pacificamente e legitimamente li beni esistenti tanto in questo territorio e pertinentie, quanto l'altri esistenti in molte altre città, terre et lochi, come grancie di detto Priorato, unito al vescovato predicto, percependo e facendo percepere dai suoi economi da tempo immemorabile, come di sopra, tutti li frutti, beni et intrate, ch'erano prima di detto Priorato unite, come sopra, al detto Vescovato senza con-

traditione alcuna, e talmente sono unite et immemorabiliter incorporate a detto Vescovato, che, quando per li R.mi Vescovi, tanto passati, quanto presentemente s' è pigliato il possesso corporale di questo Vescovato in questà Città, successivamente, senza pigliare altra distinta possessione delli beni e possessione di detto Priorato esistenti tanto nel territorio di questa Città, quanto nelle grancie d' altri corpi di intrate esistenti in altre Città, terre et lochi, come di sopra, si sono compresi ed incorporati nell'atto della possessione, fatto in detta Città, e detti R.mi Vescovi e loro economi hanno quelli affronti e perceputone li frutti, disponendone di quelli, come vero e legittimo padrone et possessore, et in fede del vero et a richiesta fattaci, havemo fatto scrivere la presente scrittura de nostre proprie mani e sigillata con il solito sigillo di questo Capitolo e Clero.

In Montepeloso, a' 25 di luglio 1612 (locus sigilli).

1. Ego Marcellus Vulpes, Archidiaconus.
2. Ego Lucius de Principe, Archipresbyter.
3. Ego Fabricius de Magistris, cantor.
4. Ego Johannes Andreas de Bianchi, pimicerius.
5. Ego Livius Damianus, thesaurerius.
6. Ego Jo. Baptista Cancellara, crocerius.
7. Ego Franciscus Ant. della Casa, canonicus.
8. Ego Santus de Muro, canonicus.
9. Ego Franciscus Ant. Abbas, canonicus.
10. Ego Joannes Andreas Arsius, canonicus.
11. Ego Franciscus Damianus, canonicus.
12. Ego Hieronymus Mangerius, canonicus.
13. Ego Joannes Dominicus de Orlando, canonicus.
14. Ego Flaminius Lombardus, canonicus.
15. Ego Angelus Carreggia, canonicus.
16. Ego Joannes Jacob de Bianchi, canonicus.
17. Ego Bartolomeus Lampredus, canonicus.
18. Ego Pompeus Vulpes, cappellanus.
19. Ego Matheus de Orlando, cappellanus.
20. Ego Bartolomeus Maxentius, cappellanus.
21. Ego Alexander Abbas, cappellanus.
22. Ego Angelus Verronus, cappellanus.
23. Ego Joannes Thoma Bonfantus, cappellanus.
24. Ego Joannes Ferdinandus Bonpadronus, cappellanus.

25. Ego Caesar de Marinis, cappellanus.
26. Ego Petrus Jacob. Gigliobianco, cappellanus.
27. Ego Manilius Palmerius, cappellanus.

(Archivio Vescovile di Montepeloso, libro 3.°).

II.

19 maggio 1629.

Die decimo nono mensis maii millesimo sexcentesimo vigesimo nono, Neapoli.

In nostri praesentia constitutus Ill.s et Rend.s Dominus Frater Theodorus Palleonus, Episcopus Civitatis Montis Pelusii, consensiens prius in nos etc. sponte assuerit coram nobis, et Domino Horatio Spinola, quondam Hieronymi, Procuratore Domini Nicolai Grimaldo, Utilis Domini dictae Civitatis Montis Pelusii, praesente, recipiente, et stipulante infrascripta omnia nomine et pro parte dicti Domini Nicolai, et pro eodem Domino Nicolao, tenere et possidere etc. juste tanquam verum Dominum, et Patronum infrascriptas tres defensas sitas, et positas in territorio dictae Civitatis Montis Pelusii nuncupatas, videlicet: unam *la Serra di Cardona;* alteram *Serra de' Monaci,* et alteram *Serra di Lino Cucco.*

In quibus spectasse ipsi R.mo Episcopo Jus decimae, tempore quo dictus Dominus Nicolaus illas affictavit pro herbagio, seu pascuo animalium, tempore vero, quo illas seminavit, dictus Baro non tenetur quicquam solvere Episcopo pro tempore existenti in dicta Civitate Montispelusii, dictamque decimam ascendere anno quolibet, quando locaret, pro erbagio, seu pascuo, ad ducatos quinquaginta.

Et cum dictus Baro, et Universitas praedicta cupiisset dictas defensas ipsius Domini Baronis ab onere solutionis decimae praedictae, quae debent eidem Domino Episcopo, eiusque Mensae Episcopali tempore locationis ipsarum pro pascuo, ut supra, ampliasse dicto Domino Episcopo, eiusque mensae episcopali in carris novem in circa terrae quandam eius defensam nuncupatam Jrsi, sitam in eodem territorio Montispelusii, ob quam Dictas Dominus Episcopus ex ampliatione praedicta per-

cipit annuos ducatos centum, et sic lucrat annuos ducatos quinquaginta certos.

Qua de causa tam ipse Reverendus Dominus Episcopus, quam dictus Dominus Baro Nicolaus, et Universitas praedicta porrexisse supplicationem Serenissimo Domino Nostro Urbano papa Octavo, cui supplicasse ut dignaretur eius assensum apostolicum praestare, dictaeque permutationi consentire, stante quod evenit in evidentem utilitatem dictae eius mensae episcopalis, per quem Ser.um Dominum nostrum Papam fuit causa ipsa commissa Domino Abbati Julio Guarnaccia, prothonotario apostolico, et generali vicario tricaricensi, et Domino Marco Antonio Laureano, S. T. D. archidiacono Cathedralis Tricaricensis, prout apparet ex brevi apostolico tenoris sequentis, videlicet:

Urbanus, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis archidiacono Tricaricensi, ac Vicario generali fratris nostri Episcopi Tricaricensis in spiritualibus salutem et apostolicam benedictionem.

Ex iniuncto nobis desuper Apostolicae Servittuis officio Ecclesias quaslibet praesertim Cathedralium, earumque mensalium episcopalium utilitati et commodis intendentes iis propterea providere, facta fuisse dicuntur, ut perpetuo firma, et illibata persistant, liberetur cum a nobis petitur, apostolica mandamus adiuti munimine firmitate, ne dum siquidem, et felicis recordationis Paulo papa secundo, praedecessore nostro emanatum . . . . . tenoris sequentis:

Paulus, episcopus, Servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam, cum in omnibus juditiis sit rectitudo justitiae, et conscientiae, paritas observanda id multo magis in commissionibus alienationum rerum ecclesiasticarum convenit observari, in quibus de Christi patrimonio, et dispensatione non de proprio cuiuscumque periculo agitur, aut tractatur quapropter oportune, et ut in examinandis huiusmodi alienationum causis, quae a sede apostolica in forma si in evidentem utilitatem cedat oneratis ecclesiasticorum judicium conscientiis delegat. nihil favor usurpet, nihil timor extorquet, nulla expectatio premii, justitiam, conscientiamque subvertat, nomemque igitur, et sub determinatione Divini Iuditii omnibus commissariis, et Delegatis huiusmodi districti percipimus ut caute, et diligen-

ter attendant causas in litteris apostolicis per supplicationes expressas, illasque sollicite examinent, atque discutant, testes et probationes super narratae veritate recipiantur, et solum Deum prae oculis habentes omni timore, aut favore deposito Eccl. indemnitatibus consulant. nec in laesionem, aut detrimentum eorum decretum quomodolibet interponant, si quis autem Commissarius, aut Delegatus conscientiae suae prodigus in gravamen, aut detrimentum Ecclesiae per gratiam, timorem, vel sordes alienationi consenserit, aut decretum, vel authoritatem interposuerit, inferior quidem Episcopo sententiam excomunicationis incurrat, Episcopus vo.... aut superior ab esemptione officii per annum noverit suspensum ad extimationem detrimenti Ecclesiae illati, nihilominus condemnamus scituros quod si suspentione durante damnabiliter intersint se in diversis irregularitatis loquelae involvet a qua nonnisi per summum Pontificem poterit liberari, in vero qui dolo, vel fraude, aut scienter in detrimentum Ecclesiae alienationem fieri procuraverit, aut per sordes, vel impressionem alienationis decretum extorserit similiter excomunicationis sententiam incurrat, a qua nisi per Romanum Pontificem possit absolvi ad restitutionem nihilominus rerum alienatarum cum fructibus quandocumque de praemissis constiterit, condemnamus, volumus ante, quod Delegati et Commissarii praedicti de praesentis Constitutionis nostrae specifice moneatur et litteris quibuscumque, commissionum hoc statutum nostrum inseratur, nulli ergo omnino hominum liceat paginam nostrae monitionis praecepti et voluntatis infringere, vel ausu temerario contraire, si quis autem attemptare hoc praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac Sanctorum Petri et Pauli, apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicae 1465, quinto Idus Maii. Pontificatus nostri anno primo.

Et deinde exhibita Nobis nuper pro parte Venerabilis Fratris nostri Theodori, moderni Episcopi, ac dilectorum filiorum Nicolai Grimaldi, Baronis, necnon Communitatis et hominum Montispelusii petitio continebat, quod ipse Nicolaus, Baro, duo aut tria terrae petia in territorio Civitatis Montispelusii juxta sua notissima latera sita, possidet, pro quibus cum ipse Nicolaus, Baro, ea arari, vel seminari facit, non tenetur quicquam

solvere pro tempore existenti Episcopo Montispelusii, sed tantum quando ea locat pro pascuo animalium, tuncque tenetur solvere decimam fructuum ex huiusmodi locatione pervenientium, quae ad quinquaginta scuta monetae Regni ad summam ascendet, novissime vero, Nicolaus, Baro, Communitas et homines praedicti insimul fuerunt defensas, vulgo *difese*, herbagiorum petiorum terrae nuncupatas, ipsique Episcopo loco decimae debitae unam defensam similem herbagiorum huiusmodi ad Mensam Episcopalem spectantium, quae est redditus annui quatrincentorum scutorum similium amplaverunt, dictaque Defensa post ampliationem huiusmodi erit redditus annui quatrincentorum scutorum similium, quare pro parte Theodori Episcopi, ac Nicolai Baronis, Communitatisque, et hominum praedictorum asserentium solutionem dictae decimae hactenus inter fuisse, cum dicti Nicolai arbitrium fuerit, vel terras huiusmodi seminari facere, vel illas locare, ut praefertur, sequuta autem ampliatione huiusmodi pro redditu quinquaginta scutorum incertorum redditu annuum certum censum scutorum similium fieri, si equam conversionem decimae huiusmodi in evidentem dictae Mensae cessisse et cedere utilitatem; Nobis fuit similiter supplicatum, quatenus conversioni decimae huiusmodi robur Apostolicae confirmationis adicere in praemissis oportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

Nos igitur de praemissis notitiam non habentes, ac terrae petiorum huiusmodi situationes, confines, vocabula, et denominationes, qualitates et quantitates praesentibus pro expressis habentes, ac Theodorum Episcopum et Nicolaum Baronem praedictos, eorumque ac communitates huiusmodi singulares personas a quibusvis excomunicationis suspensiones, et interdicti, aliisque decretis, sententiis, censuris, et poenis a iure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt ad effectum praesentium dum taxat consequendum harum serie absolventes, et absolutos fore, censentes huiusmodi supplicantibus inclinati discretioni vestrae, cum sicut Theodorus, quatenus Nicolaus, Baro, et Communitas et homines praedicti asserunt Venerabilis Frater noster Episcopus Tricaricensis ordinarius vicinior existat, per apostolica scripta mandamus, quatenus si, et post quam vocatis ad id, qui fuerunt vocandi, servata forma praeinsertarum litterarum

de conversione huiusmodi, quodque in evidentem dictae mensae cesserit, et cedat utilitatem vobis coniunctim procedentibus legitime constiterit conversionem eamdem approbare, et confirmare authentica nostra curatis, non obstantibus conditionibus et ordinationibus apostolicis, caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicae, millesimo sexcentesimo vigesimo octavo mense martii, Pontificatus nostri anno sexto.

Et per Dominum Abbatem D. Julium, et D. Marcum Antonium, ut supra, Commissarios, delegatos a dicto Domino Urbano papa servatis servandis fuisse dictae ampliationi et permutationi assentitum, eorumque dicto nomine assensum, et consensum praestitum vigore eius decreti, lati sub die ultimo mensis Aprilis proxime praeteriti, tenoris sequentis, videlicet.

In nomine Domini - Amen - Nos Abbas Julius Guarnaccia, U. I. D., Prothonotarius Apostolicus et Generalis Vicarius Tricaricensis, et Dominus Marcus Antonius Laureanus, S. T. D., Archidiaconus Cathedralis praedictae Tricaricensis, viso breve apostolico nobis praesentato, non vitiato, non cancellato, nec in aliqua sui parte suspecto, pro parte R.mi D.mi Episcopi Montispelusii per praed. Baronis, Universitatis, et hominum Civitatis Montispelusii per praed. obtempto a Serenissimo Domino nostro Urbano Papa octavo nobis commisso super permutatione facienda decimae venditionis herbagii trium petiorum territorii, videlicet: *Serra di Monaci*, *Piana di Cardone*, et *Serra di Lino Cucco*, sitorum in territorio Civitatis praedictae solvitur, sed tantum solvitur decima herbagiorum quando venduntur, et dictae decimae ad quinquaginta ducatos annuos ascendunt cum ampliatione defensae dictae Mensae Episcopalis, nominatae *d' Irsi*, visis igitur citatione contra interesse praetendentes, et informatione capta, per quam constat permutationem praedictam cedere in evidentem utilitatem annuorum ducatorum quinquaginta ipsius Ecclesiae Episcopalis Montispelusii, et subsequutorum eius R.mi Episcopi, et successorum; visis denique videndis, et consideratis de iure considerandis, permutationi praedictae tamquam cedenti in evidentem utilitatem dictae Episcopalis Ecclesiae autoritate apostolica nobis in hac parte commissa, assentimus, nostrumque assensum, et

consensum, et teneplacitum praestamus, et proinde conficiantur debitae cautelae cum insertione praesentium, et ad futuram rei memoriam in Episcopali Archivio dictae Civitatis Montispelusii conservantur, et ita per hoc nostrum etc.

Abbas D. Julius Guarnaccia, Vicarius Generalis Tricaricensis, et Delegatus Apostolicus.

Ego D. Marcus Antonius Laureanus, Archidiaconus et Delegatus Apostolicus.

Lectum latum sub die ultimo Mensis Aprilis 1629 in episcopali Palatio Tricaricense.

Abbas D. Thomas Grassus, actorum magister. (locus sigilli impressi).

Quibus omnibus sic stantibus, et expressis, volens ipse R.mus Dominus Episcopus praedicta omnia adimplere, etiam vigore dictorum brevis apostolici et decreti dictorum Dominorum Delegatorum, ut supra, praeinsertorum, sponte corum nobis non vi, dolo etc. omnique meliori etc. stante etiam dicta permutatione, et ampliatione facta dictorum carruum novem incirca territorii ampliatorum et annexorum in dicta defensa, nuncupata *d'Irsi,* eius Mensae Episcopalis Montispelusii cessit, vendidit, ac etiam remissit, et relaxavit, et ex praedictae cessionis, venditionis, et relaxationis causa refatavit eidem Domino Nicolao Grimaldo, Utili Domino Civitatis Montispelusii absenti, dictoque Domino Horatio, eius Procuratori, et mihi praedicto Notario, tamquam personae publicae, ratione mei officii praesentibus, recipientibus et stipulantibus praedicta omnia pro dicto Domino Nicolao, eiusque haeredibus et successoribus quibuscumque in perpetuum dictum jus decimae, praedictamque decimam sibi uti Episcopo, et praedictae eius Mensae Episcopali Montispelusii competentem, et competens in, et super dictis tribus defensis dicti Domini Nicolai, ut supra nuncupatis, *Serra di Monaci, Piana di Cardone, et Serra di Lino Cucco,* et quamlibet ipsarum etc. quovis modo, tempore, quo locantur pro herbagiis, seu pascuiis, liberans et absolvens dicto Episcopali nomine dictum Dominum Nicolaum, eiusque haeredes et successores, dictasque eius tres defensas, ut supra, assertas, et declaratas ab onere solutionis, et contributionis dictae decimae, quae debebantur tempore locutionis praedictae, servata forma dicti brevis apostolici, ac decreti, ut supra, latos per dictos apostolicos Delegatos.

Ita quod ex nunc in antea, et in perpetuum dictae tres defensae, - videlicet: *Serra di Monaci, Piana di Cardone e Serra di Lino Cucco,* ex causa dicti assensus, et consensus, ut supra praestiti per dictos Delegatos Apostolicos, vigore dicti eorum praeinserti decreti, et praesentis cessionis, venditionis, et relaxationis sint, transeant, esseque debeant in pleno dominio dicti Domini Nicolai, et eius haeredum et successorum, prout jam sunt, pro franchis et liberis, et exemptis ab onere solutionis decimae praedictae debitae dictae Mensae Episcopali Montispelusii tempore locationis earumque pro pascuo animalium, ut supra, dictusque Dominus Baro Nicolaus, et eius haeredes et successores teneantur amplius ad solutionem modo aliquo cogi, et compelli possint, faciens de ea ex nunc pro tunc, et e contra dictus Dominus Episcopus dictae Ecclesiae nomine, eidem Domino Nicolao, et eius haeredibus et successoribus, ut supra, absentibus, et mihi etc. ac dicto Domino Horatio, eius Procuratori dicto nomine, praesentibus etc. finalem quietationem etc. quascumque scripturas publicas et privatas in beneficium dictae Mensae Episcopalis Montispelusii apparentes circa solutionem dictae decimae, ita quod ex nunc in antea, nullam amplius fidem faciat in judicio, nec extra.

Et promisit, et convenit praedictus R.mus Episcopus solemni stipulatione etc. dicto Domino Nicolao absenti, dictoque Domino Horatio, eius Procuratori, dicto nomine, et mihi etc. praesentibus cessionem, renunciationem, et refutationem praedictas etc. et omnia etc. semper etc. habere etc. et ratas etc. ac rata etc. nullasque gratias impetrare etc. et contra non facere, aliqua ratione etc. nec petere absolutionem a juramento, ipsique obtemptis non uti, nec uti facere in judicio, sive extra, quia sic. etc.

Necnon dictum jus decimae praedictae cessum et renuntiatum in judicio, et extra cum juribus etc. semper et in perpetuum eidem Domino Nicolao, et eius haeredibus et successoribus defendere et antestare etc. ac de evictione teneri tam de jure, quam de facto, generaliter et specialiter ab omnibus hominibus et personis etc. omnemque litem etc. in dictam eius Mensam Episcopalem, et successores in eadem assumptione etc. quia sic etc. Pro quibus omnibus observandis etc. praedictus Illustrissimus et R.mus Episcopus sponte obligavit se, dictam-

que eius mensam episcopalem, eorumque dicto nomine, et praedictae Mensae Episcopalis posteros, successores et bona omnia mobilia, et stabilia praesentia, et futura etc. dicto Domino Nicolao absenti, dictoque Domino Horatio, dicto nomine, et mihi etc. praesentibus sub poena, et ad poenam dupli etc. medietate etc. cum potestate capiendi etc. constitutione precarii, etc. et rendidit et juravit etc. in pectore more praelatorum.

Praesentibus opportunis etc.

Extracta est praesens copia ab eius originali quondam Laurentii de Biondo, quae ad praesens penes me conservatur, et facta collatione concordat, meliori semper salva etc. et in fidem ego Natarius Januarius Rocco de Neapoli, requisitus, signavi. (Segue la sigla del Notaio).

(Dal libro 3.° dell'Archivio Vescovile di Nontepeloso).

III.

Testamento della Signora Giacoma Gatti.

Die vigesimo primo mensis Martij *Ottodecime Indictionis* 1599 - Neapoli - Ad preces etc. nobis etc. factas *proparte Iacobe gatte* civitatis montis pelusii vidue relecte q. Gasparis de torres hispani persona literata nos contulimus ad quondam domum francisci Antonii Paulini de Neapoli sitam, et positam in hac civitate Neapolis, et proprie in platea detta delli graduni iuxta suos fines etc. et dum essemus ibidem invenimus eandem Iacobam in quadam Cammera dictarum domorum in lecto Iacentem infirmam corpore sanam tamen dei gratia mente, et in sui Recta loqutione, et memoria pariter existentem que quidem Iacoba considerans statum fragilem, et caducum humane nature, et quod nil est certius morte, et nil incertius hora eius timens ne quod Absit decedat intestata volens propterea saluti sue anime opportune providere et de bonis rebusque suis omnibus salubriter testari, et disponere ne inter suos heredes et successores post eius obitum Aliqua oriatur discordia bona ut predicitur fruens memoria sponte coram nobis hoc presens suum ultimum nuncupativum in modum qui sequitur infrascrittum condidit testamentum testatrix ipsa valere voluit, et mandavit jure testamenti nuncupativi et de iure dicti testamenti forsam

non valeret seu valebit saltim valere voluit, et mandavit iure codici Aorum seu iure legatis aut donationis causa mortis dixtributionis Epistole et cujus libet Alterius ultime voluntatis et. cassans omnia Alia testamenta codicillos donationes causa mortis, et ultimas voluntates per eam hactenus condita, et conditos etc. et voluit quod hec sit sua ultima voluntas et quod quilibet sibi quocumque iure succedens sine ex presentis testamenti vigore sine ob intestato teneat et debeat presens testamentum ad unguem Ad preptere et observare, et quod ab. eodem testamento et contentis in ea non possit vel debeat aliquid detrahi seu desalcari iure nature ratione salcidie sen trabelli anice aut pro debito bonorum subsidio nec pro quavis alia ratione, et causa.

In primis perchè l'anima è più degna del corpo et ogni fidele christiano, è tenuto et obbligato provedere alla salute de quella. Per tanto la detta Iacoba testatrice ricomanda l'anima sua al omnipotente Iddio padre celestiale che l'ha creata, et vole che quandocumque a nostro Signore Iddio piacerà essa passare da questa vita presente il corpo suo sia sepellito fra la venerabile Ecclesia de la merce vicino la porta de Chiaia de questa città. Et perchè la institutione del herede è capo, et principio de qualsevoglia testamento senza la quale de iuris censura. Il testamento se dice essere nullo. Per tanto la detta Iacoba testatrice instituisce nomina ordina et fa ad se sua herede universale, et particolare il monastero et ecclesia della conceptione della città de Montepeluso sopra tutti et qualsivogliano soi beni mobili, et stabili presentis et futuri dovunque sono situati, et posti et in qualsivogliano consistano quantità di denari oro argento racogliente dote raggioni dotali crediti et nomi de debitori. Ad essa testatrice spectantino et pertinentino in qualsevoglia modo preter et excepto li infrascritti legati, et fidei commissi VB. con condictione però che li patri priori et fratri presenti et futuri siano obligati de tenere in detto monastero le figlie che saranno de Sario gatta et suo figlio et le figlie de Victoria de genua, et de giulio de Genua della città de Monte peloso con condictione che alle decte figliole caso che volessero stare in detto Monasterio l'habbiano da subministrare le spese et vestimento necessario, et vossi Anco le figlie de Isabetta gatta et caso che detto monasterio

della conceptione, non venesse a perfectione da tenere monasterio che in tal caso detta Iacoba testatrice fa herede de detta sua eredità et beni lo monasterio de Altamura de donne monache con le medesime condictioni.

Item vole la predecta Iacoba testatrice che delle intrate che tene sopra la taverna in Altamura ogni anno. Imperpetuum delle intrate de esse vole essa Iacoba testatrice che se ni habbiano da maritare tre figlie zite figlie de persune povere, et honorate et ad ogni una di esse se li dia tre onze de Carlini de Argento per ciascheduna et che siano della città de Montepeluso et questo vole essa Iacobe testatrice che se habbia da continuare ogni anno imperpetuum et infuturum per sua anima et vole che ne habbia pensiero a destribuire dette nove onze a detti suoi heredi et si habbiano da busciulare (bussolare ?)

Item vole essa Iacoba testatrice che nel suo exequio civada la parrocchia et fratri di sancto spirito li patri de la detta Ecclesia de la merce li figlioli della pietà et dudeci donne povere vidue et se habbiano da dare sei carlini per una donna per una vice tantum et alla parrocchia di sancto spirito et li figliuoli della pietà se li paghi il solito.

Item lassa la predetta Iacoba testatrice alla decta Ecclesia de la Merce Accosto la porta de chiaia di questa città ducati mille et ducento de capitale pro una vece tantum quali danno in compera sopra la Regia dohana grande di questa città a sette et mezzo per cento con patto che quandocumque la detta Regia dohana, ò, altra legittima persone per essa volesse sforzare et pagare li detti ducati mille et ducento in tal caso vole essa Iacoba testatrice che li patri priori et vicario et patri presenti et futuri de detta Ecclesia de la Merce ni habbiano da fare compera de tante annue Intrate sicure con condictione che li detti patri presenti et futuri di detta Ecclesia della merce siano obligati de celebrarono tre messe lette ogni di imperpetuum per l' anima della predecta Iacoba testatrice et delli quondam *pascale gatta* et Aurelia Ricciarda soi patre et madre et del Gaspar de torres suo marito et ogni mese di sabbato habbiano a celebrare una messa cantata con la salve regina et letania con condictione però che li detti patri siano obligati de darno alla predecta Iacoba testatrice una cappella

intendendosi la cappella della Madonna de la merce la secunda quando se Entra a mano manca et habbiano de fare che ci illumino sette intorce quando dicono la detta messa cantata Letanie et salve regina.

Item lassa detta Iacoba testatrice alle figlie di Aurelia de fuentes nomine Mariana et Anna defuente ducati duecento de Carlini de Argento cioè ducati cento per una prouna vice tantum et proprie quelli ducati ducento che tiene in compera essa testatrice con Berardino dello Jodice et Alnina Tizzana con la pleggeria de Francisco dato de Napole Actuario della Regia Cammera della summaria et fabio de stasio in virtù de candele fatte per mano de me predecto notaro alli sei de giugno 1592 per il loro futuro maritaggio et se li habbiano da pagare nel tempo del loro accasamento et interint l'Usufructo et intrate d' esse siano et vadino in benefitio delle dette Mariana et Anna et lassa de più detta Iacoba testatrice alla decta Mariana uno sproviero di seta et un altro de rosciato et alla detta Anna una cascetta de noce vama et una coltra bianca usata con condictione che morendo l'una succeda l'altra.

Item lassa essa Iacoba testatrice A. Venella Venaccia de Monte peluso ducati trenta de Carlini de Argento pro una vice tantum delli primi denari che entraranno et de più li lassa alla detta Venella uno matarassi de lana bona et una coperta bianca vecchia.

Item vole essa Iacoba testatrice che lagrime che se ava sera delle dette tre figliole della intrata della taverna dopo sua morte la prima sia laura scapicchiata et li lassa anco uno matarasso de lana bona de puglia et una faldiglia descarlata guarnita de velluto carmosino et uno sproviero de tela con le zagarelle de filo de ruggia.

Item declara detta Iacoba testatrice come deve conseguire dal q.° Ascanio Abbate ducati vinti cinque come per instrumento fatto per mano de publico notaro et partita de banco apparendo però che se li devono che se rempirono et apparendo che non se li devessero non se li dimandino.

Item lassa essa Iacoba testatrice a Victoria de Genua uno Mandile et uno Mante de scotta Negro.

Item lassa essa Iacoba testatrice mia figlia de Victoria de genia nomine Maria una casa consistente in uno alto et uno

bascio sita in Montepeloso et proprie la casa *della portella* in sola li beni de Vicenzo Sapone iuxta li beni di Silvestro Sapone et altri confini in quello modo et forma como se ritrova et al presente essa testatrice la possede.

Item lassa essa Iacoba testatrice a Francisco casagna de.... suo criato ducati dudici de carlini di argento pro una vice tantum statim seguta sua morte et questo se intende ultra suo salario a raggione de quindici carlini lo mese.

Item declara la predecta Iacoba testatrice tenere una Cappella in la città di Monte peloso nominata Sancto Iacobo dentro l'Ecclesia de Sancto Francisco et li patri sono obligati de celebrare ogni dì una messa letta et ogni sabbato due messe acteso la predecta Iacoba testatrice quella l'ha dotata de certi territorij che valeranno da tricento ducati per tanto vole che li patri presenti et futuri de detta Ecclesia habbiano da continuare de celebrare ogni dì la detta Messa et ogni sabbato due messe como appare per instrumento per mano de Notario Francisco Verrone in la quale predecta Cappella, ci è tutto lo ornamento necessario per la celebratione de dette messe.

Item lassa essa Iacoba testatrice a Laura de Magistro della città de Montepeloso una casa consistente in uno alto et uno basso sita in detta città de Montepeloso et proprie vicino Sancto Nicola et una vigna a Santa Maria de Iuso quale predecta casa et vigna la predecta Iacoba testatrice la lassa alla detta Laura acciocchè prega Iddio per l'anima d'essa testatrice la quale la possede Eusebio Abbate.

Item declara essa Iacoba testatrice tenere in compera dalle infrascritte persune l'infrascritta quantità de denari.

Item ad sete de Giugno 1592 la compera fatta de ducati duicento de capitale con Berardino dello Iodice et sua moglie con le pleggeria de Francisco dato actuario della Regia Cammera della Summaria et fabio destasio de annui ducati diciotto a raggione de nove per cento come appare per instrumento per mano de me predetto Notara Gio: Dominico.

Item un altro istrumento de ducati cento et dieci de capitale a raggione de ducati dieci per cento che sono annui ducati undici fatto con Berardino de Russis de Montepeloso come appare per istrumento per mano del sopradetto Notaro alli tre de ottobre 1591.

Item un altro instrumento de ducati settanta de Capitale fatto con Thomase Pennacchio et Angelo Coffolo de Montepeluso sotto lo censo di annui ducati sette in virtù de instrumento per mano de Notaro Aschanio Abbate de detta città al primo de Novembro 1597.

Item un altro instrumento della compera delli annui ducati trenta per il prezzo de ducati tricento fatto con Thomase Ciaccia et Giulio Cesare de Robertis della città de Altamura como appare per instrumento per mano de Notaro Alexandro de giglio bianco de Montepeluso alli quindici de septembro 1580.

Item un altro instrumento fatto al ultimo de Giugno 1561 de ducati trecento de capitale fatto per Francisco de bario nuevo con Aniballo gatto, sario et Giulio gatti figli de esso Aniballe de una compera de una osteria sita dentro la città de Altamura in la contrada della strada publica come per instrumento per mano de Notaro Francisco Verrone de Monte peluso.

Item con altro instrumento della vendita de annui ducati vinti per il prezzo de ducati ducento fatto per Pietro de taral Alfiero della compagnia del Duca d'essa con Camillo de paula del baglio et pascarello carullo de Montepeluso como appare per instrumento per mano de Notaro Giovan Iacobo de marinis del baglio fatto alli quatordici di septembro 1578.

Item un altro instrumento fatto al ultimo de aprile 1573 dela receputa de ducati novantatre fatto per il reverendo don Alexandro de Monte Albano Monacho de Sancto Michele Arcangelo recevuti da Gasparro Abbate de Montepeluso per il lascito fatto per il francisco bario nuevo hispano per mano de Notaro Giovan Speracina de Montescagliuso.

Item un altro instrumento de annui ducati cinquantaquattro ad ragione di nove per cento per il capitale de ducati settecento fatte per Francesco bario nuevo hispano da Giovan dominico de Sordano de Altamura sopra l'entrate de una osteria una sola et cinque cammere et sotto due stalle grande una cocina due cisterne site alla decta eittà de Altamura alla strada publica como appare per instrumento per mano de Notaro Ascanio Abbate alli vinti sette de Septembro 1583.

Item un altro instrumento de testamento fatto per Francisco de bario nuevo per lo quale instituisce herede a Iacoba

Gatta sua zia per mano de Notaro damanio de forte de Nap.

Item una compera de una casa fatta per Iacoba gatta da Cesare papato de Montepeluso in detta città nella contrada de Sancto Francisco come appare per istrumento per mano de Notaro Alexlandro de giglio bianco alli quindeci de Novembro 1575 per ducati cento et vinti.

Item uno instrumento de ducati tricento prestati gratiosamente per Francisco bario nuevo al Notaro Palmiero Francisco Thomase et Federico fatto per mano de Notaro Donato Demagistris a vinti sette de Settembro 1564.

Item uno instrumento de impronto de ducati ducento recevuti da Francisco bario nuevo per Giovan Francisco Corcolo da altamura como per instrumento fatto per mano de Notario Giovan Federico de Marqoribus alli vinti otto de marzo 1583.

Item una copia de testamento del q.° Francisco bario nuevo in carta de coiro per mano de Notaro Francisco Verrone de Montepeluso.

Item una compera de annui ducati novanta sei fatto con la Regia dohana de Napole como appare per instrumento per mano del notaro Gonsalvo Califano.

Item un altro instrumento de ducati trecento de capitale presentato alli atti de Ascanio Longho in consiglio.

Item lassa essa Iacoba testatrice alla ecclesia de sancto Spirito vicino al regio palazzo che si dicano messe cento lette pro una vice tantum et se paghi ad un carlino la messa statim seguita sua morte.

Item lassa alle decte donne povere vidue che accompagnaranno insino esequio altri carlini tre per una.

Item lassa detta Iacoba testatrice che si dia ad una povera Zita figlia de patre et matre honorata tre matarassi de lana bona con sue faccie de caitrigno et doi sprovieri uno de tela de casa et l'altra d'arbascio torchino, et bianco dui coscini con sue faccie et due para de lenzole et una coperta vecchia acciò preghi Iddio per essa testatrice et si habbiano da dare ad electione de lucretia defuentes.

Item declara essa Iacoba testatrice come tene impegno una salera de Argento al monte della pietà per ducati cinque.

Item lassa detta Iacoba testatrice alla decta cappella de Sancto Iacobo in la città de Montepeluso una valdrappa de velluto verde acciò se ne facci uno panno d'altare.

Item lassa essa Iacoba testatrice a Mariana de fuentes una corone a *de per fumo.*

Item vole essa Iacoba testatrice che due cocchiarelli d'argento uno grandetto e l'altro piccolo con una forcina d'argento si vendino.

Item lassa essa Iacoba testatrice alla predecta Angela Scapicchiata una tovaglia grande de fiandena de testa et tutto quello filato quale sta in casa de essa Iacoba testatrice.

Item vole essa Iacoba testatrice che dopo la morte d'essa testatrice se habbia da fare inventario per li infrascritti soi exsegutori de quelle robbe che sono rimaste.

Item lassa essa Iacoba testatrice al Notaro per la stipulatura del presente testamento ducati sei et fatiche pigliate in andare più volte per fare detto testamento et havere fatto notamento de tutti li instrumenti et entrate de essa testatrice.

Et demum et ultimum prefata Iacoba testatrix instituit ordinavit et sevit exequto reset dixtribuitores etc. presentis sui ultimi testamenti VD. Reverendos patres Ioannem Battistam gran priorem predicti venerabilis monasterij ecclesie mercedis fratrem Ferdinandum de silva vicarium eiusdem Monasterii et Dominicum de fuentes et quemlibet VD. ipsum in solidum etc. verum casuquo predictus dominicus reperiretur extra Neapolim possit eligere et nominare *alium* exequtorum eius nomine sibi melius visum quibus prefata Iacoba testatrix dedit etc. omnimodam q.° testamentem et presens testamentum et exequenti nec non exigendi et recuperandi quascumque pecuniarum rerum, et bonorum quorumcumque Summas et quantitates ab omnibus et quibuscumque hominibus et personis etiam a publius banus et quietandi soluentes apocassen cautelas de recepto faciendi instrumenta et obligationes Cassandi accusandi et altendi de quibuscumque ipsius testatricis pro executione tamen presentis testamenti Adhita vel non Adhita hereditate predicta quibus omni bussie per attis statim prefata Iacoba testatrix requisivit nos etc. quod depredictis omnibus publicum conficere deberemus instrumentum etc. nos autem etc. Unde etc.

Presentibus

Iudex et testibus in numero opportuno.

Die vigesimo secundo mensis Martij duodecime Indictionis 1599. Neapoli. Ad preces nobis etc. factas proparte su-

pradicte Iacobe gatte civitatis Montis pelusii vidue relicte q.° Gasparis de torres hispani personaliter nos accessimus adsupradictam domum supradicti francisci Antonii paulinis sitam in platea detta delli graduni iuxta suos fines et dumes, semus ibidem invenimus supra dictam Iacobam in lecto iacentem infirmam corpore Sanam tamen dei gratia mente et in sui recta logutione et memoria pariter existentem que quidem Iacoba ratificans prius supradictum testamentum fattum per manus mei predicti Notarii supraditto die vigesimo primo predicti mensis Martii 1599 et quia voluntas testatricis et preambulatoria et potest addere et diminuere que ad exitum eis vite propterea prefata Iacoba testatrix fecit introscriptos codicillos tenoris sequentis VD.

In primis codicillando et suos codicillos serviendi vole essa Iacoba testatrice che lo sopradecto dominico de fuentes suo exegutore habbia pensiero de fare dire dette tre messe il dì et una messa cantata il mese il dì di sabbato con la letanie et salve regina et sette intorce allumate in detta ecclesia della merce et in assentia del detto dominico vole essa Iacoba testatrice che ni abbia pensiero Lucretia de fuentes, Sua moglie acciò che non effecto li patri presenti et futuri de detta ecclesia della merce habbiano da continuare de celebrare le dette messe letanie, salve regina et intorcie et supra expresse, et caso che li detti patri presenti et futuri de detta Ecclesia della merce non celebrassero le dette messe, et non dessero la detta cappella libera in tal caso vole detta Iacoba testatrice che detto Dominico de fuentes la possa trasportare dentro l'Ecclesia dela sole da Vicino la Croce della Natione Spagnuola con le medesime condictioni.

Item codicillando ut supra et suos codicillos faciendi vole essa Iacoba testatrice che due pare de lenzole et tre çammise feminine et certistoria bocchi et dui mesali se l' habbiano da spartire tra la decta Venella Venaccia et Laura Scapecchiata.

Item codicillando ut supra et suos codicillos faciendi vole essa Iacoba testatrice che otto portieri de panno torchino con le arme de casa de torres se habbiano defriniare alla detta Ecclesia, et Monasterio della Conceptione de Montepeluso, et quattro baulli de Copro, dui russi e dui negri et seie Seggie vecchie de noce, quattro de copro et due de velluto vecchie tor-

chine, una sartania con una caldara mezzana, uno brassiere de rame con la cascia de legno uno paro de candelieri de rame copro et altre minutanze, uno scalfaletto se habbiano da vendere gionto con la catena de oro et la salera in pegno al monte della pietà per ducati cinque et una tranaccha de noce et dui cocchiarelli de argento uno grandetto et l'altro piccolo con una forcina se abbiano da vendere et del prezzo se diano ducati dudici alla decta Vinella Venaccia et Laura Scapecchiata matre et figlia per andarnoseni in la città de Montepeluso oltra li ducati trenta lassarsi in detto testamento et alla detta Venella et del lascito fatto alla decta Laura quanto si contiene in esso testamento.

Item codicellando, et suos codicillos faciendi vole essa Iacoba testatrice che della vendita delle robbe che si venderanno se paghi a Francisco Casagno de..... ducati dudeci de carlini de argento ultra suo salario statim Se questa a Morte d'essa testatrice.

Item codicillando ut supra et suos codicillos faciendi vole essa Iacoba testatrice de detto Monastiero della Conceptione de Montepeluso ne habbia pensiero Giovan Antonio Berniello de Montepeluso di tener cura delle figliole che haveranno de intrare in detto Monasterio o in altro con condictione che in absentia, o, in morte del detto Giovan Antonio possa Eligere un altro che ad esso parerà acciò ne tenghi cura et protectione delle dette figliole che intraranno ut supra.

Item codicillando ut supra et suos codicillos faciendi vole essa Iacoba testatrice che caso che detto Francisco Casagno non fosse pagato delle robbe che se venderanno et non ci fosse la basto se habbia da fare pagare da Giovan Dominico de Iordano d'Altamura delle intrate che tiene de detta testatrice.

Item codicillando ut supra et suos codicillos faciendi lassa essa Iacoba testatrice a Lucretia De fuentes uno Agnus dei de oro piccolo con una catenella de oro piccola de oro.

Item codicillando ut supra et suos codicillos faciendi lassa essa Iacoba testatrice a Mariana De fuentes quattro facci de coscino lavorati de rate et una gonnella rose secche et una faldiglia ad Isabella De fuentes.

Item codicillando ut supra et suos codicillos faciendi lassa essa Iacoba testatrice a Giovan Battista Mele de Montepeluso

ducati diece de carlini de argento tantum quali vole se habbiano da pagare delli denari de ostuni et de più declara doverli dare ducati tre vole che si paghino delli detti denari de ostuni semel tantum.

Et demum et ultimum predecta Iacoba testatrix instituit et fecit exequtores et dixtribuitores etc. ut supra dicto reverendo Ioannem Battistam graco priorem predicte Venerabilis Ecclesie Mercedis patrem Ferdinandum de silua vicarium eiusdem Monasterij et Dominicum De fuentes hipsos et quemlibet VD. ipsorum insolidum etc. presentium suorum codicillorum quibus et predicta Iacoba testatrix dedit etc. omnimodam etc. testatem etc. presentes suos codicillos etc. exequendi adhita vel non adhita hereditate predicta etc. quibus omnibus sic per actis etc. prefata Iacoba testatrix requisivit nos etc. quod de predictis omnibus publicum conficere deberemus instrumentum etc. nos autem etc. unde etc.

Presentibus

Iudice et testibus in numero opportuno.

(Archivio Vescovile di Montepeloso).

CAPITOLO NONO

(dal 1664 al 1807).

Raffaele I Riario — L'editto di Ferdinando IV — Niccolò Riario - Sforza — Le varie compere di Niccolò — Raffaele II Riario - Sforza — Sua morte — Giovanni Riario - Sforza — I fatti del 1799 — Il Cardinale Ruffo — Lite tra Donna Beatrice di Sassonia e Giovanni Riario — Strumento di convenzione tra il Duca Giovanni Riario e l'Università di Montepeloso.

Nobilissima famiglia napoletana è quella dei Riario.

Essa può annoverare, tra gli antenati, varî illustri personaggi, nonchè prelati insigni e per virtù e per sapere, tra i quali un Raffaele Riario, che fu Abbate di Montecassino, indi Vescovo di Montepeloso nel 1674.

I Riario possedevano il Marchesato di Corleto, il feudo di Montepeloso, acquistato, come abbiamo visto nel capitolo settimo, da Girolamo Riario, e varî altri beni a Napoli, Roma, Bologna e Savona.

Lo stemma di questa famiglia consiste in un campo d'oro, sormontato da altro campo azzurro, nel cui mezzo spicca una rosa.

Il quale stemma, unito a quello di Corleto, che consiste in due torri soprastanti un campo di onde, ed

a quello dei Sfaorz, che rappresenta un drago verde in campo d'argento, è sormontato da corona ducale.

Girolamo Riario, che fu il primo Utile Signore di Montepeloso della famiglia Riario, prese possesso del feudo nel 1665; ma, essendo passato tra i più poco dopo tale avvenimento, gli successe il fratello Raffaele.

Questi, il 18 agosto 1670, concesse all'Università e uomini di Montepeloso i soliti capitoli, le grazie, i privilegi ecc. che il lettore troverà nei documenti annessi al presente capitolo. (1)

Nell'anno 1703, Raffaele Riario comprò da Marco Antonio Lombardi la difesa chiusa, detta la *Mezzana di S. Felice.*

A tale compera si opposero i preti, i quali pretendevano il possesso di otto tomola di territorio, da loro goduto, sin dal 1600, in detta difesa.

Ma, poichè la causa tra il Capitolo ed il Marchese Raffaele si disponeva in danno del primo, i preti insinuarono a cinque o sei cittadini che il detto Raffaele ed il figlio Paolo si fossero resi usurpatori di molti territorî dell'Università, e che i Governatori di questa non volessero convocare il parlamento per movere lite al Marchese.

La faccenda destò qualche rumore, e, per dirimere la lite, ci volle l'intervento del Preside con l'assistenza del Capo di Rota, fatti venire *ad hoc* da Matera, in conformità di un rescritto emanato dal Consiglio Collaterale ad istanza dei reclamanti cittadini.

Il Preside convocò la cittadinanza in pubblico parlamento, e, fatta la votazione sulla detta quistione, fu fatto dritto al Marchese con duecento voti contro cinque

(1) — Vedi Doc. N. I.

o sei, i quali ultimi furono dati da quei pochi cittadini sobillati dai preti. (1)

Non possiamo dire altro sul conto di Raffaele Riario, che morì nel 1726.

Sarebbe stato suo successore il figlio primogenito D. Paolo, ma, per essergli questo premorto nel 1724, gli successe il secondogenito Duca Niccolò Riario-Sforza.

Questi mantenne i privilegi, accordati dal padre all'Università di Montepeloso, e, l'otto giugno 1727 sottoscrisse i rispettivi capitoli. (2)

Nel 1770 Niccolò Riario - Sforza fece costruire una decente cappella, in onore di S. Felice, attigua alla masseria, che ancora oggidì viene designata col nome di quel santo, e vi pose la seguente iscrizione:

FANUM HOC DIVO FELICI SACRUM
QUO COLONI, HOMINESQUE SILVESTRES
CONVENIRENT ET MENT. DOMESTIC.
AGRIS INTERESSENT ET PRAECARENTUR
NICOLAUS RIARIUS - SFORTIA
DUX P. S. CONSTRUXIT
AN. M-DCC-LXX.

Da uno strumento del 22 Ottobre 1771 rilevo che il Venerabile Real Convento di S. Francesco d' Assisi dei Minori Conventuali di Montepeloso, rappresentato dai R. R. Padri Saverio Martelli, superiore *de jure*, Vincenzo Maria Torrio, Antonio Maria Abbate, Anto-

---

(1) — Vedi Doc. N. II.

(2) — Vedi Doc. N. III. Giova fare osservare che il documento N. III. è stato desunto da una copia del 25 febbraio 1728, però la pergamena originale, posseduta dal Signor Francesco Tamburrini, porta la data dell'8 giugno 1727.

nio de Mitriis, Nicola Murlo, vendè al Duca Niccolò Riario, rappresentato a sua volta dal suo Erario *loco feudi* e Procuratore Generale Signor Andrea Vallesi, il *jus colonico* e *fatiche* sopra un pezzo di territorio sito nella Masseria di S. Felice in Montepeloso, e propriamente là dove si dice *Isca dei Prascini.*

Furono apprezzatori i massari Agostino Orlandi e Michele de Muro, illetterati, i quali apprezzarono la detta azione colonica e beneficii di coltura alla ragione di ducati 3 e grana cinquanta la tomolata.

L'agrimensore Trojano de Filippis, poi, *dopo averlo circuito, squadrato e calcolato secondo il costume del paese a ragione di catene quattordici la tomolata*, attestò che il pezzo ascendeva a tomoli 45 e stoppelli 2 e 1/2, giusta suo certificato con autentica del Notar Pasquale Marino da Bitonto.

Durante l'Utile Dominio di Niccolò Riario l'Università di Montepeloso non ebbe a soffrire molestie di sorta da parte del Duca.

Anzi questi era assai munificente, savio e ben voluto, e spendeva molti denari in acquisti di fondi.

Non, però, fu lo stesso da parte della Regia Corte, che non mirava ad altro che ad estorquere danaro, avvalendosi del fisco sopratutto.

Infatti, un editto del Re Ferdinando IV del 12 maggio 1773, pubblicato dalla Regia Camera della Sommaria, imponeva una *risulta fiscale sui corpi posseduti* dall'Università di Montepeloso, cioè sulla Difesa, detta *delli Bovi,* o *Terzi,* e sulla Gabella della *Bardella*, ossia di chi compra e di chi vende, entrambi come *meri burgensatici.*

Contro tale risulta l' Università oppose il possesso *ultra centenario,* sancito con grazia del 1720, col quale

il fisco non poteva molestare i possessori di oltre cento anni, ed esibì i seguenti documenti, dai quali si rilevava come sì la Difesa che la Gabella fossero possedute, da molto tempo, dall'Università, ricavandone ducati 480 di rendita:

1.° Istrumento del 1611, col quale s' ipotecò, per un debito, la Difesa Terzi, o delli Bovi.

2.° Apprezzo del 1646 del Tavolario Paolo Papa con l'intervento del Consigliere Gambo. (1)

Da una deliberazione parlamentare del 5 giugno 1774 apprendiamo che l'Università di Montepeloso pagava al Duca Niccolò Riario annui ducati 208 per dritti di portolania, zecca, pesi e misure, bagliva ecc. dippiù ducati 821 per dritti fiscali. (2)

Il Duca Niccolò Riario - Sforza comprò, nel 1781, per ducati 6040 e grana 10, la masseria di S. Giovanni, posta nel territorio di Montepeloso, dal Barone Benedetto Candido, patrizio beneventano, che l'aveva acquistata, a sua volta, dai fratelli Amati, dai quali avanzava del denaro.

Lo strumento relativo a tale compera, rogato per mano del Notar Giovanni Canonico di Trani, porta la data del 20 Dicembre 1781. (3)

Nè qui s' arrestano le compere che andava man mano facendo il Duca Niccolò.

Da un altro strumento per Notar Pasquale Marino del 2 Aprile 1792 desumo che i R. Padri Vocali e Locali del Venerabile Real Convento di S. Francesco di

---

(1) — Dal libro delle deliberazioni dell'Università del 1770, esistente nell'Archivio Municipale di Montepeloso.

(2) — Archivio Municipale di Montepeloso.

(3) — Archivio del Conte Laval Nugent.

Montepeloso, congregati capitolarmente a suono di campanello, procedettero alla vendita della loro Masseria con tutti gli accessorî, a beneficio del Marchese di Corleto ed Utile Signore di Montepeloso, Duca Nicola Riario - Sforza.

Questa Masseria era in S. Felice e addimandata: *Masseria dei Monaci.*

Furono compassatori: Trojano de Filippis e Giovanni Savino.

Periti apprezzatori: Domenico Parisi, Nicola Santo Mauro, Giuseppe Fornarola, Maestro Saverio Altieri, Maestro Saverio Amati e Maestro Vincenzo di Nardo.

I suddetti apprezzatori in compagnia del Padre Guardiano e di D. Agostino Vallesi, erario del Duca, si recarono sul luogo e l'apprezzarono per ducati 1939 e grana 44 e 5/4.

L'estensione dei terreni oratorî, giusta la misura dei suddetti compassatori, alla ragione di 14 catene per ogni tomolo, risultò di tomola 851 e stoppelli 4 e 1/3.

Ma Niccolò vendè pure qualche fondo. Infatti, con altro strumento del 14 maggio 1795, egli vendè al suo agente generale D. Agostino Vallesi da Livorno la masseria di campo, detta *il Porcoro*, posta nel territorio di Montepeloso.

Questa masseria che il Duca aveva, pochi anni prima, comprata da Saverio Orlandi, confinava a ponente con *Pozzo Salso;* a nord con terre del R.do Capitolo e col Beneficio di *S. Miele;* ad est con il Vallone, detto *il Porcoro,* ed al sud con altre terre del Capitolo.

Costo della masseria fu di ducati 2249, grana 81 e cavalli 11, e la sua estensione tomola 818 ed un sesto di terreni seminatoriali, sui quali il Duca rappresentava il dritto civico di colonia ed il prezzo delle fa-

tiche, fatte in essi terreni dagli eredi dell' Orlandi. (1)

Poco dopo tale vendita, e propriamente il 6 luglio 1795 , il Duca comprò dal Signor Domenico Antonio Amati il territorio, detto *La Battaglia.* (2)

Finalmente, nel gennaio del 1796, il Duca Niccolò Riario - Sforza, dopo aver goduto per ben 69 anni dell'Utile Dominio di Montepeloso , chiuse i suoi giorni in Napoli nel Palazzo di sua proprietà, posto al Largo S. Giovanni Maggiore.

Dalla sua unione con la Duchessa Giovanna di Somma, sua moglie, Niccolò ebbe otto figli , dei quali sei maschi: Raffaele, che fu suo successore, perchè primogenito, Giovanni, Antonio, Vincenzo, tutti e tre cavalieri, Tommaso che divenne Vescovo, e Giuseppe ; e due femmine : Donna Giulia , principessina del Colle, maritata al Principe del Colle D. Vincenzo di Somma, che veniva ad essere cognato e genero di Niccolò , e Donna Marietta , la quale nell' epoca della morte del padre trovavasi nel Conservatorio di Regina Coeli, e uscita poi di là, invece di sposare il Duca di S. Arpino, come era volere del padre , andò sposa al Principe di Cassano, Don Giuseppe Maria d'Aragona.

Fra i vari titoli che possedeva Niccolò Riario-Sforza spiccava quello , che gli veniva dall' alta carica di Gentiluomo di Camera d' entrata di Sua Maestà il Re delle due Sicilie.

Diamo nei documenti annessi al presente capitolo il testamento del Duca Niccolò , tanto più che l' atto racchiudente l' ultima volontà dell' ottuagenario Du-

(1) — Archivio del Conte Laval Nugent.
(2) — Archivio del Conte Laval Nugent.

ca divenne oggetto di serie contestazioni, come vedremo. (1)

Abbiamo detto che il primogenito di Niccolò, il Duca Raffaele Riario-Sforza, successe al padre nel Marchesato di Corleto, nell' Utile Dominio del feudo di Montepeloso ecc. nel 9 gennaio 1796.

Ora aggiungiamo che, nel 18 novembre dello stesso anno, fu spedito un Regio Decreto che approvava la legittima successione in tutti i beni feudali e burgensatici, spettanti a Raffaele Riario, ai sensi del paterno testamento.

In pari tempo la Duchessa vedova di Niccolò, Donna Giovanna di Somma elesse a contutore e concuratore dei figli minorenni (col consenso del primogenito) D. Antonio e D. Tommaso, il fratello di lei, l' illustre Principe del Colle D. Vincenzo di Somma. (2)

Raffaele Riario, poco prima della morte del padre, cioè nel 1794, aveva sposato la Principessa di Sassonia Donna Beatrice, dalla quale felice unione ebbe nel 1795 un amore di bambina, che fu nomata Giovannina.

Donna Beatrice, nata nel 1772, era figlia di Xaver, principe di Sassonia, e della Contessa Clara Spinucci. (3)

Il padre di Xaver fu Federicò Augusto II di Sassonia, terzo Re di Polonia, e la madre Maria Giuseppina, Arciduchessa d' Austria.

---

(1) — Vedi Doc. N. IV.

(2) — Archivio del Conte Laval Nugent.

(3) — Nel *Diario Napoletano*, pubblicato nel fascicolo III, anno XXIV, *dell'Archivio Storico per le provincie napoletane*, pagina 211, in nota, trovo la seguente indicazione che non è per nulla esatta: Si parla di Giuseppe Riario. Il di lui fratello primogenito Raffaele aveva sposato, nel 1794, Beatrice, nata dal matrimonio morganatico di Francesco, secondogenito della casa di Sassonia, con Chiara Rose.

Il Duca Raffaele Riario non potè recarsi mai nei suoi feudi di Corleto e di Montepeloso , e , poichè, nel 1797, il Re cominciò a sospettare di tutto e di tutti, Raffaele, con la moglie e la tenera figliuoletta, ripararono a Dresda presso il Principe Xaver , come luogo sicuro per scansare i fulmini del perfido Borbone.

Ma , giunto colà , ben poco potè godere Raffaele della tanto desiata tranquillità d'animo e di corpo, perchè, colto da improvviso malore, resa la bell' anima a Dio, la vigilia di Natale del 1797, nell'età di 56 anni.

Il 23 dicembre 1797, Raffaele, sentendosi già vicino a morte, dettò il suo testamento, nel quale, riferendosi alle ultime volontà del padre, designò per suo successore il fratello secondogenito Don Giovanni. (1)

Questi prese subito possesso dei feudi di Corleto, di Montepeloso ecc. e, il 24 Novembre 1798, fu approvata la sua successione tanto nei beni feudali, che nei burgensatici , mediante speciale decreto di preambolo, emesso dalla Real Camera della Vicaria ad istanza dello stesso Don Giovanni.

Intanto , la polizia napoletana aveva accusato di cospirazione contro lo stato gli uomini delle più illustri e potenti famiglie, un Colonna, il conte di Ruvo, il duca di Canzano, un Caracciolo, e, fra gli altri molti, anche il nostro Duca Giovanni Riario-Sforza, col fratello Giuseppe, i quali tutti furono immediatamente arrestati e sottoposti a mille tormenti.

Naturalmente , i beni di Giovanni Riario furono soggetti alla confisca, ed il feudo di Montepeloso fu direttamente amministrato dal Cav. Gaetano Ferrante, regio Amministratore generale dei beni dei rei di stato.

---

(1) — Vedi Doc. N. V.

Montepeloso aderì ai moti repubblicani del 1799, tanto che, nel febbraio del detto anno, l'albero della libertà veniva piantato in piazza S. Salvatore col concorso di tutta la popolazione.

La città, quindi, fu dappertutto riconosciuta per *luogo democratico,* come dicevasi di tutte le città repubblicane di quell'epoca.

Fu anima del movimento il Signor Giacomo Amato, il quale, come vedremo in prosieguo, ebbe a soffrire non poche molestie al ritorno del Borbone.

Intanto, il Cardinale Ruffo veniva dalle Calabrie ed il 30 aprile, da Policoro, scriveva ad Acton che i *luoghi democratici* in Basilicata erano parecchi, tra i quali Montepeloso, ed era uopo domarli. (1)

La città di Montepeloso, legata ad Altamura da vincoli di secolare e caldo affetto, non si lasciò intimorire, e spedì 61 uomini bene armati per dare aiuto agli eroici Altamurani, sui quali, poi, si riversò tutta l' ira del sanguinario porporato. (2)

Ma, dopo la tragedia di Altamura, Montepeloso cessò di essere *luogo democratico.*

Infatti, da una lettera del Dottor Sarra di Matera, colto ed appassionato cultore di patrie memorie, sappiamo che « il Cardinale Fabrizio Ruffo, nel maggio 1799, diresse alla municipalità di Montepeloso due fogli a stampa, e tre lettere manoscritte, di cui una diretta al Signor Nicola Ambrisi, l'altra ai Regimentari eletti nel 1799, e l'ultima trattava d' istruzioni. Queste due

---

(1) — Vedi Archivio Storico per le provincie napoletane. Anno VIII, pag. 614.

(2) — Ottavio Serena – Altamura nel 1799. (Roma, Casa Editrice) pag. 25.

ultime erano firmate dal suo consigliere, Angelo de Fiore. Era in quell'epoca Sindaco Niccola Altieri, ed Eletti Lorenzo Marino, Giovanni Savino, Agostino Malatesta, Luca d'Ecclesiis, Vito Colamassaro, Nicola Calicchio; e furono eletti deputati per dichiarare la fedeltà ed attaccamento dell'Università avanti S. E. il Cardinale: Pasquale Viola, il Canonico Basilio Rizzi, il Dottor Nicola Attore, Carlo Stoppelli, Gaetano Malatesta, Nicola Orlandi ed altri. (1)

Non so dove abbia attinto questa importante notizia l'egregio Dottor Sarra, ma, per quanto minuziose siano state le mie ricerche, non mi è riuscito di trovar alcuna traccia dei suddetti documenti, sia nell'Archivio Municipale che nelle case dei privati.

D' altronde, ritengo verissima la notizia, dal momento che leggo nella monografia del Serena, che i saccheggiatori di Altamura andarono a portare a Montepeloso le vaccine e le bestie rubate nelle campagne altamurane! (2)

Come poteva ciò avvenire senza d' un omaggio di fedeltà, reso al Cardinale Ruffo?

E questo fatto mi addolora non poco, quando considero che gli stessi Montepelosani che avevano mandato 61 uomini per dar man forte agli altamurani, minacciati dal Cardinale Ruffo, proprio gli stessi furono costretti ad inchinarsi, di poi, dinanzi a quel mostro in in veste rossa.

Caduta la repubblica partenopea e ritornato in Napoli Ferdinando IV, Montepeloso, benchè a malincuore, s' acconciò alla meglio a sopportare il giogo borbonico.

---

(1) — Lettera diretta al Sindaco di Montepeloso.
(2) — Ottavio Serena – Op. cit. pag. 73.

Per ordine del Re venne in Basilicata ad istruire i processi contro i rei di Stato il Visitatore Generale, Marchese della Valva, il quale ordinò al caporuota D. Ignazio Massimi, assessore nel departo di Tricarico, di procedere contro i rei di Montepeloso.

Da tale processura risultò reo il solo D. Giacomo Amato, il quale erasi già reso latitante per isfuggire alle galere, che certamente dalla reazione borbonica avrebbe ricevute; però gli furono confiscati tutti i beni. (1)

Ma torniamo ai fatti riguardanti la famiglia Riario.

La vedova Duchessa Beatrice, inconsolabile per la morte dell'affezionato marito, seppe a Dresda che il cognato Giovanni aveva, dietro replicate istanze, ottenuto l' approvazione alla successione nei feudi di Corleto e Montepeloso, in virtù del testamento di Raffaele.

Fu addolorata la virtuosa Beatrice nel vedere sè e la figliuola Giovannina totalmente escluse dall' eredità, e, dietro consiglio dei suoi, pensò d'intentare lite nella Regia Camera della Sommaria contro Giovanni Riario, e a favore della figlia Giovannina, che doveva essere la legittima erede di Raffaele, tanto più che la Gran Corte Napoletana, nell' approvare la successione di Don Giovanni, il 24 Nov. 1798, aggiunse queste parole: *salvi sempre i dritti della figlia dell'Illustre Marchese Raffaele, comparendo legittima persona* ecc.

---

(1) — Dal libro di Luigi Conforti: « *La Repubblica Napoletana e l'Anarchia Regia*, (Avellino, E. Pergola, 1890) a pag. 220 rilevo la notizia: « Matera, 15 gennaio 1800. Per la Real Segreteria di Stato, giustizia e « grazia, Napoli.

« Dal caporuota D. Ignazio Massimi, assessore nel departo di Trica- « rico, si è ordinato il sequestro dei beni di Don Giacomo Amato, di « Montepeloso, assente, perchè risultato reo di Stato nella processura di « detta terra. »

Uno dei motivi principali, per promuovere tale lite, fu di ritenere il testamento di Raffaele come nullo ed insussistente, per non essere stipulato con tutte le solennità dovute.

A tal fine, Beatrice nominò il 28 ottobre 1799, come suo procuratore e vicario generale, il fratello, Cav. Giuseppe di Sassonia, per i dritti a lei spettanti in virtù del testamento del suocero Niccolò Riario, e per quelli della figlia Donna Giovannina, quale legittima erede del defunto Duca Raffaele.

E infatti, il Cav. Giuseppe di Sassonia, il 28 febbraio del 1800, presentò un memoriale alla Regia Camera della Sommaria, esponendo tutte le ragioni rivolte a rivendicare i dritti della sorella e della nipote, usurpati da Don Giovanni, che trovavasi ancora in arresto, e si temeva che andasse a finire sul patibolo.

Diamo nei documenti copia del reclamo presentato dal Cav. Giuseppe. (1)

Inoltre, il giorno 8 marzo 1800, ricomparve nella Regia Camera della Sommaria il Cav. Giuseppe di Sassonia, sempre qual procuratore della sorella, e presentò formale opposizione al decreto di preambolo interposto a favore di Giovanni Riario, dichiarando non tenersi alcun conto del testamento di Raffaele Riario, perchè invalido per legge.

Intanto, le cose di Montepeloso stavano nel massimo disordine, ed, il 7 novembre del 1800, D. Agostino Vallesi rivendè la masseria, detta *del Porcoro* al Reverendo D. Michele de Giorgio, Proamministratore della Regia Azienda dei beni della *confidenza* Riario e del feudo di Montepeloso, essendo in confisca i beni dei Riario. (2)

(1) — Vedi Doc. N. VI.

(2) — Archivio del Conte Laval Nugent.

Però, durante la dimora di Ferdinando IV in Sicilia, Giovanni Riario uscì di prigione e riebbe i beni confiscati.

La causa tra questo Duca e Donna Beatrice continuò, quindi, più alacremente sino al 1803.

Il 30 aprile di questo anno, a Parigi, le due parti, considerando che l' eredità di Raffaele Riario verrebbe addirittura a rovinarsi, se la lite si protraesse ancora più a lungo, soprattutto per assodare la validità del testamento, stabilirono di addivenire ad una concordia, mercè la quale si provvedeva all' utilità di entrambe.

Ecco come si esprime Giovanni Riario nello strumento della concordia:

« E siccome il nostro vivo desiderio è che possa « un giorno seguire la felice unione in matrimonio di « Raffaele Riario - Sforza con l' anzidetta Giovannina, « nostri rispettivi figli (cioè, Raffaele, figlio di Giovan- « ni, e Giovannina, figlia di Donna Beatrice), così ci « auguriamo che non abbia luogo in avvenire veruna « ulteriore contestazione tra le parti ». (1)

Questa concordia fu accettata con grande giubilo da tutta la famiglia Riario.

Intanto, Don Giovanni continuava a godere dell' Utile Dominio di Montepeloso, e, morta nel 1806 Donna Beatrice di Sassonia, rimase più libero di fare e disfare a suo talento, una volta che l'orfana Giovannina doveva divenire sua nuora.

Il 13 gennaio 1807, si stipulò un importante strumento di convenzione tra l' Università di Montepeloso

(1) — Archivio del Conte Laval Nugent.

ed il Duca D. Giovanni Riario - Sforza, del quale strumento giova far cenno. (1)

I costituiti sono: il dottor Giovanni Feoli, fu Carlo, della Terra di Saracena in Calabria, in qualità di Procuratore del Duca Giovanni Riario - Sforza, da una parte, e il dottor Diego Ferrigni, fu Saverio, da Bari, procuratore dell' Università della Città di Montepeloso, come da atto di procura, rogato il 24 dicembre 1804 per Notar Giambattista Garzone, dall'altra.

Asseriscono detti costituiti che molte erano le cause tra il Duca e l'Università presso il Supremo Tribunale della Regia Camera della Sommaria, le quali, dopo essere state per più anni in silenzio, furono nel 1804 dall'Università ripigliate.

Ma, per gravi difficoltà sorte da ambo le parti, si pensò di venire ad un accordo, e, dopo varie sessioni, tenute dagli avvocati e procuratori, tutte le suddette cause furono transatte, mediante un piano di convenzione, approvato dall'Università in pubblico parlamento.

In seguito a detta approvazione, le due parti si rivolsero alla Real Camera di S. Chiara per l'impartizione del Regio Assenso, non solo per l'approvazione della convenzione, ma ancora per l'obbligo d'ipoteca dei beni feudali.

Finalmente, l'Avvocato Fiscale del Reale Patrimonio, con istanza dell'8 aprile 1805, approvò la convenzione suddetta con alcune limitazioni, fra le quali fu quella di dividere per metà quelle quattro Difese, (Pia-

---

(1) — Da un libro di 127 pagine, contenenti il detto strumento di convenzione.

Di tal libro esistono a Montepeloso due sole copie, l'una posseduta dal Signor Francesco Tamburrini, e l'altra dagli eredi del Signor Giuseppe Orlandi.

na di Cardone, Serra di Lino Cucco, Serra dei Monaci e Madama Ciancia) che, con la convenzione si era stabilito di rimanere presso il Feudatario, con l'obbligo di corrispondere all'Università la metà del frutto di esse.

Credendo esse parti che questa divisione di terreni, richiesta dall'Avvocato Fiscale del R. Patrimonio, riuscisse di danno sia al feudatario, che all' Università, il Duca si gravò contro di essa, pretendendo che le Difese fossero feudali, e, perciò, dovessero rimanere al feudatario, il quale non poteva servire una comoda divisione, stantechè con la divisione perdevano di pregio, e si diminuiva la rendita delle medesime.

Quindi, non si sarebbe addivenuto ad una convenzione, se non fossero rimaste le intiere difese presso di sè.

L'Università di Montepeloso, convocata in pubblico parlamento, conchiuse di volere piuttosto la metà della rendita nel modo convenuto, che la divisione, per quei motivi nel parlamento enunciati.

Gli atti furono rimessi nuovamente all' Avvocato Fiscale, e questi, con istanza del 20 novembre 1805, approvò la convenzione suddetta, con tutte quelle riserve stabilite l'8 aprile 1805, tranne quella riguardante la divisione delle difese, mantenendo che all' Università si fosse data la metà delle rendite stabilite.

La Regia Camera della Sommaria, il 20 dicembre 1805, emise l'*expedit* sopra l' accennata convenzione, e, ad istanza del feudatario e dell'Università, il 9 febbraio 1806, la Regia Camera di S. Chiara impartì il Regio Assenso.

Quindi, si addivenne all' istrumento. La causa più importante, che verteva tra la detta Università e il Duca Riario era quella dei crediti istrumentarii nella quantità capitale di circa ducati 10 mila, che il Duca

pretendeva rappresentare sull'Università, insieme all'esigente attrasso delle annualità, da gran tempo decorse.

All'incontro, l'Università opponeva che quei crediti fossero illegittimi, inesistenti e sforniti dei necessarî *solenni*, e domandava di essere reintegrata nel possesso di quattro estesi luoghi demaniali di sua appartenenza, denominati: Piana Cardone, Serra di Lino Cucco, Serra dei Monaci e Madama Ciancia, che fin dall'anno 1628, come abbiamo visto nel capitolo settimo, furono ceduti a Niccolò Grimaldi, a soddisfazione delle annualità che si dissero allora decorse da crediti, di sopra rammentati, con facoltà di *difensarli,* come fu eseguito.

D' altra parte il Duca opponeva la legittimità di quei crediti, ma anche affermava essere quei luoghi demaniali del feudo, in modo che l'Università aveva ceduto, a pro del Barone Niccolò Grimaldi, il dritto di pascere che vi rappresentava.

La Regia Camera, però, il 6 marzo 1773, assolse l'Università dai vantati crediti del Barone, ed ingiunse termine ordinario sopra il punto della restituzione delle Difese.

Tuttochè l' Università fosse imputata dal Duca di avere troppo tardi avanzato gravame in merito, pure il Duca s'occombette in parte.

Le cose per poco tacquero, ma, poi, nel 1804, ad istanza dell'Università, fu questa causa proposta in grado di nullità.

Indi si addivenne al seguente accordo:

1. Abrogazione di tutti gli atti, fabbricati per causa del credito, o crediti istrumentarii, pretesi dal Duca sull'Università.

2. I detti luoghi: Piana Cardone, Serra de' Monaci, Serra di Lino Cucco, e Madama Ciancia rimangano al Duca, ma con ipoteca.

3. Pagamento della metà delle rendite delle 4 Difese all'Università da parte del Duca.

4. Principio del pagamento nell'anno 1804.

5. Detrazione della decima sulla metà da darsi all'Università, decima che il Duca corrisponde alla Regia Corte sui mentovati luoghi.

6. Il Duca risponde del modo di detrazione della decima.

7. Per la facile esazione della metà della rendita, l' Università ritenga la partita di Ducati 821 e grana 41, che paga al Duca per i fiscali *in feudum* e per il restante si obblighino gli affittatori.

8. La riscossione di detta metà incominci dalla data di sottoscrizione del foglio della convenzione.

Il tutto fu approvato dalla Regia Camera il 20 dicembre 1805, così:

« Regia Camera declarat, quod expedit exequi con-
« ventionem contentam in parlamento die decima sexta
« mensis Decembris, millesimo octocentesimo quarto,
« foglio quarto, ac proinde conventio praedicta, respe-
« ctu territoriorum, sive defensarum, nuncupatarum:
« Piana Cardone, Serra de' Monaci, Serra di Lino Cuc-
« co e Madama Ciancia, exequatur juxta instantiam R.
« I. die vigesima mensis Novembris currentis anni, fol.
« 61, a. I, et cum sequentibus moderationibus: (mode-
razioni che riguardono altri capi della convenzione, di cui si parlerà in seguito).

Indi, le parti, dopo essersi accordate sulle cause degli antichi gravami, prodotti dall'Università nel S. R. Consiglio, fecero passare gli atti alla Regia Camera e tutto fu rinnovato con l'aggiunta dei seguenti nuovi capi:

1. Il primo capo riguarda un certo dritto di preferenza, che s'arrogava il Duca nella compera delle cose commestibili ed altre cose, che si portavano a vendere

in Montepeloso. Per la qual cosa ci fu Decreto a favore di essa Città, e la R. Camera così ordinò: « Re« spectu alterius capitis conventionis, respicientis prae« lationis in beneficium Baronis, eiusque familiarium in « venditione commestibilium, deleatur, et liceat civibus « vendere, sublata quacumque praelatione. »

2. Circa gli abusi del feudatario nel volersi servire degli animali dei cittadini per trasportare altrove le sue derrate, giusta il capo d' aggravio, presentato al S. R. Consiglio, che emise Decreto che dava facoltà al feudatario di servirsi solo degli animali dei cittadini soliti ad andare a vettura, pagando equo compenso, purchè in quel giorno non servissero per uso dei padroni. La Regia Camera decretò: « Deleatur pariter aliud caput « respiciens conductionem animalium civium pro aspor« tandis segetibus Illustris Baronis Possessoris, ac proin« de cives animalia possidentes non molestentur. »

3. Circa l'uso e dritto civico di tagliare legna secche e verdi infruttifere pel fuoco, e legna grosse nelle difese feudali per fare strumenti rurali.

Il S. R. C. e la Regia Camera emisero varî decreti in proposito, l'ultimo dei quali si ritenne pregiudizievole per l'Università, perchè aveva disposto di servirsi solamente delle legna morte, per il fuoco.

Avverso tale decreto reclamò l'Università, la quale sostenne doversi estendere la facoltà ai cittadini di tagliare ogni sorta di legna sia pel fuoco, che per fare aratri ecc. forte dell'appoggio che nell'apprezzo del feudo, fatto nell'anno 1646 dal Tavolario Paolo Papa, fu enunciato che i cittadini avevano il dritto di legnare in dette difese feudali.

Al quale gravame oppose il Feudatario, che nessun cittadino aveva dritto di tagliare legna anche per il fuoco.

Però, accordatesi le parti, si stabilì che i cittadini potessero servirsi benissimo delle legna sia secche, che verdi per uso del fuoco; ma, per ciò che riguardava il taglio delle legna grosse, non potesse farsi se non con licenza del Feudatario o chi per lui.

La Regia Camera approvò questo capo: « Adda- « tur altero Capiti conventionis pro jure lignandi, ac « pro reductione ad culturam defensarum feudalium, « quod omnino servetur Edictum anni millesimi septin- « centesimi quinquagesimi noni, et novissimi Regales « Ordines. »

4. L'Università pretende che nel pascolo delle Difese feudali dovessero gli animali dei cittadini essere preferiti a quelli dei forestieri, senza potersi per gli animali dei cittadini alterare la fida.

Il Consigliere Commissario Pallante ordinò: « Veris, « quod illustris Baro teneat defensas feudales ad fidam « animalium ad capita, cives Montispelusii admittantur, « imo praeferantur ad fidam ad eamdem rationem ca- « pitum prout alii fidati exteri solvant, et juxta solitum: « respectu vero animalium damnificantium serventur « capitulationes quatenus adsint, sin secus servetur Re- « gia Pragmatica I, *de officio Baiuli.* »

5. L'Università reclama perchè il Feudatario intende chiudere a difese molti luoghi demaniali contro il prescritto della Prammatica XI, *de Baronibus.*

La R. Camera conchiuse doversi rispettare le Prammatiche: « quod Ill.is Baro abstineat a faciendo novas « defensas et clausuras, servata forma Regiarum Pra- « gmaticarum. »

6. L'Università pretende che la vasta estensione, detta *Bosco,* sia suo demanio; ed anche su questo capo ci fu accordo tra le parti circa il tempo della fida.

7. Sin dall'anno 1771, l'Università ricorse al S. R. C. perchè il feudatario abusava della sua giurisdizione, racchiudendo i cittadini innocenti in orride carceri senza processo e senza giusta causa.

Il Consigliere Commissario Pallante provvide a tale inconveniente.

I suddetti sette capi erano gli antichi, ma, nell'anno 1803, l'Università di Montepeloso, eleggendo in pubblico parlamento a deputati *ad lites* i Signori Domenico Antonio Orlandi e Raffaele D' Amato, riprese le antiche cause, ed ai vecchi gravami aggiunse questi altri due:

1. L'Università si aggrava che il Feudatario pretende esigere tre grana a pezzo per gli animali dei forastieri, che vengono a *fidare* nella difesa chiusa di essa Università, detta li *Terzi*, la quale si affitta a subasta.

2. L'Università s'aggrava che il Feudatario pretende ogni anno sei cittadini senza paga, come Baglivi, per la guardia dei territorii feudali.

E fu fatto dritto all'Università.

Nell'anno 1804 s'introdusse altra causa tra l' Università di Montepeloso ed il Duca nella Regia Camera della Sommaria, presso l'Attuario Gaetano Ammirante.

Questa causa ebbe principio dal fatto che il Duca si era rifiutato al pagamento della tassa catastale, dovuta dallo stesso, cioè: per la buonatenenza sui beni burgensatici, e sul catasto delle industrie.

Il Presidente della Regia Camera, Pietro Jannuccio, ordinò che il Duca pagasse anche l'attrasso dell'annualità, che furono conteggiate dal Ragioniere Gennaro Negri.

Il Duca si oppose al deliberato; ma la cosa non andò avanti per essersi le parti messe d' accordo, però la R. Camera aggiunse: « Tandem addatur dictae con-

« ventioni, quod pro bonis burgensaticis a Barone pos-
« sessis, teneatur solvere pro currentis, et posterum nu-
« dum bonatenentiam juxta Catastum, verum etiam
« onera Tabacci, viarum, et decimae burgensaticae, et
« pro animalibus non inservientibus ad instructionem
« Feudi, Universitas utatur jure suo pro exactione taxae
« juxta Reales Instructiones. »

Il 20 Dicembre 1805 si approvò la convenzione dalla Real Camera.

E finalmente, il 9 settembre 1806, dalla Real Camera di S. Chiara fu impartito il Regio Assenso su di essa.

Intanto, per addivenire allo strumento faceva d'uopo liquidare la rendita delle quattro difese: Piana Cardone, Serra de' Monaci, Serra di Lino Cucco e Madama Ciancia, che per convenzione si lasciarono al Duca con l'obbligo di corrispondere all'Università la metà di detta rendita.

Tale operazione incominciò sin da quell'epoca della convenzione, e venne così eseguita:

L'Agente, o l'Erario del Duca, da una parte, e tutti i Governatori dell' Università, insieme al deputato *ad lites* dall'altra, nominarono quattro *esperti,* ossia periti, per riconoscere la delimitazione delle quattro difese suddette, delle quali la prima, detta Piana Cardone, rimase nell'attuale denominazione, e le altre complessivamente furono dette *Anadigita Nuova.*

Questa veniva così terminata: cominciando dal Lagorello, si andava dritto a Monteserico, e di là al Porcoro per limite diritto; dal Porcoro, confinando col demanio, e propriamente con l'Isca dei Lagarelli, si continuava nella direzione del Porcoro, confinando con la *Piana dei Preti,* cioè *Isca fredda*, fino a mezzodì, gi-

rando col demanio di Pozzo Salso ; continuando detta confinazione con il Jazzo di Monteverdese per linea dritta a traverso il Tratturo Regio fino al Bradano, indi con linea curva lungo il Bradano , fino al Canale, luogo pantanoso, fino al Bradano vecchio, che divideva l' Anadigita Nuova dal Forno, e, rivoltando verso settentrione per un canale secco tra il Forno e l'Anadigita, si giungeva sopra un *Serro,* dal quale, tirando a ponente, si arrivava al suddetto Lagarello.

La Difesa Piana Cardone , poi , cominciava sopra Seggiano, o Secreta, confinando con Monteserico, e seguitava a settentrione per piani e serritelli sino al Basento , dal quale ad oriente si giungeva ad un piano, detto Verrone, incontrandosi con un canaletto nel territorio del Reverendo Capitolo, detto il Jazzo di Notar Giacomo verso mezzogiorno, dal quale si procedeva sino alla via, detta di *Quararo* con linea curva a ponente, da dove si ritornava al Seggiano.

Tutto ciò si rileva da atto pubblico per Notar Gaetano Marino da Bitonto del 17 marzo 1805.

Dopo di ciò, si stabilì di corrispondere all'Università la metà della rendita, giusta la convenzione, mercè la quale risultò che il Feudatario dovesse dare la detta metà in Ducati 1590 e grana 35, ritenendo la metà di quella decima, che effettivamente pagava alla Regia Corte.

Indi si chiuse lo strumento da ambo le parti, obbligandosi reciprocamente di mantenerlo.

Di guisa che, con questa convenzione, accettata da ambo le parti, approvata dalla Real Camera di S. Chiara e munita di Regio Assenso , ebbero termine le liti antiche e nuove, che vertevano tra l'Università di Montepeloso e il Duca Giovanni Riario-Sforza, fu Niccolò, correndo l' anno 1806 , come rilevasi dal mandato di

procura, rogito dal Notar Carlo Ragani, il 14 Ottobre 1806, in Bologna, registrato nello stesso giorno e vistato dalla Prefettura del Dipartimento del Reno, l' 11 Dicembre 1806.

Era Sindaco di Montepeloso in quel tempo Pietro Altacera, Capo-Eletto Agostino Ferrara, Eletti dei nobili: Pietro Antonio Sarli e Luca Gravina; Eletti del popolo: Mastro Canio Garzone e Michele Santomauro; e Deputato *ad lites* Raffaele D'Amato, proclamato nel pubblico parlamento del dì 11 Settembre 1803, i quali, essendo occupati ad altro, si fecero rappresentare in Napoli dal procuratore Diego Ferrigni, con ampia facoltà d' intervenire e stipulare il pubblico strumento di convenzione, transazione e concordia col Duca Giovanni Riario e la Signora Duchessa Beatrice di Sassonia vedova del fu Raffaele Riario, madre e legittima tutrice della Signora Duchessina Riario Giovannina, avendo per detto istrumento il tutto rato e fermo, giusta atto del Notar Giambattista Garzone.

A cose compiute, regnando Ferdinando IV, e in presenza di Gesualdo Palumbo, regio governatore e giudice della Città di Montepeloso, riunito il popolo in piazza S. Salvatore, e, presenti il Sindaco ed Eletti, si diè lettura della convenzione tra il Duca e l'Università.

Dopo la lettura della convenzione, si procedè alla votazione, destinando, sempre nella detta piazza, due urne, l'una affidata a Gaetano Marino per il *sì*, e l'altra al Sig. Nicola Trabace per il *no*, ed, eseguito lo scrutinio, la convenzione fu approvata con 198 *ceci*, indicanti il *sì*, senza alcun *cece* contrario.

Ecco, intanto, i nomi dei votanti:

1. Pietro Altacera, *Sindaco*
2. Agostino Ferrara, *Capo Eletto*
3. Magnifico Pietro Sarli, *Eletto*
4. Mastro Filippo Matera, *Eletto*

5. Magnifico Luca Gravina, *Elet.*
6. Mastro Canio Garzone, *Eletto*
7. Michele Santomauro, *Eletto*
8. Giacomo d'Amato
9. Felice Santomauro
10. D. Michele Morani
11. D. Raffaele Polini
12. D. Michele De Mauro
13. D. Luca Mangieri
14. Mastro Vincenzo di Nardo
15. Michele de Muro
16. Mastro Giovanni Garoppo
17. Saverio lo Sole
18. Gerardo Lettieri
19. Francesco Coletta
20. Antonio Lucariello
21. Francesco Lettieri
22. Giuseppe Altieri
23. Francesco Paolo Torrio
24. Mastro Vito Calamassaro
25. Domenico Altacera
26. Francesco Paolo Rotundo
27. Agostino Coniglio
28. Giuseppe Nicola Bonamira
29. Giuseppe Nocera
30. Domenico Ostuni
31. Nicola Vaccaro
32. Mastro Franc. P.° Dragonetti
33. D. Vito Nicola Orlandi
34. Francesco Paolo Garzone
35. Francesco Damiani
36. Vito Nicola Vignola
37. Magnifico Saverio Forliano
38. Domenico Barbaro
39. Notar D. Pietro Paolo Polini
40. Gerardo di Liso
41. Domenico Antonio Galullo
42. D. Raffaele D'Amati
43. D. Michele Viola
44. D. Felice Altacera
45. D. Felice Abbate
46. D. Giacomo Rizzi
47. Francesco Lancellotti
48. Mastro Mariano Boffilo
49. Mastro Antonio Orlandi
50. Luigi Orlandi
51. Vincenzo Lasaponara
52. Francesco Galullo
53. Mastro Domenico Giordano
54. Canio Tamburrino
55. Giuseppe Nicola la Morte
56. Innocenzo Massaro
57. Francesco Paolo di Muro
58. Mastro Carlo Santomauro
59. Giacomo Lapadule
60. Mastro Gius. Nicola Trabace
61. Luigi di Nardo
62. Gerardo Santomauro
63. Giuseppe Antonio Matera
64. Gius. Innocenzo Moga
65. Francesco Biase
66. Giovanni Boffilo
67. Francesco Antonio d'Elena
68. Domenico Muscio
69. Michele Russo
70. D. Geronimo Abbate
71. Mastro N.ª S.° Gigliobianco
72. Magnifico N.ª A.° Palombella
73. Francesco Lioja
74. Gerardo Corniola
75. Agostino Biase
76. Michele Lancellotti
77. Gerardo Marino
78. Mariano Pennacchio
79. Nicola di Vietri
80. Nicola Calzone
81. Giambattista Rago
82. Giuseppe de Vietri
83. Francesco Smaldone
84. D. Domenico Mangieri
85. Mastro Gius. Ant.° Arpaia
86. Giovanni Pettinati
87. Nicola Bologna
88. Nicola Trabace
89. Vito Domenico Dolce
90. Giuseppe Santo Gabriele
91. Giovanni Pennacchio
92. Pietro Antonio Murlo
93. Innocenzo Mangano
94. Andrea Camele

95. Michele Andrea Orlandi
96. Mastro Vincenzo Orlandi
97. Vittore Gabriele
98. Saverio Muniello
99. Canio Rocco Scalfeo
100. Saverio Conte
101. Michele Altacera
102. Gerardo Sapone
103. Ettore Corniola
104. Dottor Fisico Gius. Orlandi
105. Giuseppe Coniglio
106. D. Gius. Antonio Tomacci
107. Giambattista Altieri
108. Domenico de Felice
109. Vincenzo di Nardo
110. Gaetano Ostuni
111. Giacomo Forliano
112. Giuseppe Passodomo
113. Vittore Pennacchio
114. Francesco Massaro
115. D. Antonio Mangieri
116. Giovanni Lovaglio
117. Raffaele Caserta
118. Filippo Lapelosa
119. Giovan. Procaccio di Pietro
120. Giambattista Cataldo
121. Nicola Saverio Dolce
122. Giovanni Procaccio di Gius.e
123. Andrea Spiniello
124. Carlo Lolaico
125. Donato Barile
126. Gerardo Cilla
127. Saverio Gurrado
128. Pietro Lapadula
129. Giovanni Figliola
130. Giacomo Boffilo di Mariano
131. Filippo Volpe
132. Evangelista Mascolo
133. Nicola Savino
134. Tommaso Lapadule
135. Pietro Leone
136. Notar D. Samuele Corniola
137. Gerardo Giovanniello
138. D. Giacomo Mangieri
139. Arcangelo d'Alessio
140. Nicola Potenza
141. Dottor D. Michele Verri
142. Mastro G.e N.a Casamestria
143. Onofrio Mercadante
144. Nicola di Ninno
145. Nicola Gabriele
146. Lorenzo Giovinazzo
147. Nicola Antonio Lapadule
148. Francesco Tota
149. Giuseppe Ant.o Colangelo
150. Giambattista Calia
151. Michele Corniola
152. Nicola Tisbo
153. Giovanni Tullio
154. Domenico Verre
155. Michele di Giuseppe
156. Giovanni Martinelli
157. Pasquale Sapienza
158. Giacomo Coletta
159. Giuseppe Nicola Forliano
160. Franc. Antonio Berardino
161. Gius. Antonio Grigio
162. Pietro d'Ecclesiis
163. Pietro Corniola
164. Pietro Lapadula
165. Gerardo di Giuseppe
166. Francesco Caserta
167. Giuseppe Larocca
168. Rocco d'Emilio
169. Giacomo Forliano
170. Domenico Cancellara
171. Mastro M.e Giovanniello
172. Giuseppe Rago
173. Diodato Lasaponara
174. Giambattista Tarantino
175. Giambattista di Nardo
176. Michele Azzato
177. Nicola di Casio
178. Michele Altacera
179. Giuseppe Nicola Scialpi
180. Giovanni Antonio Scialpi
181. Pietro di Tolve
182. Pietro Muscio
183. Francesco Terracina
184. Saverio Zienna

185. Antonio Zienna
186. Oronzio Nicasio
187. Benedetto Pettinato
188. Francesco Damiano
189. Giambattista Padrone
190. Nicola Maria Pallottino
191. Domenico Gurrado
192. Michele Gurrado
193. Domenico Viola
194. Nicola Corniola
195. Luigi dell'Agli
196. Lucantonio Mirra
197. Agostino Giordano
198. Domenico Mavillonio
199. Giambattista Garramone
200. Pietro Spano
201. Antonio Lioja
202. Vincenzo Pettinato
203. Gius. Antonio Bisceglia
204. Rocco di Napoli
205. Prospero Romano

Di tutti i suddetti cittadini votarono solamente 198, essendo esclusi dal voto il Sindaco ed i sei Eletti surriferiti, i quali firmarono la deliberazione insieme ai seguenti: Raffaele e Giacomo d'Amato, Giacomo Mangieri, Felice Santomauro, Dottor Fisico D. Michele Viola, Notar Pietro Paolo Polini, Felice Abbate, Giuseppe Antonio Tomacci, Francesco Paolo Torrio, Michele Porcella, Dottor Fisico Felice Altacera, Raffaele Polini, Dottor Michele Verri, Notar Samuele Corniola ed altri ancora, oltre i due deputati per la *bussola* Marino e Trabace, il Governatore e Giudice Gesualdo Palumbo, ed il Cancelliere Notar Giambattista Garzone.

Però, il 23 giugno 1805, nel solito luogo dei parlamenti, si dovette procedere ad una novella votazione, sull' istesso fatto, perchè l' Avvocato Fiscale volle apportare ancora qualche modifica alla convenzione ed alla presenza del Dottor Michele Verri, Regio Luogotenente e Giudice di Montepeloso, dei deputati *ad lites* e dei Governatori della Città, che erano gli stessi dell'anno precedente, si venne alla deliberazione, accorrendovi maggior numero di votanti, fra i quali: D. Raffaele Guarino, D. Saverio Garzone, D. Saverio Russo, Rocco Borraccia, Mastro Francesco Paolo Draetta, Mastro Raffaele Porcella, Mastro Francesco Pallottino, Mastro Gerardo Giovanniello, Mastro Cesare Colasuonno,

Mastro Domenico Schirone, Mastro Michele Lo Russo, Nicola Grippo, Raffaele Menzano, D. Giulio Caro, Mastro Michele Barbarino , Gaetano Ciriaco , D. Saverio Polini , Mastro Nicola le Pozze , Mastro Giambattista De Mestria, Mastro Leonardantonio Minerva, Magnifico Michele de Muro, Carmine Grieco, Mastro Michele Trabace, D. Gaetano Malatesta, D. Michele Orlandi, D. Giuseppe Antonio Russo, Magnifico Francesco Paolo Torrio, D. Vito Mangieri, Mastro Gerardo Santopietro, Signor Rocco Torrio, Nicola di Ciocia, Francesco Paolo Rotunno, Nicola Vietro, Luca Smaldone , Vincenzo la Certosa, Nicola Potenza, Filippo Volpe, Gerardo Cilla ed altri che furono presenti alla prima votazione.

DOCUMENTI

annessi al

CAPITOLO NONO

I.

« Capitoli, gratie, privilegi e concessioni che si domandano dall'Università, et huomini della Città di Montepeloso all'Ill.mo Signor Raffaele Riario, Marchese di Corleto, herede e successore del quondam Ill.mo Signor Gerolamo Riario, Marchese di Corleto, suo fratello, quali parimente si erano domandati al detto quondam Signor Marchese Girolamo in tempo si conferì in essa Cittá, quali per la sua morte, non potè seguire, et al presente si concedono dall'Ill.mo Signor Marchese Raffaele, et come Procuratore et Vicario Generale dell'Ill.mo Signor D. Tomaso de Guevara, Utile Padrone di detta Città, quali s'intendano anche concedute, e di nuovo confirmati in tempo che il Dominio Utile di detta Città sarà trasferito in sua persona. »

1. In primis detta Università et huomini supplicano detto Signore Ill.mo si degni confirmarli, e di nuovo concederli tutti e qualsivogliano capitoli, gratie, privilegi, cautele, immunità, consuetudini scritte et non scritte, concesse ad essa Università et huomini dall' antipassati Signori di detta Città, e precise dall'Ill.mi Signori di Casa Gaetana, il tenore dei quali è l'infrascritto, videlicet:

Placet quod observetur Consuetudines, Immunitates, et Privilegia, quae per Antecessores Dominos dictae Civitatis fuerunt concessa.

Raffaele Riario.

(Seguono i capitoli, del tutto uguali a quelli di Girolamo Grimaldi, riportati nei documenti del Cap. 7).

L'articolo 26.° porta il seguente placet:

Placet ut petitur, dummodo non controveniatur ordinibus Eccellentissimi Comitis d'Ognatae.

Raffaele Riario.

Nos Raphael Riario, Marchio Corleti, tamquam haeres Ill.mi Domini Hyeronimi Riario, marchionis Corleti, mei fratris, et

Procurator et Vicarius Generalis Ill.mi Domini Thomae de Guevara, Utilis Domini dictae Civitatis Montispelusii, ac etiam nomine meo proprio, ex nunc pro tunc eo tempore quando, Deo dante, dominium Civitatis praedictae in nostri posse translatum fuerit, suprascripta Capitula, et Privilegia confirmavimus, et denuo concessimus, juxta eorum seriem continentiam, et tenorem; in quorum fidem hoc privilegium fieri jussimus nostris propriis manibus firmatum, et nostro sigillo munitum.

Datum Neapoli, die decimo octavo mensis Augusti, Anno Domini 1670 (adest sigillum).

Raffaele Riario.

Orlandus Orlandinus secretarius.

(Da una copia in mio potere, fatta da Felice Pagetti nel 1733).

II.

1703.

REGIO ASSENSO

speditosi ad istanza dell'Università di Montepeloso il 14 luglio 1703 sopra la mezzana di S. Felice, sita nel territorio di detta Città, che si possede dall' Ill.mo Signor Marchese di Corleto, Utile Padrone d'essa, affinchè sia servata e che non si debba fare lite per dette cause.

Philippus Dei Gratia etc. etc.

L' Università della Città di Montepeloso in Provincia di Basilicata, supplicando, rappresenta qualmente nel territorio e distretto di detta Città, nella contrada detta di S. Felice, vi è stata da tempo immemorabile, come ci è, una piccola Difesa chiusa, detta la Mezzana, per uso di pascolo e ristoro d'animali, che dalli Padroni di detta Difesa pro tempore si sono fidati in quella, et in tal forma detta Difesa è stata posseduta da tempo immemorabile da diversi possessori, e finalmente da anni 60 a questa parte dal quondam Capitano Ferrante Pomarico, che se l'aveva comprata con patto retrovendendo quandocumque. E doppo dal Capitano Nicola Pomarico, figlio di quello, e finalmente da Marco Antonio Lombardo, heredi delli primi venditori, esercitando detto patto di retrovendendo da detto Pomarico doppo che la medesima difesa fu affittata nomine S. C.

per Difesa chiusa ; finalmente dal medesimo Lombardo fu venduta all' Ill.mo Marchese di Corleto , anche per difesa chiusa.

Et essendosi preteso, benchè ingiustamente, dalli Preti del Capitolo della Cattedrale di detta Città , che in detta Difesa vi fussero state anticamente, e fin dal principio del secolo passato possedute dal detto Capitolo tomola otto di territorio, del che, vertendono lite tra detto Capitolo con detto Ill.mo Marchese nel S. R. C., conoscendono li Preti sudetti havere mala causa, fumentarono alcuni poveri cittadini , al numero di cinque o sei, li quali col pretesto , che detto Ill.mo Marchese, e Don Paolo Riario, suo primogenito, l'havessero usurpato molti territorii, e che quelli del Governo della Supplicante non volevano convocare il parlamento per movere lite all' Illustre Marchese, ottennero rescritto per Collaterale, col quale fu ordinato alla Regia Audienza che havesse dato li ordini necessarii, affinchè la supplicante e i cittadini non fussero pregiudicati nelle loro ragioni da detto Illustre Marchese.

In vista del qual rescritto stimò bene lo speciale Preside pronte portarsi di persona in detta Città con l' assistenza del Capo di Rota, presed. relatione fattane a V. E. di detta stipulatione presa . . . . . in detto pubblico parlamento, in presenza di detto speciale Preside e Capo di Rota, servatis servandis fu concluso da tutti li Cittadini, al numero di ducento incirca, discrepantino solo sei , o sette persone , le medesime che havevano con detta loro mente esposto mille cose lontane dal vero a V. S. che la detta Mezzana fusse difesa chiusa , e che a tale effetto non si dovessero movere lite alcuna contro detto Marchese, il quale non ha usurpato cosa alcuna alla detta supplicante, come il tutto si legge dalla predetta Conclusione, fatta in presenza di detto speciale Preside , e Capo di Rota, che si presenta a V. E.

E perchè detta Conclusione è di molto utile, et espediente alla supplicante, non essendo di dovere imprendere liti ingiuste in tempi così calamitosi, portandono dette liti seco dispendii, ne è di giusto che la supplicante havesse avuto a patire detti dispendii, e con questo servire di sfogo alle passioni di detti cinque o sei cittadini malcontenti, che volevano litigare per loro capricci col peculio universale della supplicante , la quale va in attrasso all' ass.ri fiscali della Regia Corte , e sta aggravata dei pesi istrumentarii.

Ricorre, perciò, da V. E. e la supplica sopra la detta Conclusione, fatta con l'intervento di detti Regi Ministri interponere il suo Regio Beneplacito, assenso, et autorità giudiziaria di V. E. e suo Regio Collateral Consiglio per futura indennità della supplicante, che il tutto, ut Deus etc.

Sopra il quale memoriale è stato da noi interposito il seguente Decreto, videlicet:

Die 9 mensis Julii 1703 - Neapoli.

Lecto praedicto Memoriali in Regio Collaterali Consilio porruto pro parte dictae Universitatis supplicantis, visa etiam conclusione per dictam Universitatem facta cum interventu praedicti Praesidis Regiae Audientiae Basilicatae, sub die 13 elapsi mensis Junii currentis anni, visis videndis etc.

Ill.mus et Excell.mus Dominus Vicerex, locumtenens, et Capitaneus generalis, providet, decernit, atque mandat, quod praedicta Conclusio, qua mediante fuit conclusum Mezzana Sancti Felicis, quae possidetur ab Illustre Marchione Corleti, esse clausam, exequatur juxta sui seriem, continentiam, et tenorem, et pro omnium convalidatione, hoc suum interposuit Decretum, et auctoritatem pariter praestat in forma et expressione etc. — Riscardus A.s — Lombardus.

Per tanto abbiamo fatto la presente, con la quale vi dicemo, et ordiniamo che il Decreto predetto e quanto in esso si contiene debbiate ad unguem observare, eseguire, giusta la sua forma, continentia e tenore, che ha.

L'è nostra volontà.

Datum Neapoli 14 mensis Julii 1703.

fir. M. Marques.

All'Università della Città di Montepeloso et per osservanza del premesso Decreto di Regio Assenso interposto da V. E. e Regio Collateral Consiglio per Convalidatione della Conclusione, per essa fatta, con l'intervento del special Preside pronte e Regia Audientia e Capo di Rota, colla quale s'è concluso che la Mezzana di S. Felice, che si possiede dall' Ill.mo Marchese di Corleto, Utile Padrone di detta Città, sia serrata e che non si debba fare lite per detta causa, servata la forma delli suddetti Decreto e Conclusione, ut supra etc.

(Dall'Archivio del Conte Laval Nugent).

III.

1728.

Eccellentissimo Signore,

L' Università della Città di Montepeloso, umilissima sua schiava, e vassalla di V. S. con suppliche riverentemente l'espone, come dai Predecessori Padroni di detta Città, ed ultimamente dalla beata memoria dell' Eccellentissimo Marchese Raffaele, degnissimo Padre di V. S., gli furono accordati li sequenti Capitoli di privilegi, gratie etc.

De' quali ne appare copia per *extensum* nel foglio 16 usque ad folium 19 a tergo, li quali principiano ut sequitur: Capitoli, gratie, privilegi e concessioni che si domandano dall' Università et huomini della Città di Montepeloso dall' Ill.mo Signor Raffaele Riario, marchese di Corleto etc. e terminano nel capitolo 26, che comincia:

Item se supplica la S. V. Ill.ma si degni tenere per sua camera e stanza riservata ecc. ecc. e termina: Placet ut petitur, dummodo non controveniatur ordinibus Excellentissimi Comitis d'Ognate = Raffaele Riario = et sequendo confirmando privilegia iam dicta finit in illud datum Neapoli, die 18 mensis Augusti, anno Domini 1670 = Raffaele Riario = Orlandus Orlandinus, secretarius.

Però supplica ancora V. S. volersi compiacere confirmare dicti Privilegi e Grazie nella maniera, che furono accordati dall' Eccell.mo Marchese Raffaele di buona memoria, et tutto riceverà dalla generosità di V. S. a gratia, ut Deus.

Nos Nicolaus Dux Riarius, marchio Corleti, Utilis Dominus Civitatis Montispelusii suprascripta privilegia, ac gratia confirmamus, et de novo concedimus servata forma praeinsertarum Confirmationis et Concessionis factarum per clarissimam memoriam Raphaelis Riarii, Patris et Praecessoris nostri.

In quorum fidem praesens Privilegium fieri jussimus, propria nostra manu subscriptum, nostro sigillo munitum.

Datum in Montepelusio, die vigesima quinta mensis Februarii, millesimo septingentesimo vigesimo octavo.

Il Duca Niccolò Riario (adest sigillum). Vincentius Palucci a sceretis.

(Da una copia in mio potere, fatta da Felice Pagetti nel 1733).

IV.

1796.

Testamento del Duca Niccolò Riario-Sforza

Marchese di Corleto

e Signore della Città e Feudo di Montepeloso.

Benedicta sit Sancta et Individua Trinitas nunc et semper, et in saeculorum saecula — Amen.

Io sottoscritto Duca D. Niccolò Riario-Sforza, Marchese di Corleto ed utile Signore della Città e Feudo di Montepeloso, e Gentiluomo di Camera d'entrata di Sua Maestà il Re delle due Sicilie, che Dio guardi, considerando lo stato fraglle e caduco dell'umana natura, e che non vi sia cosa più certa della morte, nè più incerta dell'ora di essa, e, trovandomi presentemente, mercè la grazia di Dio, sano di corpo, di mente e di memoria, e nel mio retto discorso parimenti esistente, ho risoluto di fare, ed ordinare, siccome fo ed ordino, il presente mio Testamento in scriptis, chiuso e suggellato, il quale voglio che valga per ragione di testamento in scriptis, e se per tale ragione, forse, non valesse, voglio che valga per ragion di Testamento nuncupativo, codicilli, donazione *causa mortis et ad pias causas,* e per ogni altra miglior via e modo, che dalle leggi mi vien permesso, volendo che in questo mio testamento s'intenda, e sia apposta la clausola codicillare non di stile di notaro, ma di mia espressa volontà, sapendo ciò che importa per esserne stato pienamente informato dai miei savii; cassando perciò, irritando ed annullando tutti, e qualsivogliano altri Testamenti e disposizioni, che forse da me si ritrovassero fatti, e fatte da tutto il tempo passato fin oggi, voglio che questa sia la mia ultima volontà, e che debba inviolabilmente eseguirsi ed osservarsi quanto nel presente Testamento si contiene, senza che possa cose veruna detrarsene, nè defalcarsene per ragion di falcidia Trebellianica, sussidio dei beni, nè per qualsivoglia altra ragione e causa.

Primieramente, come fedelissimo Cristiano, nato in grembo della sacrosanta Madre Chiesa cattolica romana, raccomando l'anima mia alla Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito

Santo, supplicando Sua Divina Maestà a degnarsi per sua infinita misericordia, sciolta che sarà la medesima da questa valle di lagrime, riceverla nell' eterna gloria del Paradiso, per lo qual fine è stata da Dio creata, invocando su di ciò l' intercessione della gloriosissima sempre Vergine Maria, e di S. Michele Arcangelo, dell' Angelo mio custode, e del glorioso Patriarca S. Giuseppe, di S. Nicola, di cui indegnamente porto il nome, e di tutta la Corte Celeste.

E, seguita che sarà la mia morte, voglio che il mio cadavere resti scoverto sopra terra per lo spazio di ventiquattro ore dal punto della morte, e che sia sepolto coi miei Maggiori, se mi accadrà morire dove esista Cappella di casa Riario, altrimenti in una Chiesa di Mendicanti, preferendo, fra questi, i Cappuccini.

Li funerali siano decenti, ma senza fasto, proibendo espressamente in questa occasione la Musica.

Voglio che si dicano quattrocento messe per l'anima mia, al più presto che si potrà, dopo la mia morte; altre duecento messe si dicano in Chiesa sul mio cadavere, ed altre quattrocento messe si facciano celebrare dalle Comnnità Religiose dei miei Feudi; benvero, peró, dette ultime quattrocento messe si ragguagliano alla ragione di carlini tre l'una.

E perchè il capo e principio di qualsivoglia testamento è la istituzione dell' Erede, senza la quale, per disposizione di Legge, il Testamento reputasi nullo, perciò io predetto Testatore istituisco, fo e nomino a mio erede universale il Marchese di Corleto, D. Raffaele Riario, mio dilettissimo figlio primogenito, sopra tutti e qualsivogliano mie beni feudali e burgensatici, mobili e stabili, suppellettili, gioie, oro e argenti, denaro contante, polize e fedi di credito, nomi di debitori, crediti, esigenze, ragioni, azioni ed ogni altro in qualunque maniera, ed in qualsivoglia cosa consistente, presenti e futuri, e che a me predetto Testatore spettano e si appartengono, e potranno in avvenire spettarmi ed appartenermi per qualunque ragione, titolo e causa.

Nel caso, però, di premorienza di detto Marchese D. Raffaele a me Testatore, o della di lui morte quandocumque, senza figli legittimi e naturali, dal suo corpo discendenti, in ciascuno di detti casi ordino e voglio che sia mio erede universale

quello degli altri miei dilettissimi figli, e dei di lui fratelli, che si troverà superstite, e verrà ad occupare il luogo di Primogenito, talchè venga sempre a succedere, ed essere il mio erede quello dei miei figli nati, o nascituri, che occuperà il luogo di primogenito, e si troverà superstite dopo la morte dell'altro senza figli legittimi e naturali, escluso, però, sempre quello, che si ritrovasse con voti astretto al celibato, dovendo allora succedere in suo luogo il prossimiore, ed a lui resterà assegnato il compenso il doppio di quello, che, come si dirà in appresso, deve avere ogni cadetto, e sempre con li seguenti vincoli e condizioni, e non altrimenti.

Costituisco sulli due miei feudi di Montepeloso e Corleto un fedecommesso di ducati trecentomila, il quale passar debba da detto mio erede a tutti i suoi discendenti maschi in perpetuum, di modo che non si possa detto capitale alienare, nè ipotecare per nessuna causa, con la seguente legge e condizione e non altrimenti: Che un tal Fedecommesso debba essere e sentirsi sempre di natura primogeniale mascolina, e saltuaria, cosicchè, estinta la linea del mio primogenito e dei suoi figli, e discendenti maschi, solamente succedáno al medesimo fedecommesso, o primogenitura di figli e discendenti maschi del mio secondogenito; e questo debba pure sembrarsi quando accadesse la totale mancanza dei maschi del secondogenito, in quello di terzogenito, ed altri successivi miei figli e quello intendo disporre per i miei figli e loro discendenti, voglio che si osservi, ed abbia il suo effetto, anche tra' i discendenti in perpetuum et in finitum di ciascuno di detti miei figli, essendo mia ferma intenzione e volontà, che il detto maggiorato si conservi nell'agnazione e famiglia Riario, discendente da detti miei figli e loro discendenti, con darsi sempre la prelazione alla primogenitura, e linea dei primogeniti mascolina, e che non mai passi alle femmine. E quando accadesse che, estinta la linea maschile di uno dei Colonnelli chiamati, si trovasse la di lui figlia esistente, in tal caso voglio, che a costei, oltre di quello li spetterà su dei beni del di lei padre, si diano altri ducati trenta mila dal detto fedecommesso e maggiorato, da impiazzarsi tra lo spazio di anni quindici, a tenore di quanto su tal particolare infra disporrò; e voglio che il detto maggiorato passi alla linea mascolina prossimiore, e con le leggi so-

pradette, ed intendo di togliere tutti li dubbii che si fanno da Dottori, se, cioè, la figlia dell'ultimo possessore del maggiorato debba, o no, sentirsi della costui linea mascolina, che coloro solamente, che ne serbano il sesso, e che possono nei loro discendenti conservare la vera agnazione e famiglia Riario; come ancora per conservazione di un tal fedecommesso e Maggiorato intendo valermi di tutte le grazie accordate dai passati Serenissimi Re di questo Regno al suo Baronaggio, tanto per poter fare Fedecommessi su dei Feudi, quanto per poter escludere le femmine, e discendente prossimiore, ed anteporre l'agnazione - renovazione.

E quando nel progresso della sopradetta chiamata accadesse che la femmina, figlia dell'ultimo possessore, volesse sostenere di non poter essere in perpetuum esclusa della successione feudale le discendenti femmine; in tal caso voglio, che colei che promuoverà tal dubbio, si ritenga li Feudi, ma sia però tenuta dare a colui, che è chiamato al maggiorato, nel modo sopra spiegato, prontamente ducati trecentomila; e fino a tanto che ciò non esegua, sia lecito al futuro chiamato prendersi la tenuta dei Feudi, e conservarla fino a tanto che non li siano pagati li detti ducati trecento mila, i quali si debbano in sicura compra impiegare, e nel modo che più appresso dirò.

Quantunque sia mia volontà di non poter mai i Feudi e beni soggetti al detto Fedecommesso alienare; pure ciò lo permetto, quante volte lo esigessero le circostanze dei tempi ed una prudente economica condotta; nel qual caso voglio che sia lecito al mio erede e futuri chiamati vendere ed alienare i feudi suddetti, previa però l'approvazione del Signor Presidente del Sacro Regio Consiglio pro tempore, che è pregato volersi interessare per la mia famiglia, occupandosi di tal esame con espressa condizione di doversi impiegare in stabili, o arrendamenti del Regno di Napoli il prodotto dei Feudi venduti per il capitale suddetto di ducati trecento mila da restar sempre illeso a pro dei futuri chiamati; dichiarando che l'approvazione del Ministro nominato sia indispensabile per la legalità della vendita, senza della quale s' intenda e si abbia per nulla. Di più mi contento che detto mio erede e futuri chiamati, con la stessa approvazione, possano prendere sulli Feudi quel denaro, che, per dotare le figlie, sorelle e nipoti, fosse necessario, con

l'obbligo però di rimpiazzarlo ratizzatamente ogni anno fra lo spazio di quindici anni, restando tenuto chi dà il denaro d'invigilare sull'adempimento di tale rimpiazzo nel tempo stabilito; altrimenti si abbia per nulla l' ipoteca sul fondo soggetto al Fedecommesso ; e per questa istessa cautela intendo e voglio che si serbi nell'impiego dei ducati trecentomila, quante volte il caso accadesse, di sopra già spiegato, dalla femmina, figlia dell'ultimo possessore.

Parimenti nel valore dei beni, che posseggo nella città di Bologna, costituisco un fedecommesso di scudi quarantamila Bolognesi, talchè in qualunque caso di alienazione dei beni suddetti, voglio che detti scudi quarantamila debbano impiepiegarsi in compra sicura, o di altri stabili, o di luoghi di monti, partite di arrendamenti, o altro da rimanere sempre, ed in ogni futuro tempo vincolati per fondo del detto Fedecommesso, quale voglio che si senta e resti stabilito e regolato colle stesse chiamate e condizioni tutte espressate e stabilite di sopra, per lo generale Fedecommesso e Maggiorato, quali voglio che si sentano qui de verbo ad verbum repetite.

Siccome trovasi in oggi il menzionato mio dilettissimo figlio primogenito, erede istituito, D. Raffaele, Marchesino di Corleto, primo chiamato al godimento del Maggiorato e Fedecommesso suddetto, già casato di mio pieno piacimento, e volontà, con la mia dilettissima Signora nuora D.ª Beatrice di Sassonia, così espressamente voglio, ordino e comando che tutti gli altri futuri chiamati debbano trovarsi accasati all' età di quarant'anni compiti, altrimenti dichiaro, e voglio che ora, che trovandosi un fratello, ed, in mancanza di questo, un zio da parte di padre, passi a questi la chiamata alli fedecommessi suddetti, purchè si accasino, interpellando giuridicamente il contraventore da che entra nel quarantesimo anno, compito il quale senza aver preso moglie, s' intenda decaduto dalla chiamata alli Fedecommessi, che passerà immediatamente al fratello, o zio paterno, come sopra. In tal caso, qualora non si troviuo alienati li Feudi suddetti, e conseguentemente su di essi esistano, e non altrimenti si trovino impiegati nella maniera, da me sopra ordinata, li ducati trecentomila, fondo del Maggiorato, come sopra, su di esso ordinato, e stabilito, voglio che il detto chiamato e possessore delli fedecommessi, oltre del

frutto dei ducati quarantamila del fedecommesso su dei beni di Bologna, debba avere li frutti dei ducati trecentomila precipui, ed effettivi da sopra detti feudi, alla ragione del tre e mezzo per cento, importanti ducati dieci mila cinquecento, e per essi farsi l'assegnamento sopra li primi frutti annuali dei medesimi, con esser lecito al futuro chiamato prendersi la tenuta di detti Feudi, e quella ritenere fino a che non se li sia fatto l'effettivo assegnamento suddetto.

Dichiaro che per rapporto al suddetto mio figlio Primogenito, e mia dilettissima Signora nuora, voglio che resti fermo, e niente alterato quel tanto stabilito nei capitoli matrimoniali, per tal matrimonio solennizzati, e solo per un contrassegno dell'amore, e stima grande che serbo per la medesima mia dilettissima Signora nuora, voglio, che alla stessa pure legati, dal mio erede si diano ducati trecento per una sol volta, perchè ne faccia quell'uso che lei meglio stimerà, con pregarla di gradirsi per un semplice contrassegno del mio amore.

Dichiaro, inoltre che la mia figlia Primogenita Signora D.ª Giulia, Principessina del Colle, trovasi maritata col Signor Principe del Colle, D. Vincenzo di Somma, mio amatissimo cognato e genero; ed alla medesima fu costituita la dote in ducati quarantamila, onde voglio che si osservi quanto nei Capitoli matrimoniali suddetti, e nella rinuncia successivamente formata si contiene, e sta espressato e convenuto.

Per rapporto all'altra mia dilettissima figlia D.ª Marietta, che trovasi in Conservatorio nella Città di Roma, dichiaro similmente, che trovansi firmati e sottoscritti li fogli per lo matrimonio contraendo col Signor Duca di S. Arpino, con la costituzione promessa eziandio della dote in ducati quarantamila, onde voglio, che si osservi, quanto nei fogli suddetti sta stabilito; ed in qualunque caso, locchè spero sia lontanissimo, non venisse tal matrimonio in effetto, in tal caso voglio, che l'istessa dote in ducati quarantamila, e colle medesime leggi, resti, e sia per la medesima stabilito per qualunque matrimonio sarà per contrarre, con che però debba contrarlo col consenso e piacere della di lei madre, del detto mio figlio Primogenito, ed erede, e del dilettissimo mio fratello Signor Commendatore D. Antonio.

Qualora, poi, volesse monacarsi, se le faccia dal mio erede

il livello di annui ducati duecento ; da decorrere dal dì della di lei professione , e continuarsi da due anni dopo la di lei morte ; come pure , che dallo stesso mio erede se le facciano tutte le spese del monacaggio, con doversi in beneficio del medesimo, suoi eredi e successori dalla stessa mia figlia fare amplissima rinuncia per tutto e qualsivoglia dritto, parte e porzione, che de iure gli spetti, e potrebbe spettare , tanto sulla mia eredità, che su quella della Signora Duchessa, mia moglie, con tutte le solennità, leggi, patti e condizioni solite opponersi in simili rinuncie.

Alla mia carissima moglie Signora D.ª Giovannina di Somma lascio ducati quattromila l'anno dal giorno della mia morte, conservando il letto vedòvile, ed inclusi in essi ducati quattromila, tanto il frutto delle sue doti, quanto quelli dell'antefato.

Qualora, però, passasse a seconde nozze , debba sol godere del frutto delle sue doti, le quali effettive non furono, che in soli ducati ventimila, e del frutto dell'antefato, con cessare in tal caso il detto vitalizio di annui ducati quattromila. Oltre di ciò voglio, che tanto se non passi , quanto se passi a seconde nozze, per equipaggiarsi, se le diano altri ducati quattromila, pro una vice tantum, ed altri ducati duemila per le vesti lugubri e letto vedovile , che intendo tassare per detti ducati duemila, che voglio dal mio erede le siano prontamente pagati.

Con che debba però detta mia moglie restituire allo stesso mio erede le gioie, ed argenti di Casa, che sono in suo potere, con doversi per essi stare alla di lei buona fede e parola.

Alli amatissimi miei figli cadetti lascio ducati ottocento l'anno per ciascuno, tavola , casa e mantenimento giornaliero di due cavalli e cocchiere , dovendo però essi cadetti pensare alla provvista e rimpiazzo delli cavalli , della carrozza e del dippiù che gli appartiene. Dippiù si diano a ciascuno dei medesimi ducati mille e duecento una volta sola per equipaggiarsi. Sia però in libertà tanto del mio erede che dei cadetti convivere o separarsi di casa, ma, in questo secondo caso, restino assegnati ad ogni cadetto ducati mille e duecento l'anno solamente e senz'altro a riserba dei già detti ducati mille e duecento, da darseli una sol volta per equipaggiarsi, qualora non si trovino averli già ricevuti.

Voglio, però, ed espressamente dichiaro, che li detti miei

figli secondogeniti, ed ogni altro, che a me sopravvenisse e si trovasse esistente dopo la mia morte, abbiano e debbano sentirsi, con quanto di sopra, istituiti eredi, a titolo di particolare istituzione, senza poter pretendere altro, per cagione di parte, porzioni, legittima, alimenti, e per tutto, e qualsivoglia altro per cui avessero e potessero pretendere dritto e ragione sopra la mia eredità.

Lascio alla suddetta mia moglie Tutrice e Curatrice dei miei figli minori, assieme con uno stretto parente, che col consenso del detto mio erede universale sarà nominato.

A tutta la servitù di casa lascio per benemerenza due mesate, oltre della corrente, ed al mio cameriere dippiù la Guardaroba dei miei abiti.

Lascio ducati trecento di elemosina alli poveri dei miei Feudi, da ripartirsi secondo stimerà il mio erede, con incaricare ai Parrochi rispettivi la distribuzione.

Dippiù voglio, ordino e comando, che dopo la mia morte, trovandosi in potere dal Magnifico Notar Conservatore del presente mio Testamento, qualche foglio di disposizione firmato di mia propria mano, e suggellato, debbano inviolabilmente eseguirsi tutte le cose in quello contenute, senza contradizione alcuna, come se fossero scritte nel presente mio Testamento atteso così è mia espressa volontà.

E finalmente fo esecutore del presente mio Testamento, e di quanto in esso si contiene l'Eccellentissimo Signor Marchese di Fusualdo cum omni moda potestate exequendis.

Ed essendo stato io predetto Testatore insinuato dal Notaio Conservatore del presente mio Testamento lasciare qualche cosa al Reale Albergo dei Poveri di Napoli, ho risposto non aver cosa da lasciare.

Napoli, il dì 1° Gennaio dell'anno millesettecento novantasei.

Al notaro per la chiusura, apertura, e copia del presente mio Testamento lascio la somma di ducati sessanta.

Il Duca Niccolò Riario.

Praesentibus Opportunis.

Extracta est praesens copia ab originali Testamento in scriptis condito, et ordinato a quondam Ecc.mo D. Duce D. Niccolò Riario, clauso et sigillato sub die primo Mensis Ianuarii millesimi septingentesimi nonagesimi sexti, et post eius

sequutum obitum, aperto et pubblicato sub die quinta eiusdem mensis et anni.

In quibus quidem clausura, et apertura pro Notario Publico, interfui ego Notarius Carolus de Ciutiis de Neapoli, quod Testamentum jam registratum est in Publico Generali Archivio, et, facta collatione, concordat, meliori revisione semper salva, et in fidem signavi (locus signi).

E più fo fede che da detto fu Signor Duca D. Nicola Riario, dopo sollennizzato detto suo Testamento, non mi è stato consegnato verun foglio di altra sua disposizione, ed in fede etc.

Notar Carlo de Ciutiis di Napoli.

(Archivio del Conte Laval Nugent).

V.

1797.

Testamento del Duca Raffaele II Riario-Sforza.

Non sapendo le forme dell'Avvocazia dei Tribunali, lascio per mio erede Giovanni Riario con obbligo quanto eseguire il testamento ultimo, fatto da mio Padre.

Alla mia moglie lascio, oltre il Corredo vedovile, secondo il testamento di mio padre, quattro mila ducati napoletani, ed inoltre la carrozza da viaggio.

Al Signor D. Lorenzo Regalini, al Signor Antonio Tamburrini, al Signor Pietro Antonio Pietrapertosa lascio loro mesata perpetua ad ognuno, secondo quella con che ora mi serve.

Al mio Cameriere e Cocchiere si pagherà il viaggio, e di più quattro mesate a ciascheduno.

Tutti gli abiti presso di me, saranno per il cameriere, come tutta la guardaroba e la biancheria di Napoli, coll'obbligo di dare qualche cosa alla famiglia del maestro di casa.

La mia piccola figlia sarà il mio Erede obligato di sostentarla fino al suo matrimonio, la dote sarà secondo l'uso della Casa.

Oltre credo che non ci sia altro necessario.

Se, forse, questa mia ultima volontà non dovesse valere come testamento solenne, voglio che valga almeno come testa-

mento meno solenne, codicillo, fideicommesso, donazione in caso di morte, o come qualche altra disposizione valevole.

In fede di ciò ho sottoscritto di proprio pugno questo mio testamento, ed apposto il mio sigillo.

Fatto a Dresda li 23 Dicembre 1797.

D. Raffaele Riario.

(a tergo) - Qui dentro si trova l'ultima mia volontà.

Raffaele Duca Riario.

(Archivio del Conte Laval Nugent).

VI.

1800.

Reclamo del Cav. Giuseppe di Sassonia.

Nella Regia Camera della Summaria compare il Procuratore del Cav. Giuseppe di Sassonia, Agente e Vicario Generale della Signora Donna Beatrice di Sassonia, di lui sorella, vedova del fu Marchese di Corleto D. Raffaele Riario, e madre e tutrice dell' unica figliuola Donna Giovannina, e dice come passato a miglior vita il Duca D. Niccolò Riario, in gennaro del 1796, precedente testamento per Notar Carlo de Ciutiis di Napoli, chiuso nel dì primo di quel mese ed anno, istituì erede il cennato D. Raffaele, suo figlio primogenito, il quale riportò dalla G. C. il Decreto di preambolo in data dei 9 dell' istesso mese per la successione nei Burgensatici, ed in data dei 18 novembre per la successione nei Feudali.

Posteriormente in decembre del 1797, morì il detto Raffaele, precedente un insussistente foglio, scritto in Dresda ai 23 di quel mese, ed ivi chiamò suo erede Giovanni Riario, suo fratello.

Però, dal matrimonio contratto colla Signora Donna Beatrice di Sassonia, essendo nata unica figliuola, neppunto neppoco Raffaele Riario di lei fece quella menzione che vuole la legge, anzicchè la preterì assolutamente.

L'assenza della Madre e della Figlia da questa Capitale, operó, che a petizione del detto Giovanni Riario, addì 24 novembre del 1798, la G. C., a relazione del Giudice allora Don

Vincenzo Lotti, avesse interposto il Decreto di preambolo in benefizio del cennato Giovanni, colla soggiunta, però, degna di avvertirsi: « *salvis juribus filiae dicti Illustris Ducis D. Raphae-* « *lis, comparente persona legitima ipsius.* »

Avvertita intanto D.ª Beatrice di Sassonia, che non fosse valevole quella carta ingiusta, e non legale, scritta in Dresda da D. Raffaele Riario, per la preterizione dell'unica figliuola, invitata nella successione dei Feudali, e non esclusa dalla successione nei Burgensatici; ha cercato, quindi, la spiega, che sin d'allora conobbe la G. C. di appartenersele; nè per altra ragione non venne a spiegarli, senonchè mancava la persona, che facesse le parti dell'assente.

Ma, poichè al presente le note disavventure di Giovanni Riario hanno fatto sì, che tutti quei beni Feudali e Burgensatici, ai quali sarebbe succeduta l'unica figlia di D. Raffaele, si trovino presso del Regio Fisco.

Perciò ricorre in questa Regia Camera, e fa istanza di abilitarsi la Signora D.ª Beatrice di Sassonia, qual Madre e Tutrice di Donna Giovannina Riario, unica figlia del Marchese di Corleto, allo sperimento di quei dritti, e ragioni che l'appartengono nella successione di tutti i beni della casa Riario, non tenendosi conto di quella carta ingiusta, ed insussistente, scritta in Dresda dal cennato D. Raffaele; per quindi essere immessa nel possesso dei Feudali e Burgensatici, in esclusione del Regio Fisco, il quale dovrà essere tenuto alla restituzione dei frutti esatti, non solamente per il tempo delle disavventure di Giovanni Riario; ma altresì per tutta l'epoca dalla morte di Raffaele Riario fino ad oggi; allorquando il cennato Giovanni si appropriò quei dritti, che, per niuna ragione, gli poteano appartenere; così dice e fa istanza colla riserba di tutte le spese, salvis etc.

Die 28 Februarii 1800.

F. V. Suarez Coronel.

(Archivio del Conte Laval Nugent).

CAPITOLO DECIMO

(dal 1674 al 1818).

Continua la Storia della Chiesa — Le notizie su S. Sabino presso Ruvo del 1739 — I Vescovi sino al 1818.

Nella sagrestia della Cattedrale di Montepeloso si osserva il ritratto, rappresentante la veneranda figura del vescovo Raffaele Riario, il quale merita di essere ricordato, a causa della sua profonda dottrina e del suo vasto sapere.

Raffaele Riario, imparentato con la famiglia dei feudatarî di Montepeloso, nobile ed illustre, fu eletto vescovo ai 7 di maggio del 1674, all'età di cinquant'anni, quando era Abbate di Monte Cassino.

Resse la Chiesa di Montepeloso sino al 1684, anno in cui morì, ed il suo nome è rimasto celebre nella Storia Ecclesiastica di Montepeloso per la Sinodo, che egli celebrò nel 1678.

Il 28 marzo di questo anno, si accettò e ricevette il Compendio delle Costituzioni Sinodali del Vescovo Raffaele Riario.

Queste Costituzioni si conservano nell'Archivio Vescovile di Montepeloso, benchè io ne abbia preso visio-

ne in una copia, tratta dal 2.° Volume degli atti del Notar Galizio Morani, dell'anno 1678, a pagina 114.

Esse sono un vero monumento di dottrina, come solamente un benedettino di Monte Cassino poteva fare.

Furono testimoni alla celebrazione della Sinodo di Monsignor Riario i signori:

1. Magnifico Antonio Lombardi, Sindaco.
2. Antonio Arsio.
3. Giuseppe Persio.
4. Giovanni de Orlando.
5. Angelo Maffei.
6. Nicola Antonio de Muro.
7. Francesco Cucinella.
8. Nicola Martelli

ed altri distinti e nobili cittadini, nonchè il capitolo, composto dai seguenti:

1. Dottor Giuseppe Parrillo, arcidiacono.
2. Francesco Mangieri, arciprete.
3. Nicola Antonio Orlandi, primicerio.
4. Giovanni Angelo Amati, tesoriere.
5. Dottor Filippo d'Amati, crociere.
6. Angelo Canonico Verniero.
7. Pietro Antonio Can. Santo Mauro.
8. Lelio Can. Arsio.
9. Giovanni Vito Can. Fasulli, penitenziere.
10. Francesco Can. Cavallo.
11. Carlo Can. Orlandi.
12. Dottor Fabrizio Can. Maffei.
13. Ottavio Can. Russo.
14. Luca Can. Padrone
15. Giuseppe Can. Caravelli.

CAPPELLANI.

1. Francesco Ricchietta.

2. Luca Misalio.
3. Francesco Antonio de Grassis.
4. Francesco d'Eugenio.
5. Antonio Martelli.
6. Antonio Pennacchio.
7. Francesco Antonio Calia.
8. Camillo Cianciolla.
9. Angelo Torallo.
10. Leonardo Ramanzi.
11. Giuseppe Scavrillo.
12. Francesco Antonio Calvello.
13. Giovanni Carlo d'Ostuno.
14. Luca Martelli.
15. Domenico Tomacci.
16. Carmenio Dragonetti.
17. Giovanni Tommaso de Ostuno.
18. Giuseppe Antonio de Igniscio.
19. Pietro Mascolo.
20. Dottor Donato d'Amati.
21. Giovanni Maria Biscardo.
22. Francescantonio Santomauro.
23. Giovanni Maria d'Amati.
24. Gerolamo d'Ostuno.
25. Gerolamo Cavullo.
26. Giovanni Leonardo Trentacinque.
27. Giovanni Vito Torallo.
28. Dottor Francesco d'Amati.
29. Domenico Cavallo.
30. Andrea Monaco.
31. Domenico Furlia.
32. Pietro Dragonetto.
33. Domenico Parisi.
34. Angelo Cifarello.

35. Domenico Ingallati.
36. Guglielmo Paggetta.
37. Giovanni Domenico Orlandi.
38. Pietro Paolo de Magistris;

nonchè un gran numero di Diaconi, suddiaconi e chierici.

A Raffaele Riario successe, il 24 aprile 1684, il nobile sanseverinese Fabrizio Susanna, dottore nell'una e nell'altra legge, rettore della Parrocchia di S. Maria dei Pignatelli in Napoli, e già vicario generale del vescovado di Strongoli.

Morì nel novembre del 1705 in Montepeloso, ove si vede il suo ritratto nel salone del vecchio episcopio.

Ai 22 di Febbraio del 1706, fu eletto Vescovo di Montepeloso il dottor Antonio Aiello, prete della diocesi di Nicastro, rettore della parrocchia di S. Maria del Pianto in Napoli, e già Rettore e Confessore della S.S. Annunziata in Napoli. C' è il ritratto nel vecchio episcopio.

Gli successe, nel 1718, Domenico Potenza da Cerignola.

Il ritratto di questo Vescovo è visibile nella Sagrestia della Cattedrale.

Resse la Chiesa per circa 20 anni e fu uomo assai caritatevole.

Fece molto bene alla Cattedrale, nella quale ancora s'ammirano gli attestati della sua munificenza, consistenti in argenterie e altri arredi sacri.

Morì a Montepeloso e fu sepolto in Cattedrale, nella Cappella di S. Maria delle Grazie, di *jus patronato* della famiglia Lombardi, come ci viene attestato da una lapide esistente tuttora in detta cappella e riportata nell'appendice di questa storia.

Clemente XII, nel 1738, creò vescovo di Montepeloso, Cesare Rossi di Marsico.

Questo vescovo, il cui ritratto esiste nella Sagrestia della Cattedrale, fu traslocato, nel 1750, a Gerace dal papa Benedetto XIV.

Nell'archivio vescovile di Montepeloso si trova un cartolario, contenente la corrispondenza di questo Vescovo con i procuratori dell'Abbadia di S. Sabino in Ruvo.

Da essa si rileva che, in quell'epoca, furono successivamente procuratori il Canonico Angelo Nicola Tambone, e il monaco cappuccino fra Angelo.

La rendita di S. Sabino dava alla Mensa Vescovile di Montepeloso un utile annuo di ducati 60 in media.

I possedimenti, formanti la dote di S. Sabino, erano suddivisi in vignali, cioè:

1. - 4 vignali *al Piano di Valsano.*
2. - 14 vignali a *Monte Sereno.*
3. - 18 vignali alla *Pezza del Profico.*
4. - 28 vignali di terre alla *Matina.*
5. - 50 vignali alla Matina, dette *Le Lame.*
6. - 44 vignali di terre, in cui è una quantità di acqua sorgente.
7. - 10 vignali alla via di Bitonto.

A Cesare Rossi successe, nel 1750, il Vescovo Bartolomeo Coccoli, Arpinate, il cui ritratto s'ammira nel salone del vecchio episcopio. Durante il Vescovato del Coccoli e propriamente nel 1753, il Capitolo di Montepeloso si diede molto da fare, perchè i beni della Cattedrale fossero esenti dal pagamento del Catasto, o almeno ne fossero immuni le otto porzioni dei Parrochi e sostituti, come rilevasi dal documento annesso al presente capitolo. (1)

---

(1) — Vedi unico Documento annesso al presente capitolo.

Questo Vescovo scrisse una bella Storia di S. Eufemia, protettrice della Città di Montepeloso, e morì verso il 1760, nella stessa sua diocesi, per una spina di pesce, infissagli nella gola nel mentre che cenava.

Fu suo successore Francesco Paolo Corelli, o Carelli, da Conversano, eletto Vescovo dal papa Clemente XIII nel 1761.

Il suo ritratto trovasi nel salone del vecchio episcopio.

Nel 1762, essendo morto il Corelli, fu eletto Vescovo di Montepeloso Tommaso Agostino de Simone di Campi. (Lecce?)

Fu diligentissimo vescovo, che scrisse una dettagliata Santa Visita, di cui parleremo, a proposito delle notizie ecclesiastiche, nell'appendice di questa Storia.

Egli fe' costruire, nell'ipogeo della Cattedrale, una tomba da servire per sè e per i suoi successori, come desumiamo da una lapide, esistente nell'attuale soccorpo, di cui parleremo nell'appendice di questa Storia.

Il ritratto di Monsignor de Simone trovasi in una sala del nuovo episcopio.

Pio VI, nel 1792, creò vescovo di Montepeloso Francesco Saverio Saggese, arciprete della Cattedrale di Foggia.

Durante il Vescovato del Saggese, nel capitolo di Montepeloso si annoveravano moltissimi dottori.

Il ritratto di questo vescovo si trova in una sala del nuovo episcopio.

Finalmente, ai 21 di dicembre del 1797, fu eletto Vescovo di Montepeloso dal Papa Pio VI il grande Michele Arcangelo Lupoli, prete della parrocchia di Frattamaggiore.

Il nome di questo vescovo è assai noto nel campo

delle scienze e delle lettere. Egli diede alla luce moltissimi volumi di teologia, d'archeologia e di letteratura, nonchè un'infinità di prediche ed omelie.

Ai 4 di giugno del 1818, fu traslocato in qualità di Arcivescovo della Chiesa Metropolitana di Conza, d' onde passò a reggere l' Arcivescovado di Salerno e morì poco dopo del 1830.

Il ritratto del Lupoli si osserva in una sala del nuovo episcopio ; e questo insigne prelato fu l' ultimo della serie di 33 vescovi che, per ben 339 anni, sedettero sulla sola cattedra di Montepeloso.

DOCUMENTO

annesso al

CAPITOLO DECIMO

Copia — Carlo, per la Dio Grazia, Re delle due Sicilie, Gerusalemme ecc. D. Vincenzo Avitabile Miles ecc. Dottore delle leggi, Capo Ruota della Regia Udienza di questa Provincia di Matera e dalle cose infrascritte della Regia Camera Delegata, E. d. C. Alguzini e servienti così della Regia Udienza di Matera, della Corte di questa Città di Melfi, come di ogni altra in solidum vi significhiamo come avanti di noi per parte del Procuratore del Reverendo Clero della Città di Montepeloso sono state presentate provisioni della Regia Camera della Sommaria con Memoriale quali sono del tenor seguente - Vd. Magnifico Regio Capo Ruota della Regia Udienza di Matera li significhiamo come in questa Regia Camera è stata presentata comparsa del tenor seguente videlicet. Dic. 12 mensis Septembris 1753, Neapoli, presentata per Magnificum U. I. D. D. Nicolaum Torallo procuratorem etc. - Cortese Actuarius - Nella Regia Camera della Sommaria comparisce il Procuratore del Reverendo Capitolo e Clero della Città di Montepeloso in Basilicata e dice come in esecuzione dei Reali Ordini, standosi attualmente formando il Generale Catasto di detta Città, sebbene da detto Reverendo Capitolo e Clero siasi accudito ai Deputati del Catasto suddetto, acciò quello riuscito fosse rite et recte e senza pregiudizio del principale del comparente a tenor del disposto e ordinato nelle generali istruzioni da detta Regia Camera date alle stampe; niente di meno i deputati suddetti non hanno voluto dare orecchio alle giuste istanze, fatte per parte del divisato Reverendo Capitolo e Clero, intendendo voler operare a loro capriccio, e non secondo il concordato ed istruzioni suddette; onde per evitare quei pregiudizii che nella formazione del cennato Catasto possono impedirsi al principale del Comparente, ricorre in essa Regia Camera e fa istanza darsi la dovuta provvidenza sopra dei seguenti capi, cioè:

1.° Sebbene per l'antichità non si ha potuto ritrovare do-

cumento circa la fondazione della Chiesa Cattedrale, ed unica Parrocchiale della Città predetta di Montepeloso nella quale ab antiquo e da tempo in cui non è memoria d'uomo in contrario sempre sono amministrati Sacramenti: tutta volta non vi è stata giammai ab antiquo controversia alcuna che la cura delle anime e l'amministrazione dei Sacramenti residesse solamente penes il Capitolo e Clero di detta Cattedrale e Parrocchial Chiesa. Il perchè legittimamente si puó supponere dalla sua prima origine essere stata di fondazione Parrocchiale o almeno Parrocchiale e Cattedrale insieme.

In cui fin dall'anno 1594 sappiamo che vigeva controversia tra di essi Capitolari circa l' Amministrazione di essi Sacramenti; perciocchè moltissimi dei preti Capitolari, più anziani di quel tempo, eran di sentimento che la cura delle anime e dispensazioni dei Sacramenti solamente in detta Chiesa amministrarsi dovesse dall'Arciprete, il quale in quella tiene il luogo di seconda Dignità; ed all' incontro pretendea l' Arciprete di quel tempo non a lui solo, ma a tutti gli altri Capitolari Preti doversi comunicare la cura suddetta, avvegnachè ivi non eran d'altre parrocchie erette fuori di detta Cattedrale e Parrocchial Chiesa, né il popolo era diviso, ma tutta la gente di quella Città correva in detta Cattedrale e Parrocchial Chiesa, ivi detta Chiesa Matrice, a ricevere i Sacramenti. Queste suddette diverse opinioni tra i Capitolari abbiamo che eran causa che moltissimi fra le altre cose per mancanza di chi assistesse (imperciocchè il solo Arciprete in conto alcuno non potrà giungere a poter amministrare i Sacramenti in tutta quella di gente assai numerosa città) se ne morissero senza Sacramenti, per cui il Vescoso di quel tempo pensò di trovare nuovo espediente per dar riparo ai sopra detti inconvenienti. Il perchè non solo in virtù del Tridentino Concilio, ma anche previo decreto della Sacra Congregazione del Concilio, convocatosi Capitolo, e con pieno consenso del medesimo il Vescovo d'allora pose nella detta cura delle anime una certa divisione con stabilirsi che si dovessero dal grembo del Capitolo e Clero di detta Chiesa eligere per concorso quattro preti che si dovevano chiamar Curati, ai quali, vita loro durante, commetter si dovesse la cura di tutte l' anime di quella città da dividersi in quattro parti; di modo che ciascuno dei quattro suddetti Curati avesse do-

vuto reggere la quarta parte di detta città, con condizione che la cura della parte viciniore alla detta Chiesa Matrice fusse perpetuamente annessa alla Dignità dell' Arciprete. E fu stabilito che ugualmente tutti i suddetti quattro Curati avessero dovuto prima di cominciare ad esercitare la cura delle anime far la professione della fede, in mano di esso Vescovo o di altro in di lui vece. Come pure stabilissi che da detta Chiesa Matrice solamente tutti quattro i parroci, o siano curati, avessero dovuto amministrare i Sacramenti con essere esenti dal servizio del coro in tempo attendessero alla detta cura delle anime, con rimettersi ció sopra le di loro coscienze, ed in fine, per quello che tocca alla retribuzione, fu assegnato darsi a ciascuno di detti Curati, oltre della porzione come l'avevano gli altri preti capitolari, di più una quarta parte di grano di una intera porzione, che toccava comunemente tra detti preti partecipanti, come questo ed altro si osserva dal documento che in forma valida si produce.

Ma, per quello che tocca allo stato presente di detta cura d'anime in detta città, attualmente si esercita detta cura dall'Arciprete ed altri tre parrocchi dello stesso gremio Capitolare nella Chiesa Cattedrale, anche per essersi d'allora in progresso di tempo accresciuto il numero delle anime, per cui non possono oggi bastare i detti quattro Parrochi o curati solamente, con quattro altri sostituti, o sieno Economi dei Parrochi con amministrarsi li Sacramenti in detta Chiesa Matrice dai medesimi, e con avere ciascuno di essi Parrochi, oltre il proprio sostituto, anche li proprii figliani.

E, sebbene da detti Parrochi si amministrassero i Sacramenti nella sudetta Chiesa, come unica Parrocchiale, ad ogni modo, per commodo di detti figliani, nei dì festivi e negli altri giorni della settimana si celebrano le messe e le nozze, si confessa e si predica e si istruisce il Popolo nella Dottrina Cristiana in quattro Chiese fuori di detta Chiesa Matrice, in cui solamente sta il fonte battesimale, il Sacro Ciborio e li medesimi Parrochi ed Economi altra congrua non hanno se non se la porziore della Massa Capitolare e la quarta parte di grano di un'intera porzione, che spetterebbe comunemente ad un solo dei detti preti partecipanti e, ciò non ostante, sono esenti non men li detti Parrochi che li Sostituti dal Servizio del Coro

per detta cura delle anime ; onde si cerca se li beni di detta Chiesa Cattedrale siano esenti dal peso del Catasto o almeno le otto porzioni dei Parrochi e loro sostituti , e questo con espressa riserva di tutte, e qualsivogliano ragioni, che competono e possono competere in qualsivoglia futuro tempo alla detta Cattedrale e Parrocchial Chiesa, suoi Parrochi e Capitolo e Clero non solum isto ecc.

2.° Il detto Reverendo Capitolo e Clero porta e tiene il peso di pagare ogni anno alla Reverenda Camera Apostolica in Roma ducati 60 per transazione dei Spogli, e carlini trenta per lo trasporto di essi, quali ducati 60 e certificatone che come peso intrinsico si deve dedurre , come costa dall' annesso documento.

3.° Come che con appuntamento di essa Regia Camera nel mese di Giugno 1749 viene ordinato che per quelle Messe perpetue dei Testatori, lasciate senza specificare il determinato prezzo che si dovesse dedurre, secondo l'uso corrente del Paese, come da copia di detto appuntamento, ed essendo che in detta città di Montepeloso non si ricevono Messe perpetue lette se non a grana 22 1/2 l'una, o almeno a grana venti, secondo le bolle e decreti dei Vescovi pro tempore nell' accettazione dei legati ; e nei decreti di riduzione di messe a differenze delle Messe quotidiane o siano manuali, le quali si ricevono a qualunque prezzo, purchè non sia minore di un carlino; e perciò fa istanza per l'effettiva esecuzione del descritto appuntamento circa la bonificazione del prezzo delle Messe suddette.

4.° Il detto Capitolo e Clero porta il peso d'alquante altre messe, delle quali per l'antichità non ha potuto rinvenire validi documenti , ma bensì si trovano ascritte alla Tabella in pubblica Sacrestia e nei libri, dove ogni anno si annotano dette messe, fa perciò istanza dedursi alla sudetta ragione di grana 22 1/2 l'una oppure almeno grana 20.

5.° È tenuto il detto Capitolo celebrare le messe cantate continuali per le anime dei fondatori, ed altre per li benefattori e legatarii, che per l'antichità non vi è memoria, ma bensì si trovano ascritte alla Tabella in pubblica sagrestia e nei libri, ogni anno, s' annotano sette messe cantate continuali perpetue ed anniversarie alla ragione di carlini dieci l'una, maggiormente che in detta città così da detto Capitolo, come da

ogni altro luogo pio siano o Monasteri di Frati, le messe senza assistenza e quotidiane o sono manuali non si ricevono meno di carlini cinque l'una e le perpetue a carlini dieci.

6.° Il detto Capitolo e Clero in detta Chiesa, come una Parrocchiale, porta l' obbligo di celebrare in ogni festivo una messa letta per popolo, per cui fa anche istanza il comparente, nomine quo supra, dovessino dedurre alla suddetta ragione di grana 22 1/2 l'una o almeno a grana venti come tutte le altre messe perpetue di cui non vi è memoria.

7.° Detto Capitolo e Clero in ogni anno porta il peso della cera, vino e farina per le ostie per la celebrazione delle messe e per la comunione di tutta quella città, apparati dei Calici, Camici, Rocchetti, Mozzetta e Messali non meno in detta Chiesa Madrice, che nelle altre Chiese, ove i Parrochi sogliono, come si è detto, assistere alla cure dei proprii figliani, perciò fa istanza tutte queste spese, come necessarie, a pesi intrinseci, doversi dedurre dallo Unciario da formarsi delle rendite del medesimo Capitolo.

8.° Porta esso Reverendo Capitolo e Clero, per li terreni che posseggono e che danno a coltura a particolari cittadini di detta città di Montepeloso, il peso di pagare ducati sessanta per lo compasso di detti terreni alli Regii Compassatori, fa perció istansa dedurre dall' Unciario suddetto una tal somma annuale, come quella che è pnre necessaria spesa, e si rende peso intrinseco sopra il detto terreno.

9.° Finalmente come che alcuni Preti che compongono il Clero di detta città di Montepeloso per l'antichità non possono trovare documento per la fondazione dei loro rispettivi patrimonii, ed altri li tengono costituiti sopra beni che prima rendevano, ed ora sono rimasti infruttiferi, talmente che i loro patrimonii non solo che non ascendono alla somma stabilita nella tassa Diocesana di ducati 30, ma meno alla somma di ducati 24, stabilita nel Concordato; fa perciò istanza ordinarsi che sia lecito ai Preti che non possono trovare la fondazione dei loro patrimonii, costituirseli di nuovo ed a quelli che rende lo stabilito frutto potersi fare il complemento, talchè non eccede ducati 40, nè siano meno di ducati ventiquattro, secondo viene stabilito nel suddetto Concordato e potersino commutare i fondi, o siano stabili infruttiferi in altri corpi di frutto;

e così dice e fa istanza con espressa protesta di tutte e qualsivogliano ragioni, che competono e possono quali qualitercumque per questi Capi dedotti, ed altri competere, facendo istanza finalmente ordinarsi essere lecito al Principale del Comparente ritenersi da quel tanto che dovrà pagare tutto quello che avesse mai pagato indebitamente in beneficio di detta Università, dal tempo in cui si sia incominciato a vivere a Catasto in detta città, e così dice e fa istanza non solo in questo, ma in ogni altro modo migliore.

Quale preinserta comparsa, essendo stata dal Sig. A. Giulio Cesare di Andrea rimessa al Sig. Presidente Michele Lipari, Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio, dal medesimo è stato fatta la seguente istanza, videlicet: Dic. 19 mensis 7bris 1753. Lipari Fiscus, visis actis ac praesenti comparitione instat quo magnificus Secretarius aulae Ioannes Guida recognitis ordinibus in similibus datis super deductis relationem faciat cum occurrentibus ad finem providendi salvis ecc. Per esecuzione di che, si è dal medesimo Giovanni Guida, Segretario della 3ª Ruota di questa Regia Camera, fatta l'ordinata relazione qual'è del tenor seguente: Al Signor Giulio Cesare d' Andrea, Presidente della Regia Camera e Commissario. Essendo comparso nella Regia Camera ed avanti di Vª Sª il Reverendo Capitolo e Clero della città di Montepeloso, domandano che, per esecuzione dell'appuntamento dell'anno 1749 dell'Università suddetta sulla formazione del suo Catasto, si fosse dedotta la quantità delle Messe con la limosina secondo l'uso del paese, per quelle messe però che dal testatore non erano state stabilite, qual'era non più di carlini due la messa letta, la cantata non meno di carlini cinque e l'altra cantata con l'intervento degli assistenti non meno di carlini dieci.

In vista di qual domanda, fatta li 30 Luglio del corrente anno, si compiacque Vª Sª ordinare provvisione del Regio Fisco che il magnifico Capo Ruota di Matera, che ritrovasi incaricato dell' affare dei Catasti della Provincia avesse tenute presente detto appuntamento del 1749, per causa della deduzione delle messe con dare la provvidenza di giustizia, intese le parti, ut folio 1° et 9°. Adesso per parte dello stesso Capitolo e Clero con nuova istanza si è domandata che sebbene dal Reverendo..... Eccles. si fosse accudito presso dei deputati

del Catasto, acciò rite et recte avessero esaminati i gravami s'inferivano ad esso Reverendo Capitolo e Clero, dai medesimi non si sia dato orecchio, con oprare a loro capriccio e non secondo il dettame del concordato e Regali istruzioni, conchiudendo che, per evitare quei pregiudizi che nella formazione del cone..... catasto se li possono inferire, faceva istanza farsi la provvidenza sopra i seguenti capi:

1° Che trovandosi d' antico tempo l' amministrazione dei Sacramenti presso il Capitolo e Clero e Parrocchiale Chiesa, essendo stato esso Capitolo in prima origine di fondazione Parrocchiale in maniera che, nell'anno 1594, vertendosi controversia tra li capitolari e preti anziani, circa l'amministrazione dei Sacramenti, i detti Preti pretendean che la cura delle anime e dei Sacramenti solamente in detta Chiesa si dovesse amministrare dall'Arciprete che tiene il luogo di 2ª Dignità; pretendevasi all'incontro dal medesimo che non a lui solo, ma anche a tutti i preti capitolari doversi communicare la cura suddetta, attesochè non vi erano altre parrocchie in detta città che la sola Cattedrale e Parrocchiale, concorrendovi tutto il popolo a ricevere i Sacramenti, ed in tal maniera l' Arciprete solo non arrivava a somministrare i Sacramenti, e se ne moriva la gente senza li medesimi Sacramenti per essere sì numerosa. Per lo chè il Vescovo di quel tempo pensò nuovo espediente per riparare in detta cosa, mentre un decreto della Sacra Congregazione fece convocare Capitolo e con pieno consenso del medesimo si stabilì una certa divisione; cioè è che quattro preti s'avessero dovuto chiamare Curati vita durante loro, ai quali si fosse commessa di reggere l'amministrazione di una 4ª parte della città per ciascheduno, con condizione che la cura più viciniore a detta Chiesa si fosse perpetuamente annessata all'Arciprete con fare i medesimi professioni della fede in mano del Vescovo, o altra in sua vece, con esentarsi dal servizio del Coro, e, circa la di loro retribuzione, fu assegnato darsi a ciascuno dei medesimi oltre la porzione dei preti capitolari la 4ª parte di più di grano e dell' intera porzione che spettava comunemente a detti preti partecipanti, producendo a tale effetto documento di detto stabilmento.

Per quello che tocca poi allo stato presente per la cura della anime, s'amministra dall'Arciprete e da tre Parrochi ca-

pitolari e, per essersi accresciuto il numero delle anime, si dica che non siano nemmeno bastanti quattro Curati suddetti, con altri quattro sostituti o siano economi detti Parrochi. Sebbene s'amministrassero i Sacramenti nella sola Chiesa, come unica Parrocchiale, ad ogni modo per commodo dei figliani, in tutti li giorni della settimana, s'amministrano i Sacramenti in quattro Chiese fuori della medesima, standovi nella medesima solamente il fonte battesimale, il sacro Ciborio, non avendo li medesimi Parrochi ed economi altra congrua se non la porzione della massa capitolare, e la quarta parte di grano che comunemente si riceve dai Preti partecipanti, perciò si domanda se li beni della Chiesa Cattedrale, come unica Parrocchiale debbono essere esenti dal pagamento del Catasto, oppure almeno farsi immune le otto porzioni dei Parrochi o sostituiti con riserbarsi a tale effetto tutte le ragioni possono competere in futuro tempo; ed oltre a ciò debbono dedursi locchè si paga alla Camera Apostolica per transazione dei spogli, e videlicet per lo trasporto, come anche, poichè coll' appuntamento della Regia Camera del 1749 si ritrova ordinato che le messe perpetue lasciate dai testatori senza specificarsi il prezzo si dovessero dedurre secondo l'uso corrente, e come in detta città le messe perpetue non si ricevono se non a grana 22 1/2 o almeno a grana venti, secondo le bolle dei Vescovi pro tempore nell'accettazione dei legati, li quali sono differenti a quelli che sono quotidiane o manuali, che non si ricevono meno di un carlino, perciò si conchiude, domandando la bonificazione del prezzo di dette messe alla ragione suddetta di grana 22 1/2 a tenor del detto appuntamento, che parimente copia in forma valida ne rappresenta.

4.° Che portando detto Capitolo e Clero il peso di certe messe, quali per l'antichità non si sono rinvenuti i documenti, ritrovandosi ben vero ascritte alla Tabella, come nei libri ove si notano le messe, onde si è domandato la bonificazione di dette messe alla suddetta ragione di grana 22 1/2 non meno di grana 20.

5.° È tenuto particolarmente esso Capitolo far celebrare le messe cantate conventuali per l'anime dei benefattori e legatarii che per l'antichità non vi è memoria, ritrovandosi bensì iscritte nella Tabella e nei libri di messe, si è domandato pa-

rimente farsi la deduzione di carlini dieci per ciascheduna, stante le messe cantate si celebra con l' assistenza solamente, costumandosi in detta città che le messe cantate non perpetue ma quotidiane non si ricevono meno di carlini cinque l' una.

6.° È in obbligo il suddetto Capitolo far celebrare , come Chiesa Parrocchiale giornalmente una messa letta per il popolo, facendo anche istanza dedursi alla suddetta ragione di grana 20.

7.° Che portando il peso annuo della cera, del vino, farina per le ostie per la celebrazione delle messe e comunioni di tutto quel popolo , come anche degli apparati e messali , non meno in detta Chiesa Madre, che nelle altre Chiese, ove i Parrochi sogliono assistere alla cura dei loro figliani, si domanda che, essendo pesi intrinseci necessarii, debbono dedursi dal Catasto.

8.° Soffrendo il peso di annui ducati 60 per li terreni che possiede, i quali si danno a coltura ai particolari cittadini di essa città, li medesimi si pagano per lo compasso ai Regi Compassatori, perciò domanda che, essendo peso intrinsico, si debba dedurre dall'Unciario.

E finalmente, coll' occasione che di alcuni preti di detto Clero per l'antichità non possono ritrovare il documento della fondazione del di loro respettivo patrimonio, come per anche altri lo tengono costituiti sopra beni che prima rendevano, ed oggi si sono resi infruttiferi , tanto più che detti patrimonii non arrivano ad ascendere alla somma stabilita colla tassa diocesana di ducati 30, non arrivando nemmeno a ducati 24, giusto il concordato , si è domandato che sia lecito ai medesimi preti che non possono ritrovare la fondazione di detto loro rispettivo patrimonio, costituirseli nuovamente per quelli che non rendono giusto il frutto stabilito , farsi il complemento , purchè non ecceda i ducati 40, e non sia meno di 24, secondo lo stabilimento del concordato , con commutarsi i corpi, oggi resi infruttiferi, con quelli di frutto: conchiudendo finalmente esserli lecito di ritenere da quel tanto che dovrà pagare da quello, che forse avesse mai pagato indebitamente.

Sopra quella istanza si compiacque V. S., fatto li 25 Xbre, precedente istanza del signor Pregevole Avvocato Fiscale, incaricarmi che riconosciuti avessero gli ordini dati in casi simili sopra l'esposto, e ne avesse a V. S. fatta la relazione con lo che occorre ad finem providendi, ut fol. 1.

Per adempimento intanto di detto veneratissimo incarico di V. S. sono a rappresentarle che riguardo al primo capo, col quale la domanda si restringe che i beni del Capitolo e Clero, essendo addetti alla cura delle anime, per le quali si ha in obbligo di stabilire quattro Parrochi e quattro economi con loro sostituti per dividersi dei medesimi in quattro porzioni nelle Chiese convicine, per ivi amministrare i Sacramenti a tutto quel popolo, che si facciano immuni dal pagamento dell' Unciario, o almeno dedursi le otto porzioni che spettano ai detti Parrochi coi loro economi o sostituiti, avendo a tale effetto esibito copia in forma valida della Conclusione fatta da quel Capitolo sin dall'anno 1594, precedente decreto della Sacra Congregazione, della Corte Vescovile ed in effetto unendosi da un detto documento riconosciuto, ritrova che, nel 1594, coll' occasione che si agitava controversia tra capitolari o preti di allora, in pretendere i medesimi preti che dall' Arciprete come 2ª Dignità si avessero dovuto amministrare i Sacramenti, all' incontro dall' Arciprete si pretendea che non a lui solo, ma a tutti i preti capitolari dovevano essere investiti di tal carico, mercè la quale controversia i Sacramenti non venivano amministrati ed il popolo se ne moriva senza ricevere i medesimi.

Perlochè il Vescovo fu nella necessità di ricorrere alla Sacra Congregazione, e dalla medesima ne ottenne il decreto che la Chiesa Cattedrale dallo intiero Capitolo si fosse transferito per via di unione perpetua, o sia Dignità di detta Chiesa, però di consenso di esso Capitolo.

Perlochè da detto Capitolo fu fatta conclusione di consiglio, colla quale furono eletti quattro preti Capitolari, i quali si avessero dovuto chiamare Curati con dividersi in quattro la Cura di detta Chiesa, con riserba che una delle quattro parti la più vicina fosse aspettata e perpetuamente annessata all'Arciprete, con dare prima i medesimi il dovuto giuramento in mano del Vescovo o del suo Vicario, d' amministrare puntualmente la cura delle anime e circa la retribuzione gli fusse assegnata la quarta parte del grano dell'intiera porzione, che si doveva dividere tra preti partecipanti e che la prima divisione si fosse fatta nel mese di Giugno dello stesso anno 1595, con essere lasciato ai detti Curati di esigere lo ius dei matrimonii contraendi, una gallina, qual era solito esigersi dall'Arciprete,

come anche perchè era solito darsi al Capitolo e Clero grana quindici per una messa per benedire gli sposi, che detti grani quindici dovessero andare anche in beneficio di detti Curati col peso di celebrare la messa suddetta, con rimanere ben vero in beneficio della Mensa Vescovile e Capitolare di esigere li ius funerali, a riserba di altra quarta parte di grano, la quale si fosse assegnata dalla massa del capitolo alla persona che in forma valida di conclusione in questi atti appare ut fol. Porto dunque ciò ed attento il sopradetto documento, dal quale costa essere la cura attuale delle anime non solo presso del Reverendo Arciprete, ma di tre altri del Capitolo, i quali hanno la necessità di mantenere anche gli economi; crederei, quanto altrimenti non giudicherà V.ª S.ª che debbono i suddetti che actu amministrano i Santi Sacramenti farsi franchi ed immuni dalla porzione, o sia quarta parte di grano delle decime, che loro si ritrova assegnata per la cura suddetta e questo seguela del determinato in cose simili, anche per punto generale che tutte quella porzione di rendite, che è addetta pro cura animarum si fosse fatta immune ed esente a tenor del concordato.

Intorno poi alla pretensione che a tenor dell'appuntamento della Regia Camera farsi la deduzione secondo l'uso corrente del paese, quando dal testatore l'elemosina delle messe non si trova stabilita, su tale affare sono a pregare V.ª S.ª che dalla Regia Camera, a 24 Gennaio 1749, si fece il generale appuntamento.

Si è appuntato che per quello che riguarda al peso delle messe, quando la limosina delle medesime stabilite dal testatore si deve dedurre la quantità che è stata stabilita dal medesimo.

Quando dal testatore si trova ordinato che tutto il frutto del fondo s'impieghi in messe, allora tutto il frutto è libero e niente deve tassarsi. Quando poi il testatore abbia lasciato un certo determinato numero di messe senza spiegare la quantità dell' elimosina, queste si deve tassare e durare secondo l' uso corrente.

Onde inerendo alla domanda del Capitolo crederei proprio eseguirsi ad unguem detto appuntamento, locchè tutto dipenderà dalla saggia giudicatura di V.ª S.ª

Il 4.° capo contiene che debbansi dedurre alla suddetta ragione di grana 22 1/2 alquante messe ascritte nella Tabella nei libri, in dove si annotano le messe non ostante che per

l'antichità non si trovasse documento della fondazione, crederei perciò anche a tenor della pratica del Tribunale e degli ordini dati in consimili casi, che sempre sarà vero, che tali messe si rattrovano notate nella Tabella, come anche nei libri, dove si notano le messe che si celebrano, visitati dai Signori, se ne debba fare le deduzioni, giusta il precitato appuntamento. Rispetto al 5.° e 6.° capo, col quale nel primo si domanda la deduzione delle messe cantate conventuali per l'anime dei benefattori alla ragione di carlini dieci per ciascheduna, che per l'antichità non vi è memoria, ritrovandosi soltanto ascritte alla Tabella: ed il secondo parimenti la deduzione di una messa letta pro populo in ogni giorno festivo a ragione di grana 22 1/2 non meno di grana 20, crederei perciò che tali pesi di messe non si debbono dedurre, atteso chè al Tribunale con appuntamento in casi simili si ritrova determinato per la considerazione che il peso non è insito sopra Roba, ma è un obbligo addetto al carattere dei sacerdoti capitolari, rimettendomi però sempre alla sua giudicatura.

Nel 7° e 8° capo si domanda la deduzione del peso della cera, vino e farina per le ostie, apparati dei calici, camici, rocchetti, mozzette e messali, quali non solo serve per la Chiesa Madre, che per l'altre per assistere alla cura dei proprii figliani ed al peso di annui ducati 60, i medesimi si pagano ai compassatori per compassare i territorii di esso Capitolo e Clero. E parimenti su tale assunto facendomi carico delle risoluzioni del Tribunale in casi simili, crederei che li pesi di cera, vino, farina per le ostie ed altro, come la detta spesa delli ducati 60, non debbono dedursi, non lasciando ben vero di sottoporre alla savia giudicatura di V.ª S.ª che sarebbe equo il bonarsi qualche somma per mantenimento della Chiesa Parrocchiale ogni qualvolta sarà vero che tutta la rendita sia accatastata e tassata.

E finalmente per quello che tocca all'ultimo capo, col quale si pretende bonificarsi a taluni preti senza il documento della fondazione del di loro patrimonio, che per l'antichità non si sia potuto rinvenire, bonarsi loro corrispondente rendita per lo sacro patrimonio, come anche ad altri, ai quali furono costituiti i beni in sacro patrimonio ed oggi li medesimi si ritrovano resi incoltivabili ed infruttiferi e, non arrivando in tal maniera la rendita alla somma stabilita colla tassa diocesana,

si pretende che sia lecito ad essi preti di costituirsi novamente il patrimonio e per quelli territorii si sono resi infruttiferi sorrogare altri beni di maggior rendita, non eccedenti i ducati 40, giusta il concordato.

E su di ciò devo rappresentare a V. S. che a tenore del concordato, istruzioni ed ordini dati dal Tribunale in casi simili ai preti si deve bonare il patrimonio precedente il legittimo documento della costituzione per quella somma non eccedente la tassa della Diocesi, senza ammettersi e bonarsi altri beni, oltre di quelli descritti in detta costituzione, in maniera che se le rendite di questi non arrivassero alla tassa diocesana non potranno prendere il supplemento sopra altri beni, ogni qualvolta i beni costituiti in sacro patrimonio si fanno immuni.

Potrebbero ben vero pretendere il supplemento del patrimonio, allorchè il primo si trovasse mancante e distrutto per legitima causa come sarebbe per scarcerare il padre e per redimere il Fratello da mano dei Turchi, e perchè il detto supplemento fosse stato fatto con permesso della Reverenda Curia Vescovile, audita Universitate.

Intorno poi alla surrogazione o supplemento di rendita mancante alla tassa diocesana, perciò si è voluto sempre determinare non ammettersi, o per lo più ammettersi, perchè li beni surrogati siano per legittima causa e della stessa specie dei primi e purchè nella detta surrogazione in simile, giusto o supplemento per detta rendita mancante non costi frode alcuna, e vi proceda decreto della Reverenda Curia, audita Universitate.

Donde, quando altrimenti V. S. non istimerà, potrebbe ordinarsi l'esecuzione delli ordini dati antecedentemente per altri Preti del Regno, e particolarmente per il Clero Bari, che è quanto devo rappresentare a V. S. e che resto facendo profondissima riverenza. - Di V. S. Napoli 14 Settembre 1753. - Dev.mo ed obb.mo servo vero Giovanni Guida - Procurator Reverendi Capituli et Cleri Cattedralis et Parrochialis Ecclesiae Civitatis Montispelusii acceptat relationem praedictum sic et in quantum pro se facit deferendo iura suo Principali quandocumque et qualitercumque competentia omni meliori modo.

Qual Preinserta relazione rimessasi dal prenominato Regio Consigliere Signor Giulio Cesare d'Andrea, Presidente Commis-

sario allo stesso Signor Michele Lipari Avvocato Fiscale del medesimo è stata fatta istanza del tenor seguente videlicet. - Die 20 mensis Novembris 1753 - Lipari Fiscus visis actis, ac praesenti relatione m.ci segretarii Aulae D. Ioannes Guida remittit se iuxta relationem ipsam ac proinde non impedit expediti ordines servata forma illius, salvis ecc. In vista della preinserta istanza fiscale è stato dal suddetto Signor Presidente d'Andrea Com. decretato il seguente vedelicet. - Die' vigesima tertia mensis 9bris 1753 - Exped. ordines servata forma praeinsertae relationis et iuxta instantiam Regii Fisci de Andrea - Consorte Artus - Che però abbiamo fatto la presente colla quale vi diciamo ed ordiniamo dobbiate la suddetta preinserta relazione e quanto in essa si contiene ad unguem eseguire far eseguire ed osservare, giusta la sua serie, continenza e tenore di modo che abbia il suo dovuto effetto ad esecuzione. - E così eseguirete e farete eseguire e non altrimenti sotto pena di ducati mille per ciascheduno contravventore Regio ecc. - Datum Neapoli - dic. 28 mensis Novembris 1753 - Vincentius Natali P. M. C. - Iulius Caesar de Andrea C. F. L. V. Lipari Fiscus. Iacobus Sibilia magister actorum - Dominicus cortese Actuarius - Adest sigillum et sum. in forma.

Il tenore del Memoriale presentato è del modo seguente videlicet.

Al Signor Vincenzo Avitabile - Caporuota della Regia Udienza di Matera e delegato delle generali catasti di detta Provincia. Il Procuratore generale del Reverendo Capitolo e Clero della città di Montepeloso in Provincia di Basilicata, supplicando espone a V. S. come ha ottenuto dalla Regia Camera della Sommaria alcune provisioni concernentino la deduzione di alcuni pesi portati dal suo Principale e non dedotti nella confezione del generale Catasto di detta città, perció supplica V. S. ordinare all'Università della città di Montepeloso e suoi deputati di detto Catasto che ad unguem osservassero le dette provvisioni a tutto quanto in esse si contiene, ed il tutto quam Deus ecc.

In pié del quale da detto Signor Capo Ruota è stato interposto decreto di osservazione, ut sequitur Die 13 Mensis Xbris 1753 Melphiae etc. Pestae:

Provisiones Regiae Camerae Sommariae exhibitae et prae-

sentatae fuerunt pro parte Procuratoris Reverendi Cleri Civitatis Montispelusii coram infrascripto Domino Milite U.I.D.D. Vincentii Avitabile capite aulae Regiae Audientiae huius Provinciae Basilicatae per quem fuerunt receptae omni f. et dictum quod observa.r juxta earum seriem, continentiam et tenorem, pro quarum observantia expeditur ordo M.cis de regimine et Deputatis Universitatis Civitatis praedictae cum juxta forma earumdem, et ita etc. Avitabile Cotti Actuarius.

Che però vi diciamo ed ordiniamo che in ricevere della presente ad ogni istanza e richiesta del suddetto Reverendo Capitolo della città di Montepeloso dobbiate far ordine e mandato alli medesimi Sindaco ed eletti della Università suddetta ed ai deputati del Generale Catasto che eseguono e mettono in osservanza tutto quello che dal Tribunale della Regia Camera viene ordinato e prescritto colle preinserte provisioni e quanto in esse contiene, dimochè sortisca il loro debito effetto. Tanto eseguono e non altrimenti sotto pena di ducati mille per lo Regio, presente ecc. Datum Melphiae 13 Xbris 1753.

Dic. 20 mensis Xbris 1753.

Praesentata per Procuratorem R.di Capituli et Cleri Civitatis Montispelusii in actis generalis Catasti cum facultate relaxandi copiam etc. et in fidem etc.

Notarius Ioseph Antonius Trabace.

(Da una copia estratta dall'Archivio Municipale di Montepeloso dal fu Canonico Penitenziere Giovanni Scalpi).

CAPITOLO UNDICESIMO

(dal 1807 al 1900).

Divisione del Regno di Napoli in 11 Dipartimenti — Il Cantone di Montepeloso — Il catasto provvisorio — Gioacchino Murat e la fine dei parlamenti — Il Decurionato — Donna Giovannina Riario - Sforza — L' ordinanza Masci — Le nozze di Donna Giovannina col Principe Laval Nugent — I beni dell'ex feudo — Gli ultimi avvenimenti.

Dopo la rivoluzione francese, sopravvenuti dei moti in Italia, il Regno di Napoli fu diviso in 11 Dipartimenti.

Quello che confinava a levante col dipartimento dell'Idro, a mezzogiorno col golfo di Taranto e col dipartimento del Crati, a ponente col dipartimento del Sele e dell'Ofanto, ed al nord col mare di Otranto, si componeva di 12 cantoni: Matera, Altamura, Molfetta, Bisceglie, Trani, Barletta, *Montepeloso,* Potenza, Marsiconuovo, Montemurro, Stigliano e Pisticci.

Il Cantone di Montepeloso si componeva dei Comuni di Montepeloso, Irso, Terra di Bradano, Altojanni, Grottole, Grassano, Tricarico, San Quirico, S. Maria di Belvedere, la Patena, la Colonna, Tolve, Oppido,

Cancellara, Pietragalla, S. Maria della Neve, Forenza, S. Maria di Banzi, Genzano, Monte Serico, La Rocchiusa, Garagnone e Serra Mezzana.

Con la legge del 19 Gennaio 1807, N. 14 , i 495 governi del Regno vennero suddivisi per ultimi elementi della divisione geografica e territoriale in 2520 comuni, dei quali si appartenevano al Distretto di Matera varî, fra i quali il comune di Montepeloso, dal quale dipendevano le terre di Genzano e di Oppido. (1)

Nel Novembre del 1807, quando il feudalismo dava gli ultimi aneliti , ad istanza dei cittadini di Montepeloso, uno speciale Controlloro di Potenza si recò in Montepeloso per stabilire le diverse destinazioni dei terreni seminatoriali demaniali, aperti in tutto il tempo dell' anno , da quelli che si restringevano per pascolo per un dato tempo. (2)

Nel 1809, regnando Gioacchino Murat sul trono di Napoli, si abolì l'uso dei pubblici parlamenti in piazza S. Salvatore, e s'installò il Decurionato, composto di 20 Decurioni, eletti dai cittadini e presieduti dal Sindaco.

Primo Sindaco, presidente del Decurionato, fu Felice Santomauro, nel 1809.

Intanto, il Duca Giovanni Riario - Sforza si cullava nella dolce speranza di vedere effettuirsi l' imeneo tra il figlio Don Raffaele e la nipote Donna Giovannina.

Ma questa, stanca delle continue imposizioni che le si facevano , perchè si decidesse a dar la mano di sposa al cugino, ebbe la presenza di spirito di presentarsi

---

(1) — Conte G. Gattini – Note Storiche sulla Città di Matera – Napoli, Perrotti, 1882 pag. 148, 167.

Racioppi – op. cit. 2.° Vol. pag. 197 e seguenti.

(2) — Vedi Doc. N. I.

al Re Murat, in un ricevimento che questi dava alla nobiltà napoletana, e così gli parlò:

« Sire, Iddio mi tolse e padre e madre, perciò son « sola al mondo. Ora, mi si vuol far sposare un uomo « che non amo. Mi metto sotto la Vostra protezione, « perchè, in tale rincontro, possiate farmi da padre. »

Il re la protesse, ma i Riario le gridarono la croce addosso.

Nel 1812 si compiè in Montepeloso la divisione dei demanî, come può rilevarsi dalla relativa ordinanza del Regio Commissario Angelo Masci, riportata nei documenti annessi al presente capitolo. (1)

Nel 1815 Donna Giovannina Riario-Sforza andò sposa al Conte Laval Nugent, Principe Romano, il quale, nato in Irlanda nel 1777, fu Capitano Generale delle truppe napoletane fino al 1820, poscia, rientrato al servizio austriaco, fu nominato Maresciallo.

I coniugi Riario-Nugent ebbero agio di indurre il Duca Giovanni Riario a rilasciare tutto ciò che spettava a Donna Giovannina, e con uno strumento del 3 Dicembre 1821, le fu consegnato il feudo di Montepeloso, consistente nei seguenti beni: (2)

1. Parata del Jazzo della Corte.
2. Pascolo Pietro Azzarito.
3. Difesa Piana Cardone.
4. Seminatorio S. Giovanni.
5. Cappella S. Giovanni.
6. Vigna e Vignale Valli.
7. Seminatorio Battaglia.
8. Parata del Jazzo Scaricaturo.

---

(1) — Vedi Doc. N. II.

(2) — Archivio del Conte Laval Nugent.

9. Seminatorio Pozzo Salso.
10. Parata del Jazzo Pozzo Salso.
11. Difesa per pascolo Forno.
12. Difesa Anadigita.
13. Seminatorio Porcoro.
14. idem S. Felice.
15. Vignale, Cappella Seminatorio S. Felice.
16. Seminatorio Monteverdese.
17. Parata del Jazzo S. Felice.
18. Pascolo S. Felice.
19. Pascolo S. Francesco.
20. Seminatorio S. Francesco.
21. Due molini ad acqua S. Francesco.
22. Parata del Jazzo Pisciafuoco.
23. Pascolo Serra di Palo.
24. Vigna Carpiniello.
25. Seminatorio Piano di Carro.
26. Difesa e Pascolo Matinella soprana.
27. Parata di Jazzo Torre di Bradano.
28. Difesa per pascolo Calderaso.
29. Idem Visciglio.
30. Sottani per due grotte Jazzo del Ponte.
31. Parata di Jazzo Acqua di Basso.
32. idem Pietro Azzarito.
33. Sottani 13 - Soprani 23 al Largo del Castello.
34. Sottani 4 - Porta S. Eufemia.
35. Sottani 2 - Largo del Castello.
36. Sottano 1 - Borgo S. Eufemia.
37. Casa Rurale Pietro Azzarito.
38. idem S. Giovanni.
39. idem Vallesi.
40. idem S. Felice.
41. idem Torre di Bradano.
42. idem Calderaso.

Il Duca Giovanni Riario-Sforza fu l'ultimo feudatario di Montepeloso, e la nipote Donna Giovannina, morto e per sempre il feudalismo, non rappresentò, quando le toccò finalmente l' eredità paterna, che la parte di semplice privata proprietaria, senza pretendere alcun particolare servizio dai cittadini.

E pare che in quell'epoca ci sia stato a Montepeloso un certo risveglio a favore degli studî.

Infatti, trovo che il 20 Giugno 1820, nel Sindacato di Domenico Antonio Orlandi, il Decurionato, d'ordine di Sua Maestà, fissò i locali per le scuole secondarie nel soppresso Convento di S. Francesco, ove fece anche accomodare le abitazioni per il Rettore e il Prefetto, per i Maestri ed altri impiegati, mettendo a carico del Comune la spesa di annui ducati 1200.

Le cattedre secondarie erano quattro:

1. Umanità minore.
2. Umanità sublime, Rettorica e Lingua Greca.
3. Filosofia e Matematica.
4. Dritto di Natura, Teologia, Dogmatica e Morale.

Alle quali s'aggiunse in quell'anno una quinta cattedra di giurisprudenza. (1)

Nel 1860 il Decurionato prese il nome di Consiglio comunale, e il Signor Canio Calia fu il primo Sindaco, presidente del Consiglio.

Donna Giovannina Riario-Sforza-Nugent morì nel 1854, a Parigi, tra il compianto di quanti ebbero la fortuna di conoscere ed apprezzare le alte virtù della nobile donna.

Essa venne parecchie volte a Montepeloso, per la quale città aveva speciale predilezione, e se ne ricordò

(1) — Archivio Municipale di Montepeloso.

fino all'ultimo momento, tanto che lasciò un legato di lire 1700 annue da impiegarsi in una scuola pia, diretta da monache della Carità, a beneficio delle fanciulle povere di Montepeloso.

Il marito, Conte Laval Nugent, dopo la perdita dell'amata consorte, ritirossi in un castello di sua proprietà a Bosjevo, in Croazia, ove morì nel 1862, nella tarda età di 85 anni.

I coniugi Riario-Nugent ebbero 6 figli, dei quali 3 maschi: Alberto, Gilberto e Arturo; e 3 femmine: Beatrice, che andò sposa al Marchese Strozzi, Giovannina che sposò il Conte Pallavicino e Leontina, maritata al Signor d'Orsay, la quale premorì alla madre, lasciando l'unica figliuola Giovannina d'Orsay, che fu assai cara alla nonna Donna Giovannina Riario.

Alberto, come primogenito, doveva avere il maggiorato, ma questo non ebbe più luogo, e la proprietà dell'ex feudo di Montepeloso andò divisa tra i figli, (1) prendendo parte all'eredità anche la nipote di Donna Giovannina Riario, che chiamavasi come abbiamo detto di sopra, Giovannina.

Il Conte Gilberto morì all'età di 44 anni e lasciò tutto quanto gli spettava in Montepeloso al nipote Conte Laval Nugent, vivente, (2) il cui nonno, Michele, era

(1) — La Contessa Donna Giovannina possedeva una Villa a Resina che fu, poi, venduta dagli eredi, e la tenuta di S. Agostino a Bologna, che fu donata alla figlia maritata al Pallavicino. Dei beni di Montepeloso, poi, ordinò in testamento una quota legittima per tutti i figli indistintamente, e del rimanente della proprietà istituì a beneficio del primogenito Alberto un maggiorato, che, per il vigore delle leggi napoletane, non ebbe più luogo.

(2) — Al Conte Laval Nugent, vero tipo di gentiluomo, vadano i miei più sentiti ringraziamenti per le moltissime notizie moderne che mi ha fornite.

fratello del Maresciallo, marito di Donna Giovannina Riario, ed il cui padre fu quel famoso ed impavido generale Nugent, caduto a Brescia nel 1849.

Ecco, intanto, l'elenco dei beni dell'eredità Riario in Montepeloso, immediatamente dopo la morte del Conte Gilberto.

1. La Difesa Caldarasi, data al figlio Alberto, che la vendè al Cav. Materi di Grassano.
2. La Difesa Visciglio, data al figlio Arturo, che la vendè parimenti al Cav. Materi.
3. La Difesa Mattinella di Bradano, data alla figlia Beatrice, marchesa Strozzi, che la vendè a Scafarelli di Potenza.
4. La Difesa Forno, destinata alla formazione del maggiorato che non ebbe luogo, acquistata dal figlio Gilberto, che la lasciò all'attuale Conte Laval Nugent, il quale la vendè a Monteroduni.
5. La Difesa Piana di Cardone, alla nipote Giovannina D'Orsay-Odescalchi, che la vendè ad Alberto, il quale la vendè a sua volta a Giacomo Amato.
6. La Difesa Anadigita, data alla figlia Beatrice, marchesa Strozzi, che la vendè a Luigi Morena.
7. La Masseria, denominata S. Giovanni, data al figlio Gilberto, che la lasciò per testamento al Conte Laval Nugent.
8. La Masseria S. Felice, come sopra, in possesso oggi del detto Conte Laval Nugent.
9. La Tenuta, detta Monteverdese ed Isca dei Monaci, data al figlio Gilberto, che la lasciò, come sopra.

10. La Tenuta Porcoro, o Vallesi, data al figlio Gilberto, come sopra.
11. Jazzo Pozzo Salso, dato alla nipote Giovannina, Principessa d'Orsay-Odescalchi, venduto ad Alberto, che lo vendè, poi, al detto Amato.
12. Jazzo Scaricaturo e Scaricaturiello.
13. idem Acqua di lupo.
14. idem Pietrazzarita e Corte.
15. idem Pisciafuoco.

Destinati al maggiorato, e acquistati da Gilberto, che li lasciò al Conte Laval Nugent.

16. Jazzo, denominato Terre di Bradano, come sopra, e venduto al detto Amato.
17. Un appezzamento detto Grotte a Bradano.
18. Un Molino ad acqua con la dote di circa nove tomola all'intorno.
19. Un Palazzo con Castello ed accessorî.

Dati a Gilberto, come sopra e lasciati al Laval Nugent.

E qui intendo chiudere la Storia civile e politica della Città di Montepeloso, sia perchè in questi ultimi tempi non trovo fatto che valga il merito d'essere tramandato ai posteri, sia perchè quel poco che c'è, è stato convenientemente trattato da altri, specialmente dal Pani Rossi, il quale parlò diffusamente del terremoto del 57, del brigantaggio, del colera ecc: cose queste di poco o nessun conto. (1)

Metto, però, nelle tavole cronologiche, alla fine di questo libro, i nomi di tutti i Sindaci sino all' attuale Andrea d'Amati, e credo che basti!

(1) — Enrico Pani Rossi – La Basilicata – libri tre – Studii politici, amministrativi e di economia pubblica. (Verona, Civelli, 1868).

DOCUMENTI

annessi al

CAPITOLO UNDICESIMO

I.

1807.

Estratto dai documenti e titoli esistenti nella Segreteria Comunale di Montepeloso. Oggi che sono li 2 Novembre 1807 io sottoscritto Controloro ecc. mi sono conferito nella città di Montepeloso per stabilire le diverse destinazioni dei terreni seminatoriali demaniali aperti in tutto il tempo dell'anno, da quelli che si ristringono per pascolo per un dato tempo.

Titolo 1.°

1° Questa vasta estensione di terreni demaniali seminatoriale si distinguono in territorii di là del fiume Bradano ed Olivetta in contrada detta Bosco, Sez. D, ed in quelli di qua del Bradano ed Olivetta Sez. A, B, C, D. — 2° I primi sono un vero demanio aperto in tutto il tempo dell'anno, i secondi si restringono nelle porzioni lasciate in riposo, e detta restrizione di pascolo demaniale dura dal 18 Ottobre al 25 Novembre.

Titolo 2.° — *Colonia perpetua o terraggiera.*

1° Tanto i primi che i secondi sono appatronati dai coloni che ne rappresentano ed esercitano l' utile dominio con la colonia perpetua ed inamovibile. — 2° Il colono perpetuo, seminando i suoi terreni, corrisponde la mezza semenza di alcuni generi al terraggiante per un preteso dritto di terraggiera. — 3° Questo diritto consiste in esigere la metà della semenza di alcuni generi seminati dal colono perpetuo nei suoi territorii. I generi soggetti a terraggiera sono: Il grano, maiorica, orzo, avena, fave larghe e semenza di lino. — 4° All'infuori di questi generi non puote il terraggiante pretendere mezza semenza sopra qualunque altra sorte di legumi o altro seminato, come

favulli, ceci e fagiuoli, lenticchie, cicerchie, ripoli, ossia piselli, grano d' India, patate, bombage, canape, ortolizio di melloni, cocozze comuni ed altre verdure, per così che il diritto di terraggiera consiste nei soli descritti generi, cioè: grano, maiorica, orzo, avena, fave larghe, semenza di lino e niente altro. — 5° Non sono soggette alle terraggiere le verrascine, ossia gli orzi primativi, seminati per comodo di bovi aratorii e di altri animali addetti alla coltura, come pure le fave a vongoli che sono per uso di fave novelle. — 6° Il colono perpetuo è nell' arbitrio di seminare quella porzione dei suoi territorii che più li piace e nella quantità che vuole a sua disposizione. — 7° Egli ha il diritto di poter edificare e costruire i ricetti di fabbrica per comodo dei foresi e degli animali addetti all'agraria, come pure i lamioni per la paglia e fieno, magazzini per legname, forni per il pane dei foresi, cantine, cappella per comodo della messa alli contadini, rimesse, ossia logge per i carri e tutte quelle fabbriche che sono necessarie per la coltura. — 8° Di vantagio detto colono ha il diritto di chiudersi una estensione di terreni della masseria per uso di fieno per i bovi ed altri animali addetti alla coltura o agraria e questa proporzionata al numero degli animali addetti alla masseria. — 9° Oltre della suddetta menzana che viene falciata, ed il fieno si conserva per la vettovaglia dell'inverno, ha inoltre il colono parimenti il diritto di chiudersi un'altra menzana per il pascolo dei bovi che hanno bisogno di ristoro. — 10° Dette menzane si chiudono con un solco che indica non potersi pascere da chicchessia detto luogo così segnato. — 11° Si chiudono dette menzane dal 25 Marzo in poi. — 12° Le aie e i luoghi adiacenti ai comprensorii delle masserie sono sempre ristrette per comodo dei bovi.

Titolo 3.° — *Distinzione dei terreni seminatoriali demaniali colonici aperti in tutto l'anno, da quelli che si restringono per un certo tempo dell'anno.*

1° I terreni di là del Bradano ed Olivetta in contrada detta del Bosco Sez. D, sono un perfetto demanio, aperto in tutto il tempo dell'anno, come, forse, un tempo, era l'intero tenimento, cioè anche quella parte che è di qua del Bra-

dano. — 2° Quei terreni che sono di qua del Bradano ed Olivetta vengono ristretti per pascolo dal 18 Ottobre al 25 Marzo. Detta restrizione dicesi *Iazzo.*

Titolo 4.° — *Natura dei Iazzi.*

1° - Il Iazzo consiste nella restrizione del pascolo demaniale su quelle porzioni di terreni appartenenti al colono perpetuo e che da questi si lasciano in riposo per far rassodare la terra e disporla alle preparazioni agrarie. — 2° - Detta restrizione comincia dai 18 Ottobre e termina a 25 Marzo. I detti cittadini possono pascolare in detti Iazzi coi loro bovi aratorii, colle giumente al numero di dieci, somari di masseria e con qualunque numero di capre; queste ultime non possono pernottare. Tali dritti appartengono ai cittadini in tempo della restrizione, cioè dai 18 Ottobre ai 25 Marzo. Dopo dei 25 Marzo non vi è distinzione di territorii, tutto è l' istesso demanio universale, tutto è dalla medesima natura, tutto insomma è demanio aperto.

Titolo 5.° — *Quadroni ossia Parate dei Iazzi.*

1° - Le parate sono piccole estensioni di territorii demaniali di due carri, un carro, mezzo carro, nelle quali si costruiscono le pagliare per i pastori, gli ovili di frasche o di paglia per ricetto delle pecore. Sono esse nel demanio e fanno parte di esso. La sola distinzione che passa tra le parate ed il resto del demanio seminatorio, si è che queste non sono sottoposte a colonie perpetue, sono però della stessa indole e natura demaniale, di modo che in esse si pascolano i cittadini cogli animali indicati nel Titolo 1°, articolo 3°, nel tempo della restrizione, e dai 25 Marzo ai 18 Ottobre sono un aperto demanio. 2° - Queste parate alcune volte si seminano e ciò succede col consenso e volontà del colono, il quale permette e dà la facoltà al padrone dell' erba di fare la parata nei suoi terreni, ed egli coltiva la parata, corrispondendo la terraggiera, giusta quanto si dice nell'art. 3°, Tit. 1°. Senza il consenso del colono non si puó cambiare.

Questi cambiamenti momentanei sono effetto di particolari convenzioni per un comodo reciproco del colono e padrone dell'erba fatte con scambievole consenso; ma le parete sono sempre le stesse, nè possono variarsi. — 3° - Vi sono dei Iazzi sen-

za parata, giacchè la restrizione del pascolo demaniale forma detti Iazzi a differenza dei seguenti veri Iazzi, che tutto il di loro pascolo è in parata. Tali sono lo Iazzo del Giardino, quello di Bradano, detto di Monsignore, e quello di Pozzo Salso. Questi hanno tanta estensione di parata, per quanto è il pascolo, val quanto dire che il pascolo è tutta parata, a differenza degli altri Iazzi che hanno una piccola porzione, ed il pascolo lo ripetono dalli scamboli, o piccole porzioni che lascia il colono perpetuo in riposo, pascolo incerto e precario. — 4° Queste tre parate sono parimenti della stessa natura del Demanio seminatorio e dell'indole delle altre parate, cosicchè, nel tempo della restrizione, i cittadini ci hanno gli stessi dritti specificati nel Tit. 4, art. 3, e dai 25 Marzo sino al 18 Ottobre sono un demanio aperto, com'è l'intero territorio seminatoriale di questa città di Montepeloso.

Titolo 6.° — *Riassunto delle diverse nature e dritti su del territorio seminatorio demaniale.*

1° - Da quanto si è detto si rileva che nel medesimo territorio vi rappresentano varii padroni che sono: 1° - Il colono perpetuo che gode del dominio utile dei territorii appadronati, corrispondendo la terraggiera, giusta il Tit. 2°, art. 3° — 2° - Il terraggiante per la percezione della mezza semenza, secondo il suddetto art. 3°, Tit. 2° — 3° - Il padrone dell'erba per il pascolo del demanio ristretto, giusta il Tit. 4°, art. 1°, 2° e 3°. 4° I cittadini per gli usi civici - 5° L'ex Barone colla fida oltre l'uso dei cittadini. — 2° I territorii nella Sez. A, B, C. E, cioè quelli di qua del Bradano ed Olivetta soggetti alla restrizione, sono sottoposti a tutti i cinque rappresentanti per la restrizione del pascolo demaniale in essi. — 3° I territorii della Sez. D, sono soggetti a 4 rappresentanti, cioè: al colono appadronato, ossia colono perpetuo; al terraggiante; agli usi civici ed alla fida dell'ex Barone, oltre l'uso dei cittadini. Calcolata così la natura del territorio seminatoriale, mi sono occupato alla valutazione di esso. Prima di tutto collettivai gli affitti delli Iazzi per un decennio che, coacervato, mi diede la media proporzionale che è il termine indicante la rendita netta ed imponibile. I rispettivi proprietari con la denominazione dei diversi Iazzi e di loro contingenti imponibili si ravvisano nella seguente mappa.

NOMI DEI PROPRIETARII	*Denominazione* DEGLI IAZZI	Imponibile risultante dagli affitti		*NOMI* DEI PROPRIETARII	*Denominazione* DEGLI IAZZI	Imponibile risultante dagli affitti	
Duca Riario	Pietro Azzarito e Corte	170	00	Rev. Capitolo e Clero	Taccone	380	00
id.	Scaricaturo	315	—	Amato Giacomo	Fransillo	50	—
id.	Pozzo Salso	450	—	Trentacinque	Trentacinque	100	—
id.	S. Felice	420	—	Monte Trentacinque	Monte	12	—
id.	Pisciafuoco	60	—	Mensa Vescovile	(Bradano	290	—
id.	Torre di Bradano	100	—	di Montepeloso	(Sotto Irsi	159	—
id.	Acqua di Lupo			S. Chiara	Capiccionna	200	—
id.	e Cugno del Tauro	293	—	id.	Posta Montanara	100	—
id.	Acqua di Lupo	33	37	id.	Forgione	100	—
Rev. Capitolo e Clero	Notar Giacomo	190	00	id.	Cisterna	45	—
id.	Ponte	210	—	S. Francesco	S. Francesco	200	—
id.	Lamia	105	—	S. Agostino	S. Vito	60	—
id.	Serra di Vento	130	—	id.	S. Vitullo	35	—
id.	Porcoro	250	—	Monte dei Morti	Monte dei Morti	31	—
id.	Serino	120	—	Rosario	Rosario	130	—
id.	Scaricaturiello	40	—	id.	Iazzitello	12	—
id.	Frammarino	100	—	S. Miele	S. Miele	80	—
id.	Basentiello	100	—	Commenda			
id.	Destre	60	—	di S. Giovanni	S. Giovanni	30	—
id.	Giardino	80	—	Amato Cantorio	Torre	400	—
id.	Menteverdese	270	—	Orlandi	Posta Caracciolo	500	—
id.	Lama Penna	160	—	Amati Giacomo	Basentiello	250	—
id.	Lama Levante	140	—	id.	S. Caterina	251	—

Resta a calcolarsi il diritto di colonia perpetua, la terraggiera, gli usi civici e le fide, oltre l'uso dei cittadini. La colonia perpetua si acquista con istrumenti di vendita. Da questi rilevasi che i territorii seminatoriali colonici di 1ª classe si vendono generalmente per carlini 8 il tom.; quelli di 2ª carlini 6 e quelli di 3ª carlini 4; per cui la rendita dei primi si è fissata per grana 4 il tom., quella dei secondi per grana 3 al tom., quella dei terzi per grana 2 al tom. Per la terraggiera si sono collettivate le percezioni esatte nel decennio, e, valutati li generi secondo la tariffa perpetua delli agenti comunali per un decennio, è risultata la rendita di Duc. 5390,27, che corrisponde a grana 26 per ogni tom. di 1ª cl., grana 17 per ogni tom. di 2ª cl., e grana 8 per ogni tom. di 3ª. La fida dell'ex Barone si distingue in fida dei Iazzi ed in fida nella contrada detta del Bosco. La fida nelli Iazzi, collettivati gli introiti per un decennio, dà la rendita netta di D. 3162, che corrisponde a D. 316,23 per ogni anno. Quella del bosco dà parimenti in un decennio, la rendita di D. 1090,31 che in ogni anno corrisponde a D. 109,03. Gli usi civici si sono distinti in usi civici della contrada, detta del Bosco, ed in usi civici delle contrade di qua del Bradano ed Olivetta, poste nelle Sez. A, B, C, E,. L'estensione dei territori di là del Bradano nella contrada detta Bosco Sez. D, sono tom. 5300 circa. Quella di territorii di qua del Bradano ed Olivetta nella Sez. A, B, C, E, sono tom. 30901, che formano in tutto la somma di carri 603,21,60, cioè carra 88,1,3 nella Sez. D, e carra 514,1,60 nelle Sez. A, B, C, E. La valutazione degli usi civici, compresa la fida, oltre l'uso dei cittadini dell'ex Barone nei territorii di là del Bradano ed Olivetta nella contrada Bosco si sono valutati per D. 215,50 che corrispondono al carro D. 2,45; dai quali dedotti D. 109,03 per la fida dell' ex Barone, restano D. 106,47 per gli usi civici di detta contrada detta Bosco, che corrispondono a D. 1,21 al carro. La valutazione degli usi civici, compresa la fida, oltre l' uso dei cittadini, dell' ex Barone nei territorii di qua del Bradano ed Olivetta, posti nella Sez. A, B, C, E, si sono valutati D. 1184,50, che corrispondono per ogni carro D. 2,30, dai quali dedotti D. 316,23 per la fida dell'ex Barone, restano D. 860,27 per gli usi civici in dette contrade, che corrispondono a D. 1,68,5 al carro; sicchè la valutazione degli usi civici dell'intero demanio è in D. 1400; da questa somma dedotti D. 425,26 per la fida dell' ex Barone nel Bosco, netti restano Duc, 994,74 di usi civici. - Fatte.

QUADRO del riassunto del Catasto provvisorio eseguito in seguito del Real Decreto del 12 Agosto 1809 e delle Istruzioni Ministeriali del 1.° Ottobre 1809.

NATURA delle proprietà territoriali	ESTENSIONE IN MISURE LOCALI 1.ª Classe		2.ª Classe		3.ª Classe		TOTALE per ogni coltura		TARIFFA DI VALUTAZIONE rettificata ed approvata 1.ª Classe		2.ª Classe		3.ª Classe		Totale della rendita per ogni natura		Osservazioni
Seminatorio	12993	16	13843	26	5722	00	32559	10		96	0	72	0	38	24580	84	
Vigne	445	29	879	00	219	12	1544	09	5	90	4	54	3	64	7420	03	
Orto rigabile	52	00					52	00	100	00					5200	00	
id. secco	26	16					26	13	5	—					130	70	
Pascolo	1102	00					1102	00	0	40					440	80	
Vignali	1192	—					1192	—	0	68					810	81	
Difese	22300	—					22300	—							14002	53	
Iazzi	5560	—					5560	—							7567	00	
Case rustiche	13	10					13	10	100	00					1331	15	
TOTALI															61489	93	
N. 2638 case di abitazione, dedotto il quarto, resta la rendita netta . .															10672	12	
N. 2 Molini, dedotto il terzo															200	00	
Altre Officine															861	95	
TOTALE GENERALE D.															73223	60	

Verificato vero da me Direttore delle contribuzioni dirette di Basilicata di essere il soprascritto Quadro riassunto del catasto provvisorio di detto Comune. — Potenza, li 3 Luglio 1815. — Il Direttore — Per copia conforme — Potenza, 30 Settembre 1853.

Contribuzione fondiaria.

Processo verbale di verificazione sulla tariffa della rendita imponibile nella città di Montepeloso. — Oggi sono li 2 Novembre 1807, io sottocritto controloro delle contribuzioni dirette del Distretto di Matera..... mi sono conferito in questa città di Montepeloso a fine di verificare e rettificare se occorre la valutazione delle rendite presentate dagli agenti locali di detta città. — A quale oggetto, avendo osservato li stati di sezione con molto talento architettati e disposti dal Sig. D. Pietro Lucibelli, controlore comunale di questa città, rilevo che fra tutti i territori che abbraccia questo tenimento, quelli detti Difensali comprendono in sè stessi tutti gli attributi della vera proprietà; quindi li medesimi furono da me in primo luogo considerati. Dalli stati di Sez.^{e} rilevo che la famiglia dei Duchi Riario ci possiede questo tenimento, la più vasta estensione di dette difese, ascendente a tomola 14925 per approssimazione. La mensa Vescovile di questa città possiede la difesa detta *Irsi* in tom. 2280 per approssimazione e l'Università quella detta di Terzi per approssimazione in tom. 2700, che in tutto compongono tom. 19905. Sono queste denominate come segue e danno la rendita imponibile risultante dagli affitti riscontrati e calcolati in coacervo decennale nel modo che s'indica nella seguente mappa, in cui viene rappresentata ancora la rispettiva estensione approssimativa.

NOMI DEI PROPRIETARII	***Denominazione*** DELLE DIFESE	Estensione per approssimazione tomoli		Rendita imponibile Ducati		OSSERVAZIONI
Duca Riario	Matinella Sottana	1560	00	492	00	***Risultano li rispettivi contingenti dal coacervo decennale, dedotte le spese di custodia e manutenzione.***
id.	Gurrado da Piedi	2160	—	766	—	
id.	Gurrado da Capo	1920	—	838	—	
id.	Piana Cardone	945	—	970	—	
id.	Lanadigita	1980	—	2030	—	
id.	Forno	1860	—	1940	—	
id.	Matinella di Bradano	1080	—	1000	—	
id.	Calderaso	2340	—	2120	—	
id.	Visciglio	1080	—	930	—	
Mensa Vescovile	Irsi	2280	—	862	—	
Regia Università	Terzi	2700	—	1050	—	
	TOTALI	19905	—	12998	—	

Dopo aver ottenuto l'imponibile sulle Difese, mi sono applicato alla valuta delli territori seminatoriali demaniali. Questa porzione di tenimento è un vero demanio; egli è dell'estensione di tom. 36201, dei quali tom. 11242 sono di 1ª classe, tom. 11223 di 2ª classe, tom. 6993 di 3ª, tom. 1400 incoltivabili e tom. 534 per parate di Iazzi. Per conoscere le diverse rendite che risultano da detti territorii bisogna specificare varii attributi di essi (si leg. Tit. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, e pag. - *Vignali per pascolo.* - Oltre delle suddette nature diverse di territorii vi sono alcune estensioni per uso di pascolo, detti questi Vignali. Li medesimi hanno la loro estensione approssimativa nelle rispettive Sezioni e dalla coacervazione degli affitti per un decennio presentano la rendita che qui si annota.

NOMI DEI PROPRIETARII	***Denominazione*** DEI VIGNALI	RENDITA NETTA		**Osservazioni**
Rev.do Capitolo id. id. e Clero	Vignali detti di S. Antonio	160	00	La natura delli Vignali è simile alle Difese. Queste estensioni non entrano nel demanio e sono ristretti in tutto il tempo dell'anno, dell'istesso modo che le Difese non puote persona alcuna arbitrio di usare il menomo diritto del pari che nelle Difese.
id. id.	Vignali di Abbrazzo	96	—	
id. id.	id. dei Greci	150	—	
id. id.	id. di Candele	24	—	
D. Nicola Amati Trentacinque	Vignali della Torre e S. Zaccaria	248	—	
R.do D. Pasquale Marino	Vignali Portarenacea Cappella	150	—	
	TOTALE	828	—	

Oltre alli suddetti vignali per pascolo vi sono alcuni territorii seminatoriali, detti similmente vignali. Questi sono in tom. 36 ed 1 stoppello di 1ª classe, tom. 34 e 6 stoppelli di 2ª classe e tom. 29 e 5 stoppelli di 3ª. Dagli affitti dei medesimi da me calcolati si ha la rendita netta di carlini 10 per ogni tomolo di 1ª classe, carlini 8 per ogni tomolo di 2ª classe e di carlini 5 per ogni tomolo di 3ª.

Colonia nelli Terzi. — La difesa detta delli Terzi siccome in buona porzione della sua estensione li cittadini hanno diritto di colonia perpetua in essa, così si è valutato questo dritto del pari che quello si ha nelli terreni demaniali colonici, anche perchè dagli atti di vendita di territorii si vendono nella stessa maniera.

Vigne. — Le vigne di 1ª classe sono tom. 376 e 2 stoppelli, quelli di 2ª tom. 664 ed 1 stoppello e quelle di 3ª classe sono tom. 371 e 2 stoppelli. Dalla lettura di varii atti di vendita li prezzi capitali colli quali si vendono le vigne di 1ª classe sono di Duc. 48 il tomolo, quelle di 2ª classe di Duc. 32, quelle di 3ª si vendono pel prezzo di Duc. 20; quindi la rendita in corrispondenza è di Duc. 4 per ogni tom. di 1ª classe, carlini 16 per ogni tom. di 2ª classe e carlini 10 per ogni tom. di 3ª. Tariffa in corrispondenza delle posizioni del Sig. controloro comunale.

Giardini. — Li giardini nell'estensione indicati nelli Stati di Sezione giusta gli affitti danno la rendita di Ducati 100.

Orti irrigabili. — Gli orti irrigabili sono li seguenti e non si classificano per due piccole estensioni, perchè portano una grande sproporzione da prezzo a prezzo; sono essi li seguenti:

NOMI DEI PROPRIETARII DEGLI ORTI IRRIGABILI	**Denominazione** delle CONTRADE	RENDITA NETTA	Osservazioni
Mensa Vescovile di Montepeloso	Pescara	170 00	La rendita dei giardini si è rilevata dagl' istrumenti di affitto per un decennio.
id. id.	Festola	20 —	
Rev.do Capitolo e Clero della città	Pescara	60 —	
S. Eufemia (cappella) Protettrice della città	Pizzillo	8 —	
	TOTALE	258 —	

Mulini ad acqua e Gualchiera. — L' ex Barone dalli Mulini e Gualchiera ne percepisce la rendita (dedotto il terzo per le ripartizioni) di Duc. 183,80, giusta gli affitti per un decennio.

Piazza e Bardella. — L'Università dal diritto della Piazza e Bardella ne ha la rendita di Ducati 220, similmente risultante dalla collezione degli affitti per un decennio.

Capitali in commercio ed animali d'industria. — Le rendite dei capitali in commercio ed animali d'industria calcolati a seconda della valutazione delle diverse specie, come qui sotto s'indica, danno la netta di Ducati 2200.

Sezione domiciliaria. — La sezione domiciliaria rettificata dà la rendita netta di Ducati 707,30; quali rendite collettivate formano Ducati 42-1-2 che formano l'imponibile di questa città.

Mappa del valore capitale e rendita lorda degli animali

Denominazione delle specie degli animali	VACCHE		PECORE e CAPRE		TROIE		MAIALI		Annicchi e frisenche		Gennarili e manaroli		Porcelli e spicaroli	
Valore capitale	25	—	1	80	7	—	5	—	4	—	2	—	1	—
Rendita lorda	4	50	1	-	4	—	per gli animali, annicchini e frisenche Gennarili e Manaroli e Spicaroli.							

COLLETTIVA GENERALE

DELLA

RENDITA IMPONIBILE

Rendita risultante dalle Difese . . .	12998	60
id. delli Terzi.	7271	88
id. della Colonia e Terraggiera . .	6316	50
Usi civici nel bosco	106	47
id. nelle contrade di qua del Bradano indicate nelle Sezioni A, B, C, E, . .	868	27
Fida dell'ex Barone nella contrada del Bosco .	109	00
id. id. id. nelle rimanenti contrade .	316	—
Vigne	2336	—
Vignali a pascolo	828	—
Ortolizii irrigabili	258	—
Giardini	100	—
Vignali a semina	119	—
Mezzana del Sig. Duca Riario . . .	260	—
Domiciliaria	7707	30
Capitoli in commercio ed animali d'industria .	2200	00
Molini ad acqua e Gualchiera . . .	183	80
Piazza e Bardella	220	00
Totale . .	42200	00

Fatto e chiuso da me controloro ecc.

(Da una copia estratta dal defunto Canonico Giovanni Scialpi).

II.

1812.

Ordinanza di Angelo Masci

Commissario del Re circa la divisione dei Demanî in Basilicata.

Gioacchino Napoleone, Re di Napoli e Sicilia, Principe e Grande Ammiraglio dell'Impo Francese.

Angelo Masci, Commissario del Re per la divisione dei demani in Basilicata. Nella causa del Comune di Montepeloso con l'ex Feudatario Duca Riario, colla Mensa Vescovile e col Capitolo.

Visto il rapporto dell'Agente Ripartitore del 9 Marzo 1811, colla descrizione del territorio di Montepeloso di circa ottanta miglia quadrate, un quarto del quale territorio contiene demanii ex Feudali, Ecclesiastici e Comunali. Il di più a padronato. Unito al rapporto vi è il quadro delle Terre Demaniali, come appresso:

1.	Ex Feudalia: Anadigita, e Piana Cardone	tomoli	2940
	Forno	»	1860
	Matinella soprana . . .	»	1080
	Gurrado	»	4140
	Matinella sottana . . .	»	1580
	Bosciglio	»	1080
	Calderasi	»	2340
	Totale	**tomoli**	15020
2.	Ecclesiastici - Irsi della Mensa Vescovile,	»	2280
	Iazzo di Mons.re della stessa Mensa	»	1000
	Giardino del Capitolo . . .	»	400
	Totale	**tomoli**	3680
3.	Comunali - Bosco	»	1500
	Terzi	»	2700
	Totale	**tomoli**	4200

Per li fondi ex Feudali si accennò quanto trovasi stabilito tra l'Università e l'ex Feudatario con l'Istrumento de' 13 Gen-

naio 1807, roborato di tutte le solennità, e si disse che i detti fondi si possedevano come Difese.

Pei fondi della Mensa Vescovile si disse, la Difesa Irsi soggetta al dritto di legnare, il Iazzo di Monsignore è soggetta al pascolo per sei mesi.

Per il Giardieo del Capitolo si disse similmente al pascolo.

Per la Difesa comunale, detta *Terzi*, si disse coverta di vigne, ed occupata da coloni, che ne pagano il canone in contante.

Per il *Bosco* si disse, che nella parte dissodata esigono il terraggio l'ex Barone, e diversi Luoghi Pii, e che questo che prima era molto esteso, si è ridotto a molto poco.

Visto l'Istrumento de' 13 Gennaio 1807, colla convenzione fatta tra l'Università e l'ex Barone, roborata di *expedit e di assenso,* nella quale tra le altre cose fu stabilito:

1. Che i quattro locali *Piana Cardone*, *Serra di Lino Cucco, Serra de' Monaci e Madama Ciancia*, avessero dovuto rimanere in beneficio del Duca Riario nello stato di Difese, e l' istesso Duca avesse dovuto corrispondere all'Università la metà della rendita che fu liquidata, e fissata in perpetuo per annui ducati 1590 - 35 - 6.

2. Fu accordato in perpetuo a tutti i cittadini il dritto di legnare in tutte le Difese Feudali non solo le legna morte, ma anche le legna verdi, non fruttifere, per uso del fuoco. Per le legna grosse, per l' istrumenti rurali ed altro uso della vita, doversene cercare il permesso all'ex Feudatario, senza che si avesse potuto negare. Con questa facoltà accordata al Comune ripattuì di non restar pregiudicato il dritto dell'ex Barone di avvalersi di dette Difese a suo piacere, nel volerlo dissodare e ridurlo a coltura.

3. Sul *Bosco* preteso dall'Università Difesa Comunale, si pattuì, che l'ex Barone, avesse avuto la facoltà di fidare dai 25 Novembre fino alli 8 Maggio, dedotto l'uso civico, che nel di più dal tempo fu proibita questa facoltà per rimanere il Demanio addetto all'uso dei cittadini solamente incluso l'uso civico dell'ex Barone, come primo cittadino.

4. Sulla preferenza, che i cittadini domandarono di avere i Forastieri nel pascolo delle Difese, si stabilì che se mai il Barone fidasse nelle Difese Feudali gli animali a pezzi avessero dovuto essere preferiti i cittadini, pagando la stessa fida dei

Fidatari. Nel caso di affitto poi avessero potuto essere i cittadini preferiti nella locazione, quale prelazione si avesse dovuto domandare tra quindici giorni dal dì dell'ultima candela.

Vista la lettera di Acclavio di 5 Aprile 1811, colla quale ordinò l'esibizione di Documenti per la legittima qualità delle Difese non cadute nella transazione.

Vista la copia dell'inventario di Federico di Aragona del 1489, in quale inventario sono descritte colle rispettive confinazioni la Difesa *Caldaraso,* la Difesa di *Messer Corrado,* la Difesa della *Matinella*, e la Difesa *Anadigita.*

Visto il rilievo del 1593, nel quale sono portate la difesa di *Messer Corrado,* la difesa della *Matina del Caldaraso,* la difesa del *Caldaraso,* la difesa della *Matinella ,* la difesa di *Anadigita*, il *Piano di Cardona,* le terre di *Serra di Monaci* ed altro. Il Demaniio.

Vista la copia della Significatoria, di rilevio del 1637 nella quale vi sono la difesa della *Mattina di Caldaraso,* la difesa di *Caldaraso,* la difesa delle *Matinelle ,* la difesa di *Messer Corrado,* la difesa di *Anadigita Vecchia*, il *Demanio,* la fida di legna morta, *Iazzo* nuovamente fatto nella parte del Basento, *Piana Cardona*, le terre di serra di Monaci ed altro.

Vista la lettera d'Acclavio di 9 Maggio 1811 , colla quale disse che secondo i documenti prodotti non aveva difficoltà di avere per Difese secondo lo stato dell'attuale possesso i territorii *Caldaraso, Matinella Soprana e Sottana, e Corrado* ma aveva dubbio pel *Forno e Bosciglio.*

Visto il rapporto dell'Agente Ripartitore dell'8 Giugno 1811, dal quale apparisce di essersi riconosciuto sull' Inventario di Federico di Aragona, che la Difesa Forna è la stessa, che l'Anadigita portata nell'inventario. Che le difese Caldarasi, e Messer Corrado eransi distinti con diverse denominazioni; cioè *Messer Corrado,* con quelle di *Corrado da Capo e Caldarasi,* con quelle di *Caldarasi* propriamente detto di Matinella di Basento e di Bosciglio.

Vista la lettera d'Acclavio de' 10 Giugno 1811, colla quale dispose, che attesa la ricognizione fatta di esser *Bosciglio e Forno* pertinenza delle antiche difese non si fosse ulteriormente molestato l'ex Feudatario, per l'apertura delle medesime.

Vista l'altra lettera di detto Commissario dì 12 Marzo 1811

colla quale fu di avviso che, riducendosi l' uso civico ne' Demani ex Feudali al solo dritto di legnare, non poteva venire invalutazione che esso solo, e per la parte del Terreno attualmente soggetto a questa servitù.

Vista la lettera di S. E. il Ministro dell' Interno de' 22 Giugno 1811, diretta al Commissario d' Acclavio del tenor seguente: Col vostro rapporto delli 11 Aprile ultimo, mi fate conoscere la causa agitata nell' abolita Regia Camera fra il Comune di Montepeloso e l' ex Feudatario Riario Sforza per le Difese di *Anadigita, e Piana Cardone,* la convenzione che ne fu la conseguenza nel 1804, e le ragioni che vi determinarono a crederla non eseguibile. Posteriormente col rapporto de' 6 del corrente, voi richiamate le istesse idee, ed indi fate conoscere quali sono i dritti, che i cittadini possano rappresentare nelle altre Difese, dette *Forno, Matinella Soprana, Matinella Sottana, Corrado, Bosciglio e Caldarasi* che non caddero nella transazione. Relativamente alle Difese di *Anadigita e Piana Cardone* Sua Maestà, a cui ho umiliato l' affare, si è degnata determinare che le due indicate difese debbano dividersi materialmente tra l' ex Barone, e il Comune a norma delle leggi in vigore, salvo a ciascuno il dritto di sperimentare le sue ragioni innanzi al Tribunale competente, che potrebbero risultare dall'atto di convenzione quando alle altre difese che formano l'oggetto principale del vostro secondo rapporto, voi deciderete a norma delle vostre facoltà ed occorrendo provvidenze Superiori, le provocarete, badando ad assicurare al Comune il commodo e sufficiente uso di legnare.

Visto il parere degli arbitri del Comune, e dell'ex Barone di 2 Maggio 1811 dal quale apparisce che le difese Boscose sono cinque; cioè *Corrado del capo, Corrado da piedi, Visciglio, Matinella di Basento e Matinella di Bradano.*

Visto l' altro parere de' 21 Maggio detto anno, dal quale apparisce che nella *Matinella di Bradano* vi sono pochissimi polloni, o siano sorcole di quercia e con poche macchie di lentisco. Che in *Corrado da capo* e da *Piedi*, vi sono solamente lentischi e genestre, e nelle Difese *Visciglio e Matinella di Basento* ad eccezione di qualche raro tronco di Cerro, nel resto vi sono di radatam.° delle Macchie di lentischi.

Visto il parere degli arbitri del Comune e della Mensa Ve-

scovile segnato alli 8 Maggio 1811 dal quale apparisce che nella difesa *Irsi* vi siano delle macchie di lentischi ed altre frutta, e che i cittadini vi hanno il dritto di legnare. Che il *Iazzo* di Bradano é aperto al pascolo dai 25 Marzo ad Ottobre, e che porzione di esso è addetto a colonia.

Visto il parere degli arbitri del Comune e del capitolo segnato a 5 Giugno 1811, dal quale apparisce, che il locale, così detto *Giardino* è soggetto al pascolo dei cittadini ad eccezione del tempo della Semina.

Visto il libello prodotto del Deputato del Comune, il quale domanda compensarsi i dritti di legnare per fuoco, per istrumenti Rurali, ed altri commodi di vita e quello di raccogliere il frutto degli alberi, e delle piante esistenti nelle difese.

Visto il notamento di alcuni fondi posseduti dall'ex Feudatario della Mensa Vescovile ed altri luoghi Pii, detti comunemente Iazzi e sono:

1. Ex Feudatario Duca Riario possiede Pietro Azzarito, e *della Corte Scaricaturo, Pozzo Sulso, S. Felice, Pisciafuoco, Torra di Bradano, Acqua di Lupo e Cugno del Tauro, Acqua di Lupo.*
2. Mensa Vescovile: *Bradano e sotto Irsi.*
3. Reverendo Clero: *Notar Giacomo, Ponte Lamia, Serra di Vento, Porcoro, Serino, Scaricaturiello, Frammarino, Basentello, Destro, Giardino, Monteverdese, Lama di Penna, Lama levante, Taccone,*
4. Reverende Monache di S. Chiara: *Capiccionna, Posta Montanara, Forgione, Cisterna.*
5. Padri Francescani: *Suppressi di S. Francesco.*
6. Padri Agostiniani: *suppressi S. Vito, S. Vitullo.*
7. Monte dei morti: *Monte dei morti.*
8. SS. Rosario, Cappella Laicale: *Iazzo del Rosario, Iazzitiello del Rosario.*
9. Beneficio di S. Miele: *Iazzo di S. Miele.*
10. Commenda di S. Giovanni: *Iazzo di S. Giovanni.*

Visto l'apprezzo dell' ex Feudo dì 17 Aprile 1646, esibito in copia in forma nel quale sotto la robrica di Terre Feudali Demaniali del Sig. Barone si descrivono molti pezzi di territorii in diverse contrade, peró a molte di essi si cita provenienza de' particolari, o l'anteriore possesso dei particolari.

Vista la Fede dell'Onciario del catasto di Montepeloso dell'anno 1753, che contiene la partita dell' ex Feudatario, dalla

quale si rileva che i Fondi Feudali, non sono tassati ad oncia, come lo sono i burgensatici. L' istessi burgensatici così detti dall'onciario, o tassati per tali sono: *Iazzo Pietro Azzarito,* oncia 60, *Iazzo Scaricaturo* burgensatico, *Iazzo Terra di Bradano* burgensatico, *Iazzo Pisciafuoco* burgensatico, *Serra di gallo* tassata per oncia 73; *Vignale della Corte* burgensatico, *Piano della Terza* burgensatico, *Tremelizzo* burgensatico, *Monte avuto* burgensatico, *Sotto Posta Caracciolo* burgensatico, *Lama di Rizzo* burgensatico, *Serra di Palo* burgensatico, *Territorio alle terre di Bradano* burgensatico, *Magicone* burgensatico, *Baullo* burgensatico, *Piano del Iazzo* burgensatico, *Piano de Ferro* burgensatico, *Territorio sotto il Ponte sopra al Fiume Bradano* burgensatico, *Territorio nel Cugno del Tauro* burgensatico, *Acqua di Lupo* burgensatico, *Serra campanale* burgensatico, *Lama di Pizzo* burgensatico. Si dice che la mezza semenza che si esige ne' suddetti Territorii si è caricata nelle rispettive partite. Di più *Masseria e Iazzo di S. Felice*, tassati per oncie 1166,20, *Iazzo Pozzo Salso ed Acqua di lupo* tassato per oncie 256,10, *Territorio al Piano di Palermo* incluso con *Maggicone, Manca delle Ramitelle* incluso con *Acqua di lupo, Vigna Piccola* dirimpetto all'altra Feudale, tassata per oncia 16 sono ancora accatastate le Difese Feudali, senza tassa d'oncie. Il *Iazzo di Ravanello* egualmente e senza tassa d'oncie, e si dice non si carica, perchè Feudale. Così ancora per altri corpi Feudali si ripete lo stesso e non si caricano le oncie.

Visto l'istrumento di 2 Aprile 1792, col quale il Duca Riario comprò dal Monastero di S. Francesco di Assisi una Massaria nel luogo detto *Bradano,* contrada Monteverdese, consistente nel jus colonico sopra alcuni pezzi di terreni componenti la detta Masseria, con doverne pagare, e corrispondere il solito Terratico alli Padroni Proprietarii di essi terreni, perchè il convento non ci ha territorii proprii. Questa istessa Masseria si disse pervenuta al Monastero con testamento di Gerardo Amati per Notar Giuseppe Trabace di Montepeloso, rogato a 7 Settembre 1760.

Tra i terreni azionali vi si contano quelli di proprietà dell'ex Barone a Pozzo Salso tassato nel catasto.

Intesi nella discussione de' 25 Novembre 1811 il Signor Sindaco del Comune Giuseppe Antonio Russo, il Signor Domenico Antonio Orlandi, il Signor Vincenzo Galgani, Procura-

tore del Duca Riario, e il Signor Giuseppe Antonio Emma, avvocato dello stesso. Di più nella discussione del 7 Aprile 1812 intesi lo stesso Sindaco del Comune Giuseppe Antonio Russo, ed il Canonico D. Domenico Calicchio per la Mensa Vescovile, il Canonico D. Giuseppe Antonio Malatesta per lo capitolo e S. Chiara, ed il Signor Nicola Antonio Amati sotto Ricevitore de' Regi Demani.

Considerando, che per le difese ex Feudali *Piana Cardone, Serra di Monaci, Serra di Lino Cucco e Madama Ciancia*, dette ancora *Anadigita nuova e Piana Cardone,* si deve fare la divisione materiale a tenore della lettera di S. E. il Ministro dell'Interno, la proporzione delle quote è stabilita, per metà nella stessa convenzione.

Considerando per le altre difese ex feudali *Caldarasi, Bisciglio, Matinella Sottana, Corrado da capo, e da Piedi, Matinella Soprana e Forno,* che si deve compensare, non solo il diritto di legnare, ma anche il dritto di esser preferiti i cittadini ai forastieri nella fida e vendita del pascolo.

Considerando che il dritto di pascere pagando la fida come i Forastieri, o l'affitto, che resta fissato colli stessi Forastieri, non è maggiore il dritto di pascere che avrebbero potuto avere i cittadini nel Demanio, senza pagamento di Fida, onde questo dritto si deve riportare alla classe degli essenziali.

Considerando che cessa ogni dubbio sulla promossa quistione di doversi cioè sottoporre a divisione la sola parte boscosa delle difese, tostochè si dee compensare anche l'altro dritto di sopra esposto.

Considerando, che, quantunque la popolazione di Montepeloso, sia di circa 6000 anime, pure avendosi riguardo all'estesissimo Territorio, che gli appartiene, all'ampiezza delle Difese da dividersi ed al maggior dritto dell'ex Feudatario, sopra tali antiche difese, non vi è motivo di dare un compenso maggiore del minimo.

Considerando, che nella divisione da farsi delle stesse Difese, si deve assicurare il commodo, e sufficiente uso di legnare alla popolazione a tenore di quanto trovasi prescritto da S. E. il Ministro dell'Interno.

Considerando pei così detti *Iazzi* dell'ex Feudatario, che nel rilevio del 1637 vi è Iazzo nuovamente fatto nella parte

di Basento, di quale Iazzo non si trova menzione nel catasto, bensì nel detto catasto si porta per Feudale il solo Iazzo di Ravanello, e gli altri sono caricati per burgensatici.

Considerando, che le terre, che possiede l' ex Feudatario, oltre le difese, oltre quelle descritte, o tassate nel catasto come burgensatiche, ed oltre quelle che abbia potuto acquistare con Pubblici Istrumenti posteriori al catasto medesimo, debbano riputarsi per Demanii Feudali, anche attesa la rubrica confusa, portata nell'apprezzo del 1646.

Considerando, che l' acquisto della Masseria di S. Francesco devesi conservare all'ex Feudatario, perchè pervenuta al detto Monastero dalle mani dei particolari.

Considerando, che a tenore dell' ultima circolare di S. E. il Ministro Dell'Interno, debbano riputarsi per coloni perpetui, tutti quelli, o cittadini, o Forastieri che sono nell'attuale possesso di coltivare i fondi, senza che abbiano contro di essi pubbliche scritture, che li costituiscono in un possesso precario. L' esame legittimo della perpetuità è riserbato al Tribunale Ordinario.

Considerando, che le terre coverte in quosto modo da colonie perpetue tanto nelle Difese, che nel Demanio ex Feudale sono riputate come già diviso.

Considerando per la Difesa *Irsi* della Mensa Vescovile, che il dritto del Comune si riduce semplicemente a quello di legnare, mentre non vi è altro che lentischi e cespugli.

Considerando, che li Iazzi della stessa Mensa detti *sotto Irsi, e Bradano*, sono terre aratorie, nelle quali i cittadini non hanno altro dritto, che quello di pascere dopo segate le biade, e quando trovansi addetti ad erbaggio il dritto di pascere de' cittadini è limitato per qualche tempo dell'anno.

Considerando che il territorio del capitolo, così detto *Giardino,* è soggetto al pascolo, ma lo stesso fondo è aratorio.

Considerando, che per gli altri Iazzi posseduti dal capitolo, e che sono maggiori di trenta moggia, si sono accordati dieci giorni a produrre gli acquisti dalle mani dei particolari fin dai 7 Aprile, nè si è prodotto documento alcuno.

Considerando, che lo stesso si è prescritto per gli altri Iazzi, posseduti dal Monastero di S. Chiara, e per quelli posseduti dal Real Demanio in luogo de' Francescani, degli Ago-

stiniani, della Cappella del Rosario e della Commenda di San Giovanni.

Considerando, che il Iazzo del Monte de' Morti, è di piccola estensione, e quello di S. Miele è di fondazione particolare per quanto si è appurato in discussione.

Considerando, che sopra detti Iazzi si deve compensare il solo dritto di pascere esercitato da' cittadini, però siccome negli Iazzi sogliono esservi delle terre de' particolari, o pure di quelle azionali, ossiano coloni che, possedute col peso del terraggio, così queste non debbano ripartirsi.

Considerando, che la Difesa Comunale li *Terzi* trovasi tutta coverta di possessori di buona fede, che han voluto liberamente disporre delle terre, in conseguenza le terre dei detti possessori non possono essere ripartite.

Considerando, che nel Bosco, preteso Comunale, vi sono terre redditizie di terraggio all'ex Barone, alle Chiese e luoghi Pii e di altri possessori.

Considerando, che la proprietà si reputa di quelli che hanno il dritto di riscuotere il terraggio, e che la fida esercitata dall'ex Feudatario sull' intiera continenza è abolita dal Real Decreto de' 16 Ottobre 1809, a favore dei possessori dei fondi, tanto chiusi, quanto aperti, e colonici.

Considerando, che la parte del detto Bosco, dove l'ex Feudatario, o altri non hanno dritto di terraggiera, e che non sia posseduta da' particolari, devesi riputare sul dubbio, che lascia la convenzione del 1807 per Comunale, ed in conseguenza riputandosi estinto il dritto dell'ex Feudatario, le dette terre non occupate debbono ripartirsi tra cittadini; il dritto, che potrà competere all' ex Feudatario, si verserà sopra i canoni in esito del giudizio.

Il Commissario decide:

1. Si faccia la divisione materiale tra l'ex Feudatario ed il Comune de' locali *Piana Cardone*, *Serra de' Monaci*, *Serra di Lino Cucco, e Madama Ciancia,* o sia delle Difese Anadigita nuova e Piana Cardone. Al Comune se ne dia la metà in un solo sito dei detti locali, dove riesca più opportuno. Sia salvo il dritto delle parti, per ciocchè può risultare dall'atto di convenzione, da doverlo esperimentare nei Tribunali competenti.

2. Dedotte prima le colonie, si dia al comune il quarto di

tutte le altre difese ex Feudali, dette *Forno*, *Matinella Soprana*, *Matinella Sottana*, *Corrado da Capo*, *Corrado da Piedi*, *Bisciglio* e *Calderasi*. L'assegnazione però di questo quarto si faccia intieramente nelle Difese boscose, e nella parte più vicina e commoda alla popolazione, per potersi servire delle legna.

3. Si divida egualmente il Iazzo di Ravanello dedotte le colonie, e se ne dia il quarto al Comune.

4. Siano salvi all' ex Feudatario gli *Iazzi*, e gli altri territorii portati e caricati per burgensatici nel catasto. Gli siano ancora salvi gli acquisti fatti dai Particolari con Pubblici Istrumenti in epoca posteriore del catasto. Tutto il dippiù del territorio attualmente posseduto dall'ex Feudatario, dedotte le colonie, si divida, dandosene al Comune un quarto sull'aratorio ed un terzo sul bosco ed incolto. Questa disposizione non comprende le difese ex Feudali è il Iazzo di Ravanello, pei quali si è disposto negli art. 1. 2. e 3.

5. Nelle colonie in dette difese e Demanii ex Feudali, i coloni non sono tenuti ad altro, che al pagamento del solito terraggio commutabile ed affrancabile, estinto qualunque dritto di devoluzione e di fida nella persona dell'ex Feudatario; i coloni medesimi hanno la facoltà di chiudersi le terre: però non coltivando per un triennio, sono tenuti al pagamento del terraggio in grano per un solo anno dello stesso triennio. Siano reputati coloni perpetui tutti quelli cittadini, o Forastieri, che si trovano in possesso di coltivare senza avere contro di essi pubblica scrittura di affitto, salvo il dritto alle parti di provvedersi innanzi al Tribunale Ordinario sulla legittimità delle stesse colonie.

6. Si dia al Comune un quarto della difesa *Irsi* e de' due Iazzi della Mensa Vescovile dette *Sotto Irsi* e *Bradano*.

7. Si dia ancora al Comune un quarto del così detto *Giardino* del capitolo e di tutti gli altri Iazzi posseduti dal detto Capitolo: eccettuati quelli di trenta moggia in sotto, e quei pei quali ne sarà esibito Pubblico Istrumento di acquisto perentoriamente tra altri giardini dieci.

7. Si dia allo stesso Comune un quarto di tutti gli altri Iazzi posseduti dal Monastero di S. Chiara dal Real Demanio in luogo de' Francescani, degli Agostiniani, della Cappella del Rosario e Commenda di S. Giovanni. Però la divisione de' Iazzi pos-

seduti dall'Amministrazione dei Reali Demani si farà dopo che si avrà ottenuta l'approvazione da S. E. il Ministro dell'Interno, sempre però di tutti i detti Iazzi si faranno salvi dalla ripartizione quelli di trenta moggia in sotto quelli acquistati da' particolari, da esibirsi i documenti fra altri giorni dieci, e quelli finalmente che sono coverti di colonie.

9. Li Iazzi di S. Miele, e del Monte dei Morti, non cadono in divisione.

10. Tutte le terre possedute da' particolari col dritto della semina, o col dritto di colonia nell' estensione di tutti li suddetti Iazzi, delle Chiese e luoghi Pii, non anderanno in divisione.

11. Si faccia la descrizione di tutti i Possessori di Vigne, e dei coloni esistenti nella difesa della Università detta i Terzi, i quali restano dichiarati inamovibili, di quello che resta non occupato se ne faccia la divisione tra cittadini non possedenti di terra.

12. Il dritto di Fida dell'ex Feudatario nel così detto Bosco è estinto per effetto del Real Decreto dei 16 Ottobre 1809, tanto sulle terre redditizie allo stesso ex Feudatario, che su quelle redditizie alle Chiese, Luoghi Pii, o possedute da' Particolari: nonchè sulla parte non occupata da' possessori. Di questa parte libera se ne faccia la divisione tra i cittadini, non possedenti terre, nella qualità di Demanio Com.le. Sia salvo il dritto all'ex Feudatario di sperimentare le sue ragioni nei Tribunali Ordinarii per la proprietà di detta parte non occupata; qual dritto si raggirerà sui Canoni e non sulle terre.

13. Di tutte le quote de' Demanii ex Feudali ed Ecclesiastici spettanti al Comune in forza della presente ordinanza nè sarà riservata al Demanio Comunale la parte boscosa, addetto all'uso di legnare della Popolazione — Il di più si divida tra i cittadini, serbando la preferenza della classe non possedenti di terre — Fatto in Potenza lì trenta Aprile milleottocentododici 1812 - Angelo Masci - Francesco Saverio Indellicati Segretario — Per copia conforme - Angelo Masci — Per copia conforme.

L'Agente ripartitore dei Demanii del Circondario di Montepeloso - Sarlo.

(Archivio del Conte Laval Nugent).

CAPITOLO DUODECIMO

(dal 1818 al 1900).

Ultimo periodo della Storia della Chiesa — Le diocesi riunite di Gravina e Montepeloso — I Vescovi sino a Cristoforo Maiello — La causa d'Irsi.

Morto il vescovo Lupoli, per un concordato tra Pio VII e Ferdinando di Borbone, la diocesi di Montepeloso fu unita *aeque principaliter* a quella di Gravina, come presentemente si vede.

Primo vescovo delle due diocesi riunite fu Cassiodoro Margherita, di Santo Padre presso Sora, commendatore del Real Ordine di Francesco I, eletto dal Papa Pio VII ai 27 dicembre 1818, e morì in Gravina ai 30 agosto del 1850.

In una sala del nuovo episcopio di Montepeloso si ammira il ritratto di questo vescovo.

Il 6 febbraio 1851 fu eletto vescovo di Gravina e Montepeloso dal Papa Pio IX Saverio Giannuzzi-Savelli, dei Baroni di Pietramala, arcidiacono di Cosenza; ma il 13 agosto dello stesso anno se ne morì in Giovinazzo.

Si può vedere il ritratto di questo vescovo in una sala del nuovo episcopio di Montepeloso.

Fu suo successore Mario de Luca, nativo di Serracapriola e arcidiacono di Larino, eletto vescovo il 2 febbraio del 1851.

In Montepeloso impiantò un seminario nel locale dell'abolito Convento di S. Agostino; ma non ebbe che un solo anno di vita. Morì nel 24 marzo 1855.

Ai 28 settembre 1855 gli successe Raffaele Morisciani, arciprete di Gerace.

Questo vescovo il 27 settembre 1858 fu traslocato a Squillace, ove trovasi ancora, in decrepita età, a reggere quella diocesi, e non abbiamo alcun ritratto di lui.

Nel 1859, gli successe Alfonso Maria Cappetta di Acerenza.

In virtù della legge del 15 agosto 1867, il Fondo pel Culto prese possesso della Difesa d'Irsi con tutte le sue pertinenze, giardino, chiesa, casino, stalla, cantina ecc. di spettanza della Mensa Vescovile di Montepeloso.

Monsignor Cappetta non osò reclamare contro tale operazione del Fondo pel Culto, sia perchè nutriva piena fiducia di vedere ritornare il re Francesco, il quale avrebbe fatto giustizia, restituendo alla mensa quanto gli era stato tolto, e sia perchè era molestato incessantemente da quella cruda malattia, che, forse, non gli permise d' occuparsi con ogni energia del fatto d' Irsi.

L' otto dicembre del 1867, l'Amministrazione Demaniale alienò la Difesa d'Irsi, la quale restò aggiudicata al Signor Giuseppe Orlandi, Sindaco di Montepeloso, per la somma di Lire 76500, la quale somma il detto Orlandi racimolò parte dalle rendite comunali e parte da pubblica sottoscrizione dei singoli cittadini, che anelavano vedere Irsi sempre posseduto dai montepelosani.

Intanto, il 22 luglio 1871, morì il Vescovo Cap-

petta, e il Sig. Orlandi rimase assoluto padrone di Irsi.

Il 6 Maggio 1872, fu eletto Vescovo delle due diocesi riunite Vincenzo Salvatore, abbate di Carife.

Questo Vescovo iniziò la causa, che fu portata sino alla Cassazione, contro il Signor Orlandi, per l'affare d'Irsi; ma, sventuratamente, non gli fu fatto dritto, ed Irsi restò in possesso dell'Orlandi, al quale fu tolto nel 1897 ad istanza dei numerosi suoi creditori ed ora appartiene al Conte Zola.

Monsignor Salvatore costruì un episcopio, che diremo nuovissimo, attiguo al nuovo e nella parte superiore del vecchio.

Questo Vescovo morì l'8 settembre 1899 e gli successe il vivente Cristoforo Maiello, di Casaluce, già parroco di S. Maria di Costantinopoli in Aversa e professore di filosofia in quel Seminario.

Questo vescovo, giovane di 38 anni, fece il primo ingresso in Montepeloso il giorno 19 marzo 1900.

I ritratti dei Vescovi de Luca, Cappetta e Salvatore si ammirano in una sala del nuovo episcopio di Montepeloso, e, quanto prima, vi si ammirerà pure quello di Monsignor Maiello, il più giovane dei Vescovi, che abbia avuto la diocesi di Montepeloso, la quale, per essere più antica e un tempo anche più importante di quella di Gravina, dovrebbe avere la precedenza nella designazione delle due diocesi, dovendosi dire così: *Le diocesi riunite di Montepeloso e Gravina*, e non altrimenti.

CENNO SU IRSI

CENNO SU IRSI

A quattro miglia da Montepeloso, verso sud-est, si eleva, a circa 500 metri sul livello del mare, un colle isolato, conosciuto sotto il nome di *Monte d'Irsi.* Alla sua sommità trovasi un'amenissima pianura, dalla quale si osserva lo splendido panorama dei pittoreschi dintorni, nonchè la vista del luogo, detto *Timmari,* presso Matera, col quale, forse, ha comune la storia.

Poichè Irsi rappresenta grande parte della Storia di Montepeloso, è necessario esporre qui quanto possa dirsi su di esso.

Irsi è denominazione moderna, ma il suo vero nome è *Irso,* giusta come lo troviamo in tutte le carte antiche. In latino, poi, è detto *Hirsum, Hirsium, Yrsum, Yrsium, Irsum* e finanche *Hyrsium* e *Hyrsyum.*

Irso è nome greco, forse da *ἤρσω* (futuro del verbo *ἤρτημαι, son sospeso)* e, stando a tale derivazione, chi sa a quali vicende dei primi greci della Grande Ellade si colleghi il suo nome.

È errore il credere che Montepeloso sia stato prima sul Monte Irsi, (1) come dicemmo nell'Introduzione a queste Memorie, perchè dalle cose rinvenute a Mon-

(1) — Vedi Introduzione pagina XVI.

tepeloso possiamo benissimo dedurre che in questo luogo esistesse un'antichissima città, che, se non più antica d'Irsi, almeno potrebbe dirsi coeva.

Pur tuttavia, poco o nulla si è rinvenuto nel suolo d'Irsi, dove non si sono mai praticati degli scavi razionali e scientifici, e, per me, credo fermamente che il detto suolo possa presentare due strati archeologici, l'uno di epoca preistorica e l'altro di epoca classica.

Dell'epoca greca d'Irsi non avanza nulla, essendosi assodata nell'Introduzione la falsità della iscrizione dei Popoli Irtini, e dell'epoca romana, secondo il Palermo, non vi sarebbe che questa semplice iscrizione, incisa su marmo e rinvenuta colà, tra i varî ruderi:

Jovi Irsiensi sacrum

che, forse, poteva trovarsi su di un tempio, dedicato a Giove Irsiense.

Dopo di ciò, tutto è silenzio intorno a Irso sino al 1154, in cui lo troviamo feudo del Priore di S. Maria Nuova di Juso, presso Monte Piloso. E qui si potrebbe calcolare con una certa approssimazione il numero degli abitanti d'Irsi in detta epoca. Dal Registro dei Baroni sappiamo che il Priore offrì *da quanto teneva nel solo Irsi* il contingente di 10 militi (cioè 30 uomini a cavallo) e 50 servienti (cioè pedoni), in tutto 80 uomini.

Ora, per la guardia della fortezza d'Irsi e per i servizî interni, è presumibile che siano rimasti una ventina d'uomini, che, con gli ottanta messi a disposizione del Re, formavano il complesso di cento uomini atti alle armi. Quindi, ammettendo anche nella più ristretta ipotesi che Irsi abbia fornito un soldato per ogni venti abitanti tra vecchi, donne e fanciulli, non si andrebbe errati nel fare ascendere a due mila anime la popolazione d'Irsi.

La ragione per cui Monte Piloso offrì in quell'epoca un contingente d'armati, assai minore di quello d'Irsi, sta nel fatto che Monte Piloso, per l' orrenda strage compiuta, nel 1133, dalle orde di Ruggiero II, era rimasto quasi spopolato; ma, come Monte Piloso si fu ristorato alquanto dalle sue sciagure verso il 1200, la popolazione d'Irsi andò man mano scemando sino a rimanere di gran lunga inferiore a quella di Monte Piloso, tanto che questo riacquistò l'onore di città ed Irsi divenne semplice casale, dipendente dal Priore di S. Maria Nuova di Juso. (1)

Circa, poi, la Chiesa d'Irsi, opino che essa *ab antiquo* s'intitolasse *S. Giuliano*, come dissi nel capitolo secondo, e che, solo quando il Priore di S. Maria Nuova di Juso impiantò anche in Irsi un convento, prendesse il titolo di S. Maria d'Irsi; ma, purtroppo questo S. Giuliano costituisce un grave dubbio, che non può essere risoluto pienamente, se non si rinvengano altri documenti a conferma del fatto.

Come dicemmo nei varî capitoli della storia ecclesiastica di Monte Piloso, la Chiesa di S. Maria d'Irsi, con tutte le sue pertinenze, fu in potere del Priore di S. Maria Nuova di Juso sino o quando, spentosi il Priorato, passò a far parte dei beni annessi al Vescovato restituito alla città di Montepeloso.

E qui cade in acconcio dare un più minuto ragguaglio delle estesissime possessioni del Priore di S. Maria Nuova di Juso, le quali possessioni furono concesse dalla munificenza di varî re.

---

(1) — Infatti durante il secolo XIII Montepiloso aveva 2742 abitanti ed era la quarta città della Basilicata per popolazione, nel mentre che Irsi, nell'istessa epoca, non contava che 600 anime. (Vedi Arch. Stor. per le Provincie Napoletane – Anno XV pag. 580).

In primo luogo il Priore possedeva, per donazione di Ruggiero II, tutto quanto era appartenuto all' Abbate di S. Maria di Monte Piloso, e, poi, un' infinità di chiese abbaziali con annessi territorî.

I possessi del Priore in Monte Piloso erano:

1. Chiesa, Convento e Casale di *S. Maria Nuova di Juso* con tutte le sue adiacenze. In questo Casale era la residenza abituale del Priore.
2. Chiesa, Convento e Casale di *S. Maria d'Irsi* con bosco e difesa circostanti.
3. Chiesa di *S. Maria Vecchia,* antica cattedrale, con tutte le sue pertinenze e giurisdizioni.
4. Chiesa e territorio di *S. Vito dei Monti,* sita nell'agro di Montepeloso.
5. Chiesa e territorio di *S. Angelo delle Finestre*, o *Caldaraso* con le annesse difese. Di questa Chiesa ancora oggidì si osservano i ruderi.

I possessi fuori di Monte Piloso erano:

1. Chiesa di *S. Sabino* presso Ruvo.
2. Le due Chiese di *S. Benedetto e S. Nicola* in Monopoli.
3. Chiesa di *S. Pietro Martire* in Conversano.
4. Chiesa di *S. Maria d'Avanzo* in Putignano.
5. Chiesa di *S. Maria Maddalena* in Bitetto.
6. Chiesa di *S. Vito* in Ferrandina.
7. Chiesa di *S. Angelo* in Minervino, alla quale erano annesse: la Chiesa di *S. Pietro col Casale di S. Bartolomeo*, la Chiesa di *Tutti i Santi* e la Chiesa di *S. Agata*, tutte poste in Minervino.

Di molte di queste Chiese abbiamo parlato nei varî capitoli di queste Memorie, ad eccezione, però, di S. Maria Maddalena di Bitetto e di S. Angelo di Minervino, le cui notizie mi sono pervenute un po' tardi. In ogni modo, completo qui le notizie precedenti, corredandole

di altri documenti (1) che unisco al presente capitolo.

Giova illustrare questi documenti aggiunti:

Il primo si occupa di notizie riguardanti la *Grancia* (possedimento) di S. Pietro Martire di Conversano, e, poichè è redatto in italiano, il benevolo lettore si compiacerà di consultarlo a suo bell'agio, tanto più che esso contiene notizie ancora più dettagliate circa il processo intentato a carico del Priore fra Giovanni Valoli, che noi chiamammo *del Baloy,* perchè così figura nelle pergamene ufficiali.

Il secondo è una lettera del 1373 del Papa Gregorio XI, il quale raccomanda alla regina Giovanna I il Priore di S. Maria Nuova di Monte Piloso, affine di aiutarlo nella difesa dei dritti spettanti al Priorato. E questa lettera prova che fra Giovanni del Baloy, o Valoli, oltre dell'aiuto del Papa Gregorio XI, ebbe anche quello della regina Giovanna I per togliersi da quei serî imbarazzi, in cui lo aveva buttato Francesco del Balzo, Duca d'Andria.

Il terzo, poi, è di una importanza eccezionale, e ci dispiace di non averne potuto parlare nella Storia diplomatica di Montepeloso. Si tratta d'un istrumento del 1400, riguardante il possesso della Chiesa di S. Angelo di Minervino, e lo riassumo in breve:

« Il Priore di S. Maria Nuova di Montepeloso pos-
« sedeva *ab antiquo,* e, forse, anche per donazione di
« Goffredo di Conversano, la Chiesa di S. Angelo, con
« tutte le sue pertinenze, in Minervino. »

Ciò premesso, veniamo all'esame del prezioso documento:

« Esso è dato in nome del Re Ladislao, re d'Un-

(1) — Vedi Documenti N. I, II e III annessi al presente Cenno.

« gheria, Sicilia, Dalmazia ecc. ecc. il 10 Agosto 1400
« in Minervino, dove dominava Raimondo del Balzo-
« Orsini, principe di Taranto e Solofra. Figura in prin-
« cipio il nome del giudice annuale di Minervino, Ono-
« frio Guidotti ed il Notaio stipulante Antonio di Lo-
« renzo Bracale. I costituiti sono: da una parte, An-
« tonio, vescovo di Minervino, e dall' altra, Stefano
« Chipfrini, prete di Ruvo, procuratore di fra Guglielmo
« de Borgia, Priore di S. Maria Nuova di Monte
« Piloso e Ordinario della detta Città.

« Lo strumento fu stipulato nella Cattedrale di
« Minervino, ove, congregato il capitolo a suono di
« campana, secondo il costume, ambo le parti convennero
« su quanto segue:

« Avendo il vescovo Antonio fatto notare che in-
« tendeva ritenere per sè la Chiesa di S. Angelo, per-
« chè così avevano praticato i suoi predecessori, il pro-
« curatore Stefano mostrò una Bolla pontificia, con la
« quale si minacciava di scomunica i Vescovi, i Priori,
« gli Abbati e tutti coloro che indebitamente si godes-
« sero le *grancie* ed ogni altro bene spettanti al Prio-
« rato di S. Maria Nuova di Monte Piloso. Indi, Ste-
« fano si diede a dimostrare come la Chiesa di S. An-
« gelo di Minervino, con tutte le sue pertinenze, spet-
« tasse al detto Priore di S. Maria, e, a tal uopo, esibì
« varî altri documenti, dai quali manifestamente appa-
« riva il possesso di quella Chiesa, dal momento che
« tra essi trovavansi ricevute di pagamenti di annuo
« censo, compiuti dal Priore a favore dei varî Vescovi
« di Minervino per la detta Chiesa di S. Angelo.

« Come appariva pure da carte alligate al proces-
« so, ci era già stata una controversia tra il Vescovo
« Giacomo, uno dei predecessori del Vescovo Antonio,

« ed il Priore di Monte Piloso circa la faccenda di S. « Angelo di Minervino; ma, avvenuta la concordia, tra « le parti, fu stabilito che il Priore dovesse pagare al « Vescovo un annuo censo di un'oncia e tre tarì.

« Ritenute valide le ragioni, addotte dal procura- « tore Stefano, si conchiuse che il Vescovo di Miner- « vino riconoscerebbe nel Priore di Monte Piloso il le- « gittimo possessore della Chiesa di S. Angelo e perti- « nenze, quali *grancie* al Priorato di S. Maria spettanti « e, infatti, ottemperandosi a quanto veniva ingiunto « nelle varie Bolle, esibite dal procuratore Stefano, con- « segnò a questo, in nome e per parte del Priore, la « Chiesa di S. Angelo con le Chiese di S. Pietro e col « Casale di S. Bartolomeo, la Chiesa di Tutti i Santi, « nonchè la Chiesa di S. Agata, le quali, tutte poste « in Minervino, erano pertinenti della Chiesa di S. An- « gelo, con l'obbligo da parte del Priore di pagare an- « nualmente al Vescovo il censo di un'oncia e tre tarì « nel giorno della festività di S. Maria, nel mese d'Ago- « sto. In caso contrario il Priore sarebbe decaduto da « ogni possesso.

« Infine le due parti concordemente giurarono sui « Sacri Vangeli di mantenere i patti suddetti.

« Seguono le firme di Onofrio Guidotti, giudice di « Minervino, del Notar Antonello di Nunzio di Trani, « di Cobello di Notar Lorenzo, di Angelo de Barchya, « di Elia, arciprete di Minervino, di Leonardo, di Ni- « cola Cilli de Sebastiano, di Giacomo de Paolo, di « Angelo di Buon Ruggero, di Nardo Bracale, di Ge- « rardo, di Angelo del Notar Lorenzo, di Pasquale de « Riccardo, di Antonio Giovanni Casatore, di Robeo de « Incohono e di Bartolomeo de Carusio, tutti di Mi- « nervino. »

E, oltre del suddetto documento, non abbiamo altro che ci dia maggiori particolari sulle giurisdizioni del Priore di S. Maria Nuova di Monte Piloso.

Però, nel rovistare negli Archivî e nelle Biblioteche, ci è capitato ancora di rinvenire qualche altra cosetta.

Nel Capitolo IV di queste Memorie il lettore ha fatto la conoscenza d'un Notaio d' Irsi, chiamato Ruggero, che nel documento dell' 11 Marzo 1263, annesso al detto capitolo, è designato coll'epiteto di *prudens vir.* Ebbene, il Notaio Ruggero da Irsi figura ancora in un altro istrumento del 23 Settembre 1276, per mano di Notar Giovanni di Maestro Parisio di S. Arcangelo, insieme a un certo Guido da Monte Piloso, entrambi destinati ad eseguire il Regio Mandato, loro notificato da Ursone Rufolo, segreto di Puglia, col quale si commetteva loro che, servendosi di testimonianze giurate, cercassero di definire la lite sorta tra il feudatario di Stigliano e l'Università di Craco, circa i confini delle terre rispettive. (1)

Nel 1276, viveva in Irsi ancora un altro Notaio, un tal Giacomo di Bartolomeo, dimorante proprio in Irsi, a differenza del collega Ruggero, che spesso e volentieri abitava in Monte Piloso, come apprendiamo dal documento del 1263.

Del Notaio Giacomo di Bartolomeo non abbiamo che un solo atto, di cui giova dar notizia al lettore.

Lo strumento porta la data del 30 Settembre 1276, indizione 5, in Irsi, ed a nome di Carlo I d' Angiò. Eccone il contenuto:

---

(1) — Giuseppe Pennetti — Notizie Storiche di Stigliano – Napoli, M. d'Auria, 1899 – pag. 10.

Syllabus membranarum ad Regiae Siclae Arch. pertinentium – Neapolis, ex regia Typografia MDCCCXXIV – Vol. I, p. 125.

« Guglielmo Pitillo e Giovanni de Adhelitio, in-
« caricati da Bertrando del Balzo, Giustiziere di Basi-
« licata, a comperare le vettovaglie della Curia, dichia-
« rano di conservarsi 219 salme e tomoli 7 di frumen-
« to, e salme 67 di orzo, di cui fu pagato l'importo di
« oncie 22, tarì 24 e grana 3. (1)

Non abbiamo altre memorie d'Irsi, oltre delle suddette e di quelle già riferite nei varî capitoli della Storia montepilosina. C' è, però, grande speranza che, in avvenire, iniziandosi degli scavi in maniera logica, razionale e scientifica, il suolo d'Irsi potrà, per i moltissimi e indubitati avanzi antichi che custodisce, fornire alla Storia una vera e ricca messe di studî, che gioveranno certamente non solo ad illustrare le vicende particolari d' Irsi antica, ma ancora a convalidare quelle che ora non sono che semplici ipotesi sui primi abitanti di queste contrade.

Oggi, la Difesa d'Irsi con l'amenissima sua *piana*, col suo casino attiguo alla Chiesa, ove si venera la ve-

---

(1) — Syllabus membranarum etc. Vol. I, pag. 126.

« Olim Arca I. Fasciculus 40, N. 7, 1276, Septembris 30.

« Inditione 5, Caroli I, anno XII, Yrsii. »

Ubi fuerit *Yrsium*, seu *Yrtium* (?) disputat Antoninus in *Lucania* (T. II. p. III. Disc. 6 p. 78, Neapoli, 1797). Certe quidem hodie non extat, eiusque situs a praesenti urbe *Montepelusio* differebat quidem, uti ex charta 2 huius fasciculi ernimus *(si tratta dell'atto del Notar Giovanni di Maestro Parisio di S. Arcangelo, ove si fa distinzione di Guido da Montepiloso da Ruggero da Irsi per poter conchiudere che Montepeloso non era su Irsi prima, ma erano due luoghi popolati ben distinti, e ciò contro il parere del Barone Antonini, che fu il primo a spacciare che Montepiloso fosse anticamente su Irsi)* contra Antonini sententiam, sed non admodum distabat.

« Guglielmus Pithillus et Joannes de Adhelitio, statuti a Berterando
« de Baucio, Iustitiario Basilicatae, ad emenda victualia Curiae, declarant
« servari a se frumenti salmas 219 et tuminos 7 atque hordei salmas 67, de
« quorum pretio tantum unciae 22, tareni 24 et grani 3 fuerant soluta.

« Per Iacobum de Bartholomaeo, Notarium Yrsii. »

tusta immagina di S. Maria d'Irsi, o della Provvidenza, (1) appartiene al Sig. Conte Zola, il quale l'ebbe per Lire 120 mila, quando, nel 1897, fu venduta all' asta pubblica in danno del Sig. Giuseppe Orlandi, il quale l'aveva acquistata nel modo che tutti sanno, e di cui abbiamo sufficientemente parlato nel Capitolo Duodecimo di queste Memorie.

Di ruderi medioevali Irsi non ha che alcune mura e gli avanzi d'un torrione cilindrico, posto proprio sul ciglio del monte, dove indubbiamente esisteva un Castello o Fortilizio, dal momento che oramai è risaputo come il Priore del 1156 sia stato un feudatario che offriva in casi di guerra un buon contingente di militi, scelti tra i suoi vassalli irsiensi. Questo diruto castello presenta ancora oggidì le traccie visibilissime di oscuri e profondi sotterranei, i quali erano forse vie coperte per fare delle sortite improvvise in casi d'urgenza, oppure, ciò che è più probabile, erano carceri o luoghi adibiti a riporre munizioni e qualunque altra cosa necessaria ad una fortezza. Anche il fosso circostante il castello è assai visibile e, forse, anche il punto dove trovavasi il ponte levatoio. Poco discosto dal castello, in luogo pressochè inaccessibile, vedesi una specie di corridoio oscuro e profondissimo, (anzi pare che nessuno siasi inoltrato in esso) conosciuto sotto il nome di *Grotta di Pomponio,* dal nome del brigante *Pomponio,* che, secondo la tradizione, avrebbe abitato in quel solitario recesso; ma, per me, credo poco a tale fiaba e non nascondo che il nome stesso di *Pomponio,* mi suscita tante

(1) — Negli ultimi secoli S. Maria d' Irsi, detta oggidì la Madonna d'Irsi, fu detta anche la *Madonna della Provvidenza*, perchè a lei si rivolgeva e si rivolge tutt'ora il fidente popolo di Montepeloso per implorare la pioggia benefica ai campi, in casi di siccità.

idee nella mente, da andare col pensiero assai prima dell'epoca del brigantaggio, che non ebbe mai un rappresentante chiamato *Pomponio,* e fermarmi nella notte dei tempi, collegando il nome del *Pomponio* d'Irsi con un *Pomponius* di Roma repubblicana!

Trovasi pure gittato su uno dei clivi del monte Irsi un grosso blocco di pietra, o di muro, che presenta nella parte superiore un lavoro a scacchi acuti e colorati, ma di poco o nessun pregio , e , proprio nel momento in cui traccio queste linee, mi viene portato da un contadino , reduce da Irsi, uno spezzone di antica spada, rinvenuta nel terreno, poco distante dal suddetto masso, il quale a giudizio del Cav. Michele Lacava, è dell'epoca romana.

Non ci rimane che parlare della Chiesa di S. Maria della Provvidenza, e l'avremo finita con questo caro e indimenticabile monte Irsi.

Come nel Casale di Juso si ricostruì, qualche tempo dopo il saccheggio del 1370, nello stesso posto, dove sorgeva il Priorato , l' attuale cappelletta di S. Maria Nuova, così sul sito, dove esisteva l'antica Chiesa d'Irsi, fu riedificata la presente cappella; però questa ha ricevuto negli ultimi tempi delle importanti modificazioni, di cui giova parlare.

Prima la cappella era a semplice tavolato, e solo fu fatta a volta nel 1756 a spese dei cittadini di Montepeloso, come rilevasi dalla seguente iscrizione posta in alto:

EX DIVOTIONE CIVIUM

A. D. 1756.

L'altare maggiore eretta sotto il titolo di S. Maria della Provvidenza fu consacrato nel 1774, la domenica

infra l'ottava dell'Ascensione, con grande solennità, come rilevasi dalla seguente iscrizione, posta presso il detto altare *in cornu epistolae:*

D. O. M.
ALTARE HOC
SUB INVOCAT. B. VIRGINIS
MARIAE DE PROVIDENTIA
THOMAS AUGUST. DE SIMONE
MONTISPELUSII ANTISTES
DOMINICA DIE INFRA OCTAVAM
ASCENSION. D. N. I. C.
SOLEMNI RITU DICAVIT
AC INDULGEN. QUOTANNIS CONCESSIT
AN. DOM. M-DCC-LXXIV.

La Statuetta della Madonna d' Irsi è antichissima e di stile greco. La corona che porta sul capo, la posizione sedente, lo scettro che stringe nella mano sinistra, il bambino che trovasi seduto a destra, il volto stesso rotondetto e semplicissimo sono evidentemente particolarità del rito greco. In tutto simile a questa Madonna d'Irsi, ma, assai più grande, era l'altra di Juso, prima che venisse deturpata dall'arciprete Chiarelli.

Vedendo la minuscola statuetta di S. Maria d'Irsi, rinchiusa in grazioso armadietto con cristallo, una folla d'idee fanno ressa nella mente di chi conosce la storia di Monte Piloso e, per conseguenza, tutte le sanguinose vicende d'Irsi.

Questa Madonna, come quella di Juso, vide l' imperversare della bufera normanno - bizantina su Monte Piloso, vide le gesta del Guiscardo e la pietà di Goffredo di Conversano, vide la tremenda scena di sangue

del 1133 , le mosse degli Svevi e degli Angioini e fu muta spettatrice nei fatti del 1370, quando la sua Chiesa, il Convento annesso, il Casale circostante, risonarono delle grida dei monaci e del loro Priore, fra Giovanni, spogliati di tutto da quei quaranta manigoldi, lasciati dal Duca d' Andria per dare il sacco alla Chiesa , al Convento , al Casale e tappare in prigione a pane ed acqua il povero Priore. Ma , che vale ripetere ? Il lettore ha già appreso dai varî capitoli di queste Memorie le mille peripezie della Chiesa d'Irsi per poter dire che la sua Madonna sia stata spettatrice di tanti e sì svariati eventi.

Tenendo presente la Santa Visita di Monsignor de Simone, completiamo queste notizie su Irsi col dire che, oltre dell'altar maggiore, la Chiesa suddetta ha due altri altari , dei quali uno è a destra di chi entra ed è eretto sotto il titolo di S. Carlo , di cui esiste pittura su tela , e l' altro trovasi a sinistra sotto il titolo del SS. Crocifisso.

DIPLOMI E DOCUMENTI

annessi al

CENNO SU IRSI

I.

Notizie per la Grancia di S. Pietro Martire di Conversano annessa al Vescovato di Montepeloso.

Prima che ricevesse la prerogativa di città e l'onore di avere il proprio Vescovo, Montepeloso era terra soggetta al Priorato di S. Maria Nuova di Juso, poco distante, e fuori dell'abitato di detta terra, il di cui Priore aveva la cura e giurisdizione Spirituale e Temporale in Clero et Popolo e colla qualità Nullius soggetto immediatamente alla S. Sede Apostolica, qual Priorato era dipendente dal Monastero di Casa Dei dell'Ordine di S. Benedetto della Diocesi di Clermont.

Al medesimo Priorato di S. Maria di Juso stavano molte Grancie annesse, come quelle di S. Sabino di Ruvo, di S. Pietro Martire di Conversano, S. Maria d'Avanzo di Putignano, S. Maria Maddalena di Bitetto, S. Angelo di Minervino, S. Vito di Ferrandina ecc.

Nel mese di Giugno 1370, D. Francesco Del Balzo, duca d'Andria, distrusse dalle fondamenta il convento di detto Priorato, spogliò il Priore Fra Giovanni Valoli di tutti li mobili, giocali, suppellettili, e rendite e lo fe porre in durissimo carcere con ceppi e manette e ve lo tenne 22 mesi sotto colore d'essere eretico, detto fra Giovanni Priore, e perciò da un solo, fra Francesco da Bisceglie inquisitore, fè sospendere dal Priorato e dall'amministrazione il detto Priore fra Giovanni; per lo che da Roma fu scomunicato detto Duca del Balzo e suoi aderenti.

E da ciò ebbe origine di fare erigere il Vescovato in Montepeloso, i cui vescovi sono subentrati in luogo del Priore di S. Maria Nova di Juso extra moenia di Montepeloso e successivamente hanno goduto tutta la giurisdizione Spirituale e Temporale, e tutti li privilegi, prerogative ed esentioni che godevano li Priori pro tempore per la comunione della Religione di S. Benedetto, la quale è immediatamente soggetta

alla S. Sede Apostolica, come si legge da un privilegio in pergamena, in cui sta enunziato il breve della felice memoria del Papa Alessandro IV sopra l'esenzione da ogni Arcivescovo, Vescovo ed altro ordinario, alle censure dei quali non debbiano soggiacere, nè ubbidire, qual privilegio fu spedito al Cardinale Lantulfo, Diacono sotto il titolo di S. Angelo in Vienna, sotto il dì 3 Marzo 1312.

E detti Vescovi di Montepeloso non solamente sono succeduti nella giurisdizione e qualità Nullius, ma anco in tutti li beni e rendite delli Priori pro tempore di S. Maria Nova e tra l'altro nelle Grancie sudette.

E per quel che tocca alla Grancia di S. Pietro Martire di Conversano, trovasi nell'Archivio di Montepeloso un istrumento antico fatto alli 11 Dicembre 1359 a tempo del re Ludovico e della regina Giovanna per man di Notaro Angelo d'Archidiacono, in presenza di Niccolò Pietro di Manirio, giudice annuale della terra di Conversano e di molti testimoni chiamati: P. Angelo de Presbiteris, Eustasio Formicola, Pietro Ceco, Madìo di Parisio, Pietro Molattiero, Andrea Marini, Luca Pastore, Baiolo di detta terra di Conversano; nel quale istrumento si descrivano tutti li beni di detta Grancia di S. Pietro Martire distintissimamente e si dice così: Qualiter praedicto die, accessitis nobis ad hospitium venerabilis et religiosi viri fratris Joannis Prioris sanctae Mariae Novae de Montepiloso, ordinarii eiusdem terrae ad monasterium Casae Dei in Claromontensi spectanti ritu dictum hospitium in praefata terra Cupersani ad petitionis instantiam eiusdem domini Prioris, invenimus ibidem presentiato eidem domino Priore quine vocis oraculo asseruit coram nobis, quod ecclesia sancti Petri de Cupersano praedicto, quae est Grancia dicti monasterii Casae Dei tenuit et possedit se quasi ab antiquo, tenet et possedit, seu quasi bona fide, iusto titulo se et alii seu alios eiusdem ecclesiae nomine dominio infrascripta bona stabilia, tam intus in Cupersano, quam extra, de quibus bonis praedicta ecclesia instrumenta publica pro cautela eiusdem ecclesiae. Attamen quando opus esset ut dixit pro fide facienda in iudicio vel extra de ipsis possessionibus qualiter spectant ad eandem ecclesiam S. Petri minus etc. (?) Sibi et suis successoribus ac eidem ecclesiae S. Petri loboriosum et etiam sumptuosum praefata instrumenta vindicare, ostendere seu producere. Ideo pro evitandis labori-

bus, et expensis in hoc parte minoris dispendii, et utilitatis eiusdem ecclesiae S. Petri petisti, ut possessiones et iura contenta in praedictis instrumentis autenticaremus legitum in eisdem instrumentis per modum inventarii conficeremus . . . . . et pubblicum instrumentum pro sui et successorum eius et praedictae ecclesiae S. Petri cautela Nos. etc.

E si fa la descrizione di tutti li beni et iussi di detta Grancia. E così da tempo in tempo poi si son fatti l'affitti delle vendite di detta Grancia di S. Pietro dalli Vescovi di Montepeloso.

(Da un zibaldone dell'Archivio Vescovile di Montepeloso).

II.

1373.

Johanne Regine Sicilie quod habeat commendatum Johannem Priorem Sancte Marie Nove de Montepiloso in defensione jurium ipsius Prioratus.

Carissime in Christo filie Johanne Regine Sicilie Illustri Salutem etc.

Cum dilecto filio Johanni Valoli priori prioratus sancte Marie nove de Montepiloso ordinis sancti Benedicti in regimine et gubernatione sui prioratus et defensione jurium ipsius favor tuus sit plurimum oportunus, Serenitatem regiam rogamus et hortamur in domino illam attencius deprecantes quatenus pro nostra et apostolice sedis reverentia et eciam pietatis intuitu, dictum priorem suis exigentibus meritis nobis carum eiusque monachos et procuratores habens propensius commendatos sic ipsum priorem et suos favore benevolo prosequaris, quod ipsi sinceritatis tue fulti presidio bona dicti prioratus feliciter gubernare et protegere valeant nosque proinde devotionem tuam dignis in domino laudibus attollamus.

Datum Avenione II Kal. Februaris. Anno Tercio.

(**F. Cerasoli. — Gregorio XI e Giovanna I Regina di Napoli.** — *Documenti inediti dell' Archivio Vaticano. Lettera XCVI.* Archivio Storico per le Provincie Napoletane, Anno XXIV, fascicolo I, pagina 20).

III.

1400.

In Dei nomine, Amen. Anno nativitatis Domini Nostri Jesu Christi, Millesimo quatricentesimo. Regnante Serenissimo Domino Nostro Domino Ladislao, Dei gratia, Ungariae, Siciliae, Dalmatiae, Croatiae, Frantiae, Germaniae, Galitiae, Ledomoniae, Ungariaeque Regni, Provintiae et Folqualcherii, ac Pedimontis comes, regnorum suorum anno decimo quarto. Dominante in Civitate Minorbini Ill.mo Principe Tarenti et Sulefri Domino Raymundo de Baucio de Ursinis, dominationis eiusdem anno decimo, mense Augusti die decimo eiusdem anni octavae indictionis, apud Civitatem Minorbini, Nos Honofrius de Guidocta, annalis judex eiusdem Civitatis Minorbini, Antonius Laurentii Bracalis, de eadem civitate publicus per provintias Terrae Barii, Idrunti et Basilicatae reginali auctoritate notarius, et Testes subscripti ad hoc specialiter vocati et rogati infrascripto publico instrumento notum facimus, fatemur atque testamur, qualiter praescripto die ad requisitionem et instantiam subscriptarum partium nobis ex iudice porrectam, videlicet: pro parte Reverendi in Christo Patris et Domini Antonii Minorbini Episcopi et ex altera honesti presbiteris Domini Stephani Chipfrini de Rubo, procuratoris fratris Guglielmi de Borchya, prioris Sanctae Mariae Novae de Montepiloso ac ordinarii eiusdem terrae, ad maiorem ecclesiam dictae civitatis accessimus, quae quidem praenominatae partes erant intus in dicta maiori ecclesia dictae civitatis Minorbini, congregato ibi toto capitulo eiusdem ecclesiae ad sonitum campanae, ut moris est: asserens praefatus dominus episcopus, quod dudum sui episcopi praedecessores ecclesiam sancti Angeli de dicta civitate cum omnibus iuribus et pertinentiis habentibus in territorio Minerbini tenuissent et iam diu metipse dominus episcopus tenuit et possedit per annos plurimos ab certa causa spectante suo episcopali redditu, sive censu, non habito nec ex iude percepto, iam tot anni elapsi nunc praecedente matēria praefatus dominus Stephanus, procurator dicti prioris sanctae Mariae Novae, iis praescriptis diebus ad dictam civitatem Minorbini applicuit domino episcopo, et suo capitulo suaeque maiori ecclesiae Minorbini quamdam Apostolicam litteram bulla

pendenti plumbeo sanctissimi nostri Domini Papae munitam, in qua quidem continebatur seu continetur sub certa iniungendo formidabili poena excomunicationis tam episcopis, prioribus, et personis aliis forte quoquo modo succedentibus tenentibus indebite et habentibus grancia seu alia bona, competentia et pertinentia ad eamdem ecclesiam Sanctae Mariae Novae de Montepiloso omnimodo ipsis visis litteris Apostolicis ad manus dictis prioris reddiderunt et testimonio tenerentur alioquin in dicta excomunicationis poena incurrent: post modum cetas (?) apud dictas et alia documenta, suorum praedecessorum episcoporum Iacobi episcopi Rainaldi, eis praefatus dominus Stephanus, procurator, domino episcopo et suo praedicto capitulo attulit et presentavit et in iis manifeste apparet de solutione facta annuatim census idest pro anno quolibet priori dictae ecclesiae Sanctae Mariae Novae, pro predicta ecclesia Sancti Angeli sui census solvit et solvere teneretur episcopo Minerbino untiam unam et tarenos tres, ac de concordia, ut ex iudicio apparet, pro certa controversia habita pro praedicta ecclesia Sancti Angeli inter dictum episcopum Iacobum, et dictum Priorem Sanctae Mariae de Montepiloso quondam privilegium pendente sigillo dicti episcopi Iacobi impressione munitum ipsisque omnibus visis, discussis et intellectis per eumdem dominum episcopum suaeque ecclesiae capitulum, et habita super iis matura cum deliberatione consilii decreverunt nostri sancti domini papae patris mandatis et suis obedire semper omnibus ac per documenta, apodixas ac privilegii predicti suorum praedecessorum episcoporum manifeste apparet pro dicta ecclesia Sancti Angeli et alia instrumenta et cetera, sunt granciae dictae ecclesiae Sanctae Mariae Novae de Montepiloso et ad eumdem priorem et spectare noscuntur cum pondus et pondere annuatim solutionis census eidem episcopo Minorbino solvendo, ut prescribitur, untiam unam et tarenos tres, ut ab antiquitus, et a predecessoris suis fuit et extitit ordinatus anno quolibet in certo prefixo termine. Ideo providerunt una cum suo dicto capitulo ne iura dictae ecclesiae Sanctae Mariae Novae diminuantur forte in suorum praeiudicium. Immo augeant et accrescant restituent et assignari facere eidem domino Stephano, procuratori, dictam ecclesiam Sancti Angeli cum omnibus aliis ecclesiis et iuribus omnibus spectantibus et pertinentibus ad ean-

dem, quam dictam ecclesiam Sancti Angeli cum suis supradictis iuribus omnibus praefatus dominus episcopus cum toto suo praedicto capitulo et cum ante ipsum per fustem tradidit et assegnavit eidem procuratori nomine et pro parte fratris Gulielmi prioris Sanctae Mariae Novae praedictae et cum ecclesiis Sancti Petri cum Casale Sancti Bartholomei Ecclesia omnium sanctorum et ecclesia Sanctae Agathae, tali conditione et pacto, quod ubi frater Gulielmus, prior dictae ecclesiae seu alii sui successores in dicta ecclesia Sanctae Mariae seu aliquis eorum nomine, dictum in censum 53: untiam unum, tarenos tres non solverint annuatim seu anno quolibet episcopo Minorbini et suis successoribus ut desuper . . . . . tenentibus praefatur dominus episcopus et sui successores possint, valeant ecclesiam Sancti Angeli et alias subscriptas ecclesias cum omnibus iuribus et pertinentiis suis in se precipue tenere et possidere iure census predicti, omni contrarietate cessante, solvendam dictam untiam unam et tarenos tres per eundem priorem et suos successores eisdem episcopo Minerbini et suis successoribus in festo Sanctae Mariae de mense Augusti, incipiendo a succedenti anno, nonae indictionis, presente ibidem domino Stephano procuratore, de cuius procuratione ipsi domino episcopo et eius capitulo ac nobis plenarie constitit per publicum instrumentum per manus natarii Petri de Montepiloso sub anno domini millesimo quatricentesimo, die sexto mensis iulii, octavae indictionis sub testu iudicis Magnifici Lilli de Menda, de eadem terra Montispilosi scribere nescientis et cum decreto Ioannis Magni baiuli eiusdem terrae ac precipue ipso domino Stephano procuratore ecclesiam Sancti Angeuli et alias sibi assignatas nomine et pro parte dicti prioris tenendum et habendum eundem priorem eandem ecclesiam cum iuribus suis omnibus prout verus dominus et patronus. Unde ambae partes obligaverunt bona omnia ecclesiarum praedictarum amplo unquam tempore non contrafacere et venire in premissis seu aliquo promissore per se seu alios submissa persona sub hipotheca et obligatione omnium bonorum ecclesiarum praedictarum et una pars et . . . . alteri et altera promissa omnia et eadem singula alteri infrascripta observari et observari facere indepnes, maioris quoque securitatis cause praesente partes iuraverunt ad sacra dei evangelia corporaliter tacta, omnia et singula semper habere rata

et firma et inviolabiliter observare et contra eandem facere et venire de iure et de facto, seu modo quocumque ad poenam unciam auri ad uncias auri viginti qua . . . . . si aliqua ipsarum partium contrafecerit Romanae Curiae applicanda me praedicto notario publico poenam ipsam solliciter et legitime stipulari qua pena soluta ut no . . . seu gratiose remissa praesens instrumentum in suo robore perseveret, et nihilominus omne damnum et cepe (?) quas et quae una ipsarum partium et suprascripta servandae, sorte subire contingerit alia pars teneatur de bonis ipse ecclesiae integro resarcire, stando iudicio simplici verbo nec ab eis plenare sacramentum ut aliquavis pretensio. Pro inde requisierunt petentibus nobis . . . . . omnibus per nos fierent duo publica instrumenta ad eorum cautelam conservanda per eos et una quaque ipsarum partium litem valeat. In cuius rei testimonium et omnium quorum interest et interesse poterit in certitudinem facta sunt et ex inde per nos de his duo publica instrumenta scripta per manus mei praedicti notarii, signo meo solito signata, subscriptione supradicti iudicis et nostrorum subscriptorum testium, quod interfuimus subscriptionibus et crucis signationibus roborata et quod dicta instrumenta possint refici cum consilio sapientium non mutata substantia veritatis. - (Locus signi).

† Honofrius de Guidocto quo supra Minorbini iudex testatur.
† Ego notarius Antonellus Nuntii de Trano de Minorbini testis sum.
† Ego Cobellus Notarii Laurentii testis sum.
† Ego Angelus Iacobi de Barchya de Minorbino testis sum.
† Ego dominus Helyas Archipresbiter Minorbino testis sum.
† Ego dominus Leonardus de Minorbino Archidiaconus testis sum
† Ego dominus Nicolaus Cilli de Sebastiano testis sum.
† Ego dominus Iacobus de Panlo testis sum.
† Ego dominus Angelus Boni Rogerii de Minorbino testis sum.
† Ego dominus Nardus Brachalis de Minorbino testis sum.
† Ego dominus Gorandus de Minorbino testis sum.
† Ego dominus Angelus Notarii Laurentii de Minorbino testis sum
† Ego dominus Paschalis de Richardo de Minorbino testis sum.
† Ego dominus Antonius Ioannis Cesator de Minorbino testis sum.
† Ego dominus Robeus de Incohono de Minorbino testis sum.
† Ego dominus Bartholomeus de Carusio de Minorbino testis sum.

(Archivio Vescovile di Montepeloso).

Cenno su Santa Eufemia

Protettrice della Città di Montepeloso

CENNO SU SANTA EUFEMIA

Malauguratamente non ci è stato possibile fissare l'epoca precisa, in cui Santa Eufemia divenne protettrice principale di Montepeloso. Nessun documento, nessuna memoria nell'Archivio Vescovile, neppure un cenno in quello Capitolare, per quanto abbiamo frugato e rovistato dappertutto.

Ci contenteremo, quindi, di fornire al lettore solo quanto ci è occorso di sapere in proposito di S. Eufemia.

Pasquale Verrone, arcidiacono della Cattedrale, scrisse nel 1592, in versi latini, la Vita di S. Eufemia e Monsignor Coccoli (1750-61) la scrisse in italiano, servendosi in gran parte del poema verroniano.

Il Coccoli dice che Eufemia nacque in Calcedonia, città posta dirimpetto a Costantinopoli, da cui è divisa dal canale omonimo, durante l'impero di Diocleziano, famoso nella storia per la sua crudeltà verso i Cristiani.

I genitori di Eufemia professavano anch'essi la religione cristiana. Suo padre, Filifrone, nobilissimo uomo di Calcedonia e molto stimato per aver coperto alte e importanti cariche, fra le quali anche quella di Senatore, non fu da meno della pietosa e caritatevole geni-

trice di Eufemia, nomata Teodosia, o Teodora, nella pratica delle cristiane virtù. Come vuole il Tillemont, Eufemia patì sotto Diocleziano, e propriamente nel 5° anno della famosa persecuzione dei cristiani, cioè nell'anno 307. Troppo lungo sarebbe enumerare qui tutta la serie dei patimenti di Eufemia. Perciò, rimettiamo il lettore alla considerazione dell'opera del Coccoli, la quale, benchè manoscritta, trovasi oggidì, in parecchi esemplari, presso i privati. Diremo soltanto che i martirii di Eufemia durarono dal 18 agosto al 16 settembre 307, anno in cui morì, essendo stata gittata in una fossa, dove erano quattro leoni e tre orse, una delle quali la morsicò a morte.

Ma quel che importa sapere, si è in qual modo S. Eufemia sia divenuta protettrice di Montepeloso.

Dal Verrone e dal Coccoli sappiamo che un tal Roberto de Magistris, sacerdote di Montepeloso, recatosi a Padova, fu colà nominato Rettore della Chiesa di S. Eufemia, in cui trovavasi il sacro corpo, e di là portò la reliquia di detta Santa, consistente delle ossa del braccio.

E qui giova seguire i brani, gli unici brani del poema di Pasquale Verrone, per conoscere come siano andati gli avvenimenti, secondo questo poeta:

I.

Roberto de Magistris, trovandosi a Padova, pensa quanta felicità verrebbe a Montepeloso, se vi ci fosse piccola reliquia di S. Eufemia, dalla quale trarrebbero beneficio sia le anime di tutti i concittadini di lui, sia i campi, da cui verrebbero allontanate le tempeste distruttrici delle speranzè degli agricoltori, ed eccone i versi:

» Praecipue sciebat, nullo comissa Patrono,
» Magna tutela, Divum, sed nuda manere;
» Pectore dat gemitus, tacitoque haec corde putabat.
» Si patrios fines, Montis si templa viderem,
» His munita bonis, Patavique pergamena servant.
» Felices animae, felicia culmina, felix
» Esset ager. . . . . .

II.

E poichè Roberto non ardiva toccare le reliquie, conservate nella Chiesa di S. Eufemia di Padova, perchè ciò sarebbe stato contrario all'onestà, dice:

» Corpus contingere palmis . . . . . .
» Non ausim: nam iura vetant, deterret honestum.

III.

Ecco il più bel punto del poema, fortunatamente rimasto: S. Eufemia appare a Roberto e gli dona la reliquia del Braccio, affinchè la porti a Montepeloso per salvaguardare le campagne dalla grandine devastatrice e da ogni tempesta:

» Dixerat, at Virgo soliis delapsa supremis
» Affuit, hic alacris templumque ingressa praecantem
» Solatur, dixit, et dignis rebus adauget.
» Jam gemitus, Roberte, tui, tua missa frequenter
» Vox iit immensae Patris pietatis ad aures,
» Pone modum verbis, patiens compesce quaerelas,
» Huc tibi dono fere Coelestis nuncia Regis;
» Ne dum velamen, nostri dat Brachia tergi,
» Magnarum largitor opum: se junctaque trunco
» Obtulit, et monitis extremis pectora firmat,
» En tibi sume tuae meritos pietatis honores,
» Defer in excelsum patrium data pignora Montem:
» Nec montes fugio, sumni quae Sidera montis
» Laeta colo: mons iste meo sit semper in aere:
» Jam nunc praecipuis Curis commissa tuebor.

» Jura (Deo placitum) concesso in robore cives.
» Migrantem vincent hyemem, campisque minantem
» Grandinis impulsu: montisque a vertice morbos
» Expellent, motusque malos et noxia tollent.

IV.

S. Eufemia ingiunge a Roberto che parta da Padova e si rechi a Montepeloso. Inoltre, gli dice di non spaventarsi della tempesta che lo incoglierà nel viaggio per mare, anzi, in tale frangente, mostri la reliquia del Braccio e ogni procella si cheterà.

» Nec prius undiferi remis maris appula tanges
» Littora, quam tumidas austris patiere procellas,
» In tamen horrificiis oppone haec fluctibus audens
» Brachia, nec metuas ratibus sociisque receptis
» Ibis, et optati superabis moenia Montis.

V.

Ciò detto, S. Eufemia dileguossi come nube:

» Haec ait, et nubi similis super astra petivit.

VI.

Roberto si pone in viaggio, dirigendosi, per mare, a Bari, d'onde proseguire per terra sino a Montepeloso. Durante la traversata per l'Adriatico, si scatena l'annunziata tempesta, e Roberto, segnando col taumaturgo Braccio i quattro punti cardinali, fa tornare il sereno con grandissimo stupore dei compagni di viaggio:

» . . . . . exoritur tempestas atra tumescit
» Paulatim pelagus caeptum divertit euntis
» Navis iter, motus boraeali turbine fluctus;
» Pulsa rates, nunc ima petit, nunc sidera tangit
» Fluctibus adversis, miseram certamque minantur,
» Omnibus ista necem: Divae cum Numen adorat.

» Robertus, vitamque sibi sociisque praecatur:
» Dixerat, ac animo direxit supplice donum,
» In fluctus, ventis nimium, nimiumque furentes:
» Quatuor ille plagas orbis signavit, et unde
» Extulerat rursus reverenter lumina condit:
» Haud mora fit, venti citius (mirabile dictu)
» Considunt, tenues nubes se scindit in auras,
» Seque poli facies aperit, Phoebumque reducit
» Crinibus auratis . . . . . .

VII.

I compagni di viaggio di Roberto rimasero stupefatti nel vedere repentinamente calmata quella tempesta, e riconobbero il miracolo operato da S. Eufemia. Roberto giunse a Montepeloso, ove tutti, udito il meraviglioso racconto del viaggio e del miracolo avvenuto sul mare, vollero tenere S. Eufemia come protettrice di Montepeloso, onde fu caldamente invocata dagli infermi nelle loro perniciose malattie, dai moribondi nel superare il difficile passaggio della vita, dalle donne sterili per avere la desiata prole, e dal popolo, caduto nelle discordie, per tornare alla quiete:

» Virgo laborantes haec suscitat, atque furentem
» Componit populum, divino numine fulcit
» Mutantes animas; turbam solatur egenam,
» Praeterea obscurum non est parientibus illam
» Auxilium tribuisse suum, simulatque lacerti
» Velamen tetigit lumbos parturientis ab alvo
» Emittit foetum, salvoque haec pignore gaudet.

VIII.

Il poeta, essendo stato più volte testimone oculare dei singolari prodigi operati da S. Eufemia, che fe' calmare immantinente le procelle, mediante i segnacoli del Braccio, fatti da degno sacerdote, così parla in questo brano:

» Crescentes segetes quondam cum nigra minatur
» Tempestas, illum sacris penetralibus effert
» Concio Sacra, poli quo tractum signat opertum
» Nubibus, inque plagas alias fugit impia Coeli
» Confestim labes, at salvis frugibus ipsi
» Gaudemus, gratisque simul persolvimus, atque
» Hoc anno imprimis nemini cum plurima Coelo
» Grando lapsa hominum fregit, pecudumque labores:
» Arva, sed haec Montis Clypeo protecta fideli
» Ubera servantur avidis frumenta colonis.

IX.

Finalmente si descrive la reliquia:

» Nec refet a nobis aevi longinqua vetustas
» Munus adhuc extat, pariter nunc ossibus haeret
» Vera cutis (mirum) nervos est cernere, et ungues
» Saecula multa licet nobis numerantur ab illo
» Tempore, cum Virgo deserto corpore terris
» Contendit Coelum. . . . . .

Del poema del Verrone non ci restano, dunque, che i nove brani riportati di sopra, formanti in complesso 72 versi, desunti da una *Vita di S. Eufemia* del Coccoli, trascritta dal defunto Can.co Tommaso Torrio, e, per conseguenza, non assumo alcuna responsabilità circa l'esattezza dei suddetti versi. D'altronde, come si potrebbe controllarli con l'originale a stampa, se di questo non si ha più traccia? Tuttavia, è necessario non desistere dalle attive ricerche nelle varie Biblioteche, sia pubbliche che private del mezzogiorno, per rinvenire almeno un esemplare a stampa del libro, contenente il poema sacro verroniano, il quale, senza dubbio, racchiude molte peregrine bellezze.

Oggi, però, la stampa ci fornisce un'altra *Vita di S. Eufemia*, della quale giova dar qui qualche cenno.

L' autore, certo Gianfrancesco da Venezia, (1), è d' accordo col Verrone e col Coccoli circa la nascita, l'infanzia ed il martirio di S. Eufemia, ma pare che se ne discosti dal Capitolo Nono, in cui parla della prima traslazione del corpo della Santa da Calcedonia a Costantinopoli, nell'anno 615-620. Nel Capitolo Decimo si occupa del secondo trasferimento del 760, da Costantinopoli a Lemno, ove avvennero tre visioni, ma, il 2 luglio 797, il sacro corpo fu riportato a Costantinopoli. Il 13 luglio 800, vi fu ancora una traslazione del corpo da Costantinopoli a Rovigno, nell'Istria, ove rimase sino al 1379, anno in cui fu involato dai Genovesi, per poi cadere in potere dei Veneziani. I Rovignesi fecero allora istanza al Senato Veneto, perchè si degnasse deliberare la restituzione del corpo di S. Eufemia alla loro Città, che da ben 700 anni era stata protetta da quella Santa. Il Senato Veneto accolse la giusta istanza dei Rovignesi e, il 6 maggio 1401, prese la seguente deliberazione:

» Ad istanza degli abitanti di Rovigno si delibera la re-
» stituzione a quella terra del corpo di S. Eufemia, protettrice
» da 700 anni della medesima, asportatone dai Genovesi, quan-
» do presero Rovigno, al tempo dell'ultima guerra, e trasferito
» a Chioggia, e, quindi, a guerra finita, a Venezia (da Sara-
» ceno Dandolo) nella Chiesa di S. Canziano. » (2)

Dietro siffatta deliberazione, fu disposto che le re-

---

(1) — P. Gianfrancesco da Venezia, dei Minori Riformati della Vecchia Provincia di S. Antonio. – *Vita, Martirio e Culto della Vergine Calcedonese S. Eufemia, Monza 1895 – Tipografia dei Paolini.*

(2) — *Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria.* – Regesti sotto il titolo di Senato Misti e Senato Segreti, pubblicati dal chiarissimo Cav. Luciani, pag. 297.

liquie di S. Eufemia fossero ricondotte immediatamente a Rovigno, ed infatti, il 18 maggio dello stesso anno 1401, partirono per mare alla volta di Rovigno, dove trovansi presentemente.

Ecco la descrizione dell'urna contenente il sacro deposito di S. Eufemia, secondo il detto Gianfrancesco:

» L'arca in vero figura un bellissimo sarcofago, d'antico » marmo greco, il quale misura in lunghezza metri 2 e centi- » metri 25; in larghezza m. 1 e cm. 30, e in altezza m. 2 e » cm. 28. Dall'assieme dei lavori lateralmente condottivi, lo si » può fondatamente aggiudicare opera romana de' primi secoli » dell'êra volgare; designato per avventura a tomba di persona » ragguardevole, e forse tenuto in pronto dallo scalpellino stes- » so ad ogni richiesta, per condurlo poi a compimento secondo » la volontà dell'acquirente. E invero nei maggiori dei lati vi » manca ancora l'inscrizione solita ad incidersi nello specchio » marmoreo, il quale è corniciato egregiamente a mezze lune, » benchè alle due bande manchi altresì delle due sculture, che, » secondo la qualità o il grado della persona defunta vi si sa- » rebbero apposte. Alcune scritture recano bensì gli altri due » lati del sarcofago, di cui un lato apparisce ancora grezzo, » perchè forse avrebbe dovuto appoggiarsi alla parete di qual- » che portico o stanza mortuaria. (1) Al sinistro lato vedesi » tuttavia l'antica apertura praticatavi, come dicemmo, per in- » trodurre fino alle Sacre reliquie della Santa la spugna che » dovea imbeversi di quel prodigioso umore sanguigno, che da » esse emanava; apertura però, la quale, non molto dopo l'ar- » rivo dell'arca, fu dai Rovigneri ridotta a finestrina con grata » di ferro dorato. Dopo il furto poi stato perpetrato dai Geno- » vesi, riacquistato Rovigno il prezioso tesoro, lo si volle ga- » rantire da ulteriori profanazioni e danni; e quindi alla grata » di ferro fu aggiunta una grossa imposta, pure di ferro, con

(1) — Cfr. Translatio corporis almae martyris virginis Euphemiae ab inclita urbe Veneta Rubinum, et in propria archa depositi. Pubblicazione di Mons. Caenazzo, pag. 45, 46, 24, 25 ecc. Parenzo, Coana 1886, e la *Storia Documentata di Rovigno* del dottor B. Benussi, pag. 33, 35, 39. Trieste 1888.

» complicata serratura a tre chiavi; le quali sono custodite » presso l'autorità ecclesiastica locale.

» Per cotal modo resta più facilmente conservato alla pietà » dei Rovignesi e degli Istriani il prezioso corpo della tauma- » turga loro Patrona. Il quale difatti vedesi ancora deposto » sovra l'antica sua urnetta di legno, e riccamente coperto di » vesti ricamate in oro. Esso è integro e ben conservato nelle » principali sue parti, mancante però, come altrove accennam- » mo, del sinistro braccio, d'ambedue i piedi, e d'alcune parti » delle tibie; alle quali parti devon quindi appartenere, come » pure accennammo, quelle varie reliquie, che in molte chiese » si venerano sotto il nome della Vergine e Martire Calcedo- » nese. Sino poi dai primi tempi, al dito annulare della destra » mano la nostra Santa portava un anello d'oro, arricchito di » bianca pietra preziosa, la quale da peritissimi gioiellieri fu » stimata un bellissimo calcedonio. Di presente però tal oggetto » prezioso, come pure la cintura d'argento dorato e di assai » fino e complicato antichissimo lavoro, la quale cingeva il » sacro corpo, si custodiscono in apposito reliquiere d'argento » dorato, di stile gotico pregevolissimo.

» Non è pertanto d'impugnar per nulla all'insigne Colle- » giata di Rovigno nell'Istria l'antico possesso e culto delle » sacre spoglie mortali della trilustre vergine e martire S. Eu- » femia Calcedonese, racchiuse pur anco in quello stesso sar- » cofago, dentro cui ivi pervennero la prima volta sì prodigio- » samente, siccome narrammo. Ce ne fanno irrefragabile testi- » monianza le tradizioni e le memorie locali, come altresì tutti » gli autori che scrissero di Rovigno e dell'Istria.

» Non ne abbiamo invece alcun cenno e ricordo presso gli » agiografi latini, pure accuratissimi, dal bergamasco agosti- » niano frate Iacopo Filippo Foresti all'infuori; il quale nel » suo celebre Commentario *de Claris mulieribus*, scrivendo del » martirio della nostra Santa, conchiude colle seguenti parole, » che, a nostra notizia, furono poi riprodotte quasi integral- » mente dal solo diligentissimo Molani nelle sue annotazioni » al Martirologio di Usuardo, monaco Benedettino di San Ger- » mano dei Prati: Hujus (S. Euphemiae V. M. Chalced.) san- » ctum corpus nunc in Rubina Historiae civitate in ecclesia, » suo nomini dicata, reverenter cum magna veneratione inte-

» gerrimum servatur et magna populorum ac peregrinantium » frequentia quotidie invisitur. Eo etenim miraculose ex Chal- » cedonia devenisse tradunt. » (1)

Dunque, Gianfrancesco da Venezia non fa alcun cenno di Montepeloso, nè di Roberto de Magistris, molto meno risulta dalla sua opera che il corpo di S. Eufemia sia mai stato a Padova, come pretende il Coccoli.

Stando così le cose, se non vogliamo ritenere che Roberto de Magistris (di cui non sappiamo l'epoca precisa in cui visse), per far dileguare ogni sospetto d'un suo possibile furto del Braccio di S. Eufemia a Chioggia, o a Venezia, quando rimase nella Chiesa di S. Canziano, abbia detto d' aver ricevuto il prezioso dono a Padova in quella famosa visione, raccontataci dal Verrone, dobbiamo assolutamente ammettere che il fatto sia avvenuto a Rovigno, anzichè a Padova, come ci dice il Verrone e, per conseguenza, anche il Coccoli.

Ma, poichè io non ho inteso di tessere in questo cenno la storia e, molto meno, l'agiografia di S. Eufemia, si potrebbe benissimo da qualche eletto ingegno tra i preti di Montepeloso studiare ancora su tale argomento, onde indagare bene la verità.

Checchè ne sia, però, io ritengo fermamente che il braccio mancante al corpo di S. Eufemia, che riposa a Rovigno, sia proprio quello che conservasi nella Chiesa di Montepeloso, e che Roberto de Magistris l'abbia preso a Rovigno, e non a Padova, nella quale ultima città, stando all'accurato lavoro del P. Gianfrancesco da Venezia, non riposò mai il corpo di S. Eufemia.

(1) — Vedasi: Jacobi Philippi Bergomensis. Op. De plurimis claris selectisque Mulieribus, cap. CVI; Usuardi, Martyrologium . . . . cum additionibus . . . . et adnotationibus . . . . opera Joannis Molani, Lovanii, 1568 ad XVI Septembris.

Cenno sui Conventi

DI MONTEPELOSO

I

S. FRANCESCO D'ASSISI

Dopo i famosi conventi benedettini di Juso e d'Irsi viene subito, per antichità di fondazione, il Convento di S. Francesco, del quale ci sforzeremo di dare al lettore tutte quelle notizie che abbiamo potuto attingere alle migliori fonti.

Il Convento di S. Francesco, posto in Montepeloso nella parte della città rivolta a levante, era in origine un castello, fatto erigere da Federico II di Svevia, come dicemmo nel Capitolo Terzo di questo libro. Di questo castello non esiste oggidì che una piccola torre, presso Porta Arenacea, ridotta ad uso di colombaia dal defunto canonico Gaetano Polini; però, dall'altra parte di detta porta e, propriamente, presso la casa di Marino, si mantiene al luogo la denominazione di *Torretta,* forse, a ricordo d'un'altra torre che colà sorgeva. Questo castello fu donato da Federico II a S. Francesco d'Assisi, il quale, venuto a Montepeloso, vi principiò un comodo convento, che fu, poi, menato a termine dai suoi seguaci. E ciò ci è noto non solo da un'antica e

accreditata tradizione, (1) ma ancora dalla seguente iscrizione, posta sotto un affresco, rappresentante Federico II in costume del tempo, il quale affresco, come ci dice il Palermo, esisteva ancora nel 1806 in uno dei corridoi del già abolito convento:

FEDERICUS II ROMANORUM IMPERATOR
CASTRUM HOC
FRANCISCO ASSIENSI CONCESSIT
CUIUS ALUMNI IN HANC REDUXERE FORMAM
A. D. 1228.

Oggigiorno esiste però, benchè in pessime condizioni ridotto, un locale del primitivo convento, il quale ci fornisce la prova più evidente per confermare come la fondazione del medesimo sia avvenuta nel 1228. Intendo parlare dell'antico oratorio dei primi francescani, oggi detto *Soccorpo di S. Francesco.*

Questo oratorio fu, assai dopo la soppressione del 1809, adibito a deposito di ossa, perchè, forse, poteva tenere in antichi tempi un'apertura con la quale si scendeva al cimitero; ma oggi nulla si può dire in proposito, dal momento che da quell'epoca il locale ha subìto qualche modifica. Può pure benissimo darsi che il detto oratorio o cappella che sia, esistesse anche prima della fondazione del convento e fosse la chiesa del castello. Comunque sia, giova dare qui una minuta descrizione del cosidetto Soccorpo di S. Francesco

---

(1) — Che il convento sia stato istituito dallo stesso S. Francesco ci viene anche assicurato dall'inventario di Niccolò Grimaldi, annoverato tra i Documenti del Cap. VII, dove si dice che il convento di cui parliamo, era *antichissimo e pigliato dallo stesso S. Francesco.*

Scendendo da una gradinata che mette capo nella cappella di S. Antonio, proprio dirimpetto alla lapide del Vescovo Amato, si perviene nel soccorpo, il quale consta d'un solo vano, con due finestre, l'una rivolta a mezzogiorno, l'altra a borea, e due cappellette a destra, l'una piena di ossa accatastate e l'altra vuota, ma con l'arco più sporgente e potrebbe essere l'antico ingresso. Tutte le pareti e la volta sono letteralmente coperte di affreschi del XII.^{mo} e XIII.^{mo} secolo, ma ce n'è in tanta profusione da poter dire che non c'è nessun piccolo spazio vuoto. La parete ad oriente presenta due archi, in uno dei quali è dipinta la nascita di Gesù, e nell'altro vedonsi parecchie figure, di cui non si può recisamente affermare che rappresentino, e sul pilastro che li divide è dipinta la Crocifissione.

Sul muro a mezzogiorno, a destra della finestra, osservasi una grande figura di santo, seduto e in atto di benedire, ciò che prova essere un papa. La faccia di questa figura non è visibile, essendo il muro assai guasto proprio in tal punto; ma, assai ben conservato è il rimanente, e, sopratutto, la parte inferiore. Ai piedi di questa effigie trovasi dipinta una gran coppa, nella quale vedonsi due teste recise dai rispettivi busti. In questo muro sono ancora molte altre pitture.

Sopra la finestra della parete rivolta a settentrione è anche un grande affresco, raffigurante la Cena degli Apostoli.

La volta, poi, è meravigliosamente dipinta. Essa porta dapprima una fascia, che va torno torno per tutte e quattro le pareti, e porta, in una serie di medaglioni assai ben fatti, i dodici apostoli. In alto, proprio nel mezzo della volta, osservasi un grandissimo medaglione con la testa del Redentore.

Questo medaglione è sostenuto da quattro angeli, di cui due ben conservati e di molto pregio. Infine, ai quattro lati della volta si osservano i simboli dei 4 Evangelisti, cioè: il leone, il bue, l' angelo e l' aquila, recanti ognuno i libri del Vangelo, di cui qualcuno aperto e con qualche passo.

Oltre delle suddette, vi sono ancora un' infinità di pitture, di medaglioni e di figure di santi, di cui è difficile dare una descrizione precisa. Molto distinto è, però, l'affresco, rappresentante S. Chiara d'Assisi.

Dell'antica Chiesa del Convento non possiamo dire altro che era nell'istesso posto dell'attuale, e portava ai due lati della porta d'ingresso altri affreschi, che furono coperti quando si fece la presente facciata nel 1717

Il Convento di S. Francesco, nei primi secoli della sua fondazione, non ebbe alcuna importanza, ed il fatto si spiega benissimo, se per poco si consideri che in quei tempi spadroneggiava il Priore di S. Maria, il quale, coi suoi monaci benedettini, era più che geloso e non tollerava che altri ordini levassero il capo; ma, poi, spentosi il Priorato, e mandati via i benedettini, i seguaci di S. Francesco progredirono di molto, tanto che nel 1531 ottennero da Clemente VII quello che avevano più volte chiesto invano, d'essere riconosciuti e confermati, cioè, nei dritti e nelle attribuzioni di Conventuali di S. Francesco. (1)

---

(1) — Luca Wadding: Annales Minorum, seu Trium ordinum a S. Francisco institutorum – Tomus XVI – Roma, Rochus Barnabò 1736, anno 1531 – Clemente VII anno 8 – Carlo V anno 13 – Della Religione dei Minori anno 324 – pagina 306 – Conventus Montispilosi:

« Dedit hoc anno Clemens Pontifex facultatem ministro Basilicatae, « ut domum a Communitate Civitatis Montispilosi pro fratribus, sub in- « vocatione S. Francisci, vel alia quacumque, construendam admitteret. »

« *Cum Communitas Civitatis, die 11 martii 1531.* An ea constructa « sit, nescio, apud Gonzagam in ea provincia non invenio. »

Infatti, con Bolla dell'undici marzo 1531, il detto Pontefice incaricò il Ministro dell' Ordine dei Minori della provincia di Basilicata di procedere alla costituzione d'un regolare convento in Montepeloso, con tutte le comodità necessarie e accessorie, cioè: la Chiesa, il campanile umile, la campana, il cimitero, il refettorio, il dormitorio, il chiostro, il giardino, l' orto e tutto quanto fosse necessario alla vita ed al sostentamento dei monaci. (1)

Tutto fu eseguito con grande alacrità, ed i voti dei cittadini tutti di Montepeloso furono appagati, quando videro impiantato regolarmente e formalmente il Convento di S. Francesco, il quale, per essere stato anche protetto dai Re, prese al principio del secolo decimo sesto il titolo di *Real Convento dei Minori Conventuali di S. Francesco d'Assisi in Montepeloso.*

Nel capitolo nono di questo libro il lettore ha avuto qualche notizia circa le proprietà dei monaci di San Francesco, vendute al Duca Riario. (2) Ora aggiungiamo che, oltre dei beni rustici, i detti Conventuali avevano anche parecchie case in prossimità del loro convento nel luogo, dove ancora oggidì si dice *Casale dei Monaci,* in cui vedonsi ancora su alcune porte lo stemma solito dei francescani, consistente in due braccia che si incrociano.

La Chiesa di S. Francesco non è oggi sensibilmente cambiata da come era all' epoca della sua fondazione. Degli altari particolari possiamo citare quello dei Mo-

---

(1) — Vedi Documento annesso al presente cenno sul Convento di S. Francesco.

(2) — La masseria, detta *dei Monaci o Monteverdese* pervenne ai francescani per testamento di Gerardo Amati, rogato il 7 Settembre 1760 dal notaio Giuseppe Trabace.

rani, dei Trentacinque e quello dei Barrio Nuevo, di cui abbiamo parlato altrove in questa storia. I Vescovi non erano tenuti a visitare in questa chiesa che le sole cappelle di S. Antonio di Padova e del Santissimo Rosario, la cui giurisdizione era propria del Vescovo. Dalla rendita della cappella di S. Antonio Abbate si manteneva un comodo ospedale, detto *Nosocomio* da Monsignor de Simone, ove si ricoveravano i poveri ammalati ed i bambini abbandonati. La cappella del Santissimo Rosario godeva d'una pingue rendita. Ogni anno si eleggevano in pubblico parlamento, quando si procedeva all'elezione del Sindaco e degli altri governatori della città, i procuratori delle dette due cappelle, i quali erano tenuti a dare annualmente i conti rispettivi. I beni delle due cappelle furono devoluti alla Congregazione di Carità.

Ed ora non ci resta che dare al lettore un elenco dei Padri e dei Frati di S. Francesco, nativi di Montepeloso e ivi morti, come l'abbiamo desunto da alcune tabelle esistenti nella sagrestia di detta chiesa, avvertendo che degli antichi monaci, ve ne fu uno solo che non vide approvare la costituzione del convento da parte di Clemente VII, e fu il Padre Nardullo de Vito, morto nel 1524:

I. Serie — Dei Padri e dei Frati del Real Convento di S. Francesco d'Assisi **nativi di Montepeloso e morti ivi** (1)

N.B. — ***Il numero del millesimo indica l'anno della morte, quelli in parentesi l'anno del defunto.***

1. - R. P. Nardullo de Vito 1524
2. - R. P. Mariano Papato 1536
3. - R. P. Bartolomeo Cavallo 1536
4. - R. P. Antonello Lammino 1568
5. - R. P. Ettore Bonfante 1568
6. - R. P. Giannuzzo d'Eugenia 1569
7. - R. P. Domenico Mammola 1569
8. - R. P. Bernardo Santo Mauro 1570
9. - R. P. Francesco Barbara 1571
10. - R. P. Andrea Chica 1573
11. - R. P. Angelo Centolanza 1573
12. - R. P. Francesco Santoro 1574
13. - R. P. Francesco Minzella 1575
14. - A. R. P. Maestro Angelo Spera 1575
15. - Fra Antonio Inno, laico 1576
16. - Fra Cesare Potenza, laico 1577
17. - R. P. Giovanni Simonella 1579
18. - R. P. Antonio Trani 1579
19. - R. P. Giovanni Antonio Barbarito 1580
20. - R. P. Giacomo Arsio 1581
21. - R. P. Persio Scarzella 1582
22. - R. P. Giovanni Pietro Filippiello 1582
23. - A. R. P. M.ro Cristoforo de Palmeriis 1588
24. - R. P. Andrea de Curtiis 1589
25. - R. P. Giovanni Bergamino 1590
26. - R. P. Landolfo Bizzarro 1590
27. - R. P. Marco Antonio Bergamino 1593
28. - R. P. Gennaro Branoi 1594
29. - R. P. Sergio Giglio 1597
30. - R. P. Ambrogio Orlandi 1600
31. - R. P. Leonardo Materano 1600
32. - R. P. Cesare Volpe 1604
33. - R. P. Francesco Marchione 1604
34. - R. P. Bacco Natale Troyano 1604
35. - R. P. Giovanni Maria de Mita 1604
36. - R. P. Matteo de Lopizzente 1606
37. - R. P. Giambattista Scavone 1607
38. - R. P. Cristoforo Pallotta 1609
39. - R. P. Giovanni Donato Cazzabofolo 1614
40. - A. R. P. M.ro Gio. Dom.o Tranquillo 1616
41. - Fra Michele Calabrese, laico 1618
42. - Fra Angelo Verrone, laico 1618

(1) — Le tabelle originali sono in latino.

43. - R. P. Antonio Conte 1619
44. - Fra Bernardo Lioia, laico 1620
45. - Fra Antonio Spera, laico 1620
46. - R. P. Bonaventura 1622
47. - R. P. Diomede d'Eugenia 1622
48. - A. R. P. M.^{ro} Camillo Minzella 1622
49. - R. P. Ludovico Atella 1624
50. - R. P. Domenico Pallotta 1624
51. - R. P. Antonio de Palmeriis 1625
52. - R. P. Pietro Mastrogiorgio 1626
53. - Fra Giambattista Vicario, laico 1628
54. - R. P. Angelo Cazzabofolo 1631
55. - R. P. Francesco Giglio 1636
56. - R. P. Nicola Antonio Franco 1640
57. - R. P. Francesco Ferrascina 1643
58. - Fra Donato Leone 1645
59. - R. P. Ludovico Ulmo 1652
60. - A. R. P. M.^{ro} Angelo Volpe 1654
61. - Fra Felice Grisio, laico 1657
62. - Fra Gio : Domenico Gauscio, laico, 1659
63. - R. P. Ludovico Grisio 1659
64. - A. R. P. M.^{ro} Leonardo Buonpadrone 1660
65. - R. P. Francesco Parisi 1661
66. - R. P. Ottone Voira 1667
67. - Fra Sergio Monaco, laico 1671
68. - A. R. P. M.^{ro} Pietro Paolo Carreggia 1672
69. - A. R. P. M.^{ro} Michelangelo Mangieri 1676
70. - R. P. Bonaventura Arsio 1683
71. - R. P. Giuseppe Paggetta 1684
72. - Fra Cesare Accetta, laico 1686
73. - Fra Francesco Mangieri, laico 1688
74. - Fra Stefano di Nardo, laico 1690
75. - Fra Domenico Pomarici 1694
76. - A. R. P. M.^{ro} Giulio Antonio S. Mauro 1698
77. - Fra Giuseppe Cigliese, laico 1703
78. - A. R. P. M.^{ro} Gianfrancesco Carulli 1703
79. - R. P. Leonardo Pomarici 1704
80. - R. P. Angelo de Stefano 1716
81. - Fra Domenico Martucci 1717
82. - R. P. Baccelliere Pietro Paolo de Muro 1724
83. - Fra Donato Caiano, laico (99) 1726
84. - A. R. P. M.^{ro} Giandomenico Filiberti (61) 1728
85. - R. P. Felice Grisio (59) 1730
86. - R. P. Nicola . . . . . (68) 1730
87. - R. P. Francesco Cucinella (77) 23 febbraio 1733
88. - Fra Marino Lionetti (71) 1736
89. - A. R. P. M.^{ro} Francesco . . . (60) 22 genn. 1740
90. - Fra Antonio Martucci, laico (73) 2 ott. 1740
91. - R. P. B. Bonaventura de Stefano 1742
92. - Fra Francesco Verrone, laico 3 dicembre 1747
93. - Fra Gaetano Cigliese, laico (80) 30 gen. 1757
94. - A. R. P. M.^{ro} Giandomenico . . (58) 12 sett. 1757
95. - R. P. Alessandro Angeletti (84) 18 sett. 1760
96. - A. R. P. M.^{ro} Antonio de Mitriis (65) 27 agosto 1761

II. Serie.

1. - R. P. Francesco Maria Marchetti 1764
2. - A. R. P. M.ro Franc. Maria Magliani da Ferrandina (54) 29 ottobre 1768
3. - Fra Nicola Garzone da Montepeloso, laico (75) 4 dicembre 1771
4. - R. P. Lorenzo Gargano 1772
5. - Fra Nicola Zaccaria, laico, materano (72) 6 ottobre 1774
6. - Fra Vincenzo Chica, laico, materano (45) 15 febbraio 1776
7. - R. P. Antonio de Mitris da Montepeloso (41) 11 agosto 1781
8. - R. P. Saverio Martelli da Montepeloso (39) 18 ottobre 1784
9. - R. P. Filippo Glinni, acheruntino (54) 11 dicembre 1790
10. - R. P. Giuseppe Ippolito
11. - Fra Giuseppe Baffi da Binardo (76) 2 ottobre 1798
12. - R. P. Nicola Murlo da Montepeloso (59) 2 aprile 1801
13. - Fra Nicola Amo da Montepeloso (47) 17 maggio 1818
14. - R. P. Lorenzo Fanelli da Montepeloso 9 ottobre 1826
15. - Fra Gaetano Battista di Capurso (80) 28 luglio 1828
16. - Fra Giuseppe Antonio Caserta da Montepeloso (74) 7 maggio 1835

—

Il Real Convento dei Minori Conventuali di S. Francesco in Montepeloso fu soppresso nel 1809.

DOCUMENTO

annesso al

Cenno sul Convento di S. Francesco

Bolla di Clemente VII dell'11 Marzo 1531.

Dilecto filio Ministro provinciae Basilicatae Ordinis Minorum Regularis Observantiae secundum morem dicti ordinis.

Cum Communitas Civitatis Montis Pilosi, ob singularem, quem ad Ordinem Fratrum Minorum Regularis Observantiae gerunt affectum, et pro animarum salute, Religionisque propagatione, et Divini cultus augmento, suis propriis impensis, in aliquo congruo et convenienti loco, in territorio eiusdem Civitatis Montis Pilosi unam domum sub Sancti Francisci, vel alterius Sancti, vel Sanctae, seu alia invocatione, pro perpetuis usu et habitatione eorumdem Fratruum suae curae commissorum, cum Ecclesia, campanili humili, campana, coemeterio, refectorio, dormitorio, claustro, hortis, ortalitiis et aliis necessariis officinis construere et aedificare, seu construi et aedificari facere summopere cupiant; nobis propterea eadem Civitas humiliter supplicari fecerit, ut tam honestae et piae petitioni paterna benevolentia annuere dignaremur.

Nos, qui divini cultus augmentum ubique, et praesertim nostris temporibus, intensis desideriis peroptamus, huiusmodi supplicationibus inclinati, tibi in aliquo loco congruo et convenienti prope dictam Civitatem unam domum sub dicta invocatione, cum Ecclesia, campanili humili, campana, coemeterio, dormitorio, refectorio, claustro, hortis, hortalitiis, et aliis necessariis, pro perpetuis usu et habitatione Fratruum Minorum Regularis Observantiae, provinciae Basilicatae construendi, erigendi et aedificandi, seu construi, erigi et aedificari faciendi, auctoritate apostolica, tenore praesentium, licentiam concedimus pariter et indulgemus; ac domui huiusmodi, postquam constructa fuerit, et Guardiano et Fratribus pro tempore in ea commemorantibus, quod omnibus et singulis privilegiis, gratiis, concessionibus, favoribus, immunitatibus, exemptionibus, et in-

dultis, tam spiritualibus quam temporalibus, aliis domibus dicti Ordinis, et Fratribus nunc et pro tempore in genere per Sedem Apostolicam alias concessis, confirmatis, et innovatis, et quibus utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri, et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, uti, potiri, et gaudere libere et licite possint et valeant, auctoritate apostolica, et tenore praedictis concedimus et indulgemus: felicis recordationis Bonifacii Papae VIII, et aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum constitutionibus et ordinationibus etc. ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub anulo Piscatoris, die 11 Martii MDXXXI. Pontificatus nostri, anno VIII.

(Luca Wadding: - Op. cit. Vol, XVI - pag. 611 - dell' istesso tomo - Regestum Pontificium).

II.

CHIESA E CENOBIO DI S. VITO

dell'Ordine degli Eremiti di S. Agostino

La Chiesa di S. Vito e l' annesso fabbricato del Convento degli Agostiniani oggi non sono che ruderi, tranne le cantine ed alcune case adiacenti. L'epoca della fondazione di questo nobile monastero ci è ignota; anzi allo stesso Priorato generale di Roma non se ne sa nulla. Chi sa dove possa trovarsi qualche notizia! Bisognerebbe fare le ricerche negli Archivii di S. Agostino della Zecca in Napoli, dal qual convento dipendeva il Cenobio di Montepeloso. In ogni modo si può benissimo asserire che la fondazione della chiesa e del convento degli Agostiniani, sotto l'invocazione di S. Vito, sia avvenuta nel periodo di tempo che va dal 1531, epoca della costituzione dei Minori di S. Francesco, al 1570, in cui s' istituì il convento dei Cappuccini. Ora, se nelle processioni (1) gli agostiniani tenevano il secondo posto nella sfilata dei sacerdoti regolari, è abbastanza ovvio il ritenere che i minori di S. Francesco, essendo più anziani, avevano il primo posto, i Cappuccini il terzo, perchè istituiti in epoca più recente, e gli Agostiniani tenevano il posto di mezzo, perchè la loro costituzione dovette avvenire tra il 1531 e il 1570.

Dalla S. Visita di Mons. Rossi apprendiamo che questo convento, in virtù d' una costituzione del Papa Innocenzo X doveva, nel 1653, sopprimersi; ma, poi, si ottenne uno speciale privilegio apostolico, col quale si

(1) — Vedi notizia sulla Cappella di S. Eufemia, nell'appendice.

dava facoltà di mantenersi il convento, però sotto la giurisdizione del Vescovo di Montepeloso, il quale poteva benissimo fare le sue Visite.

Infatti, Mons. Potenza lo visitò la prima volta nel 1718 e ricevette l'omaggio dell'obbedienza dai seguenti religiosi agostiniani:

1. R. P. Baccelliere Diodato Mangieri da Montepeloso - Priore.
2. R. P. Niccolò Caro - Sotto-priore.
3. R. P. Fulgenzio Boffilo da Montepeloso.
4. Fra Guglielmo Toralli da Montepeloso - professo.
5. Fra Agostino Martelli da Montepeloso - professo.
6. Fra Sisto Fasano da Montepeloso - professo.
7. Fra Pietro da Massafra - professo.

Lo stesso Mons. Potenza tornò a visitare dopo qualche anno il convento e ricevette l'obbedienza dai seguenti:

1. R. P. Baccelliere Agostino Quaranta da Venosa - Priore.
2. R. P. Felice Basalisco da Venosa - Sotto-priore.
3. R. P. Bacc.re Diodato Mangieri da Montepeloso.
4. R. P. Bacc.re Michelangelo Tupputi da Cerignola.
5. R. P. Ambrogio Montesano da Castronuovo.
6. R. P. Felice de Paola da Montepeloso.
7. R. P. Diodato Chiaradia da Gravina.
8. R. P. Riccardo Maria Brudaglia da Andria.

Conversi:

1. Fra Nicola Fiore da Modugno.
2. Fra Sisto Fasano da Montepeloso.
3. Fra Oronzio Cappello da Montepeloso.
4. Fra Antonio Salvatore da Gravina.

Nell' anno 1729, Mons. Potenza visitò l'ultima il convento degli agostiniani e ricevette l' omaggio dai seguenti:

1. R. P. Bacc.re Fulgenzio de Sisto da Melfi - Priore.
2. R. P. Bacc.re Michelang. Tupputi da Cerignola - Sottop.re
3. R. P. Bacc.re Benigno Santella da Acquaviva.

4. R. P. Bacc.re Fulgenzio Fili da Altamura.
5. R. P. Bacc.re Nicola Clementelli da Gravina.
6. R. P. Bacc.re Donato d'Amore da Gravina.
7. Lettore Felice de Paula da Montepeloso.

Conversi:

1. Fra Agostino Clemente
2. Fra Paolo Regana.
3. Fra Agostino Farsetano.
4. Fra Tommaso Lacciano.
5. Fra Sisto Fasano.

Nel 1741, Mons. Rossi visitò il convento degli agostiniani e ricevette l'obbedienza dai seguenti:

1. R. P. Bacc.re Felice de Paula da Montepeloso - Priore.
2. R. P. Bacc.re Gerolamo Viola da Montepeloso.
3. R. P. Baccelliere, Predicatore e Missionario Apostolico Guglielmo Maria Toralli da Montepeloso.
4. R. P. Bacc.re Tommaso Mele da Montepeloso.
5. R. P. Bacc.re Ambrosio Colonico.

Lo stesso Mons. Rossi ci dà la descrizione della Chiesa di S. Vito, degli Agostiniani di Montepeloso, e giova presentarla al lettore. In primo luogo, in detta Chiesa si veneravano le reliquie di S. Lucia (1) e di S. Vito in due distinte braccia di legno. Sull'altare maggiore era la statua di S. Agostino.

Altri altari a destra:

1 - Altare di S. Domenico, con relativa statua nella nicchia, di iure padronato della famiglia de Amato.

2 - Altare di S. Vito, con statua.

3 - Altare di S. Nicola Tolentino, con statua.

A sinistra:

1 - Altare di S. Agostino, con magnifico quadro, raffigurante la Vergine con S. Agostino e S. Monica.

(1) — Questa reliquia si conserva oggi nella Cattedrale.

2 - Altare di S. Maria del Carmine, con quadro. Il 17 di luglio vi si celebrava la festa a spese di D. Giovanni Pietro Mangieri, devoto della Vergine del Carmine.

3 - Altare di S. Lucia, con quadro. Questo altare teneva anche un' antichissima statua rappresentante il Principe degli Arcangeli S. Michele, e, forse, questa statua trovavasi nell'antica chiesa di S. Michele, di cui abbiamo parlato nel capitolo 3° di queste Memorie.

Il Convento degli Agostiniani teneva varie proprietà e parecchi fondi rustici; ma ci dispiace di non poterli elencare, perchè non ne abbiamo che notizie assai monche. Diciamo solamente che le tenute degli Agostiniani erano in contrade denominate *S. Vito e S. Vitullo.*

Però, un anno dopo la Visita di Mons. Rossi, cioè nel 1742, le cose cambiarono aspetto e i Padri del Convento di S. Vito ottennero dalla Sacra Congregazione di essere esenti dalla soggezione al Vescovo, quando vi fossero più di sei religiosi, ed ecco i documenti relativi, che desumo dalla stessa Visita di Mons. Rossi:

Istanza del Priore e dei Padri.

» Copia etc. R. P. Augustiniani di Montepeloso. (Nell' in-
» terno). Eminentissimi e Reverendissimi Signori — (giulio
» uno, carta bollata della R. Camera — adest sigillum).

» Il Priore e Padri del Monistero di S. Vito di Montepe-
» loso dell'Ordine Eremitico di S. Agostino, umilmente rap-
» presentano alle Eminenze loro che, trovandosi di famiglia in
» detto Monistero 8 religiosi, con l' entrata di Ducati 580 an-
» nui, ed essendo il Convento uno dei soppressi, cioè soggetto
» al Vescovo della Città ed al Provinciale della Provincia cu-
» mulative, supplicano essi Padri la Clemenza delle Eminenze
» loro a volerlo liberare ed esentare dalla giurisdizione e sog-
» gezione del detto Vescovo della Città, che della grazia ecc.

Questa istanza fu benignamente accolta, ed eccone la

Risposta:

« Sacra Congregatio Eminentissimorum et Rev.rum S. R. E.
» Cardinalium, negotiis et constitutionibus Episcoporum et
» Regularium praeposita, attenta relatione Patris Prioris Ge-
» neralis, intuendo decretis alias desuper editis, decrevit et
» declaravit — *Episcopum posse visitare solum quando actu non*
» *adsint sex religiosi.* Romae 15 junii 1742 - Nardin. Petri.
» (adest sigillum).

» Extracta est praesens copia a suo proprio originali mihi
» exhibito per R.um Priorem Angelum Maggio ab aequanima
» actualem Priorem Venerabilis Conventus sub titulo S. Viti,
» ordinis Eremitarum S. Augustini, eidemque exhibenti resti-
» tuto factaque collatione concordat meliori semper salva.
» Et ad fidem ego D. Ioseph Bruni Civitatis Montispelusii
» utilibet auctoritate apostolica Notarius, ac in Archivio Almae
» Urbis descriptus, rogatus hoc die decima septima mensis Au-
» gusti 1742, meo solito signo signavi » (luogo del segno).

Monsignor de Simone dichiara nella sua S. Visita di non aver visitato il Cenobio di S. Vito, perchè il numero dei religiosi era, al suo tempo, maggiore di sei, e ne era Priore il Padre Andrea Potito.

Come ultima notizia, riguardante il Convento degli Agostiniani, diciamo che nella detta chiesa di S. Vito la famiglia Maffei aveva eretto il beneficio di S. Domenico Soriano, i cui atti trovansi nell' Archivio Vescovile di Montepeloso.

Anche questo Convento fu soppresso nell'epoca delle generali soppressioni.

III.

CONVENTO DEI CAPPUCCINI

Questo convento fu fondato nel 1570, sotto il titolo dell'Immacolata Concezione, e fu soppresso all'epoca delle generali soppressioni. Verso il 1860 fu di bel nuovo abitato da pochi cappuccini, ma, dopo poco tempo, fu abbandonato. Nell'abolita chiesa fu impiantato, venticinque anni addietro, un mulino a vapore, ed il vasto fabbricato del convento oggi minaccia rovina. I Vescovi non erano tenuti a visitare il Convento dei Cappuccini. Ecco le notizie relative alla fondazione del medesimo, ricevute direttamente dalla Casa Generalizia dell'Ordine dei Cappuccini di Roma.

I.

(Dal Registro: Relazione dello Stato dei Conventi dei frati Minori Cappuccini della Provincia di Bari, fatta l'anno 1650).

MONTEPILOSO

(Bari, fol. 18) - Il Convento dei frati Minori Cappuccini di Montepiloso, Provincia di S. Niccolò, situato fuori della città, in strada pubblica, lontano circa un terzo di miglio, fu fondato l'anno 1570, con consenso dell'Ordinario Diocesano, (1) ad istanza di tutta la città e del Signor Duca Traietti, (2) con spesa di detto Duca e l'aiuto manuale di tutto il popolo, fabricato ed eretto secondo la povera forma Capuccina con celle 22. Il detto Convento, oltre l'orto contiguo ecc. è della Sede Apostolica, come il convento medesimo non possiede entrate perpetue, nè temporali, nè altra proprietà di beni stabili. Vi

(1) — Monsignor Vincenzo Ferreri.
(2) — Scipione Gaetani d'Aragona, duca di Traietto.

habitano di fameglia sacerdoti quattro con chierico e quattro laici professi : Il padre Bonaventura da Canosa, di casa Favorito; il padre Agostino da Noia, di casa Sanità; il padre Egidio da Noia , di casa Giorgio; il padre Teodoro da Monopoli, di casa Rubio; il chierico fra Ilarione da Noia, di casa Maiuro; li laici fra Ruffino da Cisternino, casa Schatigno; fra Gioseffo da Noia, casa Genta; fra Bartolomeo da Canneto, casa Savino; e fra Felice da Fasano , casa Biaso , quali si sostentano con l'elemosine somministrate dalla pietà del popolo. Non ha il detto Convento alcun peso di messe, o di anniversarî perpetui o temporali. Non ha il detto Convento debiti di sorta alcuna nè annui, nè temporali.

Noi infrascritti attestiamo ecc. et in fide avemo sottoscritto la presente di propria mano, e signata col solito sigillo di questo luogo dell'Immacula Concettione , della Città di Montepeloso li 21 di Gennaro 1650.

Io fra Egidio da Noia, Guardiano di detto Convento.
Io fra Bonaventura da Canosa, sac. cap.
Io fra Teodoro da Monopoli, sac. cap.

II.

(Da una » Relazione dello Stato di tutti i Conventi dei frati Minori Cappuccini d'Italia » fatta verso il 1700, della quale l' originale si trova all'Archivio di Stato a Milano).

FONDAZIONE
del Convento di Montepeloso.

Col consenso di Monsignor Vescovo fu fondato, nel 1570, il Convento dei Cappuccini di Montepeloso, fuori della città un terzo di miglio, in strada pubblica, richiesto egualmente con grande efficacia dal Signor Duca di Traietto di casa Carafa (1) e di tutti i cittadini. Si fabbricò poveramente , secondo l' uso di quei tempi, con le abitazioni e le altre officine nel piano del pavimento a spesa del predetto Signor Duca, ma con l'aiuto

---

(1) — La famiglia di Scipione Gaetani d'Aragona era semplicemente imparentata con la casa Carafa.

manuale non solamente dei frati, ma anche di tutto il popolo, che con allegrezza d'animo s' impiegò in quest'opera, bramoso di vederla ridotta a perfezione, per avere presso di sè i Cappuccini. Dimorarono in sì povera abitazione lo spazio di 38 anni, quando che il Signor Carlo Filomarino, tenendo in affitto la Città molti anni, compatendo la ristrettezza dei Cappuccini, come singolarissimo benefattore della nostra religione, fece fabbricare nel 1608, per effetto di sua generosa pietà, tutta l'abitazione di sopra che contiene dieci celle, che con quelle da basso compiscono il numero di 22. La Chiesa intitolata la Santissima Concezione, quale anche è impressa nel sigillo del Convento. E perchè non si trova che i fondatori si abbiano riservato il dominio, resta del tutto padrona la Santa Sede Apostolica. Non ha il Convento debiti di sorta alcuna, nè obblighi di messe e di anniversarii, come nemmeno possiede entrate di beni stabili, ma i frati che in numero di 10 in circa vi dimorano sono alimentati dalla caritutiva pietà del popolo della medesima Città.

III.

Alcuni Padri Guardiani del Convento di Montepeloso.

1596 - Padre Bernardo da Triggiano.
1599 - P. Cherubino da Balsano.
1602 - P. Egidio da Gravina.
1605 - P. Ludovico da Montepeloso.
1608 - idem
1613 - P. Attanasio da Acquaviva.
1618 - P. Vittorio da Capurso.
1633 - P. Mattia da Gravina.
1650 - P. Egidio da Noia.
I745 - P. Giovanni da Bitetto, guardiano.
Vicario P. Serafino da Balezzano.
Discreto P. Bonaventura da Noia.
1755 - P. Antonio da Canneto, guardiano.
Vicario P. Carlo da Molfetta, lettore.
1764 - P. Serafino da Molfetta.

IV.

Alcuni religiosi nativi di Montepeloso,
dei quali i nomi si ritrovano nei Registri dell'Archivio.

1. - P. Agostino da Montepeloso, guardiano di Spinazzola nel 1605
2. - idem idem idem Palo » 1625
3. - P. Arcangelo » » Ruvo » 1628
4. - P. Bonaventura » » Venosa » 1602
5. - idem » » » » 1608
6. - P. Francesco » » Ruvo » 1628
7. - P. Girolamo » » Acquaviva » 1596
8. - idem » » Andria nel 1602 e 1618
9. - P. Ludovico (qui supra) » Minervino » 1618
10. - P. Tommaso (1) » » Bitonto » 1602
11. - idem » » Monopoli » 1605
12. - idem » » Bari » 1608

V.

Alcuni Religiosi nativi di Montepeloso
viventi nell'anno 1643.

1. - Fra Antonio da Montepeloso, laico, vestito il 10 Aprile 1608
2. - Fra Daniele » sacerdote » 25 Nov. 1594
3. - P. Ludovico » sacerdote » 11 Mag. 1593
4. - Fra Luca » laico » 19 Genn. 1640
5. - Fra Paolo » laico » 30 Genn. 1609
6. - P. Tommaso » sacerdote » 11 Nov. 1633
7. - Fra Arcangelo » chierico » 19 Nov. 1645

Il Convento di Montepeloso chiuso alla soppressione del 1811, non fu più riaperto. (2) (locus signi)

In fidem
firm. fr. Eduardus Aliconiensis. (3)
Archiv. general. O. M. Cap.
Romae, 23 Augusti 1899.

---

(1) — Quel P. Tommaso fu Lettore di Teologia nel 1599, e nel 1618. Era Lettore di logica nel 1605. Nel 1608 era Custode pel Capitolo Generale. *(Vedi Uomini Illustri nell'appendice).*

(2) — È verissimo che non fu riaperto officialmente, perchè verso il 1860 non vi fu che un semplice tentativo che durò pochi anni.

(3) — Fra Eduardo d'Alençon, archivista generale dell'Ordine dei Minori Cappuccini a Roma.

IV.

CONVENTO DELLE MONACHE DI S. CHIARA

Questo Monastero fu fondato durante il vescovato di Mons. Cesarini (1655-74), e nel 1701 fu ampliato. Le principali famiglie di Montepeloso che tenevano monache in detto convento erano: Pomarici, d'Amati, Trentacinque, Lombardi, Angeletti, Abbate, Persio, Martelli e qualche altra. Il convento di S. Chiara possedeva molte proprietà rustiche, cioè masseria con bestiame di vario genere ed una magnifica vigna con orto in contrada Fontana. Le tenute di S. Chiara erano nelle contrade denominate: *Capiccionna, Posta Montanara, Forgione e Cisterna.*

Monsignor de Simone ebbe a verificare varî inconvenienti nel monastero. Le suore facevano spesso il proprio comodo e, non di rado, insolentivano contro la stessa Superiora, la quale naturalmente veniva a perdere ogni giorno sempre più la sua autorità. Nelle ore di silenzio si chiacchierava, si lavorava e si andava su e giù per i corridoi, facendo un diavoleto incredibile. Spesso nella notte si vegliava, togliendo a pretesto il lavoro; a refettorio, durante i pasti, si faceva un chiacchierìo, un putiferio da parere d'essere in una bettola, e, tuttochè la regola prescrivesse la povertà, pure le suore pensavano ad accumular denari, giungendo persino a vendersi le pietanze che forniva il convento. Quasi tutte le monache si crescevano dei cagnolini per diletto, ciò che contribuiva ad aumentare il chiasso e lo scandalo.

Mons. de Simone riparò a tutti quest'inconvenienti e, servendosi di severe punizioni, ridusse le suore all'obbedienza della Superiora ed all'osservanza della regola.

Ecco, intanto, come era costituito il convento al tempo di Mons. de Simone:

1. Maria Cristina Calia, Madre Badessa
2. Maria Teresa Giorgio, Vicaria
3. Suora Filippa Pomarici
4. Suora Eugenia d'Amati
5. Suora Rosalia d'Amati
6. Suora Giovanna Pomarici
7. Suora Franc.ª Trentacinque
8. Suora Maddalena Potenza
9. Suora Angela Angeletti
10. Suora Antonia Angelini

11. Suora Eufemia Martelli
12. Suora Giacoma d'Amati
13. Suora Chiara d'Amati
14. Suora Porsia Lombardi
15. Suora Cecilia Trentacinque
16. Suora Arcangela Abbate
17. Suora Rosalia Ferrara
18. Suora Margherita Angeletti
19. Suora Vittoria Angeletti
20. Suora Cristina d'Amati
21. Suora Teresa Abbate
22. Suora Nicoletta d'Amati
23. Suora Carmela Trentacinque
24. Suora Eufemia Angeletti
25. Suora Gius.ª Trentacinque
26. Suora Beatrice Giorgio
27. Suora Benedetta Mangieri
28. Suora Crocifissa d'Amati
29. Suora Rosa Mangieri
30. Suora Raffaella Trentac.que
31. Suora Teresa d'Amati
32. Suora Marianna Miglionici
33. Suora Colomba Trentac.que
34. Suora Eufemia Giorgio
35. Suora Giuseppa Martelli
36. Suora Vincenza d'Amati

Educande:

1. Orsola Mangieri
2. Giulia Calia
3. Anna Maria Calia

Converse:

1. Antonia de Criscio
2. Tommasa d'Albano
3. Felicia Biscaglie
4. Maria Oronzia d'Antona

APPENDICE

a) – Famiglie Nobili

Essendo irreperibile un diploma angioino, (1) dal quale potevansi rilevare i nomi dei varî nobili di Monte Piloso, ai quali il Re Carlo I d'Angiò concesse una torre da servir loro per uso di sedile, poco o nulla può dirsi circa l'antica nobiltà di Monte Piloso.

Dai documenti alligati ai varî capitoli di queste Memorie si desumono parecchi nomi, ma riesce sommamente difficile comprendere se siano o no di gente nobile.

Contentiamoci, quindi, di parlare solo di quelle famiglie, note a noi dal secolo decimoquinto in poi.

E dirò che le famiglie nobili di Montepeloso erano tutte originarie di altri paesi, ed ora per lo più sono estinte.

Delle varie, ch' io sappia, quelle che veramente potevansi dire *nobili* nel vero senso della parola, perchè erano titolate, erano le famiglie *Angeletti* e *Arsio*.

I Baroni Angeletti venivano da Lucera e si stabilirono a Montepeloso poco dopo il 1500.

Nel 1612 troviamo un Giambattista Angeletti, prosindaco. Avevano una estesa proprietà, che, verso la fine del secolo decimo ottavo fu ceduta al Notaio Marino di Bitonto, e consisteva in una masseria sul Bradano, con cappella dedicata alla Concezione, in parecchie vigne, in diverse case fittabili, costi-

(1) — Di questo diploma ho parlato nel Capitolo III.

tuenti il Beneficio di S. Elisabetta, ed in una magnifica casa palazziata, ora posseduta dagli eredi di Domenico Marino, sita in contrada Porta Linazza o *Arenacea*, come piace a molti di dire.

La tomba degli Angeletti era nella loro cappella di S. Elisabetta, posta in Cattedrale, ove godevano pure del così detto *privilegio del banco.* (1)

Nel 1745, come si rileva dalla S. Visita di Monsignor Rossi, la famiglia Angeletti ottenne un Breve dal papa Benedetto XIV per poter tenere in casa una cappella privata, e detto Breve fu accordato in seguito a domanda dei Signori Francesco e Giuseppe Angeletti, presentata a Monsignor Rossi, il quale richiese la testimonianza di due intemerate persone per deporre circa lo stato della famiglia suddetta.

Il Can. Dottor Vito Cigliese e il Can. Andrea de Grassi furono citati come testimoni e dichiararono di conoscere personalmente il Dottor Francesco Angeletti ed i congiunti affini Giuseppe, Nicola e Domenico. Indi si espressero così:

» Detti Signori Angeletti discendono da gentiluomini, e » i loro maggiori hanno vissuto sempre nobilmente, siccome » vivono essi, non solo qui, ma anche in Napoli, ove tengono » casa con tutta la più propria maniera, sin da quando viveva » la felice memoria di Monsignor Domenico Angeletti, vescovo » di Nicastro, loro zio, e lo so io, nonchè in loro casa ci sono » stato; e tanto in Napoli, quanto qui, prima ed oggi si sono » mantenuti, e si mantengono con servitori, serve, e carrozza » qui, e ivi, e questo fatto si vede qui in poche case, le quali » per altro non tengono doppia casa qui, e in Napoli, come » la tengono detti Signori Angeletti. Detti Signori abitano in » proprio palazzo magnifico, grande e nobile, specialmente di » prospetto, ed è nobilmente mobiliato. »

Il 13 luglio 1745 Monsignor Rossi notificò ai Signori An-

---

(1) — Nel presbiterio della Cattedrale di Montepeloso, nei beati tempi del feudalismo, c'erano dei banchi riservati al feudatario e sua famiglia, ed a varie famiglie nobili, per lo più di sottofeudatarî. A tali banchi vedevansi spesso seduti il Duca e la sua corte, ed i varî nobili, quando si recavano ad ascoltare la messa o ad assistere alle varie funzioni ecclesiastiche.

geletti il permesso di tenere in casa loro la cappella privata domandata.

Anche gli Arsio venivano da Lucera ed erano Baroni di Casaletto. Abitarono in un ricco palazzo, che passò poi ai Signori Martelli, nobili anch'essi, ed ora è posseduto, assai ben rimodernato, dal geometra Sig. Domenico Palombella.

Questa famiglia divenne straricca a causa degli abbondanti ricolti che ebbe dalla terra, che coltivò con grande amore. Infatti, sul portone d'ingresso al palazzo ancora vedesi lo stemma di famiglia, consistente in varie spighe in campo azzurro, e questo motto: N. CERERIS STUDIO ARSIA NOS PROLE. Sulla porta principale che menava alle stanze superiori anche oggidì leggesi il seguente distico:

P. LEGE SISTE GRADUM LUCULENTE HINC DISCE VIATOR
EST QUOD DO CERTUM: QUOD TENEO AMBIGUUM.

Su di un'altra porta, posta pure sul pianerottolo, per la quale si entra in una grande sala, forse prima adibita ad uso di magazzino di cereali, leggesi:

NON ALMAE CERERIS PRAEDO, MEMOR IPSE LABORUM
HAEC TRIBUIT DIGITIS GERMINA BLANDA MEIS - 1639.

Questa famiglia ha dato alla Chiesa parecchi canonici, che furono anche dottori di ambo le leggi, vissero nel secolo decimo settimo e furono: Domizio, Lelio, e Giovanni Andrea, i quali lasciarono alla Chiesa parecchi legati per la celebrazione di moltissime messe, ogni anno. Anche la famiglia Arsio teneva il suo banco nel presbiterio della Cattedrale.

I *Falconi* anche derivavano da Lucera, ma di questa famiglia nulla si sa.

Anche nobili, ma senza alcun titolo, erano le seguenti famiglie:

1. - **Vitale** — Famiglia di costituzione prettamente montepelosana, nella quale si segnalarono molti Giudici, per cui il casato si denominò *del Giudice Vitale*. Personaggi illustri di questa famiglia furono: Matteo, di cui si fa menzione nel capitolo degli Uomini Illustri, e Vitale del Giudice Vitale, che fu Sindaco nel 1455.

2. - **Maffei** — Famiglia venuta da Nocera.

Nel 1408 troviamo un Pietro Maffei, Sindaco di Montepeloso. Abitava in un comodo palazzo, posto in contrada detta *Sotto la piazza* (oggi strada S. Maria la Nuova), posseduto per molto tempo dalla famiglia Trentacinque ed ora divenuto proprietà del Signor Canio Tamburrini. Illustrò questa famiglia Antonio Maffei, che fu Vescovo di Montepeloso dal 1479 al 1482.

3. - **Trentacinque** — Famiglia originaria della città di Aquila. Abitò nel palazzo dei Maffei, coi quali era imparentata. Fu illustrata da varî personaggi: *Alessandro*, giurista di grido; *Niccolò*, Vicario di Trani e del Patriarca di Costantinopoli, arcidiacono della Cattedrale di Montepeloso, uomo di rara filantropia; *Claudio*, dottore nell'uno e nell'altro dritto, ed altri.

4. - **Lombardi** — Famiglia venuta da Troia.

Abitò in un palazzo, posto al largo S. Vito, posseduto per qualche tempo dal Sig. Biagio Orlandi, ed ora appartiene in gran parte al Sig. Giuseppe Giancaspro.

5. - **Abbate** — Famiglia originaria dell'Amantea.

Abitò in un comodo palazzo, sito al largo S. Nicola, ed ora posseduto dal discendente Sig. Gaetano Abbate.

6. - **Amato** — Anche originaria dell'Amantea.

Abitò in un sontuoso palazzo, posto al largo Cigliese. Illustrarono questa famiglia: *Domenico*, che fu vescovo di Castro; *Mauro*, abbate di Monte Cassino; *Giacomo*, repubblicano ardente nel 1799.

7. - **Pomarici** — Famiglia originaria di Anzi, impiantata in Montepeloso dal nobile Ferdinando Pomarici, dottore in ambo le leggi, nella prima metà del secolo decimo settimo. I Pomarici si segnalarono grandemente nella carriera delle armi. *Ferdinando* fu capitano di battaglione a cavallo del riparto di Tricarico, residente a Montepeloso, nella qual compagnia militava anche il figliuolo Ettore, in qualità di Alfiere. *Nicola*, altro figlio di Ferdinando, subentrò nel grado di capitano in seguito alla morte del padre.

8. - Le famiglie *Mauro, Persio, Caro,* impiantate in Montepeloso pure nel secolo decimo settimo, possono anche annoverarsi tra le nobili.

E, all' infuori delle suddette, non trovo altre famiglie di Montepeloso che possano portare il vanto della nobiltà.

b) – Uomini Illustri

che ottennero i natali in Montepeloso

1.° — Matteo del Giudice Vitale.

Da ricca e nobile famiglia montepelosana, nel 1360, nacque Matteo Vitale.

Suo padre, Antonio, fu Giudice di Monte Piloso, come lo furono i suoi antenati, tanto che il casato divenne: *del Giudice Vitale,* ed il nostro Matteo in più d'un diploma figura con questa denominazione: *Matteo di Antonio del Giudice Vitale.*

Matteo abbracciò la carriera ecclesiastica e fu, nel 1385, unto sacerdote della Chiesa di Monte Piloso dal Priore di S. Maria, fra Giovanni del Baloy, il quale, come si è visto in questa storia, era anche *Ordinario* del clero montepilosino.

Per i suoi meriti letterarî e, più ancora, per la singolare sua pietà, Matteo meritò subito la stima generale, e, poco dopo il 1400, fu nominato dal Priore Guglielmo de Borgia cantore della Chiesa Maggiore.

Ma ciò che rese il nome di Matteo illustre, venerato e degno di ricordo, fu l'opera altamente benefica ed umanitaria che egli compiè nel 1424, quando, previo permesso del detto Priore fra Guglielmo, fece edificare la Chiesa dell'Annunziata con un annesso ospedale, detto *di S. Basile,* ove subito trovarono sicuro asilo i poveri infermi, i quali, prima di quell'epoca, languivano in luridi tugurî o morivano di stenti nelle pubbliche vie.

Dopo circa dieci anni da tal benefico atto, Matteo se ne morì generalmente compianto, e, in ispecial modo, dai poveri ricoverati nell'Ospedale di S. Basile, i quali piansero amaramente la perdita del loro protettore, del loro padre, del loro amico.

2.° — Antonio Maffei.

Uomo illustre per nascita e per meriti personali fu Antonio Maffei.

Fu Arcidiacono della Cattedrale di Montepeloso durante

il Vescovato di Donato Eletto (1479), ultimo vescovo di Andria e Monte Piloso.

Il papa Sisto IV, il 25 giugno 1479, lo innalzò alla dignità episcopale e lo prepose alla cattedra di Monte Piloso, disgiunta da Andria e resa immediatamente soggetta alla Santa Sede.

Il nobile Antonio Maffei fu circondato dall'affetto di tutti, perchè tutti riconoscevano in lui una singolare modestia ed una non comune dottrina.

Egli fu grande benefattore della patria sua, che amò svisceratamente, tanto da meritare dall'Università di Montepeloso la più viva e sincera devozione.

Infatti, detta Università volle con gentile pensiero che il Vescovo Maffei tenesse per stemma, non quello della famiglia, bensì l'altro, raffigurante una spiga tolta dalle sette che formavano lo stemma della città, e ciò ad imperitura riconoscenza e schietta gratitudine.

Antonio Maffei accettò con animo commosso il gentil dono, e subito adottò per stemma la spiga, come può vedersi nel quadro, che ritrae la veneranda sua figura, esistente in una sala del Palazzo Vescovile.

Lo stemma con la spiga fu adottato anche dalla famiglia Maffei e dai legittimi discendenti, come si può vedere sul portone d'ingresso dell'antico Palazzo Maffei (oggi del Sig. Canio Tamburrini), e porta la seguente semplicissima iscrizione:

GRATITUDO PATRIAE
MUTARE STEMMATA POTUIT
A. D. 1694.

Il Vescovo Antonio Maffei, detto per antonomasia il *Vescovo della Patria,* volò agli eterni riposi nel 1482, tra il compianto universale.

3.° — **Fabrizio Maffei.**

Fu pronipote del Vescovo Antonio ed anche Arcidiacono della Cattedrale di Montepeloso, nel 1686.

Buono e modesto al pari del prozio, ma assai più dotto, fu

un insigne teologo, e, secondo il Pacichelli, fu Vicario di Trani, indi di Matera.

Nella *Sacra Visitazione* di Monsignor de Simone leggiamo che all'altare di S. Francesco Saverio, in Cattedrale, c' era obbligo di celebrare 64 messe all'anno pel *Vescovo Fabrizio Maffei* (sic).

Quindi, il nostro Fabrizio per i suoi meriti dovette essere promosso Vescovo, ma, mi duole il dirlo, non ho potuto in alcun luogo trovare traccia di questo secondo Vescovo Maffei, che certamente illustrò molto la nativa sua Montepeloso.

4.° — **Alessandro Trentacinque.**

Fu grande giurista e visse nel secolo decimo sesto. Nient'altro possiamo dire su questo illustre montepelosino.

5.° — **Claudio Maffei-Trentacinque.**

Fu dottore nell'uno e nell' altro dritto. La vasta sua dottrina, la sua bontà, la sua modestia e l'illibatezza dei suoi costumi gli procacciarono l'amicizia di S. Carlo Borromeo (1538-84), al quale divenne assai famigliare, tanto che il nostro buon Claudio, alla morte del grande suo amico, ne ottenne il bastone ed il cordone per disposto di S. Carlo istesso, che fino agli ultimi momenti della vita lo amò svisceratamente.

Claudio Trentacinque morì poco prima del 1600.

6.° — **Niccolò Trentacinque.**

Vicario di Trani, indi del Patriarca di Costantinopoli ed Arcidiacono della Cattedrale di Montepeloso. Fu uomo dotto e di sentimenti alti ed umanitarii. Egli fu il fondatore d'un Pio Monte per il sussidio di maritaggi e studî, di cui parleremo in altro capitolo di quest'appendice.

Morì verso il 1597.

7.° — Pasquale Verrone.

Dottore in ambo le leggi, Arcidiacono della Cattedrale di Montepeloso e felicissimo poeta. Nel 1592, scrisse un bel poemetto latino, intitolato *Vita Divae Eufemiae,* in cui narra la vita ed i prodigi di questa santa, protettrice di Montepeloso, facendola precedere da un'accurata descrizione della città, e sì nella vita che nella descrizione si riscontravano non poche peregrine bellezze.

Oggi, però, di tal poemetto non esistono che pochi frammenti (poco più che settanta versi) la cui esistenza va dovuta al diligente Vescovo Bartolomeo Coccoli, il quale, come si è detto al principio dell'Introduzione, scrisse in italiano una Vita di S. Eufemia e dovette citare più d'una volta alcuni bellissimi versi del Verrone, il cui poema, sin da quell'epoca, era assai raro, tuttochè fosse stampato. Nel Cenno su S. Eufemia sono riportati i frammenti del poema, che fortunatamente ci restano.

Dalle Conclusioni Capitolari del 1567 tolgo le seguenti notizie dell'Illustre Verrone:

1. Die 21 maii 1567 - Cantò l'epistola Pasquale Verrone.
2. Die 17 februarii 1570 - Gli fu accordato il Diaconato.
3. Die 23 dicembris 1570 - Fu unto sacerdote.
4. Die 19 novembris 1574 - Entrò nel capitolo come cappellano.
5. Die 13 augusti 1577 - Fu fatto Canonico.

Non sappiamo quando ottenne l'arcidiaconato, ma, nel 1592 cioè quando scrisse il poema, era già insignito di tale alta carica.

Pasquale Verrone, morì nel 1595.

8.° — Marcello Volpe.

Poichè scrisse molto in latino e le notizie su di lui sono ricavate da manoscritti latini, lo si denomina anche Marcello Vulpes. Fu uomo assai dotto e versatissimo nel dritto ecclesiastico, come lo dimostra una voluminosa sua opera dal titolo: *Pratica giudiziaria del Foro Ecclesiastico.* Nel 1595 fu amministratore del Pio Monte Trentacinque e, nel 1612, fu fatto Arcidia-

cono della Cattedrale di Montepeloso, carica che mantenne sino al 1630 quasi, in cui morì.

Dalla S. Visita di Monsignor fra Teodoro Palleone del 7 Novembre 1628, rilevo i seguenti particolari della vita di Marcello:

» Marcello Volpe, dottore in ambo le leggi, Arcidiacono » e Prima Dignità, fece il seguente racconto di sè:

» 1° Il 14 settembre 1575, fu vestito dell' abito della prima tonsura dal vescovo Vincenzo Ferrari o Ferrerio.

» 2° Il 16 giugno 1576, ricevette gli ordini minori.

» 3° Il 18 febbraio 1581, ottenne il Diaconato dal vescovo Lucio Maranta.

» 4° Il 15 febbraio 1584, divenne diacono con ordinazione del vescovo di Ostuni, Giulio Cesare Carafa, previa licenza dell' ordinario di Montepeloso.

» 5° Il 22 settembre 1584, fu unto sacerdote dal vescovo di Ruvo.

» 6° Nel 1595, fu amministratore del Pio Monte Trentacinque.

» 7° Nel 1600, essendo morto lo zio Vicario Pompeo Volpe, ebbe quest'altra carica.

» 8° E con bolla del 15 giugno 1601, del papa Clemente VIII fu nominato Arcidiacono di Montepeloso e prese possesso di detta prima Dignità il 29 settembre 1601.

9.° — **Fra Clemente Verrone.**

Nipote del precedente. Fu uomo di vasta dottrina, ma nulla ci è rimasto delle sue opere. Il papa Alessandro VII (1655-67) lo tenne per suo confessore e gli conferì la dignità vescovile, che il modesto Verrone rifiutò.

Si misuri da questo atto il valore e la modestia d'un tant'uomo.

10.° — **Angelo Volpe.**

Nipote dell'Arcidiacono Marcello dello stesso cognome. È

conosciutissimo sotto il nome di *Reggente Vulpes*. Fu uomo di grande facondia, esimio teologo ed autore d'una voluminosa opera in 12 tomi, dal titolo: *Sacra Teologia, opera scolastica.*

Fu Vescovo di Aquila.

11.° — Il Padre Polini.

Carlo Tommaso Polini nacque in Montepeloso nella parrocchia di S. Nicola dei Poveri da Diomede e Camilla Santomauro, il 18 novembre 1672. Fu battezzato dal R. D. Francesco Canonico Amati, Primicerio della Cattedrale, e fu padrino D. Camillo Arsio, Barone di Casaletto.

Fin dall'adolescenza Carlo mostrò grande amore alle lettere, che studiò accuratamente presso gli Agostiniani di Montepeloso, i quali, forniti tutti di laurea dottorale, in quel tempo grandemente si segnalarono per dottrina e sapere.

Ben presto i detti Padri riconobbero nel giovanetto Carlo un ingegno pronto e vivace, e, ritenendolo capace di fare in prosieguo grande onore al loro ordine, non se lo fecero scappare. Infatti, indossati gli abiti monacali, Carlo studiò indefessamente e con grande profitto.

A 25 anni, fu unto sacerdote, ed i Padri Agostiniani, ammirando i rapidi progressi, fatti nelle scienze filosofiche dal giovine loro confratello, lo preposero all' insegnamento della filosofia e della teologia, e, poichè il nostro Carlo non trascurò di dare saggi dettati di eloquenza, vi si esercitò tanto, che divenne in breve uno dei più celebri predicatori del suo ordine.

La sua fu davvero splendida carriera. Occupò parecchie cariche nell'ordine medesimo. Infatti, fu mandato a Venosa a reggere quella Casa, e nel 1709 fece colà porre una lapide, che tuttora si osserva, elegante per forma e per bellezza di concetto, ricordante le virtù d'un suo confratello, che ristaurò *ab imis* quel Convento, ora trasformato in Seminario.

Fu autore d'una *Selva predicabile* e d'un *Corso di Teologia.*

Ecco la lapide di Venosa:

D. C. M.
GRESSUS. IMMORARE. VIATOR.
AC. PATRIS. AUGUSTINI. BUONPIETRO.
AFRICANI. HEROIS. FILII. ET. URBIS. VENUSINAE. CIVIS.
ADMIRARE. PIETATEM.
STUDIUM. PER. CUIUS. INGENS.
CŒNOBIUM. HOC.
INFESTO. JAMPRIDEM. DESTITUTO. FATO.
PARTIM. DELAPSUM. ET. PARTIM. DELAPSURUM.
IN. GRAPHICAM. QUAM. CERNIS. FORMAM.
REDACTUM. EXTITIT.
HINC.
EIUSDEM. MAXIMI. PATRIS. MINIMUS. FILIUS.
FRATER. THOMAS. POLINO.
E. MONTISPELUSII. AD. DAUNICAS. TRASLATUS. ORAS.
ULT. CUNCTOS. SPECIMEN. TANTI. NON. LATERET. AMORIS.
HUNC. LAPIDEM. AFFIGENDUM.
CURAVIT.
A. D. M - D - CC - IX.

12.° e 13.° — **I maestri Trabace e Romaniello.**

Celebri musicisti della fine del secolo decimo settimo. Il Trabace scrisse moltissime opere musicali, le quali, sino ad una cinquantina d' anni addietro, conservavansi nell' Archivio dell'Abbadia di Banzi. Il Romaniello fu valentissimo maestro di cappella e, durante il governo dei Vicerè spagnuoli a Napoli, fu invitato in Ispagna a dirigere un orchestra in presenza del Re.

14.° — **Niccolò Parrillo.**

Esimio giureconsulto, vissuto al principio del secolo decimo ottavo. Fu professore all' Ateneo di Napoli. L' opera sua principale è la seguente :

» *Minerva juris Paratitla in Regias Pragmaticas* » la quale è di grande pregio.

15.° — Il Dottore Cigliese.

Saverio Cigliese fu medico dottissimo, e uomo filantropico, tanto che lasciò, morendo, tutta la sua proprietà ai poveri. Il suo cospicuo lascito, in parte convertito in rendita, è amministrato dall'attuale Congregazione di Carità di Montepeloso.

16.° — Domenico Mangieri.

Vera gloria di Montepeloso e onore e decoro dell' Università di Napoli, dove tenne cattedra di dritto. Nacque in Montepeloso nel 1715.

Le opere dell'Illustre Mangieri sono varie e assai stimate. Tra le principali noteremo :

1. *Praelectiones pandectarum in usum auditorum Cathedrae* prim. vespert. in Reg. *Neap. Archigymnasium*, (4 volumi), *Neapoli, 1781, apud Fratres Raymundos.*
2. *Elementa juris civilis ad mentem Instit. Iustitiani Imperatoris, nova ac faciliore methodo adornata in usum privati auditorî Dominici A. Mangieri in Reg. Neap. Archigym., apud Josephum Raymundum* (4 volumi).
3. Altre opere secondarie e molti manoscritti.

Questo grande giureconsulto morì nel 1785.

17.° — Carlo Mangieri.

Fratello del precedente ed anche valente dottore in dritto. Insegnò a Napoli privatamente, e, quantunque d'ingegno peregrino, forse a preferenza del fratello, nulla scrisse.

18.° — Giuseppe Toralli.

Canonico della Cattedrale di Montepeloso al tempo di Monsignor de Simone. Fu Dottore in ambo le leggi e Professore Cattedratico di Storia Ecclesiastica.

19.° — **Mauro d'Amati.**

Abbate della Congregazione di Monte Cassino. Nacque in Montepeloso, nel 1660, da nobile famiglia ed ivi morì nella tarda età di 86 anni, il primo maggio, come si rileva dalla seguente lapide posta nella Cattedrale sul pilastro tra la cappella di San Michele Arcangelo e quella del Battistero:

(Stemma di famiglia: tre stelle separate, con fascia trasversale, da un cuore; il tutto sormontato da una croce pastorale e dal Cappello Vescovile).

D. O. M.
D. MAURO DE AMATO
CASSINENSI CONGR. ABBATI
QUI UBI NATALEM IBI TUMULUM
SORTITUS
OBIIT KALEN. MAIIS
M-DCC-XL-VI
AETATIS LXXXVI

—

IACOBUS FRATRIS FILIUS
GENTILI – OPT.
MONUMENTUM
P.

20.° — **Domenico Amato.**

Nacque in Montepeloso nel 1696 da nobile famiglia. Fin dall'infanzia si sentì chiamato al sacerdozio, che abbracciò con indicibile amore tanto che divenne in breve uno dei più stimati e bravi sacerdoti, sia per dottrina che per integrità di costumi. Una delle migliori doti che adornavano il nostro Domenico, fu un innato sentimento di filantropia verso i poveri, che soccorse liberalmente ed amò svisceratamente.

Per tali insigni meriti fu chiamato prima a Recanati, quale

Vicario Generale e poi con la medesima carica a Velletri, e sì nell'una che nell'altra città fu circondato dalla stima generale.

Finalmente il Pontefice Benedetto XIV, che più volte ebbe a notare la valentia e la rara modestia di Domenico, tanto da divenirne caldo suo ammiratore, lo nominò Vescovo e lo prepose alla cattedra di Castro.

Ivi risiedette 19 anni e poco più, e si meritò tanto l'affetto di tutti, che veniva quasi adorato.

Morì il 28 giugno 1769 all'età di 73 anni e quattro mesi, compianto generalmente. Fu sepolto in Montepeloso nella Cappella di S. Antonio di Padova in S. Francesco, dove ancora si osserva il suo cappello vescovile sospeso alla parete, sulla quale leggesi pure questa lapide, posta sulla tomba:

(Stemma di famiglia quasi simile a quella dell'Abbate Mauro d'Amati, e sormontato da cappello vescovile).

HEIC DORMIT IN PACE
DOMINICUS AMATO DOMO MONTEPELUSIO
QUEM
IN RECINETI PRIMUM AD HAEC VELITRANO
IN CAMPANO DEMUM VICARIATU
SATIS SPECTATUM
BENEDICTUS XIV ACERRIMUS ILLE AESTIMATOR
CASTRENSI CATHEDRAE
PLAUDENTIBUS BONIS PRAEFECIT
IBI
SCIENTIAE MATURITATE MORUM INNOCENTIA EFFUSISSIMA
IN PAUPERES LIBERALITATE CETERIS DENIQUE EVANGELICI
PASTORIS ORNAMENTIS VILLICATIONEM SUAM TANTUM PROBAVIT
QUANTUM ILLO ABEUNTE
OMNIUM LACRIMAE OSTENDUNT
VIX. AN. LXXIII — M : X : D : X
SED. AN. XIX — M : IV : D : VI
DEP. IN P. IV KAL. QUINCT. CIↃ - IↃ - CC - LX - IX.

21.° — **Francesco Netri.**

Canonico Penitenziere della Cattedrale di Montepeloso al tempo di Monsignor Rossi, e si segnalò grandemente per i sentimenti altamente umanitarî, da cui era animato.

Fu l'ultimo rampollo della cospicua famiglia Netri, ed una sua unica sorella fu moglie del Magnifico Dottor fisico D. Andrea Tortomani, che designò per erede.

Fece edificare la chiesa di S. Filippo Neri, attigua al suo palazzo che, poi, divenne dei Tortomani, e istituì il cosidetto Collegio Netriano, di cui parleremo in altro capitolo di quest'appendice.

Ma ciò che c'induce ad additare alla pubblica lode il filantropico Canonico Netri, si è certamente la benefica istituzione d'un Pio Monte per la dotazione delle fanciulle povere di Montepeloso. Anche di questo Pio Monte parleremo più innanzi.

Francesco Netri morì compianto da tutto il popolo nel 1750.

---

22. — **Vito Caravelli.**

Matematico ed astronomo di fama mondiale. Nacque in Montepeloso nel 1724 e si diede al sacerdozio. Al tempo di Monsignor De Simone era già Cappellano della Cattedrale di Montepeloso, ma era assente, perchè già si era recato a Napoli, ove, giovanissimo ancora, fu nominato professore di fisica sperimentale e chimica e direttore delle scienze nella Reale Accademia Militare.

A soli 28 anni l'Abbate Vito Caravelli aveva già pubblicato in Napoli parecchie opere di matematica in latino, delle quali la principale è *Elementa Matheseos Universae.* **Tomus primus,** *qui Geometriam Planam seu priores sex libros Euclidis breviter demonstratos complectitur. Neapoli* MDCCLII, *ex Typografia Iosephi Raymundi.* **Tomus secundus,** *qui Geometriam Solidam, Archimedis Theoremata* etc.

Dal 1791 al 1800, anno in cui morì, ebbe l'alto onore di essere precettore di matematica al principe ereditario del trono di Napoli, Francesco di Borbone. Fu seppellito in Napoli nella Chiesa della Concordia, un dì dei Monaci Carmelitani, nella quale, a sinistra entrando, leggesi la seguente iscrizione, posta sulla tomba di lui:

VITI CARAVELLI
HIC CINIS - UBIQUE FAMA
PAULUS CARAVELLI PATRUO SUO CLARISSIMO
POSUIT
A. D. 1802.

L'Abbate Caravelli lasciò moltissime opere, tutte di grande pregio. Eccone un elenco:

1. - Elementi d'Aritmetica.
2. - id. di Geometria piana e solida.
3. - id. d'Algebra.
4. - id. dei Logaritmi.
5. - id. di Trigonometria.
6. - id. delle Sezioni Coniche
7. - id. della Geometria Pratica.
8. - id. della Statica.
9. - id. dell'Idrostatica.
10. - id. dell'Idraulica.
11. - Trattato d'Artiglieria e di Fortificazioni.
12. - Elementa Matheseos Universae.

Le quali opere furono tutte scritte per gli alunni della Regia Accademia Militare di Napoli, e si trovano in tutte le Biblioteche.

23.° — **Pier Vincenzo de Luca.**

Libero docente di filosofia e letteratura italiana a Napoli ove si fece un bel nome. Nacque in Montepeloso il 23 Novembre 1835, fece i primi studî classici a Molfetta ed in Napoli ottenne la laurea in filosofia e belle lettere.

Fu ardente seguace del sistema hegeliano e assai versato, nelle lingue classiche, nonchè nel francese e nel tedesco. Insegnando letteratura italiana, pubblicò un bell'opuscolo: *Intorno all'insegnamento della lingua italiana*. Si accinse alla traduzione delle opere filosofiche di Hegel e di Rosenkranz, ma non vide pubblicarsi che il primo volume del solo Rosenkranz: *La logica*, perchè, colpito da strano malore, cessò di vivere in Montepeloso nella giovine età di 33 anni.

Molti manoscritti ci restano del de Luca, fra i quali: le

principali opere di Hegel, tradotte in italiano, ed una bellissima traduzione del *Teeteto* di Platone.

Nell'atrio delle Scuole Comunali di Montepeloso leggesi la seguente iscrizione:

PIER VINCENZO DE LUCA
FILOSOFO LETTERATO PUBBLICISTA
CHE DI CONTRO ALLA INVADENTE CORRUZIONE UFFICIALE
FU STRENUO DIFENSORE DEI DRITTI DEI LAVORATORI
E DELLA SOVRANITÀ ASSOLUTA DELLA RAGIONE
NATO IL 23 NOVEMBRE 1835
MORTO IL 21 MAGGIO 1868

—

L'ASSOCIAZIONE DEGLI STUDENTI DI NAPOLI
GLI OPERAI I CONCITTADINI E GLI AMICI
QUESTA LAPIDE POSERO

—

LA POLVERE È TORNATA ALLA MADRE TERRA
MA DI LUI È SOPRAVVISSUTA LA PARTE IMMORTALE
IL PENSIERO

Non si può mettere termine al capitolo riguardante gli uomini di Montepeloso, che illustrarono grandemente il paese natio col loro ingegno e con le loro opere filantropiche senza ricordare al lettore: 1.° L'umile e dotto teologo Padre Tommaso da Montepeloso, cappuccino (1589-1645) versatissimo in Teologia e Filosofia, il quale occupó importanti cariche nel suo ordine a Bitonto, Monopoli e Bari ecc. e fu promosso custode dei capitoli generali. 2.° Il Padre Guglielmo Maria Toralli (1741), agostiniano di Montepeloso, che fu eloquentissimo predicatore e zelante Missionario Apostolico. 3.° Il famoso teologo Giuseppe Trabace, facondo oratore, noto per alcune divergenze avute col Vescovo Lupoli, che fu costretto a fuggire dalla diocesi, perchè perseguitato e attentato nella vita dai parenti del Trabace, il quale era stato deposto dal suo ufficio per avere aderito alle mosse dei Carbonari.

c) – Curiosità storico-ecclesiastiche

Molte ed importanti notizie possono desumersi dai varî zibaldoni dell'Archivio Vescovile di Montepeloso, fortunatamente scampati alle unghie vandaliche dei passati manipolatori curiali. Pur tuttavia quello che rimane in detto archivio, non è che un'infima parte di quanto anticamente vi si racchiudeva, e mette conto di esser conosciuto, per sommi capi, dai lettori benevoli e curiosi ancora di sapere notizie montepelosine.

Parecchi vescovi di Montepeloso scrissero o, per meglio dire, compilarono diligenti *Visite*, in cui si comprendeva lo stato e la descrizione particolareggiata di tutto ciò che riguardava la loro giurisdizione nella diocesi, come, ad esempio, la cattedrale e le altre chiese, le cappellanie, le parrocchie, le chiese abbaziali, le rendite, i censi e canoni, i conventi ecc. Nell'Archivio Vescovile abbiamo oggi solo poche di queste *Sante Visite,* di cui le principali sono quelle di Mons. Potenza (1719), di Mons. Rossi (1741) e di pochi altri; ma la più diligente, più accurata e più esatta è certamente quella di Mons. de Simone (1764).

*
* *

L'ATTUALE CHIESA CATTEDRALE

L'odierna Cattedrale di Montepeloso fu costruita sul posto dove sorgeva l'antica e, come questa, fu decorata del titolo di S. Maria Assunta in Cielo.

Essa fu cominciata nell'anno 1777 per contribuzione del Vescovo de Simone, del Capitolo e dei singoli cittadini. Sul quadro, rappresentante Mons. de Simone, il quale, fra le altre cose, ampliò il palazzo vescovile e fe' ritoccare i quadri dei predecessori antistiti, leggesi la seguente iscrizione, che conferma la notizia surriferita:

NOVAM CATHEDRALEM
CUM HYPOGEO JAM PERFECTAM

TERTIA REDDITUUM PARTE
ASSIGNATA ULTRA R.MI CAPITULI
CONTRIBUTIONEM FUNDITUS
ERIGENDAM
DOMUS EPISCOPALIS ATRIUM
CUM CUBICULIS EXTRUEMDUM
PRAETERITORUMQUE ANTISTITUM
SERIEM HANC PINGENDAM
CURAVIT A. D. 1777
EPISCOPATUS VERO ANNO XV.

Lo stesso Mons. de Simone, sin dal 1773, aveva pensato a far costruire, nel Soccorpo della Cattedrale, una tomba per i vescovi, sulla quale puó anche oggidì osservarsi la seguente iscrizione:

D. O. M.
QUOD VIDES SEPULCRUM
THOMAS AUGUSTINUS DE SIMONE
MONTISPELUSII ANTISTES
PRO SE SUISQUE SUCCESSORIBUS
ERIGENDUM CURAVIT
ANNO DOMINI MDCCLXXIII

Il campanile dell' attuale Cattedrale non è stato in nulla cambiato da come era sin dall' epoca della sua erezione (an. 988); ma porta le tracce assai evidenti dei guasti, da cui non fu immune nelle varie sciagure di Montepeloso.

Ecco come era composto il Capitolo e Clero di Montepeloso, quando si diè principio ai lavori per la nuova Cattedrale.

1. - Abbate Dott. Ant. d'Amati, arcidiacono
2. - Abbate Dott. Vito Mangieri, arciprete
3. - Gius. Nicola Parisi, cantore
4. - Dott. Giambattista Calia, primicerio
5. - Nicola Canonico Ferrara, tesoriere
6. - Abbate Placido Can. Abbate, crociere
7. - Giambattista Can. Altieri
8. - Abb. Gius. Can. Lombardi
9. - Abb. Gennaro Can. Amato
10. - Abb. Gaet.° Can. Paggetta
11. - Francesco Can. Vitelli.
12. - Pietro Antonio Trabace, penitenziere

13. - Domenico Can. de Muro
14. - Dott. Gius. Domenico Can. Toralli (assente)
15. - Gerardo Can. Mangieri
16. - Oronzio Can. Martelli, teol.
17. - Pietro Dottor Can. Vitelli (assente)
18. - Dott. Galizio Can. Morani
19. - Luca Can. Polini
20. - Dott. Luca Can. Martelli
21. - Michele Can. Parisi
22. - Andrea Can. Miglionici
23. - Alessandro Can. Abbate

Cappellani.

1. - Nicola Antonio Amato
2. - Francesco Agostino Greco
3. - Donato Caravelli
4. - Giuseppe Cigliese
5. - Francesco Angelini
6. - Nicola Amato
7. - Michele Calicchio
8. - Giuseppe Domenico Polini
9. - Pietro de Giove
10. - Filippo Martelli
11. - Abbate Michele Orlandi
12. - Abbate Pietro Tomacci
13. - Francesco Ant. de Mestria
14. - Michele Ferrara
15. - Abbate Nicola Pomarici
16. - Giacomo Mascolo
17. - Vito Orlandi
18. - Domenico Viola
19. - *Abb. Vito Caravelli* (assente)
20. - Agostino Mangieri
21. - Abbate Dott. Antonio Altieri (assente)
22. - Felice Morani
23. - Nicola Altacera
24. - Dottor Saverio Orlandi
25. - Michele Mangieri (maior)
26. - Dottor Saverio Altacera (assente)
27. - Pasquale Viola
28. - Saverio Malatesta
29. - Michele Mangieri
30. - Abbate Giuseppe Amato

Ecclesiastici fuori del grembo capitolare.

1. - Abbate Nicola Angeletti (assente)
2. - Nicola Saverio Polini

Diaconi, Suddiaconi e Chierici del grembo capitolare.

1. - Diac. Silvestro Tomacci
2. - Diac. Giuseppe Dom. Altacera
3. - Diac. Basilio Rizzi
4. - Sudd. Giuseppe Altieri
5. - Acc. Felice Calia
6. - Acc. Antonio Gravina
7. - Acc. Gius. Ant. Morano
8. - Acc. Giuseppe Ant. Trentacinque
9. - Acc. Francesco Paolo Ingallati
10. - Acc. Biagio Sapone
11. - Acc. Domenico Antonio Martelli.
12. - Lettore Francesco Paolo de Muro
13. - Lett. Giuseppe Nicola de Muro
14. - Lett. Gaspare Corniola
15. - Lett. Pietro Vincenzo Barbariello.
16. - Chierico Carlo Mangieri
17. - Chier. Felice Santomauro

Fuori del grembo capitolare.

1. - Abbate Ascanio Abbate
2. - Chierico Saverio Amati

Novizi.

1. - Gennaro Amato
2. - Bernardino Ostuni
3. - Michele de Muro
4. - Nicola Antonio Altacera
5. - Nicola Malatesta
6. - Vincenzo d'Amati
7. - Matteo Caro
8. - Giuseppe Simone
9. - Giambattista Garzone
10. - Francesco Paolo Torrio
11. - Ignazio Calicchio
12. - Pietro Altacera
13. - Giovanni La Morte
14. - Filippo Selcini
15. - Michele Ingallati

—

Il 26 Settembre 1802, il dottissimo Monsignor Michele Arcangelo Lupoli, ultimo Vescovo della sola diocesi di Montepeloso, consacrò con tutta solennità la nuova cattedrale, come ci viene attestato da una lapide, posta sulla porta maggiore dalla parte interna e recante la seguente iscrizione.

ARCHANGELUS LUPOLI
PELUSIANORUM PONTIFEX
CATHEDRALEM BASILICAM
SOLEMNI RITU
CONSECRAVIT
DIE XXVI SEPTEMBRIS AN. M. DCCC. II
PRAESULATUS SUI ANNO IIII.

Lo stesso Vescovo Lupoli fe', a sue spese, munire d'altare e tela rappresentante S. Michele la cappella della cattedrale, che s'intitola di S. Michele Arcangelo, nella quale, in alto, si osserva lo stemma del Lupoli, il cui nome spicca sul detto quadro.

*
* *

L' ANTICA CATTEDRALE

L'antica Chiesa Cattedrale di Montepeloso, riedificata nel 988, come si è detto nel Capitolo II di queste Memorie, dal Principe Giovanni II di Salerno, sotto l'invocazione della Vergine Assunta in Cielo, sorgeva, giova ripeterlo, sul posto ove vedesi l'attuale e differiva di molto da quest'ultima.

Eccone una esatta descrizione: (1)

(1) — Tutte le notizie ecclesiastiche di tal genere sono desunte dalle S. Visite dei Vescovi Potenza, Rossi, de Simone, reperibili nell'Archivio Vescovile di Montepeloso.

Tutto l' edificio era in istile gotico, come sta a provarlo l'attuale campanile, unico superstite della vecchia chiesa, la quale aveva soltanto due porte, rivolte ad oriente, l'una maggiore, rispondente alla nave maggiore, l' altra più piccola, in corrispondenza della nave minore, posta a destra della principale entrata, tuttochè ci fosse stata una terza nave, opposta alla minore, ma senza porta corrispondente.

La nave maggiore era lunga palmi 161, cioè, palmi 96 dalla rispettiva porta sino al presbiterio, palmi 31 da questo al primo gradino del coro, e palmi 34 da quest' ultimo all' ultima parete.

La lunghezza della nave a destra era uguale a quella della nave maggiore, ma la terza, cioè la nave a sinistra era più breve, e propriamente di palmi 127.

La larghezza totale della Chiesa, comprendente le tre navi, era di palmi 52 e 1[2, sino alle basi delle navi, escluse le cappelle, le quali non erano tutte di eguale grandezza.

Le tre navi erano disposte a guisa di croce, di cui un braccio corrispondeva all'altare del Crocifisso, e l'altro a quello di S. Maria di Costantinopoli.

La nave maggiore si distingueva dalle minori per avere varî archi, di cui 6 uguali e 2 più grandi e discordanti verso le porte.

La Chiesa non aveva volta in fabbrica, ma un semplice tavolato, discretamente ornato, all'altezza di palmi 42 dal pavimento della nave maggiore, e portava nel mezzo una tela raffigurante la Vergine Assunta in Cielo. Perchè il detto tavolato portava pure parecchi stemmi del Vescovo Attilio Orsini, è da ritenersi fermamente che quella sia stata una delle tante migliorie, apportate dal detto Vescovo alla Cattedrale di Montepeloso.

E qui non mi sembra fuor di proposito far notare al lettore che il Vescovo Orsini riedificò il palazzo vescovile, come rilevasi dalla seguente iscrizione, posta al sommo del detto palazzo:

SUPERNI LUMINIS DUCTUS AD PRAESULUM
DECOREM ET COMMODITATEM ATTILIUS
URSINUS ROMANUS EPISCOPUS MONTIS
PELUSII A FUNDAMENTIS EXTRUXIT
M. IↃ. C. XXXXIII. SUI SEXTO.

Le due piccole navi laterali avevano l'altezza di palmi 37.

La Cattedrale era illuminata da varie finestre. Sulla porta maggiore ve n'era una grandissima e rotonda, ed un'altra più piccola ed anche rotonda sulla porta minore, entrambe finamente lavorate in conformità dello stile gotico, al quale era armonicamente informata tutta la facciata del tempio. Nell'interno trovavansi le seguenti finestre: quattro nella nave maggiore, due di qua e due di là, due sul coro, una sull'altare del Crocifisso ed un'altra su quello della Vergine di Costantinopoli; inoltre, ve n'erano due nella nave piccola, dalla parte della sagrestia, e tre nella nave opposta. In tutto, 13 finestre.

Il pavimento della Chiesa era a mattoni quadri, ed il Coro era munito di comodo tavolato - posapiedi.

Il Coro ed il Presbiterio erano discretamente tenuti a stucco, ma le altre pareti erano assai rozze e prive di cornicione.

Il Coro, assai ben fatto, comprendeva 24 stalli pei canonici ed uno, nel mezzo, riservato al Vescovo. In alto, con la faccia rivolta alla porta maggiore, trovavasi la statua dell'Assunta e sui muri del medesimo coro osservavansi varî antichissimi affreschi, rappresentanti la Beata Vergine ed i 4 Evangelisti.

Nella nave maggiore era il pulpito, che è l'attuale e trovavasi, ove presentemente si vede.

Anche nella nave maggiore, dirimpetto all'altare di S. Elisabetta, trovavasi l'organo, al quale si ascendeva per una scala di legno, posta nella piccola nave, e, per conseguenza, sia questa scala che il tavolato dei mantici guastavano, per dir così, l'aspetto della piccola nave, dalla parte del campanile.

La torre del campanile, ancora esistente, è alta palmi 80 e larghi 14. Ha, al primo piano, quattro diverse finestre bifore di stile prettamente gotico, ed al piano superiore, di costruzione più recente, porta quattro campane:

1. Campana di *S. Maria,* oggi detta *di Cristo,* portante lo stemma di Monsignor Dragomanno (1592-1596); e pesa libbre 4576.
2. Campana di *S. Eufemia,* portante lo stemma di Monsignor Rossi, del peso di libbre 1641.
3. Campana detta *della Seconda,* rifusa nel 1886 per ordine di Mons. Salvatore, del peso di libbre 547.
4. Campana detta *della Prima,* non portante alcuno stemma, ma solo parecchie figure di angeli, del peso di libbre 260.

Alla Cattedrale erano annesse varie sepolture, di cui due comuni, dette *universali,* e le altre tutte *particolari.*

Presso alla porta, per la quale s' ascendeva al campanile, trovavasi il fonte battesimale, posto lì da Mons. Carelli (1761-63). Anticamente detto fonte stava nel luogo, ove fu eretto l'altare di S. Gaetano, ed ora trovasi buttato in un cortiletto del palazzo vescovile ed è proprio quello storico ed antichissimo fonte, di cui abbiamo parlato nel Capitolo II di queste memorie. L'attuale magnifico fonte battesimale, così ben lavorato e formato d'un sol pezzo di marmo rosso di Venezia, fu commissionato a Napoli col denaro lasciato da Mons. Coccoli (1750 - 61) e giunse a Montepeloso durante il vescovato di Mons. de Simone.

Presso l'altare del Crocifisso, *in cornu evangelii,* esisteva una porta, che è proprio quella che oggidì vien detta *Porta Canonica,* per mezzo della quale si scendeva ad una cappelletta dove si trovava un armadio, contenente le Sacre Relique, di cui diamo il seguente elenco, compilato dal Sacerdote Agostino Greco, durante il vescovato di Mons. Rossi:

I — In un armadietto di legno artisticamente lavorato, di forma quadra, munito di vetro nella parte anteriore, trovavansi collocate le seguenti reliquie:

1.ª - Tre aculei della Corona di spine di G. Cristo.
2.ª - Piccola reliquia del Legno di S. Croce.
3.ª - Reliquia delle ossa di S. Caterina da Siena.
4.ª - Reliquia delle ossa della gamba di S. Luca.
5.ª - Reliquia delle ossa dei SS. Bartolomeo, Teodoro e del Divo Biagio.

II — Una teca d' argento in forma di braccio contenente le ossa del braccio di S. Eufemia.

III — Altro reliquiario alla foggia di antico ostensorio rotondo, contenente le seguenti reliquie:

1.ª - Piccola calzatura di S. Innocenzo.
2.ª - Reliquia delle ossa di S. Cristoforo.
3.ª - id. id. id. di S. Faustina Martire.

IV — Un'altra teca d'argento, contenente le reliquie delle ossa degli Apostoli Filippo e Giacomo.

V — Una statuetta d' argento di S. Filippo Neri, recante nel petto delle reliquie di ossa del detto santo.

VI — In un altro armadietto quadrato e ben lavorato:

1.ª - Reliquia della Verga di Mosè.
2.ª - » delle ossa di S. Caterina Vergine.
3.ª - » » » S. Maria Maddalena.
4.ª - » » » S. Zenone e Socî.
5.ª - » » » S. Gennaro.
6.ª - » » » S. Isidoro.
7.ª - » » » S. Stefano.
8.ª - » » » S. Rainerio.
9.ª - » » » S. Marcellino.
10.ª - » » » S. Anselmo.
11.ª - » » » Santa Coreluba Vergine.
12.ª - » » » S. Giacomo.
13.ª - » » » S. Mauro Abbate.
14.ª - » » » S. Giustino Martire.
15.ª - » » » XI Vergini e Martiri.
16.ª - » » » S. Sigismondo.
17.ª - » » » S. Andrea.
18.ª - » » » S. Lorenzo.
19.ª - » » » S. Buogh. (?) Confessore.
20.ª - » » » S. Petronio.
21.ª - » » » S. Anastasia.

VII — In altro simile armadietto:

1.ª - Reliquia delle ossa di S. Agapito Martire.
2.ª - » » » S. Vitale, Arcivescovo di Capua.
3.ª - » del cappuccio di S. Francesco.
4.ª - » della tonaca dello stesso.
5.ª - » delle ossa di S. Liberale Martire.
6.ª - » » » S. Fusca.
7.ª - » » » S. Fabiano.
8.ª - » » » S. Fortunato, vescovo di Rodi.
9.ª - » » » S. Ireneo, vescovo di Lione.
10.ª - » » » S. Filippo dell'ordine dei Serviti.
11.ª - » della cappa del suddetto.
12.ª - » del dito di S. Innocenzo.
13.ª - » delle ossa di S. Biagio.
14.ª - » » » S. Tabrato Martire.
15.ª - » » » S. Damiano.
16.ª - » » » S. Cecilia, Vergine e Martire.

17.ª - » » » S. Gerardo, Vescovo e Martire.

Mons. de Simone non si occupa delle reliquie di S. Vittore, e noi non possiamo dire altro che il corpo, battezzato col nome di S. Vittore, fu nel 1770 portato da Napoli dal Cantore Michele Parisi, e, nel giorno che giunse a Montepeloso per la via di S. Marco, si scaricò una terribile grandinata, che devastò completamente le campagne.

Al tempo di Mons. de Simone, oltre delle suddette reliquie, esistevano le seguenti:

1ª - Una statuetta d'argento di S. Francesco Saverio con le reliquie delle ossa.

2ª - Ostensorio con le reliquie dei SS. Giovanni e Paolo. Però sia la statuetta di S. Filippo Neri, come quella di S. Francesco Saverio, che erano gli antichi protettori della città di Montepeloso, furono involate, 23 anni sono, da ladri rimasti ignoti.

Dalla cappelletta delle reliquie (la quale è oggidì ancora visibile, benchè adibita ad uso di deposito di carboni) si scendeva per una grande scalinata, posta dirimpetto alla porta d'ingresso, alla chiesa sottana, ossia al *Soccorpo*.

La chiesa del Soccorpo corrispondeva al Coro ed al Presbiterio, era divisa in due parti, sostenute da quattro grosse colonne di pietra, era lunga palmi 50, larga 23, alta 21, e veniva illuminata da comode finestre. Nel Soccorpo erano due altari, di cui l'uno, eretto sotto il titolo di S. Caterina, portava un quadro su tela della detta Santa, e l'altro era dedicato a S. Girolamo. All'altare di S. Caterina era annesso il *padronato de jure* della famiglia d'Amati. Anticamente questo altare trovasi nella sagrestia della Cattedrale, e vi era annesso beneficio semplice, fondato da Francesco d'Amati, verso il 1600, col patto che detto beneficio dovesse dal Vescovo conferirsi al più degno della famiglia d'Amati. Al tempo di Mons. de Simone era Rettore del beneficio di S. Caterina il Canonico Gennaro d'Amati, il quale dai frutti che ne ricavava, pagava una pensione di ducati 28 annui al Reverendo D. Nicola d'Amati, che, giusta il disposto della fondazione del beneficio, era in quell'epoca il più degno della famiglia d'Amati. La dote del beneficio consisteva in diversi beni stabili. Oggi il quadro di S. Caterina è conservato dal Sig. Luca d'Amati, il quale l'ottenne alla morte dello zio, Reverendo Cesare d'Amato.

Sull'altro altare del Soccorpo, cioè, su quello di S. Gerolamo, all'epoca di Mons. de Simone, non c'era alcun beneficio, o per lo meno, erasi perduto. Certo si è, però, che vi era annesso un antichissimo beneficio, di cui, in quell' epoca, ignoravasi nientedimeno il fondatore, non essendovi vestigio alcuno di strumento, e, per conseguenza, i frutti che se ne ricavavano erano devoluti al Vescovo, come risultava da analoga Bolla, che ora non esiste più nell' Archivio Vescovile. La dote del beneficio consisteva in 60 tomola di terreni al Bradano, vicino ai possessi del Capitolo. Durante il vescovato del de Simone, era Rettore del beneficio di S. Gerolamo il Reverendo D. Giuseppe Amati.

All' entrata del Soccorpo, o Ipogeo, eravi il fonte dell'acqua lustrale in pietra bianca e lavorata.

Alla sagrestia si accedeva per una porta messa vicinissimo alla porta minore della Cattedrale. In essa trovavasi la statua della Vergine del Rosario, appartenente alla Confraternita del SS. Rosario. C'era pure un grande armadio, fatto per contenere le sacre suppellettili e portava questa iscrizione, che dimostra essere stato fatto dallo spoglio di Ducati 4688, lasciati da Mons. Potenza:

EX SPOLIO DUCATORUM 4688 DOMINICI POTENZA
VIGINTI DUOBUS ANNIS EPISCOPI MONTISPELUSII,
DEFUNCTI 4 MAII 1739, AETATIS SUAE
ANNO SEXAGESIMO SEXTO.

C'era, inoltre, un altro grande armadio, adibito ad uso di Archivio.

Dalla sagrestia si scendeva al *sepolcro* dei bambini, ed al *Cimitero*. Quest'ultimo era tenuto in pessimo stato. Aveva una finestra assai malridotta e sporgente sulla pubblica via, e, quindi, l'adito era aperto e assai comodo ai cani, ai gatti ed agli uccellacci, i quali intromettevansi facilmente nell' indecente carnaio, onorato del titolo di Cimitero, e facevano scempio delle carni ancora non consumate dei cadaveri, tanto che spesso spesso si assisteva al raccapricciante spettacolo di vedere detti animali asportare da quel luogo ora un braccio, ora una gamba e via dicendo. Oh! quanto ciò è orribile a dirsi!

Però, Mons. de Simone riparò a tale sconcio, apportando al Cimitero varie migliorie, per cui non vi sono parole sufficienti che bastino ad elogiare questo degno Prelato. Egli cominciò col fare scavare una nuova fossa, in cui fe' riporre le tante ossa colà disseminate, e, fattala ricoprire di molto terreno, vi piantò una grande croce di legno. Indi, munì di forte inferriata e di rete metalica la finestra, per la quale s'introducevano gli animali.

Ed ora veniamo alla descrizione dei varî altari e delle cappelle dell'antica cattedrale.

I. — *Altare Maggiore.*

Tenendo di guida la Santa Visita di Mons. de Simone, diciamo che l'altare maggiore, che è l'attuale, fu costruito, nell' anno 1721, *ex spolio* del vescovo Antonio Aiello, come da strumento per notar Francesco de Martino da Napoli, in data 5 marzo 1721. Fu eretto sotto l' invocazione della Beata Vergine Assunta in Cielo, la cui statua in legno stava, come si è detto, nel coro.

Nel Presbitero *in cornu evangelii* dell' altare maggiore trovavasi il trono episcopale, chè è quello che oggigiorno si usa; ma ha avuto parecchie riforme dai varî vescovi. Monsignor Cesarini, poco prima del suo trasferimento a Nola, lo ricoprì d'un drappo bianco e rosso. Dipoi, nelle solennità lo si ricopriva d' un drappo auroserico, fatto a spese di Mons. Aiello. Mons. Potenza apportò altri miglioramenti al trono vescovile, dirimpetto al quale trovavasi, sul muro la seguente iscrizione marmorea.

D. O. M.
PRINCIPIS BASILICAE
CUI SIXTUS IV. P. M.
VII KAL. QUINCT. MCDLXXX
DIGNITATEM CULMEN RESTITUIT
ARAS XII
EPISCOPUS CAESAR ROSSI
LAETITIAE OLEO UNXIT
MAXIMAM NEMPE IV NON. FEBR. CIↃ - IↃ - CC - L

AT ANNO MDCCXL
URBIS PATRONAE V. CAL. JUL.
SYNAXIS VI. ID. EIUSDEM
ROSIS REDIMITAE XVI CAL. SEXT.
DEIN CIↃ - IↃ - CC - XLI
MISERORUM ASYLI. CAL. MAII
ANIMARUM VENATORIS V CAL. JUNII
LABIS EXPERTIS XIII CAL. SEPT.
GRATIAE MATRIS PRID. ID. NOV.
DEMUM CIↃ - IↃ - CC - XLII
S. CRUCIS EIQUE E REGIONE IBID. MAIIS
INDIARUM APOSTOLI CAL. QUINT.
FECUNDITATE ANUS V ID. SEPT.
QUOD UT POSTERIS PATEAT
EREXIT LAPIDEM IN TITULUM

—

Questa iscrizione, di cui non assumo alcuna responsabilità circa le irregolarità che, forse, qualcuno vi riscontrerà, l' ho semplicemente trascritta da una copia contenuta nella S. Visita di Mons. de Simone; ma non so dove si trovi oggi la lapide, se pure sarà stata rispettata, quando fu tolta per la ricostruzione della cattedrale. In ogni modo, non possiamo dire altro su tale proposito, che detta lapide fu posta, giusta il contenuto dell'iscrizione, da Mons. Rossi, affinchè i posteri sappiano che Sisto IV aveva restituito a Montepeloso la dignità vescovile, e che i dodici altari della Cattedrale erano stati di nuovo consacrati dal detto vescovo, in varie epoche del suo governo.

II. — *Altare del Crocifisso.*

Trovavasi al posto ove sta l'attuale. Presso questo altare stava il busto di Girolamo Grimaldi, di cui abbiamo parlato nel Capitolo Settimo.

III. — *Cappella di S. Maria delle Grazie.*

Dall'altare del Crocifisso, seguendo la stessa linea, si passava alla cappella di S. Maria delle Grazie. Vi si accedeva per un solo gradino e portava in alto lo stemma della famiglia Lombardi, che ne aveva il Padronato *de jure*. Sull'altare era un

quadro su tela, rappresentante l'*Alma Deipara* coi Principi degli Apostoli. Nel mezzo di tale pittura era dipinta da celebre mano un'altra piccola immagine della B. V. Maria. Nella cappella trovavasi pure la sepoltura della famiglia Lombardi, e, a destra dell'altare, *ab immemorabili* esisteva una piccola porta, per la quale si scendeva nell'episcopio. Eranvi pure due iscrizioni, che si trovano anche oggigiorno nella cappella che dicesi di S. Maria delle Grazie, o della Provvidenza, o di San Gaetano, l'una posta a Monsignor Potenza dal parente Felice, marito di Fenicia Lombardi, e l' altra al detto Felice, posta dalla moglie Fenicia.

Mons. de Simone non parla affatto, nella diligentissima sua Visita, delle suddette due lapidi, dal cui tenore rilevasi che esse potevano trovarsi diversamente collocate e certamente su rispettivi monumenti sepolcrali; ma che, poi, abbattuta la vecchia Chiesa, e costruita la presente, forse i discendenti le posero nel modo come oggidì si vedono. Secondo me, le due lapidi potevano stare giù nella sepoltura di famiglia, su due distinte urne, e, per conseguenza, non visibili nella cappella, altrimenti Mons. de Simone, se le avesse trovate al posto, dove stanno oggidì, ne avrebbe indubbiamente parlato.

La prima, dunque, era sulla tomba di Mons. Potenza:

DOMINICO POTENTIAE
OCULEO MONTISPELUSII PRAESULI
CUIUS
MUNIFICENTIAM ESURIO
CARITATEM LABOR
ZELUM RELIGIO
COMMENDARUNT
DEBITO NATURAE IV NONAS MAIAS PERSOLUTO
HOC MNEMOSYNON EIUS CINERES CONTEGENT
PERPETEM OBSERVANTIAE TESSERAM
FELIX POTENTIA V. I. D. EIUS CONIUNCTUS
PUBLICITUS POSUIT
AERAE DIONYSIANAE
1739.

Ecco la seconda lapide, posta all'Avvocato Felice Potenza:

D. O. M.
PHENICIA LOMBARDI
CIVIS MONTISPELUSII
DOMINICI F. UNIC. ET EX ASSE HERES
SIBI ET
FELICI POTENZA
IURIS CONSULTO
MARITO SUO KARISSIMO
FATIS PERACTIS
DIE XVI KALEND. FEBR. A. R. S. MDCCLX
UTQUE IN VITA CONIUNCTITSIMI FUERE
QUO UTRAEQUE SIMUL RELIQUIAE
PERPETUO CONNECTERENTUR
HOC MONUMENTUM QUOD
HEREDES SEQUITUR
OBSEQUENS CONIUX
M. P.
A. R. S. M-DCC-LXXIX

—

Il beneficio della Cappella di S. Maria delle Grazie fu fondato, il 2 luglio 1565, dall'Arcidiacono Riccardo Lombardi. Indi fu aumentato dai fratelli Rev. Antonio e Magnifico Cesare Lombardi. Al tempo di Mons. de Simone ne era Rettore il Rev. cappellano Giuseppe Lombardi, ed eccone la dote:

1. - 63 tomola di terreni nel territorio e feudo della città di Montepeloso, detto di S. Felice.
2. - 40 tomola di terreni in luogo, detto di S. Leonardo.
3. - 46 tomola di terreni in luogo, detto Ischia del Bradano.
4. - 26 tomola di terreni in luogo, detto di Lamapenna.
5. - 6 case in contrada S. Martino, presso la casa del canonico Giuseppe Cantore Parisi.
6. - Vigna di 60 opere in contrada dei Greci.
7. - 35 carlini annui dai varî canoni, imposti su diverse case.

8. - Ducati 30 e grana 50 annui, da percepirsi dai beni rurali della Magnifica Fenicia Lombardi.

IV. — *Cappella dell'Immacolata Concezione di Maria Vergine.*

Immediatamente appresso alla Cappella di S. Maria delle Grazie veniva quella dell'Immacolata Concezione, di padronato della nobile famiglia Pomarici, il cui stemma osservavasi sulla volta della cappella. Sull' altare veneravasi una graziosa statuetta dell'Immacolata ed è proprio quella che oggigiorno si conserva nella sagrestia della cattedrale. Non mancava in questa cappella la sepoltura di famiglia. A destra, dalla parte dell'epistola, stava un armadio a vetri, racchiudente la piccola statua della Vergine, detta della *Provvidenza*, con questa scritta:

S. M. PROVIDENTIAE O. P. N.

Inoltre, in questa cappella leggevasi la seguente iscrizione marmorea:

D. O. M.
ARAM
QUAM VETERI DISIECTAM
THEOTOCO PRIMIGENIAE LAPIS EXPERTI
POMARICA GENS DICAVIT
CAESAR ROSSI PELUSIENSIS PONTIFEX
XIII. CAL. SEPT. CIↃ. IↃ. CC. XLI
SACRI OLII UNCTIONE PERFUDIT.

Anticamente questa cappella apparteneva alla famiglia de Curtiis. Il beneficio di jus padronato dei de Curtiis fu fondato, nell'anno 1517, da D. Matteo de Curtiis, arcidiacono della cattedrale di Montepeloso, e consisteva in una casa, in contrada detta *della Chiesa,* che nel 1656 era già diruta, come rilevasi dalla S. Visita di Mons. Cesarini, ed in una vigna, in contrada S. Zaccaria, la quale, come se ne parla in detta S. Visita, si disperse in modo tale da non averne più traccia.

La famiglia de Curtiis decadde talmente, che, nel 1656, non esisteva altro compadrone in detto beneficio che solo una vec-

chia mendica, unica superstite della famiglia, ed, estintasi anche questa, il beneficio fu devoluto al vescovo.

Il 7 agosto 1680, il Capitano Ferdinando Pomarici chiese ed ottenne il solo e rude jus dell'altare e della sepoltura nella cappella dell'Immacolata Concezione. Però, il 24 agosto 1680, il detto capitano, con atto del Notaro Apostolico Francesco Antonio de Grassis, assegnò in dote a detta cappella, costituendone un mero beneficio semplice laicale, una niviera, posta alla Croce dei Cappuccini, una casa in contrada S. Angelo ed una vigna in contrada detta *Le Villane,* con la facoltà di presentare, quale beneficiato, un clerico di sua famiglia, ed, in mancanza, di potere esso Pomarici eleggere un sacerdote a sua scelta per celebrarvi una messa per settimana, dandogli un'elemosina di ducati dieci l'anno, mentre il dippiù della rendita sarebbe impiegato per ogni possibile miglioria all'altare ed alla cappella in generale.

I discendenti del Capitano Ferdinando Pomarici, in prosieguo di tempo, modificarono la dote del beneficio ed, in cambio della casa e della vigna, che ben poco rendevano, diedero un orto, in contrada Pescara o dei Greci, che attualmente possiede il discendente Sig. Ettore Pomarici - Santomasi di Gravina.

V. — *Cappella di S. Maria della Misericordia.*

Seguiva alla precedente la cappella di S. Maria della Misericordia, detta oggidì *del Nome di Maria,* di proprietà della famiglia Ferrara, giusta fondazione dell' Arciprete D. Nicola Ferrara. In alto vedevasi lo stemma di famiglia, il quale era ripetuto sul coperchio dell'annessa sepoltura. In apposita nicchia sull'altare veneravasi la B. V. della Consolazione, o della Misericordia, in una statua antichissima di legno, come osservasi oggidì. Erano inoltre nella cappella quattro tele, rappresentanti, le prime due, dalla parte del vangelo, l'una la Natività di M. V. e l' altra S. Tommaso d' Aquino; le altre due, dalla parte opposta, l' una la Presentazione di M. V. e l'altra la *Dormitio eiusdem Deiparae.*

VI. — *Altare di S. Gaetano.*

La piccola nave, di cui abbiamo finora enumerate le cappelle, terminava con l'altare di S. Gaetano, che non aveva cap-

pella, ma era situato proprio nella piccola nave in prossimità della porta del campanile. Al tempo di Mons. de Simone quest'altare era imperfetto e privo d'ornamento. Era di spettanza della famiglia Potenza, e la ragione per cui vedevasi così disadorno, sta nel fatto che solo da poco tempo trovavasi in quel posto. Anticamente l'altare di S. Gaetano trovavasi nella magnifica cappella di S. Eufemia, dove, poco armonizzando con i marmi di detta cappella, fu tolto dal vescovo Carelli, previo concordato tra il detto vescovo e la famiglia Potenza, indi trasferito al punto, di cui abbiamo parlato.

VII. — *Altare del SS. Rosario.*

Passando alla nave piccola opposta, si trovava, immediatamente appresso all'altare maggiore, l'altare del SS. Rosario, che prima era del Sacramento. Questa innovazione fu fatta da Mons. Carelli. Eravi un quadro su tela, rappresentante la Vergine del SS. Rosario con S. Domenico, ricevente il rosario dalle mani della medesima, e S. Rosa coi 15 misteri della nostra religione. Quest'altare, eretto con pie largizioni dei devoti, era di spettanza della Congrega del SS. Rosario, la quale fu fondata nel 1723, quando presiedeva all'universo ordine dei Predicatori il Cardinale Pipia. Ogni prima domenica del mese solevasi portare in processione l'immagine della Vergine del Rosario, recata da due cappellani in cotta e stola, per tutto lo spazio del Palazzo Ducale. Inoltre, ogni sabato ed ogni terza domenica dopo i vesperi, si soleva a questo altare recitare il rosario dal popolo con l'assistenza dei sacerdoti. Infine, in virtù di tre pii legati si dovevano, ogni anno, celebrare a questo altare 106 messe, di cui 25 pei coniugi Tommaso Orlandi e Luca Martelli, 52 per il Can. Ascanio Orlandi e 29 per Mons. Potenza.

VIII. — *Cappella del Sacramento.*

All'altare del Rosario seguiva la cappella del Sacramento, che stava proprio sul posto, dove ora è la cappella di S. Eufemia. Fu costruita dalle fondamenta pochi anni prima della venuta di Mons. de Simone e terminava a cupola. L' altare in marmo portava in alto una tela raffigurante la *Cena degli Sposi di Cana di Galilea* con l'intervento del Redentore.

Osservavasi pure in questa cappella la seguente lapide:

D. O. M.
MARMOREAM ARAM
CUIUS IN PASTOPHORIO
DIVINUM MANNA ABSCONDITUR
CAESAR ROSSI XXVIII HIERARCHA
VI ID. QUINCT. CIↃ. IↃ. CC. XL
SACRIS INITIAVIT.

Questa cappella era assai ben fornita di suppellettili. E necessario dare al lettore parecchie notizie riguardanti questa cappella, siccome le abbiamo dal de Simone:

a) - **Beni e rendita della Cappella del Sacramento.**

1. - 16 case fittabili nell' interno della città, dalle quali si ricavava un annuo fitto di Ducati 95 circa.
2. - 18 tomola di terreno seminatorio in contrada detta *Acqua di lupo*, che si dava a mezzadria.
3. - Ducati 10 per censi enfiteutici, detti canoni perpetui.
4. - Diversi e molti capitali. Censi attivi su diverse persone, alla ragione del 7 0[0, 6 0[0, 5 0[0, e 4 1[2 0[0 che in tutto formavano un capitale di Ducati 4358,92, dai quali si percepivano le annualità, dette *terzi*, ogni anno, in ducati 223,46.

b) - **Esiti ed oneri della medesima.**

Il Procuratore della Cappella del Sacramento era tenuto a fare delle larghe elemosine ai poveri, previa scheda dei R.di Parroci, che dovevano coscienziosamente attestare la vera condizione dei miseri figliani rispettivi. Inoltre, il procuratore era in obbligo di dispensare ogni anno ai più bisognosi una grande quantità di panno rustico, cioè *fiannina*, e della tela per camicie, oltre varî obblighi d'indole affatto ecclesiastica, riguardanti la dispensa delle candele per le processioni.

c) - **Regime della medesima.**

Ogni anno, ai 15 di agosto, quando procedevasi *in pubblico parlamento* alla elezione del Sindaco e degli altri reggitori

della città (cerimonia questa che avveniva in piazza S. Salvatore), si eleggevano pure: il Procuratore laico della Cappella del Sacramento e due computisti, detti *razionali,* anch'essi laici, i quali erano incaricati della contabilità degli esiti e degli introiti della Cappella. D' altra parte, il Vescovo eleggeva ogni anno un cosidetto Deputato Ecclesiastico per la revisione dei conti del Procuratore laico, il quale, alla fine della sua gestione, era tenuto a dare ragione del suo operato, esibendo i *Manuali,* affinchè dallo stesso Deputato ottenesse la cosidetta *Declaratoria,* giusta un concordato stabilito fra la S. Sede Apostolica ed il Re di Napoli.

d) - Onere delle messe.

Nella cappella del Sacramento c'era l'obbligo di celebrare 1038 messe nell' anno, in virtù dei pii legati delle seguenti persone:

1. - Nicola Zappa
2. - Girolamo Romanzo
3. - Angelo Monaco
4. - Ant. figlio di Rita Gravina
5. - Luigi Acciano
6. - Antonia Palumbo
7. - Antonia d'Amati
8. - Angelo Ostuni
9. - Alfonso Can. de Mauro
10. - Antonio Can. de Paula
11. - Magnifico Bartolomeo Lombardi
12. - Magnifico Bartol.meo Trentacinque
13. - Magnifico Bartolomeo Laudati
14. - Notar Galizio Morani
15. - Faustina Dragonetti
16. - Mons. Filippo Cesarini
17. - Francesco Arcip. d'Amati
18. - Guglielmo d'Eugenio
19. - Giov. Tommaso Caponigro
20. - Jannuccia Castellano
21. - Giovanna Maria Orlandi
22. - D. Giovanni Dom. Monaco
23. - D. Giuseppe Sgobbo
24. - Giambattista Can. Trabace
25. - Luca Can. Padrone, cantore
26. - Marcantonio Montanaro
27. - Porsia Rizzo
28. - Perne Cavullo
29. - Paola Lombardi
30. - D. Pompeo Trentacinque, arcidiacono
31. - Ruggero Lambino
32. - Silvia di Lilla Monaco
33. - Andrea Buonpadrone
34. - Mons. Domenico Potenza
35. - D. Nicolantonio d'Amati, arcidiacono
36. - Francesco Gatta
37. - Giampietro Cancellara
38. - Francesco Can. Romanzo

—

IX. — *Altare di S. Maria di Costantinopoli.*

Questo altare era situato dirimpetto a quello del Crocifisso. Portava in alto un affresco antichissimo, rappresentante la

Vergine di Costantinopoli con la corona ed il bambino. Questa immagine, ritenuta miracolosa, era veneratissima dal popolo. Il Pacichelli vuole che il detto affresco sia stato opera di S. Luca.

X. — *Cappella di S. Francesco Saverio.*

Subito dopo l'altare della Madonna di Costantinopoli veniva la cappella di S. Francesco Saverio, appartenente alla famiglia Orlandi, il cui stemma si vedeva sulla volta e sulla pietra della sepoltura di famiglia. L'annesso beneficio fu fondato, il 4 aprile 1704, dal sacerdote Giovanni Orlandi, come da strumento, esistente in Curia, per Notar Galizio Morani, e consisteva dei seguenti beni:

1. - Ducati 300 di censi attivi.
2. - 20 moggia di terreni in contrada *Giammario,* vicino alle terre degli Agostiniani.
3. - Sottano di tre vani in prossimità di *S. Francesco*, vicino alla casa del fondatore.
4. - Una camera nell'istesso posto.
5. - Altra camera contigua.
6. - Altre case in contrada *S. Andrea*, vicino alla casa di Laura e Caterina di Minno.
7. - Altre case in contrada *Piazza.*
8. - Altra casa di 4 vani in via *S. Basilio*, dirimpetto alla casa di Orsola di Pretio.
9. - Grande vigna in contrada *Fontana,* vicino alla proprietà di Francesco Antonio Federico U. I. D.

In questa cappella c'era l'obbligo di dire, durante l'anno, 64 messe pel Vescovo Fabrizio Maffei ed una messa al giorno pel fondatore Giovanni Sac. Orlandi.

XI. — *Cappella di S. Eufemia.*

Era tutta in marmo, come oggi si vede; ma era posta fra la cappella di S. Francesco Saverio e quella di S. Elisabetta, nella nave piccola, a destra di chi entrava nella Chiesa. Era munita di balaustrata e cupola in marmo, fatte durante il vescovato di Mons. Carelli. Nella nicchia dell'altare veneravasi l'attuale statua marmorea di S. Eufemia.

Nella cappella, che era illuminata da quattro finestre, erano pure le seguenti statue in legno:

Dalla parte del vangelo: 1. - S. Francesco di Paola. 2. - S. Maria del Carmine.

Dalla parte dell'epistola: 1. - S. Lorenzo Martire. 2. - Patrocinio della B. M. V.

Questa cappella veniva retta da un procuratore, eletto dal Capitolo e Clero. Ogni 16 settembre, giorno di S. Eufemia, dopo i vesperi, si portava in processione per tutto il paese il taumaturgo braccio della Santa, recato dal Vescovo, sotto un ricco baldacchino a sei aste, le quali erano portate dal Sindaco, dal Giudice e dagli altri governatori del paese, essendo S. Eufemia la principale protettrice di Montepeloso, come abbiamo detto in apposito cenno.

La processione suddetta di regola veniva così formata:

1. - Padri Cappuccini.
2. - id. Agostiniani.
3. - id. Conventuali.
4. - Cappellani in cotta.
5. - Canonici e dignità in rocchetto, amitto e pianeta preziosa a lama d'oro.
6. - Vescovo, recante il Braccio.

Tutti, meno il vescovo, portavano candelotti accesi, di varia grandezza, a seconda del grado, ed i monaci erano tenuti alla restituzione della cera, appena rientrata la processione.

Nel giorno della festa il Sindaco donava a S. Eufemia ducati 100 annui. Al tempo di Mons. de Simone era procuratore della Cappella il sacerdote Pietro de Giove.

Il beneficio di S. Eufemia fu fondato, nel secolo XVI, dalla famiglia de Magistris; ma i documenti relativi a tale fondazione andarono dispersi; però Mons. Rossi, nel settembre del 1740, vi istituì un semplice beneficio, consistente in una rendita di carlini 15 annui, così ripartiti: carlini 2 per canone su di una casa, che serviva di officina a fabbri-ferrai e che era proprietà del Capitolo; carlini 8 per canone su alcune case in contrada *Piazza* di pertinenza del Magnifico Francesco Gigli; finalmente in carlini 5 per canone su di un orto in contrada *Pozzillo*.

Abbiamo detto che nella cappella di S. Eufemia trovavasi,

in apposita nicchia, la statua di S. Francesco di Paola, ed ora è da sapersi che, prima di mettersi in marmo tutta la cappella, c'era anche l'altare di questo santo, al quale era annesso pure un beneficio, fondato il 24 ottobre 1590, dal chierico Antonio de Palmeriis e dai fratelli Manlio, Giovanni e Camillo, come da strumento, per Notar Alessandro Gigliobianco, esistente in Curia.

Al Padronato *de jure* laicale di detta famiglia de Palmeriis erano chiamati anche i discendenti in linea femminile, nel caso che mancassero i maschi. I beni del beneficio deperirono molto, e, al tempo di Mons. de Simone, rendevano appena annui carlini 45, che si percepivaao dal Rettore del medesimo, Gaetano Can. Paggetta, per diversi canoni su poche case di Montepeloso.

Inoltre, giova notare che Mons. Coccoli riferisce che, nel principio del secolo decimo ottavo, i cittadini di Montepeloso fecero costruire, in onore di S. Eufemia, la ricca e maestosa cappella in marmo. Il de Simone vuole che ciò sia stato fatto sotto Mons. Carelli, che fu dopo del Coccoli. A quale dei due bisogna prestar fede?

A parer mio, deve ritenersi che, al tempo del Carelli, non si sia fatto altro che la balaustrata di marmo.

Al lato dell'altare di S. Eufemia, dice il Coccoli, sgorgava l'acqua, detta di S. Eufemia, la quale, dotata di virtù miracolosa, ridonava la salute agli infermi, travagliati da lunghe e penose malattie.

Lo stesso Mons. Coccoli fu tanto entusiasta di S. Eufemia che avrebbe voluto cambiare il nome di Montepeloso in *Città di S. Eufemia.*

XII. — *Cappella di S. Elisabetta.*

Questa cappella era attigua a quella di S. Eufemia ed apparteneva alla famiglia Angeletti, che ne aveva il padronato *de jure.* Non vi mancava lo stemma ed il sepolcro di famiglia. Sull'altare veneravasi la Visitazione di M. Vergine, effigiata su tela. Vi era annesso un semplice beneficio, fondato, il 10 aprile 1666, dal chierico Aurelio Volpe, con atto del Notaro Apostolico Rev. D. Francesco Antonio de Grassis. Al tempo di Mons. de Simone era Rettore del beneficio di S. Elisabetta il Rev. D. Nicola Angeletti, ed eccone la dote:

1. Casa di tre vani, uno soprano e due sottani, il cui reddito annuo era di ducati 15, in contrada *Piazza.*

2. Altra casa soprana pure in Piazza, dal reddito di ducati 5 annui.

3. Due sottani in contrada detta *Cortile fatto a posta,* d'onde si ricavava un reddito annuo di ducati 13.

4. Altra casa in luogo, detto *all'inchiancata,* donde si ritraevano ducati 5 di rendita.

5. Altra casa che rendeva ducati 9, posta pure *all'inchiancata.*

6. Da altra casa contigua alla precedente si ritraeva la rendita annua di ducati 4.

7. Capitali censi attivi di ducati 60, che davano annualmente gl'interessi, alias *terzi*, in ducati 4,40.

8. Pochi carlini di canoni.

Costituzioni e Consuetudini della Chiesa Cattedrale di Montepeloso

Copia ecc. - N. 228 del Repertorio.

Atto di deposito delle Costituzioni e Consuetudini della Chiesa Cattedrale di Montepeloso. Nel giorno 18 del mese di Giugno dell'anno 1818 in Montepeloso.

Innanzi a noi Saverio Palombella di Nicolantonio, Notaio della Provincia di Basilicata, residente con lo studio in Montepeloso, situato Largo della Concezione N. 4, e degli infrascritti testimoni, è comparso.

Il Signor Canonico D. Raffaele Mensano del fu Vito, Procuratore Generale del R.mo Capitolo e Clero di Montepeloso e quivi domiciliato Cortile S. Elisabetta N. 3 a noi cognito, il quale ha depositato per minuta presso di noi Notaio, una copia contenente alcuni statuti, costituzioni e consuetudini della Chiesa Cattedrale di Montepeloso, per essergliene rilasciate tutte le spedizioni, ed estratti, che li faranno di bisogno a termine di Legge. La quale copia è stata debitamente registrata nel Burò di Montepeloso il dì 18 Giugno 1818 al registro 1.° Volume, 2.°, 62 verso, N.° progressivo 673, Casella 3.ª, ricevuto grana 20. Il Ricevitore - A.ª Vallesi; e si è inserita nell'atto presente, dopo essere stata dal detto componente cer-

tificata vera e sincera firmata in presenza di noi Notaio e testimoni infrascritti. Di tutto ciò ne abbiamo formato il presente pubblico atto, del quale, una con l'inserto, si è data chiara ed intelligibile lettura alla parte ed ai testimoni. Il tenore della copia, che si è inserita nell'atto presente, è il seguente:

S' inserisca:

N. 538 - Copia ecc. - *Statuti, Costituzioni e Consuetudini della Chiesa Cattedrale della Città di Montepeloso, osservate ab antiquo dal R.mo Capitolo e Clero di essa; et moderate et accresciute, poi, oggi secondo la contingenza dei tempi coll' intervento, autorità, consenso et assenso dell'Ill.mo e R.mo D. Fabrizio Susanna odierno Vescovo di questa Città.* Per buon governo di detto R.mo Capitolo, da osservarsi inviolabilmente omni futuro tempore, cum facultate addendi, minuendi, et moderandi.

CAPITOLO I.

Di quelli che si devono ammettere e non ammettere al Capitolo

N. 1.° - Nessuno Albanese, Schiavone, o Greco, o pure discendente dai medesimi, etiam che sia nato in questa città, possa essere ricevuto et ammesso nel grembo capitolare. Idem nemmeno quelli che non saranno nati di legittimo matrimonio.

N. 2.° - Come anche niun forastiere che non sia nato in questa città possa essere ammesso, nè avere dignità, personato, Canonicato, nè entrare in Coro con la Cotta, nè tampoco quei che pretendessero per ragione di origine paterna, averna o materna possono essere ammessi.

N. 3.° - E similmente non si ammettono quelli che saranno stati ordinati fuori di questa città, anche prima Tonsura, senza dimissoria del nostro Ordinario, quantunque siano nati in questa città.

N. 4.° - E finalmente non si ammettono quei che saranno stati religiosi professi in religione, non ostante che siano cittadini.

N. 5.° - Li figliuoli dei forastieri che saranno casati in questa città non possono essere ammessi, se prima loro detti pa-

dri non avranno acquistato la civiltà o cittadinanza, come de jure, cioé per dieci anni d' abitazione *cum animo perpetuo pro manendi* et avranno portato il peso, come cittadini, con pagare le gabelle et altre imposizioni della Magnifica Università, etiam che da speciale privilegio fossero immuni ed esenti dalla soluzione delle gabelle.

N. 6.° - Che nessun cittadino, nato in questa città, possa essere aggregato al Capitolo, nè essere del grembo di esso; nè partecipare delle entrate, se prima non sarà ricevuto et accettato *Capitulariter et modo canonico,* il che s'intende non solo degli ordini sacri, ma dei minori et prima Tonsura ; et volendo gli Ill.mi Vescovi *pro tempore* ordinar Chierici senza l'accettazione precedente del Capitolo si debbano quelli iscrivere in un'altra Tabella distinta dai Chierici accettati.

CAPITOLO II.

Del servizio da farsi nella Chiesa per poter partecipare

N. 1.° - Dopo che sarà stato alcuno accettato, ricevuto capitolarmente, non possa essere ammesso alla partecipazione delle entrate del detto Capitolo, se prima non avrà servita la Chiesa nel modo per tre anni continui da Chierico, per tre altri anni dopo cantato l'Epistola, per tre altri dopo cantato l'Evangelo, e poi sarà ammesso alla mezza parte, purchè in detti tempi, non abbia mancato al servizio, altrimenti, prima di essere ammesso, dovrà rifare i punti col servizio personale, previa relazione facienda dalli razionali, eligendi dal Capitolo. E fatto finalmente tre anni di servizio dopo aver cantato la prima Messa, si ammetterà all'intiera porzione. Con dichiarazione che, non trovandosi di aver finito il servizio del Diaconato e Sudiaconato, cioè di cantar l'Epistola ed Evangelo, tanto nei giorni festivi quanto feriali, quando li spetterà, o sarà comandato, debba quello fare da Sacerdote, e così continuare etiam dopo d'essere intiero partecipante, quando però non vi saranno Diaconi, Sudiaconi o altri novelli Sacerdoti *ut ex antiquissima consuetudine.*

N. 2.° - Volendo alcun Chierico accettato, ut supra, o costituito *in sacris* andare a studiare, con licenza però dell'ordi-

ne *in scriptis*, in qualunque studio Universale, come Napoli, Roma od altra università, purchè vada per detto effetto e realmente attenda ai studii, e torni poi graduato con privilegi di detti Collegi Universali, non con altro privilegio, secondo le Costituzioni Apostoliche se le debba menare buoni cinque anni di servizio, se per tanto tempo vi dimorerà con scomputarseli tutto quello avesse avuto a fare nella Chiesa in detto tempo, se fosse stato presente, cioè se vacarà nei studii da Chierico, e non avesse prima servito in tutto o in parte il triennio, se li debba menar buono se in ordine sacro, similmente beneficarli quello dovrà fare in ciascuno ordine, e, se tra il detto quinquenio non arrivasse a compire il dovuto tempo per li detti servizii, come sopra, tornato in questa città, dottore, dovrà servire in quei ordini nei quali si troverà promosso, per poi essere ammesso alla mezza parte o intiera conforme cascherà, siccome anticamente è stato osservato et al presente si osserva.

N. 3.° - Ognuno costituito in Sacris, *exceptis Dignitatibus et Canonicis*, è tenuto fare due sagrestie, una delle Campane e l'altra delle Ostie *gradatim et successive et secundum prerogativam ordinum*, et in caso che tutti l'avessero fatta, perchè la Chiesa non resta disservita, doversi incominciare *a senioribus*, conforme al presente si pratica, et infine del loro servizio dovrà ognuno consegnare al successore le robe et utensili della Chiesa rispettive con le ricevute necessarie, alias sono tenuti de proprio.

N. 4.° - Il servizio della Chiesa, per antico solito si fa da tutti, partito in tre Ebdomade, secondo la Tabella fissa in Sagrestia, confirmata dalla Sacra Congregazione del Concilio. Nelle Domeniche, però, e giorni festivi solenni e di precetto, dalli primi insino alli secondi Vesperi, come anche nell'Ebdomada Santa, ottava del *Corpus Cristi* e di S. Eufemia, devono intervenire tutti sotto pena della solita puntatura ultimamente stabilito, e così ancora negli altri giorni soliti d' intervenire, tutti, eccettuatim però li primi Vesperi di S. Giuseppe, S. Domenico, S. Angelo di Settembre e S. Silvestro.

N. 5.° - S'abolisce la puntatura dell'infermità, come frustatoria et infruttuosa, e del resto, circa l' andar fuor di Chiesa in occasione di morte dei parenti, dei preti, giorno di visite od officiature, s'osservi come il passato.

N. 6.° - Quei Preti, che, a parer dei medici, avessero bisogno per recuperare la salute di mutar aria o prendere medicamenti fuor di questa città, siano franchi di puntatura, ma debbono rifare le Messe lasciate da celebrare.

N. 7.° - Quei, che, per voto o divozione, vorranno andare a visitare qualche santuario circum vicino, purchè vadano realmente per detta causa con licenza dell'Ordinario, del Procuratore e dei Deputati del Capitolo, siano franchi per quei pochi del servizio del Coro tantum.

N. 8.° - Inoltre la puntatura si tenghi dai Canonici più anziani, siccome si pratica in tante altre Cattedrali.

N. 9.° - Tutte le messe d'obbligo, che tiene il Capitolo, devonsi soddisfare da tutti i Sacerdoti, secondo il ripartimento, e quello che mancherà di soddisfare, il Procuratore, in fine di ciascun mese, noterà la mancanza con puntarle alla ragione di un Carlino la Messa, e subito debba farle soddisfare da altri Sacerdoti Capitolari e pagarle alla stessa ragione di un carlino con ridurle dalla parte di quei che avranno commessa la mancanza. Dell'istesso modo farà con quelli che non hanno soddisfatto le Messe della penitenza, conforme è l'obbligo di ciascun novello Sacerdote, rispettive ai partecipanti et a quelli, che non sono tali non s'ammettono alla partecipazione, se non avranno prima soddisfatto detta penitenza, se ne eccettuano però i casi di lunga indisposizione, per li quali si dovrà dar termine competente per la soddisfazione delle Messe lasciate.

N. 10.° - Il guadagno si dividerà tra tutti i partecipanti intervenienti e che serviranno la Chiesa, conforme l'antico *solito eccettuatene solamente l'Economo della Mensa, al quale si dà intiera, senza guadagno,*

CAPITOLO III.

Dei funerali dei preti defunti.

N. 1.° - Quando piacerà a Dio di chiamare qualche Dignità o Canonico, sia obbligato tutto il Capitolo processionalmente andare gratis e senza alcuna mercede, fuorchè la cera, a arbitrio degli eredi e cantar li Cappellani similmente tutto il Capitolo li tre notturni cantati, laudi cantate e messa cantata.

Alli Diaconi e Suddiaconi due Ebdomade gratis, con due notturni cantati solamente e Messa cantata. Ai Chierici una Ebdomada gratis con un sol notturno cantato e Messa cantata, ma la cera ad arbitrio degli eredi, come sopra. L'istesso si farà per quei preti che per avventura morissero in altri luoghi fuori di questa città, che se li debba cantare l'Officio e Messa rispettiva come sopra.

N. 2.° - Sono tenuti nelli sopracennati casi intervenire tutti i religiosi di questa Città, per reciproca e buona corrispondenza, osservata da molto tempo, perchè viceversa il Capitolo, quando muore un Regolare, interviene alla funzione.

N. 3.° - Quando muoiono i padri, madri, fratelli e sorelle dei preti partecipanti, il Capitolo le dà gratis una Ebdomada colla Messa cantata, se si seppelliranno nella Cattedrale, e per detta Ebdomada non sono tenuti di pagare la quarta alla Mensa, nè Campane stante che Monsignor Ill.mo odierno, per sua mera benignità, ha fatto e fa ciò osservare: il medesimo si osserva per li Preti defunti, stante che il Capitolo fa l'esequie gratis, fuor della cera, quando muoiono li familiari del Vescovo *iuxta qualitatem illorum*, il che si intende, se li morti parenti dei preti abbiano vissuti unitamente colli medesimi et in una stessa casa. E quelli che avranno vissuti separatamente dalli Preti se li debba dare l'Ebdomada gratis colla Messa, ma che siano tenuti pagare la quarta alla Mensa, s' intendono per li fratelli e sorelle tanto utrimque congiunti, quando i consanguinei et uterini.

N. 4.° - Da molti anni a questa parte si è praticato, che, morendo un Sacerdote di detta Cattedrale, tutti gli altri sono obbligati celebrare dieci messe per ciascheduno, per l'anima di detto fratello defunto, posposto qualsivoglia altro obbligo, conforme alla conclusione ecc. Così dovrassi osservare in ogni futuro tempo, ma con ogni celerità possibile, cioè fra il termine di un mese dal dì della morte, e così successivamente in caso ne mancassero più, mancando ciascheduno Sacerdote dalla soddisfazione, come sopra, venendo lui a morte e non si troverà aver soddisfatto perderà il suffragio, etiam se per il passato avesse celebrato per gli altri Preti defunti, et in questo caso non sono tenuti i Sacerdoti viventi di dire le dieci messe e questo in pena della sua trascuraggine e della poca carità avuta colli defunti fratelli.

CAPITOLO IV.

Dell'Ufficio del Procuratore

N. 1.° - Per Procuratore Generale del Capitolo si elegge ogni anno un Canonico alli 15 d'Agosto, per voti segreti, conforme all'antico solito, e quello s'intende eletto canonicamente et avrà più suffragi *ultra dimidiam partem votorum*; altrimenti non sarà elezione, siccome va *de jure et de consuetudine Ecclesiae* ecc. eletto che sarà il Procuratore, dovrà lui eligersi un Cappellano partecipante per compagno a suo arbitrio, nell'istesso tempo dell'elezione del Procuratore, si dichiareranno i Deputati, seu Rettori, anticamente nominati, che saranno due Dignità o due Canonici, e due Cappellani partecipanti *gradatim et successive,* conforme s'osserva al presente, ma che detti deputati debbono essere sempre uniti col Procuratore, quando avrà da trattare negozii del Capitolo, come in affittare le terre, cortaglie, case, vigne, vignali, divisioni, spese di riparazioni et ogni altra cosa, purché la spesa non ecceda ducati dieci, ma, eccedendo detta somma, se ne attenda il parere del Capitolo, altrimenti sia irrito e nullo quanto sarà operato contro la detta forma, e siano tenuti rispettivamente de proprio.

N. 2.° - Stimando bene il Capitolo, per maggior suo comodo et avanzo, di eligere, oltre il Procuratore generale un altro Procuratore per la masseria delle pecore, possa quello eligere a suo modo etiam, per voti pubblici e darli quella facultà, che stimerà necessario et in qualsivoglia tempo, ma che questo abbia da governare la masseria almeno per tre anni continui, essendosi pur veduto per esperienza che il mutar ogni anno cagiona danno notabile.

N. 3.° - Li suddetti Procuratori e Deputati non possono senza il Capitolo affittare li Iazzi, seu cortaglie, ma questi affittarsi in tempo congivo con l'accensione della candela in Sagrestia, per liberarsi ai più offerenti, l'offerte si ricevono *in scriptis et non oretinus* per togliere i litigi, et a quelli che resteranno se li debbono far fare le cautele necessarie per il pagamento nel tempo stabilito, altrimenti facendosi, siano tenuti de proprio.

N. 4.° — Negli affitti delli detti Iazzi si faccino pure più di un anno in consulto Capitolo.

N. 5.° - E perchè li danari dell'affitto di detti Iazzi entrano al Procuratore generale nel mese di Maggio, questo sia tenuto dividerlo in detto tempo ai preti partecipanti *pro rata una* con quello supererà dalli frutti di Roma, dedottene le spese necessarie con della transazione dei spolii, ed altro che occorresse, sicccome si è praticato per l'addietro.

N. 6.° - Che il Procuratore generale ossia, delle pecore, non possa vendere pecore e capre di corpo, ma solo le vecchie, agnelli e scarti che si giudicheranno inutili; e, per mantenimento della masseria, basterà che si venda la lana, agnelli, scarti e caso e ricotta, in tempi debiti.

N. 7.° - Prima di esercitare li sopra detti procuratori e Deputati i loro ufficii, sieno tenuti di prestare il giuramento nelle mani del Vescovo, o suo Vicario generale de bene, e chiaro conto della loro amministrazione alli razionali eligendi del Capitolo.

N. 8.° - Ognuno che ottenerà Dignità, personato, canonicato, officio o beneficio sia tenuto, quando prenderà il possesso, di giurare, osservare li sopraddetti statuti e costituzioni, e non possa partecipare delli frutti delli rendite Capitolari, se prima non avrà adempito il servizio come sopra, ma solo la prebenda assegnata dal Comune.

CAPITOLO V.

Quando si congrega il Capitolo

N. 1.° - Il Capitolo non può congregarsi, nè si può concludere cosa alcuna canonicamente, se non vi saranno almeno due dignità unite con la maggior parte dei canonici presenti et altri nel numero opportuno, nel luogo e giorni soliti, e dopo il Vespero, altrimenti facendosi siano irriti e nulli, *et circa reliqua* s'osservi puntualmente quello che sta determinato dai Sacri Canoni e Sacra Congregazione dei Preti debitori.

CAPITOLO VI.

N. 1.° - Quando occorrerà costringersi alcun prete per debito civile non giurato, debba tenere la Chiesa Cattedrale loro

carceris et servire *in divinis* secondo la disposizione dei Sacri Canoni et antica osservanza di questa Chiesa, confermata da tutti i Vescovi antipassati. Et hoc cum facultate addendi, minuendi ac moderandi, ut supra.

1. - D. Fabrizio Maffei Arcid.
2. - » Franc. Mangieri Arcip.
3. - » Franc. d'Amati Primic.
4. - » Giov. Ang. Amato Tes.
5. - » Filippo d'Amati Croc.
6. - » Lellio Arsio Canonico
7. - » Carlo Orlandi »
8. - » Luca Padrone »
9. - » Giuseppe Caravelli »
10. - » Angelo Cifarelli »
11. - » Franc. Ant. Calia »
12. - » Andrea Monaco, seniore »
13. - » Andrea Monaco, juniore »
14. - » Domenico Cavallo »
15. - » Luca Martelli »
16. - » Gius. A.° d'Igniscio »
17. - » Giovanni Orlandi »
18. - » Franc. Richietta Cappel.
19. - » Luca Mischio »
20. - » Francescantonio Degrassis »
21. - » Franc. d'Eugenia »
22. - » Ant. Pennacchio »
23. - » Antonio Matolo »
24. - » Angelo Toralli «
25. - » Giovanni Battista Orlandi »
26. - » Giov. Leonardo Romanzi »
27. - » Giov. Tommaso Ostuni »
28. - » Francesco Netri »
29. - » Giovanni Carlo d'Ostuni »
30. - D. Dom. Tomacci Cappel.
31. - » Carmenio Dragonetti »
32. - » Donato Amato »
33. - » Giovanni Maria Biscardo »
34. - » Francesco Antonio Santomauro »
35. - » Gerardo Porcella »
36. - » Giov. Leonardo Trentacinque »
37. - » Giacomo Trentacinque »
38. - » Giovanni Vito Toralli »
39. - » Pietro Dragonetti »
40. - » Domen. Ingallati »
41. - » Domenico Parisi »
42. - » Domen. Paggetta »
43. - » Giov. Domenico Orlandi »
44. - » Carmine Destefano »
45. - » Alesandro Cancellara »
46. - » Giuseppe Sgobba »
47. - » Pietro Paolo De-Magistris »
48. - » Tiberio di Paolo »
49. - » Domen. Forliano »
50. - » Franc. Cianciulli »
51. - » Giuseppe Accetta »
52. - » Lucio Trentac.que »
53. - » Giovanni Martelli »
54. - » Gironimo Ostuni »
55. - » Angelo Garzone »

Iesus - quiquidem Ill.mus et R.mus Dominus interveniens et visis, auditis, consideratis ac mature perpensis, sub scriptis

statutis, consuetudinibus ac constitutionibus tanquam iure consonis, ac bono regiminii ejusdem R.mi Capituli bene ordinatis et dispositis, et quia juxta petentibus non est denegendus assensus. Idcirco auctoritate sua ordinaria subscriptas costitutiones, statuta, et consuetudines, laudavit, approbavit et confirmavit, et inviolabiliter omni futuro tempore osservari mandavit, cum facultate tamen addendi, vel minuendi, ac moderandi pro opportunitate temporis et pro maiori convalidatione subscriptum suum assensum, consensum et beneplacitum prestavit et ita ecc. Datum in Montepelusio ex sagrestia huius nostrae Cattedralis, die decima quarta mensis augusti 1686.

Fabritius Episcopus Montispelusii (adest sigillum) de Grassis, Cancellarius.

Iesus - quiquidem Ill.mus et R.mus Episcopus interveniens et visis, auditis, consideratis ac mature perpensis supra scriptis statutis, consuetudinibus ac constitutionibus, tamquam iure consonis, de bono regimini eodem R.mi Capituli et Cleri, bene ordinatis et dispositis et quia iuxta petentibus non est denegendus assensus: idcirco auctoritate sua ordinaria subscripta statuta et consuetudines laudavit, approbavit et confirmavit, et inviolabiliter omni futuro tempore observari mandavit cum facultate tamen addendi, vel diminuendi ac moderandi pro opportunitate temporis et pro maiori convalidatione subscriptorum suum consensum, assensum et beneplacitum prestavit et ita ecc.

Datum in Montepelusio ex sagrestia huius nostrae Cattedralis, die trigesima Mensis Mai 1707.

Antonius, Episcopus Montispelusii (adest signum). Don Fabritius, Cancellarius. Super infrascriptis consuetudinibus, costitutionibus, statutis etc. nostram approbationem et confirmationem concedimus et elargimur, dummodo sint rationabilia, et iure Canonico Tridentino E. Non contraria reservata in nobis facultate addendi, minuendi, moderandi etc.

Datum Montispelusii in nostro Episcopali Palatio hac die septima mensis Mai 1718. Domenicus Episcopus Montispelusii (adest signum). D. Ioseph Bruno, Cancellarius. Caesar Rossi Dei Apostolicae Sedis gratia Sanctae Ecclesiae Montispelusii Episcopus, Sanctissimo Domino nostro papae immediate subiectus, Abbas Sancti Sabini Rubensis etc. Infrascriptas conclu-

siones cartarum scriptarum quinque p: D. D. dignitates et Canonicos nostrae Cattedralis Ecclesiae Montispelusii alias per nostros predecessores antistites nonnullis adiectis clausulis, confirmata ordinaria nostra auctoritate quatenus sint in usu et sacris Canonibus, a C. T. decretis, sinodalibusque huiusmet Ecclesiae constitutionibus aliisque Apostolicis ordinationibus non ad . . . . . praesenti decreto, maiorem morem non secuti confirmamus et corroboramus: quinimmo addendi, vel minuendi, facultatem, ut iuris est, reservamus eorumque transgressores in dictis poenis afficiendos decrevimus. Ita tamen ut a mortali culpa (ubi ceterosque delinquentes non incurrant) irritati non remaneant, nec alias etc. Datum in civitate Montispelusii et nostro Episcopio die secunda . . . . . 1740. Caesar Episcopus Montispelusii - (adest signum) - Caietanus Ponteselena, Segretario - Thomas Augustinus, Dei et Apostolicae Sedis gratia, Sanctae Ecclesiae Montispelusii Episcopus, eidem sanctae sedi immediate subiectus, ac Abbas S. Sabini Rubensis. Intra scriptas, conclusiones cartarum scriptarum per Dominos Dignitates et Canonicos nostrae Cattedralis Ecclesiae Montispelusii, alias nostros predecessores Antistites, nonnullis adiectis clausulis confirmatas, ordinaria nostra auctoritate, quatenus sint in usu et in Sacris Canonibus ac. C. I. decretis, Sinodalibusque huiusmet Ecclesiae Constitutionibus aliisque apostolicis ordinationibus non adversentur praesente Decreto, maiorem morem nos secuti confirmamus et corroboramus, quarumque transgressores in dictis poenis afficiendos decernimus; ita tamen ut a mortali culpa ubi ceterisque delinquentes non incurrant, irritati non remaneant, nec alias etc.

Datum in Civitate Montispelusii, ex nostro Episcopio, die vigesima quarta mensis Decembris 1764. Thomas Augustinus Episcopus Montispelusii (adest signum). Silvester Tomacci Cancellarius. Extracta est presens Copia ab originali libro antiquo constitutionum et statutorum huius R.mi Capituli et Cleri Civitatis Montispelusii, osservato in archivio eiusdem, mihi exhibito ab archivario ejusdem ibique deposito Cartarum etc. quae licit etc. concordat etc. meliori semper salva etc. Et in fide notai. Ego Paschalis Marino Pres.^{di} in d.^{a} Civ.^{e} Montispelusii. Ard.^{i} Tego Signori L. D. (vi è il segno del Notaio Marino).

Visto a tenere luogo di bollo della dimensione di grana

dodici in Montepeloso il 27 Giugno 1818, al registro 29 folio 29 - Numero progressivo 23 - Ricevuto per fogli tre grana 36 - Andrea Vallesi - Visto da noi Regio Giudice Cesare Cilenti - Visto da noi Supplente Nicolantonio d'Amati - Registrata a Montepeloso il dì 18 Giugno 1818 al registro primo - vol. 2.° fol. 62 verso, Numero progressivo 673, Casella 3.ª - Ricevuto grana 20 - Andrea Vallesi - (Vi è il segno del registro).

N. d'ordine del Repertorio 229 - Sotto questo numero si è rilasciata una copia conforme 1818 - 18 Giugno al Procuratore del Capitolo di Montepeloso Canonico D. Raffaele Menzano - Copia conforme di un atto contenente alcuni Statuti e Costituzioni della Cattedral Chiesa di Montepeloso, la quale si è formata in forza di una copia depositatami come al N. 228 del Repertorio del 1818 - La detta copia si è rimessa in Napoli al Canonico Torrio per ottenere da Sua Maestà il Regio exequatur, addì 18 Giugno 1818. Notar Saverio Palombella - Registrata a Montepeloso il 18 Giugno 1818 al registro 1.° volume 2.° fol. 62 verso, N. progressivo 675, Casella 5.ª ricevuto grana 20. (Vi è il segno del registro).

(Da una copia posseduta dal defunto Can.° Tommaso Torrio, il quale la ricavò dall' originale esistente nell' Archivio Capitolare di Montepeloso).

*
* *

ALTRE CHIESE DI MONTEPELOSO

I.

Chiesa dell'Annunziata.

Questa Chiesa, detta anche di *S. Basile* e di *S. Maria della Neve*, fu fondata nel 1424 dal filantropo Matteo del Giudice Vitale, di cui abbiamo parlato nel cenno degli uomini illustri di Montepeloso. Al tempo di Mons. de Simone, S. Maria della Neve aveva una rendita di ducati 40 annui, - e tutti i registri relativi a tale rendita sono reperibili nell' Archivio Vescovile. Inoltre, tanto in questo archivio che in quello capitolare di Montepeloso trovansi importantissime pergamene riguardanti S. Maria dell'Annunziata, delle quali le principali sono:

1. Donazione d' una casa e d'una vigna fatta dalla famiglia Vitale a beneficio dell'Annunziata nell'anno 1436.

2. Altro istrumento di donazione alla Chiesa dell'Annunziata e ospedale limitrofo, nell'anno 1442.

3. Bolla fatta da Antonio Maffei, nel primo cenno del suo vescovato, cioè nel 1479, con la quale conferisce l'amministrazione o Rettoria della Chiesa di S. Basile o dell' Annunziata col suo ospedale a D. Angelo del Giudice Vitale, cantore della Cattedrale di Montepeloso.

4. Bolla del Cardinale de Cupis del 1544 circa l'amministrazione dell'Annunziata, conferita al chierico Vitale del Giudice Vitale.

5. Cessione di D. Matteo e Francesco de Curtiis d'una vigna in contrada *S. Zaccaria* e d'una Masseria alla *Salzolla*, a beneficio dell'Annunziata.

6. Concessione della Chiesa e beneficio della Chiesa della SS. Annunziata, che era di jus padronato della famiglia Vitale, fatta al Reverendo Capitolo di Montepeloso, l' anno 1570, col peso di celebrarsi 3 messe la settimana, e ai 10 di Ottobre celebrarsi un'officiatura per la famiglia Vitale, i cui discendenti dovevano avere sepoltura franca in detta Chiesa.

E, oltre delle suddette, vi sono moltissime altre pergamene e carte di vario genere, tutte riguardanti la chiesa dell'Annunziata, di cui si potrebbe benissimo scrivere una storia completa.

In questa chiesa fu fondata, nel 1714, dal gesuita Domenico Bruno la Congrega dei contadini (1).

II.

Chiesa di S. Nicola de Morgitiis.

L'origine di questa chiesa si perde nella notte dei tempi. Al tempo di Mons. de Simone veneravasi sull' unico altare di questa chiesa un'antichissima statua di S. Nicola, vescovo di Mira. Il padronato *de jure* veniva esercitato dalla famiglia Abbate, e, al tempo del detto vescovo, era Rettore del semplice

(1) — Il P. Domenico Bruno, gesuita e missionario apostolico, nacque a Guardia Sanframondi, il 16 febbraio 1665, e domiciliava a Bari.

beneficio annesso il chierico Ascanio Abbate. Questa chiesa era una delle 4 parrocchie istituite da Mons. Dragomanno.

III.

Chiesa di S. Filippo Neri.

Questa cappella fu eretta dal canonico - penitenziere Francesco Netri, il quale istituì regolare cappellania con onere della messa nei dì festivi a spesa dell' erede Dottor fisico, Andrea Tortomano, e suoi successori.

Anche in questa cappella il padre Bruno istituì una Congrega, detta *degli artigiani,* che, poi, passò, dopo l' abolizione del Monastero dei Conventuali, in S. Francesco.

IV.

Chiesa di S. Andrea Apostolo.

Anche in questa chiesa era parrocchia, istituita da Mons. Dragomanno. Al tempo di Mons. de Simone, il Rettore del beneficio di semplice e libera costituzione, annesso a questa chiesa, era D. Oronzio Mattei, prelato domestico di Sua Santità, e ne era procuratore il Canonico Primicerio D. Giambattista Calia. La rendita del beneficio era di ducati 200. Al tempo di Mons. Rossi era Rettore del beneficio Mons. Giovanni Barba, vescovo di Bitonto, che aveva per procuratore il Magnifico Agostino Martelli.

V.

Chiesa del SS. Salvatore.

Nella parrocchia del SS. Salvatore s 'impiantò nel secolo decimo settimo la Congrega, detta dei *Nobili Laici,* sotto il titolo dell'Immacolata Concezione.

VI.

Chiesa dell'Addolorata.

Il Canonico Giambattista Trabace eresse a sue spese questa cappella immediata alla Cattedrale, durante il vescovato

di Mons. Potenza. L'altare in marmo e bellissimo portava, all'epoca della fondazione, tre nicchie, come vedonsi attualmente. A destra dell'altare maggiore trovavasi quello di S. Lorenzo Martire, eretto dall'arcidiacono Nicola Antonio d' Amati; ed a sinistra, quello di S. Pietro d'Alcantara, eretto da Gerardo Trabace, fratello del fondatore. In sul principio della fondazione si costituì in questa chiesa la Congrega dell'Addolorata, composta di 10 ecclesiastici e 16 nobili laici. Alla chiesa era annesso un ricco patrimonio, che, poi, fu diviso dai molteplici eredi dei Trabace.

VII.

Chiesa del Monte dei Morti.

Questa chiesa, oggi detta Purgatorio, fu eretta sotto il vescovo Attilio Orsini, e vi s'impiantò un Sodalizio, composto di 12 sacerdoti secolari e 12 nobili laici. L' altare in marmo, è simile a quello dell'Addolorata, e, poichè dicesi che sia stato fatto dal medesimo artefice, è da supporsi che, nei primi tempi della fondazione, la chiesa del Monte dei Morti portasse un altare diverso del presente. A destra dell'altare maggiore trovasi l' altare di S. Maria del Carmine, e a sinistra quello di S. Michele, il quale aveva un semplice beneficio, fondato da Tommaso Orlandi.

VIII.

Chiesa di S. Nicola dei Poveri.

Questa chiesetta ora è chiusa nel cortile della famiglia Ferrara, ma anticamente era libera ed aperta al pubblico; anzi nel 1672 era anche parrocchia. L'unico altare portava un quadro ad olio, rappresentante S. Nicola *de pauperibus*, e vi era annesso semplice beneficio sotto il titolo di S. Sofia, S. Basilio e S. Nicola, i cui fondi, descritti nella S. Visita di Mons. Palleone, sono a noi sconosciuti per essere detta Visita irreperibile. Al tempo di Mons. de Simone, ne era Rettore il Rev. Ambrogio Massimi di Sorrento, il cui procuratore in Montepeloso era il Notar Giuseppe Trabace.

IX.

Chiesa di S. Rocco.

Questa cappella era di spettanza dell'Università di Montepeloso. Mons. de Simone la trovò e la lasciò sotto l' interdetto, trovandosi i muri in pessime condizioni, anzi con la volta, che minacciava rovina. In questa chiesa la famiglia Martelli eresse un altare a S. Giuseppe, annettendovi semplice beneficio, che passò, dipoi, alla famiglia Parisi.

X.

Chiesa di S. Giovanni Battista.

È proprio quella che oggidì chiamasi della *Croce* o del *Calvario*. Mons. de Simone la trovò in pessimo stato, e, per conseguenza, sotto l'interdetto. Questa chiesetta era di spettanza della Commenda della Religione Gerosolimitana in Grassano. Sull'altare trovavasi la statua di S. Giovanni Battista.

Però, nel 1822, essendo venuti a Montepeloso i R. Padri Missionari a rinfocolare il sentimento religioso, che , forse, in quel tempo erasi alquanto affievolito , si ristaurò la Chiesetta di S. Giovanni Battista, che fu detta definitivamente *del Calvario,* e si eressero le cinque *Croci,* che presentemente veggonsi in prossimità di detta Chiesa, le quali portano i nomi dei rispettivi fondatori; che sono Galizio Morani, Domenico Antonio Orlandi, Antonio Soriano e Giuseppe Nicola Amato. Il quinto nome non si sa bene quale sia.

XI.

Chiesa della Madonna dei Martiri.

Di questa Chiesa, posta fuori posta Linazza , o Arenacea, non avanzano che pochi ruderi. Dalla S. Visita di Mons. Potenza apprendiamo che la detta Chiesa aveva un solo altare, sul quale veneravasi la statua della Madonna dei Martiri, e vi era annesso un semplice beneficio, sotto lo stesso titolo, unito e collegato a quello di S. Andrea Apostolo e posseduto dallo stesso Rev. Giovanni Barba, (che nel 1719 era semplice prete

dimorante a Napoli, e che, poi, nel 1741, era già vescovo di Bitonto) e ne era procuratore Antonio Tomacci di Montepeloso. Mons. Potenza ordinò al detto procuratore che togliesse quella statua tanta malridotta da ispirare piuttosto il riso che la venerazione. Ma, pare che ben poco se ne sia curato il procuratore, perchè troviamo nelle Visite dei Vescovi successori del Potenza che si dovette porre l'interdetto in detta Chiesa, perchè mal tenuta, tanto che andò man mano deteriorandosi sino al punto da crollare.

XII.

Chiesa di S. Maria della Pietà.

Sin da tempo immemorabile questa Chiesa apparteneva all'Università di Montepeloso. Oltre l'altare maggiore dedicato alla Madonna della Pietà, la chiesa teneva due altri altari: l'uno a destra sotto il titolo di S. Michele, e l'altro a sinistra sotto il titolo di S. Sebastiano; entrambi portavano le rispettive statue, ma Mons. Potenza soppresse quei due altari, perchè erano tenuti assai male.

XIII.

Chiesa di S. Maria Nuova di Iuso.

Questa umile chiesetta sorge sul posto dove anticamente era il famoso Priorato di S. Maria, di cui abbiamo tanto parlato nei varî capitoli di questa Storia. A voler giudicare dallo stemma vescovile, posto sulla porta, questa cappella dovette essere riparata da Mons Fabrizio Susanna (1684-1705). Al tempo di Mons. de Simone aveva una casa attigua per uso del *fratocchio,* il quale usufruiva pure d'un orto posto nei pressi della chiesa. Sino al 1840 vedevansi ancora presso S. Maria Nuova di Iuso gli avanzi d'una torre, che, forse, poteva essere parte d'un castello, abbattuto nel 1370.

XIV.

Chiesa di S. Maria d'Irsi.

Di questa Chiesa abbiamo sufficientemente parlato nel Cenno su Irsi.

XV.

Altre cappelle poste in proprietà private al tempo di Mons. de Simone.

1. Cappella della Concezione. - Era posta nella masseria della famiglia Angeletti, oggi di Marino.

2. Cappella dell'Addolorata. - Era nella masseria dei Trabace, oggi dei Garzone. L'immagine dell' Addolorata era dipinta su tavola e Mons. de Simone dispose che se ne fosse presa un'altra più decente.

3. Cappella del SS. Rosario. - Era nella masseria dei Lombardi, ed aveva sull'altare un affresco, rappresentante la Vergine del Rosario. Oggi è proprietà del Sig. Giuseppe d'Amato Cantorio, e la masseria si denomina *Torre Fenizia* in memoria di Fenicia Lombardi, di cui abbiamo parlato altrove.

4. Cappella di S. Marco. - Apparteneva alla famiglia d'Amati (Filippulli) e teneva pitture ad affresco, rappresentanti la Vergine, S. Marco ed altri Santi. Questa Chiesa è ora completamente distrutta, ma la contrada, dove sorgeva, si denomina ancora oggidì, contrada di S. Marco.

*
* *

IL COLLEGIO NETRIANO

Nel 1746, Francesco Netri, canonico penitenziere nella Cattedrale di Montepeloso, eresse il Collegio, che da lui tolse il nome di *Netriano*, disponendo che in esso siano ammessi tutti i dignitarii ecclesiastici, forniti di laurea in ambo le leggi o in Sacra Teologia, conseguita in seguito ad aver fatto un corso quinquennale di studî. Erano ammessi pure al Collegio Netriano i canonici laureati ed i confessori approvati dal Vescovo, nonchè quei cappellani che avessero avuto cura d'anime, o fossero stati coadiutori di Parrochi. A tenore delle disposizioni contenute nelle Costituzioni del Collegio Netriano, si assegnò un reddito annuo a ciascun membro. Le prime Costituzioni furono confermate da Mons. Rossi.

*
* *

IL MONTE NETRIANO

Lo stesso Fr. Netri eresse il cosidetto *Pio Monte per la dotazione delle fanciulle povere.*

Eccone un cenno:

Con solenne istrumento per Notar Cesare Morani del 22 febbraio 1744, il Can. Fr. Netri istituì il detto Pio Monte con la rispettiva dote di ducati 2000, la cui amministrazione era da tenersi dai Collegiali di esso Collegio Netriano. Un economo, scelto e nominato dallo stesso Collegio, era incaricato dell'esazione dei frutti del Pio Mont», ed ogni anno era tenuto a render conto della sua gestione in presenza d'un Razionale, ossia computista, deputato del Collegio.

Il Can. Netri dispose che si desse il maritaggio di ducati 10 a ciascuna fanciulla, estratta a sorte ogni anno nel giorno della festa di S. Filippo Neri, con intervento dei Collegiali, ai quali venivano presentate le note, redatte dall' arciprete e dai parroci, portanti i nomi delle fanciulle *ritenute e riconosciute* povere della città. Dunque, si procedeva al sorteggio dopo aver riposto in apposita urna le schede, portanti ciascuna il nome d'una fanciulla povera. A quella che era favorita dalla sorte spettava il maritaggio suddetto, ma, ove non andasse a marito nello spazio di tre anni dall'epoca del sorteggio, decadeva da ogni dritto di maritaggio.

Nello stesso testamento il Can. Netri dispose che, se i figli del Magnifico Andrea Tortomano chiedessero di volere andare in qualche università a causa di studî, dovrebbesi somministrare ai medesimi ducati 300 per 5 anni, e, per una volta sola, ducati 50 per ottenere il privilegio, riserbando pure ducati 300 per dote a ciascuna figlia del detto Andrea.

Nell'anno 1773, però, essendo sorta lite tra i pretendenti a dette doti, fu introdotta causa presso il R. T. C. (Regio Tribunale Civile?) di Napoli, per cui ne venne un sequestro, in virtù del quale venne tolto al Vescovo il jus dell'amministrazione.

Il Monte Netri fu devoluto alla Congregazione di Carità.

*
* *

IL PIO MONTE TRENTACINQUE

Il 5 ottobre 1575, Nicola Trentacinque, arcidiacono della Cattedrale di Montepeloso, con istrumento del Notar Alessandro Gigliobianco, eresse il *Pio Monte* in favore di Giovanni Trentacinque, alias *dell' Aquila,* e dei suoi discendenti maschi in infinito, e dispose, avendo assegnato dei fondi, che dai frutti dei medesimi si consegnasse a ciascuna figlia dei suoi nipoti la somma dotale di ducati 200 (salva, però, la prerogativa del grado e dell'età di 20 anni tra le figlie) e la stessa quantità di denaro dovesse darsi ai figli di detto Giovanni e loro eredi maschi, che avessero voluto, per avventura, perfezionarsi negli studî delle leggi, della medicina, o della Sacra Teologia in qualche pubblica Università (salva, però, la prerogativa dell'idoneita e dell'età, se tutti fossero idonei).

Se nello stesso tempo fosse successo di maritare una nipote e di mandare un nipote agli studî, era in potere del Vescovo di dare la preferenza a questo o a quella, secondo le circostanze.

Nel caso che fossero mancati maschi da mandare allo studio e femmine da maritare, nate da eredi maschili del detto Giovanni, Nicola Trentacinque dispose che godessero di tal beneficio i figli e le figlie, nate da eredi femminili di detto Giovanni.

Inoltre, in caso deficienza od estinzione della famiglia di Giovanni, sarebbe successa nel godimento d' ogni beneficio la famiglia Vetrone di Montepeloso, ed, in caso d'estinzione di quest'ultima, verrebbero senz'altro considerati quali successori i R. Padri Conventuali di S. Francesco con l'onere della celearazione di 100 messe all' anno all' altare della famiglia Trentacinque, esistente nella Chiesa dei Minori Conventuali di S. Francesco in Montepeloso.

Fra le disposizioni dell'arcidiacono Trentacinque era anche quella, con cui si dava facoltà al Vescovo di sciogliere, secondo coscienza, ogni lite o divergenza, che facilmente sarebbe avvenuta in prosieguo, e di nominare uno o due amministratori dei beni assegnati, con l'obbligo di presentare esatto ren-

diconto ogni tre anni. Per tale incomodo del Vescovo, Nicola Trentacinque ordinò che gli venisse dato, ogni anno, un paio di capponi del valore d'un ducato.

*
* *

SECONDA FONDAZIONE
del Monte Trentacinque

Il 2 gennaio 1597, lo stesso fondatore Nicola Trentacinque, accresciuto il Pio Monte di nuove rendite, dispose che le doti per le figlie di detto Giovanni siano portate alla somma di ducati 800. A tal fine, il Vescovo interpose il suo assenso e consenso, in seguito dei quali, nello stesso anno 1597, Nicola Trentacinque e il Canonico Marcello Volpe, amministratore del Pio Monte, supplicarono il Papa Clemente VIII, perchè si degnasse confermare la pia istituzione, di cui parliamo. Il detto Pontefice, con breve apostolico dello stesso anno, incaricò il vicario generale di Montepeloso di riferire su tal proposito, indi approvò il Pio Monte.

*
* *

BENI E PROPRIETÀ
del Pio Monte Trentacinque

1. Carra 3 di terreni in luogo detto *la Giungina*, in cui si seminava e si esigeva il terraggio. Questa proprietà dei Trentacinque fu comprata da Pompeo Potenza, come si rileva da strumento di Notar Alessandro Gigliobianco. In detta località era pure un ovile, detto *Jazzitello,* che si fittava ogni anno per pascolo.

2. Casa d'un vano in contrada *Porticella,* consistente in una Sala con arco nel mezzo.

3. Casa, aias *juso* sottostante alla precedente.

4. Altri due sottani contigui, con altre case soprane, sporgenti nella via della Porticella.

5. Canone enfiteutico di carlini 20 annui per una casa, data in enfiteusi.

*
* *

CENSI IMPOSTI
al Pio Monte Trentacinque

Dalla S. Visita di Mons. de Simone desumiamo le seguenti notizie circa i censi riguardanti il Pio Monte:

1. Il 12 agosto 1676, furono imposti dal canonico Lelio Arsio, sopra i suoi beni, Ducati 50 alla ragione del 7 0[0, come da strumento rogato per Notar Giovanni Leonardo Buonpadrone. Pagava i frutti di questo censo il Rev. D. Agostino Mangieri.

2. Il 5 maggio 1683, fu imposta, a favore del detto Pio Monte, dal Capitano Nicola Pomarici la somma di ducati 100 con l'annua corrisponsione dell' 8 0[0, e fu imposta sul *forno*, ancora oggidì chiamato *forno di Pomarici,* e su due case contigue, come da strumento per Notar Domenico Mangieri.

3. Il 12 Agosto 1700, con atto del Notar Galizio Morani, furono imposti ducati 30 da Giuseppe Tomacci sopra la vigna in contrada *Pozzillo,* e su altra vigna in contrada *Fontana*, e pagava Giuseppe Antonio Tomacci.

4. Il 28 aprile 1734, con atto del Notar Cesare Morani, fu imposto censo di ducati 40 al 7 0[0 da mastro Gerardo Porcelli sulla vigna in contrada *Avillana*, e su altre vigne in contrada *Serrapelosa,* e pagava lo stesso Porcelli.

5. Il 21 settembre 1736, censo di Ducati 75 al 5 0[0 imposto da Tommaso Mangieri, per cui furono obbligate varie case presso S. Rocco, come da strumento per Notar Cesare Morani e pagavano gli eredi di detto Tommaso.

6. Il 24 febbraio 1742, imposto censo di ducati 62, al 7 0[0, da Nicola Orlandi, come da strumento del Notar Cesare Morani, e pagava lo stesso Nicola.

7. Il 25 giugno 1746, imposto censo da D. Gennaro Polini in ducati 105 al 5 0[0, per atto del Notar C. Morani, e pagava D. Felice Polini.

8. Il 22 giugno 1752, imposto censo di ducati 100 al 5 0[0,

da mastro Domenico Garzone e sua moglie, come da strumento del Notar C. Morani, con obbligazione di una casa, presso San Francesco, allora posseduta da D. Angelo Passavanti, che ne pagava i frutti annui.

9. Il 31 giugno 1752, imposto censo dal R.do D. Andrea Miglionici di ducati 117 al 5 0[0 su case presso la Chiesa Madre, su vigna alla Fontana, e su altre vigne a Serrapelosa, e pagava lo stesso Miglionici.

10. Il 25 aprile 1759, imposto censo dal canonico D. Pietro Antonio Trabace in ducati 100 al 6 0[0, con atto del Notar Giuseppe Trabace, e pagava il detto canonico.

11. Il 19 giugno 1761, imposto censo di ducati 30 al 7 0[0, con atto del Notar C. Morani, da mastro Domenico Cigliese, che obbligò una casa presso *S. Nicola dei Poveri,* e pagava lo stesso.

12. Il 24 giugno 1762, imposto censo di ducati 57 al 7 0[0, da Nicola Russo, come da strumento di Notar Giuseppe Antonio Trabace, obbligando una casa in contrada, detta S. Sofia, e pagava lo stesso.

13. Il 9 agosto 1763, imposto censo di ducati 40 al 7 0[0, da Giuseppe Nicola Mangieri e Rosa Buro, sua moglie, su casa alla Porticella, per Notar Giuseppe Trabace, e pagava lo stesso.

14. Il 5. novembre 1770, imposto censo di ducati 20 al 5 0[0, da D. Nicola tesoriere Ferrara, per Notar G. Trabace, e pagava lo stesso.

(S'ignora la continuazione).

*
* *

Donne discendenti dalla famiglia alle quali furono assegnate le doti

I.

In virtù dei rescritti di varî vescovi di Montepeloso, furono assegnate le seguenti doti:

1. Eufemia e Cassandra Trentacinque, di Giuseppe, in ducati 1000, cioè 500 per ciascheduna, le quali doti furono pienamente soddisfatte nell' anno 1734, come risulta dai conti,

dati dai rispettivi procuratori, e anche da formale confessione di D. Nicola Trentacinque.

2. Anna Rosa e Cecilia, anche figlie di Giuseppe, furono ammesse alle doti il 12 agosto 1734, per rescritto di Mons. Potenza, assegnandosi ducati 600 ad Anna Rosa e ducati 700 a Cecilia.

3. Faustina e Fenicia, figlie pure del Dottor Fisico D. Giuseppe Trentacinque, furono ammesse alle doti con rescritto di Mons. Rossi, il 12 febbraio 1745; ma furono assegnate da Mons. de Simone.

II.

Alle figlie di D. Nicola Trentacinque furono assegnate le seguenti doti:

1. Paola e Donata, che fecero la professione religiosa nel Venerabile Monastero di Montescaglioso, furono ammesse alle doti il 12 febbraio 1749, per ducati 500 per ciascuna.

2. Eufemia e Caterina, religiose del Monastero di S. Chiara di Montepeloso, ammesse alle doti con rescritto di Mons. Coccoli il 15 aprile 1754, in ducati 500 per ciascuna.

3. Cassandra, monaca nel detto Monastero di S. Chiara, ammessa con rescritto di Mons. Coccoli nel 1756, per ducati 550.

(S'ignora la continuazione).

Tavole Cronologiche

A.

Dominatori di Montepeloso dal 988 dell'era volgare alla fine del feudalismo

Anno 988 - 993 - Principe Giovanni II di Salerno.
" 993 - 1042 - Periodo normanno - bizantino.
" 1042 - 1067 - Conte Tristaino.
" 1067 - 1107 - Conte Goffredo diConversano.
" 1107 - 1133 - Conte Tancredi di Conversano.
" 1133 - Ruggiero II Re delle due Sicilie.
" 1154 - 1168 - Conte Roberto di Belcampo
Conte Giordano
Conte Guglielmo Malaopera
" 1200 - 1202 - Conte Giacomo Maresciallo.
" 1202 - 1205 - Conte Gualtieri di Brenna.
" 1205 - 1221 - Conte Giacomo Maresciallo.
" 1221 - 1250 - Federico II di Svevia.
" 1250 - 1254 - Corrado di Svevia.
" 1254 - 1260 - Marchese Beoraldo.
" 1260 - 1266 - Marchesa Iselda.
" 1269 - 1275 - Conte Pietro di Belmonte.
" 1275 - 1307 - Conte Giovanni di Monforte.
" 1307 - 1347 - Conte Bertrando del Balzo.
" 1347 - 1420 - Duca Francesco I del Blzo·
" 1420 - 1431 - Duca Guglielmo del Balzo.
" 1431 - 1482 - Duca Francesco II del Balzo.
" 1482 - 1487 - Principe Pirro del Balzo.
" 1487 - Ferdinando d'Aragona.
" 1487 - 1501 - Federico d'Aragona.
" 1501 - 1506 - Ferdinando il Cattolico
" 1506 - 1548 - Principe Onorato Gaetani d'Aragona.
" 1548 - 1582 - Duca Scipione Gaetani d'Aragona.

Anno 1582 - 1585 - Duca Don Luigi Gaetani d'Aragona.
» 1585 - 1586 - Fabio Marchese, Dottore in ambo le leggi.
» 1586 - 1610 - Marchese Girolamo Grimaldi, patrizio genovese.
» 1625 - Marchese Francesco Grimaldi.
» 1628 - 1664 - Marchese Niccolò Grimaldi.
» 1664 - Marchese Tommaso de Guevara.
» 1664 - 1670 - Marchese Girolamo Riario.
» 1670 - 1728 - Marchese Raffaele I Riario.
» 1728 - 1796 - Duca Niccolò Riario - Sforza.
» 1796 - 1797 - Duca Raffaele II Riario - Sforza.
» 1798 - Duca Giovanni Riario - Sforza, ultimo feudatario, zio di Donna Giovannina Duchessa Riario - Sforza Nugent.

B.

Abbati e Priori di S. Maria Nuova di Montepeloso

Anno 1101 - Abbate Gennaro.
» 1123 - Abbate Leone - (che fu fatto Vescovo da Callisto II).
» 1193 - Priore fra Armando.
Anno dal 1220 al 1254 — Priore fra Benedetto. Priore fra Stefano. Priore fra Jambetto.
» 1254 - Priore fra Raimondo.
» 1263 - Priore fra Giovanni Braccardo.
» 1277 - Priore fra Ugo.
» 1331 - Priore fra Pietro.
» 1370 - Priore fra Giovanni del Baloy.
» 1389 - Priore fra Guido de Bargia.
» 1389 - 1451 - Priore fra Guglielmo de Bargia, ultimo.

C.

Vescovi

Anno 325 - Doroteo, vescovo di Montepeloso, presente al Concilio di Nicea.

Anno 347 - Callenico, vescovo di Montepeloso, presente al Concilio di Sardica.

(Non si conoscono i nomi dei successori vescovi di Montepeloso sino al 1123).

» 1123 - Leone, vescovo ed abbate.

(Dal 1133 al 1451 governarono la Chiesa i Priori di S. Maria Nuova).

Vescovi di Andria e Montepeloso.

Anno 1451 - Fra Antonello.
» 1461 - Fra Antonio Giannotti.
» 1463 - Ruggiero d'Atella.
» 1476 - Martino de Soto Maior.
» 1479 - Donato Eletto.

Vescovi di Montepeloso.

Anno 1479 - Antonio Maffei.
» 1482 - Giulio Cantelmo.
» 1491 - Leonardo de Carninis, alias de Corbaria.
» 1498 - Marco Coppola.
» 1528 - Agostino Landolfo.
» 1532 - Cardinale Giandomenico de Cupis.
» 1537 - Berardino Tempestino.
» 1540 - Pietro Martino di S. Croce.
» 1546 - Paolo de Cupis.
» 1548 - Ascanio Ferrerio.
» 1550 - Vincenzo Ferrerio.
» 1561 - Luigi de Coperia.
» 1573 - Lucio Maranta.
» 1592 - Giovanni Dragomanno.
» 1596 - Camillo Scribonio.
» 1600 - Francesco Ippolito de Massariis.
» 1605 - Francesco Persico.
» 1615 - Tommaso S. Felice.
» 1621 - Onofrio Grifonio.
» 1623 - Fra Diego Marino.
» 1626 - Fra Teodoro Pellonio o Palleone.
» 1637 - Gaudio dei Conti Castelli d'Interamne.

Anno 1638 - Attilio Orsini.
» 1655 - Filippo Cesarini.
» 1674 - Raffaele Riario.
» 1684 - Fabrizio Susanna.
» 1706 - Antonio Aiello.
» 1718 - Domenico Potenza.
» 1738 - Cesare Rossi.
» 1750 - Bartolomeo Coccoli.
» 1761 - Francesco Paolo Carelli.
» 1762 - Tommaso Agostino de Simone.
» 1792 - Francesco Saverio Saggese.
» 1797 - Michele Arcangelo Lupoli.

Vescovi di Gravina e Montepeloso.

Anno 1818 - Cassiodoro Margherita.
» 1815 - Saverio Giannuzzi Lavelli.
» 1851 - Mario de Luca.
» 1855 - Raffaele Morisciani.
» 1859 - Alfonso Maria Cappetta.
» 1872 - Vincenzo Salvatore.
» 1899 - Cristoforo Maiello.

D.

Sindaci

(I nomi dei Sindaci di Montepeloso sino al 1678 sono desunti dai documenti annessi ai varî capitoli di questa Storia. Quelli dal 1768 al 1900 sono ricavati dai libri dell'Archivio Municipale).

Anno 1408 - Sindaco Pietro Maffei.
» 1455 - Vitale del Giudice Vitale
» 1512 - Mariano da Juso.
» 1514 - Antonio Sarrulo.
» 1600 - Colantonio de Mauro.
» 1612 - Flaminio Vulpis.
» 1612 - Giambattista Angeletti, prosindaco.

Anno 1618 - Francesco Lombardi.
» 1628 - Angelo Amato.
» 1678 - Antonio Lombardi.
» 1768 - Nicola Trentacinque.
» 1772 - Giacomo Mangieri.
» 1773 - Agostino Orlandi.
» 1776 - Giulio Caro.
» 1777 - Francesco Paolo Torrio.
» 1778 - Lorenzo Giove.
» 1779 - Michele Colasuonno.
» 1780 - Nicola Antonio Orlandi.
» 1782 - Giuseppe Caravelli.
» 1785 - Giuseppe Lucibelli.
» 1786 - Vincenzo Gravina.
» 1790 - Giuseppe Caravelli.
» 1791 - Agostino Orlandi.
» 1792 - Felice Abbate.
» 1793 - Vincenzo Gravina.
» 1794 - Giovanni d'Amati.
» 1795 - Nicola Santo Mauro.
» 1796 - Domenico Antonio Orlandi.
» 1797 - Giacomo Palombella.
» 1798 - Giacomo Rizzi.
» 1799 - Nicola Altieri.
» 1800 - Domenico Mangieri.
» 1800 - Giuseppe Antonio Russo.
» 1801 - Giovanni Orlandi.
» 1802 - Gaetano Marino.
» 1804 - Pietro Altacera.
» 1807 - Luca Gravina.
» 1809 - Felice Santomauro.
» 1809 - Giulio Santomauro.
» 1810 - Giovanni d'Amati.
» 1810 - Andrea Ingallati.
» 1811 - Giuseppe Antonio Russo.
» 1815 - Domenico Antonio Orlandi.
» 1821 - Luca Martelli.

Anno 1822 - Luca Polini.
» 1824 - Michele de Muro.
» 1827 - Luigi Lucibelli.
» 1828 - Leonardantonio Lapelosa.
» 1831 - Andrea Vallesi.
» 1834 - Michele Ferrara.
» 1837 - Galizio Morani.
» 1842 - Saverio d'Amati.
» 1846 - Paolo Ingallati.
» 1847 - Canio Calia.
» 1852 - Saverio d'Amati.
» 1855 - Nicola Lo Russo.
» 1858 - Giuseppe Orlandi.
» 1860 - Canio Calia.
» 1861 - Fedele Romano.
» 1862 - Galizio Morani.
» 1864 - Enrico Pani Rossi, regio Delegato straordinario.
» 1865 - Giulio Santomauro.
» 1867 - Giuseppe Orlandi.
» 1870 - Francesco de Martino.
» 1871 - Raffaele Verrascina.
» 1878 - Raffaele Garzone.
» 1885 - Giulio Santomauro.
» 1890 - Luigi Morena.
» 1898 - Dott. Giuseppe Zanétti, R. Delegato straordinario.
» 1899 - Andrea d'Amati, Sindaco attuale.

ADDENDA ET CORRIGENDA

(Introduzione) — *pagina XXII, linea 7.* — Questo aggettivo.... Intendo dire l'aggettivo *pelusianus* o *pelusiensis.*

(Idem) — *pagina XXX.* — Da alcuni scavi casualmente praticati nella mia vigna, prossima alla città, e proprio sul ciglio del burrone sottostante alla cappelletta di S. Eufemia, son venuti fuori parecchi vasi antichissimi, che, non parendomi di greca fattura, spedii al chiarissimo Comm. Ridola di Matera, perchè dicesse il suo illuminato parere su di essi e li conservasse nel ricco suo Museo, ove attualmente si trovano. Ebbene, a giudizio del ch. Commendator Ridola e del Direttore del Museo di Taranto, detti vasi sono d'epoca preellenica, e rimontano all'epoca messapica. Dato ciò, si può benissimo affermare che il monte, detto chi sa quando Monte Piloso, fosse sito abitato anche prima dei Greci, essendo oramai risaputo che i Messapi furono dei più antichi abitatori d'Italia. Ma di ciò riparlerò in un prossimo mio lavoretto sulla *Paletnologia nell'agro pilosino.*

(Capitolo Quarto) — *pagina 111, linea 26.* — Da una più accurata lettura della pergamena del 10 marzo 1277, riportata a pag. 153, doc. X, risulta che innanzi tutto la data deve intendersi del 10 maggio 1277, che il donatario si chiamava Roberto de Sire Scorro di Monte Piloso, il quale aveva reso importanti servizi al Priorato, ma non sono specificati di che natura siano stati. Avvocato nel contratto fu Ottonetto de Parisius, castellano di Montepeloso. Il *casile,* donato al detto Roberto con la prestazione dell'annuo censo di mezza libra di pepe da darsi al Priorato nel giorno della Natività di Maria Vergine, era diruto e senza pareti, dimodochè non era di alcuna utilità al Priorato, che, se ne avesse voluto trarre qualche vantaggio, non l'avrebbe potuto senza grave spesa occorrente per riattarlo. Il giudice Johannoccaro (Johannoccarus) di Monte Piloso aveva tenuto in fitto sino al 1275 il detto *casile*, il quale era posto in Monte Piloso, e non nel Casale di S. Maria Nuova di Juso. Esso confinava con la casa dello stesso Roberto de Sire Scorro e col cimitero della Chiesa di S.

Maria Vecchia, e, per conseguenza, doveva essere sul posto, dove assai più tardi fu edificata la chiesetta dell' Addolorata, od in quei pressi certamente, perchè il cimitero dell'antica Chiesa Maggiore, oggi disusato, era proprio in quel punto. Nel luogo, detto *Sotto i Morti*, il Dottor Michele Trabace, nel far gittare le fondamenta d'alcune sue case, rinvenne nel terreno un' infinità di ossa umane. Del resto, parte dell' antichissimo cimitero della Cattedrale è ancora visibile e ben conservata, e, sino a pochi anni addietro, vi si scendeva per una porta praticata sulla loggia della sagrestia.

Lo strumento in parola è redatto dal Notaio Bartolomeo di Monte Piloso, e firmato da fra Bernardo, *monaco e sacrista*, da fra Guglielmo, da fra *Poncio*, e non *Pocio*, da fra Guglielmo Allegri, che non erano forse tutti monaci di S. Maria Nuova, perchè solamente l'ultimo si firmò con la qualifica di *monaco di S. Maria Nuova*, e dai seguenti testimoni: Andrea, giudice di Monte Piloso; Paolo de Luciano, prete; Francesco, giudice; Nicola, notaio; Gervasio di Guglielmo de Sire Achille; Domenico, notaio. In ogni modo, è più che necessario ripetere e far seguire qui l'esatta trascrizione del Documento X, annesso al Capitolo Quarto, anche per colmare le molte lacune, che fummo costretti a lasciare nella prima lettura della malridotta pergamena.

DOCUMENTO X

annesso al

CAPITOLO QUARTO

10 maggio 1277.

† Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo septuagesimo septimo regnante domino Karolo dei gratia invictissimo rege Sicilie ducatus Apulie et principatus Capue alme urbis senatore Andegavie Provincie et Forchalquerii comite ac Romani imperii in Tuscia per sanctam Romanam ecclesiam vicario generali regni vero eius anno duodecimo feliciter amen

die dominico decimo madii quinta indicionis aput monasterium sancte Marie nove de Montepiloso. Consuevit semper mater ecclesia benemeritis in beneficiis providere ut ipsos ad bene serviendum fortius animet et eorum exemplo ad bene serviendum alii inducatur. Ideoque nos Ugo humilis prior predicti monasterii considerantes grata et accepta servicia que tu Robertus de sire Scorro Montis pilosi civis nobis et prefato monasterio nostro hactenus contulisti confers assidue et que conferre poteris in futurum ut te ad devociora servicia beneficiis animemus et alios exemplo tui ad serviendum nobis prontius inducamus de consensu voluntate et consilio subscriptorum fratrum nostrorum monachorum conventus prelibati monasterii nostri in presencia Andree Montispilosi iudicis. Bartholomei puplici eiusdem terre notarii, presbyteri Pauli, iudicis Francisci, notarii dominici, notarii Nicolai Gervasii, Guillelmi de sire Aechille et aliorum Montispilosi civium testium subscriptorum licteratorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum non vi cohacti nec dolo seu suasione decepti non muneribus aliquibus ad tuam utilitatem inducti set nostra bona gratuyta et spontanea voluntate tibi volentes pro serviciis nobis a te dudum, exibitis providere abstante nobis pro advocato in hoc contractu Ottonetto de Parisius castellano Montis pilosi causa ecclesiastice dignitatis concedimus et donamus tibi Roberto predicto et heredibus tuis in perpetuum ad annuum censum quoddam casile dicti monasterii nostri dirrutum et sine parietibus ex quo dictum monasterium nostrum nullam utilitatem consequebatur seu consequi poterat sine expensarum non modica quantitate. Quod casile ex locato habuit iudex Iohannoccarus de Montepiloso et dimissum per biennium predicto nostro monasterio relaxavit, scitum intus in Montepiloso, iuxta domum tui predicti Roberti et iuxta cimiterium ecclesie sancte Marie veteris de eadem terra Montispilosi et siqui alii sunt confines. Infra hos vero fines dictum casile cum introytibus et exitibus suis et cum omnibus infra se habitis et contentis ac iure sibi pertinentibus predicto tibi Roberto et heredibus tuis donando concedimus et concedendo donamus ad annuum censum in presentia predictorum ad habendum tenendum et possidendum et quidquit tibi tuisque heredibus placuerit deinceps ut de re propria faciendum sine nostra nostrorumque successorum et

omnium hominum molestia vel contrarietate inducentes te in corporalem possessionem casilis predicti ratione predicte concessionis et donationis. Ita tamen quod tu vel heredes tui in recognitionem huius concessionis et donationis nostre anno quolibet in festo nativitatis beate Marie virginis exolvas nobis seu successoribus nostris sive parti dicti monasterii nostri pro casile ipso nomine census mediam libram piperis sine diminutione et difficultate qualibet. Nec liceat tibi nec heredibus tuis alienare casile predictum quolibet modo nisi expresse in instrumento alienationis ipsius contineatur de censu debito annuatim in termino prefatum exolvi dicto monasterio nostro pro casile eodem si vero in solutione predicti census per te vel heredes tuos, seu per alios possessores per biennium cessatum fuerit liceat nobis nostris successoribus et parti dicti monasterii nostri auctoritate propria casile predictum cum omni melioratione que ibidem inventa fuerit ad ius proprietatem et dominium predicti nostri monasterii revocare et te tuosque heredes omnesque alios possessores inde expellere et ipsum casile ad opus et utilitatem dicti monasterii retinere, et totum censum nichilominus a vobis exigere et extorquere pro tempore iam trasacto. Et renunciamus in hoc una cum predicti monasterii nostri conventa tam pro nobis quam pro successoribus nostris, et pro iam dicto monasterio nostro omni iuri canonico et civili scripto et non scripto decretis et decretalibus usibus et privilegiis indultis vel indulgendis et constitutionibus edictis vel edendis ac beneficio restitutionis in integrum et cuicumque cause si locum haberemus et omnibus aliis legum auxiliis nobis et dicto nostro monasterio de iure competentibus et de facto. Unde ad rei geste memorie et tam predicti monasterii nostri quam tui et heredum tuorumque cautelam de rogatu nostro, facta sunt inde duo puplica consimilia instrumenta per manus predicti Bartholomei puplici eiusdem terre notarii signo suo signata, unum videlicet dictorum iudicis et testium subscriptionibus roboratum penes nostrum prefatum monasterium retinendum et alterum sigillo nostro proprio et subscriptionibus subscriptorum fratrum conventus dicti monasterii et predictorum iudicis et testium subscriptionibus communitum, penes te ad cautelam tuam et heredum tuorum conservandum. Que scripsi ego qui supra Bartholomeus puplicus Montispilosi

notarii qui predictis rogatus interfui et meo solito signo signavi.
† Ego frater Bernardus monacus et sacrista testis sum.
† Ego frater Guillermus testis sum.
† Ego frater Poncius testis sum.
† Ego frater Guillermus allegri monacus sancte Marie nove testis sum.
Andreas Montis pilosi iudex qui supra.
Ego presbyter Paulus de Luciano.
† Ego iudex Franciscus qui supra.
† Ego Nicolaus puplicus Montis pilosi notarius testis sum.
† Ego Gervasius Guillelmi de sira Achille testis sum.
† Ego dominus puplicus Montispilosi notarius testis sum.
(Pergamena dell'Archivio Vescovile di Montepeloso).

(Capitolo Quarto) — *pag. 124, linea 14.* — Innanzi tutto, il cognome dei Priori, successori di fra Giovanni del Baloy, è *de Bargia* e non *de Borgia*. Poi, non è proprio esatto quello che dice il Parisi, da me ripetuto in questo punto del Cap. IV, che, cioè, dopo la faccenda tristissima di fra Giovanni, i Priori venivano mandati a Monte Piloso direttamente dalla S. Sede. Invece, i fatti stanno così: L'abbazia della Casa-Dei, come capo d'ordine, continuò a mandare i suoi Priori, però questi, oltre della Bolla di nomina data all' investito direttamente dall'Abbate, che ne era immediato superiore, avevano bisogno d'un riconoscimento, diciamo così, ufficiale della S. Sede, la quale deputava un vescovo viciniore, affine di assicurarsi della legittimità dell'avvenuta nomina. E ciò si praticò, sempre dopo i fatti del Priore del Baloy, il quale dovette veramente dar motivo a far ritenere vera la sua adesione all'antipapa Roberto, come vedremo in un documento che trascriveremo più sotto. Insomma, il Priore, dopo quei fatti, era tenuto a sostenere, dinanzi ad un Vescovo, un vero e proprio esame, dal cui esito dipendeva la conferma o la rimozione del preposto al governo dell'importante Priorato di S. Maria di Monte Piloso. Ma occorre procedere con ordine. Dopo la morte di fra Giovanni del Baloy, la Casa-Dei mandò, come Priore, fra Guido de Bargia. Nell' Archivio Vescovile di Montepeloso non si trova più la Bolla dell' Abbate della Casa - Dei, con cui il detto fra Guido

venne investito del Priorato di S. Maria, nettampoco è reperibile qualsiasi documento vescovile, comprovante l'idoneità, o meno, del nuovo eletto. Certo si è, però, che fra Guido, correndo l'anno 1389, fu trasferito, con licenza dell'Abbate, al monastero di S. Vincenzo, *fuori le mura laudunensi* (?), e desumiamo ciò dalla Bolla d'investitura del successore. Qui giova rettificare l'inesattezza, in cui involontariamente si è incorsi nel Cap. IV. L'errore va dovuto ad una falsa dicitura, posta a tergo d'una pergamena del 1389, da me riportata nella nota (2) della stessa pagina 124. Il nome *Guillelmus* fu letto e scritto a tergo da non so chi *Camillus*. Tanto io, come parecchi altri, fidando su tale indicazione, abbiamo pure letto *Camillus*, e, per conseguenza, è venuto fuori, come successore di fra Guido, un Priore *Camillo de Bargia*, che non è mai esistito. Ora, avendo studiato e interpretato accuratamente l'importante e malridotta pergamena, mi risulta che successore di fra Guido fu indubbiamente fra Guglielmo de Bargia, che, forse, era suo fratello, e che fu certamente l'ultimo Priore di S. Maria. Ecco, intanto, l'esame del documento: Questo è dato in nome di Andrea, Abbate del Monastero di Casa-Dei, dell'ordine di S. Benedetto, nella diocesi di Clermont, ed è diretto a fra Guglielmo de Bargia, monaco del detto monastero. Siccome il Priorato di S. Maria di Monte Piloso era divenuto vacante pel trasferimento del Priore fra Guido de Bargia, il detto fra Guglielmo è designato e nominato quale successore in tutti i dritti e le giurisdizioni sia spirituali che temporali di pertinenza del Priorato medesimo. Il documento viene redatto nel Castello di Cantovoli, di proprietà dell'Abbate di Casa-Dei, nei primi di febbraio del 1389, vidimato dal cancelliere Girardi. Ecco, ora, un'esatta trascrizione del medesimo:

Bolla di Andrea Abbate della Casa-Dei circa la nomina di fra Guglielmo de Bargia

† Andreas miseratione divina abbas monasterii Casedei ordinis sancti Benedicti Claromontensis diocesis ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis. Dilecto frati Guillelmo de Bargia monacho nostro et dicti nostri monasterii expresse pro-

fesso salutem in domino. Religionis zelus vite ac morum honestas alia que probitatis et virtutum merita super quibus apud nos fide digno commendatis testimonio nos inducant ut tibi reddamur ad gratiam liberales. Cum itaque prioratus noster conventualis Montispilosi qui nullius diocesis et in provincia acharuntina existit vacare noscatur ad presens pro eo quia venerabilis frater Guido de Bargia, dictum prioratum nostrum Montispilosi obtinens, de monasterio nostro predicto se transtulit de nostra licentia ad monasterium sancti Vincentii extra muros laudunenses dicti ordinis, et elemosinariam dicti monasterii obtinuit et eiusdem elemosinarie possessionem adeptus fuit pacifice et quiete et propterea predictus prioratus quem dictus frater Guido ultimo obtinebat vacaverit et vaccet ad presens. Igitur dictum prioratum nostrum conventualem Montispilosi modo premisso vacantem a dicto monasterio nostro immediate dependentem et ad collationem nostram pertinentem et spectantem cum omnibus ipsius prioratus membris iuribus et pertinentiis tibi conferimus et donamus commictimus que in spiritualibus et temporalibus salubriter gubernandum, et de eodem etiam providemus investientes te presentem et humiliter coram nobis postulantem de dicto prioratu membris iuribus et pertinentiis ipsius quibuscumque per nostri anuli traditionem. Mandantes et precipientes tenore presentium omnibus et singulis nobis et dicti nostri prioratus subditos quatenus te in futurum habeant et teneant pro vero priore dicti nostri prioratus et tibi tamquam vero priori ipsius in omnibus respondeant obediant eficaciter et intendant nos vero damus tibi plenariam potestatem et speciale mandatum pro dicto prioratu nostro tibi commisso et iuribus suis universis in quocumque iudicio standi comparendi agendi defendendi coram quocumque iudice ecclesiastico vel seculari et in causis et negotiis tuis et dicti nostri prioratus procuratores constituendi et revocandi totiens quotiens tibi videbitur expedire. Ratum gratum et firmum habentes et perpetuo habituri quicquid per te vel procuratores tuos in premissis et ea tangentibus factum fuerit sive gestum. Recepto a te iuramento quod in divinis dicto prioratui nostro laudabiliter deserviens seu deserviri facies iura que ipsius custodies et procurabis ea que non alienabis et alienata se que inveneris ad ius et proprietatem eiusdem pro posse

reduces et quod nobis et successoribus nostris abbatibus dicti nostri monasterii canonice intrantibus eris obediens et fidelis parebis que eficaciter in mandatis et respondebis in oneribus consuetis salvis tamen in omnibus privilegiis ordinationibus et statutis nostris et dicti nostri monasterii et quod non possis te subicere iuridicioni iudicio ordinarii vel alterius cuiuscumque sine nostra licentia speciali, quascumque alienationes et obligationes indebitas districtius tibi inhibentes. Receptiones monachorum conversium donatorum et familiarium perpetuorum ad nos specialiter reservantes. Ceterum commictimus et mandamus omnibus et singulis nobis et dicti nostri monasterii subditis non subditos requirentes et rogantes quatenus te vel procuratorem tuum tuo nomine in corporalem possessionem dicti nostri prioratus Montispilosi membris iuribus et pertinentiis ipsius auctoritate nostra inducant et defendant inductum de ipsis que prioratus fructibus redditibus proventibus iuribus et obventionibus universis tibi vel procuratori tuo respondeant et faciant ab aliis integre responderi. In quorum testimonium presentes licteras fieri fecimus et sigilli nostri appensione communiri. Datum in castro nostro Cantovoli die evi mensis februarii anno domini millesimo trescentesimo octuagesimo nono. V. Girardi.

(Pergamena dell'Archivio Vescovile di Montepeloso).

Non sappiamo se, appena ricevuta tale nomina, fra Guglielmo si sia subito recato a reggere e governare il Priorato di S. Maria di Monte Piloso, perchè da una pergamena che trascriverò qui appresso, rilevo che solo il 25 giugno 1400, fra Guglielmo potette essere immesso nella carica di Priore. L'indicazione di questa pergamena dell'Archivio Vescovile di Montepeloso è stata semplicemente da me riportata nella prima nota della pagina 126 di questo libro, ma mette conto di parlar qui del contenuto di essa. È il Vescovo di Tricarico, Vito, che intesta il documento. Detto vescovo, deputato dalla Sede Apostolica, comunica a fra Guglielmo de Bargia, che, in obbedienza ad una lettera del papa Bonifazio IX, avendo proceduto ad un esame speciale e generale sulla capacità ed attitudine di lui sia nel leggere, nel cantare, e nel parlare in

latino, sia sulla sua condotta morale e religiosa, e visto il risultato soddisfacentissimo dell' esame stesso, gli conferisce il possesso del Priorato di S. Maria di Monte Piloso, con tutti i dritti relativi. La pergamena porta la data del 25 giugno 1400, in Montemurro, nel palazzo vescovile, ed è firmata da Vito, vescovo di Tricarico; da Giovanni de Iaquinto, da Venosa, canonico di Tricarico; da Antonello di Lorenzo, da Tricarico; da Nicola del Signor Guglielmo, da Corneto; dal notaio Antonio di Saponara; da Petruccio Mangieri da Miglionico.

È notevole in questa pergamena il giudizio su fra Giovanni del Baloy circa la sua adesione all' antipapa Roberto. Ecco, intanto, un'esatta trascrizione di essa:

Riconoscimento del Priore fra Guglielmo de Bargia.

† Vitus miseratione divina episcopus Tricaricensis. Ad infrascripta executor per sedem apostolicam deputatus venerabili filio fratri Guillelmo de Bargia profexo monasterii casedei ordinis sancti Benedicti Claromontensis dyocesis salutem in domino. Licteras sanctissimi in Christo patris domini nostri domini Bonifacii divina providencia pape noni eius vera bulla plumbea cum cordula cannapis, more solito Romane curie bullatas, sanas et integras, non viciatas, non cancellatas, nec in aliqua sui parte suspectas, set omni prorsus vicio et suspitione carentes, sicut clare novisti, per te nobis presentatas, Nos cum ea qua decuit reverentia recepisse. Quarum tenor incipit Bonifacius episcopus et finit prout apparet per continentiam earumdem. Post quarum quidem licterarum apostolicarum presentationem et receptionem, cupientes ad executionem earumdem et contemptorum in eis fideliter procedere tamquam obedientie filius et mandatum apostolicum supradictum nobis ut premictitur in hac parte directum, tam ratione caritatis in Christo, quam prestande obedientie debite mandatori, exequi reverenter, ut tenemur, auctoritate apostolica nobis in hac parte commissa, considerata forma licterarum ipsarum, a qua nullatenus deviando, et aliis in eisdem apostolicis licteris seriosius contemptis, iuxta ipsarum continentiam et tenorem, diligenter te in nostri presentia constitutum, legendi, cantandi et latinis verbis loquendi, coram pluribus astantibus, nostrum fecimus subire examen, per quod gratia Dei te invenimus sufficientem

et ydoneum in hiis et aliis, quibus te et personam tuam laudabiliter novimus insignitam, laudabili testimonio sume laudis et presertim ad regendum et gubernandum tibi per nos auctoritate apostolica et tuo studio committenda. Volentes itaque nostram exonerare conscientiam circa diligentem examinationem tuam, et maxime tue conversationis et vite, sumam inquisitionem, quanto plus nostra indagatio se ostendit suctilem, tanto plus virtutum tibi merita suffragantur, ad obtinendum maxime prioratum, monasterii sancte Marie nove de Iuso extra menia Montispilosi, nullius dyocesis, dependentis a monasterio casadei, ordinis sancti Benedicti predicti, Claromontensis dyocesis memorate iuxta tenorem et continentiam dictarum licterarum apostolicarum propterea nobis directarum; quibus omnibus suffragantibus tibi fratri Guillelmo predicto prioratum ipsum curatum cum omnibus iuribus et redditibus suis ac membris aliis auctoritate apostolica qua fungimur in hac parte vigore presentium conferimus, tradimus et assignamus, commictentes tibi curam et administrationem dicti prioratus, tam in spiritualibus, quam in temporalibus eadem auctoritate devoluti ad sedem apostolicam per adhesionem condam fratris Iohannis de Baloy condam dampnate memorie Roberto antipape, prout in dictis licteris apostolicis seriosius et plenius continetur, Tenentesque firmiter quod tibi vita comite mediante tuo regimine prioratus ipse ac eius bona non modicum spiritualiter et temporaliter suscipient incrementum nichilominus harum serie auctoritate premissa mandamus clero et populo predicte terre Montispilosi in virtute sancte obediencie, ut tibi tanquam eorum patri, priori et rectori dicti monasterii sancte Marie nove reverenter pareant et intendant. Sic igitur in regimine prioratus predicti cleri et populi tibi commissorum te effectualiter geras, ut dante Domino, ipsum gregem dominicum a luporum morsibus salubrites tuearis et bonam villicationis tue possis Deo reddere racionem. Et in signum dicti prioratus cum eius menbris iuribus, redditibus et pertinentiis suis ubique sistentibus tradite possexionis, investimus te per nostrum biretum, inducentes te in eiusdem corporalem possexionem, parati pro reverentia sedis apostolice dicti domini nostri domini Bonifacii, ac gratia tue virtutis inductum iuxta vires nostras defendere et favorabiliter pertractere, contradictores per

censuram ecclesiasticam compescendo, iuxta continentiam apostolicarum et seriem licterarum. In quorum testimonium presentes nostre collacionis licteras autoritate apostolica qua supra exiude tibi fieri fecimus nostris manus proprie subscripcionibus et pontificalis sigilli appensione munitas in perpetuo valituras. Actas in Montemurro in nostro episcopali palacio Tricaricensis dyocesis sub anno domini millesimo quadringentesimo indicione octava die vicesimo quinto mensis iunii in presentia subscriptorum testium, qui in premissis personaliter interfuerunt.

Nos Vitus episcopus Tricaricensis qui supra nos subscribimus.

Ego dompnus Iohannes de Iaquinto de Venusio canonicus Tricaricensis testor.

Ego dompnus Ioannes Theutonicus testis interfui et me subscripsi.

Ego Antonellus de Laurentio de Tricarico testis interfui et me subscripsi.

Ego Nicolaus domini Guillelmi de Corneto testis interfui et manu propria scripsi.

Ego notarius Antonius de Saponaria testis interfui et me subscripsi.

Ego Petrucius Mangerii de Milionico manu propria predicta scripsi et me signavi.

(Pergamena dell'Archivio Vescovile di Montepeloso).

E con ciò credo di aver rimesso le cose a posto per ciò che riguarda la faccenda dei Priori.

(Capitolo Nono) — *pag. 425.* — Dal pregevole lavoro del chiaro Dottor Raffaele Sarra di Matera » *Contribuzione alla Storia del 1799 in Basilicata* » d' imminente pubblicazione, rilevo notizie importanti che illustrano grandemente questo periodo oscurissimo della Storia di Montepeloso. Giova, quindi, darle qui al lettore per completare le notizie, del capitolo nono. Innanzi tutto é necessario avvertire che il detto Dottore Sarra ha desunto, a sua volta, le varie notizie riguardanti Montepeloso nel 1799, dalle varie schede dei Notari Gaetano Marino, Pasquale Marino e Giambattista Garzone, esistenti nell'Archi-

vio Notarile di Matera. Montepeloso, luogo democratico, come s'è detto nel capitolo nono, ebbe, durante l'imperversare dell'anarchia repubblicana, a presidente della *Municipalità* il Signor Giacomo d'Amati, e dei membri di essa non si ha notizia che dei soli Antonio Orlandi e Giuseppe Antonio Russo. (Atti dei Notai P. Marino, 17 Nov. 1799, e G. B. Garzone, 13 Nov. 1799). Non mancava in detto tempo a Montepeloso un opposto partito, formato di borbonici sfegatati, i quali erano in corrispondenza col Sac. Cesare Giannini di Calitri, dal quale venivano nascostamente informati intorno agli avvenimenti che succedevano nella capitale, e particolarmente dello sbarco del Card. Ruffo in Calabria, dell'arrivo dell'Arciduca Carlo d'Austria e del prossimo intervento di S. A. R. il Principe ereditario. Inoltre il Giannini inviò a Montepeloso, nascoste in un fiasco di legno, lettere riguardanti l'arrivo a Polla di Mons. Ludovici, ministro plenipotenziario del Card. Ruffo. Tutti sanno i fatti avvenuti ad Altamura, ma è necessario sapere inoltre, che il bottino, fatto dai saccheggiatori ad Altamura e venduto a Matera e a Montepeloso, fu riscattato più tardi dagli stessi Altamurani. Caduta Altamura, Montepeloso spedì subito, il 15 Maggio 1799, deputati al Card. Ruffo con offerte di animali, in atto di sottomissione. Nel capitolo nono il lettore ha già conosciuto i nomi di detti deputati. Questi furono congedati dal Cardinale, il quale consegnò loro due stampati e tre lettere. Narra il Notaio Garzone (atto del 21 Maggio 1799) che delle tre lettere una, scritta di proprio pugno del Cardinale, era diretta a Nicola Ambrisi, l'altra ai regimentari del 1798, e l'ultima conteneva istruzioni. Dei due stampati, il primo incominciava: *L'energica maniera.....* e finiva con queste parole: *della reale indignazione.* L'altro incominciava: *Essendo pervenuta a notizia.....* e finiva: *E facciano eseguire.* Le istruzioni incominciavano: *Incominciando tutti i soldati.....* e finiva: *il prodotto delle medesime.* Secondo il chiaro Dottor Sarra, le istruzioni dovevano probabilmente riguardare l'elezione dei nuovi amministratori dell'Università. Però, tali documenti sono oggi irreperibili e, da un atto del 15 Maggio 1799 dei notai G. B. Garzone, Pietro Paolo Polini, Gaetano Marino, rogato in presenza di Felice Ruggieri, Giudice a contratti, e dei testimoni: Mastro Giuseppe Orlandi, Mastro Michele Porcella e Mastro Mariano Boffilo,

risulta che i deputati, essendo assente il Sindaco Altieri, consegnarono i detti documenti al capo eletto Lorenzo Marino, ed agli eletti Giovanni Savino, Agostino Malatesta, Mastro Luca D'Ecclesis, Mastro Vito Colamassaro e Mastro Nicola Calicchio. Trovandosi latitante il Signor Giacomo d'Amati, il Cardinale Ruffo lo fece chiamare, ma il d'Amati, accampando, forse, scuse, e temendo forse per la sua vita, fece presentare, in sua vece, al Cardinale un tal Saverio Cilento di Tolve, come risulta da regolare atto di procura, stipulato il 21 Maggio 1799 per notaro Gaetano Marino. Da un attestato del 17 Novembre 1799 per notar Pasquale Marino, si rileva che il Signor Giacomo d'Amati era persona pia e devota al Borbone, a cui aveva dato prestazioni in argento, numerario ed animali nella formazione dell'esercito nel settembre 1798, e che, nella rivoluzione del 99, aveva accettato la carica di presidente della municipalità di Montepeloso, solo perchè costretto. Ma il Cardinale Ruffo non era tanto sciocco da dare ascolto alle asserzioni del notaio Marino, e naturalmente tutti i beni del d'Amati furono sequestrati insieme a quelli del suocero Cesare Giannini di Bella, dimorante a Montepeloso. D' altra parte, nel Novembre del 99, i Signori Antonio Orlandi e Giuseppe Antonio Russo, cambiando rotta per sfuggire guai maggiori, si fecero rilasciare un attestato, firmato da 73 cittadini di Montepeloso, a fine di comprovare il loro inalterabile attaccamento al Sovrano. E, finalmente, sedata ogni cosa, il Signor Giacomo d'Amati, tornato in patria, riebbe i suoi beni ed il suocero Cesare Giannini i suoi, i quali beni furono dissequestrati in seguito agli editti del 10 Febbraio e 2 Settembre 1801, tutto risultante dagli atti 8 Febbraio, 20 Maggio, 27 Ottobre, 8 e 29 Novembre 1801 per notar Pasquale Marino di Montepeloso.

(Capitolo Decimo) — *pag. 465.* — Il vescovo Lupoli morì nel 1834 e non poco dopo il 1830. Egli fu fatto vescovo a soli 32 anni. Ecco integralmente l'iscrizione che trovasi sotto d'un suo ritratto ad olio, esistente nell'episcopio di Montepeloso: » *Michael Archangelus Lupoli, natus Fractamaiore die XXII Septembris 1765, ingenio ac doctrina excellens, adhuc juvenis sedem Montispelusii, idus septembris anno 1797, conscendit, Dehinc temporum asperitate fortiter tolerata, Regiae Palatinae Herculanensis XV vir, ac Romanae Apostolicae Academiae Religionis a Pio VII adscitus, Scri-*

ptor vere cultissimus, omnigenaque eruditione clarus, ad Archiepiscopatum Compsanum XI Kal. Julias Anno 1818, evectus demum suae virtutis praemium, Salernitanae Ecclesiae solium, reportavit, mense septembris 1831, Diemque suum obiit, Neapoli die XX mensis Julii MDCCCXXXIV.

(Capitolo Duodecimo) — *pagina 512.* — Morto il vescovo Lupoli.... Intendo dire: Partito il vescovo Lupoli.....

(Idem) — *pagina 514.* — Maiello, il più giovine dei vescovi..... Intendo dire dei vescovi delle riunite diocesi di Gravina e Montepeloso, perchè della sola diocesi di Montepeloso il vescovo più giovine, ch'io sappia, fu il Lupoli.

Fine.

INDICE

Dedica all'Abbate Mercier . . . . . *pag.* III
Prefazione . . . . . » V
Breve descrizione della città . . . . . » X
Introduzione . . . . . » XI
Capitolo Primo — (dal 988 al 1200) – Monte Piloso incendiato dai Musulmani – Il Principe di Salerno Giovanni II – I Bizantini – I Normanni . . . . . » 1
Capitolo Secondo — (dal 988 al 1200). Storia della Chiesa di Monte Piloso – La Bolla di Goffano – La Bolla di Alessandro II – Il Primo Priorato e la donazione di S. Sabino presso Ruvo – Lo scambio di Goffredo di Conversano e l'impianto dell' Abbazia di S. Maria – La donazione del Vescovo di Monopoli – Il primo Vescovato e la bolla di Callisto II – La soppressione del primo Vescovato e il Vescovo Leone – La donazione di Ruggero II – Le Bolle del 1146, 1178, 1184, 1193 . . . . . » 40
Diplomi e Documenti annessi al Cap. Secondo:
I . . . . . » 64
II . . . . . » 66
III . . . . . » 67
IV . . . . . » 68
V . . . . . » 69
VI . . . . . » ivi
Capitolo Terzo — (dal 1200 al 1487) – Monte Piloso facente parte della Contea d' Andria – Giacomo Maresciallo e Gualtieri di Brenna – Innocenzo III e Federico II – Re Corrado e Manfredi – Carlo I d' Angiò – I varî feudatarî di Monte Piloso – dal 1254 al 1307 – I del Balzo sino a Pirro . . . . . » 73
Diplomi e Documenti annessi al Cap. Terzo:
I . . . . . » 90
II . . . . . » 91
III . . . . . » 92
IV . . . . . » 93
V . . . . . » 94
Capitolo Quarto — (dal 1200 al 1479) – Continua la Storia della Chiesa – Lotta tra monaci e preti – Le Bolle del 1204 al 1240 – La famosa quistione delle decime dovute al Priore di S. Maria Nuova – Il privilegio del

1312 – La Bolla di Giovanni XII – Il Priore dà in enfiteusi alcune sue terre di Conversano – La distruzione dei conventi d'Irsi e di Juso – Il priore spogliato dei suoi beni – Le diocesi riunite di Andria e Monte Piloso *pag.* 97

Diplomi e Documenti annessi al Cap. Quarto:

I . . . . . » 137
II . . . . . » 138
III . . . . . » 140
IV . . . . . » 141
V . . . . . » 142
VI . . . . . » ivi
VII . . . . . » 143
VIII . . . . . » 145
IX . . . . . » 153
X . . . . . » ivi
XI . . . . . » 155
XII . . . . . » 158
XIII . . . . . » 159
XIV . . . . . » 161
XV . . . . . » 164
XVI . . . . . » 167
XVII . . . . . » 168
XVIII . . . . . » 177
XIX . . . . . » 179

Capitolo Quinto — (dal 1487 al 1585) – Monte Piloso sotto Federico d'Aragona – Federico Re – Ferdinando il Cattolico – Monte Piloso col Principato di Altamura donato a Onorato Gaetani d'Aragona – Scipione Gaetani d'Aragona, Duca di Traietto, Utile Signore di Monte Piloso – La Contessa Camilla Zurlo – Il reclamo dei cittadini di Montepeloso contro gli abusi del feudatario . . » 190

Diplomi e Documenti annessi al Cap. Quinto:

I . . . . . » 213
II . . . . . » 228
III . . . . . » 244
IV . . . . . » 250

Capitolo Sesto — (dal 1479 al 1592) – Continua la Storia della Chiesa – La diocesi di Monte Piloso – Antonio Maffei, arcidiacono – Lotte con Andria – Antonio Maffei a Roma – Sua esaltazione al Vescovato – I suoi successori nella diocesi di Monte Piloso, immediatamente soggetta alla Santa Sede . . . . . » 273

Documento annesso al Cap. Sesto . . . . . » 281

Capitolo Settimo — (dal 1585 al 1664) – Luigi Gaetani d'Aragona – La vendita del feudo di Montepéloso a Fabio Marchese e la cessione a Girolamo Grimaldi – Francesco Grimaldi – Niccolò Grimaldi – Suo inventario – La cessione al Barone ed al Vescovo di alcune terre demaniali – I Presidi – Montepeloso capoluogo della provincia di Basilicata – La rivoluzione del 1647 e la venuta del conte Salazar – Morte di Niccolò e vendita del suo feudo all'asta pubblica . . . . . *pag.* 283

Diplomi e Documenti annessi al Cap. Settimo:

I . . . . . » 296
II . . . . . » 304
III . . . . . » 311
IV . . . . . » 320
V – Capitoli varî . . . . . » 341
VI . . . . . » 352

Capitolo Ottavo — (dal 1592 al 1684) – Continua la Storia della Chiesa – Lo strumento del 1629 I Vescovi sino al 1674 » 385

Documenti annessi al Cap. Ottavo:

I . . . . . » 395
II . . . . . » 397
III . . . . . » 404

Capitolo Nono — (dal 1664 al 1807) – Raffaele I Riario – L'editto di Ferdinando IV – Niccolò Riario-Sforza – Le varie compere di Niccolò – Raffaele II Riario-Sforza – I fatti del 1799 – Il Cardinale Ruffo – Lite tra Donna Beatrice di Sassonia e Giovanni Riario – Strumento di convenzione tra il Duca Giovanni Riario e l'Università di Montepeloso . . . . . » 415

Documenti annessi al Cap. Nono:

I . . . . . » 443
II . . . . . » 444
III . . . . . » 447
IV . . . . . » 448
V . . . . . » 456
VI . . . . . » 457

Capitolo Decimo — (dal 1674 al 1818) – Continua la Storia della Chiesa – Le notizie su S. Sabino presso Ruvo del 1739. I Vescovi sino al 1818 . . . . . » 459

Documento annesso al Cap. Decimo . . . . . » 466

Capitolo Undecimo — (dal 1807 al 1900) – Divisione del Regno di Napoli in 11 Dipartimenti – Il Cantone di Montepeloso – Il catasto provvisorio – Gioacchino Murat e

la fine dei parlamenti – Il Decurionato – Donna Giovannina Riario–Sforza – L'ordinanza Masci – Le nozze di Donna Giovannina Riario–Sforza col Principe Laval Nugent – I beni dell'ex feudo – Gli ultimi avvenimenti *pag.* 481

Documenti annessi al Cap. Undicesimo:

I . . . . . » 489

II . . . . . » 501

Capitolo Duodecimo — (dal 1818 al 1900) – Ultimo periodo della Storia della Chiesa – Le diocesi riunite di Gravina e Montepeloso – I Vescovi sino a Cristoforo Maiello – La causa d'Irsi . . . . . » 512

Cenno su Irsi . . . . . » 515

Diplomi e Documenti annessi al Cenno su Irsi:

I . . . . . » 530

II . . . . . » 532

III . . . . . » 533

Cenno su S. Eufemia . . . . . » 537

Cenno sui Conventi . . . . . » 549

I – S. Francesco d'Assisi . . . . . » 551

Prima Serie dei Padri di S. Francesco . . . . . » 557

Seconda Serie dei medesimi . . . . . » 559

Documento annesso al Cenno su S. Francesco . . . » 560

II – Chiesa e Cenobio di S. Vito degli Agostiniani . . » 562

III – Convento dei Cappuccini . . . . . » 567

IV – Convento delle Monache di S. Chiara . . . » 571

Appendice . . . . . » 573

a) – Famiglie Nobili . . . . . » 575

b) – Uomini Illustri . . . . . » 579

c) – Curiosità Storico – ecclesiastiche . . . . » 592

Costituzioni e Consuetudini della Chiesa Cattedrale di Montepeloso » 614

Altre Chiese di Montepeloso . . . . . » 625

Il Collegio Netriano . . . . . » 631

Il Monte Netriano . . . . . » 632

Il Pio Monte Trentacinque . . . . . » 633

Seconda fondazione del Monte Trentacinque . . . . » 634

Beni e proprietà del Pio Monte Trentacinque . . . » ivi

Censi imposti al Pio Monte Trentacinque . . . . » 635

Donne discendenti dalla famiglia alle quali furono assegnate le doti » 636

Tavole Cronologiche . . . . . » 639

Addenda et Corrigenda . . . . . » 647

ERRATA			CORRIGE
a pagina	XIV,	linea 1, dalvo lgo	dal volgo
»	XVI,	» 16, occorrebbe	occorrerebbe
»	XXIV,	» 5, ai Martorelli	al Martorelli
»	35,	» 33, (Nota) Et mora	Nec mora
»	38,	» 6, Graceulo	Gracculo
»	51,	» 20, un po' prima del 1093	un po' prima del 1098
»	70,	» 14, emin	enim
»	77,	» 22, Il 23 ottobre 1275	Il 13 ottobre 1275
»	81,	» 16, passò nel 1131	passò nel 1331
»	81,	» 26, Clemente IV	Clemente VI
»	90,	» 10, jurum	jurium
»	99,	» 21, altra	altre
»	107,	» 12, Nortar	Notar
»	108,	» 5, Ottemperandami	Ottemperandomi
»	118,	» 28, 22 marzo	6 marzo
»	121,	» 14, Chissa	Chiesa
»	131,	» 20, si riconosca	si riconoscesse
»	132,	» 20, primo aprile 1456	21 aprile 1456
»	154,	» 16, parpetuum	perpetuum
»	167,	» 24, diocése	diocèse
»	ivi	» 28, spettanle	spettante
»	187,	» 21, Indice	Iudice
»	216,	» 15, finminis	fluminis
»	208,	» 10, passasse ad altri	passasse ad altri, anzichè ai propri suoi figli.
»	225,	» 27, quintenum	quinternum
»	234,	» 26, fornis	formis
»	279,	» 25, secrestia	sagrestia
»	282,	manca l' indicazione della provenienza del documento, che è la seguente:	

(Pergamena dell'Archivio Vescovile di Montepeloso)

ERRATA			CORRIGE
a pagina 285,	linea 22,	urmam	urnam
» 287,	» 7,	Ducati 9560, carlini 3, grana 10	Ducati 9566, carlini 3, grana 17.
» 295,	» 21,	(Nota), sen	seu
» 316,	» 12,	puzso	puzzo
» 337,	» 22,	Pitro	Pietro
» 392,	» 17,	1463	1643
» 416,	» 1,	dei Sfaorz	degli Sforza
» 501,	» 6,	Impo	Impero
» 519,	» 23,	sino o quando	sino a quando
» 525,	» 7,	della nota (1), ernimus	eruimus
» 541,	» 30,	sunmi	summi
» 544,	» 12,	refet	refert
» 554,	» 8,	(Nota) au	an
» 563,	» 29,	l'ultima	l'ultima volta
» 569,	» 17,	caritutiva	caritativa
» 644,	» 15,	Lavelli	Savelli

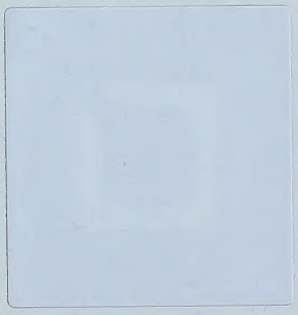

GETTY RESEARCH INSTITUTE
3 3125 01421 5731